

Series II. — « ANALECTA OSBM » — Sectio III.
Серія II. — « ЗАПИСКИ ЧСВВ » — Секція III.

CONGREGATIONES PARTICULARES

ECCLESIAM CATHOLICAM UCRAINAE ET BIELARUSJAE
SPECTANTES

VOL. I.
1622-1728

COLLEGIT ET ADNOTATIONIBUS ILLUSTRAVIT EDITIONEMQUE CURAVIT

P. ATHANASIVS G. WELYKYJ OSBM

ADLABORANTE
SAC. EUGENIO KAMINSKYJ

ROMAE 1956
PP. BASILIANI - PIAZZA MADONNA DEI MONTI 3

SUMPTIBUS ORDINIS BASILIANI — IN HONOREM S. OLGAE REGINAE

ANALECTA ORDINIS S. BASILII MAGNI

SECTIO III

Sectio III:

DOCUMENTA ROMANA ECCLESIAE CATHOLICAE
IN TERRIS UCRAINAE ET BIELARUSJAE

CURA PP. BASILIANORUM COLLECTA ET EDITA

ACTA LITTERAE ET DECRETA SACRARUM CONGREGATIONUM

CONGREGATIONES PARTICULARES

Vol. I: 1622-1728

SUMPTIBUS ORDINIS BASILIANI S-TI JOSAPHAT
IN MEMORIAM PRIMI A BAPTISMATE S. OLGAE MILLENII EDITUM

ROMAE

Series II. — « АНАЛЕТА ОСБМ » — Sectio III.
Серія II. — « ЗАПИСКИ ЧСВВ » — Секція III.

CONGREGATIONES PARTICULARES

ECCLESIAM CATHOLICAM UCRAINAE ET BIELARUSJAE
SPECTANTES

VOL. I.
1622-1728

COLLEGIT ET ADNOTATIONIBUS ILLUSTRAVIT EDITIONEMQUE CURAVIT

P. ATHANASIUS G. WELYKYJ OSBM

ADLABORANTE
SAC. EUGENIO KAMINSKYJ

ROMAE 1956

PP. BASILIANI - PIAZZA MADONNA DEI MONTI 3

SUMPTIBUS ORDINIS BASILIANI — IN HONOREM S. OLGAE REGINAE

IMPRIMI POTEST

Romae, e Curia Generali Ordinis Basiliani S.ti Josaphat, die 20-VII-1956.

P. PAULUS P. MYSKIV
Protoarchimandrita - Superior generalis

IMPRIMATUR

Romae, e Vicariatu Urbis, die 16-X-1956.

✠ ALOYSIUS TRAGLIA
Archiep. Caesarien. Vicesgerens

CMLV - MCMLV

ANNO . A . BAPTISMATE . SANCTAE . OLGAE . DECIES . SAECVLARI
MVLIERIS . REGINAE . SANCTAE
DVM . POPVLVS . VCRAINAE . DISPERSVS . PER . ORBEM
EIVSDEM . CELEBRAT . PERGRATAM . MEMORIAM
SVMMO . PONTIFICE . BENEDICENTE
ANTISTITIBVS . SACRORVM . CELEBRANTIBVS
CLERO . COOPERANTE
IVVENTVTE . GAVDENTE
POPVLOQVE . VNIVERSO . PLAVDENTE
BASILII . SANCTI . PER . ORBEM . ORANS . ET . LABORANS . FAMILIA
MONVMENTI . PERENNIS . GRATITVDINIS . DEVOTIONISQVE . LOCO
VOLVMEN
HOC
DEDICAT
IN
MEMORIAM

PRAEFATIO

Negotia maiora Ecclesiae Unitae, quae magis attente ponderari debebantur, discutebantur in sessionibus Congregationis specialis, quae particularis vocabatur. Ab initio quasi S. Congregationis de Propaganda Fide, a temporibus nempe Urbani PP. VIII, instituta fuit Congregatio particularis super rebus Ruthenorum, quae dein, saeculo XVIII, etiam super rebus Armenorum vocabatur. Decreta sessionum huius Congregationis particularis, in sinu S. C. de Prop. Fide institutae, referebantur etiam in sessionibus generalibus S. C. de Prop. Fide, vel etiam immediate supponebantur approbationi Summi Pontificis regnantis. Has igitur Congregationes particulares separatim colligere opportunum imo necessarium censuimus, quarum primum volumen nunc in lucem prodit. Secundo volumine materiam plene exhaustire speramus. Et ita, etiam hac editione absoluta, imago plenior omnium negotiorum Ecclesiae nostrae habebitur.

In documentis his colligendis Sac. Eugenius Kaminskyj, olim Pontificii Collegii S. Josaphat alumnus et in S. Theologia cum laude laureatus nobis auxilio fuit. Inde nomen eius huic volumini apposuimus.

Labore nostro quasi absoluto, familia ucrainorum apud exteros exsul iubilaeum sollemniter celebrat decies saeculare, ex quo Kioviensis Magna Ducissa, et S. Evangelii in Ucraina aurora lavacro fuit abluta baptismatis. Per orbem fere universum personant actionis gratiarum cantica ubique Deum exorat ucrainorum populus, ut misereatur Patriae et Ecclesiae graviter oppressae.

Ordo Basilianorum Sancti Josaphat per orbem orans et laborans sollemnibus his celebrationibus anni sacri pro posse iungit vocem et opem. Ne tamen memoria harum sollemnitatum primique Millenii Ucrainae Christianae pereat, volumen hoc, propriis sumptibus editum, in memoriam Sanctae Reginae dedicat.

Romae, 1 novembris, 1956.

P. ATHANASIVS G.WELYKYJ OSBM

INTRODUCTIO

Praemissis iam aliis introductionibus (in *Actis S. C. de Prop. Fide, et Litteris*) de fine, methodo et valore editionis *Documentorum Romanorum Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae*, pauca tantummodo hic adiungere opus esse videtur.

Congregationes particulares, quae separata in Archivo S. C. de Prop. Fide habent volumina, numero valde inferiori in comparatione cum *Actis S. C. de Prop. Fide* constant. Nam de maioribus tantummodo et difficilioribus agitur negotiis. Sed, spectata mole documentorum allegatorum singulis sessionibus, series haec considerari potest sat magni momenti. Initio, usque ad annum 1665, sessiones hae non nimis distinguebantur a sessionibus generalibus S. C. de Prop. Fide. Sed ab anno 1665 numerus documentorum hisce sessionibus particularibus allegatorum nimis excrevit. Praesertim summaria actorum et restrictus materiaram, Romae elaborati, valde prolixi evadunt, prout res ipsa, saepe nimis ardua et difficilis, exigebat. Ex his omnibus documentis allegatis in nostra collectione partem maiorem omittere debuimus. Modo speciali documenta originalia Nuntiorum Apostolicorum, Metropolitaram, Episcoporum aliorumque ad respectiva remisimus volumina publicanda (*Litterae Nuntiorum, Epistolae Metropolitaram, Anonyma etc.*). Ex Summariis vero Romae paratis, praesertim ab anno 1720, ea tantummodo selegimus, quae rem lectori bene praesentant, omissis Summariis actorum ad rem tantummodo confirmandam vel infirmandam paratorum. Si quid in hisce Summariis actorum alicuius invenitur momenti, in aliis sectionibus nostrae collectionis documentorum publici fiet iuris. Et hoc lectoribus nostris memoriae commendamus, ne nostrae praesenti aditioni has omissiones vitio vertant.

Prout nobis constat et ab aliis audivimus, series haec Congregationum particularium inter ann. 1695-1720 interrumpitur. Congregatio particularis anno tantummodo 1720 iterum renovata fuit.

Methodum in hac parte secuti sumus iam antea a nobis probatam, prout unicuique immediate patebit. Notandum, hic prima vice nos documenta aestimare et seligere debuimus, quae ad rem spectant. Nil proinde mirum si alii aliam methodum aliamque opinionem sequi potuissent.

Nomina, praesertim slavonica, valde imperfecte in ipsis documentis transcribuntur; hoc tamen explicatur eorundem documentorum origine romana.

Abbreviationes, quae in aliis voluminibus sunt in usu, etiam hic saepius occurrunt.

Fere ad annum 1665 textum Congregationum particularium iam editum habemus in *Actis S. C. de Prop. Fide*. Inde alia vice eosdem textus imprimere superfluum consideravimus. Quare lectorem pro unoquoque textu ad respectivum remisimus volumen *Actorum*, notatis paginis et numeris.

In fine notandum, Congregationes particulares dabantur non tantum de rebus Ruthenorum vel Armenorum, sed etiam aliarum nationum et Ecclesiarum, nec non modo quasi permanenti et periodico de statu temporali S. C. de Prop. Fide, de Collegiis Pontificiis etc. Inde, prout et in aliis documentis, nostrae Congregationes particulares considerari debent tantummodo ut selectio specialis, spectans historiam Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjæ, qua in re nos aliis viam monstravimus.

P. A. G. WELYKYJ OSBM

SANCTA OLGA

(NOTA BIOGRAPHICA)

Uxor Principis Kioviensis Ihor Rurikidae (912-945), qui fuit occisus anno 945, annoque 944 pacem iniit cum Imperio Byzantino, in qua etiam christiani ucraini partem habuerunt. Eius vidua - Olga, nomine filii aetate minoris regimen manu forti exercere cepit, mortem Principis ulciscendo, unitatem regni conservando, sapienterque territorium Ucrainae et Bielarusjae administrando.

Inter annum, ut videtur, 955-957 fidem christianam professsa est et lavacro baptismatis abluta fuit.

Anno 957 Constantinopolim, magno stipata comitatu, iter fecit ibique sollemniter salutata, colloquia varia cum Imperatore Constantino Porphyrogenito tenebat. In eius comitatu erat etiam sacerdos aulicus Gregorius. De caerimoniis hac occasione Constantinopoli habitis enarrat ipse Imperator Constantinus in libro: *De caerimoniis Aulae Byzantinae*. Constantinopoli etiam colloquia de rebus religiosis et ecclesiasticis locum habuerunt, sed minus proficua.

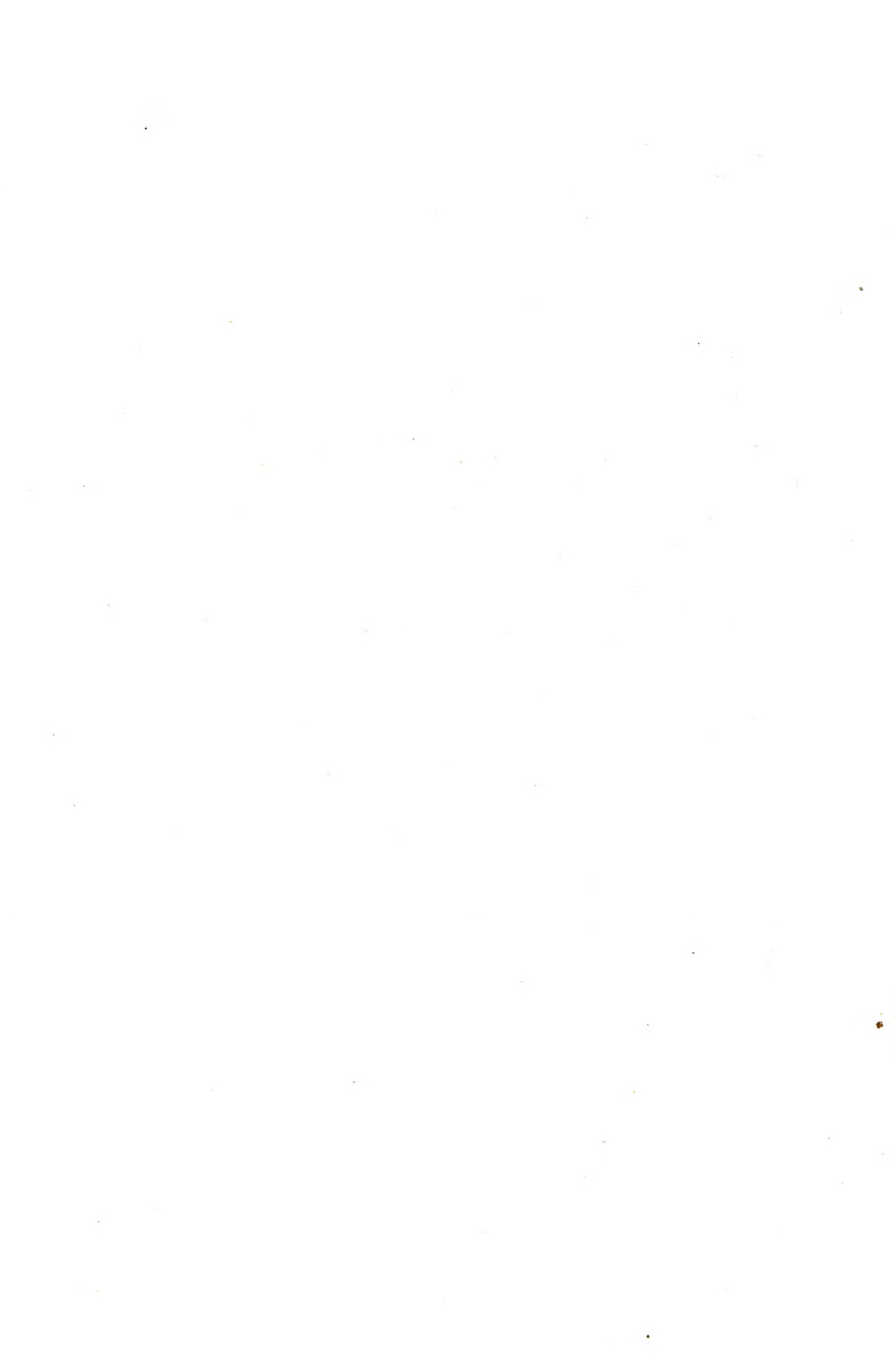
Ideo anno 959 misit Olga legationem ad Ottonem I Magnum, ab eoque missionem Episcopi et sacerdotum expetiit. Anno 962 missus fuit Treviriis Adalbertus, Episcopus Kioviensis, qui tamen reverti debuit Kiovia rebus infectis, ob animum adversum Principis Svjatoslav, qui tunc temporis iam regimen accepit regni.

Svjatoslav Ihorevyc paganismo favebat, desiderio ductus potentiae temporalis et gloriae. Fides tamen christiana tempore eius regiminis non prohibebatur, sed contemptui exponebatur. Inde exemplo tantummodo et oratione ad Deum, nec non educatione nepotum sancta Regina introductionem et victoriam S. Evangelii in Ucraina parabat.

Obiit anno 969 christianamque habuit sepulturam. A populo venerabatur ut « aurora fidei christianae » in Ucraina et ut Sancta colitur.

Quattro post lustra nepos eius Volodimirus Magnus (972-1015) fidem christianam exemplo suo et suasu nec non iussu in terram Ucrainae introduxit (988-989).

Memoria S. Olgae colitur die 11 Iulii.



CONGREGATIONES PARTICULARES
ECCLESIAM CATHOLICAM UCRAINAE ET BIELARUSJAE
SPECTANTES

(1622 - 1728)

CONGREGATIONES PARTICULARES SUPER REBUS RUTHENORUM

(1622 - 1728)

1.

Roma, 1 . XII . 1627.

Opinio Commissionis liturgicae de lingua illyricorum; rationes P. Nicolai Nowak.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 4, fol. 325v-328v.

CONGR. PART. — Die 1 Decembris 1627 (f. 325v).

Die 1^a Decembris 1627 fuit Congregatio Particularis in Palatio Ill.mi D. Card. Bentivoli, cui interfuerunt D. Jo. Tonus, Fr. Raphael Croatus, Ord. Min. de Observ., et Fr. Nicolaus Ruthenus, Ord. S. Basilii, ¹ defuit P. Proficius, Jesuita, propter infirmitatem.

In ea iuxta Decretum Sac. Congregationis fuit discussum dubium, an Missalia, et Breviaria illyrica imprimenda essent characteribus S. Hieronymi, an vero S. Cyrilli.

Eo 1^o loco fuerunt recitatae sententiae Episcoporum Dalmatiae, ... etc. Et cum his Congregatio terminata fuit, et remissa dubii praedicti decisio ad Sanctissimum, in Congregatione coram Sanctitate Sua habenda.

* * *

Textum completum, cfr. A. G. WELYKYJ OSBM, *Acta S. C. de Propaganda Fide Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Bielarusjae spectantia*, Romae 1953, vol. I, p. 59-61, n. 98.

2.

Roma, 22 . I . 1629.

Congregatio Particularis super matrimoniis clandestinis; adducuntur rationes et dubia solvuntur.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 6, fol. 200v-203.

CONGR. PART. — Die 22 Januarii 1629 (f. 200v).

Die 22 Januarii 1629 fuit de mandato Sanctissimi D. N. cum indictione silentii Congr. Particularis in Vaticano, coram R.mo Episcopo Ripano, cui interfuerunt ipsemet R.mus Episcopus, R. P. D. Augustinus Oreggius, Sanctitatis Suae Theologus, et Magister Sacri Palatii, Vicarius Generalis Ordinis Praedicatorum.

¹ Nicolaus Novak, OSBM, Procurator negotiorum Ecclesiae Unitae in Urbe (1626-1633) Obiit in Urbe an. 1633. Cfr. « *Analecta OSBM* », Romae 1949, vol. I, fasc. I, pag. 62-78.

In ea examinatis duobus dubiis circa clandestina Ruthenorum unitorum matrimonia, ... etc. ... qui aliter quam iuxta formam Concilii contrahere non poterant, propter Concilii Tridentini publicationem in eorum Parochiis.

* * *

Textum completum, cfr. A. G. WELYKYJ OSBM, *Acta...*, vol. I, p. 70-72, n. 114,

3.

Roma, 20 . IV . 1629.

Congregatio Particularis de approbatione Synodi Kobrynensis, cuius Decreta, excepta clandestinitate matrimoniorum, probantur. De matrimoniis vero clandestinis duo Brevia transmitti debent ad Nuntium Poloniae et rationes decisionis S. Congregationis ad ipsum Metropolitam.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 6, fol. 275v-276v.

CONGR. PART. — Die 20 Aprilis 1629 (f. 275).

Die 20 Aprilis 1629 fuit Congr. Particularis super Synodis, et matrimoniis clandestinis Ruthenorum unitorum, in Palatio Ill.mi D. Card. Millini, cui interfuerunt (f. 275v) ipsemet D. Card. Millinus, Ubaldinus, et Ginettus, et Ill.mi D.ni Maraldus, et Paulutius.

In ea, proposito negotio confirmationis Synodi Cobrinensis ² a Metropolita Russiae ac eius Archiepiscopis, Episcopis et Igumenis ... etc. ... et consequenter irrationes eorum vigore factas fuisse, et esse nullius roboris, ac momenti.

* * *

Textum completum, cfr. A. G. WELYKYJ OSBM, *Acta...*, vol. I, p. 75-76, n. 121.

4.

Roma, 4 . VI . 1629.

In materia Synodorum cum non Unitis datur responsum negativum, secundum instructionem Nuntio Apostolico transmittendam.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 6, fol. 288-289.

R. DE MARTINIS, *Iuris Pontificii de Propaganda Fide, Pars Secunda*, complectens Decreta Instructiones Encyclicas Literas etc. ab eadem Congregatione lata, Romae 1909, p. 42, n. 58.

CONGR. PART. — Die 4 Junii 1629 (f. 288).

Die 4 Junii 1629 fuit Congregatio Particularis super Synodo Ruthenorum unitorum, et Schismaticorum in Palatio Ill.mi D. Card. Bandini, cui interfuerunt tres Cardinales, videlicet ipsemet Bandinus, Capponius, et S. Sixti, et R.mi D. Paulutius,

² Celebrata anno 1626, mense Septembri; confirmata ad Urbano PP. VIII an. 1629. Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. I, pag. 471-474, nr. 407, sub data 6. XII. 1629.

Secretarius Sac. Congregationis Concilii, et D. Augustinus Oreggius, S.mi D. N. Theologus, et Pater Horatius Justinianus.

In ea, recitatis literis Nuntii Poloniae et Metropolitae Russiae, licentia Regis Poloniae pro convocandis Synodis Ruthenorum unitorum, et Schismaticorum, primum separatim, et deinde insimul celebrandis,³ ... etc. ... quae ad securitatem Synodi, et sedandos tumultus necessaria esse videbuntur.

* * *

Textum completum, cfr. A. G. WELYKYJ OSBM, *Acta* ..., vol. I, p. 79, n. 127.

5.

Roma, 5 . IX . 1631.

Decretum Congregationis Particularis super matrimoniis clandestinis.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 8, fol. 17v-18.

CONGR. PART. — Die 5 Septembris 1631 (f. 17v).

Die 5. 7bris 1631 fuit Congregatio Particularis super matrimoniis clandestinis Ruthenorum unitorum in Palatio Eminentissimi Domini Ubaldini, cui interfuerunt quatuor Cardd., videlicet ipsemet Ubaldinus, Sancti Sixti, Pamphylus, et Ginettus, et R.mus Dominus Paulutius.

In ea, relatis literis Episcopi Haliciensis, Rutheni uniti, ⁴ac Metropolitae Russiae responsivis ad literas Sac. Congregationis de Prop. Fide in materia praefatorum matrimoniorum, ad eundem Metropolitam, Nuntiumque Apostolicum datas, Emin.mi Patres:

1. Censuerunt insistendum esse, ... etc. ... quae habebantur in hoc negotio difficultatem evanescere, ac omnino cessare.

* * *

Textum completum ac approbationem huius Decreti in Congregatione Generali die 26 Januarii 1632 habita, cfr. A. G. WELYKYJ OSBM, *Acta* ..., vol. I, p. 110-111, n. 200.

6.

Roma, 10 . XII . 1631.

Congregatio Particularis in causa beatificationis Servi Dei Josaphat et sanationis Processus super eius vita et morte.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 7, fol. 161-162.

³ Synodus haec communis Leopoli indicta locum habere non potuit tum ob prohibitionem Sedis Apostolicae, tum ob absentiam non Unitorum. Cfr. *Epistolae Metropolitae Kioviensium catholicorum*, Romae 1955: *Epistolae Raphaëlis Korsak*, an. 1629-1630, et *Epistolae Metropolitae Josephi Velamin Rutskyj*.

⁴ Raphaëlis Korsak (1626-1632), dein Pinscensis (1632-1637) et demum Metropolitae Kioviensis (1637-1640). Cfr. *Epistolae Metropolitae Kioviensium catholicorum*, vol. II, Romae 1956.

CONGR. PART. — Die 10 Decembris 1631 (f. 161).

Die 10 Decembris 1631 fuit Congregatio Particularis in causa Servi Dei Josaphat, Archiepiscopi Polocensis, Rutheni Uniti, ⁵in Palatio Emin.mi D. Card. Caetani, cui interfuerunt idemmet D. Card. Caetanus, et Card. Pamphylus, et Ginettus, R.mi Domini Tigrinius, Episcopus Assisii, Maraldus, et Cerrus; R.mus Datarius, qui etiam fuit intimatus, ob impedimentum non potuit interesse.

In ea recitatis a R.mo Tigrino, uti Secretario Sac. Congregationis Rituum, libello supplici a Procuratore dictae causae S.mo D. N. porrecto, ... etc. ... decernere in expeditione novi processus, ac copiis, summarisque illius impendenda.

Die 13 Xbris 1631. R.mus Dominus Secretarius, supradictus, retulit S. D. N. sententiam huius Particularis Congregationis approbasse, et mandasse, ut interim sex scuta menstrua solvatur dicto Agenti.

* * *

Textum completum, cfr. A. G. WELYKYJ OSBM, *Acta ...*, vol. I, p. 108-109. n. 196.

7.

Roma, 22 . I . 1632.

Congregatio Particularis examinat petitionem Episcopi Haliciensis R. Korsak de administratione Ecclesiae Volodimiriensis Metropolitae Kioviensi per aliquot annos concedenda.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 8, fol. 19v-21v.

CONGR. PART. — Die 22 Januarii 1632 (f. 19v).

Fuit Congregatio Particularis, super negotiis Ruthenorum unitorum in Palatio Emin.mi Domini Card. Ubaldini, cui interfuerunt tres Cardinales, videlicet, ipsemet Ubaldinus, Sancti Sixti, et Pampylus, et R.mi Domini Maraldus, et Paulutius.

In ea: 1^o proposita instantia Episcopi Haliciensis, Rutheni uniti, pro administratione Ecclesiae Vlodomirensis⁶ ... etc.

Fuit emendata Congr. Part., ut supra n. 1^o.

* * *

Textum completum, cfr. A. G. WELYKYJ OSBM, *Acta...*, vol. I, p. 112-113, n. 201.

8.

Roma, 28. VIII. 1632.

Congregatio Particularis examinat articulos Schismaticorum in damnum Unitorum et instructionem Nuntio in cifra transmittere iubet.

⁵ Archiepiscopus Polocensis (1617-1627), occisus a Schismaticis Vitebsci die 12 Novembris 1623. Processus remissoralis apostolica auctoritate fabricatus anno 1628. Cfr. S. Josaphat Hieromartyr. *Documenta beatificationis et canonizationis*, vol. I, Romae 1952; vol. II, Romae 1955.

⁶ Post obitum Joachimi Morochovskyj (1613-1631). Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. I, pag. 483, nr. 413.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 8, fol. 98v-99.

CONGR. PART. - Die 28 Augusti 1632.

Die 28 Augusti 1632 fuit Congregatio Particularis super negotiis Ruthenorum unitorum in Palatio Emin.mi Domini Card. Sancti Sixti, cui interfuerunt cum Eminentia Sua DD. Cardinales Pamphylus et Ginettus, et R.mus Boccabella, Assessor Sancti Offitii.

In ea: 1^o, recitatis literis Nuntii Poloniae, et articulis ad favorem Schismaticorum... etc.

2^o Pro nunc respondendum esse Nuntio Poloniae iuxta formam infrascriptae minutae per cifram transcribendae, et ab Eminentissimo Domino Card. Barberino subsignandae.

* * *

Textum completum huius Congr. Part. et litterarum ad Nuntium Poloniae cfr. A. G. WELYKYJ OSBM, *Acta...*, vol. I, p. 118, n. 214.

9.

Roma, 9. IX. 1632.

Agitur de transactione inter Metropolitam Kiowiensem et Archimandritam Zydydynensem de administratione Ecclesiae Volodimiriensis, nec non de applicatione bonorum Torokaniensium novo Seminario erigendo.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 8, fol. 108v-110.

CONGR. PART. - Die 9 Septembris 1632 (f. 108v).

Die 9 Septembris 1632 fuit Congregatio Particularis in Palatio Emin.mi Domini Cardinalis Sancti Sixti super duobus negotiis Ruthenorum unitorum, cui interfuerunt cum Eminentia Sua D. Card. Pamphylus, et Rev.mi Domini Datarius, et Paulutius.

(f. 109) In ea: 1^o, proposito negotio transactionis initae Varsaviae die 30 Januarii 1632 a Metropolita Russiae cum D. Josepho Archimandrita Zidicenensi,... etc... ut data Brevis fiat paulo ante mortem praedicti Regis ob eandem rationem.

* * *

Textum completum cfr. A. G. WELYKYJ OSBM, *Acta...*, vol. I, p. 119, n. 215.

10.

Roma, 18. XII. 1632.

Examinantur articuli Schismaticorum in Comitibus Generalibus Regni Poloniae in damnum Unionis praesentati.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 8, fol. 154v-156v.

CONGR. PART. - Die 18 Decembris 1632 (f. 154v).

Die 18 Decembris 1632 fuit Congregatio Particularis de mandato Sanctissimi super negotiis Haereticorum, et Schismaticorum Poloniae in Palatio Emin.mi Domini Card. Sancti Sixti, cui interfuerunt cum Eminentia Sua Domini Cardinales Pamphylus, et Ginettus, et R.mi Oregius, et Boccabella.

(f. 155) In ea: 1^o. Recitatis duabus scripturis articulorum, 7^a Schismaticis ruthenis exhibitorum Ruthenis unitis,... etc... antequam habeantur a Nuntio aliae informationes de statu rerum, ac de Regis dispositione.

* * *

Textum completum cfr. A. G. WELKYJ OSBM, *Acta...*, vol. I, p. 121-122, n. 218.

11.

Roma, 23. XII. 1632.

Alia Congregatio Particularis super articulis Schismaticorum Poloniae in damnum Unitorum; emendatur instructio pro Nuntio Poloniae.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 8, fol. 156v-157v.

CONGR. PART. - Die 23 Decembris 1632 (f. 156v).

Die 23 Decembris 1632 fuit Congregatio Particularis super Capitulis Haereticorum, et Schismaticorum Poloniae, in Palatio Emin.mi Domini Card. S. Sixti, cui interfuerunt (f. 157) cum Eminentia sua DD. Cardd. Pamphylus, et Ginettus, et R.mi Domini Oregius, et Boccabella.

In ea: 1^o. Recitatis iterum praedictis Capitulis, et deinde literis pro Nuntio Poloniae... etc.

2^o. Recitata Instructio pro dicto Nuntio Poloniae, emendavit in aliquibus locis, ut habetur in lib. causarum huius anni, et in libro instructionum.⁸

* * *

Textum completum cfr. A. G. WELKYJ OSBM, *Acta...*, vol. I, p. 122, n. 219.

12.

Roma, 2, 4, et 5. II. 1633.

Aliae tres Congregationes Particulares in negotio articulorum in damnum Unitorum.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 8, fol. 182v-183v.

ŠMURLO E., *Le Saint-Siège...*, Appendix, p. 95, nr. 5/57.

CONGR. PARTICULARES. - Die 2, 4, et 5 Februarii 1633.

Die 2. 4. et 5^a Febr. 1633 fuerunt tres Congregationes Particulares super negotiis Ruthenorum schismaticorum, in quarum 1^a interfuerunt coram Emin.mo Domino Cardinali Sancti Sixti R.mi (f. 183) DD. Oregius, et Boccabella, in aliis vero duabus, in Palatio Emin.mi Domini Card. Spadae habitis, interfuerunt idem D. Card. Spada, quem S.mus D. N. in locum Domini Card. Pamphylus, infirmitate detenti, substituit et Emin.mi Domini Card. Sancti Sixti, et Ginettus, et praefati R.mi Domini Oregius, et Boccabella.

In istis tribus Congregationibus recitatis 1m: literis Regi Poloniae... etc.... ut

⁷ Agitur de famosa pacificatione Religionis Graecae an. 1632, tempore Comitiorum electionis et coronationis Regis Vladislai IV. Cfr. *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. I, Romae 1953, et *Litterae S. C. de Prop. Fide*, vol. I, Romae 1954.

⁸ Cfr. *Litterae S. C. de Prop. Fide*, vol. I, Romae 1954.

illis Rex uti possit ad protrahendum tempus, usque ad Dietae coronationis dissolutionem.

* * *

Textum completum cfr. A. G. WELYKYJ OSBM, *Acta...*, vol. I, p. 123-124, n. 221.

13.

Roma, 5. XII. 1633.

Iterum Congregatio Particularis ample considerat articulos Schismaticorum quos Rex Poloniae eiusque Legatus Ossolinski probatos esse vult. Rationibus pro et contra valutatis decisio ad aliam Congregationem Particularem remissa fuit.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 8, fol. 325-328v.

CONGR. PART. - Die 5 Decembris 1633 (f. 325)

Die 5 Decembris 1633 fuit Congregatio Particularis super negotiis Ruthenorum unitorum in Palatio Emin.mi D. Cardinalis Spadae, cui interfuerunt cum Eminentia Sua Emin.mi Cardinales S. Sixti, et Barberinus, et R.mus D. Boccabella, Rotae Auditor, abfuit Emin.mus D. Cardinalis Ginettus, infirmitate praepeditus.

In ea primo fuit proposita instantia Serenissimi Regis Poloniae,⁹ ex instructione data Excellentissimo D. Ossolinscho,...¹⁰ etc... ut videatur quid factum fuerit per Sedem Apostolicam tempore edicti Passaviensis.

* * *

Textum completum cfr. A. G. WELYKYJ OSBM, *Acta...*, vol. I, p. 129-131, n. 230.

14.

Roma, 22. XII. 1633.

Audito P. Valeriano, Capuccino, de articulis et capitulis contra Unitos datur a S. Congregatione responsum negativum, cum admonitione Regis.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 8, fol. 344v-345v.

CONGR. PART. - Die 22 Decembris 1633 (f. 344v)

Die 22 Decembris 1633 fuit Congregatio Particularis super negotiis Ruthenorum in Palatio Emin.mi Cardinalis Spadae, cui interfuerunt 4or Cardinales, videlicet ipsemet Spada, Sancti Sixti, Barberinus, et Ginettus, et R.mi DD. Boccabella, Magister Sac. Palatii, Paulutius, Benessa, et admodum RR. PP. Abbas Hilarion, et Frater Theodorus Capuccinus.

In ea primo, relatis scripturis datis pro parte Regis Poloniae, placuit Emin.mis Dominis Cardinalibus, ut super illis audiretur Pater Valerianus, Capuccinus,... etc... quae egent maturiori consideratione.

⁹ Vladislaus IV (1632-1648).

¹⁰ Georgius Ossolinski, Legatus Regis Vladislai IV ad Urbanum PP. VIII ad reddendam obedientiam, an. 1633. Sollemnitate igressus sui Romam totus obstupuit orbis terrarum.

* * *

Textum completum cfr. A. G. WELYKYJ OSBM, *Acta...*, vol. I, p. 131-132, n. 232.

15.

Roma, 27 . I . 1634.

Discussio de Diplomate Regis Poloniae approbante articulos Schismaticorum, Unitis damnosos. Diploma huiusmodi reicitur.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 10, fol. 11-12v.

CONGR. PART. - Die 27 Januarii 1634 (f. 11).

Die 27 Januarii 1634 fuit Congregatio Particularis Theologorum, et Canonistarum super negotiis Ruthenorum in Aedibus R.mi D. Boccabella, cui interfuerunt ipsemet D. Boccabella, et R.mi DD. Magister Sac. Palatii, et Paulutius, et admodum RR. PP. Abbas Hilarion, et Pater Theodorus, Capuccinus.

In ea, primo, introductus Pater Valerianus de Diplomate a se composito late disseruit,... etc... quae in futura Congregatione Particulari diligentius examinabuntur.

* * *

Textum completum cfr. A. G. WELYKYJ OSBM, *Acta...*, vol. I, p. 133-134, n. 234.

16.

Roma, 6 . III . 1634.

Congregatio Particularis de punctis "pacificationis" et violentiis Schismaticorum; responsum negativum, a Nuntio Apostolico Regi communicandum.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 10, fol. 31rv.

CONGR. PART. — Die 6 Martii 1634 (f. 31).

Die 6 Martii 1634 fuit Congregatio Particularis super negotiis Ruthenorum in Aedibus R.mi D. Boccabella, cui interfuerunt idem D. Boccabella, et RR.mi DD. Magister Sac. Palatii, et Paulutius, et admodum R. P. Theodorus, Capuccinus.

In ea, primo, relatae fuerunt binae litterae Metropolitae Russiae, in quibus primo significabatur violentias, ... etc. ... huiusmodi negotium examinandum deputatorum, remittendum esse.

* * *

Textum completum cfr. A. G. WELYKYJ OSBM, *Acta...*, vol. I, p. 135-136, n. 236.

17.

Roma, 20 . III . 1634.

Alia Congregatio Particularis de punctis "pacificationis" rationes praecedenter enumeratos approbat et instructionem Nuntio Poloniae scribere iubet.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 10, fol. 39v-40v.

CONGR. PART. — Die 20 Martii 1634 (f. 39v).

Die 20 Martii 1634 fuit Congregatio Particularis super negotiis Ruthenorum in Palatio Emin.mi Domini Card. Spadae, cui interfuerunt 4or Cardinales, videlicet, ipsemet Card. Spada, Barberinus, Ginettus, et Antonius, et R.mi D. Magister Sac. Palatii, et Paulutius, et admodum R. P. Theodorus Capuccinus.

In ea, primo, relatis in compedio, quae in novem praecedentibus Congregationibus Particularibus considerata et resoluta fuere circa puncta pacificationis Schismaticorum, ... etc. ... aut res Ruthenorum unitorum in peiorem statum per ea perducere posse existimaverit.

* * *

Textum completum cfr. A. G. WELYKYJ OSBM, *Acta...*, vol. I, p. 136-137, n. 238.

18.

Roma, 28 . III . 1634.

Correctio et approbatio instructionis pro Nuntio Poloniae in materia dictae "pacificationis" a Congregatione Particulari perficitur.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 10, fol. 41rv.

A. G. WELYKYJ OSBM, *Acta...*, vol. I, p. 137, n. 239.

CONGR. PART. — Die 28 Martii 1634 (f. 41).

Die 28 Martii 1634 fuit Congregatio Particularis super negotiis Ruthenorum in Aedibus R.mi D. Boccabellae, cui interfuerunt ipsemet D. Boccabella, et RR.mi DD. Magister Sac. Palatii, et Paulutius et admodum RR. Patres Abbas Hilarion, et Theodorus Capuccinus.

In ea examinata diligenter instructione circa praedicta negotia pro Nuntio Poloniae compilata, postquam in diversis locis a praedictis Patribus (f. 41v) emendata fuit, et ab eisdem fuit etiam probata.

19.

Roma, 4 . VIII . 1634.

Congregatio Particularis super legitimatione Joannis Horain: possibilitas et convenientia examinatur.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 10, fol. 96v-98v.

CONGR. PART. — Die 4 Augusti 1634 (f. 96v).

Die 4 Augusti 1634 fuit Congregatio Particularis in Palatio Emin.mi D. Card. Pamphylis super legitimatione D. Joannis Horain, Nobilis rutheni uniti, ¹¹ eiusdem sororum, cui cum Eminentia Sua interfuerunt R.mus D. Paulutius, et admodum RR. PP. Horatius Justinianus, et Vincentius Richardus, Theatinus.

In ea, proposita instantia Metropolitanae Russiae, ... etc. ... et ad bona temporalia, successionesque ad illa cum clausulis solitis, et consuetis.

¹¹ Cfr. *Epistolae Raphaëlis Korsak et Josephi Velamin Rutskyj* in editione Romana ann. 1955-1956.

Textum completum cfr. A. G. WELYKYJ OSBM, *Acta...*, vol. I, p. 142-143, n. 248.

20.

Roma, 11 . VIII . 1634.

De approbatione diversorum privilegiorum; confirmatio foundationis Monasterii Miniscensis Monialium Basilianarum, donatio pro Monasterio Lescinensi, reformatio Monasterii Vilnensis, fundatio Archiep. Smolenscensis.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 10, fol. 98v-101.

CONGR. PART. — Die 11 Augusti 1634 (f. 98v).

Die XI Augusti 1634 fuit Congregatio Particularis super confirmatione quorundam privilegiorum Ruthenis unitis a Rege Poloniae concessorum, in Palatio Emin.mi D. Card. Spadae, cui interfuerunt cum Eminentia Sua DD. Cardinales Pamphylus, et Ginettus.

In ea 1^o: Relata erectione Monasterii Novogrodicensis monialium unitarum, ... etc. ... de quibus ipse Rex, ut supra dictum est, disponere non potest.

Textum completum cfr. A. G. WELYKYJ OSBM, *Acta...*, vol. I, p. 143 - 145, n. 249.

21.

Roma, 17 . VIII . 1635.

De petitionibus Metropolitae J. Rutskyj de bonis ecclesiasticis S. Congregatio exquirat opinionem Nuntii Poloniae.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 10, fol. 293.

A. G. WELYKYJ OSBM, *Acta...*, vol. I, p. 153, n. 266.

CONGR. PART. — Die 17 Augusti 1635 (f. 293).

Die 17 Augusti 1635 fuit Congregatio Particularis super diversis negotiis in Palatio Emin.mi D. Cardinalis Spadae, cui interfuerunt cum Eminentia Sua Domini Cardinales Pamphylus, et Ginettus.

Relati squinque petitionibus Metropolitae Russiae ¹² circa facultatem alienandi bona suae Ecclesiae, et nonnulla alia ad ecclesiastica bona Ruthenorum unitorum pertinentia, de quibus in eius libellis supplicibus latius habetur, Congregatio iussit scribi ad Nuntium Poloniae pro informatione et voto.

¹² Iosephus Velamin Rutskyj (1613-1637).

¹³ Agitur de Meletio Smotryckyj, primum polemista anticatholico, dein defensore Unionis cum S. R. Ecclesia (1627-1633). Cfr. de eo *Saulus et Paulus Ruthenae Unionis Meletius Smotriscius*, Romae 1665, ed. a Jacobo Susza Ep. Chelmensi, et S. S. SABOL, *De Meletio Smotryckyj - Polemista anticatholico*, Romae 1951.

22.

Roma, 3 . X . 1635.

De litteris remissiorialibus pro conficiendo Processu de miraculo in morte Meletii Smotryckyj.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 10, fol. 324v.

A. G. WELYKYJ OSBM, *Acta...*, vol. 1, p. 155, n. 269.

CONGR. PART. — Die 3 Octobris 1635 (f. 324v).

Die 3 Octobris 1635 fuit Congregatio Particularis apud R. P. D. Homodaeum, cui interfuerunt idem Dominus Homodaeus, et RR. PP. Antonius Cerrus, fidei Promotor, et Fachinettus, Sac. Congregationis Rituum Secretarius.

In ea, primo, actum fuit iuxta Decretum Sac. Congregationis de Prop. Fide de Remissioriali expedienda a Sac. Rituum Congregatione pro miraculis, quae contingere in morte Meletii, Archiepiscopi Hieropolitani rutheni unitiprob andis,¹³ et cum lectae fuissent Litterae Nuntii Poloniae super eiusdem miraculis Congregatio dixit agendum esse de huiusmodi negotio in dicta Sac. Congregatione Rituum, quod ut fieri quamquam possit, iussit copiam dictarum litterarum cum prima relatione de eisdem miraculis tradi eidem R. P. D. Fachinetto, et aliam copiam dictarum litterarum R. P. D. Cerro, ut possint in dicta Sac. Congregatione Rituum de eis referri.

23.

Roma, 20 . XII . 1636.

De aperienda schola Calvinistarum in civitate Kioviensi.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 12, fol. 216v-217.

A. G. WELYKYJ OSBM, *Acta...*, vol. 1, p. 158, n. 276.

CONGR. PART. — Die 20 Decembris 1636 (f. 216v).

Die 20 Decembris 1636 fuit Congregatio Particularis super negotiis Ruthenorum in Palatio Emin.mi D. Card. S. Sixti, cui interfuerunt tantum Emin.mus D. Card. Antonius.

Relato monito Episcopi Chioviensis latini de Calvinistarum instantia, in proxima Dieta proponenda, ad obtinendam licentiam aperiendi in Chiovia scholam, et simul eius petitione, ut tanto malo provideretur, ea tamen cautela adhibita, ne cuiquam innotesceret ipsum huiusmodi monitum dedisse, Emin.mi Patres iusserunt ad litteras Nuntio Poloniae dandas, occasione mittendi ad eum instructionem, addi generale monitum, ut si Haeretici aliquas instantias in proxima Dieta facturi erunt in praeiudicium Catholicae Religionis, aut Catholicorum, et praesertim pro scholis aperiendis, aut templis (f. 217) aedificandis, se opponat, curetque per Regem, et Ecclesiasticos latinos, ac alios Procures catholicos, qui Dietae praedictae intererunt, instantias praedictas omnino reiici.

24.

Roma, 3. VI. 1637.

Relatio litterarum R. Korsak et Nuntii Poloniae de novo Metropolita Kioviensi; ulterius S. Congregatio considerat petitiones novi Metropolitae hac occasione transmissas.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 12, fol. 298v-301v.

CONGR. PART. - Die 3 Junii 1637 (f. 298v).

Die 3 Junii 1637 fuit Congregatio Particularis super diversis negotiis in Palatio Emin.mi D. Card. Spadae, cui interfuerunt tantum D. Card. S. Sixti, nam Card. Pamphylus infirmitate praepeditus in ea intervenire non potuit.

In ea, primo, relatae fuerunt litterae R.mi Domini Raphaelis Korsach, novi Metropolitae totius Russiae, ¹⁴ ... etc. ... cum illud expeditum sit sub nomine appellantis, et non proprio Antecessoris Nuntii.

* * *

Textum completum cfr. A. G. WELVKYJ OSBM, *Acta* ..., vol. I, p. 159-161, n. 278.

25.

Roma, 7. VI. 1638.

Congregatio Particularis de Unione universali in Synodo communi cum Disunitis perficienda; S. C. de Synodo tali responsum dedit negativum.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 13, fol. 100v-101v.

CONGR. PART. - Die 7 Junii 1638 (f. 100v).

Die 7 Junii 1638 fuit Congregatio Particularis de Unione universali Ruthenorum schismaticorum in Palatio Eminentissimi D. Card. Pamphylji, cui interfuerunt cum Eminentia Sua D. Card. Pallottus, et RR. PP. Domini Boccabella, Magister S. Palatii, Paulutius, Assessor Sancti Officii et P. Horatius Justinianus.

In ea relatis litteris Regis Poloniae ad S. D. N. datis et litteris Metropolitae ... etc. ... ut a Patribus consideretur, examinetur, et emendetur, et postmodum super ea Congregatio alia habeatur.

* * *

Textum completum cfr. A. G. WELVKYJ OSBM *Acta* ..., vol. I, p. 164, n. 286.

26.

Roma, 16. VI. 1638.

Alia Congregatio Particularis de Unione universali cum discussione de possibilitate et opportunitate Synodi communis, cum litteris et instructione pro Nuntio Apostolico Poloniae.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 13, fol. 102-104.

CONGR. PART. - Die 16 Junii 1638 (f. 102).

Die 16 Junii 1638 fuit Congregatio Particularis de Unione Universali Ruthenorum schismaticorum in Palatio Emin.mi D. Card. Pamphylji, cui interfuerunt cum Emi-

¹⁴ Cfr. *Epistolae Metropolitaram Kioviensium catholicorum*, vol. II, Romae 1955: *Epistolae Raphaelis Korsak*, sub an. 1637.

nentia Sua Domini Card. Pallottus, et Barberinus, et RR. Patres Domini Magister Sacri Palatii, Paulutius, Assessor Sancti Officii, et Pater Horatius Justinianus.

In ea actum fuit de litteris, et instructione pro Nuntio Poloniae, ... etc. ... ac perfectionem huius negotii adeo saluti animarum et Regni quieti, tranquillitati proficuo.

* * *

Textum completum cfr. A. G. WELYKYJ OSBM, *Acta* ..., vol. I, p. 165-166. n. 287.

27.

Roma, 25. VI. 1638.

Nova Congregatio Particularis de Unione universali cum longa discussione super novem punctis instructionis ad Nuntium transmittendae.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 13, f. 104v-105.

CONGR. PART. - Die 25 Junii 1638 (f. 104).

Die 25 Junii 1638 fuit Congregatio Particularis de Unione universali Ruthenorum schismaticorum in Palatio Emin.mi D. Card. PamphylII, cui interfuerunt cum Eminentia Sua D. Card. Pallottus, et RR. PP. Domini Magister Sacri Palatii, Paulutius, Assessor Sancti Officii, et Pater Horatius Justinianus.

In ea, relatis minutis litterarum ad Nuntium Poloniae scribendarum ... etc.

3. Demum iussit litteras pro praedicta Synodo ad Nuntium dandas, concipiendas esse negative.

* * *

Textum completum cfr. A. G. WELYKYJ OSBM, *Acta* ..., vol. I. p. 167, n. 288.

28.

Roma, 12. VII. 1638.

Iterum in Congregatione Particulari discutitur de Unione universali, et de instructione ad Nuntium Poloniae transmittenda.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 13, fol. 109v-110v.

CONGR. PART. - Die 12 Julii 1638 (f. 109v).

Die 12 Julii 1638 fuit Congregatio Particularis de Unione universali Ruthenorum schismaticorum in Palatio Emin.mi D. Card. PamphylII, cui interfuerunt cum Eminentia Sua Domini Cardinales Pallottus, et Barberinus, et RR. PP. Domini Boccabella, Magister Sac. Palatii, Paulutius, et Pater Horatius Justinianus.

In ea, relatis binis instructionibus pro Nuntio Poloniae per manus missis, ... etc. ... si fortasse post res Unionis Universalis bene dispositas convocanda esset, recte ordinari, et dirigi possit.

* * *

Textum completum cfr. A. G. WELYKYJ OSBM *Acta* ..., vol. I, p. 167-168, n. 289.

29.

Roma, 9. VI. 1642.

Negotium pallii pro Metropolita Kioviensi. De necessitate pallii, et de modo sanationis actus anteriorum Metropolitanorum.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 15, fol. 97-107.

R. DE MARTINIS, *Iuris...*, P. 11, p. 90-92, n. 178.

CONGR. PART. - Die 9 Junii 1642 (f. 97).

Die 9 Junii 1642 fuit Congregatio Particularis Euchologii de pallio Graecorum in Palatio Emin.mi D. Card. Brancatii, cui interfuerunt cum Eminentia Sua D. Cardinales Caesarinus, et RR. PP. DD. (f. 97v) Marullus, Magister Sancti Palatii, Abbas Hilarion, Advocatus Jo. Rubeus, et Promotor Fidei, P. Vincentius Ricchardus, P. Thomas Imbenius, P. Alciatus, P. Soninus, et P. Joannes de Lugo, et Franciscus Ingolus, Secretarius Sac. Congregationis de Prop. Fide.

In ea, propositis duobus dubiis a Sac. Congregatione Rituum remissis ad Congregationem Euchologii, quorum tenor est qui sequitur.

Metropolita Ruthenorum ... etc. ... et Schismaticos ob id magis ab Unione reddi alienos.

* * *

Textum completum cfr. A. G. WELYKYJ OSBM *Acta ...*, vol. I. p. 182-184, n. 320.

30.

Roma, 15. VI. 1643.

Congregatio Particularis de modo conservandi et ampliandi Unionem in Ucraina. De modo instituendi visitationem, de P. Cassiano Sakovyc, de reductione Basilianorum in unam Congregationem, et de Patriarchatu instituendo.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 15, fol. 395v-361v.

CONGR. PART. - Die 16 Junii 1643 (f. 359v).

Die 15 Junii 1643 fuit Congregatio super negotiis Ruthenorum unitorum in Palatio Eminentissimi D. Cardinalis Sabelli, cui interfuerunt cum Eminentia Sua, D. Cardinalis Barberinus, RR. PP. DD. Marulus, Paulutis, Assessor Sancti Officii, et Pater Vincentius Richardus, Theatinus.

In ea relatis statu Ruthenorum unitorum, et mediis, quibus Unio conservari, ... etc. ... Congregatio censuit huiusmodi negotium in alla Congregatione esse maturius examinandum.

* * *

Textum completum cfr. A. G. WELYKYJ OSBM *Acta ...*, vol. I, p. 188-189, n. 328.

31.

Roma, 7. VIII. 1643.

Iterum agitur de visitatione Metropoliae Kioviensis et de aliis negotiis.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 15, fol. 399-400.

CONGR. PART. - Die 7 Augusti 1643 (f. 399).

Die 7 Augusti 1643 fuit Congregatio Particularis super negotiis Ruthenorum unitorum in Palatio Eminentissimi D. Cardinalis Pamphylji, cui interfuerunt cum Eminentia Sua, RR. PP. DD. Marullus, Magister Sacri Palatii, Paulutius, Assessor S. Officii, et Pater Vincentius Richardus, Theatinus.

In ea 1: Relatis Decretis praecedentis Congregationis Particularis Ruthenorum unitorum, ... etc. ... et ampliare praedictorum Ruthenorum Unionem.

* * *

Textum completum cfr. A. G. WELYKYJ OSBM *Acta* ..., vol. I, p. 190-191, n. 331.

32.

Roma, 14. VIII. 1643.

Congregatio Particularis super Decretis circa reductionem Basilianorum in unam Congregationem ac de iuribus Metropolitae in Monachos, nec no de variis negotiis Ecclesiae Unitae.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 15, fol. 400-404.

CONGR. PART. - Die 14 Augusti 1643 (f. 400).

Die 14 Augusti 1643 fuit Congregatio Particularis super negotiis Ruthenorum unitorum in Palatio Emin.mi D. Cardinalis Pamphylji, cui interfuerunt cum Eminentia Sua, D. Cardinalis Barberinus, et RR. PP. DD. Marullus, Magister Sacri Palatii, Paulutius, Assessor S. Officii, et Pater Vincentius Riccardus.

In ea 1^o: Relatis Decreto edito die 4 8bris 1624 coram Sanctissimo circa Proto Archimandritam ¹⁵... etc.

Ad XV: petitionem de reordinatione Episcoporum et ecclesiasticorum ordinatorum a Schismaticis, Congregatio remisit ad Congregationem Euchologii.

* * *

Textum completum cfr. A. G. WELYKYJ OSBM *Acta* ..., vol. I, p. 192-194, n. 334.

33.

Roma, 28 . VIII . 1643.

Alia Congretatio Particularis de reductione Basilianorum in unam Congregationem ac de Protoarchimandrita, nec non de petitionibus Episcopi Cholmensis.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 15, fol. 416-417v.

CONGR. PART. - Die 28 Augusti 1643 (f. 416).

Die 28 Augusti 1643 fuit Congregatio Particularis Ruthenorum unitorum in Palatio Eminentissimi D. Cardinalis Pamphylji, cui interfuerunt cum Eminentia Sua

¹⁵ Cfr. *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. I, pag. 26- 27, nr. 34, et *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. I, pag. 481-2, nr. 411, sub data 20.VIII.1631..

RR. PP. DD. Marulus, Magister Sacri Palatii, Paulutius, Assessor S. Officii, et R. P. Vincentius Ricardus.

In ea, primo, relatis Decreto circa Generalem seu Proto Archimandritam... etc. ... ad effectum seligendi personam idoneam eamque ab eodem R. P. D. Antonio Sanctitati Suae proponendam et petendam in suum Coadiutorem cum futura successione.

* * *

Textum completum cfr. A. G. WELYKIJ, OSBM, *Acta...*, vol. I, p. 194-195, n. 335.

34.

Roma, 20. XI. 1643.

In Congregatione Particulari considerantur varia negotia Ecclesiae Unitae; ut de decimis, de Episcopo Luceoriensi, etc.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 15, fol. 470v-473.

CONGR. PART. - Die 20 Novembris 1643 (f. 470v).

Die 20 Novembris 1643 fuit Congregatio Particularis super negotiis Ruthenorum in Palatio Eminentissimi D. Card. Sabelli, cui interfuerunt, cum Eminentia Sua RR. PP. DD. Magister S. Palatii, et Assessor S. Officii, et R. P. Vincentius Richardus, Theatinus.

(f. 471) In ea l. Relata instantia R. P. D. Methodii, Episcopi Chelmensis¹⁶ ... etc. ... quam quilibet Praelatorum promovere debet.

* * *

Textum completum cfr. A. G. WELYKIJ OSBM, *Acta...*, vol. I, p. 200-201, n. 349.

35.

Roma, 16. III. 1645.

Congregatio Particularis de Uuione universali Metropolitae Petri Mohyla et responsio data ad Nuntium Poloniae.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 16, fol. 287v-291.

E. RYKACZEWSKI, *Relacye Nuncyuszów*, vol. II, p. 275, Berolini 1864.

CONGR. PART. - Die 16 Martii 1645 (f. 287v).

Die 16 Martii 1645 fuit Congregatio Particularis Ruthenorum in Cancellaria Apostolica apud Eminentissimum D. Cardinalem Barberinum, cui interfuerunt, cum Eminentia Sua DD. Cardd. Pallottus, de Lugo, et Justinianus, et Assessor Sancti Officii, (f. 288) et R. Pater D. Richardus, Theatinus.

In ea, primo, relatis litteris credentialibus datis a Rege Poloniae ... etc ... et praeficiendum facere videbuntur, eidem Nuntio significare.

* * *

Textum completum cfr. A. G. WELYKIJ OSBM, *Acta...*, vol. I, p. 213-214, n. 366.

¹⁶ Methodius Terleckyj (1630-1649), tunc Romae commorans in negotiis Chelmensibus et Ecclesiae Unitae.

36.

Roma, 25 . IX . 1646.

De fabrica Ecclesiae SS. Martyrum Sergii et Bacchi, ac de admissione alumnorum in Collegium de Propaganda Fide.

APF, *Congr. Part.*, vol. 9, fol. 90rv.

CONGR. PART. - Die 25 Septembris 1646 (f. 90).

Fuit Congregatio Particularis de statu temporali Sacrae Congregationis de Propaganda Fide in Collegio de Propaganda, cui interfuerunt Emin.mi DD. Cardinales Capponius, et Sfortia, Mensarius, et R. P. D. Lanuvius, Iudex, et R. P. D. Marcus, Agens.

In ea primo, actum fuit de fabrica ecclesiae SS. Martyrum Sergii et Bacchi¹⁷ perficienda pro Ruthenis Unitis iuxta 3m Codicillum B. Mem. D. Card. S. Honuphrii¹⁸ infra duos menses, et placuit patribus, ut quamprimum dicta fabrica compleatur ita tamen, ut per eius accelerationem securitati, et stabilitati dictae fabricae non praeiudicetur.

2. Congregatio mandavit, ut legata a praefato Cardinali relicta pro alimentis illis, quibus debentur iuxta dispositionem testamenti (f. 90v) eiusdem D. Cardinalis solvantur.

3. Circa Alumnos Ruthenos Unitos placuit Patribus, ut duobus Mengrellis Alumnis, qui sunt ex Provincia Georgianorum, assignentur duo loca in Alumnatu praedicti D. Cardinalis S. Honuphrii Georgianis assignata, et eorundem Mengrellorum loca, quae modo habent in Collegio de Propaganda Fide, assignentur praedictis duobus Alumnis Ruthenis unitis.

37.

Roma, 30 . VIII . 1647.

De expensis pro fabrica Ecclesiae SS. Martyrum Sergii et Bacchi.

APF, *Congr. Part.*, vol. 9, fol. 164v-166.

CONGR. PART. - Die 30 Augusti 1647 (f. 164v).

Fuit Congregatio de statu temporali Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, in Collegio de Propaganda Fide, cui interfuerunt tres Cardinales, videlicet (f. 165) Spada, Capponius, et Pallottus, at R. P. D. Lanuvius, et Pater Valerius a Poggio, Architectus.

(f. 165v) 4. Eminentissimi Patres iusserunt D. Francisco Stephaninio solvi scuta

¹⁷ Ecclesiae haec donata monachis Basilianis iam inde ad an. 1639, dein Brevi Pontificio donatio haec fuit confirmata, et a Cardinali Antonio Barberini ampliata, assegnato annuo legato 100 scutorum pro sustentatione monachorum. Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. I, pag. 517, nr. 457, sub data 8.II.1641.

¹⁸ Cardinalis Antonius Barberini, frater Urbani PP. VIII, ex Ordine Cappucinatorum, nom. Cardinalis die 7.X.1624, tit. S. Honuphrii. Obiit in Curia 19.IX.1646. Cfr. *Hierarchia catholica medi et recentioris aevi*, vol. IV, pag. 19, nr. 2.

centum pro damno eius domui illato ob fabricam SS. Martyrum Sergii, et Bacchi Ruthenorum unitorum, et scuta 43, ob ligna incuncta ob praefatam fabricam parietibus praedictae eius domus, idque iuxta relationem peritorum, quorum iudicio, aestimationi b. me. Card. S. Honophrii stari mandavit.

Quovero ad instantiam praedictorum Ruthenorum unitorum (f. 166) ne praedicta scuta 143 solverentur D. D. Francisco, nisi ad computum praetii 800 scutorum, pro quo praedictam domum emere intendunt, iidem Emin.mi Patres dixerunt, id fieri non posse, cum multum praefati D. Cardinalis S. Honophrii adimplere teneantur.

5. Congregatio Patri Valerio de Poggio, Theatino, scuta 15 decrevit ob curam, ob quam habuit fabricae SS. Sergii et Bacchi Martyrum, et probavit, ut iuxta taxam ab eodem Parte factam, quae est scutorum 290 monetae satisfiat Joanni Baptistae Soriae, fabro lignario, pro operibus in praedicta ecclesia ad illius ornatum factis.

38.

Roma, 25 . II . 1665.

Instantiae Episcopi Cholmensis, Jacobi Susza, in negotiis Ecclesiae Unitae, Ordinis Basiliani, Metropolitanae Kioviensis et Eparchiae Cholmensis, etc.

APF, *Congr. Part.*, vol. 20, fol. 217-231.

CONGR. PART. — Die 25 Februarii 1665 (f. 217).

Die 25 Februarii 1665 fuit Congregatio Particularis super negotiis Ruthenorum unitorum in aula Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, cui interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi DD. Cardinales infrascripti, videlicet: Pallotta, Fachinettus, Albitius, Rospigliosius, et Celsus, nec non R. P. D. Manfronus, Prosecretarius.

Per le gravi dissensioni, e scissure cagionate tra Rutheni uniti ... etc. ... supplica che si astringa a render conto di questa trasgressione.

Textum completum cfr. A. G. WELYKYJ OSBM, *Acta ...*, vol. I, p. 308-322, n. 523.

39.

Roma, 17 . XII . 1666.

De nominatione Episcopi Mukacoviensis.

APF, *Congr. Part.*, vol. 20, fol. 208, 212v-213, 213v, 214.

CONGR. PART. — Die 17 Decembris 1666 (f. 208).

Die XVII Decembris 1666 fuit Congregatio Particularis super Episcopatibus Regni Hungariae; in qua interfuerunt Emin.mi et Rev.mi DD. Cardinales Pallottus, Otthobonus, Rospigliosius, Vidonus, Azolinus, nec non RR. PP. DD. Manfronus Prosecretarius, Fagnanus, et De Rubeis.

Relazione.

(f. 212v) ... e con questa occasione si compiacciano di dar anche un'occhiata all'istanza della Principessa Ragozia di Transilvania come in somm. n. 5. la quale sendo restata vedova, et abiurato lo scisma insieme con il figliolo, ha abbracciata la Religione Cattolica, e fa istanza di nominare al Vescovato di Munchaz in Transil-

vania, e come di Rito Greco sottrarlo dal Primate di Strigonia, e sottoporlo al Metropolita Greco.¹⁹

A chi veramente spetti la nomina di detto Vescovato, non è facile a decidersi, perch'essendo situata una parte di detta Diocesi in Ungharia, pretende l'Imperatore di nominare al detto come agl'altri di quel Regno, massime che delle dette scritture apparisce, che alcuni suoi predecessori hanno havuta la detta nomina.

Per parte della Principessa Ragozia si adduce come in dette scritture, che la nomina di questo Vescovato è andata sempre unita col dominio temporale (f. 213) di Munkaz, benchè non consti di detta unione, e che i Principi Ragozii hanno ab antichissimo tempore fondato il detto Monastero di Munkaz, e come tali nominato a detto Vescovato anche nel secolo presente, e che intanto i Re d'Ungheria hanno provveduta detta Chiesa, in quanto sono stati Signori della giurisdizione di Munkaz.

In ordine poi di sottrar detto Vescovo della giurisdizione Metropolitana di Strigonia di Rito Latino, e soggettarlo a quella di Rito Greco, doveranno l'EE. VV. riflettere tanto al pregiudizio della Chiesa Strigoniense, come anche al solito in simili casi, ne quali ancora si ha notizia, come si sia praticato dalla Sede Apostolica.

Dubia, quae fuerunt proposita in hac Congregatione.

(f. 213v): 8^o. Agetur de Ecclesia Munkaziensi Ritus Graeci.

Rescriptum.

(f. 214): Ad Svum. Spectare ad nominationem Principissae.

40.

Roma, 13 . X . 1667.

Negotium nominationis Episcopi Mukacoviensis, nec non de eius consecratione atque dependentia.

APF, Congr. Part., vol. 21, fol. 35-39, 41rv.

CONGR. PART. — Die 13 Octobris 1667 (f. 35).

Die 13 Octobris 1667 fuit Congregatio Particularis super rebus Hungariae, in qua interfuerunt Emin.mi Domini Cardinales Pallotta, Otthobonus, Vidonus, Carafa, Spinola, et Azzolinus, nec non Ill.mi Domini Fagnanus, de Rubeis, et Secretarius.

Munkaz (f. 35v).

2. Quando fu in Roma il Vescovo di Chelma²⁰ Rutheno di Rito Greco Unito, fece intendere alla S. Congregazione che essendo morto (f. 36) il Vescovo di Munkaz dal medesimo Rito Scismatico, la Principessa Ragozzi, Padrona del detto Castello, che, ultimamente abiurata la setta di Calvino, haveva abbracciata la fede cattolica, istava presso il Metropolita Greco di Russia, perche consegnasse in Vescovo di Munkaz un soggetto Cattolico del medesimo Rito con dichiarazione però, che

¹⁹ Cfr. hoc de negotio articulum A. BARAN, *Quaedam ad biographiam Josephi Vološynskyj, Episcopi Mukačoviensis* (1667), in « *Analecta OSEM* », vol. II, fasc. 1-2, pag. 209-227, Romae 1954.

²⁰ Jacobus Susza (1652-1685). Romae commorabatur an. 1665- 1666, in negotiis Ecclesiae Unitae et canonizationis beati Josaphat.

rimanesse sottoposto all'Arcivescovo di Strigonia, Primate dell'Ungheria,²¹ supplicando la Sacra Congregazione à non permettere, che i Vescovi Rutheni di Rito Greco restassero sotto altro Metropolita, che quel di Chiovia, praticandosi in Polonia, che tutti quei popoli, che sono di Rito Greco ancorche sotto varie Diocesi di Latini habbino i loro Vescovi dipendenti dal Metropolita Rutheno, e non dal Latino.

Si mossero con quest'occasione tre difficoltà, la prima: se la nominazione dovea appartenere alla Principessa Ragozzi, Padrona del Castello, per essere stata fondata la Chiesa Greca dai padroni di Munkaz, ovvero all'Imperatore, come Re d'Ungheria, o pure alla Sede Apostolica, per non apparir privilegio concesso alli padroni di Munkaz, Scismatici, e per non estendersi il privilegio dato da Silvestro 2º alli Re d'Ungheria nelle Chiese di Rito Greco. 2º: se in caso, che si provvedesse questa Chiesa, dovesse esser sottoposta al Metropolitano di Chiovia, ancorche in altre Diocesi, come si pratica in Polonia, ovvero al Metropolitano dell'Ungheria, dov'è la Chiesa, e terra di Munkaz, siccome dispongono li Sacri Canonì. 3º: se l'eletto, o nominato di Munkaz dovea essere confermato dalla Sede Apostolica, conforme si pratica nell'elettione de Capituli e presentatione de Principi nella Chiesa Latina, ovvero la institutione (f. 36v) o confirmatione, e l'ordinatione dovea darsi dal Metropolita di Russia, senza dipendenza dalla Sede Apostolica, conforme si pratica nella Polonia.

In quanto al primo punto, lasciando da parte la disputa se tocchi, o non tocchi immediatamente alla S. Sede la provista di questa Chiesa, mentre è cosa certa, che Munkaz è nell'Ungheria, e nella Dioecese d'Agria, Chiesa compresa nel presupposto privilegio di Silvestro secondo, e se per esser di Rito Greco sia eccettuata, poichè in quanto al primo capo si ammette il privilegio in pratica, et al 2º è certo, che la Sede Apostolica non è solita per lo più confermare, ne instituire i Vescovi di altro Rito, che latino. Resta di vedere, se effettivamente tocchi all'Imperatore, come Re d'Ungheria, Signore d'Agria, e Sovrano di Munkaz, la nominatione, ovvero alla Principessa Ragozzi come padrona utile di detto luogo, e della quale discendono le ragioni degl'altri antichi signori, che fondarono il Monasterio greco, al governo del quale è unito il Vescovato, e per lunga serie d'anni hanno nominato i Vescovi, e permesso loro l'amministrazione de beni come apparisce dalle concessioni fatte fin dall'anno 1360, che si danno colle altre susseguenti delli Re d'Ungheria in foglio a parte. Sopra di che potendo degnarsi l'EE. VV. di vedere una scrittura atinente alle Chiese d'Ungheria, già mandata da Monsignor Nunzio di Germania, che si presuppone fatta dall'Arcivescovo di Strigonia e nella quale nel principio si parla di questa materia, e si propongono alcuni partiti per troncar gl'impedimenti, che possono ritardar la provista della (f. 37) Chiesa, non resta altro che dirsi in questa parte.

Per quel che tocca à soggettar questa Chiesa all'Arcivescovo di Strigonia, ovvero al Metropolitano di Russia, si rappresenta riverentemente all'EE. VV., che i Vescovi Greci, oltre i titolari, dei quali non si discorre, o sono in luogo, dove risiedono Vescovi latini, come a punto succede nell'Arcipelago, et allhora i Latini sono sottoposti al Metropolitano latino, et i Greci al Metropolitano greco, o al Patriarca, e benche in Grecia i Vescovi greci siano per lo più Scismatici, e neghino l'obedienza al Sommo Pontefice, nientedimeno il ius Metropolitico non è stato mai tolto al Primate per cagion di scisma, benche Alessandro 4º, quando l'Imperio Constantinopolitano cadde in mani de Latini, sottomettesse alcune Chiese greche di Cipro al Me-

²¹ Tunc temporis Primas Hungariae et Archiepiscopus Strigoniensis erat Georgius Szelepcsényi, a dic 22. VIII.1667. Cfr. *Hierarchia catholica*, vol. IV, pag. 323.

metropolitano latino, eretto in quel Regno. O veramente i Vescovi greci sono in luogo, nel quale vi sono alcuni Greci, per ragion di Commercio, o altro, et all' hora o non si dà loro Vescovo greco, ma solo i Curati, come accade nel Regno di Napoli, et in Malta, ovvero se li dà Vescovo del loro Rito, ma con dipendenza dal Vescovo latino, come succede in Croatia. In Polonia, et Ungheria, non si è potuto caminar con questa regola, perchè quasi tutti i Vescovi di Rito Greco sono stati Scismatici, et i Principi temporali non hanno voluto entrare in questa disputa, per non alienarsi l'animo de popoli. Intanto si degnarono l'EE. VV. di vedere la scrittura del Signor Leone Allatio,²² et un'altra data già dal Vescovo di Chelma sopra questa materia; e considerare parimente, (f. 37v) se il Metropolitano di Chiovia sia Primate, perchè in tal caso parrebbe, che oltre la Russia potesse haver giurisdizione nelle Chiese di Rito Greco dell'Ungheria, e Transilvania.

Circa il 3º punto resta poco che dire, perchè i Vescovi di Rito Greco, e tutti gl'altri, che sono sotto li Patriarchi di Constantinopoli, Alessandria, et Antiochia, e sotto gl'altri Patriarchi, che per diverse cause si sono in Levante divisi dalle prime Sedi Patriarchali, sempre sono stati eletti dal Clero, o Vescovi, o Patriarchi loro, e confermati, et instituiti, o dal Metropolitano, che li suole per lo più consecrare, o dai Vescovi Provinciali, o dal Patriarca; e benchè sotto il Patriarcato Occidentale vi siano molte Chiese de Greci, nientedimeno o siano unite, o divise, per lo più se non deve esser presentato da qualche podestà temporale, vien eletto dal Clero, o dai Vescovi, e poi confermato, e consagrato dal Metropolitano, benchè molte volte i Vescovi Greci cattolici sogliano scrivere al Sommo Pontefice, dimandandoli la sua approvazione, e trasmettendoli la professione della Fede, e questo lo sogliono fare anche dopo esser consagrati, e particolarmente, se per mancanza de Vescovi Cattolici sono stati consagrati da Vescovo scismatico. Ma all' hora o si ordina, che siano consagrati di nuovo sotto condizione, per esser dubbii i Teologi, se la consecrazione dello Scismatico sia valida, o si sana tal difetto, ne mai perciò vengono proposte le Chiese greche in Concistoro.

Egli è vero però, che in questa Congregazione si trovano due casi (f. 38) diversi. Uno è dell'Arcivescovo di Derbe, destinato di presente al Collegio Greco di Roma, per dar gl'Ordini à quei Alunni, e l'altro del presente Arcivescovo di Plosco, Metropolitano di Russia; perchè il primo fu mandato all'Arcivescovo d'Ocrida, perchè li desse un titolo, e lo consagrasse, come fece, istituendolo, e consagrandolo lui senz'altra institutione di quà, e senza parlarsene in Concistoro. Il 2º, essendo stato eletto Arcivescovo di Chiovia dai Vescovi uniti di Russia, fu preconizzato, e pubblicato in Concistoro conforme gl'altri Vescovi latini, e gliene furono spedite le Bolle. Questa varietà però non deve cagionar meraviglia, perchè è certo, che il Pontefice Romano, come Capo della Chiesa Cattolica, può in tutto istituire i Vescovi, ordinarli, e determinarli le Diocesi, e se per lo più non l'ha fatto, questo non è seguito per difetto di potestà, ma per non alterar la Hierarchia della Chiesa, e per confermarsi alli antichi Canoni de Concilii circa la divisione delle Sedi, come apparisce nel celebre Canone 6º, del primo Concilio Niceno; onde quando il nominato alla Chiesa di Munkaz, da chi deve nominarlo, fosse tenuto dalla Sede Apostolica per Cattolico potrebbe mandarsi al Metropolitano di Russia perchè l'ordinasse, et istituisse, senza pretendere, che passasse Concistoro, confermandosi la Sacra Congregazione con

²² Leo Allatius, graecus, vir doctissimus in rebus orientalibus; plurima edidit scripta de Ecclesia orientali summi momenti. Opus maximi momenti universaliter consideratur: *De Ecclesiae occidentalis atque orientalis perpetua consensione*, Colonia 1648. Obiit Romae 1669.

tutte quelle ordinationi, che seguono di presente in quelle parti nell'elettioni de Vescovi Cattolici.

Si è fatto nondimeno il quesito ordinato al Signor Leone Allatio, che si manda qui aggiunto con la risposta, che egli ha data.

Resta hora solamente, che l'EE VV. habbiano qualche particolar raguaglio del luogo, sito, e dipendenza di questo Castello, e di (f. 38v) quello, che intorno alla Chiesa fondata in esso ho potuto rinvenire.

Il Castello, e terra di Munkaz è posto nel Regno d'Ungheria, nel Comitato Breghiense, nella Dioecese d'Agria, sotto il Metropolita di Colocia, e sotto il Sovrano Dominio delli Re d'Ungheria. Nel 1360 fu questo Castello posseduto da Theodoro Kheriatovich, con titolo di Duca, come apparisce dalla foundatione, ²³ che egli fece della Chiesa di S. Nicolò, da lì in poi sempre fu posseduto dalli Re d'Ungheria, come si vede da varii privilegi concessi alla medesima Chiesa. In questo presente secolo Bethlem Gabor, Principe di Transilvania, l'occupò con la forza, e non solo lo ritenne, ma li fu concesso da Ferdinando 2º con sette altri Comitati, finchè nel 1633 il Ragozzi per inganno se ne rese padrone, cacciandone la moglie del Gabor et ottenutolo con due Comitati per concessione di Ferdinando 3º, l'ha perpetuato nel presente Francesco Ragozzi, suo nipote.

La Chiesa di S. Nicola fu fondata, come si è detto, da Theodoro Duca non già per il Vescovo, ma solamente per i Monaci Greci Rutheni, à quali poi Mattia Corvino, e Ferdinando 1º concessero alcuni privilegi, senza far menzione del Vescovo. La prima volta che di questo si parla, è nel privilegio d'Isabella, Regina d'Ungheria, concesso nell'anno 1558, et in quelli di Gio. 2do, e Massimiliano 2do; nell'anno 1627 Bethlem Gabor, e nel 1634 il Ragozzi vi chiamò i Vescovi scismatici dalla Russia, come era anche seguito per prima e come accade nell'altre Chraïne dell'Ungheria, dove sono (f. 39) Vescovi Rutheni scismatici, se non quanto i Vescovi latini procurano, che i Greci facciano la professione della Fede Cattolica, condannando gl'errori della lor Natione, e per lo più doppio ordinati dal Metropolita della Russia.

Il partito, che fu accennato nella scrittura presupposta dell'Arcivescovo di Strigonia, si potrebbe abbracciare per parte della Sede Apostolica, perchè se questa non pretende d'instituire i Vescovi Greci, basta che si assicuri, che non siano Scismatici, lasciando, che l'Imperatore, e la Ragozzi convengano fra di loro nella destinazione della persona, la quale si puol mandar poi con lettera della S. Congregazione à consacrare dal Metropolita di Chiovia, o dal altro Vescovo Greco, per non turbare le coscienze de Greci vedendo consagrati i loro Vescovi da Metropoliti latini, conforme dice haver fatto altre volte l'Arcivescovo di Strigonia. La maggior difficoltà consiste nella soggettione Metropolitica, perche non si sà che privileggio habbia l'Arcivescovo di Chiovia per escludere l'Arcivescovo Colociense, o quello di Strigonia; ma siccome negl'altri capi convien riportarsi al Nunzio di Germania, così parimente potrebbe commetterseli, che con intelligenza del Nunzio di Polonia sentisse le ragioni tanto del Metropolita latino quanto del greco, per mandar poi al l'EE. VV. le notizie opportune, à fine di terminar questo affare.

²³ Cfr. BASILOVITS J. OSEM, *Brevis notitia foundationis Theodori Koriathovits, olim Ducis de Munkacs, pro Religiosis Ruthenis Ordinis Sancti Basilii Magni, in Monte Csernek ad Munkacs anno MCCCCL factae, partes VI, Cassoviae 1799-1805* A. HODINKA, *A Munkacsi görög-catholikus püspökseg Története*, Budapest 1909. Cfr. *Documenta Koriatoviciana et fundatio monasterii Munkaciensis*, in « *Analecta OSEM* » vol. I, fasc. 2-3, pag. 339-359, fasc. 4, pag. 525-552; vol. II, fasc. 1-2, pag. 165-189.

Rescriptum. (f. 41)

2do. Emin. mus Cardinalis Spinola dignetur scribere Domino Archiepiscopo Strigonsi, ac Domino Episcopo Agriensi, ut informet de prima Unione Episcopi Moncaziensis, et super pretensa concordia, vel conventionem emanata inter praedictos Archiepiscopum Strigoniensem, et Episcopum Moncaziensem facta, quem in forma publica transmittat, una cum caeteris documentis publicis ad propositum totius negotii facientibus. Dignetur pariter scribere Auditori Generali Nuntiaturae Viennensis, (f. 41v) ut super eisdem plene informet, audito Episcopo Moncaziensi.

41.

Roma, 21 . VII . 1670.

Datur Nuntio Apostolico Poloniae instructio de modo agendi in Comitibus Generalibus Regni contra instantias Cosacorum. Conceditur Metropolitae Kiowiensi, Gabrieli Kollenda, facultas assumendi sibi Coadiutorem cum futura successione, P. Cyprianum Zochovskyj, nec non agitur de aliis negotiis Ecclesiae Unitae.

APF, Congr. Part., vol. 14, fol. 1-2; 78 79.

CONGR. PART. — Die 21 Iulii 1670 (f. 1).

Die 21 Iulii 1670 fuit Congregatio Particularis de rebus Poloniae, et Ruthenorum unitorum in qua interfuerunt Em.mi DD. Cardinales Barberinus, Brancatius, Albitius, Vidonus, Alterius, et Medices nec non R. P. D. Nerlius Archiepiscopus Hadrianopolitanus, Nuntius Apostolicus in Polonia,²⁴ et Secretarius S. Congregationis.

Rescriptum.

D.no Nuntio Poloniae mox discessuro ²⁵detur exemplar supradictae relationis, et instructionis, ad suum Praedecessorem olim transmissae.

Eidem quoque scribatur litteras, et per eas insinuetur, ut statim ac in Poloniam, atque ad aulam regiam pervenerit, qua poterit sollicitudine, et diligentia procuret indagare, maturaque consideratione explorare rerum illius Regni publicarum conditionem, et statum; accurateque inspiciat an expediat vigore, quem tamen comitetur respectus, sese Polonorum conatibus, atque propensionibus opponere; an vero satius fuerit iis uti mediis, quae protrahendae eorum consiliis, et deliberationibus aptiora fuerint, quo fiat ut Apostolica Sedes seu beneficio temporis, et rerum quae contingere possunt opportunitate, seu certe efficacioribus remediis uti possit.

(f. 1) In hisce vero rebus sive cum Rege ipso, sive cum illius, et Regni Ministris pertractandis caveat tam a timore nimio, quo Polonii plus iusto animo operandum suo ex arbitrio accedat, quam etiam a nimio ardore, qui eorundem mentes exacerbet.

Quoniam vero Praelatorum, et Magnatum Regni opera utendum erit, id potissimum curet Nuntius, ut diligenter observet, quinam ex iis sese in Apostolicam Sedem propensos commonstrent; horum deinde indolem, mores, et animi propensiones consideret. Item quantopere eorundem viribus ac praesidio indigeat, quatenus iuxta rerum, negotiorumque tempora, et articulos, nunc huius ardorem, nunc

²⁴ Franciscus Nerli, Nuntius Varsaviensis (1670-1671).

²⁵ Nuntius a die 15.VII.1670. Cfr. G. PETROWICZ, *L'Unione degli Armeni di Polonia con la Santa Sede* (1626-1686), Roma 1950, pag. 322.

alterius prudentem agendi modum, et omnium affectiones illum ad finem inflectere possit, quem sibi animo proposuerit ad S. Sedis commoda faelicus faciliusque procuranda.

Quodsi Nuntius in suo ad Regnum adventu capta iam per Commissarios regiones et Cosacchorum deputatos consilia, pactaque inita depraehenderit, iniunctum sibi minerit ab hac S. Sede, ut totis viribus connitatur, ne similes ullae conventiones in generalibus Regni Comitibus approbentur; si vero suos quoque conatus irritos, et inutiles praeviderit, zelum cuiuspiam ex illis qui Comitibus intervenire debet, excitare non negligat, et (f. 2) eundem ad protestandum, vel discendum, ipsamque Dietam dissolvendam inducat, neque quidquam intentatum relinquat, quo vero hunc ad finem tandem perveniat. Verum ne in ipso, quae tractaturus est negotiorum limine in se odium concitet, maximo cum secreto, et summa sibi cum cautela procedendum noverit.

Si vero appulsus in Regnum, impositum iam Dietae finem et stabilitum quidpiam conspexerit, quod Unioni adversetur, protestetur contra huiusmodi deliberationes utque protestationi quam hac de causa concipere in eum potuerint illius status Ministri, sese subtrahat, ex muneris sibi commissi officio, et obligatione, qua S. Sedis mandata exequi tenetur, excusationem adducat.

Annuendum S. haec Congregatio censet precibus Metropolitanae Ruthenorum,²⁶ conceditque ut idem Metropolitae Patrem Cyprianum Zocowski, Monachum Ordinis S. Basilii cum futura successione Coadiutorem nominet²⁷ dummodo tamen, idem Coadiutor a Rege Poloniae Sanctissimo Domino Nostro nominetur. De tota vero hac re certior fiat Nuntius, et interim cum S.mo D. Nostro fiat verbum per Secretarium.

(f. 2v) Supplicetur quoque Sanctissimus, ut ad Regem Poloniae Episcopos, et Senatores Regni scribere dignetur Brevia,²⁸ quorum vigore civium Vilmensium, iuxta Metropolitanae preces, reprimantur violentiae, quibus illum iurisdictione sua aut privare, aut certo ab eiusdem iurisdictionis exercitio impedire nituntur, quam tamen iurisdictionem in suos bonorum Ecclesiasticorum colonos semper obtinere consueverit. Dicta vero Brevia, cum obtenta fuerint, mittantur ad Nuntium, ut cum exhibebuntur, suis ille officiis ea comitetur, ut stabili tandem remedio similia tollantur impedimenta.

Recuperandos quoque curet Nuntius 400 hungaros a suo Praedecessore P. Cypriano mutuo datos, et curet sibi restitui ab eodem Patre etiam Metropolitanae, et Episcopo Pinscensi syngrapham, qua S. Congregationi dictas pecunias restituendas promiserunt.

Consideratis denique propositionibus ab Archimandrita Szlucki in Lituania pro reductione Scismaticorum exhibitis, et ponderatis iis quae in literis Nuncii Marescotti die 11 Maii 1670 datis Em.mi PP. decreverunt exemplar earundem propositionum, et literarum moderno Nuntio tradendum, eique committendum, ut omnia ad hunc finem tam sanctum media cum charitate, et studio amplectatur, advertendo tamen ne Sedem Apostolicam nec S. Congregationem posse, aut velle ulli propositioni annuere, quae sit Concilii Florentini Decretis contraria, adversetur iis conditionibus, quibus Rutheni tempore fel. rec. Clementis 8 ad Unionem cum S. R. E. admissi fuere.

²⁶ Gabriel Kolenda (1665-1674).

²⁷ Cyprianus Zochovskyj, Coadiutor et dein Metropolitae (1674-1693). Cfr. Bullam Coadiutoriae, in *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. I, pag. 616, nr. 567, sub data 1. VI. 1671.

²⁸ Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. I, pag. 613-615, nr. 561 etc. sub data 30. VIII. 1670.

* * *

(f. 78) Sommario dell' Istanze fatte da Cosacchi.

Che si tolga l' Unione secondo i primi patti Hadiacensi, cioè che gl' Uniti o passino al Rito Latino, ovvero obediscano al Patriarca di Costantinopoli, et al Metropolitano scismatico.

Si distribuiscano ai Scismatici tutte le dignità, et officii degl' Uniti, quando questi vogliono persistere nell' Unione, l' elezione delle persone alle dette Dignità sia libera tanto agl' Ecclesiastici, che a i Secolari. Si faccia presente il Metropolitano scismatico.

Gl' Uniti restituiscano l' Arcivescovato di Plosco, e Vitebsco al Vescovo scismatico di Mstislavia, cedano al Metropolita alcune Catedrali, e si confermi con privilegio regio.

Si confermino tutte le ragioni, Instrumenti, Decreti de Commissarii, Privilegii etc. ne quali non si fa mentione dell' Unione. I PP. Giesuiti restituiscano tutte le fondazioni delle Chiese, e diversi beni usurpati da loro. Le Chiese Greche fatte latine ritornino allo stato primiero.

Si formino due Tribunali di Consultori scismatici per giudicare le loro cause. Si deputano due Città per quest' effetto, e non sia lecito di appellare dai loro Decreti.

Tutti i beni de Scismatici siano liberi dalle contributioni de soldati, dalle quali siano essenti anche gl' Ecclesiastici, che stanno nei Beni regii; e godano l' esentione da altre gravezze.

(f. 78v) Si restituiscano al Metropolita scismatico gl' habiti sacri occupati dal Metropolita unito di Kiovia.

Si erigano tre Academie con proibizione ai Giesuiti et à ciaschedun' altro d' ingerirvisi. Siano liberi li beni di queste dai pesi militari.

Tutte le Dignità, che sono di libera elezione del Metropolita scismatico, si conferiscano liberamente agl' eletti, e raccomandati da lui, cioè la Metropolia di Kiovia con i Vescovi, e tutte le Archimandrie, et i Monasterii. Il Metropolita doppo l' elezione ne procuri la conferma dal Patriarca, e poi il Re conceda il privilegio.

Si annullino tutti i Privilegii degl' Uniti, che sono pregiudiziali ai Scismatici, e si cassino i Privilegii contrarii alli Patti Hadiacensi, se ve ne sono.

Si riducano in pratica i privilegii conceduti ai Scismatici ne suddetti patti.

Si faccia un amnistia generale di tutte le cose commesse dall' una, e l' altra parte.

Si conferiscano, e distribuiscano le Dignità senatorie ai Scismatici nella maniera, che si fa cogl' Uniti.

Che le scritture de Scismatici per malitia levate dai Tribunali, si trovino, e si pongano in esecuzione, i Decreti si diano fuori in stilo rutheno, et il Re risponda loro nel loro idioma.

Si restituiscano gl' apparati della Metropolia levati doppo la morte (f. 79) del Metropolita Balaban;²⁹ il denaro rimasto doppo la morte del Metropolita Kosiv³⁰ s' impieghi per riparare la Chiesa di Santa Sofia di Kiovia.

Che il Tetera³¹ restituisca l' occupato all' esercito di Saporosa, altrimenti resti a dispositione de Scismatici la sua eredità, e quelle di altri tre nominati.

²⁹ Dionysius Balaban, Metropolita non unitus Kioviensis. Obiit anno 1663.

³⁰ Sylvester Kosiv (1647-1657).

³¹ Paulus Tetera, Dux Cosacorum (1663-1665). Fidei catholicae et Unioni favebat. Dignitate abdicata, catholicus et ipse factus est. Obiit Hadrianopoli an. 1670.

Il medesimo Tetera restituisca la figlia del defonto Kovaleroski, con tutto quello che ritiene della medesima, al Generale Dorosenscho,³² come tutore.

Si levi il presidio dalla fortezza Bialocerckien, e vi si metta quello de Scismatici.

Si faccia la divisione de beni, che appartengono ai Scismatici nei Palatinati di Podolia, Kiovia, etc. et i loro distretti restino sotto il loro governo.

42.

Roma, 7 . IX . 1671.

Causa inflictionis poenarum a Metropolita Kioviensi Gabriele Kolenda in Martianum Bilozor, Episcopum Pinscensem, et in Benedictum Glinskyj, Episcopum Volodimirenssem, ac eorundem ad Sedem Apostolicam appellatio.

APF, *Congr. Part.*, vol. 24, fol. 1-3v, 5rv, 6-9, 11-16, 23-30v, 37-39.

CONGR. PART. — Die 7 Septembris 1671 (f. 1.).

Die 7 Septembris 1671 habita fuit Congregatio Particularis super rebus Ruthenorum in aula huius Sacrae Congregationis, cui interfuerunt Eminentissimi Cardinales Ursinus, Otthobonus, Albitius, Vidonus, Caraffa, et de Maximis, nec non R. P. D. Ubaldu, Secretarius.

In qua ab Eminentissimis DD. Cardinalibus ad tria capita redacta fuere ea omnia, quae sive in summario litterarum ab Episcopis Unitis scriptorum, sive in scriptura, et relatione a Secretario facta continebantur.

1m: Metropolitam praeiudicium honoris Episcopis Vladimirensi, et Pinscensi debiti,³³ et cum contemptu characteris eorundem die 16 Maii in publico quodam, qui habebatur, caetu scopas exhibuisse, et eas baculos pastorales dictis Praelatis dignos appellasse.

Eumdemque Metropolitam tolerasse, imo vero procuravisse, ut Episcopus Vitepsensis, et Mscislavien. dicti Metropolitae Coadiutor nominatus quamquam nondum approbatus, non obstante quod praedictis Episcopis Vladimirensi, et Pinscensi dignitate Episcopi posterior esset, eosdem praecederet tam in supplicatione, seu processione Vesperas praecedente, quam in ipsis Vesperis solemniter cantatis ipso tempore serotino dictae diei 16 Maii.

Eumdem quoque Metropolitam in ecclesia Vilmensi coram multis Magistratibus et verbis et factis offendisse graviter Episcopum Pinscensem, in ipso (f. 1v) actu exhibitionis suorum obsequiorum eumdem Episcopum crinibus arripiendo, et sensibiliter laedendo, nulla habita ratione sive scandalì, quod in populum redundabat, sive censurarum, in quas ipse incurrebat, sive obligationis, qua tenebatur, maxime in publico, modestiae tantopere a Sacris Canonibus commendatae.

2m: Eumdem Metropolitam, quoniam dicti Episcopi Vladimiriens., et Pinscien., quibus idem Metropolita praeceperat consecrationi Archiepiscopi electi Smolescen. interesse, non tamen intervenerant, eosdem citasse die 17 et 18 Maii ad audiendum, se excommunicatos declarari, beneficiis ecclesiasticis privari, et ad refectionem dam-

³² Petrus Dorošenko, Dux (hetman) Cosacorum (1666-1676). Sibi totam Ucrainam obnoctientem facere intendebat et contendebat cum auxilio Portae Otthomanicae.

³³ Benedictus Glinskyj, Ep. Volodimiriensis (1667-1678) et Marcianus Bilozor, Ep. Pinscensis (1666-1697).

norum electo Archiepiscopo Smolescensi ex eorum non interventu eiusdem consecrationi illatorum condemnari, atque eundem Metropolitam reipsa, et effective die 19 eiusdem mensis Maii sententiam promulgasse, non obstante quod auctoritate excommunicandi Episcopos caveret, deficeret causa legitima ad hanc aliasque condemnationes veniendi, et quod citationes factae fuissent diebus festivis, et in honorem Dei consecratis, et feriatis, et demum quod dicti Episcopi ab eiusdem Metropolitae praecepto appellavissent, et ad hanc Sanctam Sedem recursum habuissent, et petiissent.

3m: Ipsummet supradictum Metropolitam declarasse velle suorum Suffraganeorum Ecclesias visitare, et (f. 2) litteras in particulari misisse ad Dioecesim Vladimiriensem, in quibus dictum Episcopatum Dioecesim suam nominabat, atque etiam in eadem Dioecesi Synodos intimasse, et demum declarasse potestatem ordinariam dicti Episcopi illius Dioecesis Pastoris vi dictae visitationis cessare.

Quibus per Eminentissimos consideratis, et habito per eosdem maturo consilio circa remedia, quae apponenda forent rebus supra expositis, statutum fuit ut infra.

Quoad primum, scribendum esse Metropolitae ad hanc Sanctam Sedem pervenisse querelas Episcoporum Vladimiriensem, et Piscien., et ea quae occasione congregationis Novogradii habitae, et in ecclesia Vilenensi, dum Episcopus Pisciensis dictum Metropolitam adiret, gesta fuerunt, eaque omnia non mediocri maerore animum eorumdem Cardinalium affecisse atque adeo eosdem Eminentissimos post Suae Beatitudinis habitam approbationem obligatos se credidisse, et credere Nuntio Apostolico praecise in mandatis committere debere id omne, quod gerendum faciendumque iudicarunt. Sperare vero eosdem Eminentissimos futurum esse, ut dictus D. Metropolita moram, et difficultatem ullam interpositurus non sit in exequendo quicquid illi ab eodem Nuntio imponendum erit, eundemque cautius curaturum imposterum, ut occasiones scandalorum, et recursuum tollantur.

Nuntio vero ultra informationem eorum quam (f. 2v) dicti Praelati scripserunt iniungenda esse iudicarunt quae sequuntur.

1. Ut Metropolitam modo tempus et status rerum id favorabiliter suadeat ad petendam absolutionem a censuris adstringat, seu inducat, in quas ipsemet Metropolita incurrit ob laesiones factas Episcopo Pinscensi in publica Vilenensi ecclesia; quam ob causam mittendum quoque esse ad eundem Nuntium Breve Apostolicum, vigore cuius dictam absolutionem impartiri possit.

2. Ut idem Nuntius Metropolitam seu adstringat seu inducat, ut actu quopiam ab ipsomet Nuntio beneviso honori dictorum Episcoporum nimis enormiter per exhibitionem scoparum loco baculi pastoralis laeso, cum praeiudicio, et eorumdem personarum et dignitatis, qua insigniti sunt, satisfacere non gravetur.

3. Ut idemmet Nuncius diligenter informet circa motiva, et rationes quibus innititur Episcopus Vitepsciensis, cui Metropolita in hac sua praetentione adstipulatur, ut praecedentiam sibi competere existimet supra dictos Episcopos Vladimiriensem, et Piscien. maxime cum ipse Episcopus dictis Praelatis dignitatis collatione iunior sit, et cum idem Episcopus quamquam in Coadiutorem Metropolitae nominatus, necdum tamen approbatus sit, quas informationes postquam idem Nuntius habuerit huc (f. 3) mittat, ut a Sancta Sede Apostolica diffiniatur negotium, ut futuris temporibus similes discordiae impediuntur, et earum occasiones praecidantur.

Quoad 2m: Quandoquidem sententia a dicto Metropolita lata, et propter defectum citationum, et propter defectum auctoritatis, et quoniam promulgata fuit post interpositam appellationem ad Sanctam Sedem Apostolicam nulla sit, atque invalida, eidem D. Nuntio committatur, ut eandem sententiam ritu solemni revocet.

Quoad 3m: Cum Metropolita neque vigore Canonum antiquorum, neque vi de-

cretorum S. Conc. Tridentini visitare pro arbitrio, et libitu suo Ecclesiam suorum Suffraganeorum possit, et cum nullam consuetudinem seu toleratum adducere possit, quod dictum ius legitime praetendat, imo vero cum contrarium ex iis, quae alias observata fuere clare colligatur, quandoquidem visitatio illarum Ecclesiarum anno 1643 facta, ab hac Sancta Sede Metropolitana illius temporis, et alteri Episcopo comissa fuerit, idcirco idem D. Nuntius procuret non solum prosecutionem dictae visitationis impedire, verum etiam nullum, et invalidum declaret quidquid dictus Metropolita hac in parte fortasse gesserit, atque eidem quoque Metropolitana iniungat, ut in futurum a similibus attentatis omnino, ut debet, abstineat.

Et ut ea quae Nuntius facienda iudicaverit (f. 3v) debitam executionem consequantur, supplicandum Sanctissimo decreverunt, ut ad Serenissimum Regem Poloniae Breve Apostolicum scribatur, quo auctoritate sua idem Rex hoc negotio Apostolico Nuntio adsistat.

Eidem vero Nuntio dexteritas enixe commendetur, qua uti debet sive disponendo Metropolitam ad ea quae superius sunt dicta, sive in usurpando rigorem, et adhibendo mansuetudinem, et rerum temporisque opportunitatem felicem exitum suae negotiationis metiatur.

Insuper supp. Sanctissimo pro Brevi facultativo absolvendi Metropolitam Ruthenorum a censuris, ob percussiones Episcopo Piscensi in ecclesia Vilnae impactas.

Tandem scribatur eidem Nuncio, ut diligenter informet, quid sibi velit verbum Protothronius, et quid auctoritatis secum ferat talis vox, cuius hic nulla notitia in ipsis etiam Bullis Apostolicis habetur.

* * *

Copiata 7 Settembre 1671 e registrata (f. 5).

Domino Metropolitanae Ruthenorum.

Quidquid Episcopis Vladimiriensi, atque Pinscensi Novogradi acciderunt, etc.

Cfr. textum completum in A. G. WELYKYJ, *Litterae S. C. de Prop. Fide Ecclesiam catholicam Ucrainae et Bielarusjae spectantes*, vol. II, p. 62, nr. 573.

* * *

Copiata 7 Settembre 1671 e registrata (f. 6).

Monsignor Nunzio.

Col supposto che sia fondato sul vero tutto ciò che contra il Metropolita de Rutheni è stato rappresentato dai Vescovi Vladimiriense, e Piscienze suoi Suffraganei alla Santità di Nostro Signore, etc...

Cfr. textum completum in A. G. WELYKYJ, *Litterae...*, vol. II, p. 59-61, n. 572. Scrittura riferita nella Congregazione tenuta (f. 11).

Il Metropolita di Ruteni intimò un Sinodo da tenersi nella città di Novogrado l'ottava di Pasqua, al quale il Vescovo Vladimiriense e Bresten. Prototronio, et il Vescovo Piscien. et Turrovien. non comparvero prima di Sabato giorno 16 Maggio, impediti, come essi asseriscono, dall'asprezza, e lunghezza del viaggio.

Giunti colà comparvero la sera al solito scrutinio, dove gli furono dal Metropolita presentate due scope da spazzacamino, dicendo esser queste per essi degni Pastoralì.

In quella stessa sera dovendo portarsi il Metropolita in Chiesa per cantare il Vespri, essi vi l'accompagnarono, e v'assisterono, ma tanto nella processione, che nella Chiesa il Vescovo Vitepscen., Coadiutore del Metropolita, volse a loro precedere, non ostante che fossero più anziani nel grado e che al Vescovo Vladimiren. come Prototronio della Metropolia appartenesse in riguardo di tal dignità (per quanto mi è stato supposto) di precedere ad ogn'altro.

(f. 11v) Il giorno seguente dovendosi fare la consagratione dell'Arcivescovo di Smolesco, dubitando i suddetti Prelati che gli dovesse succedere un simile incontro a quello di sopra riferito, mandarono due Religiosi per supplicare il Metropolita ad ordinare al Coadiutore che stasse al suo luogo, ma non havendoli quello voluto ascoltare, andarono loro stessi, per dire le loro ragioni, ma non essendo ne tampoco uditi si pararono per intervenire alla funtione, disposti a contentarsi per quell'atto di qualsivoglia luogo.

Veduti che gl'ebbe il Metropolita in habito sacro, gli cacciò, dicendogli che la Catedra era sua, ch'uscissero dalla sua Chiesa, et andassero al diavolo, onde necessitati, e mortificati, partirono et andarono ad una Chiesa del Rito Latino, ad assistere alla Messa et al ritorno poi che fecero alle loro case gli capitò un precetto di comparire in Chiesa ad assistere alla consagratione dell'Arcivescovo di Smolesco, con imporgli la pena della scomunica tuttavolta che trasgredissero, ma se bene il precetto gli capitò doppo finita (f. 12) una tal funtione (dalla quale erano partiti, cacciati con villane parole dal medesimo Metropolita) tanto queste considerationi non bastarono per impedire che nello stesso giorno di Domenica non gli fusse spedita per ordine del Metropolita una citatione, nella quale col supposto della trasgressione al suo ordine, s'intimavano a vedersi dichiarare scomunicati, privati di frutti, e de benefizii ecclesiastici a suo arbitrio.

Questa citatione fu reiterata il giorno 18, seconda festa di Pentecoste, secondo il Calendario Romano, e secondo l'antico, osservato da Greci, festa di S. Gio. Evangelista, nella quale si aggiungeva che havendo per la loro assenza dalla Chiesa buttato via l'Arcivescovo di Smolesco 600 fiorini di Polonia, gli citava a vedersi dichiarare scomunicati, e condannati alla refettione de danni, e delle spese della lite.

Per riparare a questi precipitii, fu da un Notaro Apostolico, ad istanza de suddetti Vescovi, portata una scrittura al Metropolita, nella (f. 12v) quale dicendo di sentirsi gravati da queste sue citationi, e dalle pene minacciategli (tanto più che il fondamento era per non essere essi intervenuti all'atto della consagratione, il che doveva ascriversi), facevano istanza che desistesse da farli nuovi gravami, appellavano a questa S. Sede, e gl'intimavano a comparire col suo Coadiutore al Tribunale d'essa.

Quest'appellatione non fu ammessa dal Metropolita et havendo essi mandato per la copia della non ammissione due Preti, non solo non poterono ottenerla, ma furono l'uno ingiuriato, et l'altro se ne fuggì per non haver di peggio.

Il dì poi 19 Maggio, terza festa di Pentecoste, secondo il Rito Romano, e secondo quello de Greci festa di S. Nicolò, furono di nuovo citati a veder promulgare per il giorno seguente la sentenza, alla quale sebene replicarono con nuove appellationi, rigettate al solito dal Metropolita, tanto il giorno 20 Maggio fu promulgata la sentenza, nella quale furono dichiarati (f. 13) scomunicati, e sospesi dall'offizio, e giurisdictione episcopale, fintanto che cogl'ossequi, con la pazienza, e con la refettione de danni da farsi all'Arcivescovo di Smolesco, havessero soddisfatto, essendo minacciati di voler procedere ad altre pene, tuttavolta che persistessero nell'ostinatione.

Copia di questa sentenza, non sottoscritta, ne sigillata, fu ai Vescovi presentata da tre Religiosi, i quali benchè ricercati, ricusarono d'autenticarla con la loro sottoscrizione, per il divieto che dicevano haverne da loro Metropolita.

Da questa sentenza nuovamente i suddetti Prelati s'appellarono, e nella scrittura segnata lettera A., dalla quale s'è cavato il presente sommario, fanno mentione nel fine di esso di questo, et altri gravami, per essere dai quali sollevati sono ricorsi non solo dall'Internunzio di Polonia, ma alla Santità di Nostro Signore et all' EE. VV. con loro particolari lettere, delle quali s'è fatto sommario.

Non contento il Metropolita de suddetti gravami, altri anche ne ha inferti ai suddetti Vescovi (f. 13v). Gl'ha privati de benefittii ecclesiastici, dell'Archimandrie, de mobili, et altro di che si fa mentione nella scrittura, segnata lettera C., e nelle lettere da essi scritte, segnate numero 1º, sino al 5º, delle quali si è fatto il sommario.

Scriva il Signor Internuntio, che il Coadiutore haveva in animo di supplicare la Santa Sede per la facoltà di poter a suo arbitrio deporre i Vescovi, obbligarli a chiudersi in un Monastero, ovvero a vita privata, et oltre a questo avviso manda la copia della lettera scritta dal Metropolita nel Vescovato Vladimiren., e che pensa di scrivere a tutti gl'altri Vescovi, coll'intimatione della visita personale, che intende fare nelle suddette Chiese.

Il contenuto di questa lettera, segnata lettera B., pare a me che meriti d'esser ponderata dall'EE. VV., mentre in essa vi sono a mio credere molte parole degne di particolare riflesso, nomina in essa quella Chiesa per sua propria Diocesi, dichiara che la sua visita fa cessare (f. 14) ogni potestà, con altre cose eccedenti le sue ordinarie facoltà.

Per questo capo anche ricorrono, oltre i suddetti Vescovi, quello di Kelma, e supplicano l'EE. VV. di provvedimento per porgere il quale humilmente si fa lecito Monsignor Segretario di proporre al loro prudentissimo giudizio gl'infrascritti punti.

E primo, rispetto alla visita se l'Metropolita habbia tal autorità.

2do: Se sia espediente ch'egli se ne vaglia al presente.

3. Quando o l'uno, o l'altro de suddetti due punti negativamente fosse risoluto, qual modo deva tenersi per divertirlo.

Rispetto al primo, secondo ciò che s'osserva nella Chiesa Latina in virtù delle risoluzioni del Concilio, la materia è chiara. Rispetto ai Greci, mi dice chi è pratico dello stile de Ruteni, che mai i Metropoliti hanno esercitato una tale autorità ne prima dell'Unione, ne doppo fatta l'Unione.

Doppo l'Unione vi è di più oltre la suddetta relatione un decreto, fatto in una Congregazione Particolare (f. 14v) l'anno 1643, nella quale conoscendosi la necessità d'instituire una visita nelle Chiese Rutene, fu ordinata da questa S. Sede, e dalla medesima ne fu dato la facoltà speciale al Metropolita et ad un altro Vescovo, come dai decreti copiati nella scrittura segnata lettera D.

Di più, nelle Bolle spedite da Clemente Ottavo per l'Unione, nella quale s'attribuisce al Metropolita la facoltà di confermare i Vescovi, come si vede dal compendio di esse nella scrittura segnata lettera E., una tale autorità non le viene attribuita.

Rispetto al secondo punto, se sia espediente ch'egli quand'anche habbia una tal autorità se ne vaglia di presente, pare anche in ciò, che vi concorrino molte ragioni per la sentenza negativa. Non si sono sentiti scandali che induchino questa necessità, sono per anche piuttosto sospese, che sopite le commotioni de Cosacchi, e degl'altri Ruteni scismatici per estermine l'Unione.

Ai loro tentativi si aggiungerà la divisione de Prelati si può moralmente dubitare (f. 15) che l'Unione sia per rimanere un grandissimo crollo.

Rispetto al terzo, del modo di divertire il Metropolita, la prudenza dell'EE. VV. saprà meglio trovare, che io suggerire il temperamento, solo mi farò lecito di suggerire che se per impedirli la continuatione di un tal atto poco giusto non basterà l'autorità, e la destrezza del nuovo Monsignor Nunzio, e che per questo riguardo convenisse d'usare gl'ordini precettivi, queste par più espediente d'usargli contro il Metropolita, che contro gl'altri, tanto più ch'egli e quello che s'appropria l'autorità che non è sua, e che vuole confondere i Vescovi et i Vescovati, i quali e per nu-

mero, e per altro più difficilmente si potranno anche reprimere di quello possa riuscire col Metropolita, e col suo Coadiutore.

Rispetto al scommunicare, e privare i Vescovi de benefizi, che è l'altro attentato, l'EE. VV. possono considerare:

1o: se il Metropolita haveva tal facoltà;

2do: se la causa lo meritava, quando anche fosse quella che ha rappresentato il monaco (f. 15v) Ruteno, che stà a S. Sergio, e Bacco, quale appresso descriverò;

3: se il modo precipitoso usato sia approvabile;

4: se le citazioni siano nulle per esser state eseguite in giorno di festa.

La causa che racconta il Monaco Ruteno è che giunti a Novogrado i Vescovi Vladimirensi, e Piscienesi per intervenire alla consagratione dell'Arcivescovo di Smolensco, il primo si parasse in Chiesa col suo habito sacro di Prototronio, che pretendendo il Metropolita che non potesse portare in quella Chiesa, ch'era fuori della sua Diocesi, gl'ordinasse di mettersi il solito habito sacro di Vescovo, ma persistendo quello nella sua pretensione, lo cacciò di Chiesa colle parole di sopra riferite, da dove col pretesto del torto che si era fatto all'altro Prelato si parti anche il Vescovo Pinscien, in modo che l'Arcivescovo di Smolensco non potè esser consagrato.

A tutto il detto di sopra aggiunge Monsignor Segretario una notizia all'EE. VV.

(f. 16) Anni sono per le buone relationi date da Monsignor Marescotti dal P. Cipriano Zochovieschi, fu impetrato dalla Santità di Nostro Signore, attese le suppliche anche del Re di Polonia, ch'egli fusse fatto Coadiutore cum futura successione del Metropolita, nel quale essendo di lui sempre venute relazioni, che lo descrivevano per huomo placido, si può credere siano stati suscitati questi spiriti turbolenti del suo Coadiutore, huomo giovane, e caldo, al quale non essendo state per anco mandate le Bolle della confirmazione, si potrebbe differire l'invio con farle anche conoscere che questi stili sono vevoli non solo a differire, ma ad impedire gl'effetti de suoi desideri.

* * *

Sommario delle lettere de Vescovi e di altri sopra i Ruteni (f. 23).

1. Michael Martiano Bialozor, Vescovo Ruteno Unito di Pinsco e Turovia in Polonia, con lettera delli 29 Maggio supplica la Santità di Nostro Signore à volere nel modo che la Chiesa Romana ha sempre difeso li Vescovi Greci alla medesima uniti contro i loro oppressori, come S. Atanasio contro gl'Arriani, S. Gio. Chrisostomo contro i suoi Emoli, e S. Flaviano contro Nestorio, così si degni di difendere gli Vescovi Rutheni uniti, cioè quello di Vladimiria, e Pinsco suddetto contro l'oppressioni, che gli vuol fare il loro Metropolita, havendoli scommunicati ingiustamente, et illegittimamente.

Dice, che li citò nel giorno di Domenica e di Lunedì di Pentecoste, secondo il Calendario Romano, alli 16 di Maggio prossimo passato, e lunedì 17 secondo il Calendario Greco, ch'era pure festa Solennissima di S. Gio. Chrisostomo, gli giudicò e pronunziò il decreto di scommunicare contro di essi, e poi (f. 23v) Martedì senza monitorii, o altro li scommunicò senza verun risguardo all'appellationi, che interposero alla S. Sede Apostolica.

Asserisce, che tutto l'Ordine de Monaci Basiliani, congregato allora in Novogrod,³⁴

³⁴ Agitur de Capitulo Generali ordinario Novogrodecensi, diebus 11-16 Maii 1671. Capitulum convocatum fuit a Metropolita, ut Protoarchimandrita Ordinis; in Capitulo in primis

dove avvenne il fatto, i Padri Gesuiti, e Domenicani, et il Paroco del luogo per ovviare allo scandalo, che si dava agli stessi Scismatici, et a gl'altri di quel luogo, e del Palatinato, pregarono il Metropolita di soprasedere nel fulminare la scomunica, rappresentando il riguardo, che si deve havere al carattere Episcopale, ma il tutto senza frutto.

Racconta la causa o pretesto del Metropolita essere stato, perchè non assistemmo alla congregazione dell' Arcivescovo di Smolensco, dopo ch'egli medesimo li haveva cacciati fuori della Chiesa con parole ingiuriosissime alla loro dignità. Che in quella cerimonia gli fu negato il luogo dovutogli secondo le loro dignità, consuetudini, e privilegi antichissimi.

(f. 24) Che similmente al Vescovo di Vladimiria furono negate le prerogative conceduteli con un motu proprio da questa S. Sede.

Attribuisce il tutto all'instigazioni del Vescovo di Plosco, Coadiutore del Metropolita.

Dice, che ad instigatione del medesimo furono esclusi dalla Congregazione de Monaci Basiliani, tenuta in Novogrod, alla quale i Vescovi erano sempre soliti di assistere, e che ciò fece per calare l'elettione del suo Coadiutore in Metropolita, quale si dice, che manderanno a Roma.

Supplica, che S. Santità faccia una diligente perquisitione del tutto con darne l'ordine al Nunzio di Polonia, e di concludere questo negotio coll'assistenza de Vescovi e Prelati, con mantenerli i loro privilegi, prerogative, et immunità, con mantenere diligentissimamente l'appellatione da loro fatta alla S. Sede Apostolica.

Conclude in fine, che il Vescovo di Vladimiria³⁵ è pericolosamente ammalato, e che (f. 24v) protesta di partire questa malatia per le persecutioni del Metropolita.

2. Con altra lettera, nella stessa data de 29, il medesimo Vescovo scrive all' EE. VV. lo stesso, che scrive à S. Santità, con implorare l'aiuto, e l'assistenza di questa S. Congregazione, accioche siano liberati da queste molestie, e mantenuti nelle loro immunità.

3. Con lettere poi delli 7 Luglio scrivono il detto Vescovo di Pinsco, quello di Vladimiria, e quello di Chelma, benche egli non sia scomunicato, come gl'altri due, a S. Santità, e riferendosi a quello, che riferirà a Nostro Signore in nome loro il Cardinal S. Croce, Protettore de Ruteni, supplicano di esser liberati dalla scomunica, fattagli dal Metropolitano ad instigazione del Coadiutore, non ostante che essi Vescovi havessero et habbino appellato alla S. Sede Apostolica.

Pregano per protettione, e che si proibisca al Metropolita di attentare cose simili per l'avvenire.

4. E con lettere della medesima data delli 7 Luglio scrivono di nuovo alla S. Congregazione tutti tre i Vescovi suddetti più à lungo, dove ripetono quasi tutte le cose già sopradette et in particolare dicono, che da Clemente 8^o fu concesso un Breve, o Bolla ad Hipatio Pociski, Vescovo di Vladimiria,³⁶ et alli di lui successori, in virtù del quale fu fatto Protothronio del Vescovato di Chiovia, per lo che tanto esso che i Successori pretendono certe prerogative, e precedenza, e che il medesimo Vladimiriense per esser Vescovo più anziano, come pure è il Pinskiense, dovevano

electus fuit Vicarius generalis Protoarchimandritae, P. Pachomius Ohilevyč. Cfr. M. M. WOJNAR, OSBM, *De Capitulis Basilianorum*, Romae 1954, pag. 16.

³⁵ Benedictus Glinskyj (1667-1678).

³⁶ Hypatius Potij, Episcopus Volodimiriensis (1593-1613), dein Metropolita Kioviensis (1600-1613). Legatus Hierarchiae Romam ad unionem cum S. R. Ecclesia ineundam, an. 1595-1596.

procedere al Coadiutore, che per volere difendere l'honore, e veneratione del loro carattere nell'assemblea Novogrodecense ad instigatione del nuovo Coadiutore furono scomunicati dal Metropolita.

Che l'EE. VV. ponno essere informate di tutto dal Padre Michniviz,³⁷ che stà à S. Sergio, e Bacco.

Che il Vescovo di Vladimiria dal dolore cascò ammalato, e poco è mancato (f. 25v) che non sia morto.

Che non gli ha giovato ne l'appellatione alla Santa Sede, ne la consolatione datagli dall'Internunzio di Polonia, poichè non ostante tuttociò sono stati privati delle loro Abbadie, mobili, et immobili, che sono citati, e giudicati, non ostante gl'uffizii dell'Internuntio, e che tentano di privarli del Vescovato.

Che il Metropolita ha dato fuori lettere universali o circolari, in virtù delle quali vuol visitare tutta la Diocese di Vladimiria, e il Vescovo medesimo, et ha mandato il tenore di esse lettere con levargli tutta l'autorità ordinaria.³⁸

Che l'intentione di lui è di visitare tutti gl'altri Vescovati, Clero, e Popolo, cosa più sentita frà Rutheni uniti.

Esser ben vero, che il Vescovo di Chelma in tempo di Papa Urbano persuase di fare la visita di quelle Chiese, mà che allora la Santa Sede destinò li Visitatori, come l'EE. VV. ponno vedere dalli Decreti di una Congregazione Particolare tenuta alli (f. 26) 15 Giugno 1643,³⁹ dal che raccolgono, che l'autorità di visitare non è propria del Metropolita, e ch'egli in Diocesi di altri non puol convocare Sinodi, giudicare i sacerdoti, ne consagrargli. Che una tal pretesa recherebbe un disordine gravissimo, una confusione di giurisdittione, una strada di smugnere buone somme di danari dal Clero, darebbe consolatione alli Scismatici, e ruinarebbe tutta l'Unione. Che tutto questo si fa per instigatione del Coadiutore per instradarsi alla Metropolia, e che queste vie furono quelle, con le quali cominciò e crebbe lo scisma de Greci.

Il Vescovo di Chelma teme assai, che gl'arriverà l'istesso che all'altri, e raccomandandosi alla S. Sede, racconta i suoi meriti, e servizii fatti per l'Unione, con promuovere la divotione di una miracolosa Imagine, e con raccogliere insieme molti Monaci, e di haverli instrutti et allevati anche à spese sue nella S. Unione. (f. 26v) Raccontano, che li Vescovi, che li perseguitano sono molto ben provisti di entrate nelle loro Diocesi, e di più possiedono Monasterii.

Alla fine implorano, come sopra, rimedii alli disordini, e protettione contro l'oppressioni, che gli si fanno.

5. I medesimi Vescovi di Vladimiria e di Pinsco con una lettera delli 25 Luglio, diretta a Monsignor Segretario, scrivono oltre le cose dette di sopra, che essendo stati chiamati all'assemblea tenutasi in Novogrod, vi arrivarono nel mese di Maggio, e che ivi furono ricevuti con darli scope nelle mani per purgare i camini, che furono privati della dignità di Protothronio nella Diocese di Chiova, concesso al Vescovo di Vladimiria dalla S. Sede, che gli fu negato il luogo dovutogli per esser Vescovi più anziani, che furono esclusi dalla Congregazione, non ostante l'invito, che gli fu fatto d'intervenirvi. Che gli fu proibito di conversar con i Religiosi Basiliani, ivi congregati, prima (f. 27) che fossero giudicati, che gli fu negata l'audientia,

³⁷ Josaphat Michnevych, Procurator negotiorum Ecclesiae Unitae in Urbe (1669-1674).

³⁸ Cfr. *Epistolae Metropolitae Kioviensium catholicorum*, vol. II: *Epistolae Gabrielis Kolenda*, Roma 1956.

³⁹ Cfr. supra, sub nr. 30.

che dimandavano per esporre le loro pretensioni, che furono citati nella Domenica di Pentecoste, e il Lunedì, e il giorno seguente furono giudicati. Che gli furono negati tutti i rimedii giuridici, e rigettato il loro Memoriale, benché presentato da un Notaro publico della Sede Apostolica, Paroco di Novogrod, e Dottore di Teologia. Ch'ebbe ripulsa la protesta, che fecero circa i loro gravami, che fu derisa l'appellatione, e ricorso, che fecero alla Santa Sede Apostolica, che furono citati, giudicati, e denunziati scomunicati in un giorno di festa. Che nel giorno seguente fu fatta la publicatione, et affissi i cedoloni alle porte delle Chiese, che si è venuto a privare il Vescovo di Pinsco de beni dell'Archimandria Laurisoviense. Che l'esecutori sono stati Religiosi scandalosissimi, il tutto fatto con tumulto, che le robbe ecclesiastiche (f. 27v) del Vescovato di Pinsco sono state rapite con altri mobili, condotti in un'istesso luogo, per evitare le incursioni de Cosacchi, e Tartari. Che li servitori, e il cugino medesimo del Vescovo Pincense sono stati oppressi, calunniati e battuti, che hanno tagliato i carri et altre cose simili.

Che alcuni giorni dopo seguì a Wilna un altro scorno al Vescovo Pincense fattogli dal Metropolitano pubblicamente nella Chiesa Catedrale, in presenza de Senatori, e delle persone principali, costituite in dignità; poiche venuto il Vescovo à vedere il Metropolita che g'è zio materno, e trattare con lui di questi affari correnti, in luogo di abbracciarlo, lo chiappò per i capelli, che gli tirò fortemente con fargli un dolor gravissimo di capo; e sebene il Vescovo tollerò con pazienza questa confusione, tuttavia non adimandò l'assoluzione dalla scomunica, quale come Teologo sapeva esser nulla, (f. 28) stante l'appellatione alla Santa Sede e non essendo stato fatto; ma il Metropolita con una forma insolita voltandosi al popolo, ch'era concorso in gran numero, con dire à chiara voce: Io ti assolvo dalla scomunica da me fatta in Novogrod, và dunque e non pecca più, acciò che non ti venghi qualche cosa di peggio.

Dicono, che il medesimo Metropolita, che non ostante le lettere dell'Internuntio, la citatione, che fecero venire nelle mani del Metropolita, e la pendenza della lite avanti il Tribunale della Santa Sede in quel Regno, ha degradato il Vescovo di Vladimiria, con invadere violentemente il di lui Monasterio Kobrinense, cacciati via, e battuti i servitori, et i Sacerdoti, e se non si salvavano con la fugga, sariano stati feriti, et ammazzati, il tutto per mezzo di un certo Monaco detto Atanasio Balcevic, frenetico, mandato à posta dal Metropolitano, come attissimo per tali intraprese. Che questo ha rotto (f. 28v) tutte le serrature sin delle Chiese medesime, come haveva già fatto in Laurisou.

Che il fratello del Vescovo Gio. Glinski volendo avvertirlo di andar più moderatamente, non sapendo per altro che cosa era tutto questo, fu assalito dal Monaco con un pugnale, et hebbe una ferita nelle vesti mentre si scansava.

Che in questo Monasterio finalmente ha occupato tutte le cose del Vescovo, e della Chiesa portate ivi per paura de Tartari, e Cosacchi. Che il medesimo Metropolita mandò lettere al Vescovato Brestense, che pure appartiene al Vescovo di Vladimiria, et egli poi venne in persona (essendo assente il Vescovo in Chelma) per visitare quella Chiesa. Denunziò il Vescovo, privò d'ogni giurisdizione, occupò le Chiese, convocò, e commovè tutto il Clero, et appropriò il fondo di certe Chiese abbrugiate da nemici à certe Monache. Diede alli giudei con gran scandalo i fondi, et i beni (f. 29) ecclesiastici, non ostante le protestationi, e le appellationi dell'Ordinario della Diocese. Comandò al Clero di deporre le loro querele contro il Vescovo. S'informò da varie persone dell'uno e l'altro sesso. Fece apparire varii delitti finti per renderlo odioso, et opprimerlo nel giudizio ecclesiastico avanti la S. Sede,

et acciochè non ardisca di ricorrere a Tribunali maggiori, lo vuol smugnere, acciò soccomba, e si consuma colle spese necessarie nelle liti.

E perchè il Vescovo ha introdotto la lite nella Nuntiatura di Polonia, acciò che l'abbandoni, o non vi attenda, il Metropolita gl'ha citato di comparire avanti il suo Tribunale in Dubna, distante quaranta miglia polonica da Bresta, e da Varsavia, sicchè è impossibile nell'istesso tempo.

Intanto il Metropolita con una moltitudine di gente della sua comitiva, e con cavalli ruina tutte le possessioni del Vescovo, e Vescovato con fine di ridurlo alla povertà, e mendicità (f. 29v) acciò che non possa proseguire il giudizio appresso i Tribunali della Santa Sede.

Supplicano di esser consolati, e sentiti, e che il nuovo Nunzio non dia facilmente orecchie alle finzioni del Metropolita, che tali huomini fraudolenti promossi alle dignità ecclesiastiche sono stati la ruina dell'istessa Chiesa, e riusciti fierissimi inimici di essa.

Dimandano libertà di parlare avanti il Nuntio, e che scopriranno le cagioni della rovina di quelle Chiese.

Che s'incarichi al P. Giosafat Michnievitz, che in coscienza dica quello, che sà circa questi huomini, loro avversarii; con tutto ciò scrivono, che non si scopra à costui tutta questa loro schiettezza nello scrivere, ma si fidi più tosto del Meoli, loro Procuratore.

Attribuiscono la tirannide nel Metropolita al non ardire la Congregazione di contradirgli, e questo perchè lo videro fare Metropolita prima che fusse eletto dalla loro Congregazione Protoarchimandrita, che poco bene finalmente (f. 30) si può sperare dall'Unione, se non si pigli un altro modo di governo, e se la Santa Sede non invigila più d'appresso sopra il di lei regime, e che hoggi di vi è più ordine tra li Scismatici, che fra gl'Uniti.

6. Scrive l'Internunzio di Polonia con sua carta de 15 luglio, ch'egli usa ogni applicatione per ritrarre dalle mani di Monsignor Metropolita de Rutheni la relatione, che le fu richiesta.⁴⁰

Che il medesimo Metropolita in vigore de privilegii amplamente concedutigli dalla S. Memoria di Clemente 8, si fa lecito di trascendere negl'abusi, uno de quali è stato il scomunicare, e vilipendere i due Vescovi di Vladimiria, e di Pinsco col fondamento, che nella consacrazione del Vescovo di Smolensco ricusassero di concedere la precedenza a Monsignor il moderno Vescovo Cipriano Zocovieschi.

Che qui non si ferma la sua violenza, havendo inteso, che si sia incaminato per attualmente visitare le loro Diocesi, e Catedrali, forse per speciale facoltà (f. 30v) datagli dalla Santa Sede, poichè per altro à quest'atto repugnano le costituzioni del Concilio di Trento.

Che egli non ha mancato di avvertire Monsignor Zochovieschi della sussistenza di una tal visita inconsulta la Santa Sede, ma che dal pretendere il medesimo Zochovieschi, che la S. Congregazione concedi al Metropolita la facoltà di deporre i Vescovi uniti, e ridurli al clauastro, per la qual gratia disse di voler scrivere all'EE. VV.; egli argomenta, che se non si porrà rimedio à queste dispute, ne nascerà qualche sconcerto di religione con discapito di questa S. Congregazione.

Finalmente manda una copia di lettere spedita à Vescovi dal Metropolita, colla quale gl'intima, acciò si preparino a ricevere la visita accennata.

(f. 37) Racconto cavato dalle lettere scritte da i Vescovi Vladimiriense, e Pisciese

⁴⁰ Relationem hanc amplam cfr. in *Epistolae Gabrielis Kolenda*, Romae 1956, sub an. 1671.

alla Santità di Nostro Signore, et alla S. Congregazione de Propaganda Fide dei gravami ricevuti dal loro Metropolita.

Havendo l'Arcivescovo di Chiovia, Metropolita de Ruteni, intimata nella città di Novogrod una Congregatione, non comparvero in quella Città i Vescovi Vladimiriense, e Piscienze prima del giorno 16 Maggio, dove appena giunti, essendosi portati nel luogo, nel quale era radunato il Congresso, il Metropolita in vece d'accoglierli con humanità, gli rimproverò in publico per la tardanza usata nel comparire, presentò loro nelle mani due scope da spazzacamino, dicendo quelle esser per loro degni Pastorali.

La stessa sera dovendosi cantare il Vespero solenne, funtione preparatoria all'altra da farsi la matina seguente della consecratione dell'Arcivescovo di Smolensco, ai medesimi tanto nella Processione, che in Chiesa, dove intervennero (f. 37v) per assistere al loro Metropolita, volse precedere Monsignor Cipriano Zocovieschi, nominato per Coadiutore all'Arcivescovato di Chiovia, et alla Dignità di Metropolita (benche per anco qui non confermato), senza riflettere all'irragionevolezza della pretensione, essendo egli più recentemente degl'altri stato assunto al grado episcopale.

Dubitando i suddetti Vescovi la mattina di ricevere un simile incontro, procurarono e per se stessi, e col mezzo d'altri di far notificare al Metropolita le proprie ragioni; ma non volendo quello ascoltarle, si risolvereno ciò non ostante d'intervenire, al qual fine portatisi in Chiesa, e vestitisi degl'habiti sacri, cioè il Vescovo Piscienze de soliti da Vescovo, e l'altro di quelli che chiamano Prototronio (a lui, perquanto asseriscono, conceduti da Sommi Pontefici) il Metropolita gli comandò di levarlo col supposto che non potesse usarlo fuori della propria Diocesi, ma negando questo di deporlo, ne volendogliene l'altro permettere l'uso, fu necessitato (f. 38) d'assentarsi dalla Chiesa, obligatovi anche dal Metropolita, che ne lo cacciò espressamente con parole strapazzevoli, per le quali commossi il Vescovo Piscienze abbandonò anch'egli la Chiesa, e la funtione.

Giunti, dopo haver assistito alla Messa in una Chiesa de Latini, alle proprie habitationi, fu reso loro un precetto del Metropolita, nel quale ordinava loro sotto pena di scomunica, et altre d'intervenire alla Consecratione, ma non potendo dar à questo la debita essecutione, si per haverne havuta notitia in hora incongrua, si per esser stati da lui discacciati dalla Chiesa, si videro il giorno seguente, 17 Maggio e l'altro appresso (non ostante che secondo l'Calendario corretto, e secondo l'antico fossero giorni festivi), citati a vedersi dichiarare scommunicati, privare de benefitii, e condannare al pagamento di 500 fiorini per la refettione de danni patiti, come s'asseriva per causa loro, dall'Arcivescovo eletto di Smolensco.

(f. 38v) E sebene appellarono da questi precetti, e comminatione di pene alla S. Sede, tanto il giorno seguente furono per sentenza condannati in tutte le pene, espresse nella citazione, e di sopra riferite, ne di ciò non apprezzando la nova appellatione da i suddetti interposta alla S. Sede, procedè non solo a privarli d'alcune Archimandrie, et altri benefitii ecclesiastici, ma intimò con una lettera agl'Ecclesiastici del Vescovato Vladimiriense la visita, che indendeva di farvi, nella quale oltre al nominare quella per sua propria Diocesi, v'intimava un Sinodo, e dichiarava, che la sua visita faceva cessare l'auttorità, e giurisdittione dell'Ordinario.

Il Vescovo Piscense poi o più compunto dell'altro, ò stimando d'essere obligato a cedere qualche cosa di più, attesa la subordinatione, che haveva anche per sangue al Metropolita, del quale è nipote, si portò a Vilna ad humiliarseli, ma invece d'esser accolto con amorevolezza, si vidde (f. 39) maltrattato dal zio nella publica Chiesa, e con parole, e con fatti havendolo ingiuriato, e pigliato per i capelli e strapazzato gravemente.

I sudetti Vescovi et altri ancora sono hora ricorsi alla Santità di Nostro Signore, et alla S. Congregatione per rimedio: i primi per i gravami ricevuti, gl'altri per quelli che riceverebbero, se il Metropolita instituise le visite nelle loro Diocesi.

43.

Roma, 9 . IV. 1672.

Litterae ad Nuntium Poloniae de modo agendi contra pretensiones Disunitorum in damnum Ecclesiae Unitae.

APF, *Congr. Part.*, vol. 17, fol. 334v, 323-324v.

CONGR PART. — Die 9 Aprilis 1672 (f. 334v).

Fuit habita die 9 Aprilis Particularis Congregatio in Palatio Quirinali post Publicum Concistorium, in qua interfuerunt EE. et RR. DD. Cardinales Barberinus, Brancatius, Albitius et Vidonus et facta relatione eorum quae Nuntius Poloniae retulit, EE. PP. mandaverunt Secretario ut Nuntio responderet iuxta mentem, quod... mandatum fuit prout apparet ex libris in registro notatis sub eadem die.

MAREFOSCUS Secretarius.

A Monsignor Nunzio di Polonia⁴¹

li 9 Aprile 1672 (f. 323)

Le notizie che si sono ricevute con le lettere di V. S. de 9, in ordine all'esorbitanza delle pretensioni de Cosacchi, si sono udite con particolar sentimento, et amarezza. E perchè conforme gl'avvisi, che si hanno, la Dieta sarà terminata, si crede ancora che in essa non si possa esser presa altra risoluzione, che di venire à qualche deputazione per esaminare la materia, mentre la stravaganza, e molteplicità delle proposizioni richiede, per considerar ogn'una da se, gran tempo, non che per tutte assieme, et in ogni caso se si fusse presa qualche risoluzione pregiudiziale, si persuade la Sac. Congregazione, che V. S. avrà adempite tutte le sue parti per frastornarla, con protestarsene anche in ogni miglior forma; col supporsi dunque che si possa esser venuto alla deputazione dei Commissarii, non si lascia in dubio, che V. S. avrà procurato con tutti li mezzi possibili che sia caduta in persone zelanti, e ben affette alla Religione Cattolica, e massime quella, degl'Ecclesiastici, ne quali si deve fare il maggior capitale, anche con interessarli, nel non adherir mai, che li Scismatici sedano con loro nel Senato, e Diete (f. 323v) con tanto scappito della dignità loro, rappresentandogli ancora, che la restituzione de beni degl'Uniti a Scismatici, oltre che non può farsi da loro, può riuscirgli pregiudiziale, mentre converrà pure provvedere li Uniti d'altri Benefizii per sostenere la Santa Unione, il che non potrà farsi se non con danno, e diminuzione delle entrate loro, essendo vanità, et inverisimile, che la Republica voglia provederli d'altro, con scemare à se stessa le vacanze laiche. E per quel che tocca all'erezione dell'Academia in Kiovia, ha V. S. ponderato molto bene a S. M. il pericolo evidente che correria la santa fede dall'introduzione di sì scandalosa novità, che non solo pregiudica allo spirituale, ma anche al politico, come l'esperienza ci ha insegnato in Germania, et altre parti. Insista dunque V. S. con li medesimi Deputati, e massime col Palatino di Czernikovia, con li Senatori ecclesiastici, e con i Cancellieri del Regno, e Gran Ducato per renderli capaci de

⁴¹ Agitur iam de novo Nuntio Apostolico, Angelo Ranuzzi (1671-1673).

torto che fariano a Dio, et a se stessi nel adherire à si impertinenti dimande, e che questo saria un chiamare sopra di loro l'ira divina, mentre Dio nella passata campagna gli ha dispensate (f. 324) con tant'abbondanza le sue misericordie. Il fondamento maggiore però dovrà farsi nella bontà, e zelo del Re, il quale non vorrà già corrispondere alle gratie che Dio piovette sopra di lui nella sua elezione con adherire a si petulanti dimande, la concessione d'una delle quali sola, non che tutte, è bastante à sconvolgergli il Regno, e sarà un rendere più potenti li suoi nemici, a sostenere la loro ostinata ribellione contro di S. M. Continui dunque V. S. le sue vigorose premure per impedire ogni pregiudicio, insinuando a S. M. con destrezza, et opportunamente con ogni pregiudicio, che risultasse alla Santa Fede, sarebbe un chiudere le orecchie a N. Signore, per supplicarlo de proprii, et esterni aiuti, con altre considerazioni, che saranno più addattate al bisogno. E quanto all'esempio addottole dal Cancelliere del Regno della pace di Monster, V. S. sà molto bene, che questa in molti punti fu assai vantaggiosa a Catolici ma in ogni caso fu da questa Santa Sede protestato in contrario, come sarà pur astretta di fare nella presente congiuntura, quando (f. 324v) ne venghi pregiudicata la santa fede. Infine si promette la Sacra Congregazione dell'attenzione et applicazione di V. S. ogni buon successo, e che non lascerà di ragguagliar di mano in mano di ciò che anderà operando, etc...

44.

Roma, 19. IX. 1672.

Instantiae Metropolitanae Kioviensis, Gabrielis Kolenda, contra dispositionem Nuntii Apostolici in Polonia, circa absolutionem Episcoporum: Pinscensis, Martiani Bilzor et Volodymyrensis, Benedicti Glinskyj, a censuris ab ipso Metropolita in dictos Episcopos datis; similis instantia Episcopi Vitebscensis, Cypriani Zochovskyj, nominati Coadiutoris Metropolitanum cum futura successione, nec non alia negotia eiusdem.

APF, *Congr. Part.*, vol. 24, fol. 92-93; 80-88.

CONG. PART — Die 19 Septembris 1672 (f. 92).

Die 19 Mensis Septembris 1672, habita fuit Congregatio particularis super rebus Ruthenorum in aula huius Sacrae Congregationis, in qua interfuerunt Eminentissimi DD. Cardinales Ursinus, Facchenettus, Otthobonus, Albitius, Vidonus, Caraffa, Borromeus, de Maximis, necnon Rev.mus D. Ubaldus, Archiepiscopus Caesareae, Secretarius.

Facta relatione eorum quae continentur in litteris, de quibus in Summario fit mentio, infrascripta Eminentissimi PP. decrevere.

1. Respondendum esse Metropolitanae litteras ab ipso scriptas fuisse S.mo relatas, qui licet multi faciat Nuntium suum Apostolicum ob zelum, prudentiam, quibus experientia docuit ipsum praeditum esse, attamen ad rem gratam eidem Metropolitanae faciendam, sine tamen praeiudicio, seu retardatione sententiae latae a Nuntio Apostolico, Eminentissimos Cardinales Vidonum, et Caraffam ad examinanda gravamina deputavit, quae sibi per sententiam praedictam illata praetendit, et ideo iuridice coram ipsis suas probationes, ab ostendendum gravamina praefata, deducat, cum adhuc nec in iure, nec in facto quidquam relevans, et ad sententiae iniustitiam legaliter comprobendam produxerit.

Hortetur postea idem Metropolita ad se humaniter et peramanter cum suis Epi-

scopis gerendum, animadvertendo hosce esse ipsi in dignitate (f. 92v.) fratres, et per consequens suo amore suaque benevolentia dignos.

Nuntio vero respondeatur tantum abfuisse ut calumniae nec non supposita contra ipsum a Metropolita Sacrae huic Congregationi per litteras significata, aliquam suspensionem de eius integritate, et prudentia intulerint, ut e contra ex iisdem Eminentissimi PP. rectitudinem, et iustitiam gestorum per ipsum cognoverint.

Idem Nuntius certioretur de omnibus, quae statuta fuere, eidemque litterae Metropolitanae responsivae mittantur, ut ipsas omni cum securitate consignare faciat.

Supplicetur S.mo Domino pro Commissione signanda, in qua detur facultas Nuntio praedicto procedendum vel per se, vel per alium tam coniunctim, quam divisim usque ad sententiam exclusive contra quoscumque, etiamsi Episcopali aut Archiepiscopali dignitate fulserint, pro homicidio commisso in personam Patris Athanasii Balcevicz; Commissioque praefata mittatur Nuntio Apostolico, ipsi iniungendo, ut procedat ad fabricationem praedicti processus, ipsoque perfecto mittat ad Sac. Congregationem.

In aliis vero litteris insinuetur Nuntio Apostolico, consultum existimasse Sacram Congregationem, ut in fabricatione dicti processus, in Socium assumat aliquem Episcopum Graeci Ritus unitum, animadvertendo, (f. 93) quod ille, ad hoc opus elegerit, neque Metropolitae accusatori, neque Episcopo Vladimiriensi accusato sit suspectus.

Scribatur Nuntio, ut circa sequentia informationem mittat.

1. Qualis sit usus practicatus ab Episcopis Graeci Ritus unitis circa praecedentias inter ipsos, quove fundamento e citatis nitantur ea, quae a Metropolita scripta fuere, scilicet quod non ratione antianitatis personalis consecrationis, sed ratione iurium Episcopatus, quibus sunt investiti, debeant omnino praecedere.

2. Quo titulo, quave auctoritate relineant Episcopi Archimandrias etiam postquam ad Episcopatum fuerint assumpti. Cum etiam a generalibus Conciliis (quibus iidemmet Graeci scismatici non adversantur), beneficiorum pluralitas prohibita sit.

Quatenus vero omnia usu, et consuetudine essent firmata, informet quo tempore circa huiusmodi abusus fuerint introducti.

Respectu Coadiutoriae Metropolitanae, ad quam fuit nominatus Episcopus Vitepsciensis; licet ex pluribus iudicatum fuit ipsam alteri conferre impossibile fore, tamen Eminentissimi PP. mandarunt, ut Secretarius hic Romae, et Nuntius Poloniae ita se in hoc gerant negotio, ut inducant eundem (f. 93v) nominatum ad firmiter credendum non posse, nisi mediantibus instantiis, et respective supplicatione Nuntii praedicti Coadiutoriam obtinere ad hoc, ut ad ipsum supplex pro consecutione gratiae recurrat.

Quoad petita ab Episcopo Vitepsciensi in litteris 29 Junii.

Ad primum. Ad S. Rituum Congregationem.

Ad 2um. Super facultate dispensandi cum quindecim Praesbiteris bigamis respondeatur, ut praecise informet, et casus particulares cum suis circumstantiis exprimat, et postea dabitur resolutio.

SOMMARIO (f. 80).

Sino di Settembre 1671 furono esaminati in una Congregazione particolare i ricorsi portati alla Santità di Nostro Signore, et a questa S. Congregazione da i Vescovi Vladimiriense, e Piscienze, Rutheni uniti, per i gravami ingiustamente e violentemente inferiti alle loro persone et alle loro dignità da quel Metropolita, e dal Vescovo di Vitepsco, nominato suo Coadiutore. Consistevano questi in haver il Metropolita fatto presentar loro in una Congregazione, tenuta in Novogradi, due scope da spazzacamino, dicendo esser per essi degni Pastoralis, in haver preteso, che

precedeva loro il Vescovo di Vitepsco, benché iunior nella dignità, in haverli scomunicati, non ostante le molte nullità, e il ricorso avuto, e l'appellatione interposta à questa S. Sede, in haver battuto il Vescovo di Pinsco, in haver privato de facto e l'uno e l'altro di alcune Archimandrie, et in haver con publici editti intimata la visita di quei Vescovati.

Per rimediare a questi inconvenienti comandarono i Signori Cardinali a Monsignor Nunzio di Polonia di procedere giuridicamente alla rivocazione di molti attentati dal detto commessi, tuttavolta che le congiunture de tempi non facessero a lui credere, che il rimedio fusse peggiore del male.

A) In esecuzione d'un tal'ordine risponde Monsignor Nuntio, che dopo molte difficoltà, incontrate nell'espugnare la durezza del Metropolita, habbia finalmente fatta seguire trà di lui, il Vescovo di Vitepsco, et i Vescovi di Vladimiria e Pinsco una scambievole riconciliatione, dopo la quale andranno i secondi a visitare il primo, et il Vescovo di Vitepsco per trovarsi da molti giorni indisposto di febre, aveva supplito al (f. 80v) difetto della presenza con viglietti.

Che per quello spettava agl'aggravii giudizialmente patiti, aveva provisto colla sentenza di quel Tribunale, colla quale si erano dichiarate nulle le censure fulminate da Monsignor Metropolita contro detti Vescovi, e gl'editti dello stesso publicati per la visita delle loro Diocesi, la quale aveva specialmente proibita in tutti quei casi, nei quali non venisse puntualmente osservata la disposizione del Sacro Concilio di Trento, nella Sess. 24, cap. 3: de reformatione.

Che aveva mantenuti i Vescovi nel possesso dell'Archimandria di Cobrino e Laurisciovia, delle quali erano stati privati.

Che aveva dichiarato, doversi a Monsignor Vescovo di Pinsco la precedenza sopra quello di Vitepsco, e mantenuto Monsignor Vescovo di Vladimiria nell'uso del Sacco in quelle funzioni, nelle quali le convenga d'assistere insieme col Metropolita sino a tanto che la S. Sede haverà diversamente interpretato il privilegio concedutogli.

Che quanto alle spese e danni patiti, si erano i detti Prelati contentati di cedere le loro pretensioni per maggior stabilimento di quiete.

E che finalmente Monsignor Nuntio gl'haveva esortati a governare le loro Chiese con zelo Pastorale, con pace, e reciproca carità.

Da queste risoluzioni apprendendo il Metropolita di venir gravato, è ricorso unitamente col suo Coadiutore alla Santità di Nostro Signore, et all'EE. VV. con rappresentare, che a cagione di quel Monsignor Nuntio la sua autorità si era resa ridicola ai Scismatici et alle Provincie più cospicue della Russia, e però supplica, che siano dichiarati nulli i Decreti fatti contro di lui nel Tribunale del suddetto Monsignore.⁴²

(f. 81) Che se egli non potrà ciò conseguire, si puol credere che sia superfluo di più tentare la conversione de Scismatici, ne tampoco discorrere della sua giurisdittione.

Che egli ha goduto e gode della riconciliazione, seguita tra lui et i Vescovi di Pinsco, Vladimiria, e Chelma, ne tralasciava di passare con loro buona corrispondenza.

Che parimente il suo Coadiutore senza aver riguardo al pregiudizio, che faceva alla Chiesa di Vitepsco, ha condesceso alle sodisfattioni dei Vescovi suddetti, e pure

⁴² A Nuntio Apostolico Angelo Ranuzzi. Cfr. litteras Metropolitae valde asperas in *Epistolae Gabrielis Kolenda*, Roma 1956.

anche questo non è bastato a Monsignor Nunzio, il quale ha voluto arditamente pubblicare contro di lui i Decreti di sopra riferiti, e che appresso più a pieno si riferiranno.

Che se bene ha fatto costare a Monsignor Nuntio coll'attestazioni di alcuni Grandi del Ducato di Lituania, ch'egli haveva assoluti i Vescovi Piscienze, et Vladimirienne, tanto ha voluto dichiarare nulla la sua scomunica e mantenere, che per parte de Vescovi suddetti sia stato ragionevolmente appellato a questa S. Sede.

Che quando anche si debba dire nulla la causa d'haverli scomunicati, tanto non si deve riputar tale, mentre i Vescovi hanno domandato l'assoluzione, e furon da lui effettivamente assoluti.

Che non è verità quello, che è stato rappresentato da Monsignor Vescovo di Pinsco, ch'egli l'abbia offeso con parole ingiuriose, e poi tirato per i capelli, e se bene pare, che col fondamento d'una tale espressione sia stato giusto l'ordinare a Monsignor Nunzio, che dichiari nulla la sua scomunica, tanto supplica riflettere esser falso l'esposto.

Che egli intimò la visita della Diocesi di Vladimiria in conformità di ciò che havevano praticato i suoi Antecessori, ma poi non (f. 81v) la fece in riguardo che le fu interdetta dal Signor Internunzio, al quale prontamente obbedì, e ne portò all'EE. VV. le sue sommissioni e che anche sopra di questo ha voluto Monsignor Nuntio dar Decreto con infirmare questa visita, che da lui non è stata ne cominciata, ne perfettionata.

Che haveva provato, che ai Vescovi di Vladimiria e Pinsco non si dovevano restituire l'Archimandrie, e pure ha decretato Monsignor Nuntio, che si restituiscino, non ostante che la cognizione di quest'articolo spettasse al Re.

Che i sopra detti Vescovi furono investiti dell'Archimandrie senza consenso Regio, non ostante l'ordine, che niuno possa haveere Arcivescovati, Vescovati, ne Archimandrie, se prima non venghino al Re proposti dallo stesso Metropolita, e che però egli non vuol perdere il suo Jus, ne quello de suoi Antecessori, ma intende di rimettersi in questo alle risoluzioni del Re.

Che tal privilegio è stato dato ai Metropolitanì della Russia, affinchè possano amministrare, e conferire nel loro rito i benefizi vacanti, e pure Monsignor Nuntio si è studiato coi suoi Decreti d'abbolirlo, con investire i Vescovi dell'Archimandrie, e con confondere l'ordine nella Chiesa Ruthena da lui al costo di tanti pericoli difesa.

Che da Monsignor Nuntio le viene comandato, che osservi i Decreti del Concilio di Trento, ed egli è pronto ad obbedire, ma che supplica riflettere, che si toglie con quest'osservatione l'uso delle conversioni, poichè mentre si vedono da quei popoli di Polonia, e Varsavia i Decreti, si publicano contro di lui, asseriscono, che dopo esser uniti con la Santa Chiesa Romana, sono forzati per una piccola passione, e discordia insorta a seguitare il Concilio di Trento, e che in breve si forzaranno ad abbracciare il Rito Latino, conchiudendo, che bastava il Concilio Fiorentino, et i Canonì de Santi Padri. E se bene Monsignor Nuntio suddetto sa tutto ciò ch'egli rappresenta, tanto ha voluto pubblicare i Decreti sudetti.

Passa poi a dar conto d'alcuni successi, i quali pretende, che venghino tolerati, (f. 82) e non puniti da Monsignor Nuntio, e dice:

Che per essersi intruso il Vescovo di Vladimiria in un'Archimandria, è stato occiso il P. Atanasio Balcevicz, Superiore del Monastero di Cobrino, e pure di ciò non se ne formerà processo, perchè per tema del suddetto Vescovo non vorranno le genti, che sono nell'Archimandrie deporre la verità del fatto.

Che dal Vescovo Piscienze sono stati impegnati gl'argenti della Chiesa di Wilna per sodisfare al lusso e debiti di sua casa, e pure Monsignor Nuntio non parla, sì come sdegna sentire l'alte pretensioni, ch'egli ha contro i suddetti Vescovi.

Che non sà conoscere, che quel Monsignor Nuntio, (oltre a i Decreti fatti contro di lui) attendi ad altro che ad acquistare gl'animi e del Re, e di quei Principali, per haver la nomina di Cardinale, e però supplica a che sia rimosso, e che siano annullati i suoi Decreti.

A quanto ha rappresentati aggiunge la notizia d'havere coll'opra del suo Coadiutore riacquistata la giurisdittione contro i Cittadini di Wilna, e doveva presto portarsi a prenderne il possesso.

Con altro foglio, dopo haver ridotte in parte le ragioni di sopra sommariate, si rammarica, perche più habbiano havuto forza presso Monsignor Nunzio le bugie, et i venti mila fiorini pagatigli dai Vescovi sudetti, che le sue buone ragioni; onde replica l'istanze, che siano da questa S. Sede invalidati li Decreti di Monsignor Nuntio, e venga mantenuta la reputazione dei Metropoliti della Russia, da 70 anni in quà conservata illesa.

Scrive anche Monsignor Zocouski, Coadiutore del Metropolita, et in primo luogo si duole del Vescovo di Pinsco, perchè in un certo modo gl'impedisca la spedizione delle Bolle della sua Coadiutoria.

Che in tempo ch'egli era semplice Archimandrita Lesinense era ben veduto dal Vescovo di Pinsco, ma quando è stato dichiarato Coadiutore del Metropolita, (f. 82v) alla qual carica egli aspirava, ha cominciato a seminare l'odio contro di lui, facendolo autore di tutti i sconcerti.

Che nientedimeno dopo che tra di loro è seguita la riconciliazione, Monsignor Nunzio ha pubblicato i Decreti così contro il Metropolita, come contro la sua persona, ne sono valsute le ragioni, che al medesimo hanno dedotte per manifestare la verità del fatto.

Finalmente conferma anche lui il possesso preso dal Metropolita della giurisdittione sopra i popoli di Wilna.

Con altra lettera rappresenta il dolore, che ha per vedersi ritardata la spedizione delle Bolle della sua Coadiutoria, e supplica l'EE. VV. à restituirlo nelle loro gratie, quando pure havessero contro di lui concepita qualche indignatione.

Che alla S. Congregatione sono molto bene note le dissensioni, che passavano frà gl'Uniti della Russia, prima ch'egli partisse da Roma, e sà insieme con qual destrezza furono queste estinte.

Che dopo ch'egli è stato consagrato Coadiutore, ognuno stima, che tutto ciò di male, che fa il Metropolita sia per sua suggestione, et impulso, e pure sanno l'EE. VV., et i Nuntii, che sono stati pro tempore, che per essersi egli ben comportato in tempo che servì il Metropolita di Auditore, ha meritato la gratia d'esser fatto suo Coadiutore.

Che ad ogni modo per non farsi credere autore de i disordini, si partirà da presso il Coadiuto, et andará à far soggiorno in Volinia, purchè cio non le venga impedito dalla guerra de Turchi, et ivi viverà obediante a i cenni dell'EE. VV.

Che non solo per sua parte ha lasciato ritenere a i Vescovi di Vladimiria, e Pinsco le loro Archimandrie, benche con pregiudizio della Religione, ma si è offerto di cederle anche le sue proprie, che sono migliori, come (f. 83) ha praticato col Vescovo di Premisia.

Ch'egli è solito di visitare, e riverire i Vescovi sudetti, ma questi non le cor-

rispondono; e perche lo stimano autore delle violenze suddette, e perche vorrebbero impedirli il posto di Coadiutore, il quale da lui non è ambito.

Ch'egli non si è usurpato il titolo di Coadiutore del Metropolita di Kiovia, benché in Patria da tutti sia così chiamato, e come tale stà pendente la spedizione delle sue Bolle, e che gl'è ben lecito d'intitolarsi Coadiutore di Polocia, grado, che dipende dalla disposizione, e consecrazione, fattagli da Monsignor Metropolitano, in conformità della Bolla di Clemente VIII, per la quale viene ad essere Vescovo di Vitepsco, che tali sono stati tutti i Vescovi di Polocia.

Che sia stato spedito a Varsavia dal suo Metropolita per non poter egli esservi di persona, aggiungendosi alla sua grave età una certa indisposizione, e dice d'haver scritto al medesimo, acciochè restituischi a i Vescovi le loro Archimandrie, ma che per anche non haveva ricevuta risposta.

Passa poi a domandare alcune gratie.

E prima, che per Breve sia canonizzato il B. Josafat.

2. Che siano dispensati quindici sacerdoti bigami, e che non ostante questo difetto possino essere ammessi al ministero dell'Altare.

3. Che contra di lui, e non contra il suo Metropolita si convertano l'indignazioni dell'EE. VV., e si degnino d'ammonirlo paternamente, per non accelerarle col rigore la morte, ponendo in consideratione, ch'egli più progressi ha fatto in sette anni, che i suoi Antecessori in settanta.

Monsignor Nuntio di Polonia, il quale ha havuto notizia delle lamentazioni (f. 83v) fatte da Monsignor Metropolita, e dal suo Coadiutore contra la sua persona, ribatte con sua lettera l'indegne imposture, fatteli dal Metropolita, e fa nota la sua integrità.

Dice primieramente, che Monsignor Vescovo di Vitepsco nel riferire a lui la disposizione, che haveva il Metropolita di quietarsi, e lasciare in pace quei Prelati, gl'haveva anche detto, che la commotione del Metropolita procedeva in riguardo, che Monsignor Vescovo di Pinsco, dopo la sentenza, haveva preteso, che a gl'Ordinarij spettasse di dare l'Investitura a gl'Archimandriti et ad benefiti delle loro Diocesi, e che in ciò non doveva più ingerirsi il Metropolita, il quale credendo perciò distrutto il suo Ius Metropolitico, entrò in molta smania. Che haveva a lui replicato, che il reintegrare i Vescovi al possesso dell'Archimandrie, delle quali erano stati privati non cognita causa, era cosa diversa dalla prerogativa di dare l'Investiture, il che spettava al Metropolita.

Che il Metropolita le haveva richiesto una dichiarazione di questo articolo, la quale gli darà per lettera subito che haverà inteso, che habbia lasciate libere le Archimandrie a i detti Vescovi.

Con altra lettera rappresenta, che ricevuti ch'ebbe gl'ordini dell'EE. VV., comparvero da lui i Vescovi di Vladimiria, e Pinsco a far noti i loro aggravii, et a far istanze per l'amministrazione della giustizia.

Che fatta egli matura riflessione all'affare, considerò di procedere in esso, e come Giudice, e come mediatore; nella prima forma rispetto agl'aggravii giudizialmente fatti per le censure fulminate, per l'editti della visita, e per altri punti espressi nella sentenza, che si riferirà appresso, e nella seconda forma per quello che apparteneva ai strapazzi dai Vescovi ricevuti, con esortarli a rimettere l'ingiurie (f. 84) pro bono pacis.

Che sapendo il cervello storto del Metropolita, e credendo che fatto difficile a disporlo di dare à i Vescovi le convenevoli sodisfazioni, diede a loro la lettera scrittagli dell'EE. VV., e con altra sua intimò a lui di comparire in Varsavia nel mese di Novembre, dove anche sarebbero stati i Vescovi sudetti, per comporre unitamente le differenze.

Che asserendo i Vescovi, che il Metropolita non sarebbe comparso, diede a medesimi anche una citazione per la persecuzione dell'appellazione già in avanti di lui introdotta.

Che il Metropolita comparve in Varsavia prima del tempo concordato; e se bene all'ora non si trovano i Vescovi, tanto furono esaminati alcuni punti principali, che riguardavano la giustizia delle Censure, della visita, e privazione dell'Archimandrie.

Che ben conobbe il Metropolita d'haver ecceduto la disposizione de sacri Canon, e ne mostrò dolore, ma questo non fu di pentimento, ma bensì che se li dovesse rinvocare ciò che haveva fatto.

Che le difficoltà si restrinsero sopra l'obbligo, che disse il Metropolita, che hanno i sudetti Vescovi di mantenere i Monaci nell'Archimandrie da restituirsi loro, sopra la precedenza pretesa dal Vescovo di Pinsco sopra quello di Vitepsco, e sopra l'uso dell'habito di Prototronio, il quale pretendeva non si dovesse permettere al Vescovo di Vladimiria, presente il Metropolita.

Che venuti poi i Vescovi alla Dieta, furono coll'avversario da lui sentiti più volte, et il Metropolita controvertè il fatto delle scope con dire, che haveva dato loro in mano due rami di puno, e che non le dicesse, che quelli erano degni Pastorali, per loro, ma sì bene che se ne (f. 84v) valessero per scopare la polvere della Congregatione.

Che negò parimente d'haver tirato al Vescovo di Pinsco i capelli, ma però à Monsignor Nuntio costava, che l'haveva preso per la testa, e l'haveva dato pubblicamente l'assoluzione delle Censure con dirle: vade in pacem, et noli amplius peccare, ne tibi aliud deterius contingat.

Che sentiti da lui più volte tutti i sudetti Prelati, si affatigò et ottenne, che i Vescovi offesi rimettessero al Metropolita l'ingiurie, le spese, et i danni patiti, che furno di non poca consideratione.

Rispetto poi ai cinque capi, ne quali è divisa la sentenza, e senza della quale ricusarono i Vescovi d'aggiustarsi per dubio d'essere soggetti à nuove molestie, stimò ragionevole Monsignor Nuntio di compiacerli con preferirla, per dar freno con questa all'esorbitanti pretensioni del Metropolita, benchè dal medesimo e dal suo Coadiutore venisse con ogni industria procurato di scansare un tal colpo.

Che la sentenza fu stesa iuxta stylum del Paese, e poi comunicata al Metropolita, et al medesimo suo Coadiutore, dal quale fu specialmente fatto istanza, che non se ne dassero fuori copie, perche i Vescovi l'haverebbero sparso pel Paese in obprobrio del Metropolita; sopra di che se bene non potè esser compiaciuto, tanto fu dal Monsignor Nunzio incaricato ai medesimi Vescovi di usare ogni moderatione nel publicarla a fine di non risvegliare i torbidi, e l'amarezze nell'animo dello stesso Metropolita; Onde da queste premesse non sà capire, come il Metropolita si dolga, che sia stata data senza di lui.

Non si meraviglia Monsignor Nuntio, che il Metropolita asserisca questa menzogna, perche anche il suo Coadiutore nel medesimo tempo che si protestò con esso di non haver parte alcuna nelle nuove (f. 85) intraprese del Metropolita per sostenere lo spoglio dell'Archimandrie, non hebbe rossore di dire specialmente al Referendario ecclesiastico di Lituania, che la sentenza suddetta era stata data dopo che lui era partito da Varsavia, quando che era noto, che la sentenza fu data prima che i Vescovi partissero da Varsavia, e che questi partirono tre settimane prima di lui, e dello stesso Metropolita.

Che il Vescovo di Vitepsco non ha havuto riguardo di tentare col Vescovo di

Vladimiria, che si contentasse di riavere l'Archimandrie per decreto della Cancellaria di Lituania, dichiarandosi di voler passar seco d'accordo purché fusse circonscritta la sentenza di Monsignor Nuntio.

Passa poi à i motivi, su i quali il Metropolita redarguisce d'ingiustizia la detta sentenza.

E quanto al 1° capo dice, esser vero, che il Vescovo di Pinsco, e non già quello di Vladimiria fu dal Metropolita assoluto, ma hebbe un'assoluzione non solo non richiesta, ma ingiuriosa, e contro la quale si protestò con nuovi ricorsi. Onde da quest'atto non poteva credersi estinta la lite, et il ricorso di detti Prelati.

Quanto al 2° e 3°, nella sentenza non si annulla la visita, che il Metropolita non ha fatto, ma l'editto, col quale tentò di principiarla, e li fu inhibito il proseguimento di essa, ne può lagnarsi, che seco in questa forma si sia praticato, perché i Vescovi non volsero appagarsi di dichiarazioni estragiudiziali.

Rispetto al 4° capo, la differenza sopra l'Archimandrie non era frà due parti, che concorressero con la nomina Regia, ma era tra essi, et il Metropolita, perché senza cagione, et more militare (f. 85v) l'haveva privati, pretesto non provato, che non tenevano Monaci, e si abusavano di quei Monasterii in usi profani.

Che dopo ha procurato il Metropolita di dar conseguire il Privilegio di nomina per l'Archimandria di Cobrino ad un tal monaco Benedetto Michinievitz, più soldato che Religioso, del quale si è valuto per tenere fuori dell'Archimandria il Vescovo di Vladimiria.

Che non ha sussistenza il suo preteso di tirare la causa avanti Sua Maestà, perché quello che asserisce, ha luogo ne beni regali, ma non nel caso di conoscere le cause di concorso tra due nominati a qualche beneficio, et adduce a questo proposito, che presentemente nel suo Tribunale si disputa la prelazione di due presentati da Sua Maestà ad una Prepositura, che di questa materia ne ha parlato con Sua Maestà, e col Gran Cancelliere di Lituania, quale specialmente gl'ha detto, che quando i Vescovi hanno la sentenza data dal Nuntio, senza cercare altro, possono andare al possesso dell'Archimandrie.

Che non ha nemmeno fondamento ciò che narra il Metropolita che il Nunzio habbia dato l'Investitura di dette Archimandrie à i Vescovi, perché già l'havevano molto tempo prima ottenute da lui, ne havevano altro bisogno, se non che il Nunzio li reintegrasse il possesso indebitamente levatoli.

Che quanto all'altre doglianze ha sibene Monsignor Nunzio inculcato universalmente in voce l'osservanza del Concilio di Trento, ma non ne ha fatta menzione nella sentenza, eccettuato però sopra il capo della visita, onde i rimproveri, che finge dei Scismatici, sono solo un mero effetto di disciplina, per vedersi ristretta nei termini dovuti la sua autorità.

(f. 86) Esser vero, che il Metropolita si querelò seco contro Monsignor Vescovo di Vladimiria per l'uccisione di D. Atanasio Balcevitz, ma che il fatto è differente da quello ha rappresentato, perché pretese il Metropolita, che la Villa di Kotonka, comprata sotto nome di un fratello di Monsignor di Vladimiria, fusse stata acquistata col denaro avanzato dal detto Prelato delle rendite dell'Archimandria di Cobrino, in tempo che non era ne meno Vescovo.

Che nel Gennaro passato, mentre trattavasi in Congregazione l'aggiustamento di questo fatto, mandò il Metropolita ex abrupto il suddetto Monaco ad invadere la suddetta Villa, e prenderne il possesso col pretesto che fusse acquistata alla Religione.

Che havendo il detto Monaco a gl'altri vizii accompagnato quello dell'ubbria-

chezza, doppo haver eseguiti gli ordini datigli, si pose à bere tanta acquavita, che ne rimase morto.

Che ha avuto rincontri di questo successo specialmente dal Vescovo di Chelma, e se bene conobbe innocentissimo il Vescovo di Vladimiria, tanto rispose al Metropolita che egli nulla poteva fare in questo negozio senza speciale commissione del Pontefice, secondo la disposizione del S. Concilio.

Che à questa risposta mostrò di quietarsi il Metropolita, dicendo di volerne dar parte alla S. Congregazione, ma poi cominciò à diffamare il Vescovo, e fece fare una protesta nel Tribunale secolare sopra la morte del Monaco, di che sendosi doluto Monsignor Nuntio col Vescovo di Vitepsco, questo asserì, che chi haveva fatto la protesta (f. 86v) suddetta haveva ecceduto, perche Monsignor Metropolita haveva inteso di farla solamente contro le persone secolari, e promise, che si sarebbe rivotata in quella parte, che toccava il Vescovo di Vladimiria, benchè sin hora non è stato eseguito.

Che parimente è verità, che il Metropolita accusò il Vescovo di Pinsco, che avesse impegnate alcune cose alla Religione, e che non dissimili querele furono proposte contro di lui, che avesse usurpato vesti di zebellino, Croci d'oro, e Mitre preziose; ma perche queste accuse meritavano d'esser legalmente giustificate, le passò sotto silenzio, ma si potranno però meglio esaminare, se all'EE. VV. parrà di commettere la visita di quella Provincia, la quale viene dai Vescovi desiderata per rimediare a i disordini.

Che tralascia di rispondere precisamente all'altre imposture, e circa quella, che habbia ricevuti venti mila fiorini per eseguire i Decreti di questa Sagra Congregazione, supplica di mandar colà persona a sue spese, la quale possa dare informazione individua di questa calunnia.

Della sentenza, poi, della quale si è fatta sopra menzione, non se n'è fatto Sommario, e perche viene epilogata nel fatto e di Monsignor Nunzio e del Metropolita; E perchè se verrà dall'EE. VV. giudicato opportuno, si può leggere per extensum dall'Eminentissimo Ponente.

A' tutto ciò che si è detto di sopra si aggiunge una lettera dello stesso Metropolita, colla quale risponde precisamente ai Decreti fatti dal Nunzio studiandosi di provare la nullità di essi con nuove ragioni, oltre alle prime dedotte.

E primieramente col solito suo intercalare, che per i Decreti suddetti sia resa ridicola la sua dignità, e si siano causate occisioni.

(f. 87) Risponde al 1º Decreto fatto circa la nullità della sua scomunica, coi medesimi termini di sopra riferiti.

Al 2º, che non possa visitare le Diocesi de suoi Vescovi, risponde, che si appaga della risoluzione, e che per essere in età haverà campo di riposarsi, e lascerà vivere a lor modo i Vescovi suddetti.

Al 3º, che restituischi l'Archimandria, risponde, che sebene è stato pronto a restituirla, tanto Monsignor Nunzio ha voluto con braccio secolare mandare ad invaderla, per il che ne sono stati mortalmente feriti due Religiosi, i quali la possedevano con privilegio Regio, e dopo scacciati con pericolo di far sommergere nell'acque un fratello d'uno de suddetti, e nel medesimo conflitto furono tolti alcuni cavalli, e suppellettili a cinquanta di quei Preti della Diocesi Brestense, et Vladimiriense.

Che se bene il Metropolita in riguardo della sua nascita, e dell'essere Pari del Regno, poteva impedire quest'esecuzione, tanto per riverenza della S. Congregazione

non aveva fatto motivo alcuno, benché si sia derogato con ciò a i suoi Privilegii, et a quelli del Re.

Che da ottanta anni in quà non hanno i suoi Antecessori, ne tampoco lui ha havuto simili decreti contrari, e l'esperienza ha fatto conoscere il suo zelo, mentre ha privato d'un Archimandria il Vescovo Pinsciense, suo Nipote, perche in quella non si diportava come era dovuto.

Al 4º, che debba precedere il Vescovo di Pinsco al suo Coadiutore, come priore della consecrazione, risponde, che questa ragione non si deve attendere, perchè ne seguirebbe, che il suddetto Vescovo di Pinsco dovesse anche precedere a quello di (f. 87v) Vladimiria, e di Chelma per esser più anziano nella Congregazione, e pure si pratica il contrario, per esser più antica l'erettione de loro Vescovati.

Che sebene il Vescovo di Vitepsco ha obedito per humilità a questo Decreto, tanto crede, che non habbia però pregiudicato alla sua Chiesa antichissima, et annessa all'Arcivescovato di Polocia.

Che con questo Decreto il Vescovo di Pinsco precederà anche all'Arcivescovo di Smolensco ultimamente da lui consagrato, e con tal'uso si verrà a confondere l'ordine della sua Metropolia, et insieme la Gerarchia Rutena.

Al 5º, circa la controversia del Sacco, se debba portarsi dal Vescovo di Vladimiria fuori della sua Diocesi, e presente lui, risponde, che questa decisione è stata lasciata da Monsignor Nunzio indecisa e rimessa alla Santità di Nostro Signore.

Che da questi Decreti egli stà in forsi, se debba appellare, perche Monsignor Nunzio si vanta, che saranno sempre corroborati, e confermati, et egli non ha ardire di molestare l'EE. VV., dalle quali non ha potuto haver risposta a dieci e più lettere scritte.

Reitera l'istanze, perche sia levato di là Monsignor Nunzio, et il suo Auditore, il quale oltre l'esser dedito al male, è anche secolare, e però non dovrebbe ingersi negl'affari del Metropolita.

Che egli per difendere l'Unione non ha bisogno de gl'aiuti di Monsignor Nunzio, sendo noto al Mondo quanti migliaia di scudi habbia speso per mantenerla, e così sarà per fare sinche haverà vita

Finalmente dice di maravigliarsi, che al suo Coadiutore venghi retardata la spedizione delle sue Bolle, e venga insieme tacciato huomo violento, mentre egli, che l'ha in pratica, asserisce non esser tale.

(f. 88) Per parte poi del Vescovo di Vladimiria di Rito Greco unito si supplicano l'EE. VV., à volerlo mantenere nell'uso del Saccos, non ostante l'opposizioni del Metropolita, e del suo Coadiutore, che vorrebbero impedirlo contro i Decreti di Monsignor Nuntio.

45.

Roma, 4 . VI . 1680.

De modo agendi in Congressu Lublinensi, de Unione Eparchiarum Peremysliensis et Luceoriensis ac de earum provisione post obitum respectivorum Pastorum, nec non de aliis negotiis. Datur etiam relatio de extinctione Unionis ex parte Disunitorum decursu saec. XVII, ac de erectione Patriarchatus Catholici in Ucraina.

APF, Congr. Part., vol. 25, fol. 97v-100, 69-97v.

CONGR. PART. — Die 4 Junii 1680 (f. 97v).

Die 4 Junii 1680 fuit Congregatio Particularis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi DD. Cardinales Cybo, Ottobonus, De Alteriis, Azzolinus, et Casanate, et R. P. D. Cybo, Secretarius.

In ea primo fuit discussum, an permittendus esset Congressus Ruthenorum unitorum, et scismaticorum Lublini habendus, et fuit responsum: fieri posse Congressum, praeclusis propositionibus dogmaticis, ad formam litterarum Secretariae Status, sub die 29 Maii ad Nuntium Apostolicum datarum, quarum copia S. E. litteris scribendis inserantur ad ipsummet Nuntium, qui Nuntius omnino curet, ut Rutheni scismatici, casu quo non uniantur, nihil omnino consequantur.

Postea examinatae fuerunt instantiae, et (f. 98) quidem:

1. Nempe, ut in casu mortis Episcoporum Luceoriae, et Praemisliae,⁴³ Scismaticorum, procuraret duas has Ecclesias provideri de Episcopis unitis, et eorundem privilegia iisdem Unitis concedi, aut saltem suspendi gratiam provisionis quousque nominantur Episcopi catholici, negarique Schismaticis novas provisiones. Cui instantiae a S. Congregatione responsum fuit: Laudandam esse propositionem, et curandum omnino, ut si fieri possit effectui demandetur.

2. Ut personae de Episcopatibus, aliisque beneficiis providendae teneantur mittere professionem fidei, et Episcopi consecrationem a Metropolita catholico obtineant. Responsum fuit: Procurandum esse.

3. Ut pro reductione Ruthenorum schismaticorum eligantur ad Episcopatus vacantes personae ex eorundem Schismaticorum gremio, dummodo emittant professionem fidei catholicae, uti Maiestas Regia instantanter exposuit. Responsum fuit.

4. Ut non admittatur renuntiatio, quam (f. 98v) facere intendit Episcopus Schismaticus Praemisliae in favorem sui nepotis,⁴⁴ nisi idem nepos professionem fidei emittat, et eo casu consecrationem obtineat ab ipso Metropolita catholico, qui si in schismate persistit, ut titulus Ecclesiae Premisliae, commutetur in titulum Ecclesiae Samboreni, et tandem, ut redditus Ecclesiae Premisliae dividantur inter Episcopos unitum, et renunciatarium. Responsum fuit.

5. Ut Metropolita unito imposterum concedatur dumtaxat titulus Ecclesiae Kiovien. absque titulis seu titulo aliarum Ecclesiarum et casu quo Regno Poloniae a Moscovitibus restituitur Civitas Kiowensis, ut simul cum dicta Ecclesia, et bonis illius Mensae concedatur Archimandria Peczaensis et responsum fuit: Annuendo.

6. Ut mandetur Episcopis Leopoli, et Episcopo Premisliae latinis (f. 99) ⁴⁵ interesse dicto Congressui nomine S. Sedis, maioris auctoritatis gratia, et ut facilius reddatur optatus exitus. Responsum fuit: Non expedire ut interveniant nomine Sedis Apostolicae, sed nomine Unitorum.

7. Ut subministretur aliquod subsidium Episcopis unitis, attentis expensis, quas sustinere debebunt, et responsum fuit: Scribendum esse Nuntio Apostolico, ut apud Regis Ministros efficaciter instat pro subsidiis petitis.

8. Ut ad facilitandam conversionem Schismaticorum ultra Novitiatum a Metropolita erectum non solum manuteneantur loca Ruthenis concessa in Collegiis Pontificiis, verum etiam erigatur novum Seminarium, et S. Sedes ad eius substantationem

⁴³ Ep. Luceoriensis non unitus - Gedeon Czetvertynskyj (1663-1685); Ep. Peremysliensis non unitus - Antonius Vynnyckyj (1650-1679).

⁴⁴ Innocentii Vynnyckyj, qui revera hanc cathedram obtinuit (1680-1700), et anno 1691-1692 eparchiam suam ad unionem S. Romanae Ecclesiae adduxit.

⁴⁵ Archiepiscopus Leopoliensis latinus tunc temporis erat Constantinus Lipski (1675-1698). Ep. vero Peremysliensis - Joannes Zbaski (1676-1687).

subsidiū elargiatur, et fuit responsum: Laudandos esse conatus, et mentem Metropolitae circa Novitiatum, manuteneri loca in Collegiis praesentibus, et quoad Seminarium, ut Nuntius informet, et media opportuna proponat.

(f. 99v) 9. Ut typis mandentur libri ecclesiastici lingua sclavonica, et responsum fuit: Transmittenda esse exemplaria eorundem librorum, ut imprimi possint.

10. Ut Pater Stephanus de Martiiszkievich electus in novum Prothoarchimandritam ⁴⁶ approbetur. Fuit responsum: scribendum esse Nuntio Apostolico pro copiosa informatione tam quoad personam, et eius mores, quam quoad impedimenta si qua fuerint.

11. Ut cogatur Episcopus Pinscensis ad dimittendam Archimandriam Vilnensem. Responsum fuit: Ad Nuntium pro informatione, audito Episcopo Pinscensi.

12. Ut obtineatur a Sanctitate Sua approbatio et confirmatio resolutionum in Congr. Basiliana fatarum, simul cum benedictione Apostolica. Responsum fuit: Exhibendum esse prius quicquid in dicta Congregatione transactum fuit et postea providebitur.

13. Ut Congressus fiat in presentia ipsius Regis, et eidem Congressui interveniat Nuntius ad coadiuvandos Unitos, ut tractatus felicem exitum sortiatur (f. 100). Et responsum fuit: Supplicandum esse Serenissimo Regi pro solita eius benigna protectione, scribendumque Nuntio, ut officium petatum apud Regem faciat, sed scribendum ipsimet Nuntio ne praesentialiter Congressui interveniat.

14. Ut Nuntius exequi curet Decreta Romanae Rotae circa Decimas Chelmenisium. Responsum fuit: Scribendum esse Nuntio Apostolico ut petatur.

15. Ut prohibeatur PP. Scholarum Piarum Chelmae scholas erigere, uti in magnum detrimentum Religiosorum Basilianorum. Et responsum fuit: Ad D. Secretarium cum Procuratore generali.

SOMMARIO (f. 69)

Continuando Monsignor Nunzio di Polonia ⁴⁷ a ragguagliare le diligenze che vā facendo per la reduttione de Greci Scismatici alla Santa Unione, manda all' EE. VV. alcune considerazioni fatte nelle conferenze da lui tenute con quel Monsignor Metropolita, delle quali si parlerà appresso.

In tanto dà motivo che il Vescovo di Luceoria ⁴⁸ sia per abiurare lo Scisma, il che seguirà sarà di notabil frutto, per esser egli huomo da bene, et all' hora in Polonia non resterebbe altro Vescovo scismatico, che quello di Premisla in età di 80 anni.

Che haveva fatte gran violenze per ottenere il Vescovato di Mohilowia, e d'Alba Russia un tal Trisna, Scismatico, e col favore del Duca di Radzivil haveva da quella Cancelleria estorto un Privilegio da consegnarsi subito che haveva fatta la professione della fede, quale ricusò poi di fare, protestandosi che non haveva inteso di abbandonare la sua setta, onde (f. 69v) Monsignor Nuntio vedendo la di lui doppiezza hebbe campo di far insinuare alla Maestà di quel Re, che in simili affari tanto considerabili era necessario d'andar molto oculato, e non prestar fede all'espressioni di tali Vescovi, senza la partecipazione del Nuntio, e del Metropolita, di modo che per

⁴⁶ Stephanus Martyškevyč, Protoarchimandrita (1679-1686).

⁴⁷ Ut videtur iam Opius Pallavicini, Archiep. Ephesus, Nuntius Varsaviensis (1680-1688), vel adhuc eius Praedecessor, Franciscus Martelli (1675-1680).

⁴⁸ Agitur fortasse de Gedeone Czetvertynskyj (1663-1685), dein Metropolita Kioviensi non unito; prima vice a Patriarcha Moscoviae, non vero a Patriarcha Constantinopoleos confirmatus. Ab anno 1685 initium habet dependentia Ecclesiae Ucrainae non unitae a Patriarcha Moscoviensi.

ordine Regio l'era stato lacerato il privilegio suddetto e promesso che non sarebbe stato Vescovo in modo alcuno.

Che sua Maestà insiste tuttavia nell'opinione che per ridurre li Scismatici alla Santa Unione faccia bisogno eleggere i Vescovi dal loro grembo, purchè si facciano Cattolici, altrimenti vi sarà gran difficoltà per ridurli ad obedire ad uno degli antichi Uniti, onde egli aveva pregata Sua Maestà ad attendere in questo proposito le risoluzioni di questa S. Sede, e ne haveva ottenuta intenzione, ma soggiunge che quei Scismatici sono così soliti di subornare con (f. 70) donativi gli Officiali, che dubita possano surrettiziamente impetrare qualsisia grazia, non ostante la Regia dichiarazione in contrario.

Che haveva fatta ristampare la professione della fede che fanno gli Orientali, ma però in lingua latina solamente, non essendovi colà stampa greca.

Le considerazioni poi di Monsignor Metropolita ⁴⁹ concernenti la facilità di procurare l'Unione di quei Scismatici, come nel principio si è detto, sono dieci, e in primo luogo si dice.

Che à questa può sommamente cooperare il zelo di S. Maestà con tenere lontani i Scismatici dal fare ricorso al Patriarca Greco di Costantinopoli, o vero al Duca di Moscovia, fautore e capo di essi, servendosi del mezzo di quei Monaci, che stanno nelli stati di Sua Maestà, per fare in ogni occasione i loro ricorsi.

(f. 70v) 2. Che se succederà la morte del Vescovo di Luceoria o Premisla, sarebbe necessario che S. Maestà non desse quei Vescovati, se non ad huomini da bene, et uniti, e con l'intelligenza del Metropolita.

3. Che quelli devono essere consecrati Vescovi di Luceoria, e Premisla, e promossi à Beneficii di Scismatici bisogna faccino prima la professione della fede col consenso del Re, del Nuntio Apostolico, e del Metropolita unito, e siano consecrati dal medesimo.

4. Che per la morte del Vescovo di Mohilowia et Albarussia pretendeva quel Vescovato un tal Clemente Trisna, Superiore del Monastero de Scismatici di Vilna, huomo veramente nobile, ma ignorante, promettendo lor fare la professione della fede per arrivare al suo intento, onde perchè l'esperienza fa (f. 71) conoscere che non bisogna fidarsi sarà molto bene insistere presso Sua Maestà, che secondo i motivi datile da Monsignor Nuntio, come si è detto di sopra, vada più lento nel conferire i benefizii a Scismatici, per scoprire prima l'animo loro.

5. Che il Pseudo Vescovo di Premisla, che si spaccia per Metropolitano,⁵⁰ sendo vecchio, vorrebbe stabilire in quella Sede Vescovale un suo nipote, che hora è Cameriere di Sua Maestà, ma pero fermo Scismatico, per lo che darebbe bene d'operare, o che si unisca e faccia la professione della fede, e domandi essere consagrato dal Metropolita della Russia, o vero se li levi il titolo di Vescovo di Premisla e si dividano l'entrate del Vescovato, che ha già due titoli annessi cioè Premisla, e Samboria, dandone (f. 71v) una parte al Vescovo unito, e l'altra al medesimo nipote del Pseudo Vescovo.⁵¹

6. Che si faccia istanza al Re di Polonia che la Metropolia di Chiovia habbia un solo titolo, e venendo il caso della restituzione della detta Città che deve farsi

⁴⁹ Cyprianus Zochovskij (1674-1693).

⁵⁰ Antonius Vynnyckij (1650-1679), ab anno fortasse 1676, post obitum Josephi Tukalskij (1675).

⁵¹ Innocentius Vynnyckij (1680-1700).

al Re dal Duca di Moscovia, cada così quell'Abbazia, come i beni dell'Arcivescovato in mano del moderno Arcivescovo unito.

7. Che il Vescovo di Leopoli ultimamente convertito⁵² persiste nella sua risipiscenza, ma che ciò fa con segretezza, onde pare necessario per la riduzione degli altri, che si dichiarì in publico, e confessi anco esternamente quello realmente crede nell'interno, tanto più che quella è una Repubblica che riverisce apertamente i dogmi della S. Sede.

8. Che il Metropolitano crede che sia necessaria un amichevole conferenza fra gli Uniti, e li Scismatici avanti che vengano alla Santa Unione (f. 72) non per modo di disputa, ma di semplice amicizia stretta, ma perchè il Re non accorda questo punto, i Scismatici, che dubitano coll'unirsi di non poter promuovere le loro pretensioni, persistono nel loro errore, e tardano l'unirsi.

9. Che per la conversione de Scismatici è un gran mezzo la Religione di S. Basilio Magno, ma vi si ricerca un Noviziato con tutto il necessario. Un Seminario da farsi nella Russia, et un Alunnato in Polonia, Germania, e Collegio Greco di Roma, che così sempre si troveranno soggetti virtuosi, et atti ad istruire la gioventù Basiliana, il che non hanno li Scismatici, sendovi solamente i Calogeri, che fanno qualche poco d'orazione in choro, vivendo poi nelle celle come i secolari.

Che rispetto al Noviziato Basiliano Monsignor (f. 72v) Metropolita della Russia fa quanto può per dotarlo, e collocarlo in luogo migliore di quello e presentemente, ma quando al Seminario se la Santità di Nostro Signore non soccorre, non bastano le forze nè del medesimo Metropolitano, nè degli altri Vescovi della Russia, correndo in quelle parti tempi molto calamitosi.

Che finalmente vi è gran bisogno di libri in lingua schiavona, onde sarebbe necessario farne stampare, et in specie il Messale, l'Offizio divino, et altri che descrive, supplicando che à tutto si provveda, e sottoponendo ogni riflessione all'accertato giudizio dell' EE. VV.

(f. 75) Nota delle scritture che mandano per manus.

- N. 1. Lettera circolare per i Signori Cardinali.
2. Scrittura da riferirsi in Congregazione.
- A) 3. Istruttione mandata al Nunzio di Polonia.
- B) 4. Patti Adiacensi concessi ai Scismatici.
- C) 5. Protesta fatta dal Nunzio.
- D) 6. Estratto dall'istruttione per gl'Uniti.
- E) 7. Catalogo degl'Arcivescovati, e Vescovati, Abbatie de Rutheni.
- F) 8. Scritture originali de Rutheni.
- G) 9. Lettera originale de 27 Settembre 1679, diretta al Signor Cardinal Cybo.
- H) 10. Scritture originali concernenti l'approvazione di quanto è stato risoluto nella Congregazione Basiliana.
- I) 11. Ristretto delle domande, che fanno i Rutheni, et hanno bisogno di provvedimento.

(f. 77) Eminen.mi e Rev.mi Signori, Padroni Col.mi.

Signori Cardinali Cybo, Ottoboni, Vidoni, Alfieri Colonna,

⁵² Josephus Szumlanskyj (1676-1708), professionem fidei catholicae emisit iam anno 1677, eparchiam vero totam ad gremium Ecclesiae Romanae adduxit anno 1700, post longam et patientem praeparationem. Hanc ob praeparationem professionem fidei publicam emitte re nui t, quare multum ab omnibus vituperabatur. Methodus tamen eius erat efficax, u- nioque eiusdem eparchiae ad nostra usque tempora perdurat.

Nerli, Azzolini, e Casanate.

Mando all'EE. VV. la scrittura sopra l'affare dell'Unione dei Ruteni, con gl'originali venuti da Polonia, e rimessi ad una Congregazione Particolare, supplicandole riverentemente (vedute, che l'haveranno) rimandarmele, acciò possa porgere poi nuove suppliche alla di lor bontà, perchè si degnino convenire in questa casa un giorno, che le torni più comodo; mentre con profondissimo inchino mi ratifico.

Dalla Propaganda 7 Marzo 1680.

Dell'EE. VV.

humil.mo e dev.mo Servitore oblig.mo
D. Arcivescovo di Seleucia

(f. 78v) Per manus Emin.rum et R.morum DD. Cardinalium Cybo, Otthoboni, Vidoni, de Alteriis, Columnae, Nerli Azzolini, et Casanate, qui dignentur remittere Secretario.

(f. 79) È ben noto all'EE. VV. che i Ruteni, Nazione numerosa, soggetta nel temporale alla Corona di Polonia, vivevano già negl'errori dè Greci, ed osservavano nelle cose spirituali il Patriarca di Costantinopoli.

Una parte ben grande d'essi volle unirsi in tempo di Clemente 8º a questa S. Sede, e fu da quel Sommo Pontefice ricevuta et ottenne molti privilegii, come apparisce dal Breve del loro ricevimento, segnato il di 29 9mbre 1595.⁵³

Sigismondo 3º, che in tempo dell'Unione regnava nella Polonia, cooperò affine a gl'Uniti, che così si chiamavano quelli, che s'erano sottoposti alla Sede Romana, fussero concessuti molti Vescovati, ed assegnate molte Archimandrie colle sue Chiese e beni.

Quest'assegnazioni, ma molto più lo stabilimento, e il nome istesso dell'Unione irritò i Cosacchi, e gl'altri Scismatici, poichè se la privazione delle rendite ecclesiastiche gl'obligava col somministrare del proprio il necessario al (f. 79v.) sostentamento de loro sacerdoti, à qualche dispendio, lo stabilimento dell'Unione assistita dal Re, e la permesse, d'essercitare il Rito Greco con alcune correzioni, e con qualche piccola mutazione, gli faceva temere l'annichilamento dello scisma, mentre con tali mezz'era troppo facile d'indurre i Scismatici a passare all'Unione, la quale non gli obligava ad abbandonare il proprio Rito per passare al latino.

S'accinsero dunque quegli Scismatici ed usare i loro sforzi per opprimere, e spegnere l'Unione, e diedero principio a loro tentativi nell'interregno seguito per la morte di Sigismondo, e gli rinovarono in tempo di Casimiro.⁵⁴

Domandarono essi la prima volta, che s'abolisse il nome d'Unito, e l'Unione istessa dà loro intitolata: seme di discordia, e di sedizione, che si vietasse il Rito Greco corretto, e solo si permettesse il Rito Greco antico sotto il Patriarca di Costantinopoli.

Ma perche scorgevano la difficoltà d'esser compiaciuti in questa scandalosa domanda, si valsero d'un altro pretesto, in apparenza (f. 80) meno dannabile, ma ugualmente all'altro pernicioso; fecero dunque istanza, che si restituissero loro i Vescovati, Parrocchie, et altri beni, dè quali violentemente e de fatto pretendevano esser stati spo-

⁵³ Unio revera locum habuit die 23.XII. 1595, coram Clemente VIII, quo die etiam Bulla Unionis «*Magnus Dominus*» edita fuit; privilegia tamen in alia Bulla sub data 23. II. 1596 stabilita fuerunt et confirmata. Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. I, pag. 236, nr. 132, et pag. 266, nr. 152.

⁵⁴ Ann. 1632-1633, et tempore Regni Joannis Casimiri (1648-1668), praesertim vero anno 1658-59, in s.d. Pactis Hadiacensibus.

gliati, sperando che col sottrarre agl'Uniti il modo d'alimentare gl'Ecclesiastici, fossero questi per mancare, e dalla loro mancanza fossero per derivarne a poco a poco l'annichilamento dell'Unione.

Si valsero nel far simili tentativi di congiunture al loro fine sommamente favorevoli e di mezzi non ordinariamente efficaci.

Quanto alle congiunture ne portarono, come s'è detto, l'istanze in tempo, che le cose della Polonia erano in somma confusione, si per la morte di Sigismondo, si per le minacce, non che faceva il Moscovita d'invadere il Regno.

Quanto ai mezzi più efficaci furono le minacce non disprezzabili d'opporli alle pretensioni del Principe Vladislao d'essere eletto Re, e d'unirsi ai Moscoviti, nemici della Corona, e di resistere a questi, e di cooperare all'esaltazione di quello, tuttavolta che tali indebite domande fossero loro accordate, aggiungendo alle minacce molte ragioni.

(f. 80v) 1. Che fusse insolito questo nome d'Unito in quel Regno, introdotto solamente in tempo di Clemente 8^o mentre per l'innanzi le persone nate nel Rito Greco, o seguivano senz'alcuna alterazione quello, o passavano all'altro dè Latini.

2. Che allo stabilimento di questa introduzione non vi fusse concorsa, com'era necessaria, la volontà di tutto il popolo.

3. Che da tal novità n'erano derivate varie discordie, et infinite guerre civili.

Queste ragioni avvalorate dalle minacce e dal bisogno, che Vladislao haveva della loro assistenza, l'indussero e prima e dopo la sua elezione a sottoscrivere vari articoli quanto pregiudiziali a gl'Uniti, tanto a loro avvantaggiosi, per i quali in sostanza colla pretesa restituzione di molti Vescovati, et Archimandrie, e diversi altri benefizii ecclesiastici, e colla pretesa facoltà d'apperir scuole per lo scisma, edificar Chiese, erigere Confraternite, stampar libri, e col proibire agl'Uniti ogni difesa, si veniva ad indebolire, et abbattere l'Unione, et a vantaggiare lo Scisma. Molte Congregationi sopra tal materia furono tenute⁵⁵ coll' intervento d'alcuni Signori Cardinali, e Prelati, e sentito il P. Valeriano Magno, Cappuccino, mandato per quest'affare dal Re di (f. 81) Polonia, e furono lette le lettere scritte dal medesimo Re alla Sa. Me. d'Urbano 8^o.

Fu stabilito in tali Congregationi che s'annullassero i suddetti articoli.

Che si scrivesse a Monsignor Visconti Nuntio in Polonia,⁵⁶ acciò procurasse di farne differire l'esecuzione, quando non potesse nella Dieta impedirne lo stabilimento.

Che il simile si scrivesse all'Arcivescovo di Gnesna et al Metropoli de Rutheni.

V'è anche la minuta d'un instructione mandata al medesimo Nuntio, la quale null'altro contiene, che ragioni per far apparire quanto siano i suddetti articoli detestabili, e meritevoli d'abolizione.

Ciò che operasse poi Monsignor Nuntio non è registrato in questo Archivio, si può ben presupporre, che per la sua diligenza s'inducessero l'anno 1632 i Prelati Rutheni uniti, l'Arcivescovo di Gnesna, il Palatino di Vilna, et altri a protestare contro i suddetti stabilimenti, si come fu effettivamente protestato, e furono mandate le copie delle proteste, le quali, scrisse il Nuntio in una lettera in cifra, ch'erano valevoli ad impedire l'effetto dè suddetti articoli, tuttavolta che non si fusse proceduto de fatto.

(f. 81v) Ma de facto procederon i Scismatici, mentre col fondamento di tali

⁵⁵ Cfr. supra ann. 1632-1634.

⁵⁶ Honcratus Visconti (1630-1635).

concessioni s'anzarono a prendere violentemente possesso di quattro Vescovati, ad aprire nuove Chiese, et Oratori, e ad essercitare in esse con maggior libertà il proprio Rito, nè si sà quali diligenze fossero fatte per rimediare, o per impedire tali operationi.

Non dissimili dà questi furono i mezzi, de quali si valsero i Scismatici, e le ragioni, che dedussero in tempo del Re Casimiro ⁵⁷ per ottenere maggior libertà nell'esercizio del proprio Rito, perche fosse abolita l'Unione, e consegnate loro le Chiese, e beni ecclesiastici, che godevano gl'Uniti; solo v'aggiunsero per facilitare la consecuzione del proprio intento, e d'interessare buona parte de Senatori nelle proprie sodisfattioni l'offerta di restituire tutti i beni occupati da loro ai Vescovi latini, et ad altri signori Polacchi.

Con queste arti rese valide dallo stato oppresso, nel quale l'anno 1658 si ritrovava il Re, et il Regno per l'invasione de Svezesi, riuscì ai Cosacchi dopo molti mesi di dibattimento d'ottenere alcuni vantaggi sopra gl'Uniti contenuti in vari articoli, solennemente giurati (f. 82) dal Re e da gl'Ordini del Regno, intitolati Patti Adiacensi, i quali ancorche fossero poco dopo moderati, tanto con tutta la moderatione recavano un sommo pregiudizio all'Unione et un infinito vantaggio allo Scisma.⁵⁸

Il contenuto di questi Patti è l'infrascritto.

2. Si permette ai Rutheni scismatici di far i loro esercizi della Religione Greca tanto nella Polonia, che nella Lituania, anche in tempo delle Diete del Regno, e nell'Eserciti, e Tribunali coll'istessa libertà, e pubblicità, che li fanno i Latini.

3. Possano eriggere Chiese, Monasterii, e riparare gl'antichi con facoltà di possedere, si questi, che i beni delle medesime Chiese fondate prima dell'Unione.

A'gl'Uniti si proibisce d'edificare, et ampliare le Chiese, e Monasterii. Si conserva la Fede Romana nei Palatinati Kioviense, Braslaviense, e Czernichoviense. I Signori tanto ereditarii che gl'Officiali Regii di Rito Greco non haveranno veruna giurisdizione sopra i Rutheni non Uniti, ma solo l'haverà l'Ordinario Pastore.

(f. 82v) 4. L'Arcivescovo di Kiovia co gl'altri Vescovi scismatici haveranno luogo in Senato coll'istessa prerogativa, et uso della voce libera, colla quale risiedono i Vescovi latini.

5. Nel Palatinato di Kiovia le Dignità Senatorie non si conferiranno ad altri, che à quelli di Rito Greco. Negl'altri due Palatinati, detti di sopra, alternativamente, cioè doppo la morte del Senatore greco succeda il latino. In tutti tre si conferiranno gl'Offizii a persone bene stanti.

6. In tutta la Polonia, e Lituania, dove sono Chiese Greche, goderanno delle libertà, e prerogative ugualmente Latini et i Greci, ne questi saranno tenuti lontani dall'esser ammessi ai Magistrati.

Si deputano Commissarii per esaminare, quali sono i beni ecclesiastici per consegnarsi loro.

Gl'Ecclesiastici Greci si fanno liberi dalle esattioni, obbligazioni etc. e si lasciano stare sotto la giurisdizione de loro Vescovi.

Fra i suddetti articoli il più riuscibile, e forse più degl'altri considerabile era (f. 83) il 3º, nel quale oltre al permettersi ai Scismatici, e proibirsi a gl'Uniti l'edificazione di nuove Chiese, e l'ampliacione dell'antiche, si prometteva loro la restituzione di quelle Chiese, e beni, che mostravano d'haver posseduto prima dell'Unione,

⁵⁷ An. 1648-1668.

⁵⁸ An. 1658.

opra che richiedendo qualche prova, fu destinato il tempo di sei mesi per farla, e stabilito, che s'eleggessero due Commissarii, i quali sentite le parti, et esaminate le loro ragioni, dovessero nel termine suddetto dar'esecuzione ai riferiti stabilimenti.

Questa dilazione di tempo animò gl'Uniti à prepararsi colle ragioni per mostrare ai Commissarii, che niuna ragione competeva ai Scismatici da repetere il possesso delle Chiese, e beni goduti dagl'Uniti. Consisteva il loro fondamento nella conclusione abbracciata da Canonisti, che per passaggio dè Cattolici allo scisma, et eresia restino privi di tutte le ragioni, che gli competono sopra le Chiese, e beni, dè quali quelle sono dotate, poco importando, che tal dotazione sia stata fatta, o prima, o dopo lo scisma. Onde havendo i Rutheni professata (f. 83v) la fede cattolica, si nel tempo che sotto S. Ignatio, Patriarca di Constantinopoli riceverono il Santo Battesimo ad imitazione d'Uladimiro loro Principe,⁵⁹ il quale fondò molti Vescovati, e dotò molte Chiese, si anche dopo l'Unione stabilita nel Concilio Fiorentino, et havendolo poi abbandonata per abbracciare lo scisma senza ragione, e si dovevano d'esser stati privati delle Chiese, e beni ecclesiastici, e pretendevano di recuperarle.

Piacque però a Dio di togliere la necessità di dedurre, e d'essaminare tali fondamenti, mentre ridotti dà una parte in miglior stato gl'affari politici della Polonia, et havendo dall'altra i Cosacchi in molte cose receduto dall'osservanza del promesso dal canto loro, si tralasciò non solo di dar esecuzione ai suddetti Patti e di fare la deputazione dè Commissarii per simil effetto, ma sdegnato il Re, e gl'Ordini del Regno per la malvagità loro s'indussero l'anno 1661, per dar maggior animo a gl'Uniti, a far sopra i Patti Adiacensi certa dichiarazione, intitolata da loro Assecurazione, la quale dopo essere stata approvata da tutti, fu stampata, e posta nel libro, dove sono registrate l'altre Costituzioni del Regno.

(f. 84) Prima che di questa si riferisca il contenuto, stimasi necessario, che l'EE. VV. sappiano, che non solo in Roma non s'ebbe notizia di ciò, ma nè tampoco l'ebbero i Vescovi Rutheni uniti, et accidentalmente dal Vescovo latino di Kiovia ne fu ragguagliato Monsignor Nunzio di Polonia, il quale nè mandò copia.

Si contiene in quest'Assecurazione la promessa di conservare agl'Uniti in tutta la Polonia, e nel Ducato di Lituania le loro prerogative, ragioni, beni dè Vescovati, Archimandrie, et altre cose appartenenti alle Chiese.

Si dichiara, che i Patti Adiacensi non devono interpretarsi, che nella seguente maniera, cioè che per la Russia antica ortodossa debbano intendersi i soli Uniti. Che subito che l'essercito entrerà nella Ukraina si restituiranno agl'Uniti i Vescovati, le Chiese, e beni ecclesiastici, che godono i Scismatici, nè quali si permetterà che nel Regno di Polonia, e Ducato di Lituania si levino agl'Uniti per via dè Commissarii, o in qualsivoglia altro modo i beni ivi esistenti, anzi si conserveranno loro in perpetuo.

Si conclude in fine colla derogazione a (f84v) qualsivoglia Costituzione, et a qualunque Decreto fatto in contrario con dichiarazione, che non debbano haver alcun vigore.

Questo fine ebbero l'istanza dè Cosacchi portate dà loro con tal violenza, che deve ascriversi a grazia special di Dio et alla diligenza del Ministro Apostolico, ivi residente, che rimanessero gl'Uniti esenti dai temuti pregiudizii.

Ma non per questo hanno dopo quel tempo cessato dal far di continuo sempre

⁵⁹ S. Volodimirus Magnus (972-1015). Baptismus terrae et populi praesumitur ann. 988-989. Cfr. I. Nazarko, OSBM, Sv. Volodymyr Velykyj - Volodar i Chrestytelj Russi-Ucrainy, Roma 1954.

nuovi tentativi per annichilare l'Unione, e specialmente nell'Interregno, seguito per la renunzia del Re Casimiro, e dopo l'assunzione del Re Michele,⁶⁰ valendosi delle solite minacce d'unirsi a Turchi, quando le loro istanze fossero rigettate, et offerendosi di mettersi all'obediienza della Repubblica, e d'opporli a suoi nemici, quando fussero loro accordate.

Presentarono à questo fine nella Dieta dell'elezione un memoriale, e ne rinovarono le richieste col mezzo de loro Ambasciatori nella Dieta di coronazione, alla quale fu rimesso l'affare.

Supplicavano nel memoriale acciò rimanessero nella Russia due sole religioni quella dè Latini, sotto il Pontefice (f. 85) Romano, e l'altra de Greci, sotto il Patriarca di Costantinopoli.

Che i beni ecclesiastici degl'Uniti si distribuissero ai Disuniti, et a questi si restituisse l'Arcivescovato di Plosco. Che i Vescovati di Vitepsco, Mcislavia, e Mohilovia si conferissero à soggetto non Unito. Che il Metropolita Scismatico si mettesse in possesso delle Chiese di Vilna, Novogrod, e Minsco coll'Archimandrie, e Superiorati.

Che s'abolissero i privilegi dati agl'Uniti, e si confermassero quelli dè Disuniti, s'abolisse l'Unione, et accioche sotto qualsivoglia pretesto gl'Uniti non s'ingerissero di tutte le Parocchie, Vescovati, Monasterii, et Abbadi. Che si restituissero ai Scismatici le fondazioni dè Rutheni occupate da Giesuiti. Che s'erigessero Accademie a Kiovia, Hoszcza, e Mohilovia per i Scismatici, et ai Giesuiti in questi luoghi si vietasse il tener scuole. Che tutti i beni, e Chiese degl'Uniti si dichiarassero vacanti e si dessero a Scismatici, e che si confermassero i Patti Adiacensi con nuova legge.

(f. 85v) S'è riferito di sopra, che i Patti Adiacensi stabiliti la prima volta furono poi moderati. I Cosacchi però, à quali simil moderazione riesce odiosa, intendono colle loro istanze, che si confermino i primi.

Di questi non vi è qui alcuna copia, ma per quanto hanno scritto i passati Nunzii di Polonia, erano molto più pregiudiziali agl'Uniti dè gl'altri, dè quali s'è fatta relazione.

Hebbe Monsignor Nunzio prima, che i Cosacchi facessero i loro tentativi nella Dieta dell'elezione, notizia di ciò che doveva seguire, e ne diede parte in Segreteria di Stato, dalla quale per risposta non solo gli fu ordinato d'applicare con ogni attenzione per impedire qualsivoglia risoluzione-predjudiziale all'Unione, e per questo fine gli furono mandati Brevi dà presentare ai Senatori, ma per ordine di Papa Clemente 9^o gli furono rimessi da questa S. Congregazione scudi due mila, con ordine di valersene opportunamente.

Non mancò Monsignor Nunzio d'usare le sue diligenze appresso la Dieta, e dopo l'elezione appresso l'istesso Re. Dalla Dieta fu rimessa la discussione dell'istanze dè Cosacchi (f. 86) all'altra, che doveva convocarsi per la Coronazione. Dal Re furono confermati tutti i Privilegi degl'Uniti, e data la repulsa alle richieste dè Scismatici, acciò non si desse il privilegio de Vescovati di Mscislavia, Mochilovia, e Vitepsco ad un Scismatico, che ne haveva la rinunzia dal Metropolita di Kiovia, parimente Scismatico.

Nel tempo che corse dal discioglimento della Dieta dell'elezione alla convocazione dell'altra per la coronazione, hebbe campo Monsignor Nunzio ⁶¹ d'informarsi e

⁶⁰ Michaël Korybut Wisniowiecki (1669-1673).

⁶¹ Galeazzo Marescotti (1668-1670).

dell'istanze, che preparavano i Cosacchi, e dei discorsi, che si facevano tra i Senatori del modo da tenersi per disfarli, et in questa guisa ridurli all'obediienza. Presenti egli, che si pensava dai primi d'usare ogni arte per far credere, che sodisfatti nelle materie della religione nel rimanente piccola sarebbe stata la difficoltà di conseguire colla loro bramata audienza la quiete del Regno.

E che à gl'altri passava per la mente, ed introdurre coi Cosacchi un Colloquio di materie di Religione con speranza di ridurli all'Unione, e per divertili (f. 86v) da ogni trattato col Turco, d'indurli o a riconoscere il Patriarca di Moscovia, in vece di quello di Costantinopoli, nel che insisteva il Moscovita, ovvero a sottoporsi ad un Patriarca da eleggersi nella Polonia istessa.

Le lettere del Nunzio scritte in Roma con tali ragguagli capitarono in tempo di Sede vacante di Clemente 9º, e furono rimesse a Monsignor Segretario. E se bene fu considerato, che non fusse per riuscir a lui difficile d'impedire ogni congresso in materia di religione, e che fusse impossibile ridurre in pratica la mutatione del Patriarca, mentre dovendosi eleggere nella Polonia, l'elezione non poteva cadere in soggetto, che non seguitasse il Rito unito, ed era troppo dannoso alla quiete del Regno non solo il procurare, ma il permettere che i Cosacchi si sottoponessero al Patriarca di Moscovia, tanto fu comandato a Monsignor Segretario di scrivere a Monsignor Nuntio sopra di ciò, e di scrivere a nome di questa S. Congregazione al Re, et ai più Principali del Regno, e di stendere un'istruttione, la quale riveduta li fu colà inviata, segnata *lettera A.*

(f. 87) Si disciolse la Dieta di coronazione senza che fusse pigliata risoluzione sopra alcun negotio, nè tampoco sopra l'istanze de' Cosacchi. Nè fu però rimessa la discussione ai Deputati, eletti dal Re nell'Ordine Ecclesiastico, Senatorio, et Equestre.

Stette avvertito il Nuntio al tempo della deputazione per esser ragguagliato dei nominati à quest'offizio, e di quanto si conteneva nell'istruttione, et havendo penetrato esservi in questa alcuni Capitoli, che si danno in foglio segnato *lettera B.*, pregiudiziali all'Unione, giudicò opportuno di protestare a cautela contro qualsivoglia atto, che fusse fatto in pregiudizio d'essa, et ottenne dal gran Cancelliere, che fusse ammessa, e dato atto pubblico, il quale in originale, mandò in Roma, e se ne dà copia segnata *lettera C.*

Teme bensì il Nunzio, che agl'Uniti fussero ritolti alcuni beni ecclesiastici violentemente occupati dai Scismatici, e particolarmente l'Archimandria Lesczinense, tanto più che scrisse non vedere nel Re applicazione, et sperimentare in lui gran freddezza. (f. 87v) Ad ogni modo per riparare al possibile dal suo canto anche a questo colpo, inviò a titolo di visitare un'Archimandria poco distante dà Ostrogh il P. Cipriano Zokouschi, persona dotata di dottrina, di prudenza, e di spirito con ordine di star avvertito ad ogn'atto della Dieta, per impedire ogni risoluzione contraria, e per protestare contro di essa, quando gl'altri mezzi fussero riusciti infruttuosi. A questo fine gli consegnò una protesta, da lui sottoscritta, per presentarla in caso di necessità, e si dà in copia segnata *lettera D.*

Tal deputazione non si sà habbia havuta esecuzione alcuna, forse si crede applicati più tosto a riparare ai danni che gli minacciava la guerra col Turco, che attendere alle cose di religione. Non ha trascurato però la S. Congregazione usare ogni mezzo in augumento della Unione, mentre l'anno 1670 stimò di gran vantaggio alla Republica d'ammettere la nomina d'un Coadiutore al Metropolita per istruirla sotto il Coadiutore nel governo di quelle vaste Provincie, per accreditarlo appresso il Re, et appresso i Primati del Regno, (f. 88) e per torre i disturbi et i pregiudizii facili, e possibili rispettivamente ad accadere, se morto il Metropolita unito fusse oc-

cupata quella Sede dalla violenza de Scismatici, ne fu però promosso a detta carica detto Padre Cipriano Zocouschi, il quale si per i suoi buoni portamenti, che per l'assistenza del Ministro Apostolico è succeduto alla Metropolita con facilità.

L'anno 1674 avisò il detto Nuntio, che havendo parlato al Re, gli raccomandò gl'interessi de Rutheni uniti, per farli ricuperare molte cose occupategli da Scismatici, rappresentando alla Maestà Sua, che quel Regno all'ora sarebbe felice, quando si fussero uniti tutti i Greci all'obediencia di S. Santità.

Che da Sua Maestà li fu risposto, che sperava di ridurre i Scismatici, poichè in molti trattati havuti con loro, non l'aveva trovati ostinati ne dogmi, ma solo repugnanti allo spogliarsi de Vescovati, e de beni, che possedevano, consistendo la difficoltà di quest'Unione nell'essere nei Vescovati Rutheni uno unito, e l'altro scismatico, senza cedere l'uno all'altro.

(f. 88v) Replicò il Nunzio, che facile sarebbe stato il conciliarli, potendosi lasciar ogn'uno nel proprio possesso con condizione, che dovessero esser deposti, quando ritornassero allo scisma, e così convertendosi i Scismatici avrebbero più tosto guadagnato, che perso col beneficio della sopravvivenza.

Che un tal motivo piacque assai a S. Maestà, dicendo di voler applicar seriamente alla concordia con speranza che un tal mezzo toglierebbe a quella gente il timore di perdere, e gl'accrescerebbe quello del lucro.

Soggiunse in oltre il Nunzio al Re, che anche per l'interesse di Stato gli compiva staccare tanti sudditi del Governo spirituale del Patriarca di Costantinopoli, egli confessò esser vero con soggiungerli la necessità di creare un Patriarca Rutheno, subordinato alla Sede Apostolica. Al che rispose Monsignor Nunzio, che quando si fusse fatta una buona Unione sarebbe stato facile ottenerne la grazia da N. Signore in persona del Metropolitano, purché si fussero unite le due Metropolie, unita, e scismatica.

(f. 89) Fu per tali lumi ringraziato dal Re, dicendogli, che sopra questa base sperava ridurre all'obediencia Pontificia tutti i Scismatici, non disperando, che la Moscovia non fusse per far lo stesso, essendosi allontanata tanto da gl'antichi errori, che quasi non ci restava altro da superare che il Primato del Papa.

Nè doppo s'è tralasciato ricordare Monsignor Nunzio in occasione della morte di qualche Vescovo Rutheno d'opporli col Re cada la nomina nel soggetto unito, come seguì di Gennaro nel 1676, e fattoli scrivere anche dalla Segreteria di Stato.

Nel rimanente tanto il nuovo Metropolita, che gl'altri Vescovi uniti, e Monaci Basiliani si mantengono nell'Unione, e la conservano assai bene, anzi la promuovono quanto possono, essendosi l'anno 1676 unite con la S. Chiesa Cattolica trenta Parochie scismatiche con tutto il popolo a loro soggetto, et ultimamente ne fu acquistata una molto celebre nel Palatinato di Novogrodeco, (f. 89v) ove si fece Cattolico il Paroco con 3000 anime, et in un'altra doppo la morte del Scismatico è stato ricevuto il mandato dal Metropolita, anzi s'è havuto avviso habbia fatta la professione della fede cattolica il Vescovo Rutheno scismatico di Leopoli,⁶² onde si v'è ogni giorno più sperando maggiori progressi, e per quanto si raccoglie anche dalle nuove scritture non vi sono rimasti che solo due Vescovi scismatici, come meglio potranno vedere l'EE. VV. dal Catalogo, che si manda in copia, segnato *lettera E.*, dove sono descritti i Vescovati tanto scismatici, che uniti, et i soggetti, che l'occupano, come anche dell'Archimandrie.

⁶² Anno 1677. Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. I, pag. 641, nr. 598, sub data 11.IX.1677: Breve gratulationis.

La Sede Apostolica sovviene quest'Uniti con haver assegnati alcuni luoghi per li loro Monaci ne Collegii Pontificii di Polonia, Germania, et anche nel Collegio Greco in Roma, ove gl'ha anche conceduto la Chiesa, et Ospizio de Santi Sergio, e Bacco con un legato annuo, che dell'eredità del Cardinal S. Onofrio gli paga la Congregazione, quale somministra anche scudi 200 al Metropolita, et alle volte sussidii (f. 90) straordinarii à quei Vescovi, quando massime cognosce pericolo, che possono restare oppressi dalli Scismatici.

Di tutto ho preso ardire farne racconto all'EE. VV. affinché possano prendere quei provvedimenti più proprii nella seguente scrittura, dove si fanno molte istanze dal Metropolita, e descritto il sentimento del Nuntio, et è l'appresso segnata *lettera F.*

Preme la Maestà del Re di Polonia alla riduzione de Rutheni scismatici, tanto per zelo della Religione Cattolica, e vederli conformi cò gl'Uniti, quanto per gl'interessi temporali della Republica, sperando col mezzo di quest'Unione distaccarli e dalla soggettione al Patriarca di Costantinopoli, e ritrarli dal ricorso al Moscovita, capo, e fautore principale d'essi Scismatici, i quali per la conservazione dello scisma coll'appoggio de Vescovi, e Monaci loro Settarii non tralasciano di mantenere coll'uno e all'altro questa prattica. A tal'effetto (f. 90v) fu pensato, e stabilito nella Dieta del 1677, che si facesse un Congresso a Lublino de gl'Ecclesiastici si uniti, che scismatici per comporre con i trattati le discrepanze, che hanno tra essi, e formare una perfetta concordia anco per la pace, e quiete del Regno di Polonia, et il Re ne scrisse alli medesimi lettera con invitarveli, et eccitarveli. Ma non essendo il Congresso seguito, tanto più consistendo hoggi tutto il corpo de Vescovi disuniti nelli due soli di Luceoria, e di Premisla, e passato da questa vita quello d'Alba Russia, che sosteneva le parti de Scismatici, ha pensato intanto Monsignor Nunzio di conferire, come ha fatto, con il Metropolita Cattolico sopra le cose proposte dalla Maestà Sua circa questo punto, et ha trasmesso alcune riflessioni fatteli dal medesimo Metropolita, le quali sono come mezzi atti all'Unione si sotto pongono alla considerazione dell'EE. VV. per attenderne i loro prudentissimi sentimenti.

1. Hanno di presente, come s'è detto, li Rutheni (f. 91) scismatici due Vescovi, di Luceoria, e di Premisla, i quali venendo a morte, crede il Metropolita di gran giovamento, se il Re provedesse, o desse il privilegio di queste Chiese agl'Uniti, ovvero sospendesse la grazia della provista a tempo fin tanto che gli fosse presentato da chi ha la nomina soggetto Cattolico, maniera che dice andarsi fruttuosamente praticando con gl'Ecclesiastici inferiori, mentre vacando le Parochie scismatiche, si opra che si prolunghi la presentazione del soggetto, finche cada in un Unito.

· Aggiunge Monsignor Nunzio, che se bene il Vescovo di Luceoria è scismatico, v'è speranza secondo la relazione fattali dal Metropolita, e dal Vescovo di Kelma, che sia per indursi ad abiurare lo Scisma, opra che quando effettuasse, si potrebbe colla sua attenzione sperare gran bene, e resterebbe solamente in Polonia quello di Premisla, hormai ottuagenario, onde doppo la sua morte si faciliterebbe l'annichilamento dello Scisma, se il Re persisterà di negare nuovi provisioni à quei Scismatici, che aspirano alli Vescovati.

(f. 91v) 2. Che li soggetti, li quali nelle vacanze saranno proveduti delli suddetti due Vescovati, come anche gl'Ecclesiastici, che otterranno benefizii tra Scismatici si obblighino a far la professione della fede, fattone consapevole il Re, il Nunzio Apostolico, et il Metropolita, affinché almeno nell'esteriore vi sia sicurezza, che sono Cattolici, et inoltre la consecrazione quanto ai Vescovi la ricevano dal Metropolita, come fanno gl'Uniti.

3. Che essendo morto il Vescovo scismatico di Mochilovia,⁶³ s'affatiga appresso il Re di succederli nel Vescovato un Monaco Basiliano, parimente scismatico, detto Clemente Trisna, Superiore del Monasterio di Vilna,⁶⁴ e per togliere l'ostacoli fattili dal Metropolita, s'è offerto di fare la professione della fede avanti di lui. Con tutto ciò havendo giudicato il Metropolita di pigliar tempo, s'è ritirato d'ammettervelo ad intenzione di volerne prima havere gli ordini della Sede Apostolica, credendo con portar avanti o che egli diventerà vero Cattolico, e domanderà da esso la consecrazione, ovvero morirà, assicurando che tutto l'affare dell'Unione dipende, se il Re sospendere le proviste (f. 92) dè Vescovati scismatici, il che S. Maestà può fare senza timore hora, che per la guerra della Ucraina sono totalmente destituti di forze, e di spirito.

In seguito del sopradetto Vescovo lo scrive più chiaramente Monsignor Nuntio con lettera de 13 Marzo passato, cioè che havendo fatto il detto Trisna molto sborzo per impetrare il Vescovato coll'appoggio, e protezione del Duca Radzivil, finalmente ne estorse il privilegio a condizione, che se gli consegrasse dopo haver fatta la professione della fede, nonostante che Monsignor Nunzio avesse antedentemente pregato il Re di soprasedere in fare simili grazie a Scismatici, benchè disposti di farsi Cattolici finche n'avesse dato parte alla S. Congregazione.

Esser poi occorso, che venutosi all'atto di farla avanti del Metropolita, e del Vescovo latino di Chelma,⁶⁵ si dichiarò di non volere abbandonare lo scisma, e ricusò di fare la professione, per il qual fatto havendo Monsignor Nunzio rappresentato a S. Maestà la necessità di molta circospezione con costoro, e di maturamente procedere in simili affari per non esser ingannata, hebbe in risposta, che il Trisna non sarebbe stato Vescovo, e si ha per indubitato, che il privilegio sia stato lacerato (f. 92v) dalli Ministri della Cancelleria.

Insiste nondimeno la Maestà Sua nell'opinione che per la riduzione de Rutheni scismatici sia necessario eleggere ne loro Vescovati vacanti soggetti del grembo, e partito loro, ogni volta che si facciano Cattolici, altrimenti non saranno per indursi a ricevere per Pastore, ne ad obedire persone scelte tra gl'Uniti antichi. Sopra questo punto attende Monsignor Nunzio il comandamento della S. Congregazione, promettendo intanto il Re di soprasedere a fare loro grazie, non lascia però di suggerire, che per l'importunità de concorrenti, e maniere loro in procacciarsi le Chiese (ancorche si starrà attento ad ovviare ai loro tentativi), non v'è sicurezza, che non siano per estorcerle non ostante la regia dichiarazione contraria.

4. Che il Vescovo scismatico di Premisla decrepito,⁶⁶ come s'è detto, havendo disegno de renuntiar questa Chiesa ad un suo nipote, Cameriere al presente del Re, che sebene Scismatico, da qualche speranza di farsi Cattolico, s'insista in caso che S. Maestà condescenda a farli la grazia, a farli fare la professione della Fede, e che pigli la consecrazione dal Metropolita, ovvero se persisterà nello Scisma, se gli muti il titolo di Premisla (f. 93) in quello di Samboria, Vescovato annesso, conforme lo stile de Vescovi Rutheni, ciascheduno de quali gode due titoli, e si dividino le rendite del Vescovato di Premisla fra il Vescovo unito, et il renunziatario.

5. Che al Metropolita unito si dia in avvenire il solo titolo di Kiovia senz'aggiunta d'altra Chiesa, quale è quella di Plosco, e succedendo, che il Moscovita re-

⁶³ Theodosius Wasilevyč (1669-1678). Dein vacat usque ad annum 1697.

⁶⁴ Clemens Tryzna Sedem hanc nunquam obtinuit.

⁶⁵ Stanislaus Swiecicki (1677-1696).

⁶⁶ Antonius Vynnyckij (1650-1679).

stituisca Kiovia alla Republica, s'opri con il Re, che quella Cathedrale assieme col'Archimandria Peczarens, e beni della Mensa ancorche distrutti, ritornino in potere del Metropolita, come furono già posseduti da due suoi Antecessori.

6. Esser necessario, che il Vescovo Rutheno di Leopoli,⁶⁷ il quale fu ha abiurato lo scisma, professi pubblicamente la Fede cattolica, ne si restringa in mostrarsi Unito solo nelle conferenze segrete, e per lettere, imperocche essendo egli attissimo per la conversione de Scismatici, è dovere che publichi assieme col suo Clero d'esser Catolico; dice però il Metropolita, che questo è Prelato povero, e che ha bisogno d'esser sovvenuto.

Sopra questo scrive Monsignor Nunzio, che (f. 93v) il Re si prevale di questo Vescovo per trattare col Cosacco Chmielnichi,⁶⁸ Scismatico, a fine se fosse possibile di staccarlo dalla devozione del Turco, e farli unire le sue forze con quelle della Republica, da che si crede proceda, che il Vescovo non si scopre così francamente, come dovrebbe appresso i Scismatici.

Prevedendo il Metropolita, che non sia per approvarsi il detto Congresso,⁶⁹ si dichiara non desiderarsi per disputare delle materie controverse ne Dogmi, ma per far un amichevole composizione, et amicizia, e lo stimar necessario almeno per stabilire tra essi la libertà, et immunità del Rito Greco, oppressa da particolari, per la restituzione delle Chiese, e beni d'essi, e per interesse, che appartengono al detto Rito.

7. E con lettere delli 12 Agosto, scritte alla Santità di Nostro Signore, al Signor Cardinal Nerli, e sottoscritta dal Metropolita, dalli Vescovi uniti, e da alcuni Superiori de Monasterii si mostra la volontà del Re, perche s'effettui la concordia tra essi, et i Scismatici, e si venga al Congresso, che per quanto per altra parte s'intende, è stato intimato per Gennaro prossimo a Lublino, con speranza di molto bene, per essere gl'animi de principali Scismatici inclinati all'Unione nelle cose religionarie, (f. 94) ondè quando questi s'unissero, sarebbero seguitati dal Clero, e dal popolo, ne l'haverrà in esso da trattare che delle pretensioni, che hanno tra di loro, anzi supplicano, che si commetta alli Vescovi latini di Leopoli, e di Premisla d'intervenire a nome della S. Sede, per dar a gl'Uniti maggior peso, e che si somministri qualche sussidio ad essi Vescovi uniti per le spese, che dovranno fare, essendo molto distante il luogo del Congresso dalle loro Chiese.

8. Principalissimo mezzo in oltre per la conversione de Scismatici non dubita il Metropolita essere il mantenimento della Religione di S. Basilio, la quale acciò non resti destituta de Monaci atti propone:

Un Noviziato, un Seminario, e la continuazione de luoghi ne Collegii Pontificii di Polonia, Germania, e nel Collegio Greco di Roma, poichè instrutti in essi li Monaci, riescono soggetti atti alla conservazione, e propagazione dell'Unione, dove al contrario i Scismatici per mancanza di tali aiuti sono affatto privi di dottrina, contandosi tra essi solo qualche Apostata senza spirito, et i loro calogeri, che sono ignoranti.

(f. 94v) Quanto al Noviziato dice d'haver molto operato per stabilirlo, e che procurerà dotarlo, e collocarlo in miglior luogo di quello al presente si trova, che è nel Monastero di Bythenio, lontano dalle Scuole, et Accademie del Regno.

⁶⁷ Josephus Szumlanskyj (1676-1708).

⁶⁸ Agitur fortasse de Georgio Chmelnykyj, filio magni Ducis (hetman) Cosacorum Bohdani Chmelnykyj, cui successit, an. 1659-1663. Anno 1677 Porta Otthomanica eum iterum in Ducem Ucrainae nominavit, et adiuvit, sed in vanum (1677-1681). Obiit morte violenta ex manibus Turcarum.

⁶⁹ Agitur de Congressu sic. d. Lublinensi, alias *Colloquio Lublinensi*.

E circa il Seminario, quanto lo stima utile per educazione de figlioli de preti greci, i quali doppo la morte dè genitori succedono alle Parocchiali vacanti, altrettanto assicura, che senza la liberalità della Sede Apostolica non sarà possibile eriggerlo, atteso lo stato calamitoso della Repubblica.

9. Finalmente propone per mezzo necessariissimo, che si ristampino i libri ecclesiastici slavonici, che mancano, come il Messale, Offizio divino, Menologio, Tri-fologio, Salzio, Hinni di S. Damasceno, et il Rituali per l'amministrazione dè Sacramenti.

È capitata poi altra lettera di Monsignor Nunzio, scritta al Signor Cardinal Cybo, in data de 27 Settembre prossino passato, segnata *lettera G.*; avvisa, che se bene il Re stimò non esser più necessario il detto Congresso per le ragioni accennate, ma per la necessità rappresentatagli dal Vescovo Rutheno unito di Leopoli, e dal Vescovo di Chelma, e (f. 95) dall'istesso Metropolita ad effetto di poter ridurre li Scismatici alla Santa Unione pensò d'intimarlo à Lublino li 5 9mbre prossimo, alche il Nuntio replicò secondo l'istruzione datagline non si sarebbe opposto, ma insinuò sarebbe stato meglio si fusse tenuto in Varsavia, dove la real presenza, et il concorso de Signori Vescovi haverebbero potuto contribuire molto al felice successo, e ciò per pigliar tempo finche gli fussero giunte risposte di quà, e per poter far cadere la Presidenza nella persona di Monsignor Vescovo di Cracovia, e di questo tanto il Re, che il V. Cancelliere mostrarno d'acconsentire, ma volle prima S. Maestà scriverne al Vescovo di Leopoli per sentirne il suo parere, il quale rispose non si sarebbe potuto celebrare in Varsavia, ma à Lublino come più comodo per la vicinanza delle residenze de Vescovi, e per fare le lor funzioni, che perciò haveva destinato per Presidente il Vescovo di Premislia,⁷⁰ il quale si mostrò irresoluto d'accettare, dicendo non haver facoltà bastanti per la spesa, al che il V. Cancelliere, replicò, che S. Maestà haverebbe trovato modo di ricompensarlo, intanto (f. 95v) Monsignor Nuntio non ha trascurato protestar et incaricare al detto Vescovo di Premislia di non permettere, che in modo alcuno i Greci entrassero frà di loro in controversie dogmatiche, del che n'avvertirà il Metropolita acciò ne possa far le proteste secondo gl'è stato comandato.

È stato anche rimesso dall'ultima Congregazione Generale all'EE. VV. l'istanze di quei Vescovi Rutheni e de Superiori dell'Ordine Basiliano, inserito nelle scritture, che originalmente si mandano col sommario seguente *lettera H.*, nelle quali fanno istanza.

1. Che s'approva l'elettione fatta da loro in una Congregazione dell'Ordine Basiliano per Protho Archimandrita un tal P. Stefano de Martiszkieicz.⁷¹

2. Ordinare, che Monsignor Bialozor, Vescovo di Pinsco,⁷² sia forzato à rilasciar l'Archimandria di Vilna da lui ceduta pubblicamente nella detta Congregazione, e poi ripigliatone il possesso non ostante l'essortazione del Nunzio di starsene al concordato.

3. D'impetrargli da Nostro Signore l'approvazione, e conferma di quanto è stato (f. 96) risoluto nella detta Congregazione.⁷³

Et ultimamente fanno istanza per la benedizione Apostolica.

Ristretto dell'istanze, che fanno i Vescovi Rutheni et hanno bisogno di provvedimento:

⁷⁰ Joannes Zbaski (1676-1687).

⁷¹ Protoarchimandrita (1679-1686).

⁷² Episcopus Pinscensis (1666-1697), dein Archiepiscopus Polocensis (1697-1707).

⁷³ Capitulum Generale Zyrovicense, die 25-31 Julii 1679. Cfr. M. M. WOJNAR, OSBM, *De Capitulis Basilianorum*, Romae 1954, pag. 16-17.

1º Che in caso di morte delli Vescovi di Luceoria, e di Premislia, Scismatici, se procura, che il Re provveda, o dia privilegio di queste Chiese a gl' Uniti, ovvero sospendesse la grazia della provvista a tempo, intanto che gli fosse nominato un soggetto Cattolico, e di negare nuove provisioni a Scismatici.

2do. Che li soggetti, che saranno provveduti o di Vescovadi, o d'altri benefizii s'obbligino prima a fare le professioni della fede, e questi a Vescovadi la consecrazione del Metropolita.

3º Che sia necessario per la riduzione dei Rutheni scismatici eleggere ne loro Vescovadi vacanti soggetti del grembo, e partito loro, ogni volta, che si facciano Cattolici, come insiste la Maestà del Re.

(f. 96v) 4º Che non s'ammetta la renunzia al Vescovo scismatico di Premislia in persona d'un suo nipote, prima che questo faccia la professione da Metropolita, ovvero se persisterà nello scisma, se gli muti il titolo di Premislia in quello di Samboria, e dividere le rendite del Vescovado di Premislia, frà il Vescovo unito, et il renunziatario.

5º Che al Metropolita unito si dia in avvenire il solo titolo di Kiovia senza aggiunta d'altra Chiesa, e si conceda a questo di Kiovia con l'Archimandria Peczarense, e beni della mensa, quando il Moscovita la restituisse alla Repubblica.

6º Che si commetta all'Arcivescovi di Leopoli e di Vescovo Premislia latini d'intervenire a detto Congresso in nome della S. Sede.

7º Che si somministri qualche sussidio alli Vescovi uniti per le spese, che dovranno fare.

8º Che per la conversione de Scismatici (f. 97) era necessario un Noviziato, un Seminario, e la continuazione de luoghi ne Collegii Pontifici.

9º Che si ristampino i libri ecclesiastici scilavonici, come il Messale, Offizio Divino, Menologio, Tripologio, Salzio, Hinni di S. Damasceno, ed il Rituale per l'amministrazione de Sacramenti.

10º Che s'approva per nuovo Proto Archimandrita un tal P. Stefano de Martiiskiewicz.

11º Che si sforzi il Vescovo di Pinsco a rilasciare l'Archimandria di Vilna.

12º D'impetrarli da Nostro Signore l'approvazione e conferma di quanto è stato risoluto in una Congregazione Basiliana, e la benedizione Apostolica.

13º Che si procuri, che il Congresso si faccia alla presenza del Re, ove anche intervenga il Nunzio per evitarli, affinche habbi buon esito il trattato.

14º Che il Nunzio faccia eseguire i Decreti della Rota Romana (f. 97v) circa le Decime delli Kelmensi.

15º Che si dia ordine alli PP. delle Scuole Pie d'astenersi d'errigere in Chelma le scuole per esser di gran pregiudizio alli Religiosi Basiliani, che ivi tengono scuola.

46.

Roma, 23 . XII . 1680.

Instantiae Episcoporum Unitorum de negotio unionis Luceoriensis et Peremysliensis Eparchiarum; nec non de consecratione Innocentii Vynnyckyj in Episcopum Peremysliensem.

APF, Congr. Part., vol. 25, fol. 155v-156, 150-154; Vol. 29, fol. 1-3.

CONGR. PART. — Die 23 Decembris 1680 (f. 155v).

5 — Congreg. Particulares, vol. I.

Die 23 Xbris 1680 habita fuit Congregatio Particularis in aedibus Sacrae Congregationis, in qua interfuerunt Emin.mi et R.mi DD. Cardinales Otthohonus, Vidonus, De Alteriis, Columna, Nerlius, Azzolinus, et Casanate.

In qua lectis litteris Nuncii Apostolici Poloniae, nec non scripturis ab eo transmissis dictum fuit, ut scriberentur litterae novo Nuntio Apostolico tenoris prout in adiuncta copia, quae hic inseritur, in quibus plane mens Sacrae Congregationis exprimitur.

(f. 156) Nei Decreti passati si devono accomodare l'appresse cose.

Ad 3m: Non expedire, et curandum a Nuncio Apostolico, ut exequantur ea, quae in primo dubio proponuntur.

Ad 4m: Cum Episcopus Praemisliae iam obierit, non egere aliqua responsione.

Ad 6m: Addendum in dubio: Archiepiscopo Leopoli, et Episcopo Premisliae, Latinis.

SOMMARIO (f. 152)

Monsignor Nunzio di Polonia con lettera dell'11 Settembre dell'anno corrente, rimessa dalla Segreteria di Stato, a questa S. Congregazione, avvisa come il Vescovo di Leopoli⁷⁴ faceva istanza al Re per la consecrazione del Winnicki in Vescovo di Premislia, e che havendo la Maestà Sua ricercato, sopra di ciò il parere di Monsignor Nunzio, haveva risposto a sua Maestà, che non poteva per alcun conto approvare, che il Vescovo di Leopoli consagris il Winnicki, e che restava molto confuso, et adolorato, che avesse tal pensiero, mentre questo non poteva da lui praticarsi, senza dar sospetto di recidiva nello Scisma, spettando unicamente la facoltà di confermare i Vescovi al Metropolita, per speciale indulto della san. mem. di Paolo V^o.

E che in tale stato nè meno il Metropolita havrebbe potuto venire alla consecrazione repugnando alle ordinanze Canoniche il costituire due possessori d'una sola Sede, come succederebbe con dichiarare due Vescovi uniti di Premislia, onde concludeva, che confidava nella somma pietà della Maestà Sua, che non havrebbe permesso s'innovasse cosa alcuna (f. 152v) sino, che si fossero trovati mezzi valevoli alla composizione dell'affare. Sopra di che havendo poi Monsignor Nunzio parlato in voce a Sua Maestà gli promise, che non havrebbe permesso, che fosse consecrato il Winnicki, e che si sarebbe tenuta una o più conferenze con Monsignor di Kiovia per divisare i modi da proporsi alla Santa Sede, con li quali si potesse far Vescovo il medesimo Winnicki.

Dice Monsignor Nunzio essere il Winnicki nipote del Vescovo defonto scismatico di Premislia, che ha fatto la professione della fede, ma non in mano del Metropolita unito, nè secondo la forma prescritta dalla s. m. d'Urbano 8^o. Che in quel Vescovato vi è Monsignor Malakouski, Unito,⁷⁵ e che non gli pareva praticabile di rimuoverlo, dopo prestato così buon servizio, e privare tante anime conformate già nella fede cattolica del loro antico Pastore. Onde havea, ricordato di proporre più tosto alla S. Sede l'espedito di fare il Winnicki Coadiutore di Monsignor Malakouski, assegnando a questo qualche porzione di rendita per sostentarsi; ma non pareva che il Vescovo di Leopoli, et il Winnicki si mostrassero disposti ad abbracciare il suddetto partito.

(f. 153) Hora Monsignor Nunzio con altra lettera de 13 Novembre decorso avvisa essergli giunto un espresso speditogli dal Re in diligenza con un informazione,

⁷⁴ Josephus Szumlanskyj (1676-1708).

⁷⁵ Joannes Malachovskyj, Episcopus Peremysliensis unitus (1669-1691).

che si da qui ingionta, alla quale la Maestà Sua lo incaricava di dare celere risposta

Insiste Sua Maestà per la consecrazione del Winnicki, dicendo non esser bene di perdere questa congiuntura, e di havere più solida notizia delle cose de Rutheni, di qualunque altro, che voglia informarne la S. Sede, o i Nunzii, per il che adduce diverse ragioni.

La prima, che dovendo farsi le loro radunanze particolari sarebbe bene, che, prima di cominciarle, fosse consegnato il Winnicki per evitare le dissessioni dell'Ordine Nobile, et Equestre.

L'altra, che dovendosi a Gennaro convocare le Diete Generali, dove il Vescovo di Leopoli, et il Winnicki, con tutti i loro seguaci vogliono dichiararsi Uniti, se il Winnicki non comparisse consagrato, non havrebbe alcuna autorità.

Prevede la difficoltà anche la Maestà Sua per quest'atto, considerandola invalida, quando fosse consagrato da Vescovi Scismatici, ma propone potersi reiterarsi la consecrazione, ad effetto in tanto di (f. 153v) ingannar li stessi Scismatici, non dovendosi pubblicare l'unione, se non nell'atto della stessa Dieta Generale.

Considera pure la Maestà Sua, che si deve provvedere a Monsignor Malakouski, il quale resterebbe privato della propria Chiesa, e propone di dargli un titolo in partibus, con un honesta assegnazione sopra le rendite di Premislia, e che ad effetto, che si contenti, che il Winnicki comparisca alla Dieta, il medesimo sarebbe pronto a dargli mille fiorini.

Concludendo che capitando alla Dieta il Vescovo di Leopoli et il Winnicki uniti si dichiareranno in buona forma in voce, et assicurando sopra di se, che il Winnicki adempirà quanto promette.

Alla quale informazione di Sua Maestà Monsignor Nunzio ha risposto, non havere tal facoltà l'autorizzare la consecrazione d'un Vescovo, la qual materia dipende unicamente dall'autorità della S. Sede, dove supplicava la Maestà Sua conceder tempo di poter scrivere.

Conchiude poi Monsignor Nunzio con sperare, che Sua Maestà possa essere restata appagata (f. 154) se non le dava pronta risoluzione e che quando havesse potuto sapere le deliberazioni della Maestà Sua le havrebbe subito avvisati. E che intanto rappresentava con la sua longa lettera l'importanza dell'affare, dove si vedeva, che Monsignor di Leopoli, havea la sola mira ad essercitare la giurisdizione di Metropolita, titolo, che ha già ottenuto per indulto Regio.

47.

Roma, 22 . V . 1681.

De professione Fidei Catholicae ex parte Episcopi Peremysliensis disuniti, Innocentii Vynnyckyj ac de absolutione eiusdem a censuris.

APF, Congr. Part., vol. 25, fol. 174, 172rv.

CONGR. PART. — Die 22 Maii 1681 (f. 174).

Die 22 Maii 1681 habita fuit Congregatio Particularis in Vaticano, post Congregationem Sancti Offitii, in qua interfuerunt Em.mi ac RR.mi DD. Cardinales Othobonus, De Alteriis, Nerlius, Azzolinus, et Casanate, editaque fuerunt infrascripta Decreta, videlicet.

Ad Im: Habito instrumento authentico professionis Fidei Romam transmittendo conceditur iuxta petita.

Ad 2m: Supplicetur SS.mo pro absolutione, et dispensatione per Breve, tam pro Consecrante, quam pro Consecrato.

Ad 3m: Provisum in secundo.

Ad 4m: Scribatur Nuntio iuxta mentem, et Dominus Secretarius cum Eminen-
tissimo Nerlio.

Ad 5m: Laudanda erectio Monasterii, et scribatur Nuntio, ut curet exequi con-
tenta in capite.

Ad 6m: Laudandus.

D. Archiepiscopus Seleucien., Secretarius.

PUNTI DA RISOLVERSI NELLA CONGREGAZIONE DE RUTENI (f. 172).

Primo. Che havendo il Winnicki fatto la professione della fede, s'habbi a per-
mettere, che ritenga il titolo di Vescovo di Premisla e sia Pastore di tutto il Gregge,
che governava prima dell'Unione, et il Vescovo unito resta quello, che reggeva avanti
la presente Unione; con condizione, che mancando uno di loro, succeda l'altro, e
s'unisca il popolo sotto un solo Pastore, e nel caso, che dovesse succedere il Win-
nicki, ciò non segua senza speciale approvazione della Sede Apostolica, e che di pre-
sente il Vecchio unito habbia 4 mila fiorini d'entrata annua.

2. Ch'essendo incorso il Winnicki nelle censure per la sua mala consecrazione,
e perche havrà ministrato, saranno necessarie le facoltà per assolverlo, e supplire al
difetto di non esser stato ordinato da tre Vescovi.

3. Le medesime facoltà saranno necessarie per Monsignor Vescovo di Leopoli,
a causa d'haver fatto la suddetta consecrazione.

4. Se sia bene ordinare a Monsignor Metropolita, che deputi per Vicario Me-
tropolitano il Vescovo di Chelma, con le facoltà, che gli competono, e che non (f. 172 v)
debba revocarle senza nuovo ordine, essendo il Vescovo di Chelma di Rito Greco,
grato a novelli Uniti, et huomo di probità, e dottrina.

Li Ruteni Uniti, intesa la professione della fede, fatta dalli Vescovi di Leopoli,
e Premisla, fanno istanze per il maggior avanzamento dell'Unione, l'EE. VV. si
degnino far fondere le stampe dei caratteri schiavoni, o almeno ordinare le matrici,
acciocchè si possano ristampare li libri ecclesiastici, de quali hanno una grandissima
penuria.

Di più supplicano per la licenza di potersi regolare per l'avvenire secondo il
Calendario Gregoriano, circa la celebrazione della Pasqua, poichè, essendo la maggior
parte de Ruteni uniti, e quasi da per tutto meschiati colli Latini, levarebbe molte
confusioni, che nascono dal non concordarsi assieme etc.

Dilata.

48.

Roma, 17 . VII . 1684.

*Instantiae Monachorum Basilianorum, ut declaretur nullum Capitulum Generale con-
vocatum per Metropolitam Cyprianum Zochovskyj in civitate Novogrodicensi.*

APF, Congr. Part., vol. 29, fol. 81v-83, 66-69, 73-81v.

CONGR. PART. — Die 17 Julii 1684 (f. 81v).

Die 17 Julii 1684, fuit Congregatio Particularis super rebus Ruthenorum Uni-
torum in qua interfuerunt Emin. Cardinales Ottobonus, Barberinus, Azzolinus, De
Alteriis, Columna, et Nerlius, qui decreverunt ut sequitur.

Quoad validitatem convocationis Capituli generalis, habiti Novogrodeci, et electionis Protoarchi. mandritae, consideratis omnibus punctis, quibus nituntur rationes Monachorum instantium pro nullitate eiusdem Capituli, nec non Brevibus Pontificibus, Decretis Sacrae Congregationis, et Constitutionibus generalibus Ordinis, atque bene perpensis responsionibus nomine Metropolitae exhibitis, et attento, quod desuper aliquibus undequaque deductis plenior requireretur probatio, maxime ex eo quod non fuerit transmissa ad hanc Sac. Congregationem Epistola D. Nuntii, super qua fundavit Metropolita totum robor validitatis convocationis supradictae.

Emin.mi Patres censuerunt habendam esse de iis omnibus informationem ab eodem D. Nuntio, de quibus certioreretur (f. 82) et requiratur, ut una cum sua relatione proprium proferat votum.

Quo vero ad Decretum habitum in 3^a Sessione ipsius Novogrodecensis Capituli, cuius verba sunt infrascripta videlicet:

Descensum ad communem Capituli sensum, ut Minsciensis Congregatio in omnibus punctis, et paragraphis confirmaretur, quod enixis precibus S. Sedem Apostolicam, Sac. Congregationem de Propaganda Fide, et Emin.mum Cardinalem Nerlium, Protectorem Russiae, rogat, et praecipue circa Consultores, et Secretarium Ordinis statuit ad quadriennium tantum duret.

Consultores vero: Pater Stephanus, P. Simeon, P. Georgius, P. Bonifacius⁷⁶ nullo pacto possunt esse ad Clavum Consultores Ordinis, quia nimirum multa damna Monasteriis intulerunt. Pater autem Simeon: non tantum damna compensare tenebitur, sed voce activa, et passiva perpetuo careat, subiaceatque poenis in Decreto Metropolitano expressis. Pater vero Pachomius: Congregatio censuit illum conservandum esse in officio Consultoris ad quadriennium, cui suffecit alios tres Consultores.

Secretarius vero Ordinis: in eius locum statuimus Secretarium Capituli, et Ordinis, idque ad quadriennium, (f. 82v) Patrem Eustachium Winessa, insignem Theologum.

EE. mi PP. declaraverunt supradictam Congregationem Minscensem cum omnibus in ea peractis, et contentis nullam et invalidam esse.

Proinde decreverunt privationes Consultorum, et Secretarii Ordinis, in quorum locum alios suffecerunt in eadem tertia Sessione, non esse attendendas, tamquam inordinate factas.

Decernentes propterea, quod praedicti PP. Consultores et Secretarius redintegrentur in suis oneribus, et haec ad eorum vitae tempora durent, non autem ad quadriennium tantum, sicut invalide statutum fuerat.

Insuper, quod restituatur Superioratus Monasterii Minscensis Patri Simeoni Ciprianovich, redintegreturque voce activa, et passiva, qua fuit indebite privatus.

Tandem decreverunt iniungendum esse Metropolitae, prout vigore praesentis Decreti iniungitur, ne procedat contra Consultores, Secretarium, aliosque PP. supra nominatos pro quavis causa ad carcerationem sine scitu, et approbatione Nuntii.

Et quoad delicta, de quibus aliqui ex supradictis Monachis accusati, Nuntius processum conficiat et procedat, vel per alium sibi bene visum (f. 83) cum facultate mutandi et substituendi unum vel plures, sicuti ei in Domino magis expedire videbitur.

⁷⁶ Capitulum s.d. Minscense, vel potius anti-Capitulum celebratum fuit a Metropolita cum suis sequacibus die 25 Iulii 1683. Hoc in Capitulo Cyprianus Zochovskyj, Metropolita Kioviensis, iterum supremum Superioratum in Ordine Basiliano recuperare studuit. Cfr. M. M. WOJNAR, OSBM, *De Capitulis Basilianorum*, pag. 17.

Instructio, et litterae Domino Nuntio transmittendae prius mittantur per manus Eminentissimorum PP.

D. Archiepiscopus Seleucien. Secretarius.

A Monsignor Nunzio di Polonia (f. 66).

17 Luglio 1684.

Dalla qui ingionta informazione vedrà V. S. tutto quello s'è dedotto tanto per parte di Monsignor Metropolita, che di Monaci, per haver da questa Sac. Congregazione l'approvazione, o rispettivamente la dichiarazione dell'invalidità del Capitolo Generale, ultimamente celebrato in Novogrodeco. Viene parimente il Decreto emanato sopra alcuni punti, che non ammettevano difficoltà, affinchè ella possa farlo pubblicare alle parti, et ordinare sia esattamente eseguito, essendo rimasto sospeso quello della validità della convocazione del Capitolo, e dell'electione del Protoarchimandrita, sino che se n'habbiano dalla di lei somma integrità, et attenzione le necessarie, e ben fondate notizie.

Si contenterà però ella di rincontare sopra li capi espressi la verità dell'esposto, e quando ne habbia (f. 66v) rintracciate le dovute informazioni, portarle a questa Sac. Congregazione, unitamente col suo voto, non tanto per quello, che riguarda alla giustizia del fatto di cui si tratta, quanto a ciò, che debba anco considerarsi in ordine allo stato presente del Regno, affinchè da simili circostanze possano questi Eminentissimi miei Signori esaminare se le loro risoluzioni siano per dar materia a maggior inconvenienti, o vero produrre quella quiete nell'Ordine Basiliano, che, congiunta col puro servizio di Dio, è l'unico scopo delle EE. Loro. E coll'attendere gl'effetti della singolare diligenza di V. S. me le offro.

(f. 67) ISTRUZIONE PER MONSIGNOR NUNTIO DI POLONIA

Celebrato, che fu in Novogrodeco alli 19 di Marzo il Capitolo Generale de Monaci Rutheni Uniti, comparvero più lettere del Generale, e Consultorio, che col dar notizia dell'appellazione da loro intimata a Monsignor Metropolita, e registrata anco nella Cancelleria di cotesta Nunziatura, supplicarno si dichiarasse nullo, e si spedisse altro Breve, affinche potessero di nuovo convocarsi per fare una legittima electione. Vennero parimente le istanze di Monsignor Metropolita, e de PP. ch'erano intervenuti al medesimo Capitolo, perche fosse confermato. Onde furono obligati li Signori Cardinali della Congregazione deputata sopra gl'affari de Rutheni ad unirsi assieme, per esaminare le ragioni, che venivano dedotte dalle parti, e prendere sopra di esse le provisioni opportune. (f. 67v) Per parte de Monaci si disse esser nulla la convocazione del Capitolo.

1. Adducendo il Decreto di questa Sac. Congregazione, come nel foglio *lettera A.*, confermato dal Breve di PP. Urbano, con che si attribuisce a Monaci, riducendosi in Congregazione, la facoltà di convocare ogni quadriennio il loro Capitolo Generale, eleggersi un Generale, far leggi, et osservare le medesime, benché non confermate, sino a che non sia definito altrimenti dalla S. Sede, ne mai così nel Decreto, come nel Breve si nomina punto il Metropolita.

Per parte di Monsignor Metropolita si è fatto forza sopra il suo ius possessorio, e che il Breve di PP. Urbano non parla precisamente di questa materia.

2. Perchè ciò è contro le costituzioni dell'Ordine, come nel foglio *lettera B.*, che attribuiscono al solo Protoarchimandrita, senza il Metropolita, l'autorità d'intimare li Capitoli, il che è stato sempre praticato.

Replicarono li Monaci, che l'anno 1675 se Monsignor Metropolita intimò

(f. 68) il Capitolo, fu in tempo, che per la morte del Generale⁷⁷ reggeva la Religione un Amministratore, e toccava al medesimo Monsignor in vigore della Costituzione dell'Ordine, come nel foglio *lettera C.*, e dell'anno 1679 le fece di consenso della Religione, nè questo è sufficiente per annullare una Costituzione.

A questo fu risposto, che le Costituzioni dell'Ordine, non sono confermate dalla S. Sede; che le medesime si adducano in semplice copia, e non sono in uso, portando per prova del non uso due convocazioni fatte dal presente Metropolita, l'una dell'anno 1675, e altra del 1679.

3. Per non essersi convocato a tenore del Breve di N. Signore, poichè se non potevasi intimare per il Gennaro, ch'era un punto stabilito nella convenzione, dovessi almeno farlo in quanto al luogo, celebrandolo nel Monasterio destinato di Bresta, come luogo indifferente e più comodo agl'intervenienti.

Monsignore rispose haver obbedito al Breve il più presto che gli fu possibile, in vigore anco di una lettera di Monsignor Nunzio, che il Monasterio di Novogrodeco è il più comodo d'ogn'altro.

4. Perchè disponendo le Costituzioni dell'Ordine, confermate dell'anno 1667, come nel foglio *lettera D.*, che il Metropolita nelle cose ardue della Religione non operi cosa alcuna senza il consenso de Vescovi, del Vicario, de PP. Consultori et altri Religiosi più gravi. (f. 68v) E non havendo essi cosa più importante, che l'eleggere il loro Generale, non solo Monsignore non ha operato col loro consenso, ma anzi contradicendo il Vescovo di Chelma con sue lettere, e li PP. medesimi con la protesta, che si dà per registrata nella Nunziatura.

A ciò si rispose, che Monsignore havea conservato il suo ius d'intimare li Capitoli, e che la Congregazione tenuta in Bresta,⁷⁸ e confermata del 1667 non parla della convocazione de Capitoli, ma di cose più ardue, com'è il promuovere all'Abbazie, Vescovati etc.

5. Perchè essendo stato annullato col Breve di N. S., il Capitolo Minscense,⁷⁹ non potevano li PP. creati invalidamente Consultori, o Superiori di Monasterii, o posti in qualsivoglia carica in vigor di quel Capitolo, che è nullo, dare validamente il loro voto; oltre che per parte de Monaci si danno tali eccezioni a gl'altri Vocali ad uno per uno, che si esibiscono provare, che molto pochi habbiano votato con giusto titolo, e che per questo solo capo non si possa sostenere la validità della Congregazione.

(f. 69) Quanto poi alla validità dell'elettione del Protoarchimandrita, hanno opposto li Monaci ricorrenti esser nulla.

A questo per parte di Monsignor Metropolita non si è detto cosa alcuna in scritto; solo si sono esibiti gl'atti, con una istanza in generale, che quando non paressero sufficienti le sue risposte, si degnino concedere tempo di mandargli le opposizioni fatte, perchè possa rispondere più giustificatamente.

6. Perchè le Costituzioni dell'Ordine proibiscono d'eleggere in Protoarchimandrita un Vescovo, come al foglio *lettera E.*

Si è replicato per parte di Monsignor Metropolita, che di tale costituzione non se ne esibisce, se non una copia, e non sono in uso, essendosi eletti più volte li Metropolitani.

⁷⁷ Gabriel Kolenda, qui simul erat et Metropolita Kioviensis.

⁷⁸ Capitulum Generale Berestense an. 1667, diebus 4-5 Martii. Cfr. M. M. WOJNAR, *De Capitulis Basilianorum*, pag. 15.

⁷⁹ Capitulum Minscense an. 1683, declaratum nullum.

A questo soggiunsero li Monaci, nessuno poter asserire, che tali Costituzioni non siano in uso, mentre si riassumano in tutti li Capitoli Generali; ma molto meno d'ogni altro, lo può dire Monsignor Metropolitano, che non solo le ha repplicatamente accettate, ma di più nel Capitolo del 1675 fece la rinunzia della voce passiva, e dell'anno 1679 la ratificò poi in perpetuo, inherendo alle medesime Costituzioni, come nel foglio *lettera F.*

I. SOMMARIO (f. 73)

Rimanendo sospesa la risoluzione presa di sentire Monsignor Nunzio di Polonia sopra le controversie insorte tra il Metropolitano, e li Monaci Rutheni, dandoli facoltà di deputare Commissarii a giustificare l'esposto delle Parti, per non haver fermati li fondamenti della loro intenzione, ma negando l'una ciò, che afferma l'altra, sono sopraggiunte in questo tempo lettere del Padre Generale, e suo Difinitorio dirette a N. Signore, et à questa Sacra Congregazione, nelle quali rappresenta di havere il medesimo Metropolitano contro il Breve della Santità Sua convocato il Capitolo in Novogrodeco, e fattosi eleggere Protoarchimandrita del medesimo Ordine, senza che vi siano intervenuti li Vescovi di Premisla, d'Vladimiria, di Smolensco, e di Chelma, che vi hanno principale interesse, ne il Generale, e suo Consultorio. Onde ha supplicato la Santità Sua di due grazie, l'una: di spedire altro Breve al Nunzio di Polonia con facoltà d'intimare nuovo Capitolo, e di presedervi lui medesimo, perchè senza la sua presenza, et autorità non possono venire alla libera elettione del loro Generale; l'altra, di esentare il presente Difinitorio dalla giurisdizione del Metropolitano, durante almeno le presenti controversie.

Alle lettere poi della Sac. Congregazione, che sono del medesimo tenore, si aggiunge una protesta intimata così (f. 73v) al Metropolitano, come à gl'altri Convocati, registrata, come si suppone, nella Nuntiatura di Polonia, contro la validità dell'accennato Capitolo, che si asserisce nullo per le seguenti ragioni.

Primo, per esser fatto contro la convenzione stabilita dal Metropolitano con li Vescovi, e Monaci, come si è provato con le lettere del Nunzio, e dello stesso Metropolitano, vedute già dall'EE. VV., che si dovesse celebrare in Bresta alli 11 Genaro, e contro l'ordine del Breve di Nostro Signore, accettato dal Metropolitano suddetto ove dice:

« Porro Congregationem sive Capitulum Generale dictorum Monachorum, iuxta conventionem supradictam hyeme proxime ventura celebrari debere dicta auctoritate harum serie statuimus, et ordinamus ».⁸⁰

2. E contro il Decreto di questa S. Congregazione, confermato con Breve della S. M. di Papa Urbano 8°, che dice:

« Sac. Congregatio convenientissimum esse censuit, ut Monachi Rutheni Uniti in Congregationem redigantur, quod si fecerint eisdem facultatem concessit eligendi sibi perpetuis futuris temporibus unum Generalem seu Protoarchimandritam totius Rhussiae, et singulis quadrienniis Capitula Generalia (f. 74) congregandi, in eisque constitutiones, rationabiles tamen, et Sacris Canonibus, Decretis Conciliorum, ac summorum Pontificum constitutionibus non repugnantes, conficiendi, a Romano Potifice confirmandas; quae, interim tamen, ne disciplina regularis patiatur detrimentum, a praefatis Monachis, observanda erunt, donec aliter per Sedem Apostolicam fuerit definitum ».⁸¹

⁸⁰ Cfr. Breve Pontificum in *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. I, pag. 653, nr. 612, sub data 30. X. 1683.

⁸¹ Cfr. *Acta S.C. de Prop. Fide*, vol. I, Romae 1953, pag. 27, nr. 34.

Onde non impugnate le prerogative, che competano al Metropolitano, conforme nella dichiarazione fatta al suddetto Decreto nella Congregazione tenuta coram SS.mo del 1643, si vede, che tutta la facoltà di convocare li Capitoli è stata concessa alli Monaci, e non al Metropolitano, il quale dovea almeno ciò conferire prima con gli altri Vescovi, e con il Consultorio de Monaci, come si è sempre praticato, e dispongono le loro leggi, esibite nella Congregazione, tenuta li 2 Marzo 1676, per haverne la confermazione, come seguì, ove dice: ut non promoveat ad qualicumque alia officia, dignitatesve ullum absque consilio Protoarchimandritae, hic vero absque consilio Consultorum; et al numero 4º della Congregatione Generale, tenuta in Bresta l'anno 1667, approbata (f. 74v) dall'EE. VV. dice: ut Ill.mus Metropolitanus in rebus Religionis arduis nihil ageret sine consilio Episcoporum, Vicarii, Consultorum, et aliorum graviorum Religiosorum etc. E perciò dicono li Monaci nel 2º punto, esser nullo il Capitolo, fatto senza l'osservanza di queste leggi, come affare più arduo, che habbia la Religione.

3. Perchè non sono intervenuti al Capitolo li Vescovi, dicendo quello di Chelma esser stato intimato in tempo inconvenientissimo per li pericoli del viaggio, e però d'haver pregato il Metropolitano a differirlo in tempo più opportuno, ma che non ha voluto acconsentirvi. Che il Vescovo d'Vladimiria era obbligato d'attenere alla restaurazione della sua Chiesa diroccata. Quello di Premislia appena poteva haverne l'intimazione per li 19 di Marzo, non che giungervi, trovandosi in così remota parte, che nessuno di essi sarebbe potuto restituirsi nelle loro Diocesi per fare gli Olii Santi. Il Generale poi con li Consultori dicono non essere stati intimati, e che quando ciò fosse anche seguito, non vi sarebbero andati, e per li disaggi, e (f. 75) pericoli del viaggio, e per non contrafare al Breve di N. Signore, che ordina si dovesse fare nell'inverno, secondo lo stabilito avanti Monsignor Nunzio.

4. Perchè vertendo tuttavia le controversie tra la Religione, et il Metropolitano, che tratta duramente con li Monaci, hanno questi havuto giusto motivo di non intervenirevi, sapendo che il di lui mal animo era di castigarli, attestando parimente il Vescovo di Chelma nella sua lettera, che si dà in copia, che per le minaccie, che và facendo contro li poveri Monaci, che sono ricorsi alla Santa Sede, saranno questi necessitati o ritirarsi tra Latini, o andare dispersi.

5. Per haver egli pubblicamente detto prima della convocazione del Capitolo, che voleva essere Protoarchimandrita, mentre resta perciò escluso da simile dignità secondo le leggi dell'Ordine, stabilite dal Padre Giuseppe Velamin, Instauratore del medesimo,⁸² ove dice: statuimus, sancimusque, ut quilibet omnibus posteris temporibus, qui vota Deo in nostra Congregatione nuncupaturus est, cum aliis solitis votis hoc quoque nuncupet, se nulla officia dignitatesque, sive Monasterii, sive quascunque ecclesiasticas, (f. 75v) multo vero minus saeculares, quaesitum, procuraturumve, sive palam, sive clani, neque per se, neque per alium, quod si quis ausit, eo ipso privabitur omnibus muniis etc. hoc est voce activa, et passiva usque ad mortem.

Di più la sua elezione è contro le costituzioni dell'Ordine, che commandano, che il Protoarchimandrita non sia Vescovo, o Arcivescovo, come vedesi dalli due Brevi di PP. Alessandro 7º, di 30 Maggio 1665, e de 4 Giugno 1666, che ordinano come segue: « Per presentes committimus, e mandamus ut novum Capitulum dictorum Mo-

⁸² Josephus Velamin Rutskyj, Metropolita Kioviensis (1613-1637), instaurator Ordinis Basiliani in prov. ecclesiastica Kioviensi (an. 1617). Cfr. M. M. WOJNAR, OSBM, *De regimine Basilicorum Ruthenorum a Metropolita Josepho Velamin Rutskyj instauratorum*, Romae 1949.

nachorum Ruthenorum auctoritate Nostra Apostolica convoces, et canonice congregari cures, illique eadem auctoritate presideas, ac sedulo procures, ut in eodem novo Capitulo electio Abbatis seu Superioris Generalis Monachorum praefatorum de persona alicuius Monachi expresse professi dicti Ordinis fiat; e contro la rinunzia fatta dal Metropolitano di detta dignità in perpetuo nel Capitolo Generale del 1679, il cui originale, sottoscritto da Monsignor Metropolitano, è in mano di Monsignor Segretario. (f. 76) E dice: Idem ipse Ill.mus Metropolitanus, uti antea quadriennali Capitulo fecit, ita nunc sese etiam ab electivis in Protoarchimandritam suffragiis, inherendo piae memoriae Metropolitae Rutschii, et totius Religionis Constitutionibus, in perpetuum sponte, et ultro exclusit.

Le Costituzioni poi del Metropolitano Rutschio, e della Religione, che si riassumono in ogni Capitolo Generale, alle quali inherisce il Metropolitano, dicono: Statuimus ut is, qui Protoarchimandrita futurus sit, non sit Episcopus, non solum ordinarius, sed neque aulicus.

6. Perché appena vi sono intervenuti sei vocali, computando in questo numero il Metropolitano, et il Vescovo Pinscense, considerandosi gli altri o incapaci, o intrusi, e altri concorsi alla di lui elettione involontariamente, per rispetto e timore, come essi confessano.

Per conferma di ciò scrive Monsignor Vescovo di Chelma, che nel Capitolo Generale, fatto in Minsco, un solo Monaco si sottoscrisse a nome di sei vocali, havendone egli in mano l'autentico, e che il simile può essersi fatto anco nell'ultimo (f. 76v) Capitolo, e soggiunge, che Monsignor Metropolitano ha tirato a se li Monaci, colle speranze di premio, con minacce, et altro.

E finalmente, per essere incompatibile il Generalato con la Metropolia, superando le forze d'un huomo la cura Arcivescovale di Russia, per il che è stato necessitato ad assumersi un Suffraganeo, che essendo obbligato alla propria Chiesa resta questa abbandonata da lui, risiedendo nella Metropolitana, e vivendo de beni de Monaci nelli loro Monasterii.

A questo si aggiunge, che essendo il Protoarchimandrita tenuto prestare il suo giuramento nelle mani del Metropolitano, è molto assurdo, che lo faccia in mano di se stesso. Di più, che trovandosi aggravati li Monaci dal loro Generale, non possono ricorrere, che al Metropolitano; ma essendo questi Generale non hanno più alcun ricorso, e bisogna che soffrano a loro malgrado tutti li più acerbi trattamenti.

Per quello poi riguarda non havere il Metropolitano ubbidito in alcuna parte al Breve di Nostro Signore, ne parla diffusamente (f. 77) la lettera accennata di Monsignor di Chelma,⁸³ alla quale si riferiscono li PP. supplicando l'EE. VV. degnarsi di risolvere quello, che giudicheranno più proprio al bisogno, et alla qualità dell'istanze, che si fanno nelle nominate lettere.

2º SOMMARIO (f. 78).

Essendosi comunicato à questo Padre Consultore de Basiliani⁸⁴ il memoriale apologetico, e l'altro memoriale responsivo, presentati all'EE. VV. per parte di Monsignor Metropolitano di Russia, sopra la validità del nuovo Capitolo Generale celebrato in Novogrodeco, supplica humilmente l'EE. VV. per parte del suo Generale, e di tutto

⁸³ Jacobus Susza (1652-1685).

⁸⁴ Georgius Malejevskyj, qui tunc Romae commorabatur. Cfr. *Indicem nominum et rerum in Actis S.C. de Prop. Fide*, vol. I, et in *Litteris eiusdem S. Congregationis*, vol. I, ed. Romana 1953-1954.

il Consultorio à degnarsi di considerare li seguenti capi, per li quali è nullo, et ordinare si riducono le cose in pristino, e si venga a nuova elezione.

Prima è nullo perche non poteva il Metropolita intimarlo in vigore delle Costituzioni dell'Ordine alla collatione 4, n. 2, ove dice: Tempus, locusque Congressus Generalis, qui semel quolibet quadriennio communiter fiet ipse Protoarchimandrita, absque Metropolita indicet, licebitque ipsi etiam acceleratius si necessitas exigit.

Ne accade si dica, che egli habbia ius possessorio d'intimare il Capitolo, non trovandosi, che dopo le suddette costituzioni lo habbia fatto alcun Metropolita, se non in caso di morte del Protoarchimandrita, a tenore delle medesime costituzioni, come si può provare di tempo in tempo, et il moderno Metropolita lo ha fatto una sola volta col consenso (f. 78v) della Religione, la quale hebbe per oggetto, con questa cortesia, di ricavare da lui, come seguì, una renunzia perpetua al Generalato dell'anno 1679.

2. Perchè non poteva egli privare li Consultori delle loro cariche advitalizie, e ridurle quadriennali contro le Costituzioni dell'Ordine, alla collatione I n. V, che dicono: Idem Protoarchimandrita habebit penes se electos, qui attendant, ut ipse muneris suo satisficiat. Hi vero erunt numero quatuor, advitabilesque.

3. Perchè non ha restituito il Monasterio ad un Superiore, ne l'entrate del Generalato, nè reintegrati li PP. a tenore del Breve.

4. Perchè non poteva Monsignor esser Protoarchimandrita, non solo in vigore delle costituzioni, alla collatione 3^o, n. 1: Statuimus, ut is, qui Protoarchimandrita futurus sit, non sit Episcopus, non solum ordinarius, sed neque aulicus; ma ancora in riguardo della rinunzia fatta dà Monsignor Metropolita nell'ultimo Capitolo del 1679, come si vede dall'originale, che stà in mano di Monsignor Segretario, che dice: Inherendo piae memoriae Metropolitanae Rutsii, et totius Religionis Constitutionibus, in perpetuum, sponte et ultro, sese ab electivis in Protoarchimandritam suffragiis exclusit. (f. 79) Quanto poi alle risposte, che si danno per parte di Monsignor Metropolita, si replica riverentemente.

Alla prima, esser convinto Monsignor Metropolita dalle sue medesime lettere, e dà quelle di Monsignor Nunzio, che la convenzione fatta fu di celebrare a Genaro il Capitolo, e non il Sinodo, come falsamente si suppone all'EE. VV.

Alla 2a: che si vede chiaro dalle cose sopradette non havere il Metropolita obbedito in alcun conto al Breve, nè ciò haver bisogno di maggiore dimostrazione.

Alla 3a: esser falso il ius possessorio, che si arroga Monsignor Metropolita d'intimare li Capitoli, spettando ciò al Protoarchimandrita, secondo le ragioni dette di sopra.

Alla 4a: che non fu intimato il Generale, nè egli vi dovea intervenire perchè a lui toccava di dichiarare il luogo, et il tempo di radunarsi il Capitolo, quando non si poteva, o non si voleva stare alla convenzione stabilita avanti di Monsignor Nunzio, à tenore del Breve.

Alla 5a: essere tanto lontano, che Monsignor di Chelma habbia mandati due aleggati al Capitolo, quanto che vi sono lettere tutte di suo pugno, che (f. 79v) fanno istanza si annulli, e si venga a nuova elezione.

Alla 6a: che se non fosse stato giusto il timore del Generale, e Consultorio, non accadeva, che Monsignor Metropolita, come per parte sua si dice, esibisse loro così ampio salvocondotto.

Alla 7ma: che se Monsignor Metropolita non havesse efficacemente ambito il Generalato, non haverebbe con tanta violenza convocato il Capitolo, contro il volere del Generale, e del Consultorio, in tempo che non potevano intervenire li Vescovi, e li altri Vocali, che hora reclamano.

Alla 8a: che se bene pare, che il Breve di PP. Alessandro 7^o parli per quel caso particolare, è però secondo le costituzioni dell'Ordine, che stabiliscono, debba essere il Protoarchimandrita Monaco espressamente professore, e non Vescovo.

Alla 9a: che se essibiranno gli atti del Capitolo, si farà conoscere dalle sottoscrizioni quali Vocali fossero legittimi, e quali intrusi.

Alla Xa: lo stesso.

Alla XI^{ma}: ove dice, che ciò, che si è praticato è ancora compatibile, si risponde, che se li Metropolitani sono stati Generali, ciò è accaduto (f. 80) con sommo pregiudizio dell'Ordine Basiliano, e perciò reclamano.

Finalmente fanno istanza il Generale, e li Consultori del medesimo, come è stata fatta anco per parte di Monsignor Metropolita, che quando l'EE. VV. non rimanessero sodisfatte delle ragioni dedotte à favor loro, si compiaccino dar tempo, che si facciano venire maggiori giustificazioni, ordinando in tanto, che Monsignor Metropolita restituisca le cose in pristino, e si faccia un Monaco Amministratore, che governi la Religione, sino al tempo congruo di convocare nuovo Capitolo, in cui debba presiedere Monsignor Nuntio, conforme alle istanze delli Monaci, e del Vescovo di Chelma, come in altra occasione fu fatto dal Signor Cardinal Buonviso, di che ne tiene l'autentica in mano Monsignor Segretario, non essendo di alcun pregiudizio al decoro di Monsignor Metropolita, che si annulli anco questo Capitolo; mentre si annullarono li due da PP. Alessandro 7^o, e si trattava parimente in all' hora del Metropolita, e del Vescovo di Chelma, producendo anzi maggior scandalo tra (f. 80v) Monaci scismatici questa sua prepotenza, li quali tanto più si disanimano dal venire alla Unione per non esporre li loro Monasterii, e rendite al governo dispotico di Monsignor Metropolita, come dicono apertamente le lettere di Monsignor Vescovo di Chelma.

SOMMARIO 3^o (f. 81).

In fine si fa istanza per parte de Monaci, che almeno il Generale, Consultori, e Segretario, c'hanno fatto qui ricorso, siino loro vita durante essentati dalla giurisdizione del Metropolitano, il quale li minaccia di farli putrefare nelle carceri, come si vede dal foglio aggiunto al loro memoriale, al n. 7^o.

2do. Che in Zirovicio per il gran concorso à quella B. V. s'osservi il Kalendario corretto, e dove li Monaci sono più di dei due di loro possino celebrare nel Rito Latino, e dove sei, uno solo conforme à Decreti confermati dà PP. Innocentio X^{mo}, come al num. 8^o.

3. Che li PP. Gesuiti ricevino gl'Alunni Basiliani come prima, e non faccino, difficoltà di trasferirli dà un alunnato all'altro.

E finalmente fa istanza all'EE. VV. de libri descritti nel medesimo memoriale, come loro necessari per confutare gl'errori de Scismatici dati alle stampe.

In oltre supplica, che non siino sforzati dal Metropolitano li Religiosi ad intervenire alli Capitoli de Preti uxorati, il che non è mai stato praticato.

Per parte del Metropolitano, e de Vescovi uniti si fa istanza, che la Sac. Congregazione approvi, che le cause de sudditi Rutheni in prima istanza si giudichino dal Vescovo, e poi gradu appellationis dal Metropolitano.

(f. 81v) E che sia lecito à Vescovi di ricorrere al Patriarca loro, ch'è la Santità di Nostro Signore, per imporre fine alle liti, secondo li Canon della Chiesa Orientale.

Sopra di che sono supplicate l'EE. VV. degnarsi riflettere, se fosse espediente di sentire il Nuntio Apostolico.

49.

Roma, 17. VII. 1684.

Alia Congregatio Particularis circa Capitulum Generale Basilianorum Novogrodiense convocatum per Metropolitam Cyprianum Zochovskyj, nec non de usurpatione bonorum temporalium ex parte Episcoporum, pertinentium ad Basilianos.

APF, Congr. Part., vol. 29, fol. 86-94v, 105-107, 135-138, 198-200v.

CONGR. PART. — Die 17 Julii 1684 (f. 86).

Die 17 Julii 1684 fuit Congregatio Particularis super rebus Ruthenorum unitorum, in qua interfuerunt EE. et RR. DD. Cardinales Otthobonus, Azzolinus, Barberinus, de Alteriis, Columna, et Nerlius, qui decreverunt:

Quoad validitatem convocationis Capituli Generalis, et electionis Proto Archimandritae habeatur informatio a Domino Nuntio de omnibus his, quae fuerunt adnotata in S. Congregatione, de quibus distincte certietur, et requiratur, ut una cum sua informatione proferat suum votum.

Quo vero ad alia gesta in 3^a Sessione, §. Descensum, declarentur nulla, et reintegrentur Consultores, et Secretarius ad sua officia vitalitia, cum solitis facultatibus, et iniungatur Metropolitanae ne procedat ad carcerationem, neque ad alios actus irretractabiles, sine approbatione Nuntii, et quoad delicta, de quibus sunt accusati, Nuntius processum conficiat, et procedat per se, vel per alium sibi bene visum, et cum facultate mutandi, et substituendi.

(f. 86v) Instructio, et litterae Domino Nuntio transmittendae mittantur per manus EE. PP.

D. Archiepiscopus Seleucien., Secretarius.

SOMMARIO (f. 87)

Riferitisi nella Congregazione Generale, tenuta sotto li 14 Dicembre 1682, li molti capi di doglianze de PP. Basiliani contro Monsignor Metropolita, e li due altri Vescovi Pinscense, e Smolesco, l'EE. VV. deputarono una Congregazione Particolare, e nello stesso tempo ordinarono si scrivesse a Monsignor Nunzio di Polonia, che dovesse incaricare alle Parti di trasmettere a questa S. Congregazione le loro ragioni, per potervi opportunamente provvedere; in ordine a che Monsignor Metropolita rispose come si dirà appresso, e si vede nel foglio segnato D., ma Monsignor Pinscense, e Smolesco non hanno dedotto cosa veruna a loro discarico.

Li capi, rignardano Monsignor Metropolita sono venti sei, come nel foglio segnato A.

Al 1. Ch'egli si tenga li Monasterii Dermanense, Dubnense, e di Santa Croce.

Risponde, che tali Monasterii gli furono commendati dal Signor Cardinal Marescotti, mentre era Coadiutore,⁸⁵ e che sempre sono stati posseduti da Vescovi, o Metropolitan, per sovenire in questa forma alle loro poche rendite, e che (f. 87v) avendo li suoi predecessori tenute più Archimandrie, egli è pronto di cedere li Monasterii sudetti, ogni qualvolta si restituisca alla Santa Unione la Metropolia Kioviense con li suoi amplissimi beni; ma che senza tali amminicoli non è possibile sostenere

⁸⁵ Galeazzo Marescotti, Nuntius Varsaviensis (1668-1670).

la dignità Metropolitana, e coll'addurre diverse altre considerazioni conchiude, ch'il Monastero di Santa Croce l'ha dato al Padre Bartolomeo Minienski.

(a margine)

Per parte delli Monaci s'aggiunge che nel Monastero Dermanense stavano più di venti Monaci sotto li loro Superiori uniti, et hora sono meno di sei, e che cinque, o al più sei dimorino nel Monasterio Dubnense, dov'erano sempre dieci. Che dopo haver goduto per diec'anni il Monastero di Sancta Croce, lo ha da un anno in quà ceduto ad un Monaco, che lo governa squisitamente bene; ma è obligato corrispondere le rendite al Metropolita, ond' il povero Vicario non sà come fare a sodisfarlo, e portare li pesi del Monastero, che si cavano dalli cinque fogli segnati C.

Al 2do. Che nelli suoi Monasterii impedisca le visite del P. Generale. Risponde esser falso, quando ciò si faccia con scienza, e dipendenza del Metropolitano, e gli si renda ragione delle visite dal P. Generale quadriennale; ma che vorrebbero due, o tre PP. confederati contro il Metropolitano fare le visite indipendentemente da lui, troncando il ricorso a gl'oppressi, e finalmente essimersi dalla giurisdizione del suo Pastore, li che è contro la pratica orientale, e causerebbe gl'inconvenienti, ch'accenna, sopra di che fà istanza se ne commetta l'informazione in partibus.

Al 3. C'habbia permesso il possesso d'un orto, (f. 88) di valore di 300 fiorini a PP. Francescani, che spettava al Monasterio Polocense.

Risponde ch'il preteso orto non fu del Monasterio Polocense; ma se anco fosse stato, fu dato loro in compensazione d'un Monastero, levatoli dal Duca di Moscovia, e sopra ciò parimente dimanda se ne spedisca commissione.

Dice esser falso il 4o punto, c'habbia alienato dato al Duca di Lituania l'officina laterale del Monastero di Grodna, ma solo il fondo con obbligo di certo censo, e ch'il Monastero deve poi pagare a successori del Duca lo speso da lui per fabbricare detta officina, e morto il Duca, ritornerà il Monastero in possesso del fondo.

(a margine)

A favore de Monaci si dice, non sapersi se tale alienazione sia perpetua, o ad tempus, e s'adducono diverse altre alienazioni fatte dal Metropolita.

Al 5. Ch'occupi li beni del Monastero Minscense. Dice ch'il possesso di detti beni dal Concilio di Fiorenza in quà spettino alli Metropolitani di Russia, di che ne dimostrerà gl'istrumenti autentici.

Al 6. Che non restituisca il parato Pontificale legato da Monsignor Antonio, Metropolita,⁸⁶ alla Chiesa Ziroviciense.

Risponde, che non si poteva alienare da alcun Metropolitano, e nondimeno in cambio (f. 88v) di quello il moderno Metropolita ha dato al suddetto Monastero per cento ungari di broccatelli di Venezia, quattro cavalli, e gran copia di grano in tempo di penuria, come si verificherà dandosene commissione.

(a margine)

All'incontro si dice, che dovrebbe restituire il Pontificale al Monastero Ziroviciense, ad effetto che capitando ivi possa celebrare avanti quella miracolosissima Vergine, et esser verissimo ciò ch'egli nega nel capo seguente.

Quanto al 7mo. Nega d'haver havuto altre suppellettili del Monastero Berezvecense ch'una sola Piscide ch'anco la restitui, e da gl'altri due non ha mai avuto co-s'alcuna.

⁸⁶ Antonius Sielava (1640-1655).

Al ottavo. Ch'abbia havuto li denari, e suppellettili di Monsignor Giuseppe, Archimandrita Polocense.⁸⁷

Risponde, che denari del defonto Archimandrita, ch'ascendevano a 53 ungari, e trecento fiorini in altra moneta, furono spesi in dargli sepoltura, anzi v'aggiunse anco del suo, per fargli decoroso funerale, secondo il costume del Paese, e dimanda se ne faccia perquisizione.

Quanto al nono. Ch'egli habbia intenzione d'introdurre nel Monastero Ziroviciense, che sempre fu alieno dalla Prelatura, un Superiore Mitrato.

Dice che delle cose interne non giudica la Chiesa e che se ne ordini l'inquisizione, si come dice, che tirano a indovinare (f. 89) li Monaci anco in quanto al decimo capo.

Circa all'11^o. Che non contribuisca alla Religione cosa veruna delli Legati lasciati alla medesima da Monsignor Antonio, già Metropolita.

Risponde, che non ne ha mai riscosso un quattrino, come apparirà chiaro dalla commissione.

Al 12^{mo}. C'habbia estorto dalla Religione li beni di Torokania, conferiti dalli Re col consenso dell'Archimandrita al Monastero Brestense.

Risponde narrando da principio l'origine di detti beni, il modo, col quale sono stati conferiti da diversi Re successivamente alli Metropolitanì, e ciò in luogo d'altrettanti beni tolti da Scismatici alli Arcivescovi uniti, e mostra spettare al Metropolitanò pro tempore in virtù de privilegi Regii.

Soggiunge, ch'essendo passato a miglior vita Monsignor Antonio, Metropolita,⁸⁸ il Monastero Brestense ottenne li detti beni di Torokania dal Re Gio. Casimiro per privilegio surretizio, che ben era facile a credere sarebbe stato annullato. Passa poi (f. 89v) raccontare le molte fatiche e dispendii da lui sofferti, li benefizii riguardevoli fatti all'Ordine Basiliano, al quale pretende aver fatto vantaggio di sopra 200 mila fiorini più de gl'altri suoi predecessori; e conchiude haver ciò bisogno di precisa commissione.

(a margine)

Per parte de PP. si racconta assai diversamente l'origine, e disposizione de beni di Torokania, e pretendono siino stati violentemente impetrati dal Metropolita, poiche dopo esser stati agiudicati alla Religione nel tempo ch'il Signor Cardinal Pignatelli era Nunzio,⁸⁹ il Metropolita costrinse violentemente li PP. a far cambio colli beni Bereswecensi, ottenuti dalla Religione solo ad quadriennium, che si suppone hora concessili sua vita durante, ma inaudita parte.

Al 13. Ch'intenda di godere sua vita durante il Monastero Polocense, fondato dalla Republica. Risponde ch'intanto possiede li suddetti beni, in quanto ha sborsato per essi 30 mila fiorini del suo, intorno a che s'è seguita transattione colla Religione medesima, et ogni qual volta gli venga restituito il suo denaro è pronto a cedere li beni.

(a margine)

Non rispondono li PP. intorno alli 30 mila fiorini, che s'asseriscono sborsati, ne fanno menzione della transazione seguita, e solo dicono, che dovrebbero forzare il Metropolitanò per mezzo del Re a cedere li detti beni, dati dalla Republica alli

⁸⁷ Josephus Grodzickyj, ab anno 1661.

⁸⁸ Antonius Sielava (1640-1655).

⁸⁹ Antonius Pignatelli, Nuntius Varsaviensis (1660-1668).

Religiosi, dopo la morte della Signora, che iure advitalizio ha la riserva sopra beni e mancando essa spettano alla Religione, ne egli poteva acquistarli, se non la di lei vita durante.

Al 14. Ch'egli vada alli Monasterii con numerosa famiglia, e molto loro aggravio. Dice, che sempre ch'è invitato se ne vada col suo decoro, portando però la vetovaglia necessaria, che consuma con li Religiosi medesimi; ma che l'intenzione de PP. sarebbe, ch'il Metropolita non s'accosti mai alli Monasterii, per non sentire i richiami de gl'oppressi, e gl'inconvenienti, che vi sono, e ciò ch'operano i PP. il che apparirà chiaro dalla commissione.

(f. 90) Risponde al 15°. Che non è in podestà del Metropolitano ne imporre, ne impedire, che non venghino aggravati li beni de Monasterii da pesi militari.

(a margine)

Dicono li PP., ch'il Metropolitano aggrava tanto più li beni de Religiosi, per alleggerire li suoi proprii nel pagare li pesi militari.

Dice parimente quanto al 16°, che per l'hostilità de Moscoviti, li beni di Usiaz, destinati per il Seminario, non ascendono a più, che cento fiorini all'anno, e stante tale calamità è impossibile erigerlo, e che dalle perquisizioni necessarie resterà tutto manifesto.

Risponde al 18, con dire, ch'al Metropolita si deve l'autorità di pigliare, e licenziare dalla sua Corte i Regolari, perchè la Religione dipende da lui, e non esso dalla Religione.

(a margine)

Intorno al Seminario si suppone data una diffusa informazione a Monsignor Martelli, mentr'era Nuntio,⁹⁰ e si racconta molto diverso lo stato di quelle rendite, e si dice anche il modo di provedervi nel fine de medesimi fogli segnati C.

Al 18. Che protegga il P. Benedetto Michnievit⁹¹, e voglia, e commandi sia nominato Archimandrita Trocense, il quale fu privato di tal titolo, e scomunicato solennemente con autorità del Nunzio Apostolico. Risponde, che dopo gl'atti seguiti avanti Monsignor Nunzio si sono composte le cose, et il P. suddetto è stato investito nella suddetta Archimandria Trocense, la quale però è mera titolare. Soggiunge ch'il (f. 90v) P. Generale ha preso odio contro il P. Benedetto, perche voleva la suddetta Archimandria per se medesimo, e che havendo il P. Benedetto appellato al Metropolitano da una sentenza del medesimo P. Stefano,⁹² deve questo imputare a se stesso, se non ha proseguito la causa.

Quanto al 19, in cui si dolgono li PP. ch'il Metropolita habbia promosso li tre PP. alle dignità come huomini immeritevoli, egli racconta li meriti d'uno per uno, e conchiude, che sono più essi meritevoli de gl'accusatori.

Al 20. C'habbia promosso all'Archimandrie, et all'Arcivescovato Smolenscense il P. Metrophano Sokolinski,⁹³ che prima haveva abiurata la fede cattolica in Moscovia.

Risponde esser falso, ch'egli abiurasse la fede cattolica in Moscovia; perche se ciò fosse vero lo havrebbero premiato con buone rendite, et honori, come suol fare

⁹⁰ Franciscus Martelli, Nuntius (1675-1680).

⁹¹ Benedictus Michnievyč, Archimandrita Trocensis (1679-1718). Obiit anno 1718.

⁹² Stephanus Martyškevyč, Protoarchimandrita (1679-1686), Archimandrita Polocensis (1682-1693). Abdicata Archimandria Polocensi, obtinuit Superioratum Bytenensem, in quo obiit die 11.VI.1697.

⁹³ Metrophanes Druckyj-Sokolinskyj (1680-1690).

quel g. Duca con tutti gl'apostati, e ch' habbandonano la Santa Unione, come si può (f. 91) vedere dagl'atti de suoi antecessori, ventilati dalli Nunzii Apostolici.

Al 21. Risponde, ch' il Metropolitano promove a gl'ordini sagri le persone Regolari nelli Monasterii, ma premesse prima le raccomandazioni de Superiori de medesimi. Che le persone irregolari, mentre ne siano degne, devono prima essere assolute coll'autorità della Sede Apostolica quando però siano comprese nelle facoltà del Metropolitano, il quale non promove mai gl'incapaci come si troverà facendosene la necessaria perquisizione.

Risponde al cap. 22, che ciò è succeduto al tempo del suo antecessore, mentr'egli si trovava allo studio in Roma.

Dice similmente al 23. Che se gl'ammessi al Noviziato dal Metropolitano non hanno la dovuta vocazione, si licenziano, e ciò tocca al Maestro de Novizii.

Al 24, s'è risposto al 2do.

Quanto all'intimazione de Capitoli, ch'è il punto 25, dice, ciò essersi sempre fatto dalli Metropolitani, ch'erano tutti Generali dell'Ordine, et il moderno Metropolitano, che n'è sempre stato (f. 91v) in possesso, seguita a farlo, e dice molte ragioni, per le quali è più decente ch'egli intimi li Vescovi, e li PP. ch'un Generale semplice Monaco. E che quando l'elettione non s'abbia per canonica, s'abroghi dalla Sede Apostolica, e se ne istituisca un'altra.

Soggiunge, che quando s'essimesse la Religione della giurisdizione del Metropolitano, vedrà la Santa Sede quanta commozione farà, adducendo l'esempio fresco dell'Abbate Melecense, ch'unitosi con la sua Archimandria, non ha mai voluto soggettarsi al Generale, ma solo al Vescovo di Chelma, nella cui Diocesi è situata l'Abbatia. E finalmente conchiude, d'havere celebrato il Capitolo in Zirovizio come luogo il più quieto c'abbiano.

All'ultimo, c'habbia impetrata dalla Maestà del Re l'amministrazione perpetua de beni de Vescovati vacanti, con estermínio della Religione.

Dice finalmente il Metropolitano, che tale amministrazione fu impetrata dal suo antecessore dell'1667, sotto il Re Gio. Casimiro, e confermata dalli Re susseguenti, et adduce molte (f. 92) ragioni, per le quali è più conveniente, che sino amministrati li beni suddetti dal Metropolitano più tosto che da Capitoli Rutheni, sopra che fa istanza, si deputino Commissarii.

(a margine)

Quanto al nocumento, che porta simile amministrazione se ne fa per parte de PP. una lunga narrativa ne medesimi accennati fogli.

Alli nove capi dedotti contra il Vescovo Pincense, ⁹⁴et alli tre contro il Vescovo Smolescense, ⁹⁵ descritti nel foglio segnato B., non è comparsa alcuna risposta.

SOMMARIO (f. 93)

Monsignor Nunzio di Polonia, che sin dal principio, che si portò in quel Regno, sentì come la Religione di S. Basili oveniva duramente trattata da alcuni Vescovi Greci, benchè cavati da Monasterii del medesimo Ordine, e che da ciò ne nascevano gravi inconvenienti, considerando esser molto importante per l'augumento dell'Unione il proteggere quest'Ordine, dice, che fece animo al Generale d'esso, perchè esponesse gl'aggravii, che gli venivano fatti.

Sopra di che dopo molti mesi fu il Generale ad abboccarsi con Monsignor

⁹⁴ Marcianus Bilozor (1666-1697).

⁹⁵ Metrophanes Druckyj-Sokolinskyj (1680-1690).

Nunzio, et oltre una lunga informazione in voce, ridusse la materia ad alcuni punti, parte de quali concernevano il Metropolita, parte altri Vescovi, e sono estesi ne gl'annessi fogli A. B.

Monsignor Nunzio trasmise li medemi punti a Prelati, de quali si trattava, affinchè rispondessero, et informassero, e nel medesimo tempo ne mandò copia a Monsignor Vescovo di Chelma, huomo di singolare bontà, e prudenza, perchè dicesse il suo senso; onde Monsignor Metropolita risponde qualche cosa in generale, ma di poco rilievo. Il Vescovo Pinscense non ha informato; ma per lui l'ha fatto il medesimo Metropolita; et il Smolesco non ha risposto in modo veruno.

(f. 93v) Monsignor di Chelma poi ha dato una diffusa informazione, suggerendo molti remedii, alcuni de quali, dice Monsignor Nunzio, che hanno gravi difficoltà, con aggiungere, che il medesimo Monsignor di Chelma⁹⁶ desidera non essere scoperto autore di questo.

Dice per tanto Monsignor Nunzio apparire manifestamente l'importanza dell'affare, et haversi grave furto della giustizia delle doglianze dell'Ordine Basiliano.

E riflettendo, che dal porre remedio a tali disordini dipende il buon stato della Religione Basiliana, e della Chiesa Greca in quel Regno, ha stimato doverne ragguagliare l'EE. VV. col mandare le risposte date a punti suddetti, e l'informazione del Vescovo di Chelma, contenute ne fogli segnati lettera C., per havere i sentimenti loro s'approvano d'avvocare all'EE. Loro la cognizione di tal negozio, e se stimano bene, ch'egli notifici al Metropolita, et a suddetti Vescovi, com'anco al Generale dell'Ordine, che dentro un certo termine debbano dedurre avanti la S. Congregazione quel che loro hanno sopra li punti accennati, sperando, che in questa forma si potrà provvedere con stabilità a così importanti occorrenze.

(f. 94v) Die 14 Decembris 1682.

Deputarunt Emin.mos Otthobonum, de Alteriis, Columnam, Nerlium et Barberinum, atque Azzolinum, scribaturque Nuntio, ut moneat partes ad transmittenda omnia iura sua ad Sac. Congregationem, ut opportune providere valeat.

P. Archiep. Seleuc. Secretarius.

Emin.mi, e Rev.mi Signori.

(f. 105) Risposta al Sommario mandato dalla Segreteria de Propaganda Fide per parte d'alcuni Monaci Ruteni contro il Capitolo celebrato in Novogrodeco li 19 Marzo 1684.

Il Capitolo fatto in Novogrodeco non fu intimato contro il Breve Apostolico; anzi fu secondo l'ordine di detto Breve; perchè ordina, che si faccia Hyeme proxime venturo; Et così fu fatto, mentre il Marzo partecipa dell'Inverno; ne prima di detto tempo si è potuto fare.

L'annullar questo Capitolo, et ordinar, che si faccia un altro, sarebbe un smaccar doppiamente il Monsignor Metropolita 1º Ministro di S. Chiesa in Russia, et renderlo contemibile à tutti li Scismatici, et anco Cattolici, con pericolo di molti gravi inconvenienti; et mortificare li Padri, che l'hanno due volte eletto, i quali sono il maggior corpo della Religione, et soggettarli tre volte alle spese, et incomodi de viaggi, senza forse niuno melioramento.

L'esentare il definitorio dalla giurisdizione del Metropolita, sarebbe un principiar à distruggere la legge della Chiesa Orientale, espressamente approvata dalla Santità di Clemente VIII, che ordina li Monaci dover star soggetti ai loro Vescovi, il

⁹⁶ Jacobus Susza (1652-1685).

che sarebbe con disgusto sentito da tutti quei Prelati. Ne mai le dissenzioni, et i disturbi cessarebbero nella Religione.

(f. 105v) La protesta, che fu fatta contro il detto Capitolo fu solo per parte di dei Monaci; e tutti gl'altri sono à favore del Metropolita; onde non dovrebbero prevalere sei persone à tanti altri Padri.

Al 1. Non s'è potuto celebrare alli 11 di Gennaro, perchè il Breve non arrivò à tempo in modo, che in detto tempo si potesse celebrare, ma si celebrò più presto che fu possibile, per confermarsi al meglio, che si è potuto, al Breve. Et certo, mentre il Breve fu spedito da Roma il Novembre non è potuto capitare nelle mani del Metropolita, dimorante in Lituania, prima di Gennaro, e dopo si richiedevano almeno due mesi per mandare le intimatorie, e potersi congregare.

Fu celebrato in Novogrodeco per maggior commodità tanto di Monsignor Metropolita, quanto delli Padri, che dovevano intervenire, per esser luogo più vicino alla maggior parte delli Monasterii, et Dioecesi di detto Metropolita.

Il Decreto della S. Congregazione, confermato dalla Santità del Papa Urbano, non esclude dall'elettione di Generale li Vescovi. Et de facto questi furono validamente più volte eletti senza veruna dispensa.

Il Metropolita ha ius possessorio d'intimar i Capitoli, solo, perchè sempre li ha egli intimati; come appare dagl'Atti delli Capitoli, celebrati sotto di lui l'anno 1675 et 79, nei quali niuno esclamò per questo. Et il testo, che si adduce della Congregazione tenuta in Bresta l'anno 1667 non parla della Convocazione de Capitoli, ma d'altri affari ardui; come sarebbe a dire il promuovere ad Abazie, e Vescovati i Religiosi, (f. 106), il far qualche nuova Costituzione universale etc.

Al 3. In quasi niuno de Capitoli passati intervennero tutti li Vescovi, ma chi sì, chi nò, secondo che hanno voluto; e pure furono validi. Il Metropolita poi scrive, haver invitato al Capitolo anche il P. Stefano,⁹⁷ et Consultori. E se gl'altri Padri più distanti di loro andarono, molto più potevano andar anch'essi che stavano più vicino.

Al 4. Il Metropolita non ha intenzione di castigare veruno à torto, ma di far la dovuta giustizia, come Primo Giudice quelle Parti. Ne fin hora ha castigato niuno. Si vedrà in effetto l'animo buono e retto di detto Monsignore, se l'EE. VV. si degnaranno lasciarlo nelli suoi ius senza restrittione.

Al 5. Non consta, che detto Monsignore habbia voluto essere Generale, anzi apparisce dagl'Atti del Capitolo, che ha fatto ogni sforzo per non essere.

Il Breve Alessandrino ordina, che si elegga un Monaco per Generale nelle circostanze di quel tempo, et non per sempre: come dal Contesto del Breve può ogni prudente intendere. Et poi non fu accettato quel Breve, ne hebbe il suo effetto, mentre fu eletto per Generale Monsignor Kolenda, Metropolita, nella 3^a Congregazione,⁹⁸ nella quale assistette in persona l'istesso Monsignor Nuntio.

La renunzia, che fece il Metropolita, fu quanto da se. Hora egli forzato dalli Padri accettò, mentre secondo le Costituzioni della Religione non può ricusare questa carica, chi vien legittimamente (f. 106v) eletto dal Capitolo. Oltra che il Metropolita dice haver fatto della rinuncia condizionatamente.

La Costituzione del Metropolita Rutski per l'uso contrario fu abrogata, et non hebbe anche in altri tempi il suo effetto; onde non ha vigore al presente.

⁹⁷ Stephanus Martyškevyč, Protoarchimandrita (1679-1686). Cfr. supra, nota 92.

⁹⁸ Capitulum Berestense an. 1667, die 4-5 Martii.

Al 6. Eccettuato il Consultorio, delli sei Padri, che agitano contro tutti gl'altri, come scrive il Metropolita, intervennero; et si può vedere dalle sottoscrizioni.

Quello, che scrive Monsignor di Chelma, ha bisogno di prova: la quale si dovrebbe ricercare dall'EE. VV. mentre si sà, che detto Monsignore è stato sempre contrario al Metropolita, fin dal principio, che fu fatto Coadiutore del morto.

Non può dirsi incompatibile l'Offizio di Generale con la Dignità Metropolitana, mentre quasi semble gl'antecessori del Moderno Metropolita esercitarono benissimo il Generalato oltra che Monsignor Metropolita presente è di tanta abilità, che potrebbe governare non solo una Congregazione di Monaci, come questa, ma dieci altre tali se vi fossero.

Il giuramento, che fà avanti del Metropolita il Generale, quando è Monaco, è stato principalmente instituito per obbligarlo alla sua obbedienza, et dipendenza da lui; acciò sotto titolo di Generale non si esentasse dalla giurisdizione Metropolitana contro le loro leggi antiche. Onde quando si fà il giuramento et per quello, che concerne all'obbedienza della Santa Sede, et alla buona osservanza, basta giurare à (f. 107) Dio avanti al Capitolo.

Quanto poi alle cose, che si espongono nella lettera di Monsignor di Chelma, hanno bisogno di esame, e prova. Ne credo, che la prudenza dell'EE. loro si muoveranno dalla relazione di uno, che può tenersi per sospetto, à giudicar l'altro, senza prima sentir le sue difese. Et quando si degnassero ordinar'una Commissione in quelle Parti, si chiarirebbero del vero.

Si supplica dunque per parte di detto Monsignor Metropolita con ogni riverenza dell'EE. VV., acciò si degnino, in caso che non pareissero sufficienti queste risposte, prima di resolver cos'alcuna in contrario, concedere un tempo competente per mandare à detto Monsignor le opposizioni della Parte, et haverne dal medesimo le risposte giustificate. Et questo per caminar con maggior cautela, et evitare i molti gravi inconvenienti che potrebbero nascere; tanto più, che la Maestà del Serenissimo Re di Polonia raccomanda con lettere la conservazione delle sue giurisdizioni, et honore per quiete di quei popoli. Gratia, che al certo non par si debba negare ad un Metropolita della Russia, illustre et per dignità, et per dottrina, et per meriti, come si spera dall'EE. VV. quas Deus etc.

(f. 135) Li Monaci Basiliani, oltre le Costituzioni generali del suo Ordine, adducono ancora quelle, che furono fatte per opera del Padre Gioseffo Velamin Rustcho, che fu Riformatore della Religione e poi Metropolitanò di Russia, e discusse, et approvate in sei Congregazioni o Capitoli Generali, e dopoi sempre repetite.

La 1ma: seguì sotto li 20 Luglio 1617.

La 2a: sotto li 30 Giugno 1621.

La 3a: sotto li 28 Luglio 1623.

La 4a: sotto li 10 Agosto 1626.

La 5a: sotto li 20 Settembre 1629.

La 6a: sotto li 20 Luglio 1636.⁹⁹

Tra gl'altri capi compresi nelli Constitutioni suddette, nella prima vi è quello, nella Collazione 4, n° 2, dove dice: Tempus, locusque Congressus generalis qui semel quolibet quadriennio communiter fiet, ipse Protoarchimandrita, absque Metropolita indicet, licebitque ipsi etiam acceleratius, si necessitas exigat.

⁹⁹ Cfr. de his Capitulis optime dicta a M. M. WOJNAR, *De Capitulis Basilianorum*, pag. 8-10.

Questo Protoarchimandrita, come si vede al numero 3, colattione, et al num. 1 della colatione 3^a, deve essere uno de Monaci, ne può essere Vescovo.

Quanto al primo punto d'intimare li Capitoli (f. 135v) generali la Costituzione suddetta fu sempre osservata, sino all'anno 1642, che fu eletto in Generale Monsignor Antonio Sielava, Metropolita,¹⁰⁰ nondimeno anco dopo poi dell'anno 1657 alli 21 Giugno trovasi che il Padre Benedetto Terlecki, Protoarchimandrita, intimò il Capitolo,¹⁰¹ dove Monsignor Metropolita Gabriel Kolenda mandò il suo Delegato; ma a questo non intendono hora di fare la sua principale opposizione li Monaci, se ben non sarebbe inconveniente, ne indecente, che il Generale Regolare, benchè solo quadriennale, li intimasse anco a Vescovi, mentre questi non intervengono come tali, ma come Abbati de Monasterii soggetti al Generale di tutto l'Ordine.

Per venire però al punto solamente che la Protoarchimandria, non debba cadere in persona del Metropolita, ne d'alcuno altro Vescovo, adducono li Monaci li molti Decreti, che furono fatti da questa Sagra Congregazione, ma in particolare sotto li 4 Ottobre 1624, coram SS.mo, ove dice: *Convenientissimum esse censuit, ut Monachi Rutheni uniti in Congregationem redigantur, quod si fecerint iisdem facultatem concessit eligendi sibi perpetuis (f. 136) futuris temporibus unum Generalem, seu Protoarchimandritam totius Russiae, et singulis quadrienniis capitula generalia congregandi.* Il qual Decreto ad istanza di Monsignor Gioseffo Velamin, Metropolitano, fu confermato dalla Santa Memoria d'Urbano 8^o, con suo Breve dato li 20 Agosto 1631. Nondimeno, ciò non ostante dell'anno 1642 Monsignor Antonio Sielava, Metropolitano, si fece eleggere con l'autorità, con le minacce, et altri modi violenti in Protoarchimandrita, con una protesta però de Monaci, che non intendevano pregiudicarsi in avvenire per l'elettione da farsi de uno de Religiosi, ma di osservare puntualmente la Costituzione del 1617, che l'accennata di sopra. Il che fu sottoscritto dal Metropolitano, Vescovi, e tutti gl'altri Vocali.

Tornarono a suscitarsi discordie, e dell'anno 1661 fattisi due Capitoli generali, in uno di essi fu eletto Generale l'Arcivescovo Polocense, nell'altro il Vescovo di Chelma,¹⁰² e fattosi ricorso alla Santa Sede, furono ambedue annullati con un Breve della santa mem. d'Alessandro 7^{mo}, e commesso al Nuntio di procurare la convocazione d'un nuovo Capitolo (f. 136v) in cui venisse eletto per Generale un Monaco espressamente professò dal medesimo Ordine.

Fu intimato il Capitolo dal Nuntio, ma fu astretto a rinvocare l'intimazione, per l'incursioni de Moscoviti, che infestavano quelle parti, ed intanto l'autorità del Metropolitano fece convocare un Capitolo contro il tenore del Breve Apostolico, e si fece egli eleggere Protoarchimandrita, che se bene fu annullato con altro Breve delli 4 Giugno 1666, e commesso a Monsignor Nuntio d'intimare di nuovo l'elettione d'altro Generale in persona d'un Monaco attualmente professò, prevalse però la forza del Metropolitano, e restò egli eletto, e bisognò ch'il Nuntio, ch'era presente, avesse pazienza, come pure li poveri Monaci.

Il Metropolitano all'ora era Monsignor Gabriel Kolenda, che protestò dovesse intendersi derogato per quella sol volta alla legge comune della Religione, che eccettua li Vescovi dal Generalato, e dovere in avvenire restare stabile, e fermo il

¹⁰⁰ In Capitulo Vilenensi, an. 1642, die 14 Iulii.

¹⁰¹ Capitulum Generale Bytenense, an. 1657, die 21-23 Iunii. Cfr. M. M. WOJNAR, *De Capitulis Basilianorum*, pag. 12.

¹⁰² Cfr. breviter narrata in M. M. WOJNAR, *De Capitulis Basilianorum*, pag. 13-14. Electus fuit Jacobus Susza, Ep. Chelmensis (1652-1685).

Privilegio de Monaci Rutheni di eleggere uno di (f. 137) essi e mai più dovessi estendere la carica di loro Generale al Metropolitano, al che acconsentì Monsignor Nuntio. Con simile protestazione fu accettato dalli Monaci. Dell'anno 1675 ritornò il Generalato in poter de Monaci, e fu eletto il Padre Pachomio, dove il moderno Metropolitano si protestò di rinunziare per sempre al Generalato, affinché escluso anco ogn'altro Vescovo potessero con libertà eleggere un Monaco, come seguì, e venne approvato dalla Sede Apostolica, di che se ne estese Decreto sotto li 2 Marzo 1676.

Lo stesso seguì nell'anno 1679, che restò eletto il Padre Stefano Martyskevitz e Monsignor Metropolitano si dichiara, che inherendo alle Costituzioni della Religione et a quelle della pia memoria di Monsignor Rutscho, Metropolitano, renunzia hora et in perpetuo alla sua elezione in Archimandrita.

Quando credevano li Monaci che egli mantenesse la sua rinunzia, e la parola data a Monsignor Nunzio di convocare il Capitolo generale in Bresta nel mese di Gennaro, come più commodo a tutti gl'interessati, e particolarmente alli Vescovi di Chelma, (f. 137v) di Vladimiria, e di Premisla, egli contro il concertato lo fece convocare di Luglio, e si fece eleggere Generale, come è noto alla Sag. Congregazione, a tale invalidità fu provveduto con un Breve¹⁰³ annullatorio di Nostro Signore e con ordine di venire a nuova elezione secondo lo stabilito con Monsignor Nunzio.

Monsignor Metropolitano nella sua lettera, scritta a questa Sagra Congregazione, e trasmessa dall'E.mo Signor Cardinal Neri, segnata num. 1 nega che mai Monsignor Nunzio li habbia motivato d'unire il Capitolo Generale col Sinodo di Gennaro, forse non ricordevole d'havergli poi intorno e ciò risposto di proprio pugno, come si vede dalle righe lineate, nella sua lettera segnata n. 2.

Avvisa d'haverlo intimato per li 19 Marzo in Novogrodeco, tempo incommodissimo per viaggiare, attesoche li giacci si liquefanno, e li passeggeri si espongono a frequenti, et evidentissimi pericoli, oltre di che ciò non è a tenore del Breve, ne quanto al luogo, ne quanto al tempo ch'era di Gennaro, e Febraro, ne quali mesi li giacci sono sodissimi et il luogo era Bresta, dove si (f. 138) potevano mantenere li Vocali in libertà, il che non può seguire in Novogrodeco, Diocese del Metropolitano. Egli si forza di dare molte eccezioni al Breve, con dire particolarmente che li Monaci non sono stati da lui offesi, bensì il Vescovo Pincense nella riputazione da un Padre Consultore; a cui per tale effetto ha somministrato denaro il Padre Generale et il P. Consultore Giorgio, che stà hora qui,¹⁰⁴ il quale fa istantissima premura per scuoprire la Calunnia.

Parimente risponde al contenuto nel Breve ch'egli habbia convertito in suo uso le entrate del Monasterio Beresvecense, dicendo haverle solo sequestrate per il successore, o per beneficio della Religione, come pareva al Metropolitano, a cui è soggetto quel Monasterio vi erectionis, et mente testatoris. Ma li Monaci mostrano il contrario esibendo copia cavata dall'istrumento della fondazione di detta Abbazia segnata num. 3º, dalla quale si vede spettare detto Monastero immediatamente alla Religione.

E finalmente conchiude d'haver restituito (f. 138v) il Generale, e Consultori nelle loro cariche, di che però da Monsignor Nuntio, ne da Monaci non se ne ha alcuna notizia.

(f. 198) Le controversie e pretensioni suscitate dall'Ordine di S. Basilio Magno

¹⁰³ Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, pag. 651, nr. 612, sub. data 30. X. 1683.

¹⁰⁴ Georgij Malejevskij, dein Archiepiscopus Smolenscensis (1690-1697).

à Monsignor Metropolita di Kyovia, et alcuni Vescovi Ruteni uniti, sono di varia qualità, e riguardano in parte l'interesse, e beneficio pubblico di detto Ordine, o della Santa Unione, et in altra parte o l'ingiustizia, o il commodo privato.

Ma però tutte quante nello stato in cui si portano à questa Sacra Congregazione sono affatto immature, et indigeste, mentre da niuna delle parti si fermano i fondamenti della loro intenzione, ma solo s'enunciano. Onde per la dovuta giustificazione è necessario rimetter le parti a Monsignor Nunzio Apostolico, che deputi Commissarii non diffidenti in quei luoghi, dove sono i beni, o li testimonii informati.

Si lascia la pretensione circa il sottrarsi dalla dipendenza de Vescovi, essendo tal dipendenza punto fondamentale stabilito ne preliminarii della Santa Unione, e confermato d'osservanza fino al giorno presente. Onde per la novità che si vorrebbe, è necessario sentir tutti i Vescovi Ruteni, che vi sono interessati, e prima Monsignor Nuntio anco preso il parere de Vescovi laini, nelle Diocesi de quali sono i Monasteri, e Vescovi Ruteni, acciò dalle considerazioni, e ragioni, che verranno addotte possa regolarsi maturamente la risoluzione in un affare di tanta rilevanza.

Rispetto all'altra pretensione di doversi restituire alli Monaci le Archimandrie che sono possedute, o, come si dice, occupate da Vescovi, questo è un punto che per la maggior parte è già deciso da questa Sac. Congregazione. Già che nel Capitolo Generale dell'Ordine Basiliano tenuto in Zirovich nel mese di Maggio 1675 pregato dall'odierno Monsignor Metropolita, (f. 198v) *ne multiplicet Archimandrias*, imo eas sublatum eat, interposito suo pro re adeo Religioni salutari apud Principem, ac Nuntium Apostolicum, Sanctamque Sedem zelo etc. et si ex tunc non possint tolli omnes, saltem quae possint ad interim tollantur Archimandriae, vel aliquae, Vilmensis, Mynscensis, et Czerciensis etc. Monsignor Metropolita acconsentì all'istanza, hoc solo cauto, ut praesentes Archimandriarum possessores eis ad vitae tempora potiantur. E questa risoluzione con altre, delle quali si dirà à basso, restò approvata con voto dell'Emin. Signor Cardinale Nerli, a cui ne fu rimesso l'esame da questa S. Congregazione, che poi la confermò sotto li 13 Aprile 1676.

Perciò quanto all'Archimandrie, che si ritengono dalli Vescovi, quali le possedevano avanti detto Capitolo Generale, non è luogo a spogliarne, essendo cosa già concordata, e decisa.

Quanto poi à quelli che l'habbiano acquistate dopo detto Capitolo Generale, oltre che sarebbe sempre necessario haver denunziato loro l'obbligo di dimetterle, e sentito che ragioni havessero per esimersi dell'osservanza di detto Decreto, per non privarli ex abrupto. V'è anco una ragione assai maggiore, perchè molte Archimandrie sono di Padronato Regio, acquistato o per titolo canonico, o per possesso con acquiescenza dell'Ordine, onde senza sconvolgimento e commozione non si potrebbe decretare la soppressione de titoli, e lo spoglio del possesso de presentati Regii; e ben lo dimostrano le parole sopracittate: *Interposito suo zelo apud Principem*.

Devono dunque individuarsi l' Archimandrie di presentazione Reale, e distinguersi dall'altre, fino che da S. M. non si ottenga l'assenso (f. 199) per la soppressione de titoli, e da Monsignor Nuntio Apostolico si devono prima sentire i possessori dell'altre, e trasmettersi quà le ragioni per le quali pretendono di mantenersi nel possesso non ostante detto Decreto.

Per il particolare dell'Archimandria di Vilna, ritenuta da Monsignor Bialozor, Vescovo di Pinsco,¹⁰⁵ e per la quale principalmente si fanno l'istanze, essendo quello

¹⁰⁵ Marcianus Bilozor (1666-1697).

uno de più insigni Monasteri dell'Ordine, fu già introdotta la causa in Nonziatura e ventilata giudizialmente, allegandosi, che non vi fosse il Padronato Regio, e che Monsignor Bialozor avesse con autorità privata riassunto il possesso che aveva intermesso per lo spazio di dieci anni, e dall'altra parte opponendosi il possesso nel jus di presentare in più occasioni di vacanze, e di non poter pregiudicare alla Real presentazione, conforme in effetto il presentato riceveva assistenza dalla Regia Cancelleria. Ma questa discussione giudiziale restò imperfetta per la transazione seguita trà le parti con patti, che a Monsignor Metropolita medesimo parvero assai utili per il Monastero. Dopo di ciò insorse nuova controversia à titolo di non adempimento de medesimi patti, sopra la qual nuova controversia emanarono pure altri accordi in modo che non si venne mai alla total definizione in forma di giudizio, che per altro poteva ricevere qualche durezza, accesa la pretensione del iuspatronato, avvalorata se non altro dal lungo possesso, e di ciò si trovaranno ne Registri della S. Congregazione più lettere di Monsignor Arcivescovo di Chorinto,¹⁰⁶ allora Nunzio Apostolico, e per hora basta che sia materia da non potersi portare in questa S. Congregazione per risolverla, senza riconoscere gl'atti e gl'accordi, et intendere le ragioni Reali.

(f. 199v) Venendo hora all'altre pretensioni, che si danno in grandissimo numero pare che le medesime possono separarsi in varie classi.

Perchè rispetto all'occupazione de beni, che furono comprati col'denaro di questa S. Congregazione ad effetto che servissero per fondo al Seminario Rutheno da erigersi, di che si parla nelle proposte al numero 9, e nelle risposte di Monsignore al numero 16, non ha dubbio che Monsignor Metropolita possiede detti beni, che però si asseriscono di tenuissimo provento, per l'ostilità passate, e successiva desolazione; e tale tenuità di entrate opera che non possa con il provato de medesimi farsi capitale per l'erezione del Seminario et intanto è meglio che detti beni siano posseduti che derelitti. E per altro quanto all'erezione del Seminario, che è cosa al maggior segno necessaria, diede piena informazione Monsignor Arcivescovo di Chorinto suddetto nel Febraro o Marzo del 1679, trovandosi allora in Grodna, dove in occasione di Dieta erano concorsi più Prelati Rutheni.

Rispetto all'intimazione de Capitoli, di cui si fa menzione nelle proposte al numero 17, e nelle risposte al numero 24, supponendosi da Monsignor Metropolita di essere egli, et essere stati tutti i suoi antecessori in un pacifico possesso d'intimare i Capitoli, e che sarebbe un' assurdo che il Metropolita, e li Vescovadi dovessero comparire all'intimazione da farsi da un Monaco, e pretendendo di essere mantenuto nel suo antico possesso, non pare che sia punto da poter discutersi sopra mere allegazioni di una parte, e dell'altra.

Quanto alle visite, enunciate nelle proposte al numero 16, nelle risposte al numero 2, et al numero 23, si risponde dal Metropolita, che egli non impedisca, ne habbia mai impedito le visite tanto dei Monasteri che egli possiede, quanto degl'altri, purchè ciò si faccia con sua saputa, e dipendenza, tanto più che anticamente (f. 200) le visite si facevano dai Metropoliti, e sia sempre stata solita tale dipendenza. Peraltro nel suddetto Capitolo Generale tenuto il 1675, et approvato da questa S. Congregazione si vede che l'Ordine Basiliano acconsentì alla dimanda di Monsignor Metropolita, ut visitationes Monasteriorum curae suae in Volhinia subiectorum non instituantur a Parocho Archimandrita, vel eius Delegatis eo inconsulto.

Per quello che concerne la proposta al numero 20, e la risposta al numero 25,

¹⁰⁶ Franciscus Martelli, Nuntius (1675-1680).

circa l'Amministrazione delli Vescovadi et Archimandrie vacanti, per un'anno, ottenuta dalla Maestà Regia senza assenso della Sede Apostolica, da che risulti un gravissimo pregiudizio alla Religione Basiliana. Si vede esser materia delicatissima, mentre questa concessione è stata fatta dalli Re Gio. Casimiro, e Michele, e dal Re presente, che negl'affari de Rutheni pretendono una piena disposizione, tanto più che si suppone che questa amministrazione sia stata confermata nel 1669 dalla Dieta Generale, et il possesso della medesima amministrazione non principiata dal presente Monsignor Metropolita, ma da Monsignor Kolenda, suo antecessore, conforme si asserisce anco nelle proposte al detto numero 2º, onde non pare, che possa trattarsi di spogliarlo di un ius, dato dal Re e dalla Republica, che se ne pretendono Padroni, senza una cognizione esattissima della materia, e senza trattar l'affare in partibus con tutti quelli co' quali è necessario, e senza le dovute riflessioni, se sia o nò espediente d'innovare in questa materia anco quando vi fosse l'assenso della Republica, che sarebbe assai difficile d'ottenerlo.

Si considerano per materia obiettiva e che redolent delictum li punti notati al numero 18, 19, 20, 22, 23, simile è quella d'aggravare di contribuzioni non dovute, notata al num. 15, come pure li punti d'occupazione e di effetti spettanti alla Religione num. 5, 6, 7, 11, 12, 13, o le pretese (f. 200v) alienazioni num. 3, 4 o le contravvenzioni alle Costituzioni num. 9, 10, 17, 21, o le pretese usurpazioni al numero 8º. E perchè Monsignor Metropolitan nega affatto il supposto, o pretende poter far alcune di dette cose con pienezza di ragione, o non haver modo da poter resistere bastantemente a qualche violenza et in somma risponde a tutti gl'obietti con tali forme, che rendono affatto incerto se vi sia, o non vi sia il delitto et aggravio preteso. Perciò pare impossibile che semplicemente negando una parte, et affermando l'altra possa prendersi risoluzione se non di commettere a Monsignor Nunzio Apostolico di assumere piena informazione, deputando a suo arbitrio commissarii non diffidenti, che ne prendano le verificazioni dalle persone informate o raccolgano i documenti, d'onde possa giustificarsi, a qual parte assista la verità.

Parebbe bene necessario, che durante tal Commissione, e discussione di questi affari, devano li Padri, che promovono questo ricorso, essere essenti da ogn'altro che da Monsignor Nuntio Apostolico, perchè l'esperienza mostra che questi simili ricorsi eccitano talvolta qualche acerbità nei Superiori, contro quali vengono fatti, e ne seguono disordini con scandalo, che il ricorso alla prima Sede possa essere stato di pregiudizio personale al ricorrente.

50.

Roma, 11. IX. 1685.

Nuntio Apostolico Poloniae datur facultas convocandi Capitulum Generale pro electione novi Protoarchimandritae.

APF, Congr. Part., vol 29, fol. 233rv, 228-233.

CONGR. PART. — Die 11 Septembris 1685 (f. 233).

Die 11 7bris 1685, fuit Congregatio Particularis super rebus Ruthenorum, in qua interfuerunt E.mi, et R.mi DD. Cardinales Ottobonus, Barberinus, Azzolinus, Alteriis, Columna et Nerlius.

Nuntius Apostolicus mandat convocare novum Capitulum pro electione novi

Protoarchimandritae in loco sibi beneviso, cui praesideat ipse Nuncius vel alius pro suo arbitrio delegandus, in quo modis suae prudentiae benevisis curet, quod non eligatur Metropolitae, sed potius electio cadat in personam (f. 233v) alicuius Monachi.

Scribatur etiam eidem Nuntio, ut quatenus dubitet ex hac convocatione oriri posse aliquod grave inconveniens, vel praeiudicium eidem Religioni, abstinere a convocatione, et certiores.

Quatenus Capitulum convocetur, curet ut in eodem recognoscantur, et subscribantur Constitutiones, quae factae supponuntur in diversis Capitulis generalibus, et earundem copiam cum supplicatione pro confirmatione Romam transmittat.

D. Archiepiscopus Seleucien. Secretarius.

SOMMARIO (f. 228).

Essaminatesi nella Congregazione Particolare tenuta li 17 Luglio dell'anno passato le ragioni dedotte da Monaci Rutheni uniti per le quali pretendevano esser nullo il Capitolo convocato in Novogrodeco, come pure quelle di Monsignor Metropolitae, ch'instava per la validità d'esso, ordinarono l'EE. VV. si scrivesse al Nunzio di Polonia, perchè sentite di nuovo le parti trasmettesse poi quà l'informazione sopra quei particolari, che non erano stati sufficientemente dilucidati, con aggiungerli il suo parere; et a quest'effetto gli si mandò un'istruzione; con un altro foglio a parte, che conteneva l'eccezioni date dal Consultore del medesimo Ordine,¹⁰⁷ che si trattiene in Roma alli Vocali intervenuti al Capitolo sudetto.

Monsignor Nunzio risponde a capo per capo conforme all'istruzione inviata.

E quanto al primo, ch'il Capitolo di Novogrodeco sia nullo in riguardo della convocatione fatta d'autorità del Metropolitae.

S'appoggiano li Consultori al ius commune, alla Costituzione Capitolare, come al (f. 228v) foglio num. 5, Lettera B., et al Decreto del 1624, segnato Lettera A., e confermando dal Breve d'Urbano 8^o.¹⁰⁸

Monsignor Metropolitae pretenda, che al ius commune, et alla Costituzione B. si deroghi dalla Costituzione C., e che quanto al Decreto accennato, non sia in uso per esser egli in possesso di convocare il Capitolo; havendolo fatto nel 1675 e 1679.

A che replicano li Consultori, che la suddetta Costituzione C. parla chiaro in caso della morte del Generale che si diferisca la convocatione del Capitolo al Metropolitae.

Ne potersi pretendere il non uso della costituzione B., mentre le Costituzioni vengano sovente rivate ne Capitoli, com'appare nel 2, 3, 6, enunciati nella lettera di Monsignor Nunzio, e nell'ultimo del 1679, a cui fu presente e sottoscrisse il Metropolitae.

Anzi constare dell'uso in contrario, havendo P. Raffaele,¹⁰⁹ Protoarchimandrita, convocato il Capitolo, dopo la morte d'Antonio Metropolitae ¹¹⁰ lo stesso s'è praticato conforme alla concordia fatta nella sna elezione come nelli fogli H, num. 1; et il P. Benedetto Terlecki, Superiore e Monaco, convocò esso il Capitolo del 1656, 57,

¹⁰⁷ Georgius Malejevskij, tunc Romae commorans in his negotiis.

¹⁰⁸ Breve cfr. in *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. I, pag. 481, nr. 411, sub data 20. VIII. 1631.

¹⁰⁹ Ut videtur, agitur de Raphaële Korsak, qui Ordinem Basilianorum ann. 1626-1640 regebat.

¹¹⁰ Antonius Sielava, Metropolitae Kioviensis (1640-1655).

con la potenza del Metropolita, si anco perche veniva allettata dalla rinunzia fatta 58, e che quanto al possesso preteso da Monsignor Metropolita del 1675 lo fece, perchè era morto il Protoarchimandrita, conforme alla Costituzione (f. 229) C. Del l'anno poi 1679 fu per conivenza della Religione per non mettersi in nuove brighe dal medesimo della voce passiva al Generalato, che repicò nel Capitolo del 1679.

Adducono di più Consultori un altro motivo dell'invalidità del non essersi convocato il Capitolo in Bresta, conforme al concertato avanti Monsignor Nunzio, pretendendo che a ciò obligasse anco il Breve ultimamente spedito.

(In margine folii)

Monsignor Metropolita all'incontro s'è forzato di provare a Monsignor Nunzio l'opportunità di fare il Capitolo in Novogrodeco, e poi s'è avanzato a dire, che si concertasse di fare il Sinodo in Bresta, e non il Capitolo regolare, il che dice Monsignor Nunzio non concorda colle memorie ch'egli conserva delle cose di quel tempo. In oltre pretendeva il medesimo Metropolita di provare d'haver havuto il consenso di Monsignor Nunzio per una lettera che gli scrisse, che se non rite almeno recte fieret; se bene s'è poi dichiarato d'haverselo solo fatto consapevole, il che conferma il Nunzio non havendo stimato bene d'inhibire, e cagionare gran confusione, ma di scrivere in quei termini.

Di più per provare la nullità del suddetto Capitolo apportano li Consultori, ch'il Metropolita conforme al Capitolo di Bresta 1667 lettera D., nelle cose ardue della Religione non possa operare senza il Consiglio de Vescovi, del Generale, e (f. 229v) de Consultori.

(In margine folii)

Dice il Metropolita ch'il fatto in Bresta è una semplice richiesta de Monaci, che non astringe, che l'intimare un Capitolo non deve connumerarsi tra gl'affari ardui della Religione.

Ch'egli intimò il Capitolo del 1679 senza tal consiglio, ne gli fu apposto di nullità.

Replicano li consultori, che gl'atti del capitolo Brestense non suonano una semplice preghiera; ma essere disposizione per impulso del Nunzio, che vi fu assistente, com'apparisce dalla lettera d'esso.

Che poi l'intimazione d'un Capitolo generale debba dirsi del numero delle cose ardue, dimostrarlo da sè la natura della materia.

Intorno a che hanno esibite alcune lettere del Metropolita antecessore, ¹¹¹ ch'attestano le pratiche di prendere tali consigli in cose anco assai minori, e due altre lettere del Metropolita Gabrielle espressamente circa la convocazione del Capitolo, onde quanto alla convocazione del Capitolo, che si controverte, non solo non v'è intervenuto il loro consiglio, ma v'è stato la contradizione di Monsignor di Chelma, uno de più gravi Vocali, e la loro protestazione giuridica intimata (com'essi dicono) alli Congregati; ma di ciò non nè hanno portato prova.

Per quello poi riguarda il 2do punto dell'incapacità di Monsignor Metropolita d'esser Generale procurano provarlo li Consultori.

1. Con la Costituzione al foglio num. 5, Lettera E.

2. Con un'altra Costituzione nel Capitolo 2do, n. 7, la quale inhabilita in perpetuo alla voce attiva, e passiva (f. 230) chiunque fosse conosciuto haver procurato, e procurare tal carica, il che deve considerarsi nel caso presente.

¹¹¹ Gabriel Kolenda (1655-1674).

Risponde Monsignor Metropolita che le Costituzioni, che s'adducano contro di lui così quì come sopra segnate B. C., s'essibiscono solo in copie.

Ma li Consultori l'hanno mandate estratte per mano di Notaro, come si vedono alli fogli H. n. 2, che dice il Nunzio non mancare d'havere qualche difficoltà; ma che per la verità, e legalità d'esse v'è l'attestato di Monsignor di Premisla già Segretario dell'Ordine, c'havendole rilette dice essere le vere Costituzioni, con le quali si regge la Religione Basiliana.

Al che replicano li Consultori che le Costituzioni sono fatte ne Capitoli generali, che dalla Sede Apostolica hanno facoltà di statuire quello, che non è contrario a Sagri Canoni.

(In margine folii)

Aggiunge Monsignor Metropolita che in ogni caso queste Costituzioni sono fatte da un Metropolita, che non poteva pregiudicare a suoi successori. Non esser state promulgate, ne essere in uso, mentre li suoi Antecessori sono stati Generali; e termina con dire, che l'antico costume della Chiesa Orientale vuole la dipendenza de Monaci dal Metropolita, e che Clem. 8^o. nella Bolla dell'Unione permette l'osservanza de gl'usi precedenti.

Che sono state pubblicate più volte, e particolarmente nel Capitolo Brestense, presente il Nunzio Apostolico.

Che v'è la presunzione legale, che sia publicato tutto ciò, ch'è scritto nel Libro de Statuti; et esser l'uso della Religione di mandar copia autentica in ogni Monastero di quello che s'è determinato nel Capitolo generale.

E che se talvolta si sono eletti li Metropolitani in Generali, s'è anco dichiarato non dover ciò passare in essemplio.

(f. 230v) A ciò rispondono li Consultori altra cosa essere la soggettione, altra la capacità del Metropolita al Generalato. Che la Bolla di Clemente VIII parla solo de riti, e ceremonie.

Anzi esservi argomento ne termini, della soggettione de Monaci, ch'il Papa non habbia voluto disporre circa ciò, leggendosi nel libro intitolato « Thesaurus sapientiae »¹¹² l'istanza de Vescovi, ma non alcuna risoluzione della Sede Apostolica.

E che finalmente il chiamarsi li Metropoliti Superiori Supremi, e Capi, in che fa forza Monsignor Metropolita doversi intendere circa la disciplina, e non in materia dell'osservanza regolare.

Per escludere il Metropolita dal Generalato si vagliano li Consultori del Decreto del 1624, fogl. n. 5, Lettera A., confermato dal Breve d'Urbano VIII, con il quale si dà facoltà a Monaci di ridursi in Congregazione, d'eleggere il Generale, di convocare Capitoli, e fare Costituzioni non repugnanti a Sagri Canoni, e ch'essendo tali le Costituzioni, ch'inhabilitano li Vescovi al governo della Religione, perciò doversi queste osservanze anco in vigore del Decreto e Breve sudetto.

(In margine folii)

A questo punto Monsignor Metropolita, ch'il Decreto parla delle Costituzioni da farsi, e le suddette esser state fatte antecedentemente.

Soggiungono li Consultori, che le sudette Costituzioni sono state fatte antecedentemente, (f. 261) ma rinnovate più volte ne Capitoli generali, avanti, e dopo il Decreto, cioè del 1636, et ultimamente del 1679, come al foglio n. 5, Lettera F., sottoscritta da Monsignor Metropolita medesimo.

¹¹² THOMAS A JESU, *Thesaurus Sapientiae* ..., Bruxellis an. 1613, ubi tractat de conversione haereticorum, et schismaticorum, pluraque publicat optima documenta.

In contro a che provano li Consultori l'uso mentre li Generali sono stati più volte semplici Monaci, e non Vescovi, se non con certe preservazioni.

(In margine folii)

Monsignor Metropolita ha detto di più non essere in uso il Breve d'Urbano VIII.

Di più dicono, che l'istesso Metropolita non solo accennò questa incompatibilità, quando nel Capitolo, del 1679 renunziò per la 2da volta ogn'elettione di se stesso in Generale; ma riconobbe ancora le Costituzioni, esprimendosi iuxta Capitulum Josephianum, eiusque statutum.

(In margine folii)

Monsignor Metropolita risponde, che la prima rinunzia fu fatta da lui per metum per molte liti havute, prima dall' hora, che gli fa sempre contestata l'eligibilità. Ch' in quanto alla 2da del 1679 egli la fece sotto la condizione del giuramento d'una certa dipendenza, che gli prestò il Generale.

(In margine folii)

Che non v'è la particola in perpetuum e deve intendersi per una sol volta.

Dice Monsignor Nunzio, che questa condizione non si legge nella renunzia come alli fogli H. n. III, e ch' in essa v'apparisce la particola in perpetuum.

E per ultimo, che per le sue renunzie non perde la Religione il ius d'eleggerlo

A questo punto non danno alcuna risposta li Consultori.

Di più per tale incompatibilità dicono li Consultori, ch'oltre gl'altri motivi la Santità di Nostro Signore annullo il Capitolo Minscense,¹¹³ citando parimente li due Brevi d'Alessandro 7mo,¹¹⁴ e la dichiarazione, che fece Monsignor Nunzio nel presentarsi alli Vocali nel Capitolo di Brest: Mentem esse SS.mi Domini Nostri (f. 231v), ut Monaci elegant sibi Generalem ex ipsis Religiosis, qui non esset Metropolitanus nec Episcopus ullus.

(In margine)

Monsignor Metropolita non risponde circa alli Brevi accennati di Papa Alessandro 7mo, ne all'esposizione del Signor Cardinal Pignatelli in allora Nunzio.¹¹⁵

Adducono poi li Consultori altre prove per mostrare che Monsignor Arcivescovo fosse inelligibile, e sono.

C' il 1mo Generale dopo l'Instauratore Rutschio fosse il P. Rafaele, puro Monaco, e Superiore del Monastero di Vilnen.¹¹⁶

Che questo fatto Vescovo Piscense con la Coadiutoria all'Arcivescovato in-stasse et renunziare al Generalato; ma li PP. congregati assieme lo supplicarono (senza però rieleggerlo a voce segreta) di continuare.

Che si come successe a questo nell'Arcivescovado Antonio Sielava,¹¹⁷ così volendo anco succederli nel Generalato incontrò varie ripugnanze, e se bene li Monaci furono obbligati per gravi considerazioni di condescendervi, prima però d'eleg-

¹¹³ Cum Brevi de data 30. X. 1683. Cfr. supra, nota 103.

¹¹⁴ Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. I, pag. 582, nr. 530, sub data 30. V. 1665, et pag. 586, nr. 533, sub data 4. VI. 1666.

¹¹⁵ Antonius Pignatelli (1660-1668).

¹¹⁶ Raphaël Korsak, an. 1625-26, dein Ep. Haliciensis, et Pinscensis (1632), et Metropolita Kioviensis (1637-1640). Retinuit hanc dignitatem toto tempore, usque ad suum obitum in Curia Romana, in Augusto an. 1640.

¹¹⁷ Anno 1640.

gerlo volsero la cauzione, che stà registrata alli fogli n. 1, affinché per un tal atto non potessero li di lui Successori pretendere il Generalato contro la Costituzione più volte citata.

(*In margine folii*)

A simili obietti risponde il Metropolita, che non poteva il Sielava con la sua dichiarazione pregiudicare alli suoi Successori. Che dopo questo non vi siano stati altri Generali che Arcivescovi.

C'il Vescovo Kolenda volse parimente il Generalato,¹¹⁸ e la Religione lungamente se gl'oppose, e benchè fosse poi assunto (f. 232) a tale carica fu con la cauzione, e dichiarazione suddetta.

Per ultimo dicono, che morto il Kolenda e successoli nell'Arcivescovato il presente Metropolita, si celebrò il Capitolo Generale, e fu eletto a tal grado il P. Pachomio.¹¹⁹

Dopo di questo fù eletto il P. Stefano, che ha retto fin hora la Religione.¹²⁰

Replicano li Consultori esser vero, ch'il P. Pachomio, vivendo Monsignor Kolenda, non fosse che Vicario; ch'il Terleschi fu Generale, et usò sempre della sua piena podestà.

(*In margine folii*)

Monsignor Metropolita nega ch'il Terleschi sia stato Generale, e così anco il P. Pacomio, e P. Stefano.

Ch'il P. Pacomio, et il P. Stefano dopo ch'egli è Metropolita sono stati da lui riconosciuti per Generali; et esser pronto di mostrarlo con le medesime lettere d'esso Monsignore, e con gl'atti Capitolari.

Quanto poi al foglio seguente M. con l'eccettioni date alli 22 Vocali, ch'intervenero al Capitolo, celebrato in Novogrodeco,¹²¹ per quanto si ricava dalla relazione, che da Monsignor Nunzio, li Vocali da lui liguidati per illegittimi sono li seguenti:

- Al num. 3. P. Pietro Kaminski.
- Al num. 4. P. Giovanni Roseneroschi.
- Al num. 9. P. Bartolomeo.
- Al num. 11. P. Anselmo Cigi.
- Al num. 13. P. Giuseppe Pasciocki.
- Al num. 15. P. Costantino.
- Al num. 17. P. Martino.
- Al num. 18. P. Innocenzo.
- Al num. 19. P. Theofane.
- Al num. 20. P. Daniele.
- Al num. 21. P. Damiano.
- Al num. 22. P. Isaia.

Monsignor Nunzio conchiude poi di non dire il suo parere, essendosi rimesse

¹¹⁸ Gabriel Kolenda, Administrator Metropolitae Kioviensis (1655-1665), dein Metropolita (1665-1674). De Protoarchimandritatu reverè contendere incipit anno 1661, quem definitive iam ut Metropolita obtinuit (1667).

¹¹⁹ Anno 1675 in s. d. Capitulo Zyrovicensi electus fuit in Protoarchimandritam simplex monachus, P. Pachomius Ohilevyč (1675-1679), qui iam antea temporibus Gabrielis Kolenda munere Vicarii Generalis Metropolitae pro Ordine Basiliano fungebatur.

¹²⁰ Stephanus Martyškevyč, Protoarchimandrita (1679-1686).

¹²¹ Agitur de s. d. anti-Capitulo Novogrodecensi an. 1684, diebus 11-22 Martii celebrato. Cfr. M. M. WOJNAR, *De Capitulis Basilianorum*, pag. 17.

le parti ad alcune altre scritture, che dicono haver mandate quà da principio, e da lui non vedute.

Rappresenta però, che quando si risolvessero ordinare l'adunanza di nuovo Capitolo, e l'elettione del Generale, perchè questa seguisse con maggior quiete, havrebbe per bene lo intimasse, e vi presedesse il Nunzio, o in sua vece altri da lui delegato, e vederla fosse opportuno d'ingiungere (almeno segretamente) al Presidente d'operare, che l'elettione non cadesse in persona del Metropolita, perchè più opportunamente, e senza comulare alla dichiarazione della nullità del Capitolo forse quella dell'incapacità del Metropolita, e del difetto del ius di convocare, si potriano terminare tutte queste controversie, e porre una regola stabile per miglior governo all'avenire della Religione Basiliana.

Quanto poi alle scritture, che Monsignor Nunzio dice di non haver vedute, et alle quali (f. 233) si sono rimesse le parti per haverle mandate da principio a Roma, queste non sono altre, che due quinterneti cuciti, e trasmessi quà da Monsignor Metropolitano, l'uno di quattro carte intitolato: Responsa Religionis ad interrogata Ill.mi Domini Nuntii, che sono un semplice estratto di molti capi delle loro Costituzioni, l'altro di sei pagine, intitolato: Repliche Domini Metropolitaniani ad responsa etc., ch' in sostanza non contiene altro, che la repetizione più prolissa dell'istesse ragioni, dedotte avanti Monsignor Nunzio dal Metropolita per sostenere il suo preteso ius d'essere Generale de Basiliani, di convocare li Capitoli, e mantenere sotto la sua totale dipendenza tutta quella Religione.

51.

Roma, 18 . IV . 1687.

Consideratur necessitas Seminarii in Ucraina nec non de eius sustentatione.

APF, *Congr. Part.*, vol. 29, fol. 330-337.

CONGR. PART. — Die 18 Aprilis 1687 (f. 330).

Die 18 Aprilis 1687 fuit Congregatio Particularis super rebus Ruthenorum, in qua interfuerunt Emin.mi, ac R.mi Domini Cardinales: Othobonus, Azzolinus, Barberinus, De Alteriis, Columna, Nerlius, et Denhoff.

SOMMARIO (f. 330).

Sin dell'anno 1626 fù considerato dal Metropolita di Russia, e da gl'altri Vescovi di Rito Rutheno la necessità d'errigere un Seminario per allevare la loro gioventù nelle buone arti, e scienze, e perciò radunatisi in un Sinodo¹²² per esaminare sì importante materia, fu conchiuso d'effettuare l'opera, per la quale li Prelati suddetti offerfero 24 mila fiorini Polacchi, e d'incorporarvi il Monastero Minscense con tutti li suoi beni. Conosciuta simile necessità anche dalla S. M. d'Urbano 8^o, e rimirato con santo zelo il profitto, che se ne sarebbe ritratto a vantaggio dell'Unione, vi contribuì parimente (f. 330v) la Santità Sua 3 mila scudi Romani et altri 3 mila ne diede Monsignor Volovicz, all' hora Vescovo di Vilna,¹²³ con li quali, e con le somme suddette comprati alcuni beni detti d'Usiaz, di frutto atto alla fondazione del deside-

¹²² Synodus Kobrynensis, mense Septembri an. 1626. Confirmata per Breve Pontificium an. 1629.

¹²³ Eustachius Wollowicz, Ep. Vilmensis (1615-1630).

rato Seminario, si diede a questo principio in Novogrodecho, che poi fù trasferito in Pinsco, essendovisi tenuti hora dodici, e quando più Alunni per lo spazio d'otto anni, sino che sopravvenute l'incursioni de Moscoviti, distrutto la casa, devastati li terreni, e ridotti in schiavitù li sudditi, che li coltivavano, mancò il Seminario, et il possesso, e frutti di detti beni passò in potere de Metropoliti pro tempore, com'è seguito sino al moderno, il quale asserisce non cavarne che cento fiorini annui di rendita.

Non s'è però mai persa di vista da Prelati Rutheni, e da questa S. Congregazione l'importanza di ristabilire il Seminario suddetto, mentre dell'anno 1678 nella Congregazione tenuta coram SS.mo (f. 331) riferitasi l'istanza del Metropolita, e del Generale de Basiliani,¹²⁴ perchè si riassumesse l'affare dell'erettione del Seminario per la Nazione Ruthena, comandò la Santità Sua si scrivesse pro informazione al Nunzio di Polonia. Ma perchè questo col riferire per appunto quanto s'è detto di sopra intorno alli denari dati da Prelati, e dalla S. Sede, e l'investimento seguito di essi ne beni d'Usiaz, conchiuse poi, che questi devastati da Moscoviti non rendevano più che 100 fiorini annui, s'abbandonò il negozio, vedendo mancati i mezzi per proseguirlo, benchè scrivesse il Nunzio ch'infinita sarebbe stata l'utilità, c'havrebbe apportato la restituzione d'esso Seminario per istruirvi quelli solo c'havessero dovuto ottenere le Parochie, dall'intelligenza de quali dipende la speranza di consolidar bene l'Unione, et estirpare affatto l'eresia, atteso che per li Monaci potevano bastare li loro Monasterii, e li luoghi, che tengono ne Collegii Pontificii.

(f. 331v) Hora essendosi risvegliato questo pensiero in Monsignor di Premisla, Unito, animato dalla dichiarazione del Canonico Szachnovicz di voler donare certo fondo nella Città di Jaroslavia per la fondazione d'un Seminario sotto la direzione de PP. Teatini, invitò il P. Cavallieri a prenderne il possesso, come seguì a nome di questa S. Congregazione, e promise il medesimo Canonico di donare per hora una sua Villa di rendita di 200 fiorini annui, et una picciola libreria, quando questa S. Congregazione si degni approvare, e promuovere questo suo pio desiderio. Per tal effetto un'altra persona devota ha contribuito cento ungari contanti per fabricare una Capella in honore di S. Gaetano in detto Collegio, quando si fondi; et il Capitolo di Cracovia con il P. Cavalierizzo del Regno, sotto il cui dominio è il fondo donato, hanno promesso al Signor Cardinal Nunzio ¹²⁵ un liberale sussidio, quando vedranno darsi principio all'opra.

Apertasi dunque questa facilità all'erettione del Seminario tanto importante (f. 332), e desiderato, è venuto apposta il P. Cavalieri, accompagnato con lettera dell'Eminentissimo S. Cardinal Nunzio per proporre all'EE. VV. li modi di valersi di sì ottima congiuntura, e rappresentarle il beneficio rilevante, che sarà per ritrarsene.

Per intraprendere, e dar principio a quest'opra propone li seguenti mezzi.

1. Di recuperare li beni d'Usiaz dalle mani di Monsignor Metropolita, et applicarli alla fondazione del Seminario nel che, per quanto dice il P. Abbate de Camillis, Agente del medesimo Mons. Metropolita,¹²⁶ non vi sarà alcuna difficoltà, anzi promette sia per concorrere con qualche altro considerabile aiuto.

¹²⁴ Pachomius Ohilevyč (1675-1679). Cfr. *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. II, pag. 65, nr. 615, sub data 17. I. 1678.

¹²⁵ Opatius Pallavicini, Nuntius Varsaviensis (1680-1688), et iam Card. a die 2.IX. 1686. Cfr. *Hierarchia catholica*, vol. V, pag. 12, nr. 18.

¹²⁶ Josaphat Josephus De Camillis, Procurator negotiorum Eccl. Unitae in Urbe (1674-1690).

Di più c'havendo il Vescovo di Chelma unito¹²⁷ assegnata la Prepositura di Buscho, con alcuni fondi spettanti alla sua Diocesi, usurpati dal Vescovo di Russia scismatico, si dia impulso al Signor Cardinal Nunzio d'aiutare a ricuperarli, si come esso Monsignor n'ha già supplicato (f. 332v) l'Eminenza Sua, ad effetto, che restino applicate simili rendite alla fondazione del nuovo Seminario.

2. Di scrivere una lettera circolare a tutti li Vescovi uniti, con invitarli a somministrare ancor essi qualche soccorso per facilitarne l'adempimento.

3. Di trasferire qualche numero de gl'Alunnati de Rutheni, che sono mantenuti seperatamente in altri Collegii con li sussidii della Camera Apostolica, e particolarmente nel Collegio di Vilna, in cui invece di dieci Alunni Moscoviti, s'alimentano dieci Lituani.

4. Aggiunge alli suddetti mezzi la notizia havuta, che vi si potrebbe applicare un certo legato pio, che sino dall'anno 1640 fu lasciato a questa Chiesa di Santi Sergio, e Bacco di 20 mila fiorini Polacchi da un Nobile Lituano,¹²⁸ con obbligazione d'alevarvi quattro studenti Basiliani di Rito Rutheno Greco, di far celebrare quattro Messe perpetue la 7na, et ogn'anno (f. 333) una Messa cantata nella Chiesa di S. Lorenzo fuori delle Mura. Questa somma doveva riscuotersi dalli PP. Carmelitani Scalzi di Vilna, contro de quali furono fatte correre le prime esecuzioni, e si venne a concordia tra essi, e li PP. Basiliani di farne il pagamento di soli 14 mila in tante rate colla clausula, che non sodisfacendo, si potesse ripetere l'intera somma.

Di ciò vi sono gl'atti, e le sentenze d'esecuzione, delle quali rimase abbandonata per difetto di persona, che accudisse all'affare. Ma il Padre Camillis n'ha date le giustificazioni in mano di Monsignor Segretario, e promette ogni sua opera, perchè detto Legato si possa convertire in beneficio della suddetta fondazione; onde calcolati li beni d'Usiaz in qualche miglioramento, in che si potranno facilmente ridurre con la rendita della Villa, che vuol donare il Canonico predetto, e questi 20 mila fiorini, che facilmente potranno con (f. 333v) l'autorità di questa S. Congregazione ricuperarsi, pare si possa intraprendere il principio dell'opera, per la quale hanno esibito liberale sussidio il Capitolo di Cracovia et il P. Cavallerizzo del Regno come pure lo stesso Emin.mo Signor Cardinal Nunzio.

Quanto poi al beneficio rilevante, che se ne ritrarebbe, dice il P. Cavallieri, che questo deriva da più capi.

1. Perchè vedendo la Nazione Ruthena, che con paterno zelo si provvede di vitto, e vestito li suoi figli, e s'instruiscono sino dalla fanciullezza con molta pietà nelle buone arti, s'allettarebbe all'affetto, e divozione verso la Santa Sede Apostolica, e col tempo s'andrebbe togliendo la loro naturale avversione alla Chiesa Romana.

2do: Perchè vedranno allevarsi sotto li loro occhi li Nazionali nel proprio Rito, e levato il sospetto ch'altrove s'educhino nel Rito Latino, ch'è causa che quando ritornano alle case loro sono poi poco ben veduti, e meno (f. 334) atti a promuovere frutto spirituale in quei popoli.

3. Perchè vedendoli assistere alli Divini Offizii, cerimonie, difendere conclusioni, e far prediche, come si procurarebbe anche nelle Chiese latine, è incredibile quanto s'affetionerebbero li popoli alla Chiesa Romana, mentre per mezzo de suoi Ministri si promoverrebbe la gloria loro, al presente vilipesi da per tutto da Latini.

4. Perchè li PP. del Collegio oltre alla cura de gl'Alunni procurarebbero di

¹²⁷ Jacobus Susza (1652-1685), ut videtur.

¹²⁸ Joannes Dubovyč; obiit Romae mense Augusto an. 1640.

togliere gl'abusi, et introdurre la vera Unione, per opporsi all'autorità del Winicki, Vescovo di Premisia scismatico, ¹²⁹che v' usurpandosi le Parochie di Monsignor Malachowski, Unito, ¹³⁰et impedisse che nella morte d'esso non si devori il residuo della sua Dioecese, o nella mancanza dell'altro ricuperare il Vescovado si miseramente perduto. Oltre di che dal Collegio sudetto uscirebbero soggetti habili per (f. 334v) la cura dell'anime, e coll'autorità de Nunzii si potrebbero elevar a cariche maggiori, et anco alle dignità Vescovili, e con questa speranza di premio havrebbero un continuo motivo di portarsi bene.

5. Perchè con incomparabile vantaggio si manterebbero in Patria risparmiando la spesa eccessiva de vestiti e viatici, e con insensibile diminuzione de gl'altri Collegii, ne quali al presente sono alimentati.

Et accioche conoscano l'EE. VV., che simili benefizii per il Rito Greco potrebbero ragionevolmente sperarsi dalli PP. Teatini, per il gran profitto, che per loro mezzo è derivato ne gl'Armeni, composti (come dice il Signor Cardinal Nunzio) d'un Clero assai numeroso, et esemplare, ha stimato opportuno il P. Cavallieri di darne le seguenti notizie, accennando gl'abusi, c'hanno levati circa li sacramenti et altro.

Primo: Circa il Battesimo lasciavano perire li fanciulli senza battesimo (f. 335), quando non lo potevano amministrare solennemente non credendolo necessario alla salute, o quando non havevano sacerdote, stimando ch'esso solo potesse amministrarlo.

Immergevano tre volte il fanciullo nel fonte battesimale, replicando la forma del Sacramento.

Battezzavano senza necessità in case private, e non usavano l'Olio de Cathecumeni.

2do: Quanto alla Cresima, s'è introdotto la vera forma di conferirla, et istruiti sacerdoti, d'haver in ciò distinta intenzione, la quale confondevano con quella del battesimo, cresimando immediatamente dopo haver battezzato, come se fosse un solo Sacramento.

S'è parimente impedito, che non pigliino più la Cresima dal Patriarca d'Ezmiazin scismatico, che solo tra li Vescovi di quel Rito consacra l'Olio per la Cresima, perche in Oriente per la scarsezza (f. 335v) d'Olio, vi miscolano il vino con altre cose odorifere, alterando la materia, o v'aggiungono per haverne in copia dell'olio semplice non consagrato, et anco per togliere l'essecrabili simonie, che si commettevano per haverlo.

3. Si sono corretti gl'antichi errori de gl'Armeni intorno all'Eucharistia con haver insegnato a quei sacerdoti all' hora consagrarsi il pane, et il vino quando proferiscono le parole della Congregazione, e non altrimenti, come credevano prima, e ridotti a porvi l'acqua nella Messa in segno, che in Christo vi fossero due nature, et ad usare il Corporale.

Hanno levato l'abuso di comunicare li fanciulli avanti l'uso di ragione, di comunicarsi una sol volta l'anno, e di conservare il SS.mo nelle Case private, et in Chiesa senza lumi, e li Mercanti lo portavano per viaggio, meschiato tra le loro (f. 336) merci con somma irriverenza.

4. S'è tolta la scandalosa usanza della confessione publica ne giorni di Domenica, e ridotti a praticare la vera forma di questo Sacramento, come pure a non asolvere da casi riservati fuori di necessità.

¹²⁹ Innocentius Vynnyckyj (1680-1700), ab an. 1691 unitus.

¹³⁰ Joannes Malachovskij (1669-1691).

S'è parimente levato l'abuso a quei Preti di pigliare più elemosine per una sol Messa, e di far commemorazione del Patriarca scismatico.

5. Si conferisce hora l'estrema Unzione secondo l'uso cattolico, e s'è levato il mal uso d'ungere il Giovedì Santo con buttiro benedetto dal Vescovo dopo la lavanda de piedi, che dicevano esser stata insegnata da gl' Apostoli, e molti credevano conferirsi all'hora l'estrema Unzione.

6. S'è procurato che nella collazione del Sacerdozio s'immiti il Rito latino con correggere alcune parole nella forma d'esso, è s'è levato dal Rituale Armeno l'empio insegnamento, che gl'Ordinandi prima (f. 336v) di ricevere gl'ordini praticavano, con maledire tutti quelli che credevano due nature in Christo; Ricevevano il Concilio Calcedonense, e veneravano il Santo Pontefice Leone. Oltre di ciò s'è impedito con ogni sforzo, che non piglino ordine alcuno da loro Vescovi scismatici.

7. Quanto al Matrimonio s'è posto rimedio all'errore di passare ad altre nozze dopo il matrimonio rato, e consumato, la qual dispensa ottenevano facilmente con denari dal Vescovo loro, come pure all'altro errore di farsi dispensare del Patriarca ne gl'impedimenti dirimenti.

Finalmente si sono corretti li loro libri, tolte le simonie usate ne Sacramenti, introdotta la celebrazione delle feste secondo la prescrizione d'Eugenio 4^o, e l'uso della Chiesa Romana conforme al Kalendario antico Gregoriano, con l'osservanza de digiuni; et ultimamente costretto il Magistrato Armeno a fare la Professione della fede (f. 337) cattolica. Si che si può veridicamente conchiudere, che li PP. Teatini habbiano in quella parte introdotta la vera Unione, e sradicato tutto ciò che s'opponeva alla medesima, per il che simile beneficio potrebbesi sperare da essi nel Rito Greco Rutheno se si fondasse il Seminario suddetto sotto la loro direzione, e quando l'E.E. VV. in questo principio si degnassero di concorrere con qualche sussidio, almeno per qualche poco di tempo, allo stabilimento d'un opra tanto necessaria al buon servizio di Dio.

Rescriptum.

Ad Emin.mum D.num Nuntium pro informatione et voto eidemque transmittantur scripturae porrectae per Patrem Cavallerium, et certiorer de difficultatibus in hac S. Congr. deductis, communicenturque literae antequam transmittantur Emin.mis Nerlio et Denhoff.

D. Archiep. Seleuc. Secretarius.

52.

Roma, 19 . II . 1688.

Approbatio Capituli Generalis Basilianorum et electio novi Protoarchimandritae, celebrati in civitate Novogrodecensi ex commissione Nuntii Apostolici Poloniae.

APF. Congr. Part., vol. 29, fol. 286-291.

CONGR. PART. — Die 19 Februarii 1688 (f. 286).

SOMMARIO (f. 286).

Passava da gran tempo grave controversia tra Mons. Metropolita de Rutheni, e li Monachi Basiliani del medesimo Rito, pretendendo questi essere per più capi nullo un Capitolo convocato in Novogrodeco, et invalida l'elezione d'esso Monsignore, quando sentite le ragioni de Monaci, quelle del Prelato, e riferitesi le lettere del Si-

gnor Cardinale Nunzio, scritte sopra tal materia, fecero l'EE. VV. nella Congregazione Particolare tenuta li 11 Settembre 1685 decreto del seguente tenore.

« Facta relatione litterarum Nuncii Poloniae, aliarumque scripturarum ad causam facientium etc.

Nuncius Apostolicus mandet convocari novum Capitulum pro electione novi Protoarchimandritae in loco sibi bene viso, cui praesideat ipse Nuncius, vel alius pro suo arbitrio delegandus, in quo modis suae prudentiae bene visis curet, quod non eligatur Metropolitae, sed potius electio cadat in persona alicuius Monachi.

(f. 286v) Scribatur etiam eidem Nuntio, ut quatenus dubitet ex hac convocatione oriri posse aliquod grave inconveniens, vel praeiudicium eidem Religioni, absteineat a convocatione, et certiet.

Quatenus Capitulum convocetur curet, ut in eodem recognoscantur, et subscribantur Constitutiones, quae factae supponuntur in diversis Capitulis generalibus, et earumdem copiam pro confirmatione Romam transmittat ».

In esecuzione di questo Decreto, non potendo il Nunzio intervenire personalmente al Capitolo, vi deputò per Presidente il Padre Tommaso Uieyschi della Compagnia di Gesu.

A. Questo scrive d'essersi portato a Novogrodeco, luogo destinato per tal funzione, e dopo d'haver preso il possesso della sua carica di Delegato, e Presidente, diede principio al Capitolo il giorno primo d'Agosto dell'anno passato,¹³¹ e ne manda gl'atti seguiti, sottoscritti, e sigillati così da Monsignor Metropolitae, come dalla Religione, come restaranno serviti di vedere da fogli in forma autenticha per mano di Notaro.

B. (f. 287) Soggiunge di dover render grazie à Dio, che in una causa così difficile, e quasi disperata gli sia riuscito con felicità di far eleggere per il Protoarchimandrita un semplice Monacho, e che siasi provveduto alla quiete di ciascheduno de Monaci, e di tutta la Religione, essendosi con somma pace, et unione stabilita l'erezione del Noviziato nel Monasterio Berezvicense, incorporati alla Religione alcuni Monasterii essenti, restandovi il solo Supraslense essente, il quale ha promesso Monsignor Metropolitae di procurare col suo zelo, che anche questo venghi unito à tutto il Corpo del suo Ordine,

C. Finalmente per total adempimento del sopradetto Decreto dice d'haver riconosciute le Costituzioni, e Regole di S. Basilio Magno, che trasmette sottoscritte, e sigillate assieme con lettere di Monsignor Metropolitae, e de Monaci, che supplicano venghino confermate da questa S. Sede Apostolica.

(f. 287v) Si deve però aggiungere per maggior notizia all'EE. VV. che dopo fatto il Capitolo suddetto, et aggiustate le Costituzioni, e Regole scrissero li Monaci al Signor Cardinale Nunzio, c'havevano acconsentito a molte cose pregiudiziali a loro, e favorevoli a Monsignor Arcivescovo volentes, nolentes, il che haveva dato materia all'Eminenza Sua di chiedere a medesimi Monaci, che si esplicassero meglio in che rimanevano pregiudicati, et essi risposero a S. Eminenza che le parole volentes, nolentes s'intendevano, perchè Monsignor Metropolitae si è tenacissimamente ritenuta la collazione de più principali Monasterii, con il Polocense e Casutense, con altre Archimandrie vitalizie, e Hegumenati, havendo lasciato alla collatione del Protoarchimandrita li più poveri, come il numero 9, che comincia: Protoarchimandrita conferetur, il che è grave alla Religione, che li Religiosi non dependano dal loro Capo Regolare, ma dalle gratie del Metropolitae.

¹³¹ Capitulum Novogrodecense an. 1686, die 1-10 Augusti.

(f. 288) Di più, al numero 17: *Confessarium Theologum* etc., questo pure è grave, che il Protoarchimandrita sia tenuto dare al Metropolitano quelle persone, che vorrà per sua assistenza, e parrebbe più giusto, che richiesto il Protoarchimandrita, col consiglio dell'altri, potesse dargli quei soggetti, che esso stimasse più idonei.

Di più dicono per maggior notizia, che Monsignor Metropolitano ha insistito perche il Padre de Camillis, Greco, rimanga in Roma Procuratore della Religione, benché fosse mente della Religione di mandarvi un Monaco Rutheno.

Finalmente premono, perche si stabilisca che in avvenire non possa più essere Protoarchimandrita il Metropolitano, o altro Vescovo, ma un puro Monaco.

E che si dichiari se l'unione, e dipendenza dal Metropolitano sia conforme a Sagri Canon, e meriti l'approvazione per osservarsi con tutti li successori di Monsignore, o pure con questo solo durante la sua vita.

Intorno à che dice lo stesso Signor Cardinale (f. 288v) Nunzio di apprendere non si potesse far altro di quel che si è fatto per terminare l'opra con concordia.

Che la prudenza dell'EE. VV. potrà nell'approvazione togliere il male, e ritenere il buono.

E che non gli dispiacere il pensiero de PP. per amor della pace, che per altro non si vorria, durante solo la vita del presente Arcivescovo, poichè in questa forma si può ampiamente invalidare tutto quello, che si stimasse contro il buon governo ne tempi futuri.

Si manda all'EE. VV. solo una copia del Capitolo, della lettera del Signor Cardinale Nunzio, che concerne questa materia, contenendo varii altri capi diversi, che parte sono spediti, e parte richiedono maggiori notizie per rispedirsi, ma quando comandino si trasmetterà l'originale.

(f. 289) La prima doglianza de Monaci consiste nel Capitolo 9 delle Costituzioni.

In questo il Metropolitano cede al Protoarchimandrita la collazione di molti benefizii, ch'il Metropolitano conferiva.

Si duole il Protoarchimandrita, che il Metropolitano si sia riservata la collazione de migliori benefizii, che chiamano Archimandrie, Hegumenati vitalizii, pretendendo che la collazione di questi dovesse spettare a lui.

Per potere sopra questo punto dare una adeguata risoluzione, e necessario avere informazione.

1º. Se secondo i Canon, ch'osservano i Greci, spetti a Vescovi, o a Superiori Regolari il conferire detti benefizii.

2do: Se avanti l'Unione il Metropolitano conferiva simili benefizii, poichè se li conferiva non puole in cos'alcuna alterarsi mentre nell'Unione Clemente 8º gli (f. 289v) lascia intatte tutte quelle cose, che praticavano prima, con rinuovare solo tutto ciò che sapeva di Scismatico, d'Eretico.

3. Se dopo l'Unione sempre l'abbia conferito.

Quanto alla seconda querela fondata nel Capitolo

17. Il Padre Camillis interrogato del numero di questi assistenti dice, di non haverne il Metropolitano più di due o tre, ma dato, e non concesso, ch'oltre il Confessore e Teologo ne tenesse egli tre o quattro per assistenti, pare grand' indiscretezza il pretendere ch'al Capo della Religione e dell'Unione s'abbia a difficolare per servizio suo, e della Religione quei soggetti, ch'egli richiede.

Sopra questo punto però richiederei l'informazione di quanti soggetti ha appresso di se il Metropolitano, e pregarei il Signor Cardinal Nunzio ad informarsi dall'istesso Metropolitano di quanti soggetti oltre il (f. 290) Confessore, e Teologo ha bisogno per potergli descrivere il numero.

Quanto alla 3a: del P. Camillis, non credo si debba nemmeno discorrere. La sua deputazione presente è fatta dal Generale, e Capitolo generale deve durare fino a nuovo Capitolo generale, che vuol dire per lo spatio di quattr'anni, onde per nessun conto deve ammettersi l'istanze per la rimozione.

Quanto poi al supposto Decreto per la carica ottenuta dal Camillis nella Vaticana, questa nihil habet commune con l'istessa de Monaci.

4. Fanno istanza, che si determini, che ne il Metropolita, ne altro Vescovo possono essere eletti per Protoarchimandrita.

Nel Capitolo generale del 1617 fecero i Monaci un simile Decreto, ma la Sede Apostolica non volse confermarlo; onde molto meno deve farsi hora un simile Decreto, ma lasciare a Monaci la libertà.

Ultimo, che si dichiari, che se l'unione, e dipendenza dal Metropolitano (f. 290v) sia uniforme a Sagri Canonì.

Per potere sopra di ciò prendere risoluzione è necessario, ch'individuino qualche cosa di particolare, già che a un quesito così universale, non si puole, ne si deve rispondere, e così conclude:

Quoad primum, habeatur informatio ab Eminentissimo Protectore, et ab Eminentissimo Nuntio de iis, quae adnotata fuere in responsione ad primum Capitulum.

Quoad 2dum, pariter ab eisdem Eminentissimis habeatur informatio de iis quae adnotata fuere in responsione ad Cap. 2dum.

Quoad 3m: Nihil rescribendum, cum P. Camillus fuerat electus Procurator Generalis in Capitulo generali ad quadriennium, et non constat de violentiis illatis Vocalibus pro illis inducendis ad talem electionem faciendam.

Ad 4m: Nihil respondendum, ut alias censuit S. Congregatio.

Ad ultimum, exprimat casus particulares, et providebitur.

(f. 291) Quo vero ad confirmationem electionis Prothoarchimandritae proponatur Eminentissimis PP. in prima Congregatione, et in hoc ego nullam difficultatem habeo assentiendi.

Quo vero ad confirmationem Constitutionum, vel nihil faciendum, quod optimum mihi videtur, vel pro examine, et approbatione remittendum arbitrio Eminentissimi Protectoris.

Die 19a Februarii 1688.

Relatis supradictis omnibus resolutionibus, secundum votum Eminentissimi Columnae, Eminentissimi Patres annuerunt.

D. Archiepiscopus Seleuc. Secretarius.

53.

Roma, 15 . III . 1688.

De erectione Seminarii in civitate Jaroslaviensi eiusque difficultatibus in provisione.

APF, *Congr. Part.*, vol. 29. fol. 344, 340-344.

CONGR. PART. — Die 15 Martii 1688 (f. 344).

Die 15 Martii 1688 fuit Congregatio Particularis super rebus Ruthenorum, in qua interfuerunt Emin.mi, ac R.mi Domini Cardinales: De Alteriis, Columna, Nerlius, Casanate, Denhoff, et proposito dubio:

An Seminarium pro Ruthenis unitis Greci Ritus sit erigendum mediis propositis, et sub regime PP. Theatinorum, fuit responsum negative.

D. Archiep. Seleucien. Secretarius.

SOMMARIO (f. 340).

Si tenne (come sovverrà all'EE. VV.) sotto li 8 Aprile dell'anno passato una Congregazione Particolare, per considerare il proietto portato dal P. Cavalieri, Teatino, stato per più anni Missionario in Leopoli, d'errigere in Jaroslavia un Seminario per il Rito Greco Rutheno, assai numeroso d'anime, quanto scarso di soggetti habili per coltivarle; e nell'essaminare la materia insorsero le difficoltà seguenti.

1. Che non essendovi altro assegnamento che 3000 fiorini, et il mero sito donato dal Canonico Szachovicz, et il rimanente in sole promesse, pareva, che una impresa di tale importanza restasse appoggiata a fondamenti troppo deboli, e meno certi.

2. Che rendevasi difficile di fermare il luogo più comodo et utile per tale fondazione, mentre restringendosi alla Città di Vilna, dove mostrava d'inclinare il Signor Cardinal Nunzio, si poteva temere per una (f. 340v) parte fosse per mancare la donazione del suddetto Canonico, che la desidera in Jaroslavia, e dall'altra parte, che potessero nascere pericolose emulazioni in detta Città di Vilna tra li Direttori del Collegio Pontificio, che ivi si trova, e li PP. Teatini, che dovranno haver cura del nuovo Seminario Greco Rutheno unito, che s'intende di fondare.

3. Per il dubio poteva haversi se fossero per riuscire grati, et eccetti li PP. Teatini di Rito Latino al Clero e Vescovi Greci uniti nella direttiioni d'un loro Seminario, atteso che in tempo della S. M. d'Urbano VIII^o fu determinato d'ovessero haverne la cura li Monaci del medesimo Rito.

Sopra di ciò ordinarono se ne scrivesse pro informazione al Signor Cardinal Pallavicino, come s'essigui, e S. E. per la difficoltà havuta di ben informare la Congregazione, attesa la sua partenza per Varsavia, ha pregato il Signor Cardinal Denhoff d'attestare in nome suo tutto ciò, che ha potuto trovare, et è:

Che li PP. Teatini hanno in essere (f. 341) 6 mila fiorini per rinvestirli sempre che si vorrà s'apra il Seminario, et investiti in Danzica, renderanno 300 fiorini annui, e frutteriano anche più investiti in altri censi. In oltre tengono un altro censo di rendita di 210 fiorini annui; che in tutti basteranno per il loro sostentamento.

Che Jaroslavia è luogo molto a proposito per tale erettione, essendo abbondante di buon aria, ben situato, et in parte sicura da nemici, e già se n'ha il fondo per la donazione accennata, tanto più che trovandosi ivi una Chiesa Greca unita, dove suole risedere il Vescovo di Premisla, potriano in essa essercitarsi li giovani del Seminario, e sicome la gioventù del Rito Greco in Russia è molto numerosa, così quel luogo, anche per questo rispetto è comendabile.

Quanto alli PP. dice S. E., che fanno sperare molto profitto con li Greci siccome con zelo Apostolico l'hanno fatto cò gl'Armeni, che hora godono un (f. 341v) Clero sì numeroso, e ben morigerato, che puol quasi invidarsi da Latini.

Levata dunque la difficoltà, che verteva intorno al luogo, passa il Signor Cardinal Denhoff con un suo foglio a togliere l'altre intorno a PP., et a gl'assegnamenti, che sono parti troppo deboli per intraprendere un opera di tanta conseguenza.

Quanto a PP. dice doversene dare a loro la direttiione, e non a Monaci Rutheni, perche chi ha contribuito, e s'essibisce di contribuire per sì sant'opera ha dichiarata espressamente la sua intenzione, che li PP. Teatini debbano governare il nuovo Seminario di cui si tratta, e facendosi altrimenti il tutto sarebbe perso. Che li PP. Tea-

tini per testimonianza del Signor Cardinal Pallavicino¹³² hanno ridotto à così buon termine il Clero Armeno, che lo stesso fariano tra li Greci Rutheni uniti, che per essere numerosissimi, e pieni d'errori, si potrebbe con essi stabilire una utilissima Missione oltre all'educazione de giovani, il che non può (f. 342) sperarsi da Monaci Rutheni, havendo l'esperienza dimostrato, che sono più atti a formar Monaci secondo il loro istituto, che ad allevare Chierici, e molto più perche non trovandosi tra loro huomini capaci nemeno per ammaestrare li Novitii, sono stati necessitati di pigliare li Maestri dall'altri Religioni. A questo s'aggiunge un altro motivo, più forte, ch'essendo la Nazione Ruthena poco costante nella fede, non sarebbe fuori di pericolo, ch'il Seminario eretto per distruggere lo scisma, non servisse col tempo ad un effetto totalmente contrario, ed in tutti li casi non potrebbe da Monaci Rutheni promettersi una perfetta ubbidienza come da Teatini, che sono intieramente dipendenti da questa S. Congregazione.

Resta però hora da pensare alli fondamenti s'hanno per appoggiare quest'opra giudicata per molto importante, e necessaria.

Tutto ciò, che resta in assegnamento sicuro (f. 342v) sino al presente è:

Il sito comodo con una picciola casa di legno, et un horticello donato dal Canonico sudetto.

Cento ungari per fabricare una Capella in honore di S. Gaetano.

3000 fiorini donati dal medesimo Canonico e 6000 da altre persone pie, che danno nove milla in tutto, li quali investiti secondo l'uso del Paese a sei, o sette per cento rendono frutto sufficiente per il mantenimento di due PP.

Sei cento altri fiorini annui, che sono scudi ottanta di moneta Romana ch'una persona divota, la quale non vuole esser nominata, è pronta d'assegnare, sempre che sia decretata l'erettione di detto Seminario, e di ciò dice il Signor Cardinal Denhoff d'haverne la necessaria sicurezza, si che tutta la somma è sufficiente a mantenere quattro PP.

Onde soggiunge S. E., che se ben rimane sprovveduta la parte, che riguarda il sostentamento de gl'Alunni, pare si debba accettare simile fondazione (f. 343) mentre non può riuscirne verun incomodo a questa S. Congregazione, e ne possono nascere infiniti beni alla Santa Chiesa Cattolica per le seguenti ragioni.

1º Perchè tutti gl'accennati assegnamenti fatti con condizione debba erigersi il Seminario, se questo non s'adempisce sono persi, e perso insieme il vantaggio si potrebbe sperare per la propagazione della Santa Fede Cattolica.

2do. Perche v'è speranza di poter presto accrescere assegnamento anche per gl'Alunni colle promesse fatte dal Gran Cavallerizzo del Regno, e dal Vescovo e Capitolo di Cracovia, e di qualch'altro, che solo attendono si dia principio all'opra.

A questi si potrebbe aggiungervi li beni d'Usiaz, che si suppone non havrà difficoltà il Metropolitano di restituire, e quando rimanesse appoggiato tal'affare a PP. Teatini, non tralasciaranno di procurare la ricupera de suddetti beni, come pure di trattare strettamente con quelli, ch'offeriscono nuovi fondi, o beneficii a questo fine.

(f. 343v) Si ricorda parimente all'EE. VV. esser stato proiettato nella stessa Congregazione di convertire in servizio di detto Seminario un legato pio di 20 mila fiorini Polacchi, lasciato da un Nobile di Lituania, ridotto per concordia a 14 mila con condizione però, che non sodisfacendo nella forma stabilita, si possa pretendere l'intiera somma, che deve darsi dalli Carmelitani Scalzi di Vilna. Questa somma

¹³² Optitius Pallavicini, Nuntius Varsaviensis (1680-1688).

fu lasciata con obbligazione d'allevare quattro studenti Basiliiani di Rito Rutheno greco qui in S. Sergio, e Bacco, e di far celebrare quattro Messe perpetue la settimana, et ogn'anno una Messa cantata in S. Lorenzo fuori delle Mura. Di ciò ve ne sono gl'atti, e le sentenze, delle quali rimase abbandonata l'esecuzione per difetto di persona ch'accudisse all'affare, et il Camillis,¹³³ che n' ha date le giustificazioni in mano di Monsignor Segretario, e quando l'EE. VV. considerino, che possa haversene la (f. 344) commutazione, promette anche ogni sua opra, perchè detto Legato possa convertirsi in beneficio della fondazione accennata.

Arresa per tanto la sufficienza si ha per dar principio ad un Seminario tanto importante, si spera dall'EE. VV. favorevole risoluzione per li molti vantaggi, che puonno risultare alla nostra Santa Fede.

54.

Roma, 27 . X . 1689.

Instantiae Cardinalis Colonitz, ut Josephus de Camillis nominetur Vicarius Apostolicus in Mukaciv.

APF, Congr. Part., vol. 29, fol. 602, 603rv.

CONGR. PART. — Die 27 Octobris 1689 (f. 602).

Die 27 Octobris 1689 fuit Congregatio particularis super rebus Ungariae, in qua interfuerunt Emin.mi, ac Rev.mi Domini Cardinales: De Alteriis, Carpineus, Columna, Nerlius, Casanate, Spada, et Nortfolch.

SOMMARIO 2do (f. 603).

Il Signor Cardinale Colonitz ¹³⁴ha rappresentato alla Santità di Nostro Signore che nelle nuove conquiste in Ungaria, e particolarmente ne contorni di Monckach vi sono sopra 300 mila Greci scismatici con 420 Parochie.

Per beneficio di quest'anime ha proposto per Vicario Apostolico con titolo di Vescovo in partibus il P. D. Giuseppe de Camillis, Procuratore de Monaci Rutheni in Roma.

Desidera, che questo soggetto si consagri in Roma sollecitamente, e che gli si concedino le facoltà più ample.

Per suo sostentamento l'Imperatore ha fatto una fondazione di 600 fiorini annui (f. 603v) e per quel di più potesse occorrerli, S. Eminenza ha li modi proprii in pronto senza aggravio di questa S. Congregazione.

Infine supplica Sua Santità a volere per un anno lasciare al Padre de Camillis il posto, che gode di scrittore Greco nella Libreria Vaticana, per essercitare il quale sostituirebbe soggetto capace, e di compiacimento di Sua Santità, e questa grazia la dimanda il P. de Camillis, ad effetto di sperimentare come gli riesca tale assegnamento in quella Provincia, e finito l'anno, o rinunzierà la scrittoria, o ritornerà ad essercitarla. Sua Santità ha fatto rescritto alla Congregazione de Propaganda Fide.

¹³³ Josephus Josaphat de Camillis, Procurator negotiorum Ecclesiae Unitae in Urbe (1674-1690), dein Vicarius Apostolicus Munkacsiensis (1689-1706).

¹³⁴ Leopoldus Carolus von Kollonitsch (Kollonitz, Collonicz), Germanus, Ep. Neostadiensis, nom. Cardinalis die 2 Sept. 1686, tit. S. Hieronymi Illyricorum. Cfr. *Hierarchia catholica*, vol. V, pag. 13, nr. 26.

Rescriptum.

Instantiis factis ab Eminentissimo Colonitz annuerunt si SS.mo placuerit.
D. Archiepiscopus Seleucien. Secretarius.

55.

Roma 23 . I . 1691.

Instantia Episcopi Peremysliensis, Ioannis Malachovskyj, ut obtineat Coadiutorem in persona P. Porphyrii Kulczyckyj. De gestis Episcopi disuniti Peremysliensis Innocentii Vynnyckyj, ac de eius proxima professione fidei catholicae.

APF, *Congr. Part.*, vol. 29, fol. 383rv, 379-383.

CONGR. PART. — Die 23 Ianuarii 1691 (f. 383).

Die 23 Ianuarii 1691 fuit Congregatio Particularis de Propaganda Fide super rebus Ruthenorum, in qua interfuerunt Em.mi ac Rev.mi DD. Cardinales: de Alteriis, Barberinus, Nerlius, et Casanate, et resolutum fuit prout sequitur:

Scribendum Domino Nuntio, ut urgeat apud Serenissimum Regem pro (f. 383v) obtinendo assensu ad favorem Coadiutoriae Ecclesiae Premisliae in personam Patris Prophirii Kulcziescki.¹³⁵

Idem Dominus Nuntius curet quod Dominus Winicki¹³⁶ publice se Unitum declaret emittendo coram se ipso, vel eius deputato professionem fidei iuxta formulam praescriptam ab hac Sancta Sede.

Laudetur Nuntius pro diligentis adhibitis ad favorem D.ni Malacouschi, Episcopi Premisliae uniti, apud Magnum Regni Cancellarium eique iniungatur, ut eas prosequatur tam cum eodem quam cum omnibus adherentibus dicti Winicki et Ministris Regis et Maiestati Suae magis addictis.

Significandum Domino Nuntio mentem Sac. Congregationis fuisse et esse, ut per Dominum Winicki qui fruitur redditibus omnibus Ecclesiae solvantur Episcopo Premisliae unito annuatim 4 mille florini, iuxta conventionem expressam in Brevi, cuius executio denuo Domino moderno Nuntio iniungatur.

Dominus Nuntius operam iam per ipsum inceptam perseveret, ut impediatur aut suspendere faciat commissionem, quae asseritur tributa a Magna Cancellaria ad favorem Domino Winicki.

Tandem Dominus Nuntius curet executionem Brevis transmissi pro absolutione consecrantis et consecrati.

SOMMARIO (f. 379).

Tentarono li Scismatici nell'ultima Dieta generale di Polonia di fare rimuovere dalla Diocese di Premislia Monsignor Malacowski, Vescovo unito, o almeno di fargli proibire d'accettare sotto la sua direzione le Chiese, che volontariamente volevano unirsi, ma coll'aiuto di Dio non riuscì loro di conseguire alcuna cosa.

Per il che Monsignor Malacowski fece rappresentare per mezzo del Padre Bonesana¹³⁷ la necessità vi era di dargli un Coadiutore acciochè in caso di morte, il Winicki, Scismatico, che possiede hora con tutte le entrate una gran parte della Diocese di Premislia, non usurpi il rimanente delle Chiese unite, e perche non poteva darsi

¹³⁵ Postea Episcopus Pincensis (1697-1702).

¹³⁶ Innocentius Vynnyckyj (1680-1700).

¹³⁷ Franciscus Bonesana, Theatinus, tunc temporis curabat negotia Nuntiaturae Varsaviensis (1689-1690).

il Coadiutore secondo i riti di quel Regno senza l'assenso di S. Maestà, perciò l'EE. VV. nella Congregazione tenuta li 12 Giugno prossimo passato fecero rescritto, che Monsignor Segretario supplicasse N. Signore a far scrivere dalla Segreteria di Stato al Nunzio, ma Sua Santità ordinò si scrivesse in nome suo da questa Sacra Congregazione, come restò eseguito.

Dopo di che venne avviso dal Padre Bonesana, e da Monsignor Malacouschi medesimo, che il partito del Winicki prometteva, che in breve egli si sarebbe unito con tutto il suo Clero, e che nessuna altra cosa haverebbe più desiderata Monsignor Malacowschi di questa per potere con licenza dell'EE. VV. ritirarsi alla sua cela.

Insistè perciò di nuovo per suo Coadiutore, nominando il Padre Porfirio Kulczieski, huomo di somma probità, che il medesimo Winicki, quando dicesse da vero, potrebbe ancor esso (f. 379v) accettare con futura successione.

Perciò ad effetto di stabilire una perfetta unione col Winicki supplicò l'EE. VV. à degnarsi di esaminare le seguenti condizioni da lui¹³⁸ giudicate necessarie.

1mo. Che debba dichiararsi Unito alla presenza del Nunzio o del Deputato da esso.

2. Che dependa dal Metropolita, acciò che con tale soprintendenza, e coll'intervenire alli Sinodi si confermi nell'Unione.

3. Che non essendo molto sano il Winicki, gli si dia Coadiutore Vescovo consagrato dal Metropolita.

4. Che il Winicki tenghi presso di sè uno, o due Theologi o de Religiosi uniti, o di qualche altra Religione, di che non se ne offenderà il popolo, mentre Monsignor Malacowski ch'ha provato che erano contenti anco de sacerdoti di Rito Latino.

5. Che nelli Officialati, e Decanati si pongono persone non sospette, ma veramente unite.

6. Che si deputi un Monasterio in cui si sostentino Religiosi uniti, dependendi dal loro Proto Archimandrita, o dal Nunzio, li quali invigilino sopra li Religiosi convertiti dallo scisma, e non hanno fondamenti della vera vita religiosa, poiche un tal Monasterio molto giovarebbe à confermare, e riformare; la soprintendenza fosse un Religioso d'altro Ordine perito della disciplina regolare, come hanno fatto con grande utilità (f. 380) li Giesuiti in un Monasterio de Basiliani.¹³⁹

7. Che si procuri l'erettione d'un Seminario per il quale dice havere ottenuto già da un Prelato di Leopoli una casa in Jaroslavia, per fabricare la quale haverebbe dati mille fiorini, et alcuni pochi libri, di che ne è informato il Padre Bonesana.

8. Che per corroborare l'Unione commandi, che il suo Clero celebri la festa del B. Martire Josafat.

9. Che proibisca la lettura de libri, che mostrano avversione all'Unione, e sono di scandalo al popolo.

X. Che non habbia ardire di offendere, o minacciare come faceva, quelli, che cooperano all'Unione.

XI. Che volendosi per il bene, e quiete di quella Chiesa dare tutta la Diocese al Winicki, si provveda Monsignor Malacouschi di honesto sostentamento, essendo indebitato di ducento scudi d'oro.

Riferiti tutti questi particolari nella Congregazione de 7 Agosto, l'EE. VV. fecero rescritto: ad Congregationem Particularem, e che intanto s'informasse il Nunzio sopra le qualità dell'Winicki e se ne scrivesse anco al Padre Bonesana.

¹³⁸ Joannes Malachovskyj, Ep. Peremysliensis unitus (1669-1691).

¹³⁹ Post annum 1617, in monasterio Bytenensi, ubi prima domus novitiatus Ordinis Basiliani, a Metropolita Josepho Velamin Rutskyj instaurati, erecta fuit.

In questo mentre sono venute lettere del detto Padre de 5 Luglio passato, che accenna esser stato avvertito da Monsignor Malacouschi che il Winicki, et il Szumlanski di Leopoli¹⁴⁰ si erano risolti di manifestarsi Cattolici nelle Dietine di quelli loro distretti, ad effetto di ottenere dalle medesime ciò che gli era stato negato nella Dieta Generale; e perche nelle sudette Dietine non intervengono persone ecclesiastiche, dice (f. 380v) haverne informato Monsignor Nunzio, acciò che con queste illusioni non perda di vista un'affare di tanta importanza, e che quando si verificasse tal dichiarazione almeno gli faccia prohibire di appropriarsi le Chiese soggette à Monsignor Malacouschi, senza l'approvazione dell' EE. VV.

In oltre scrive il Nunzio in data de 27 Settembre, accusando la ricevuta delle lettere di questa Sacra Congregazione de 12 Giugno, e 7 Agosto, che gl'impongono d'operare appresso al Re à favore di Monsignor Malacouschi, e dice che trovandosi la Corte partita per Russia, non ha mancato in tanto di guadagnare il Vescovo di Premisla Gran Cancelliere del Regno,¹⁴¹ il quale, correva voce, che proteggesse le parti del Winicki col supposto che fosse Unito, e che reso capace dalle raggioni di Monsignor Nunzio si era offerto di giovare à Monsignor Malacouschi.

Che li medesimi uffizii ha passati con altri aderenti del Winicki, e perche havea presentito, che questo fosse per portarsi alla Corte ad oggetto di vantaggiare li propri interessi, havea il Nunzio preso spediente di scriverne al Re, acciò che si compiacesse di non prendere sopra di ciò alcuna risoluzione, sino a tanto che avesse havuta la fortuna di esporgli le commissioni premurose che ne teneva da Sua Santità, dalla Sac. Congregazione.

Che ne ha anco informato pienamente con lettere due, o tre Ministri principali, che stanno al fianco di S. Maestà, et il Padre Votta, Giesuita, Theologo della medesima, è ben intenzionato verso la Santa Sede, acciò che ricordino al Re di non prestare orecchio alle soggezioni del Winicki, et ad altri, che (f. 381) Monsignor Malacouschi ha poco amorevoli in quella Corte non per altra causa, se non perchè egli abbonda di zelo, e nell'essercizio della Religione cattolica, e nell'obbedienza della S.C.

Et infine il medesimo Monsignor Nunzio suggerisce che il sussidio dell'4 mila fiorini non fu promesso a Monsignor Malacouschi dal Winicki, ma bensì parte dal Re, e parte da molti Nobili assieme, li quali, eccettuata la rata di S. Maestà non soddisfano, e riuscirà difficile il farne seguire il pagamento, ma che non mancherà di vigilanza, et industria appresso la Maestà Sua per questo effetto.

Altra lettera scrive il Nunzio in data de 4 Ottobre passato, colla quale trasmette copia delle risposte del Re, e l'originale di quella del Padre Votta, in proposito degl'uffizii passati nell'interesse di Monsignor Malacouschi.

Il Re dice d'haver commesso di rispondere diffusamente al Padre Votta.

1mo. E questo si estende con rappresentare esser ben noto a Sua Maestà il zelo di Monsignor Malacouschi, intento alla salute delle anime, e poterlo assicurare della sua real protezione nelle sue tanto giuste dimande.

2. Che il come l'assegnamento del denaro regio gli viene prontamente pagato, così la Maestà Sua farà che da Senatori si sodisfaccia quanto prima intieramente alla promessa.

3. Che farà parimente il possibile Sua Maestà perche dal Winicki non si rechi alcun pregiudizio al Vescovo Malacouschi, ma si osservi la convenzione. Nel che

¹⁴⁰ Josephus Szumlanskyj, Ep. Leopoliensis (1676-1708).

¹⁴¹ Georgius Denhoff (1688-1702). Obiit anno 1702.

aggiunge il Padre Votta doversi caminare nelle ricostanze presenti (f. 381v) con molto riguardo, per non irritare il Winicki, e porgere motivo a non Uniti di muovere colle loro querele la Corte di Moscovia, la quale in vigore degl'ultimi trattati colla Polonia, si è arrogata una specie di protezione sopra il Clero Scismatico numerosissimo di quel Regno, e Gran Ducato di Lituania.

4. Esser pur troppo palese l'alienazione de Moscoviti dall'assistere alla causa commune, e perciò doversi procedere hora con qualche maggior cautela nel fatto de Vescovi non Uniti, o male Uniti, acciochè sotto specie di sostenere lo scisma non si stacchino affatto dalla lega e non passino à qualche trattato particolare con Turchi, e Tartari.

5. Poter questa tolleranza (necessaria per impedire maggiori mali) durare poco tempo poiche pare assai vicina la pace generale col Turco, dopo la quale si potrà operare apertamente co Moscoviti, et obbligarli, o colla ragione, o con l'armi non solo di cedere alla pretesa protezione di quei Scismatici, ma anco alla restituzione di vaste Provincie dovute alla Polonia.

6. Che ciò non ostante non si tralascierà d'indurre quanto più presto sarà possibile il Winicki alla ragione, il quale per mostrare di non essere falsamente Unito, professa di voler fondare una Collegiata di Canonici alla Romana se bene come cosa, che potrebbe cagionare gelosie, si è stimato di sospendere per hora.

(f. 382) Che quanto alla Coadiutoria, bramata da Monsignor Malacouschi, non si è mostrata aliena Sua Maestà, ma anzi propensa, chiedendo solo qualche tempo per farvi li dovuti riflessi, onde senza prendere sopra di ciò alcun impegno ha solamente assicurato d'haver riguardo al proprio suo sommo ossequio verso li sensi di Sua Maestà.

Oltre à ciò replica Monsignor Nunzio con altra sua lettera delli 18 Ottobre, havere havuti nuovi avvisi dal Padre Votta, che gli confermano la buona volontà del Re verso Monsignor Malacouschi, ma che insieme gli significano che Monsignor Winicki habbia molti, e potenti fautori, e che lo stesso gli conferma Monsignor Malacouschi medesimo, la di cui lettera originale trasmette quà per più chiara notizia.

Dice questo Prelato haver inteso ma non poterlo dire di certo, perche non la veduta da gravissime persone della Corte, che il Winicki habbia ottenuto una commissione da quella Gran Cancelleria, in vigor della quale quando egli si sarà presentato avanti quei Commissarii, doi de quali sono Vescovi, et li altri secolari, tutti suoi confidenti, egli sarà dichiarato Vescovo di tutta la Dioecese di Premislia, e daranno à Monsignor Malacouschi il titolo di Jaroslavia che non è in rerum natura.

Intorno à che dice Monsignor Nunzio di havere rinnovate le sue premurose istanze alla Corte, che si sospenda ogni risoluzione con dichiarazione espressa, che quando ciò seguisse senza il suo assenso, e presenza, sarebbe contro l'intenzione di Nostro Signore, e della Sacra Congregazione, che tali uffizii ha pure passati, e reiterati col Signor Cardinal Radziowski (f. 382v), con il Vescovo di Premislia, gran Cancelliere del Regno, e con altri Ministri, essendosi ingegnato di far conoscere quanto sia ingiusta la protezione, che da molti si presta al Winicki.

Dovendosi dunque considerare le istanze di Monsignor Malacouschi e provvedere al pericolo, in che trovasi quella Dioecese di cadere tutta in potere di un Vescovo, che non dà segni d'essere sinceramente Unito, con rendersi necessario di rinuovare alla memoria dell'EE. VV.

Che il Winicki già dieci anni in circa di sua propria autorità si fece consegnare Vescovo di Premislia dal Vescovo di Leopoli, coll'assistenza d'un solo Abbate Scismatico, senza osservare la forma prescritta dalla Santa Sede per simili consegrazioni,

e che sopra gl'avvisi dati da Monsignor Nunzio di quel tempo, di tale inconveniente se ne tenne una Congregazione particolare alli 22 di maggio 1681, nella quale per le forti premure del Re acciochè sussistesse questo fatto, e restasse Vescovo il Winicki, che godeva la totale protezione di Sua Maestà fu giudicato spediente di condescendere che ritenesse il titolo di Vescovo di Premisla, e regesse quei Rutheni c'haveva soggetti prima dell'Unione, con condizione però, che morendo l'uno, o l'altro delli due Vescovi di Premisla, tutta la Diocesi si restituisse intieramente à quello, che restava, ma nel caso che rimanesse vivo Monsignor Winicki, non si adempisse questa condizione se non con espressa, e speciale approvazione della Santa Sede Apostolica, e che intanto al Vescovo (f. 383) unito, che ritiene l'altra metà del Vescovato, dovesse assegnarli 4 mila fiorini per la sua sustentazione.

In oltre fu spedito un Breve così per il Consegrante come per il Consegrato, acciò che fossero assoluti dalle censure e dispensati dall'irregolarità, nelle quali potevano essere incorsi.

Li provvedimenti si riducono al punto di dare il nominato Padre Porfirio per Coadiutore di Monsignor Malacouschi.

2. D'insistere à quest'effetto per l'assenso Regio.

3. Di provvedere, che il Winicki non possa inferire pregiudizio spirituale⁷⁹ alla Diocesi, con obligarlo ad una perfetta unione colle condizioni proposte da Monsignor Malacouschi per essaminarsi.

4. Di procurare, che nel caso che il Re acconsenta al Coadiutore in persona del Padre Porfirio, quale venga accettato anco da Monsignor Winicki.

5. Di premere siano pagati li 4 mila fiorini, assegnati à Monsignor Malacouschi da Monsignor Winicki, che sin' hora ne ha tirate le entrate.

56.

Roma, 17 . IX . 1691.

Unio in districtu Medicensi Eparchiae Peremysliensis atque difficultates quoad episcopalem in praefato districtu iurisdictionem; resolutio Nuntii Apostolici Poloniae. Ostenditur contraria mens S. Congregationis, quoad translationem Ep. Joannis Malachovskyj ex Eparchia Peremysliensi ad Eparchiam Cholmensem, ac quoad consolidationem Eparchiae Peremysliensis in favorem Ep. Innocentii Vynnyckyj.

APF, *Congr. Part.*, vol. 29, fol. 660-661, 654-660.

CONGR. PART. — Die 17 Septembris 1691 (f. 660).

Die 17 Septembris 1691 fuit Congregatio Particularis de Prop. Fide super rebus Ruthenorum, in qua interfuerunt E.mi ac R.mi DD. Cardinales: de Alteriis, Carolus Barberinus, Casanate, Denoff, et Palavicinus, fuitque in ea resolutum, prout sequitur:

Quoad primum, non posse capi resolutionem, nisi viso decreto Regio, si haberi poterit, et provisione emanata a D. Nuntio Apostolico.

Sciendum praeterea an possit, quod accedente districtu aliquo ad Unionem, illius populus, et territorium subiiciatur Episcopo unito, et posita hac subiectione an illi duo Praefecti ab Episcopo Malacouski Ecclesiis Capitaneatus Medicen. fuerint instituti vel amovibiles ad nutum, et casu quo fuerint instituti, an ipsi, et Episcopo bono pacis (f. 660v) consentirent, Decreto lato per D. Nuntium.

Ulterius inquirendum diligenter super moribus reintegratorum, et praesertim an sincere sint Uniti, et bona fide.

Quoad 2m: negative, nec solvendum a vinculo Ecclesiae Premisliae D. Malacouski, et iniungendum D. Nuntio, ut curet, quod ii, qui se adstrinxerunt ad solvendam congruam quatuor millium florenorum realiter, et cum effectu id praestent, iis vero deficientibus subveniendum D. Malacouski moderate, et per partes.

Quoad 3m: licet videatur resolutum in praecedenti, tamen quia expedit nihilominus exquiri signa verae, et sinceræ Unionis Domini Winickij eademque esse manifestam, videtur scribendum D.no Nuntio, ut curet praestari ab eodem Domino Winickio sequentia:

1mo. Quod recognoscat Dominum Metropolitam in Superiorem prout caeteri Uniti.

2. Quod eidem Metropolitae celebranti in Comitibus assistentiam praebeat, prout facere solent alii Episcopi uniti.

3. Quod penes se habeat duos monachos Basilianos Unitos iuxta concordata anni 1681.

4. Quod in officialem, et Vicarios foraneos, quocumque nomine appellentur, eligat Unitos.

5. Quod postquam totus Clerus, vel pars, omnia Monasteria, vel pars unita fuerint, mandet ab iis celebrari iuxta morem unitorum festum Beati Josaphat.

6. Quod prohibeat libros Schismaticorum, quocumque modo agentes contra Unionem.

7. Quod curet adolescentes, praecipue Nobiles, mitti ad Seminaria Pontificia, pro recta eorundem educatione.

Insuper iniungendum Domino Nuntio, ut significet Serenissimo Regi valde commendari a S. Congregatione Maiestatis Suae zelum in conversione Schismaticorum. Esse hoc vere opus dignum Regia pietate, et credere reservatum a Deo Maiestati Suae pro Regii nominis gloria.

(f. 661) Laudari a Sac. Congregatione, quae hactenus Maiestas Sua egit pro Unione Dioecesis Premislien. schismatica et rogari, ut perficiat opus inceptum, curando, ut omnes profiteantur fidem catholicam, prout moris est.

Placere valde S. Congregationi quod D. Winickius emisit professionem fidei in manibus D. Nuntii, et optare ut det manifesta signa Unionis ob aliorum exemplum et aedificationem Unitorum.

Caeterum quoad illum praeficiendum integrae Dioecesi Praemislien., praevia translatione D. Malacouski ad Episcopatum Chelmensem, obstare: Primo, quod idem D. Malacouski ob ingravescentem aetatem petierit sibi dari Coadiutorem, ideoque non posse agi de eius translatione ad novam Ecclesiam, sed relinquendum in antiqua, in qua ob longam experientiam, et rerum, ac personarum exactam notitiam facilius oneri Episcopali satisfacere poterit; 2º quod mos Ecclesiae sit ne statim committantur populi regendi Neunitis, sed eorundem experientiam prius facere; 3º, quod olim fuerit sancitum et modo renovatum, quod si Winickius supervenerit Malacouskio, et e converso ille unicus praesit toti Dioecesi Praemislien. praevio tamen beneplacito Sedis Apostolicae eo casu habendo.

Interim Dominum Winickium confirmare debere opinionem suae verae Unionis manifestis signis, quae qualia sint poterit Nuntius Serenissimo Regi opportune insinuare.

SOMMARIO (f. 654).

Avvisò il Nunzio di Polonia sin sotto li 15 Febbraro il proietto, che vi era di conchiudere l'Unione Universale, per il quale era stato destinato l'Arcivescovo di Leopoli, et il Vescovo di Premislia, G. Cancelliere del Regno, per tenere conferenza

colli Capi scismatici, e nello stesso tempo accennò il Nunzio d'haver scritto alli suddetti Deputati di non venire ad alcun'atto, e risoluzione positiva senza il suo consenso.

Di non fare Congresso senza notificarsi prima ciò che si debba trattare, e di non ammettere disputa sopra la materia sostanziale della Religione, che essendo punto già deciso dalla Chiesa, non deve più soggiacere à veruna controversia.

Soggiunse il Nunzio haver giudicato di procedere con questa cautela, e per l'importanza dell'affare, e per prevenire, che sotto pretesto d'opera tanto speciosa non si macchinasse qualche pregiudizio à Monsignor Malacouski.

Replicò poi sotto li 23 Maggio, che Monsignor Winicki era giunto in Varsavia colli Deputati della Nobiltà della sua Diocese, li quali erano stati richiesti dal Re con segni di particolare propensione, onde rinnovò li suoi uffizii con Monsignor G. Cancelliere del Regno (f. 654v) e colli Vescovi di Posnania, Livonia, e Kiovia, perchè invigilassero non s'innovasse cosa alcuna senza sua permissione, e notizia, e nel fine disse dispiacerli di dover accennare, che il Winnicki tenti ogni arte per guadagnare con quiete quel Vescovato.

Proseguendo poi à dare le notizie sopra questa materia, con lettere de 18 Luglio dice essersi ridotta à due punti, l'uno, che riguarda Monsignor Winicki, l'altro la controversia delle Chiese del Capitaneato Medicense.

Per quello spetta à Monsignor Winicki dice essersi portato da lui à protestarsi di essere sempre stato unito, et haver solo diferito di manifestarsi tale per le insinuazioni del Re, che haveva giudicato à proposito si dovesse aspettare, sino che si fosse indotta la sua Diocese ad abbracciare l'Unione, e che conseguitosi questo fine era comparso per fare tutto ciò che bisognava intorno al manifestarsi Unito.

Li Deputati venuti col medesimo Monsignor Winicki fecero à Monsignor Nunzio un'elegante orazione espressiva del desiderio tenevano d'abbracciare la Santa Unione, e la brama d'haver il Winicki per solo loro Vescovo.

In conformità di ciò fu trasmesso per parte del Re al Nunzio un foglio della sudetta Nobiltà, pieno di essorbitanze, e di condizioni altre volte (f. 655) apertamente rigettate, del quale ne ha trasmessa copia.

È sopra di esso ne parlò calcatamente in nome del Re il Vescovo di Livonia,¹⁴² ma rispose il Nunzio, che non poteva proporre tali domande, alcune de quali erano state riprovate, altri inconvenienti, onde bisognava ridurle à cose congrue, e lecite; sopra di che replicò il Vescovo, che l'intentione di S. Maestà nel punto dell'Unione era, che niente si determinasse senza il consenso, e beneplacito della Sede Apostolica non solo in quelle condizioni, che dependevano da essa totalmente, ma anco in quelle che toccavano alla Maestà Sua, et alla Republica. Che in tanto Monsignor Nunzio haverebbe potuto considerarle, comunicandole poi con qualche Vescovo per venire alla moderazione, che fosse bisognata.

Posto in silenzio questo punto il Re fece intendere à Monsignor Nunzio, per mezzo del Vescovo di Posnania,¹⁴³ il desiderio che haveva, che Monsignor Winicki fosse ammesso alla professione della fede colle assoluzioni necessarie, mentre bramava Sua Maestà la sodisfazione, che celebrasse pubblicamente nel dì di S. Gio. Battista, giorno festivo del suo nome.

(f. 655v) Monsignor Nunzio diede al Vescovo di Posnania la facoltà di assol-

¹⁴² Ep. Vendensis (Inflanty, Livonia), tunc temporis erat Nicolaus Poplawski (1685-1709), dein Archiepiscopus Leopoliensis (1709-1711).

¹⁴³ Stanislaus Witwicki (1688-1697).

verlo dalle irregolarità e censure incorse per la mala consecrazione, dallo Scisma, che poi lo haverebbe ammesso alla professione della fede, come seguì, di detto Monsignor Winicki, e di quattro suoi Preti; e che havendo dubitato, che il Winicki sotto la professione della fede tenesse coperto il secondo fine di tentare qualche novità sopra la giurisdizione di Monsignor Malacouski, lo haveva indotto, prima d'essere ammesso alla professione della fede, un obbligo il di cui tenore si vede al foglio trasmesso dal medesimo Monsignor Nunzio.

Venendo poi al secondo punto della controversia delle Chiese il fatto è successo come segue.

Dà un'anno in quà, essendo venuto all'Unione il popolo del Capitaneato Medicense, Monsignor Malacouski ricevè anco le Chiese, che prima erano di giurisdizione di Monsignor Winicki, con rimuovere dalle medesime li Preti scismatici per porvi degl'uniti.

De Preti rimossi tre hanno fatto la professione della fede e sono stati reintegrati. Onde la differenza è nata sopra gl'altri, li quali pretendono d'essere stati indebitamente spogliatisi de beni, e robbe a loro spettanti, come delle dette Chiese.

(f. 656) Questi hanno intentato il giudizio avanti Monsignor Gran Cancelliere per essere reintegrati, il che inteso da Monsignor Nunzio, dubitando che si decidesse qualche cosa intorno all'Unione o si entrasse in disputa circa l'essere Unito, o nò Monsignor Winicki, et assegnarsi tutto il Vescovato, fece sapere à Monsignor Gran Cancelliere, che quando si dovesse in tal causa trattare, o decidersi qualche punto d'Unione, si compiacesse di rimetterla à lui, essendo mente di questa Sacra Congregazione, che in tal materia non s'innovi cosa alcuna da altri.

Dopo d'esser stato sotto silenzio per qualche tempo questo affare, dice Monsignor Nunzio che cominciò à trattarsi con calore indicibile per parte del Re, e che tutte le diligenze tendevano al fine, che li sudetti Preti fossero reintegrati nelle loro Chiese e queste rimesse sotto la giurisdizione di Monsignor Winicki.

Nel vedere Monsignor Nunzio quali premure replicò a Monsig. Gran Cancelliere li suoi uffizii, acciòche si astenesse dalla cognizione di questo punto, e solo si restringesse à decidere se li beni, e robbe, delli quali si trattava, spettassero a detti Preti, o pure alle Chiese, altrimenti si protestava di tutti li pregiudizii (f. 656v) che ne fossero potuti nascere, e del conto ne haverebbe potuto esigere la Santa Sede da chiunque ne fosse stato in colpa.

Astretto Monsignor Gran Cancelliere da queste risolte dichiarazioni, e temendo di dispiacere al Re, al Winicki, et alla turba innumerabile de suoi fautori, rimise il negozio al Re.

Preoccupata la Maestà Sua dal desiderio di beneficiare il Winicki, e sinistramente impressionata dalle suggestioni de di lui aderenti, dicendo che in tal modo si veniva à turbare la sua giurisdizione, et à difficolare la Santa Unione, come pure à cagionare molti danni, che non potevano immaginarsi da chi non è ben pratico dello stile della Polonia, e de Rutheni.

Alle doglianze havendo aggiunte le minacce di venire di fatto alla decisione della causa col necessario decreto si vidde Monsignor Nunzio ridotto alle strette con un Re, che nel suo Regno diceva di voler così, onde col mezzo di Monsignor Vescovo di Posnania, che in tal caso si è diportato con sommo zelo, e merito d'esserne ringraziato, non lasciò di dimostrare à Sua Maestà tutte le più vive ragioni che militavano in tal'affare, per le quali non poteva acconsentire d'introdurre i Preti (f. 657) levati dalle Chiese, e sottoporre queste al Winicki, senza il pristino assenso della Santa Sede.

Ma non furono bastanti gl'uffizii di Monsignor di Posnania per rendere capace la Maestà Sua, insistendo, che da Monsignor Malacouschi fosse stato pregiudicato il dritto della sua Corona e che non sapeva comprendere come fosse stato lecito ad un Vescovo senza l'assenso della Sede Apostolica di riporre dopo abbracciata l'Unione li tre Preti, altre volte da lui scacciati, e non fosse lecito ad un Re di riporne due senza tale assenso, che havevano fatto la professione della fede. E che finalmente gli pareva molto duro, che con rigore si grande si difficolasse l'accesso all'Unione di chi la desiderava e si desse occasione di ritirarsene.

Replicò il Nunzio, che quando compete veramente à S. Maestà il supposto dritto si poteva rimediare al fatto da Monsignor Malacouscki col levare li detti Preti, e provvederne degl'altri con il consenso Reale, ma però vecchi, e sicuri Uniti.

Che non correva la medesima ragione della reimposizione fatta da Monsignor Malacouscki, con quella intendeva di fare Sua Maestà (f. 657v), essendo molte cose lecite al Vescovo nella sua Diocesi, che non convengono alla potestà laicale, ancorche Regia.

Che era diferente anco il caso, mentre non s'intendeva solo di riporre li Preti nelle loro Chiese, ma di levare la giurisdizione, che haveva sopra di esse Monsignor Malacouski, il che non poteva farsi senza l'assenso della Sede Apostolica.

Tutte queste ragioni però non potero trovar luogo nell'animo del Re, de suoi Consiglieri, e de partegiani del Winicki, onde benché per mezzo del medesimo Vescovo di Posnania fosse intavolato il temperamento che nel Decreto Regio non si facesse menzione alcuna della reintroduzione alle Chiese, ne altro, che riguardasse lo spirituale, che ciò si sarebbe fatto dal Nunzio, ed intanto si sarebbero date le Chiese sotto la giurisdizione del più vicino Vescovo unito, tuttavia prevalendo l'istigazione de predetti fautori, si escluse il detto temperamento, e si tornò à minacciare, che il Re haverebbe quanto prima publicato il Decreto nel modo che gli fosse piaciuto.

In questi termini giudicò il Nunzio d'essere (f. 658) in obbligo di scrivere à Monsignor Gran Cancelliere, a cui spettava immediatamente una simile pubblicazione, che si volesse compiacere d'astenersi di farla, altrimenti protestava di nullità, e dell'invalidità così del Decreto, come di tutto che ne sarebbe seguito, e così se bene il Re dasse nelle smanie nel sentire tali dichiarazioni, non si venne però alla pubblicazione.

In tanto crebbe la battaglia, et il Signor Cardinale Primate ¹⁴⁴ fece tutti li sforzi per indurre Monsignor Nunzio di condescendere alle intenzioni del Re col proporre due modi che come incongrui non furono accettati dal Nunzio, il quale finalmente giudicò poter condescendere al temperamento seguente cioè:

Che nel Decreto di S. Maestà non si facesse minima menzione ne d'Unione, ne di reintroduzione de Preti nelle Chiese, ne di altro punto spirituale.

Ma che li detti Preti dovessero ricevere la detta reintroduzione da Monsignor Nunzio, il quale parimente rimetterebbe le Chiese controverse sotto la giurisdizione di Monsignor Winicki, il tutto per modum provisionis solamente, e riservato il beneplacito della (f. 658v) Sede Apostolica, e della Sagra Congregazione, e sino ad altra dichiarazione delle medesime, e non altrimenti, e in virtù di tal'accordo fu poi l'istesso giorno publicato il Decreto, del quale manderà copia, se potrà haverla, mentre fu fatto in voce, e non fu esteso in carta.

¹⁴⁴ Michael Radziejowski primum Ep. Varmiensis; nominatus Cardinalis dei 2. IX. 1686, dein Archiepiscopus Gnesnensis (1687-1705). Obiit die 11. X. 1705. Cfr. *Hierarchia catholica*, vol. V, pag. 13, nr. 29.

Dice Monsignor Nunzio d'haver creduto di poter condescendere al sudetto concordato, e per l'efficacissime istanze portate per parte del Re, da molti, e particolarmente dal Signor Cardinal Primate, e per moderare la maligna voce, che correva, che da Roma, e dal Nunzio Apostolico non si volesse questa Unione, come pure per ovviare à qualche strana violenza di fatto, che scorgeva vicinissima. Tanto più riflettendo, che tuttociò si faceva per modo di provvisione, dopo che il Winicki si era manifestato Unito con li suoi Preti.

Termina poi Monsignor Nunzio con dire che per quello riguarda in generale il giudizio di questa Unione egli vede benissimo, che tutte le linee tendono al solo fine di far cadere in mano del Winicki tutto il Vescovato et il Re, che si trova invogliato d'haver la gloria d'haver ottenuta la vittoria quando in vano è stata tenuta dalli Re (f. 659) suoi antecessori, stà in opinione, che sia sincerissima, e purché siegua, è pronto di concedere tutto quello, che crede possa facilitare il bramato effetto.

Nel rimanente soggiunge il Nunzio tener per certo per le notizie havute, che Sua Maestà voglia più presto che sia possibile provvedere in altra parte Monsignor Malacouski per lasciar libero il Vescovato di Premisla al Winicki.

Questo vien confermato da altra lettera di Monsignor Nunzio delli 15 Agosto, nella quale avvisando la morte di Monsig. Vescovo di Chelma unito,¹⁴⁵ dice haver notizia dalla corte, che Sua Maestà l'abbia conferito a Monsignor Malacouski, ne in ciò è stato male informato, poichè in questo stesso tempo scrive il Re al Signor Cardinal Barberino esser questa vacanza di Chelma una buona occasione di remunerare Monsignor Malacouski, e prega S. Eminenza di preparare la Santità Sua a questa grazia in prima congiuntura.

Monsignor Malacouski medesimo scrive, che la Maestà Sua gli ha offerto la Chiesa hora vacante di Chelma, e supplica già che la divina bontà ha voluto che doppo tanti travagli si riduca Monsignor Winicki (f. 659v) à manifestarsi Unito, vogliano l'EE. VV. liberarlo tanto dal peso della Chiesa di Premisla, quanto dà quella che gli viene offerto da Chelma, acciochè possa pensare in vita privata all'anima sua. Ricorda però che non essendosi per anco totalmente provveduto alla Santa Unione, si compiaccia l'EE. VV. applicare quei rimedii, che giudicheranno opportuni alla cura di tante centinaia di milliaia di anime, acquistate cò proprii stenti, e sudori e degl'Antecessori suoi.

Perchè prevede Monsignor Nunzio, che in tal modo si voglia che tutto il Vescovato di Premisla, cada in mano di Monsignor Winicki, il che non può farsi senza speciale approvazione della Sede Apostolica, secondo il Breve della Santa Memoria d'Innocenzo XI, dice havere scritto à S. Maestà con supplicarla, che niente resti innovato nel Vescovato di Premisla sino à tanto, che si ricevino gli oracoli della Sacra Congregazione.

Inoltre dice havere avvertito Monsignor Malacouski di non dare consenso ad atto alcuno, senza la positiva permissione della Sacra Congregazione, ma con tutte queste diligenze (f. 660) Monsignor Nunzio teme per la cognizione che ha del gran favore, che gode il Winicki, e del desiderio si ha che tutto il Vescovato cada in mano del medesimo.

Li provvedimenti si riducono alli seguenti punti.

Imo. Se si debba approvare l'accordo fatto dal Nunzio, et il Decreto emanato in vigore di esso circa alla reintegrazione de Preti nelle Chiese del Capitaneato Medicense, et alla subordinazione di esse alla giurisdizione di Monsignor Winicki.

¹⁴⁵ Alexander Lodziata (1685-1691).

2. Se debbasi acconsentire, che Monsignor Malacouski passi al Vescovato di Chelma.

3. Se passando questo alla Chiesa di Chelma debbasi lasciare tutta la Diocesi di Premisla à Monsignor Winicki, hora manifestamente unito, e con quali condizioni per assicurarsi delle sua sincera Unione.

57.

Roma, 26 . II . 1692.

Iterum agitur de translatione Episcopi Joannis Malachovskyj ex Eparchia Peremysliensi ad Eparchiam Cholmensensem, nec non de consolidatione integrae Eparchiae Peremysliensis in favorem noviter accessi ad Unionem Episcopi Innocentii Vynnyckyj.

APF, Congr. Part., vol. 29, fol. 684-687.

CONGR. PART. — Die 26 Februarii 1692 (f. 684).

Die 26 Februarii 1692 fuit Congregatio Particularis super rebus Ruthenorum, in qua interfuerunt Emin.mi, ac R.mi Domini Cardinales: De Alteriis, Barberinus, et Casanate.

SOMMARIO.

Si tenne una Congregazione particolare sotto li 17 Settembre prossimo passato, in cui furono esaminati molti punti toccanti la Dioecese di Premisla, per provvedere, che non fosse pregiudicato alla giurisdizione di Monsignor Malacouski Vescovo unito, e zelante, che da molti anni la governava con riguardevole frutto spirituale, e per trovare anco remedio allo stato miserabile in che si trovava quel buon Prelato.

Fu parimente considerato il proietto proposto di far passare detto Monsignor Malacouski al Vescovato di Chelma, per lasciare libero il governo di quello di Premisla a Monsignor Winicki, che ne possiede la metà, e fu scritto a Monsignor Nunzio di Polonia le difficoltà, che s'incontravano in ammettere tale translazione, acciocchè le rappresentasse (f. 684v) opportunamente alla Maestà del Re.

1. Perchè ostava la grave età di Monsignor Malacouski, per la quale domandava un Coadiutore, e che perciò non v'era luogo di farlo passare ad una nuova Chiesa; ma dovevasi lasciare nella sua antica, dove per la lunga sperienza de gl'affari, e delle persone, poteva molto bene sodisfare alle sue parti di Pastore.

2do. Non essere costume della Chiesa di commettersi subito il governo dell'anime alli nuovi Uniti, ma doversi prima fare di loro esperienza.

3. Ch'essendosi determinato, che se Monsignor Winicki fosse sopravissuto a Monsignor Malacouski, dovesse succedere al governo di tutta la Dioecese di Premisla, però col beneplacito della Sede Apostolica; da che dirsi in tal caso, pare che Mons. Winnicki dovrebbe in questo mentre confermare la sua vera Unione con segni più manifesti, e quali dovessero essere s'indicarono nel Decreto a Monsignor Nunzio perche gl'insinuasse (f. 685) al Re.

Ciò non ostante la Maestà Sua è passata a scrivere alla Santità di Nostro Signore trasmettendo la nomina di Monsignor Malachouski al Vescovato di Chelma, e supplendo della confermazione necessaria, sopra di che la Santità Sua, non ha voluto risolvere cos'alcuna, volendo prima haverne i sensi della Congregazione.

Essendo dunque precisa necessità di radunarsi di nuovo per esaminare questa materia, non si lasciò di rappresentare.

Ch' il Re oltre a quello, che scrive al Papa, fa viva istanza al Signor Cardinal Barberino di sollecitare la spedizione di Monsignor Malachowski al Vescovato di Chelma, dichiarandosi d'essere venuto a simile nomina per provvedere alle necessità di detto Prelato, dopo che Monsignor Winichi, con lodevole esempio ha renunziato allo Scisma, et è venuto all'Unione.

Di più scrive à S. E. il medesimo Winichi, e si duole, che si ricerchino da esso maggiori segni della sua vera Unione, mentre ha pervenuto coll'operazioni sue per le quali non può (f. 685v) cadere in dubio la sua costanza.

Per rispondere poi alle difficoltà insinuateli, dice, ch'egli non può dirsi nuovo Unito, havendo fatto la professione della fede dal principio della sua promozione, confermata con giuramento in mano de Vescovi, ma che per consiglio del Re, e per rispetti gravissimi deferi di pubblicarla.

Che ne suoi privati, e pubblici discorsi s'è dimostrato tale opponendosi alla Nobilità, ch'impugnava l'Unione, e piegandola al suo partito.

Ch'egli può apparire tale dal Cathechismo, che ha mandato alle stampe in lingua Schiavona, e dalle lettere circolari, spedite per tutta la sua Dioecese.

Ch'egli non sà per qual causa debba cadere in dubio la sua Unione dopo d'haver ridotto al grembo di Santa Chiesa tante migliaia d'anime dell'Ordine Nobile, che vuol dire tutta la sua Dioecese, la dove Monsignor Malacowski (a cui s'ha tanto credito) non ha convertito, che una picciola parte di gente plebea.

Monsignor Malacowski scrive parimente (f. 686) al Signor Cardinal Barberino, con dargli parte d'esser stato nominato al Vescovato di Chelma et all'Abbazia Zydzinense, delle quali grazie havendone Monsignor Nunzio ringraziato il Re, dice Monsignor Malacowski d'haverlo fatto ancor lui, vedendo con simile provizione posto in quiete, e sicurezza il rimanente del suo vivere, dopo d'essersi assicurata anco per parte di Monsignor Winicki la Dioecese di Premisla, con quei mezzi da destinarsi dalla Sede Apostolica, mentre dopo l'Unione fatta, e giurata in Varsavia, non solo detto Monsignor Winicki non ha dato verun segno e sospetto d'incostanza, ma anzi tutti gl'indizii di vera fermezza, faticando per l'Unione, il che essendo tenuto d'attestare su la coscienza di Vescovo, passa a raccomandare efficacemente il di lui zelo e supplicare l'Emin.mo Barberino, che voglia proteggerlo appresso la Santa Sede, attestando a S. E. anco il Signor Cardinal Raziewski la sincerità del Winicki, con assicurare, che quando anco si dovessero ricercare (f. 686v) più fondate informazioni, non si troveranno discrepanti da ciò, che ha rappresentato.

Monsignor Bonesana però, a cui s'è comunicata questa materia, dice doversi sempre temere del Winicki; ma che essendo impegnata la Maestà del Re a promoverlo, et hora a vantaggiarlo con tanta premura, mostrando (come scrive il P. Vota, Giesuita) amarezza nelle difficoltà qua incontrate, sarà difficile di non condescendere alla Maestà Sua; onde propone per unico rimedio il ripiego di dargli un Coadiutore di piena e sincera fede, al che forse non ripugnerebbe il Re, mentre il P. Vota in una sua lettera scritta al Signor Cardinal Barberino accenna, che la Maestà Sua è desiderosa di proporre il Zolchieschi per Coadiutore,¹⁴⁶ raccomandato da S. E. quando Monsignor Winicki sarà in possesso.

Supposto dunque, che siasi per ammettere il passaggio al Vescovato di Chelma di Monsignor Malacowski, questo supplica l'EE. VV. di fare, che Monsignor Metropolitana rimuova gl'Amministratori (f. 687) posti nel Vescovato di Chelma, e nell'Ab-

¹⁴⁶ Devenit Episcopus Pinscensis (1697-1702).

bazia Zydziczinense, altrimenti egli non troverebbe con che sostentarsi.

Non nega Monsignor ch' il Metropolita non habbia ius di dare in Amministrazione li benefizii vacanti, ma dice anco, che nel corso di 40 anni non si raccorda, che li privilegiati e provveduti da S. Maestà non siino andati subito al possesso de loro benefizii, onde pare ch' in ciò si potrebbe scrivere a Monsignor Nunzio, e col mezzo del Signor Cardinal Barberino alla Maestà del Re.

Rescriptum.

Scribatur Nuntio iuxta mentem et literae mittantur per manus.

58.

Roma, 22 . VII . 1692.

De translatione Joannis Malachovskyj ad Eparchiam Cholmensem, de eiusdem miserabili statu ac supplicatur pro aliquo subsidio, nec non de consolidatione Eparchiae Peremysliensis in favorem Innocentii Vynnyckyj.

APF, Congr. Part., vol. 29, fol. 836-837, 832-836.

CONGR. PART. — Die 22 Julii 1692 (f. 836).

Die Martis 22 Julii 1692 fuit Congregatio Particularis super rebus Ruthenorum, in qua interfuerunt Emin.mi ac R.mi Domini Cardinales: De Alteriis (f. 836v), Carolus Barberinus, Nerlius, e Casanate, qui decreverunt prout sequitur:

Ad 1m: Acceptetur exhibitio Domini Winicki subiiciendi se Metropolitae, eique assistendi, cum publice celebrabit in Comitibus Generalibus, et si aliud occurrerit providebitur.

Ad 2dum: Laudandus, et approbandus, domodo semper de praesenti, et impostum eligat Officiales, Vicarios Unitos indubitatos.

Ad 3tium: Laudandus, et approbatur.

Ad 4tum: Ut supra.

Ad 5tum: Duo Alumni admittantur, et recipientur in hoc Collegio Urbano.

Quod ad Cathéchismum mittatur una cum adnotationibus ad S. Officium, ut fiat correctio ad formam Concilii Florentini.

Insuper supplicandum SS.mo pro translatione Domini Episcopi Malacouski, Graeci uniti, ab Ecclesia Premisliensi ad Chelmensem Ecclesiam, qua sequuta locum esse consolidationi totius regiminis Dioecesis (f. 837) Premisliensis ad favorem Domini Innocentii Winicki, Episcopi pariter Graeci uniti, iuxta Decretum huius S. Congregationis die 22 Maii 1681 emanatum.

SOMMARIO (f. 832).

Havendo la Santità di Nostro Signore richiesti i sensi di questa S. Congregazione sopra una lettera scritta alla Santità Sua dal Re di Polonia, nella quale nominava al Vescovato vacante di Chelma Monsignor Malacouschi, Vescovo unito di Premislia, e faceva istanza della necessaria confermazione, fu tenuta alli 26 di Febraro prossimo passato una Congregazione Particolare per esaminare sì importante materia, poiche concedendosi il passaggio del detto Prelato alla Chiesa di Chelma, veniva in conseguenza a rimanere quella di Premislia alla totale giurisdizione di Monsignor Winicki, della cui sincera Unione pareva vi fossero giusti motivi di dubitare.

Fu perciò risoluto, si scrivesse a Monsignor Nunzio una lettera molto affettuosa, e rispettosa per quello riguardava la disposizione (f. 832v) di condescendere alla soddisfazione di S. Maestà, senza però impegno positivo.

E per quello riguardava a Monsignor Winicki, fu scritto al medesimo Monsignor Nunzio di farli sapere, che restava da desiderarsi l'osservanza d'alcune circostanze, non per dubbio s'avesse della sua fermezza, ma per maggior sodisfazione della tenera coscienza della Santità di Nostro Signore, et erano le seguenti.

1. Di riconoscere il Metropolita Lituano per suo Superiore, e di assisterli nel caso, che gl'occorresse di celebrare nelle Diete generali.

2do. Che ne gl'Offizii, e Vicariati Foranei debba porvi persone unite.

3. D'ordinare venghi celebrata la festa del B. Giosafat, dopo l'unione di tutto o parte del Clero, o de Monasterii.

4. Di proibire i libri scismatici, che trattano in qualsivoglia modo dell'Unione.

(f. 833) 5. E finalmente di procurare, che li giovani particolarmente Nobili siano mandati alli Seminarii Pontificii per la loro buona educazione.

In oltre fu scritto a Monsignor Nunzio di procurare, ch'il Re venga alla nomina-
zione del Coadiutore della Diocese di Premisla in persona del P. Zolchieski, nel
che la Maestà Sua s'era dimostrato disposto per la raccomandazione fattalene dal-
l'E.mo Signor Carlo Barberino a nome di questa S. Congregazione.

Monsignor Winicki risponde a questa S. Congregazione con sentimenti di rico-
noscimento, e di una totale rassegnazione in termini generali, rimettendosi nel resto
a ciò, chè verrà rappresentato dell'Eminentissimo Barberino, a cui ha mandato un
foglio a parte, nel quale acconsente, e promette con franchezza l'osservanza di tutti
li punti insinuati.

Solo in quanto a quello di riconoscere per suo Superiore il Metropolita (f. 833v)
Lituano, pone in considerazione all'EE. VV., che sino del 1681 fu determinato nella
Dieta generale, presente il Metropolita Lituano, che li Vescovi che vengono all'U-
nione debbano dipendere immediatamente dalla Sede Apostolica, nel che Sua Maestà
s'è preso il pensiero di scriverne al Papa; ma che nondimeno per mostrare il suo
candore, si sottomette anco in questo, sino a tanto, che habbia il suo effetto l'istanza
de Rutheni, e del Re di rimaner soggetto immediatamente al Pontefice.

Circa poi al punto del Coadiutore dice, che per quello spetta a lui non vi ri-
pugna, e solo ha giudicato di suggerire all'EE. VV. li seguenti motivi.

1. La moderata entrata della mensa, che non arriva se non a sei mila fiorini
di quella moneta di Polonia, per il che bisognerà che spendi de suoi beni hereditarii
per mantenere se stesso con (f. 834) decoro, per porre in libertà il suo Clero, e
ricuperare l'usurpatole; onde non potrà mantenere il Coadiutore.

2do. Che havendo l'ordine a questa la libertà dell'elettione del Vescovo, gli pa-
re duro di vedersi spogliato di questa prerogativa con dargli il Coadiutore, e ciò
potrebbe pregiudicare all'Unione.

In oltre perche Monsignor Winicki adduceva per la maggior giustificazione della
sua sincera Unione un Cathéchismo, da lui composto, e pubblicato, si scrisse a Mon-
signor Nunzio di mandarne in quà un esemplare, in cui si sono trovate le seguenti
eccettioni, nelle quali o tacitamente, o espressamente discorda dalla Chiesa Romana.

1a. Circa la processione dello Spirito Santo, perchè esplicando il Simbolo,
quando arriva a quelle parole: Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem
dice: et reliqua, facendo ciò che seguita: qui ex Patre (f. 834v) Filioque.

2. Che avendo opportunità di parlare del Capo visibile della Chiesa, non ne fa
mai menzione, ne della Chiesa Romana.

3. Circa la forma del Battesimo esprimendola con le seguenti parole solamente:
Baptizetur servus Christi; N. N. in nomine Patris etc.

4. Circa la materia dell'Eucharistia dicendo, quod sit panis triticeus mundus, fer-
mentatus, et vinum mixtum cum aqua modica, e lascia di parlare dell'azimo.

5. Circa il Sacramento della Penitenza, ove confonde il soggetto del Sacramento con la materia dicendo, che la materia sia: Homo viues cum dolore, et peccata sincere enarrant.

6. Parimente circa l'assegnazione della materia dell'Ordine dicendo, quod est persona idonea ad gradum Presbyteratus consecrationem recipiens.

(f. 835) Insistendo perciò il Re perche si confermi la nomina di Sua Maestà di Monsignor Malacouschi al Vescovato di Chelma, e trovandosi quà il P. Vota, Gesuita, speditovi da Sua Maestà, il quale sospende la sua partenza, per havere le risoluzioni di questo affare.

Non si lascia d'aggiungere all'EE. VV., che per quello riguardo alla vera Unione di Monsignor Winichi, ne scrive asseverantemente il Signor Cardinale Radzieowski et il Re, parimente con molto senso dolendosi, che se gli faccia torto con dubitare, portandone un nuovo testimonio a suo favore, che habbia publicato il giubileo, che pareva cosa singolare in quella novella Chiesa, e con l'autorità e suavità terminato felicemente.

Di più s'impegna il P. Vota di far regolare il Catechismo, conforme ordineranno l'E.E. V.V., con promessa di non dargli la spedizione, se non dopo corretto il libro.

(f. 835v) Circa poi il dargli il Coadiutore per havere uno che soprintenda agl'andamenti di detto Monsignor Winicki, suggerisce il P. Vota, che se ne dia l'incumbenza a Monsig. Vescovo di Premisla latino, di cui quanto meno se ne guarderà Monsignor Winicki, tanto meglio potrà essere ragguagliata questa S. Congregazione.

Rendesì poi necessario di notificare all'E.E. V.V. lo stato miserabile di Monsignor Malacouschi scritto da Monsignor Nunzio, accioche vi applichino qualche provvedimento.

Dice essere vero, ch'il Re l'hà provveduto dell'Abbazia Zidiczinense; ma che l'ha trovata in così cattivo stato, che sarà necessario per goderne qualche frutto di farvi spese considerabili, al che è impotente Monsignor suddetto.

Così alla sua povertà s'aggiunge essergli cessata la provisione, che gli pagava il Re, che dopo haverlo nominato al Vescovo di Chelma et all'Abbazia suddetta, intende di non esser obbligato ad altro; (f. 836) non potendo quel Prelato sussistere, si raccomanda per qualche aiuto col mezzo di Monsignor Nunzio all'EE. VV.

Supposto poi, che si conceda a Monsignor Winicki il governo di tutta la Diocesi di Premisla supplica delle seguenti gratie;

1. Di ammettere in questo Collegio alcuni giovani della sua Diocesi.

2. Della facoltà di dispensare dall'irregolarità, nella quale sono incorsi molti bigami, promossi a gl'Ordini, e ciò per la penuria de soggetti, come pure della facoltà d'assolvere da casi riservati, ne quali non è facile il ricorso a Roma, e per la distanza e per la povertà.

3. Chiede qualche Indulgenza per allettare quel popolo alla votazione verso la Sede Apostolica.

59.

Roma, 12. I. 1693.

Resolutio Congregationis Particularis quoad confirmationem Constitutionum Ordinis S. Basilii Magni.

APF, *Congr. Part.*, vol. 29, fol. 862, 860-861v.

CONGR. PART. — Die 12 Januarii 1693 (f. 862).

Die 12 Januarii 1693 fuit Congregatio Particularis super rebus Ruthenorum, in qua interfuerunt Emin.mi ac Rev.mi DD. Cardinales De Alteriis, Carolus Barberinus, Nerlius, Casanate, et Pallavicinus, fuit resolutum prout sequitur:

Scribendum per Emin.mun Nerlium Protectorem Ordinis S. Basilii Magni Metropolitae totius Russiae, non posse confirmare Constitutiones, antequam ipse, et alii Episcopi Rutheni mittant suam personam bene instructam, quae assistere possit, et concordare quicquid sit admittendum, vel reiciendum, ad hoc ut confirmatio sequatur de communi partium consensu, et satisfactione.

Similiter per Procuratorem Generalem scribatur Protho Archimandritae, quod pariter mittant aliquem bene edoctum qui iura, et partes Monachorum tueri possit.

(f. 860) Vivevano li Monaci Rutheni Uniti dell'Ordine di S. Basilio Magno in Polonia senza Capo, e Regola, governandosi da se medesimo ogni Monasterio, quando che nel tempo della san. mem. d'Urbano 8.vo fu data loro la facoltà di ridursi in Congregazione e formato da questa Sac. Congregazione Decreto del seguente tenore, confermato con Breve dalla Santità Sua.

« Sac. Congregatio convenientissimum esse censuit, ut Monachi Rutheni uniti in Congregationem redigantur, quod si fecerint, eisdem facultatem concessit eligendi sibi perpetuis futuris temporibus unum Generalem, seu Protoarchimandritam totius Russiae, et singulis quadrienniis Capitula Generalia congregandi, in eisque Constitutiones, rationabiles tamen, et sacris Canonibus, Decretis Conciliorum ac Summorum Pontificum Constitutionibus non repugnantes conficiendi a Romano Pontifice confirmandas, quae interim tamen (f. 860v) ne disciplina regularis patiatur detrimentum, a praefatis Monachis observandae erunt, donec aliter per Sedem Apostolicam fuerit definitum ».

In vigore di questo Decreto di quattro in quattr'anni sono andati facendo li loro Capitoli, e governandosi con alcune Costituzioni, colle quali, per non essere mai state confermate dalla Sede Apostolica, non si è mai stabilito il loro modo di vivere con una ben soda, e certa Regola, e perciò di quando in quando sono nate ne Capitoli varie discrepanze e stati necessitati di far ricorso all'autorità della Sac. Congregazione per l'opportuno remedio, come fecero particolarmente dell'anno 1685, che alli 11 7mbre tenutasi una Congregazione Particolare sopra la pretesa nullità d'un Capitolo convocato in Novogrodeco, come fatto contro alle costituzioni, che si supposero emanate in diversi Capitoli Generali, ne seguì il seguente Decreto (f. 861): Nuntius Apostolicus mandet convocare novum Capitulum pro electione novi Archimandritae in loco sibi bene viso, cui presideat ipse Nuntius, vel alius pro suo arbitrio delegandus, in quo modis suae prudentiae bene visis curet quod non eligatur Metropoli, sed potius electio cadat in personam alicuius Monachi.

Scribatur etiam eidem Nuntio, ut quatenus dubitet, ex hac convocatione oriri posse aliquod grave inconveniens vel preiudicium eidem Religione, absteineat a convocatione, et certioret.

Quatenus Capitulum convocetur curet ut in eodem recognoscantur, et subscribantur Constitutiones quae factae supponuntur in diversis Capitulis Generalibus, et earumdem copiam, cum supplicatione pro confirmatione Romam transmittat.

In esecuzione di ciò fu convocato nuovamente il Capitolo di Novogrodeco, gl'atti autentici del quale furono trasmessi dal Signor Cardinal Pallavicino, con le Costituzioni, e Regole, che tanto da Monaci quanto da Monsignor Metropoli veniva supplicato fossero confermate.

(f. 861v) Tenutasi sopra tal materia una Congregazione Particolare sotto li 19 Febbraio 1638, rimase approvato il parere del già Cardinal Colonna del seguente tenore.

« Quoad confirmationem electionis Prothoarchimandritae proponat Emin. mis Patribus in prima Congregatione, et in hoc ego nullam habeo difficultatem assentiendi.

Quo vero ac confirmationem Constitutionum vel nihil faciendum, quod optimum mihi videtur, vel pro examine, et approbatione remittendum arbitrio Emin. mi Nerli, Protectoris ».

60.

Roma, 12. I. 1693.

Metropolita et Monachi supplicant pro confirmatione Constitutionum Ordinis, statutorum in Capitulo Generali Novogrodictensi anno 1686 celebrato, et responsio S. Congregationis de Propaganda Fide.

APF, Congr. Part., vol. 29, fol. 816-818v, 820-825.

CONGR. PART. — Die 12 Januari 1693 (f. 816).

Die 12 Januarii 1693 fuit Congregatio Particularis de Propaganda Fide super rebus Ruthenorum, in qua interfuerunt Eminentissimi ac Rev. mi Domini Cardinales: De Alteriis, Carolus Barberinus, Nerlius, Casanate, et Pallavicinus.

SOMMARIO.

Vivevano li Monaci Rutheni uniti dell'Ordine di S. Basilio Magno in Polonia senza Capo, e Regola, governandosi da se medesimo ogni Monasterio, quando che nel tempo della S. M. di Urbano VIII fu data loro la facoltà di ridursi in Congregazione e formato da questa S. Congregazione Decreto con Breve della Santità Sua.

« S. Congregatio convenientissimum esse censuit ut Monachi Rutheni uniti in Congregationem redigantur etc... observandae erunt, donec aliter per Sedem Apostolicam fuerit difinitum ».

In vigore di questo Decreto di quattro in quattro anni sono andati facendo li loro Capitoli, governandosi con alcune Costituzioni, con le quali per non esser mai state confermate dalla Sede Apostolica non s'è mai stabilito il loro modo di vivere con una ben soda, e certa Regola, e perciò di quando in quando sono nate ne Capitoli varie discrepanze, e stati necessitati di far ricorso all'autorità della S. Congregazione per l'opportuno remedio, come fecero e particolarmente (f. 817) dell'anno 1685, che alli 11 di Settembre tenutasi una Congregazione Particolare sopra la pretesa nullità d'un Capitolo convocato in Novogrodeco, come fatto contro alle Costituzioni che si supposero emanate in diversi Capitoli Generali, ne seguì il seguente decreto.

« Nuntius Apostolicus mandet convocare novum Capitulum pro electione novi Archimandritae in loco sibi bene viso, cui praesideat ipse Nuntius, vel alius pro suo arbitrio delegandus, in quo modis suae prudentiae bene visis, curet, quod non eligatur Metropolita, sed potius electio cadat in personam alicuius Monachi.

Scribatur etiam eidem Nuntio, ut quatenus dubitet ex hac convocatione oriri posse aliquod grave inconveniens vel prejuditium eidem Religioni, absteineat a convocatione, et certiore.

Quatenus Capitulum convocetur, curet, ut in eodem recognoscantur, et subscribantur Constitutiones, quae factae supponuntur in diversis Capitulis (f. 817v) Generalibus, et earundem copiam cum supplicatione pro confirmatione Romam transmittat ».

In esecuzione di ciò fu convocato nuovamente il Capitolo in Novogrodeco, gli atti autentici del quale furono trasmessi dal Signor Cardinal Pallavicino, con le Costituzione e Regole, che tanto da Monaci, quanto da Monsig. Metropolita veniva supplicato fossero confermate, e tenutasi sopra tal materia una Congregazione Particolare sotto li 19 Febraro 1688; rimase approvato il parere del già Signor Cardinal Colonna del seguente tenore.

Quoad confirmationem electionis Protoarchimandritae proponatur Eminentissimis Patribus in prima Congregatione et in hac ego nullam habeo difficultatem assentiendi.

Quo vero ad confirmationem Constitutionum vel nihil faciendum, quod optimum mihi videtur, vel pro examine, et approbatione remittendum arbitrio E.mi Nerli Protectoris.

(f. 818) Perche sino ad hora non è parso a S. E. di prendere veruna risoluzione, e li Monaci hanno fatto ricorso alla Santità di Nostro Signore, che n'ha rimessa l'istanza alla Congregazione de Propaganda fide acciocche s'essaminino le Constitutioni suddette, sono supplicate le EE. VV. degnarsi di riflettere hora che anche Monsignor Metropolita stesso fa istanza, che si confermino sia spediente di venire alla risoluzione desiderata da lui, e da Monaci, che servirà a questi per stabilire la loro ferma Regola di vivere, e d'un stretto vincolo di pace tra essi, e quel Prelato, la quale sin' hora non hanno potuto godere, a causa di non essersi mai stabilite le loro leggi.

Rescriptum.

Scribendum per Eminentissimum Nerlium, Protectorem Ordinis Sancti Basilii Magni, Metropolitae totius Russiae, non posse confirmari Constitutiones, antequam ipse, et alii Episcopi Rutheni (f. 818v) mittant personam bene instructam, quae assistere possit, et concordare quidquid sit admittendum vel reiciendum, ad hoc ut confirmatio sequatur de communi partium consensu, et satisfactione.

Similiter per Procuratorem Generalem scribatur Protoarchimandritae, quod pariter mittat aliquem bene edoctum, qui iura, et partes Monachorum tueri possit.

SOMMARIO (f. 820)

Sin sotto li 19 Febraro 1688 fu tenuta una Congregazione Particolare, dove intervennero li Signori Cardinali Otthobono, Barberini, Azzolini, Altieri, Colonna, e Nerli, per esaminare tutti gl'atti fatti nel Capitolo, convocato in Novogrodeco dal Metropolita de Rutheni, e Monaci Basiliani, trasmessi dal Signor Cardinal Pallavicino con le Costituzione, e Regole intorno al loro buon governo, acciò fossero confermate da questa S. Congregazione, la quale in ordine alla confermazione di dette Constitutioni decretò come segue:

Quoad confirmationem Constitutionis vel nihil faciendum, vel pro examine, et approbatione remittendum arbitrio Emin.mi Nerlii, Protectoris; e perche non è parso espediente a S. Eminenza prendere veruna risoluzione per le difficoltà udite in detta Congregazione e per altre fatte dal Padre de Camillis, all' hora Procuratore Generale de Rutheni, come si (f. 820v) puol vedere dal di lui foglio, che si dà in copia, segnato Lettera A., li Monaci han fatto ricorso alla Santità di Nostro Signore, che n'ha rimessa l'istanza alla Congregazione de Propaganda, acciò che s'essaminino le Constitutioni sudette per essere confermate.

Prima però di venire alla confermazione di dette Constitutioni pare necessario d'essaminarle punto per punto per poter prendere un'adequata risoluzione, come fu fatto di quelle della Religione di S. Paolo primo Eremita, che per ordine del Signor Cardinal Pallotta, deputato dalla S. Congregazione, furono riviste et essaminate

da Teologi, fra quali vi era il P. Bona, già Cardinale; tanto più dunque queste de Rutheni hanno bisogno di maggior maturità, trattandosi di togliere l'autorità al Metropolita, à Vescovi, et à quelli che hanno (f. 821) il ius di presentare, mentre nelle Costituzione 2^a e 3^a si determina, che nè il Metropolita, ne altro Vescovo possino essere eletti per Protoarchimandrita, e perche anche fattosi nel Capitolo generale del 1617 da Monaci un simil Decreto, la Sede Apostolica non volse confermarlo; onde molto meno deve farsi hora, mentre altre volte ha voluto lasciare a Monaci la libertà d'eleggere che le detta la loro coscienza, come fu considerato anche nella Congregazione generale de Monaci dell'anno 1661, li 12 Febbraro, alla Sessione 7^a, e fu parimente suggerito dal Signor Cardinal Albitio, in tempo che era Segretario, non haver mai voluto la S. Congregazione dichiarare se i Monaci Rutheni siano soggetti, o nò al Metropolita, e quando ha conceduta cos'alcuna ad una parte, o all'altra ha sempre usato clausole preservative hinc inde.

(f. 821v) Nell'11^a Costituzione poi s'ordina, che il Protoarchimandrita insieme con li Consultori presentino al Metropolita le persone, che dovranno promoversi ai Vescovi, et all'Archimandrie, e che siano solamente Religiosi.

Per confermare questa Costituzione è necessario prima di considerare le Bolle di Clemente 8^o, fatte sopra l'Unione de Rutheni, dove si concedono molte facoltà al Metropolita, e particolarmente quella d'instituire i Vescovi, tanto più, che il Re di Polonia ultimamente ha voluto nominare al Vescovato di Premisia il Winnicki, benché non sia stato Monaco, e confermandosi questa Costituzione verrebbe ad escludere quelli, che vivono nel celibato; 2^o, d'aver prima informazione a chi potesse spettare il ius nominandi di detti Vescovati, e quanto alli benefizii vedere, se secondo i Canon (f. 822) che osservano i Greci spetti ai Vescovi, o ai Superiori Regolari il conferire dd. benefizii.

Oltre alle sudette difficoltà di venire alla confermazione delle dd. Costituzioni il medesimo Procuratore de Monaci nel suo sopracitato foglio ne aggiunge le seguenti.

1.^{mo}. Che non si devono confermare le dette Costituzioni, perche non sono sottoscritte secondo che l'EE. VV. ordinarono con Decreto fatto li 11 Settembre 1685, ut ibi idem Nuntius in dicto novo Capitulo curet, ut recognoscantur, et subscribantur Constitutiones quae factae supponuntur in diversis Capitulis Generalibus, et earum copiam cum supplicatione transmittat Romam pro confirmatione.

E perche anche dalla sessione 8^a chiaramente apparisce, che questa ricognizione, e raccolta delle Costituzioni non fu fatta dal Capitolo, ma fu rimessa alli PP. Consultori (f. 822v) con obbligo, che poi le dovessero far sottoscrivere da Monsignor Metropolita e dal Padre Generale,¹⁴⁷ e doppo mandarle al subdelegato per essere anche da lui sottoscritte, in che dal tutto mancorono i PP. Consultori.

2. Perche queste Costituzioni non sono riportate con fedeltà, ma svariano dalle vere perche la prima Costituzione,¹⁴⁸ secondo la copia, che si conserva appresso di lui dice: Contemplantes ordinem, qui est in Coelo, ubi unus Supremus Arbiter est ipse Deus Omnipotens, ordinemque quem in Ecclesia sua Dominus Noster Jesus Christus constituit in terra, ubi unum Principem Pastorem esse voluit, hunc ipsum ordinem tamquam a manibus ipsius Dei amplexi, nos quoque in Religione nostra unum esse volumus, qui sit supremus Religionis Administrator; videntes (f. 823) vero

¹⁴⁷ In Capitulo Novogrodoicensi an. 1686, die 1-10 Augusti. Cfr. M. M. WOJNAR, *De Capitulis Basilianorum*, pag. 17-18, et *De regimine Basilianorum...*, pag. 71.

¹⁴⁸ In Capitulo Novogrodoicensi an. 1617.

Metropolitae Chioviensi a Deo, eiusque Vicario, Pastore totius Universi, datam esse curam omnium, non tantum eorum, qui in Dioecesi ipsius sunt, sed illorum quoque, qui in Dioecesibus omnium Episcoporum Ruthenae Provinciae extant, ipsorumque Episcoporum, omnemque statum ecclesiasticum tam regularem, quam saecularem, ideo nos quoque regimini eius subesse volumus non tantum respectu benedictionis, et Ecclesiae sed etiam quoad res nostras internas, ordinemque religiosum.

Da questa l'EE. VV. si degneranno vedere, e considerare la differenza, e quanto discorda da quella, di cui si fa istanza della conferma.

3. Perche in queste Costituzione non s'osserva il dovuto ordine, mentre non si specifica il tempo, nè i Capitoli, ma in confuso si (f. 823v) pongono senza sapersi dà chi, e quante siano state fatte.

4. Perche nella Costituzione 25 s'ordina, che tutti universalmente osservino tutti li statuti, leggi, e regole fatte nelle due passate Congregazioni, e non si specifica quali siano queste Congregazioni, e quali questi statuti, e regole, che si devono osservare come era necessario.

5. Perche confermandosi queste Costituzione insieme con gl'atti Capitolari si verrebbe a toccare il ius de Vescovi Rutheni, senza esser prima sentiti, e si darebbe campo a molte repugnanze, mentre nelle Costituzione 2^a, e 3^a si dichiarano incapaci del Generalato i Prelati.

Nella Costituzione 9^a s'ordina che l'Archimandrita intimi il futuro Capitolo, conscio Metropolita, dove che nella connessione¹⁴⁹ fatta in questo Capitolo n. 5^o si stabilisce, che ciò debba fare consulto Metropolita.

(f. 824) Nella Costituzione 11 s'ordina, che il Protoarchimandrita insieme con i Consultori presentino al Metropolita le persone, che dovranno promoversi ai Vescovati et Archimandrie, dove che nella connessione n. 11 si conviene, che il Metropolita solamente conferat cum Proto Archimandrita, et Consultoribus super qualitatibus promovendorum, mentre al Metropolita è stata concessa dal sommo Pontefice la dataria

Nella Costituzione 32 si impone pena di scomunica ipso facto incurrenda contro chi pigliasse qualche libro d'alcun Monasterio, senza saputa del Protoarchimandrita, dove che nei punti dei Legati Capitolari num. 18 s'impone pena solo di privazione d'offizio contro gl'Officiali, e di sospensione a divinis contro gl'altri.

Quanto poi al punto, che i Monaci (f. 824v) si facciano esenti dalla giurisdizione de loro Vescovi, e questi incapaci del Generalato, dice circa la prima parte non potersi fare senz'incorrere in una novità considerabile, e di conseguenze molto rilevanti, e pericolose per essere una derogare all'ordine del Sac. Concilio Calcedonense, alla concessione espressa delli Sommi Pontefici, Clemente 8, et Urbano 8, et all'uso antichissimo fino al presente osservato dà tutta la Chiesa Orientale; et i Vescovi scismatici per non perdere la loro giurisdittione sopra i Monaci maggiormente s'ostinerebbero nello Scisma, e si sforzerebbero d'impedire i loro sudditi dall'Unione con la S. Chiesa Romana, et il Re di Polonia, che ne conosce il pericolo, ultimamente scrisse alla Santità di Nostro Signore con la sua lettera d'Aprile 1685, che non (f. 825) si dovesse innovar niente circa diritti, che si competono al Metropolita et ai Vescovi Rutheni, anzi che si dovevano ampliare à loro favore, pregando istantemente, che il governo del Metropolita sopra li Monaci Basiliani, et i soliti privilegi fossero confermati da S. Beatitudine.

¹⁴⁰ S. d. «Nexus» in Capitulo Novogrodicensi stabilitus an. 1686. Cfr. M. M. WOJNAR, *De Capitulis Basilianorum*, pag. 18.

Si raccoglie dunque dalla serie di questo fatto la necessità d'un maturo esame di d. Costituzioni, e d'aspettare il prossimo futuro Capitolo de Monaci, che si deve convocare nel fine dell'anno corrente acciò ivi siano riconosciute, et intanto si potrebbe scrivere al Nunzio per sentirne la mente del Re, e de Vescovi Rutheni.

Desunt Congregationes Particulares ann. 1694-1719

61.

Roma, 28 . II . 1720.

Congregatio particularis de variis negotiis Unitorum: in causa P. Maximiani Wietrzynskij et Firmiani Wolk, Seminarium in Russia erigendum et ampliandum ut medium subveniendi necessitatibus Ritus Rutheni, de s. d. abusibus vel absurdis in administratione Sacramentorum apud Ruthenos et aliae petitiones et instantiae.

APF, *Congr. Part.*, vol. 64, fol. 100-101, 92-95, 88rv, 34, 1, 25-29, 5-13v, 185-194, 80-84, 31-34, 205-207, 203-204, 213-216.

CONGR. PART. — Die 28 Februarii 1720 (f. 100).¹⁵⁰

Die vigesima octava Februarii 1720 habita fuit Congregatio Particularis de Propaganda Fide in aedibus Emin.mi D. Cardinalis Sacripantis, Praefecti, in qua interfuerunt Emin.mi et R.mi DD. Cardinales: Tanarius, Paulutius, idem Sacripantes, Nicolaus Spinola, et Albanus, ac ego Secretarius, propositaque Causa RR. PP. Massimiani Wietrzinski et Firmiani Wolk, Ordinis S. Basilii Magni Congregationis Lituaniae, Carceratorum in Conventu S. Basilii de Urbe, contra quos processum fuit in Capitulo Generali, coram Metropolitano Russiae, et Consultoribus Ordinis, et ad sententiam excommunicationis, et privationis respective deventum, mandatumque de capiendis contra illos deventum, et relaxatum. Idem E.mi, et R.mi DD., audita Instantia praefatorum PP. Maximiani, et Firmiani, humiliter supplicantium pro eorum habilitatione, ad effectum, ut Jura defensionis sibi ipsis parare, et coram Sac. Congregatione allegare possent, benigne annuerunt pro (f. 100v) petita habilitatione per dictum Conventum S. Basilii, sub fideiussione R. Rectoris Ecclesiae Nationalis S. Stanislai, per ipsos Supplices in fideiussorem oblatis, eosdemque a vinculo excommunicationis absolvendos esse mandarunt, cum reincidentia tamen ad sex menses, et supplicandum esse SS.mo pro dispensatione ab Irregularitate ab illis contracta ob violatam Censuram, ex quo post latam excommunicationis sententiam in Sacris ministrarunt. Interim vero decreverunt, scribendum esse pro transmissione omnium, et singulorum Actorum, in praesenti Causa in Partibus gestorum, reservata D. Secretario facultate dictos Religiosos per Urbem quoque de caetero habilitandi, si ita sibi visum fuerit expedire.

Die quinta Martii.

Facta per me Secretarium de praedictis relatione SS.mo Domino Nostro, in so-

¹⁵⁰ Inter annum 1693 et 1720 desunt Congregationes Particulares; saltem desunt scripturae spectantes negotia Ruthenorum.

lita Audientia, Sanctitas Sua resolutionem praedictam approbavit, et benigne annuit pro dispensatione ab Irregularitate iuxta petita.

P. A. Archiepiscopus Larissae, Secretarius.¹⁵¹

Decretum S. Congregationis Particularis de Prop. Fide super rebus Ruthenorum, habitae die vigesima octava Feb. 1720.

Relata per D. Dominicum Caesarem Florellum Causa RR. PP. Maximianis etc. relaxatum. EE.mi Patres, audita etc. reservata R. P. D. Petro Aloysio Carafa, Secretario, facultate etc. quae omnia, et singula per eundem, Dominum Secretarium SS.mo D. N. relata in solita Audientia habita die 5 Martii currentis Sanctitas Sua etc.

Datum ex Aedibus dictae Sacrae Congregationis, die et anno, quibus supra.

(f. 92) Il P. Massimiano Vietrinski, et il P. Firmiano Wolk, della Congregazione Lituano-Basiliana, detta de Ruteni, rappresentano all'EE. VV., che per lodevol'uso della stessa Consegrazione il più degno de Monaci dopo aver esercitato gl'ufficii più onorevoli della medesima, vien poi eletto capitolarmente prout de iure in Protoarchimandrita, o sia Abbate Generale, dalla quale dignità suol poi esser assunto al grado episcopale in alcune delle Chiese di Lituania, ed anche alla Metropolita, siccome è succeduto al presente Metropolita.

Nel 1717, essendo vacata la Dignità di Protoarchimandrita, fu per tale capitolarmente eletto a pieni voti il sudetto P. Massimiano, come quello, che per aver lodevolmente esercitate tutte le cariche più cospicue della Religione, e per molti anni l'impiego di Uditore del Metropolita, oltre all'aver conferito colla sua predicatione moltissimi Eretici, anche qualificati, fu riconosciuto per il più degno di tutti; e contemporaneamente fu eletto il P. Firmiano Wolk suddetto per uno de quattro Consultori, come non inferiore di meriti al detto Generale.

Avendo dunque intrapreso il governo il detto P. Massimiano, trovò che i monasteri della sua Congregazione erano stati notabilmente danneggiati dal mentovato Metropolita nel tempo, ch'egli fu Generale, e specialmente il Monastero Vilnense in somma di 27 mila e più fiorini per lo spoglio di Monsignor Bialozor,¹⁵² Arcivescovo Polocense, che il detto Metropolita applicò allora in uso proprio. Riconobbe in oltre che non aveva mai reso conto di moltissimi Legati pii, e di altre lascite fatte a Monasteri, e singolarmente di mille (f. 92v) Ungari Polacchi dati da una Dama per la celebrazione di tante messe, che non apparisce siano state celebrate di più, che restava debitore di cinquanta fiorini alla Cattedra di Vilna; che avea spogliato di tutti i beni il Monastero Minscense in proprio profitto, che si era usurpato il Jus collationis di alcune Abbadie.

Nè minor irregolarità di operare, dicono, aver usato dopo assunto al grado di Metropolita, avendo promesso Vescovati, e Dignità per somme considerabili di denaro, ed avendo inoltre conferite l'Abbadie de Monasterii senz'alcuna giurisdizione, spogliandone di propria autorità i possessori; e di tutto ciò s'individuano i fatti, e le persone.

A tutto questo si aggiunge l'aver egli occupati due Monasteri, e datili all'Arcivescovo Smolocense, benchè gli fosse ciò rigorosamente contrastato dal suddetto P. Massimiano; e la poca cura usata nel richiamare alla cattolica religione molti suoi sudditi, e particolarmente suoi famigliari, avendo risposto per lettera al detto P. Massimiano quale lo sollecitava a ricuperar quelle anime, giacchè poteva farlo con molta facilità, ch'era libero a medesimi d'esser Eretici, o Cattolici.

¹⁵¹ Aloysius Carafa, Secretarius S. C. de Prop. Fide (1717-1724).

¹⁵² Primum Episcopus Pinscensis (1666-1697), dein Archiepiscopus Polocensis (1697-1707).

Tutto ciò accennano gl'Oratori suddetti, e si riserbano ad esporre in appresso altri eccessi del detto Metropolita, per dare all'EE. VV. un saggio della qualità del medesimo.

Or'avendo il P. Massimiano cercato conto al detto Prelato di tutti gl'accennati mancamenti, si tirò contro tutto l'odio di quello, il quale perciò si protestò di volerne vendetta (f. 93), come asseriscono riconoscersi da una sua lettera, scritta con tali espressi sentimenti allo stesso P. Massimiano.

Per seguire adunque il suo mal talento contro il medesimo Religioso, si valse egli di un tal Talmud, il quale avendo procurato con sortilegi, e con espressi patti col Demonio, d'indurre alle sue sfrenate voglie una nobil donna, moglie d'un certo Generoso Slizin, la quale in tal frangente come si farà costare con autentici documenti, fu soccorsa, e liberata con mezzi cattolici dal medesimo P. Massimiano, aveva contro di lui non minor odio del Metropolita; e per mezzo di questo pessimo Uomo fece ordire contro di lui varie calunnie, e specialmente, che lo stesso Religioso avesse avuta familiarità colla donna suddetta, e supponendo poi quest'accusa come vera, contro le Bolle Apostoliche e contro le Costituzioni dell'Ordine, convocò i Consultori della Congregazione, e rappresentando loro, esser il P. Massimiano convinto del suddeto, e d'altri delitti, e specialmente d'aver convertito in uso proprio la somma di 31 mila fiorini di quella moneta, con grave danno de' monasteri, pretese di venire alla sentenza della di lui deposizione. E allora fu, che il P. Firmiano Wolk uno de' Consultori non volendo approvare tali insussistenti supposti, protestò di manifesta nullità, ed ingiustizia, e se ne fuggì.

Avvisato di tutto ciò dal medesimo P. Wolk il P. Massimiano, fece anch'egli simili proteste, ed appellò alla Santa Sede, ed a questa S. Congregazione, ed ambedue si posero in viaggio per venirsene a Roma. Del che avendo avuto notizia il Metropolita (f. 93v) spedì in traccia di loro tre Religiosi con molta Gente armata per ricondurli indietro o vivi, o morti, e frantanto promulgò la sentenza della loro deposizione, e si venne all'elezione de' successori.

In questo mentre i due pretesi deposti furono sopraggiunti in un Villaggio di Lituania da i tre Religiosi suddetti, i quali coi loro seguaci l'assalirono nell'albergo, ove erano alloggiati; ma accorsero co' suoi soldati il Governo del luogo, mise in fuga gl'assalitori, da i quali erano già stati spogliati, e gravemente percossi i tre servitori, che seco avevano condotti per viaggio i Religiosi assaliti.

Giunti poi questi ultimamente in Roma, si portarono direttamente alla casa Professa de' PP. Gesuiti, a quali pagarono interamente alcune grosse somme, che per essi gl'erano state consegnate nel loro passaggio in Vienna, ed indi andarono all'Ospizio de' SS. Sergio, e Bacco, ove fecero istanza al loro P. Procurator Generale, che volesse riceverli come Religiosi del suo Ordine. Quello però non solo non volle accettarli ma portatosi dal Signor Cardinal Vicario, ha rappresentato a S. E., che essi erano uomini iniqui e che avendo seco grosse somme di denaro de' PP. Gesuiti, potevano fuggirsene, ottenne l'arresto de' medesimi, i quali perciò d'ordine dello stesso Signor Cardinale furono collocati in due Camere separate del Convento di S. Basilio, con essere state tolte loro per parte del Tribunale dell'E. S. tutte le scritture, e robbe che seco avevano.

Trovandosi già introdotto dal mentovato Procurator generale il ricorso contro i suddetti in questa S. Congregazione, e considerata (f. 94) la privativa facoltà della medesima sopra le Cause, e materie della Congregazione, e Nazione Rutena, fu colla suprema approvazione di N. S. avvocata dal Tribunale del suddetto Signor Cardinal Vicario la Causa de' menzionati Religiosi, e furono insieme trasportate presso la stessa

S. Congregazione tutte le suddette scritture, e consegnate le robbe ai detti Padri, furono pagati i loro servitori perchè potessero ricondursi in Patria.

Ora i suddetti PP. Massimiano, e Wolk, supplicano l'EE. VV. a degnarsi:

1mo: di revocare quanto si è preteso del Metropolita di fare contro di loro.

2: di commettere ad un Vescovo di Polonia, che venga alla processura contro il medesimo sopra tutti gl'eccessi da lui commessi.

Sperano su queste istanze d'esser esauditi, atteso che il detto Prelato non ha alcuna Giurisdizione di procedere in tal forma in simili cause; oltre di chè ha proceduto senz'alcuna prova, e nel preteso Processo i delitti si dicono asserti dal mentovato Talmud senz'alcuna individuazione, et nullo iuris ordine servato. In oltre perchè nell'accennato Processo si dice provata la relazione del Talmud dal detto d'una figlia del mentovato Generoso Slizin d'anni 13, e da quello d'un figlio del medesimo d'anni quattro, e per conseguenza sono prove di niun rilievo: massime che la suddetta figlia asserisce, che Antonio, altro suo fratello in età d'anni undici è figlio del Protoarchimandrita, falsità in vero manifesta, perchè sarebbe nato nove anni prima (f. 94v) che il P. Massimiano fosse assunto a tal Dignità. Ne minore si è l'altra calunnia, ch'egli si abbia usurpati li 31 mila fiorini spettanti ai Monasteri della sua Congregazione, poichè di ciò non v'è alcuna prova in Processo.

Per quello poi, che riguarda il P. Wolk, è presente impostura, ch'egli abbia convissuto scandalosamente con donne, essendo chè ex beneficio naturae, per quanto asserisce, egli è esente da un tal delitto; e gl'altri mancamenti, che se gl'oppongo, non sono in alcun modo provati.

Da tutto ciò adunque pretendono questi Religiosi di far conoscere, quanto incautamente abbia il detto Procurator Generale procurato il loro arresto col motivo del sospetto della lor fuga; tanto più che non sarà mai verisimile, che sono essi venuti da sì lontani Paesi per giustificare le loro azioni a questa S. Congregazione, ed hanno dal medesimo lor arrivo consegnato ai PP. Gesuiti il denaro a loro spettante. Credono più tosto, che il medesimo Procurator Generale, non per timore, ch'essi fuggissero, ma più tosto per farli privare della loro difesa e per compiacere al Metropolita, abbia fatta la suddetta istanza al Signor Cardinal Vicario, e non a questa S. Congregazione, dalla quale forse non si riprometteva d'ottenere il suo intento. Quindi perciò deducono, che siccome pare risulti chiara l'ingiustizia dell'operato fin qui contro di loro, così sia altrettanto giusta la lor istanza per la commissione ad un Vescovo, o Arcivescovo de partibus, che proceda contro gl'eccessi del suddetto Metropolita, come si è detto di sopra. (f. 95) Che se poi l'EE. VV. credessero di non dover condescendere in oggi alle suddette istanze degl'Oratori, le supplicano almeno 3o: a conceder loro la restituzione di tutte le loro scritture, affinchè possano fare le lor difese, giacchè in esse consistono tutte le giustificazioni di quanto hanno fin qui asserito, così per ciò, che riguarda loro medesimi, come per quello che concerne la prova de delitti del Metropolita, e del Talmud Accusatore.

Ma perchè non pare, che fratanto sia conforme all'equità dell'EE. VV., ch'essi restino racchiusi loco carceris nel suddetto Convento di S. Basilio, costretti in tal forma a soffrire la pena di què delitti, che sostengono non aver commessi, ed insieme a non potersi difendere, per non aver chi operi per loro, essendo forestieri, quanto a questo solo fine si son portati dalla Polonia in questa Città; per tanto le supplicano:

4. A degnarsi di restituirli la loro libertà, offerendosi in ogni caso a tener Roma per Carcere, colla sicurtà del Rettore della Chiesa di S. Stanislao de Polacchi, unica persona, a cui essi sieno quì noti.

5. Finalmente pregano le medesime EE. VV. a giudicar questa Causa in Giudizio Civile, non parendo ragionevole, che per una congerie di calunnie, debbano essi con tanto loro discredito soggiacere al rigore del Giudizio Criminale; massimechè trattandosi di Persone (f. 95v) regolari, le SS. Congregazioni sogliono procedere per la via Civile, come ha praticato quella dè Vescovi e Regolari nella Causa del P. Marciano dè Minori degl' Inferni, ingiustamente inquisito di consimili delitti e col P. Marangi, Basiliano di Velletri, professato, e giudicato reo di eccessi forse maggiori; il che pare, che con più ragione debba praticarsi con gl'Oratori, dè quali apparisce, per quanto si è accennato, più chiara l'oppressione.

Nella Congregazione tenuta il 28 Febbraro di quest'anno 1720 si sono esposte le seguenti suppliche:

1^a Monsignor Arcivescovo di Kiovia Metropolitano di tutta la Russia rappresenta all'EE. VV., che i Diocesani del Palatinato di Kiovia di Rito Latino per non aver sacerdoti dello stesso Rito, se non distanti sopra a trenta miglia Polacche, son già più di sei anni, che non hanno (f. 34) ricevuto il Sacramento dell'Eucaristia. Pertanto a petizione anche de suddetti suoi Diocesani supplica l'EE. VV. a degnarsi d'impetrargli da N. S. la facoltà, che possano i Religiosi Basiliani con licenza dell'Ordinario Latino, dove son lontani i sacerdoti di questo Rito, amministrar loro i Sacramenti, come si pratica nella Lituania, nella quale consacrano nelle loro Messe le Particole anche per i Latini, il che specialmente si fa dal Superiore di detti Padri, o da qualche altro Religioso a ciò specialmente deputato in caso di pura necessità.

In ordine è che ho l'onore di far noto all'EE. VV. come nella Congregazione dè 9 Agosto 1701 il Vescovo di Vilna espose aver trovati nella sua Diocesi diversi abusi, e tra gl'altri, che i Parochi Ruteni per ignoranza si facevano lecito d'amministrare (f. 88v) à Cattolici di Rito Latino i Sacramenti ed essendo stato allora suggerito, che ad una simile doglianza fatta a questa Sac. Congregazione sotto li 30 Aprile 1624 era stato risposto che s'osservasse il Decreto della S. M. di Clemente VIII, inserito in una sua Bolla, data li 31 Agosto 1595, che dice: « In casu necessitatis Presbyteri Graeci catholici possint Latinos absolvere »; la stessa Sacra Congregazione rescrisse che si mandasse, come seguì, al Nunzio in Polonia il Predetto Decreto, acciò col Metropolitano della Russia ne procurasse l'osservanza.

È stato decretato dalla medesima Sacra Congregazione che V. S. Ill.ma e Rev.ma s'informi da Vescovi, e riferischi.

2^a Il P. Innocenzo Zatwardzialowicz, Polacco dell'Ordine de Predicatori, espone all'EE. VV., che per la copia delle nevi, e delle inondazioni, ed anche per il poco numero di sacerdoti, e gran distanza delle chiese, molti Cristiani nella Lituania e nell'un e l'altra Russia restano privi della Messa nè giorni festivi; anzi molti ve ne sono, che solo intervengono al Santo Sacrificio appena una volta l'anno allorchè soddisfano al precetto della Confessione, e Comunione. Pertanto il medesimo Padre Innocenzo dovendo spesse volte passare per quelle parti supplica l'EE. VV. per la facoltà di celebrare nell'Altar portatile, e nelle case private in caso di necessità. S'è decretato che ricorra a V. S. Ill.ma e Rev.ma.

Continuatio negotiorum in Cong. Part. 28 . II . 1720.

In Congregationi Particolari super rebus Armenorum, et Ruthenorum Poloniae, habita in aedibus Emin.mi Praefecti die Mercurii 28 Februarii 1720, hora 21 cum dimidia, interfuerunt EE.mi et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Tanarius, Paulutus, Sacripantes Praefectus, Spinola, Albanus. Nec non Ill.mus et Rev.mus D. Secretarius.

(f. 25) RELAZIONE

del Collegio Rutheno, fondato per gli Alunni del Rito Greco uniti nella Città di Leopoli, sotto la direzione de Padri Teatini, Missionarii Apostolici, si notifica lo stato di esso, la necessità del medesimo, et il modo di aumentarlo.

Principiò questo Collegio nell'Anno 1709, per opera, e sommo zelo dell'E.mo Signor Cardinal Nicolò Spinola, allora Nunzio in Polonia,¹⁵³ che impetrò dalla Santità di Nostro Signore scudi romani 80 l'anno, cò quali furono presi due Alunni, e convenientemente mantenuti, aggregandogli al Collegio delli Armeni. Occorse poco doppo, che Monsignor Metropolita Wigniski¹⁵⁴ dimandasse certa dispensa matrimoniale per suo Nipote, Conte Zeliborskii, e da detto E.mo Signore fu procurato per aumento del Collegio il danaro della dispensa, che ascendeva alla somma di novemila fiorini polacchi in circa (il fiorino polacco ha la valuta di quasi un paolo), col frutto de quali impiegatosi da S. Eminenza in un censo, si poterono prendere altri due Alunni.

Conoscendo poi detto Metropolita il gran vantaggio, che era per ricavarne la Chiesa Greca da un opera sì santa, s'invoglio d'aprire un simil Collegio in Premisla, dove egli, come Vescovo, risiedeva. Scrisse perciò al Generale de Teatini, che li mandasse soggetti (f. 25v) per la nuova fondazione, che intendeva di fare sotto la direzione de medesimi Padri. Scrisse anche à S. Eminenza più volte; anzi personalmente andò à ritrovarlo in Varsavia, per poter effettuare il suo intento; ma sentito il parere del P. Trombetti, Teatino, Prefetto delle Missioni,¹⁵⁵ e prese molte Informazioni, giudicò S. Eminenza impossibile tal impresa, perchè col frutto di detta somma in un distinto Collegio, bisognoso di Direttori, e d'altri Ministri necessari, non potevasi mantenere à conto minuto più d'un Alunno. Perciò insinuò al Prelato, che incorporasse il suo Seminario, o Collegio, che intendeva di fare, con quello di Leopoli già principiato.

Sborsò il Metropolita per tal insinuazione nelle mani del P. Trombetti undici mila fiorini polacchi, ad effetto, che s'aumentasse il numero degli Alunni per la sua Diocesi di Premisla. Questa somma di undici milla, unita à quella di novemilla suddetta, con licenza della Sag. Congregazione di Propaganda è stata impiegata nella compra della metà di una villa, detta Dublani, e ciò per assicurare il Capitale, e ricavarne frutto abbondante, cioè del dieci per cento, quando però li tempi son quieti, non essendovi altro modo d'impiegar con più sicurezza il danaro in Polonia.

Ultimamente la Sag. Congregazione di Propaganda ridusse l'annua somma di scudi ottanta al numero (f. 26) di cinquanta, ma diede in cambio scudi ottocento romani pro una vice, da impiegarsi nella compra dell'altra metà di detta Villa Dublani; Il che è stato effettuato dal P. Trombetti, anche col'aggiunto d'alcuni Benefattori, trà quali il fu Monsignor Barlaam Szeptiski, Vescovo Rutheno di Leopoli,¹⁵⁶ che à tal'effetto già haveva dati cinquemila fiorini polacchi.

Ha dunque di fondamento detto Collegio la Villa Dublani; scudi cinquanta annui dalla Sag. Congregazione di Propaganda; un Pomario donato dal Signor Dobrauski, per altro di poco frutto; et una Casa comprata per ordine, e danaro di Nostro Signore dal Signor Cardinal Pignatelli, allora Nunzio in Polonia, che vaca infruttuosamente; fu una volta stimata sessanta milla fiorini polacchi, ma al presente

¹⁵³ Nicolaus Spinola, Nuntius Varsaviensis (1707-1712).

¹⁵⁴ Georgius Vynnyckyj, primum Episcopus Peremysliensis (1700-1713), dein Metropolita Kioviensis (1710-1713).

¹⁵⁵ Stephanus Trombetti, Praefectus Collegii Armeno-Rutheni Leopoliensis (1706-1723).

¹⁵⁶ Barlaam Szeptyckyj, Episcopus Leopoliensis (1710-1715).

difficilmente si caveranno in vendita quaranta milla, per esser stata rovinata da Soldati Sassonesi, che violentemente v'entrarono, e v'abitarono per molto tempo.

Con detto Capitale si mantengono attualmente Alunni otto; e quando nel Regno di Polonia sarà più quiete, s'augmenterà il numero.

Vivano detti con regolar disciplina, attendano indefessamente alla Scuola, esercitandosi ben spesso in pubbliche dispute, e conclusioni; nella pietà si osserva inviolabilmente quel metodo, che si prescrive à Novizi Teatini; fanno il solenne giuramento d'esser Ecclesiastici, e di servire le loro Diocesi (f. 26v) secondo gl'ordini della Sag. Congregazione di Propaganda. Vestono di paonazzo nella medesima maniera, che in Roma usano gl'Alunni del Collegio Greco; E con ordine di detto E.mo Signor Cardinale Spinola si devon distinguere con una divisa li Pontificii dalli Metropolitani, e ciò per dar animo à buoni Vescovi di far fondazioni, eternandosi così la loro memoria, et assicurandosi del frutto continuo nelle loro Diocesi.

È stato poi necessaria la loro fondazione di detto Collegio, quant'è doverosa la propagazione della fede in un Popolo numerosissimo, che vive assolutamente allo scuro de i Misterii di Santa Fede, perchè governato da Parochi d'egual ignoranza. Si tratta che la Diocesi di Leopoli sii numerosa di Parochi tremila e più centinaia; quella di Premisla sarà vicino a quattromila; di gran numero sono quelle di Kelma, Luceoria, et altre. Et in tanta quantità di Parochi la maggior parte non è certamente informata della Legge di Dio, de i Precetti di Chiesa Santa, de Sagramenti etc. à segno, che da tutto il gran numero di molte migliaia de Parochi, con somma difficoltà si potran scegliere cinque, o sei, che habbino la sufficienza d'un Paroco. Lavorano giornalmente alla campagna con l'Aratro alla mano, o nelli boschi à tagliar legna, e solo alle feste con pochissimo concorso de Parocchiani, con somma indecenza (f. 27) dicano la Santa Messa, finita la quale si caricano di legno, di fieno, o d'altro, e vanno a venderlo alle vicine città, nelle pubbliche piazze, e mercati, a qualunque sorta di persone, e per ordinario agl'Ebrei che tengono Magazeni per rivendere a minuto. Nelle Parti più discoste dalle città principali vengano detti Parochi obbligati unitamente alli Villani schiavi à lavorare per il Padrone, sotto il bastone di chi li comanda. Dal che ne nasce, che in dette Diocesi non vi sia alcun nome, o vestigio di Catechismo; che li Sagramenti sian venduti, e invalidamente conferiti; che li moribondi non habbino la necessaria assistenza; che le Chiese servino per magazzino del Comune, dove li Villani conservano i frumenti, lardi, e cose simili.

Conoscendo tanto bisogno Monsignor Atanasio Szeptiski, Vescovo Rutheno di Leopoli,¹⁵⁷ con occasione, che sentì le pubbliche diffese di tre delli Alunni, fatte in Collegio, una de quali fu dedicata alla Santità di Nostro Signore, l'altra al Metropolitano Rutheno, e la terza à detto Vescovo, tanto si compiacque del loro spirito, e dottrina, che pregò il P. Trombetti, Rettore del Collegio, et il P. Redanaschi, Lettore de i medesimi Giovani, che facessero predicare dalli Alunni ogni festa al popolo, nel tempo della Messa, nelle loro Chiese, che sono in Città, e nei Borghi; il che puntualmente eseguito, e si continua in modo ogniuno di loro deve più volte fare due Prediche (f. 27v) al giorno, o replicare la medesima in diverse Chiese, con frutto non ordinario, eguale alla consolazione de loro Direttori, e d'ogn'altro buon cattolico.

Sono stati ordinati Diaconi dal detto Vescovo Szeptiski, et hanno rinonziato spontaneamente all'Jus del loro Rito di pigliar moglie, protestandosi di voler esser

¹⁵⁷ Athanasius Szeptyckyj, Episcopus Leopoliensis (1715-1746), dein Metropolita Kioviensis (1729-1746).

liberi per servire più prontamente alle Chiese: onde sono li primi nel loro Rito, che diino tal buon'esempio, non essendovi al presente, ne men un Paroco, che non vivi con la moglie, e più figlioli; e così erano anticamente li Armeni, ma da che principiarono li Alunni del Collegio di Leopoli à lasciarla, è stato con tanto buon successo che non si trova Prete Armeno in Polonia, che habbia moglie.

Scrive il Padre Trombetti in Data delli 4 Gennaro 1719, che detto Vescovo Rutheno sia andato à visitar la Diocesi, et ha preso seco due di dd. Alunni per predicare, e catechizzare, il che ha fatto con sommo spirito, e profitto dell'anime non ordinario.

Quest'è il frutto, che si ricava in oggi, quale certamente è grande da detta fundazione, ne inferiore sarà il merito appresso Dio, si della Santità di Nostro Signore, e dalla Sagra Congregazione, che la mantengono, che dell'Eminentissimo Signor Cardinal Spinola, ¹⁵⁸ che ha principiato un opera sì santa, che fa sperar gran progressi, perchè come asserisce il P. Redanaschi, che ha havuto alla sua scuola per sei anni li suddetti Alunni, la Gioventù Ruthena ben educata, è d'una (f. 28) mente sì chiara, e d'un intelletto sì perspicace, che puole stare à fronte di qualunque altra più spiritosa Nazione.

Ma che puon fare due, o pochi Alunni in Provincie sì vaste, in bisogni sì urgenti, e premurosi?

È dunque più che necessario l'accrescerne, per quanto è possibile, il numero, conoscendosi per esperienza che ogn'un di loro, instruito bastantemente, è d'un frutto non ordinario, e tale, che non potrebbe sperarsi maggiore da molti Missionarii Italiani, uniti insieme, non tanto per lo spirito vivace, che hanno, quanto è molto più per la cognizione delle lingue più rozze, e corrotte del popolo incolto, che non sono così facili ad apprendersi da Italiani, e per le loro forti complessioni, avvezze ad ogni incommodo, anche ben grande.

Per questo si contentano li Teatini di starvi in poco numero, accioche s'accresca quello delli Alunni, servendo tre soli Padri per il Collegio Armeno, e Rutheno uniti, quando sarebbero ben'impiegati cinque, o sei sogetti. Per questo il P. Trombetti più incombenze s'adossa, di Rettore, di Maestro di Casa, d'Amministratore in Città, et in Villa. Li due Lettori poi hanno infallibilmente la Scuola mattina, e doppio pranzo, anzi più, quando occorre, fanno da Prefetti, conducendo li Alunni à passeggiare, quand'è ricreazione, et ogni festa alla mattina, uno alla Chiesa Armena accompagna li Alunni Armeni, e l'altro alla Ruthena li Alunni Rutheni, et ivi assistono tutto il (f. 28v) tempo delle funzioni ecclesiastiche per invigilare e sopra la modestia delli Alunni, e sopra il Vescovo, e Clero, acciochè non si facci novità nel Rito, e non si ometta la commemorazione del Papa; fanno da Direttori Spirituali, da Teologi alla Cattedrale Armena, rissolvendo ivi un di loro li Casi di coscienza ogni venerdì, e quant'altro può bisognare, in un Collegio ben disciplinato.

Resta solo di ricercar il modo di tal aumento; e primieramente deve sperarsi dalla Santità di Nostro Signore, e dalla Sag. Congregazione di Propaganda Fide, non mancando però altre strade, che ponno à questo fine condurre.

E la prima sarà la spedizione della Causa della Villa Dublani, il che puol dipendere dal Padre Generale de Benfratelli, perchè altrimenti buona parte de frutti di detta Villa si consuma in liti.

¹⁵⁸ Nicolaus Spinola, Nuntius Varsaviensis (1707-1712), nominatus Cardinalis die 16. XII. 1715, tit. S. Sixti. Obiit die 12 Aprilis 1735. Cfr. *Hierarchia catholica*, vol. V, pag. nr. 55.

Seconda, con l'occasione, che la Sag. Congregazione di Propaganda favorisce al Vescovo Rutheno di Leopoli di certa dispensa, da lui ricercata, sarebbe ottimo effetto, se s'accompagnasse da qualche lettera autoritativa, qual dicesse, che la S. Santità è stata informata del suo zelo, di servirsi delli Alunni del Collegio di suo Rito, per instruire con Prediche, e Catechismi, particolarmente in Visita il suo popolo, et havendone mostrato del godimento, l'esorta ad haver à cuore (f. 29) quel Collegio, che egli medesimo conosce, e prova di necessità; è egli ricco, e puol far del bene, et aggradirà molto una tal finezza, e non sarà certamente infruttuosa.

Terza, ordinare al Padre Trombetti la vendita della Casa comprata, come si è detto da S. Santità per mezzo dell'E.mo Signor Cardinal Pignatelli, per impiegare per adesso il danaro in tanti terreni; così è infruttuosa la Casa, et ogn'anno bisogna riparar qualche cosa; onde più tosto è di danno in tal maniera che d'utile al Collegio.

Quarta, et è la principale, un ordine di S. Santità à Monsignor Nunzio di Polonia, che procuri d'informarsi, come s'eseguisca il Legato fatto dal fu Monsignor Metropolita Wigniski; legò egli, sempre desideroso di Seminario, quando venne à morte, 40 mila fiorini polacchi, e fu disteso il Testamento dal Padre Filippovicz dell'Ordine di S. Basilio,¹⁵⁹ nominato dalla Santità Vicario Apostolico di Monkac, in questa maniera: Obbligò li suoi Eredi pagare il frutto di 40 mila fiorini polacchi, quando non volessero sborsare il Capitale à Padri Basiliani di Lituania, acciò instituisseno in Premislia, sua Diocesi, un Seminario d'Alunni di suo Rito, e soggiunse le seguenti, o simili parole: Quando però detti Padri Basiliani non adempiranno subito questa mia volontà, e non si porteranno in quel modo, che devono i Religiosi (f. 29v), Direttori d'un Seminario di tanta importanza, lascio in piena libertà la Sag. Congregazione di Propaganda Fide di fare quello stimerà più proprio in tal materia, di mutar i Ministri, e luogo al Seminario, o altro, perchè desidero onninamente, e voglio, che s'instruiscino con detti frutti Giovani del mio Rito per la mia Diocesi di Premislia.

Questo non è mai stato adempito, e li Eredi, che sono sette, si protestano di desiderar sommamente, che la Sag. Congregazione di Propaganda riconoscendo il disordine comandi l'incorporazione con quello di Leopoli, essendo pronti di sborsare la somma Capitale à Teatini, ma non à Basiliani; e tal loro intenzione l'hanno posta in carta cinque di loro, sigillata co' proprii Sigilli, e conservasi dal Padre Trombetti.

Questo tutto dice esser vero D. Giuseppe Maria Redanaschi, Chierico Regolare, Lettore di Teologia in S. Andrea della Valle, e Procuratore delle Missioni de Teatini, come Testimonio di veduta, et esperienza, che sommamente brama di veder vantaggio nella vera fede Romana quelle Diocesi, per union delle quali han tanto fatica li primi Teatini, particolarmente in quella di Leopoli, che con sudori, e pericoli fu ridotta con solennità al dovere dal fu Padre Acorsio, Teatino, e Prefetto delle Missioni, l'anno medesimo dell'Assunzione al Pontificato del glorioso, e moderno Pontefice 1700.

COLLEGI RUTENI (f. 5)

Il P. Giuseppe Maria Redanasco, Procuratore delle Missioni de Teatini, presenta all'EE. VV. una Relazione, segnata Lett. A., colla quale espone in primo luogo lo

¹⁵⁹ Polycarpus Fylypovyč, Basilianus, Procurator in Urbe (1692-1701), dein nominatus Vicarius Apost. Munkaciensis an. 1710, cum tit. Bodonensis. Nunquam tamen admissus fuit in suam Sedem.

stato del Collegio Ruteno di Leopoli; indi la necessità d'aumentarvi il numero degli Alunni; e finalmente i mezzi, che egli crede più propri per fare un tale accrescimento.

Quanto al primo, che concerne lo stato del Collegio, rappresenta esser questo stato ideato dal Signor Cardinal Pignatelli sin dal primo anno del Pontificato di N. Signore, con avere anche l'Eminenza Sua contribuito del proprio 2 mila fiorini per la fondazione di esso. Aver poi avuto il suo reale principio nel 1709, per opera, e studio del Signor Cardinal Nicolò Spinola, allora Nunzio in Polonia, e con i danari somministrati da questa Sac. Congregazione, cioè coll'applicazione di scudi 756, provenienti della restituzione degli alimenti, fatta da Basilio Sceriman, oggi Prelato, stato Alunno di questo Collegio Urbano, per essere dispensato del giuramento, qual somma servì per comprar la Casa per il nuovo Collegio, e con l'assegnamento di scudi 80 l'anno, fattogli nel 1708, finchè si fosse in altra (f. 5v) forma provveduto alla sussistenza del medesimo; quali scudi 80 però furono nel 1717 ridotti à 50 per la cagione, che si dirà in appresso.

Con tale assegnamento furono subito presi ed aggregati al Collegio Armeno due Alunni Ruteni, ed indi à poco ve ne furono introdotti due altri, i quali sono mantenuti colle rendite di un censo istituito da S. Eminenza, colla somma di novemila fiorini polacchi, sborsati da Monsignor Metropolita Winnicki per una certa dispensa matrimoniale, l'applicazione dè quali il medesimo Signor Cardinale ottenne da S. Beatitudine.

Prevedendo poi il detto Metropolita il gran profitto, che da una sì utile intrapresa sarebbe ridonato alla sua Nazione, meditava di fondare un simile Collegio in Premisla, luogo della sua Vescoval Residenza; ma conosciutosi da S. Eminenza, che con la rendita di 11mila fiorini, quali quel Prelato intendeva impiegare in questa fondazione, non si sarebbe potuto mantenere che un solo Alunno, giacche sarebbe convenuto mantenervi Direttori, e Ministri, insinuò d'applicare la stessa somma al Collegio principiato in Leopoli, affinchè si accrescesse il numero degli Alunni per la sua Diocesi di Premisla; il che in effetto seguì.

(f. 6) Questi fiorini 11mila insieme con i suddetti 9 mila sono stati poi impiegati con licenza di questa Sac. Congregazione nella compra della metà d'una Villa, detta Dublani, non meno per assicurare il Capitale, che per ritrarne un frutto più copioso, potendo questo ascendere al dieci per cento, allorchè non corrono disturbi per il Regno.

Il suddetto assegnamento poi degli annui scudi ottanta fu da questa Sac. Congregazione, come si è detto di sopra, ridotto a soli cinquanta, ma all'incontro furono dalla medesima somministrati pro unica vice ottocento scudi, per impiegarsi nella compra dell'altra metà della suddetta Villa; il che fu adempito dal P. Trombetti, Rettore di quei Collegi Pontifici, anche con altri sussidi somministrati da diverse pie persone, e specialmente da Monsignor Szeptiski, Vescovo Ruteno di Leopoli, il quale aveva già sborsato à tal fine 5mila fiorini di quella moneta.

I fondi adunque, ed assegnamenti di detto Collegio Ruteno, con i quali si mantengono attualmente otto Alunni, sono i seguenti, cioè: La Villa Dublani; Gli annui scudi 50 di questa Sacra Congregazione; Un Pomario, o sia Orto (per altro di poco frutto) donato dal Signor Dobrauski; (f. 6v) Ed una Casa comprata, che ora è vacante, e non rende alcun frutto; e la dove anni sono fu stimata 60 mila fiorini, ora ponendosi in vendita, appena se ne caveranno 40mila; per essere stata rovinata dai Soldati Sassoni; e quantunque non si sia lasciato di far tutte le diligenze per esimerla in conformità dell'ordine datone da questa Sac. Congregazione nel 1715, non si è

mai trovato compratore nè sarà facile à trovarlo, e che sia puntuale attese le calamità, ed angustie del Regno, conforme anche scrisse à questa Sac. Congregazione il P. Trombetti nel 1717.

Gli Alunni poi vivono con regolar disciplina; fanno il giuramento d'essere Ecclesiastici, e di servire alle loro Diocesi, attendono indefessamente agli studi, esercitandosi frequentemente in pubbliche dispute, e vestono come gli Alunni del Collegio Greco di Roma, dovendosi distinguere i Pontifici dai Metropolitani con una certa divisa, il che fu ordinato dal suddetto Signor Cardinal Spinola, per dar animo ai Vescovi di far simili fondazioni. Inoltre, ad insinuazione del detto Vescovo Szeptiski, predicano ogni festa al popolo nelle loro chiese, così in città, che nei Borghi, e talvolta ciascun di loro predica due volte il giorno con molto profitto. Sono stati ordinati dal medesimo Vescovo, avendo spontaneamente rinunciato al Jus del loro Rito di pigliar moglie (f. 7) ed infine due di essi assunti dallo stesso Prelato per suoi Compagni nella Visita della sua Diocesi, da esso fatta ultimamente, per predicare, e catechizzare, hanno apportato un sommo giovamento a quelle anime, come accenna il detto P. Trombetti in una sua lettera dei 4 Gennaro dell'anno scorso.

Quantunque però siano per essere di non poco profitto ai loro nazionali i suddetti Alunni, rifletta non di meno il P. Redanaschi che saranno sempre infinitamente inferiori al sommo e preciso bisogno in cui si trovano di chi istruisce popolazioni sì vaste e numerose le quali, benchè abbiano un numero straordinario di Parochi, vivono però insieme connessi, quasi affatto all'oscuro della verità, e de misteri anche più principali, di nostra fede; onde prende motivo di rappresentare all'EE. VV. la necessità di accrescere nel sopradetto Collegio il numero degli alunni, il che egli considera per uno de più validi mezzi a togliere la deplorabile ignoranza, e gravissimi errori, ne quali si trova immersa quella infelice nazione.

Per dar un saggio del compassionevole stato della stessa Nazione, presentò il detto P. Redanaschi sin sul principio dell'anno scorso per ordine del Signor Cardinale Prefetto alla S. Congregazione del S. Officio un libro manoscritto, mandatogli da alcuni zelanti ecclesiastici di quelle parti, in cui vengono descritti moltissimi errori, ed abusi, che si predicano dai Ruteni anco uniti, specialmente di Russia Nera, così nella sostanza, ed amministrazione de' Sacramenti, come nelle altre cose principali della vera credenza. E questo libro insieme con una lettera dal detto Religioso, scritta al P. Maestro del S. Palazzo, è stato rimesso dalla suddetta S. Congregazione con viglietto di Monsignor Assessore, *segnato Lett. B.*, all'EE. VV. perchè udito anche Monsignor Nunzio in Polonia, si degnino procurare, che quei Popoli si ignaranti vengano istruiti dai Missionari.

(f. 7v) L'origine poi d'un sì gran male, espone il medesimo Padre nella suddetta relazione, ed in un'altra più individuale, *segnata Lett. C.*, da esso distribuita a ciascuna dell'EE. VV., procedere dalla total' ignoranza de' Parochi, benchè questi siano in numero considerabile, contandosene nelle diocesi di Leopoli sopra tre mila, in quella di Premisia 4000, e poco meno nelle altre di Kelma, Luceoria, e restanti verso l'Ungheria, fra tutti i quali appena ve ne saranno tre, o quattro, che siano meno ignoranti degl'altri. Tutti questi dice aver moglie, e figli, esser di continuo occupati in arare le terre, tagliare e portar legna, e fare tutti gl'esercizi propri de' Contadini; che solamente la festa con pochissimo concorso de' Parrochiani celebrano indecentemente la Messa, terminata la quale si caricano di legna, fieno, ad altre simili cose, o sopra le proprie spalle, o sui carri le portano a vendere ai pubblici mercati nelle Città vicine, scaricandole essi medesimi, per lo più agl'Ebrei ov'essi vogliano, da quali spesse volte son bastonati, e caricati di dispreggi. Che nè luoghi più discosti

dalle Città principali, vengono obbligati a lavorare i terreni in compagnia de' Contadini, schiavi, sotto il bastone, ond'è, che da per tutto non vi è nè pur il nome di Catechismo; i Sacramenti si vendono, e si conferiscono invalidamente, ed i moribondi non sono assistiti. Che le loro Chiese altro non sono che sordidissime, e mal difese Capanne, ove si conservano frumenti, lardi, e cose simili. Ed in fine individua alcuni casi, che evidentemente comprovano l'estrema ignoranza, in cui vivono. La quale in oltre dice potersi attestare dal Canonico Arakielovicz di Zamoscia, da cinque religiosi Domenicani, e da due Carmelitani Polacchi, presenti in Roma, oltre agl'Alunni di quelle parti, che sono nel Collegio Urbano.

(f. 8). Tutto questo gran disordine dice venir cagionato dalla soverchia facoltà, ed interesse de' Vescovi, i quali li ordinano, e costituiscono per Parochi, computando essi per una buona loro entrata simili ordinazioni; e da ciò viene, che questi sono in numero sì esorbitante.

Nel promoverli adunque non si fa loro esame nè di lingua latina, nè di Catechismo, ma solamente s'interrogano se sappiano leggere, il che si fa solamente su i loro proprii Messali, non gli si ricercano le fedi di Battesimo, nè di Cresima; ma solo si osserva, che il Promovendo abbia venti scudi in circa per il Vescovo, due scudi per i suoi familiari, e cinque giulii per il Cancelliere; l'obbligo di pagar al medesimo Vescovo due scudi l'anno, e l'assicurazione d'aver il modo di fabbricarsi una Capanna, ch'essi chiamano Chiesa; e finalmente si fanno precedere all'Ordinazione per l'esercizi spirituali, i quali consistono in tagliar i fieni, o le biade, o in portar letami nei terreni del Vescovo. Fatti poi Parochi son costretti a rinovare, quando piace al medesimo, il Portatile, cioè un pannolino, che serve loro di Pietrasacra, pagando in tal'occasione uno scudo; et ad altre contribuzioni, per le quali essi vivono poi sempre in miserie, ed in fatiche indecenti, et obbrobriose.

Essendo pertanto sì gravi i disordini, che per le accennate ragioni regnano in què popoli, e nè loro Parochi, e non potendosi sperare il rimedio, che dagl'Alunni loro Nazionali (f. 8v), allorchè siano ben istruiti in detto Collegio, crede perciò il P. Redanaschi, che venga ad apparire chiarissima la necessità d'accrescerne il numero; stante che la sperienza dimostra, che tre soli di essi, già usciti dallo stesso Collegio, sono di un molto notevole giovamento all'istruzione di quella gente infelice, e che molto più profitto posson'essi operare, di quel che potrebbero più Missionari Italiani, sì per lo spirito vivace, che hanno, per la cognizione delle lingue più rozze, non così facili ad apprendersi dai detti Missionari; sì anche per le loro forti complessioni, atte a soffrire ogni maggior disagio. Le quali cose ben conoscendosi dai PP. Teatini, fanno ch'essi si contentino di starvi in numero di soli tre, addossandosi volentieri ciascun di loro molti uffizii, ed incombenze, perchè vi sia più modo di moltiplicarsi gl'Alunni.

(In conferma etc. vi è foglio a parte).

Dimostrata in fine il suddetto P. Procuratore la necessità d'accrescere gl'Alunni, il mantenimento d'ognun de' quali asserisce, che à tempi buoni suol computarsi tra vitto, e vestito circa trentacinque scudi Romani l'anno, discende a proporre i mezzi per far questo accrescimento, e sono:

1. Che questa S. Congregazione scriva al detto Vescovo Ruteno di Leopoli ¹⁶¹ una lettera efficace, colla quale gli si dice, che S. Santità, informata del zelo, con cui egli si serve degl'Alunni del suo Rito nel far le visite della sua Diocesi, l'esorta ad

¹⁶¹ Athanasius Szeptyckyj (1715-1746).

aver a cuore quel Collegio, tanto necessario per il bene de suoi Diocesani. Qual lettera assicura il detto P. Redanaschi, che sarà dal suddetto Vescovo molto gradita, ed anche fruttuosa, per esser egli ricco.

2. Dar ordine al P. Trombetti, che procuri di vendere la Casa comprata dal Signor Cardinale Pignatelli; siccome erasi già ordinato dal suddetto Signor Cardinal Spinola, ed impiegarne per ora il prezzo in tanti terreni.

3. Che questa S. Congregazione si degni contribuire (f. 9) qualche sussidio per il nuovo edificio, essendo molto angusto quello, in cui si trovano presentemente gl'Alunni.

(Provisum ut supra).

4. Finalmente che Sua Santità si degni ordinare a Monsignor Nunzio in Polonia, che s'informi, come venga adempito il Legato fatto dal mentovato Metropolita Winnicki.¹⁶²

Per dar una piena informazione di questo Legato, espone, che il detto Metropolita nel suo ultimo Testamento disteso dal P. Filippowicz, Basiliano,¹⁶³ fece un Legato di 40 mila fiorini Polacchi, obbligando i suoi Eredi, quando non volessero sborsar il Capitale, e pagarne i frutti ai PP. Basiliani di Lituania, acciò istituessero in Premislia un Seminario per i Ruteni; con aggiungere queste, o simili parole. Quando però detti PP. Basiliani non adempiranno in quel modo, che devono, i Religiosi direttori etc. lascio in piena libertà la S. Congregazione de Propaganda Fide di fare quello stimerà più proprio in tal materia, di mutar i Ministri, e luogo al Seminario. Non essendosi però sinora adempita questa pia disposizione del Testatore, desiderarsi dai suddetti Eredi, che sono sette, che questa S. Congregazione ordini l'incorporazione dell'ideato Seminario al Collegio di Leopoli, dichiarandosi prontissimi a sborsare tutto il Capitale ai Teatini, e non ai Basiliani, come dice riconoscersi dalla dichiarazione autentica di cinque di essi esistente in mani del suddetto P. Trombetti. Avverte però, che sopra di ciò non è da farsi gran fondamento a vantaggio della Missione, et augumento del Seminario, perchè l'esecuzione verrà impugnata con lunghe, e dispendiose liti dalla Religione Basiliana, e particolarmente dal Metropolita, che n'è il Capo.

Terminato ciò, che riguarda l'accrescimento del numero degl'Alunni, suggerisce il medesimo P. Redanaschi un altro rimedio per provvedere agl'accennati abusi de Ruteni per la parte de loro Vescovi; e sarebbe il dar loro una certa, e stabile limitazione nel consacrar Parochi ed edificar Parrocchie. Ma siccome ciò sarebbe un'impresa difficile, dovendo scemarsi loro ciò, che è una delle lor principali entrate, così crede, che sarebbe affare da trattarsi con molta destrezza da Monsignor Nunzio, con una piena istruzione, (f. 9v) coll'assistenza pure del predetto P. Filippowicz, dotto del pari, e di santa vita, e ben pratico de costumi di quella nazione, ed anche coll'intelligenza del P. Trombetti, dandosi in oltre a credere il detto P. Redanaschi, che convocandosi dal mentovato Monsignor Nunzio tutti i Vescovi suddetti potrebbe con maggior agevolezza effettuarsi un sì importante progetto.

¹⁶² Georgius Vynnyckyj, Episcopus Peremysliensis (1700-1713), Metropolita Kioviensis (1708-1713).

¹⁶³ Procurator Basilianorum in Urbe (1690-1701), dein nominatus Vicarius Apostolicus Munkacsensis (1710), sed possessionem Vicariatus nunquam obtinere potuit, ob oppositionem Aulae Viennensis. Cfr. B. PEKAR, *De erectione canonica Eparchiae Mukačoviensis*, Romae 1956; *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. I, secundum *Indicem nominum et rerum* nec non *Litterae S. C. de Prop. Fide*, an. 1710-1715.

(In margine folii)

Supplicandum SS.mo pro Brevi.

Pro ordinatione aliorum sex alumnorum, sumptibus S. Congregationis, ad rationem scutorum triginta quinque annuorum pro quolibet, et donec aliter provideatur.

Pro Nuntio, et R. Trombetti cum instructione.

(f. 10). In ordine agli abusi, che regnano tra i Ruteni, rappresentati dal P. Redanaschi, devo notificare all'EE. VV., come sin dal 1710, avendo il Clero Ruteno supplicato di rimedio alle simonie, che veniva supposto commettersi dai loro Vescovi Ruteni nell'istituzioni à Benefizi, nelle consecrazioni dè Vescovi, ordinazioni, e cose simili, fu detto: *Domino Nuntio pro sua prudentia*, e sotto li 18 d'Agosto dello stesso anno 1710, essendosi doluto Monsignor Nunzio medesimo, che i dd. Vescovi non solo pretendevano danari dagli Ordinandi, ma patuivano anche le consecrazioni, fu risoluto: *D. Nuncius oneret conscientiam Domini Metropolitae ad servandam dispositionem Sacrorum Canonum*; ed essendo poi stata trasmessa da Monsignor Nunzio sotto li 14 Aprile 1714 copia d'una lettera degl'istessi Vescovi Ruteni, in cui asserivano esser false le accuse dategli in tal materia, con soggiungere, che avrebbe usate nuove diligenze per accertarsi, e provvedere al disordine, (f. 10v) fu rescritto: *D. Nuncius secretas capiat informationes in iis, quae in futurum circa deducta occurent*.

Monsignor Nunzio poi in occasione d'informar questa Sac. Congregazione sopra il ricorso fatto alla medesima dal Metropolita della Russia, Amministratore della vacante Chiesa di Premisla,¹⁶⁴ toccante la ripugnanza d'alcuni Preti Ruteni di tal Diocesi di pagargli il Cattedratico, ed altro, riferì nel 1716 d'aver notizia di molti tetestabili abusi, ed illecite esazioni, che si facevano dà Vescovi Ruteni sopra il loro Clero, senza che alcuno ardisse per timore dè medesimi Vescovi di ricorrere alla Santa Sede, e che infatti essendo stato Monsignor Metropolita avvertito dè sussurri, che si sentivano in tali materie, aveva risposto, che queste erano calunnie, e dimandato, che si palesassero i Delatori per poter procedere contro di loro. Pensando però il medesimo Monsignor Nunzio à rimedi, che sarebbero convenuti al male, disse non trovarne alcuno, che (f. 11) potesse essere nel medesimo tempo felice, e fruttuoso. Suggerì nondimeno, che il più opportuno per rimediare à predetti disordini, sarebbe stato una Visita Apostolica, ma che la medesima avrebbe richiesta grandissima spesa, tempo, e fatica, per scorrere di luogo in luogo un Paese vastissimo; oltrechè senza la continua vigilanza d'una persona d'autorità, che si fosse trovata sul luogo, i Decreti, che si sarebbero fatti in detta Visita, sarebbero rimasti facilmente privi d'effetto, per la cattiva piega, e mal abito, che s'è già formato. Quanto poi all'avvenire, sperava, che se si fossero promossi ed aumentati i Seminari Ruteni sotto la direzione dè buoni Superiori, come la Sac. Congregazione aveva cominciato a fare, si sarebbe ovviato a molti inconvenienti, e abusi con grandissima autilità di quelle Chiese.

La Sac. Congregazione decretò che si convocasse (f. 11v) un Sinodo, conforme nè haveva supplicato Monsignor Metropolita medesimo nel 1715, sopra questa, ed altre materie dal Nunzio Apostolico,¹⁶⁵ e che si supplicasse N. Signore, acciò il detto Monsignor Nunzio vi potesse risedere con Apostolica autorità, con questo però, che le risoluzioni da prendersi rimanessero in sospeso, e in niun modo s'eseguissero sintantochè da questa Sac. Congregazione non fossero approvate; ma tal Sinodo non

¹⁶⁴ Post obitum Georgii Vynnyckyj (1713-1715).

¹⁶⁵ Hieronymus Grimaldi (1712-1720).

¹⁶⁶ Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. II, pag. 33, nr. 650, de data 20. III. 1716.

fu poi convocato, benchè si fosse ottenuto dà Nostro Signore il Breve al suddetto Monsignor Nunzio, a cui fu trasmesso.¹⁶⁶

(f. 12) In conferma di quanto ha di sopra narrato il P. Redanaschi, toccante il Collegio Ruteno, ho l'honore di rappresentare all'EE. VV., che il tutto confronta colle memorie di questo Archivio, stimo però conveniente di aggiungere a loro notizia, che il provvedimento di educare nel Colleggio Armeno i Giovani Ruteni in qualità di Convittori colli assegnamenti suddetti, fu preso ad tempus, e per modo di provvisione, come anco per ovviare alle spese dè Ministri, et utensili, essendo stato esposto, che ciò non poteva prtaticarsi per longo tempo, et in perpetuo, stante la grande avversione, che passa fra l'una, e l'altra Nazione.

In questo mentre il sopraccennato Winnicki, già Metropolita, palesò a questa S. Congregazione il pensiero, che egli haveva di fondare in Premislia, (che era suo Vescovato prima, che egli fosse assunto alla Metropolia) un Seminario, con assegnargli un Capitale di 40 mila fiorini, sopra i suoi beni ereditarii, et una Casa di valore di altri fior. 7 mila, sotto il governo però dè PP. Basiliani Ruteni, e fece istanza nel 1713 per l'approvazione, e consenso della S. Congregazione, da cui gli fu risposto, che sarebbe stato molto migliore cosa, e vantaggiosa (f. 12 v) per più motivi d'incorporare l'ideato Seminario à quello di Leopoli. Fù però nel tempo istesso scritto al Signor Cardinal Odescalchi, che quando detto Metropolita havesse persistito nella sua opinione, non s'intendeva d'impedirgli la fondazione in Premislia, purchè se ne fosse appoggiato il governo alli PP. Teatini, e non Basiliani.

Rispose il detto Prelato con una lettera riferita nell'istess'anno 1713, pervenuta nel medesimo tempo, che si hebbe notizia della sua morte, mostrando dispiacere, che si volesse obbligare alle suddette cose, nelle quali desiderava di esser lasciato in libertà per diversi motivi, che addusse. A questa rimostranza però fu allora fatto un dilata, sinche Monsignor Leone Kiska, eletto Amministratore della Metropolia, e del Vescovato di Premislia,¹⁶⁷ fece anch'esso istanza per la suddetta fondazione in detta Città; ma piacque alla Sacra Congregazione nel 1714 di confermare le passate determinazioni per l'unione al Collegio di Leopoli, sempre però sotto la cura de PP. Teatini.

Essendo poi succeduto alla Metropolia il predetto Monsignor Kiska,¹⁶⁸ scrisse Monsignor Nunzio in Polonia, che l'haveva persuaso à tall'incorporazione, (f. 13) e poichè la maggior difficoltà si poteva incontrare colli PP. Basiliani, che pretendevano ius in tal fondazione, propose di accordar loro per quietarli la nomina di qualche Alunno, o altra simile prerogativa; gli fu però replicato, che il nuovo Seminario si voleva sotto la direzione de PP. Teatini ad esclusione dè Basiliani.

Finalmente il P. Trombetti diede notizia, che l'accennato nuovo Metropolita si era risoluto di condescendere all'incorporazione, con essersi anco assunta la cura di farvi consentire i PP. Basiliani per l'interesse, che potessero havervi, e la Sacra Congregazione, sentito il Signor Cardinal Odescalchi, all'ora presente in Curia,¹⁶⁹ sotto li 27 Maggio 1715 decretò che la Casa comprata per il Collegio Ruteno in Leopoli dovesse alienarsi, et investirsi poi il prezzo in beni stabili, e fruttiferi col consenso di Monsignor Nunzio, o vero erogarlo nella fabrica d'un Collegio per i Ruteni vicino à quello degl'Armeni, di modo che dalla vicinanza d'ambidue potesse risultarne risparmio almeno in parte notabile delle spese (f. 13v) per i Ministri, et altro; con pensiero però di smembrarli quando fossero cresciute l'entrate del Collegio Ru-

¹⁶⁷ Post obitum Georgii Vynnyckyj (1713).

¹⁶⁸ Anno 1714-1728.

¹⁶⁹ Benedictus Odescalchi, Nuntius Varsaviensis (1712-1713).

teno, ma sotto la direzione de Teatini, salvo il Rito Ruteno cattolico. E sopra le cose suddette fu data piena facoltà a Monsig. Nunzio di vendere, et operare à nome della S. Congregazione, sentiti tutti gl'interessati in tal particolare; et il tutto fu approvato dalla Santità di Nostro Signore.

Ma non fu poi concluso altro, benché sopra questa materia fosse stato più volte scritto a Monsignor Nunzio, et al P. Trombetti, massime perché il moderno Metropolita si è sempre mostrato contrario a un'opera di tanto utile per la sua Nazione, non havendo in prima parte adempito alle promesse fatte, e che si sono di sopra riferite.

(f. 13 v) In ordine, a che mi occorre di motivare all'EE.VV., che la compra della metà della Villa Dublani, spettante alli PP. di S. Gio. di Dio, fu proposta dal P. Trombetti nel 1715 et approvata dalla S. Congregazione anche per ovviare alle continue liti trà i Ministri del Collegio Ruteno, possessore dell'altra metà, et i PP. suddetti, e tal compera (f. 14) fu poi conclusa doppo molte tergiversazioni de' medesimi PP. nel 1717, alli quali dà questa S. Congregazione fu doppo ottenuta da quella de' Vescovi, e Regolari la licenza di poter vendere colla clausola anco di locare la somma ritratta in beni stabili, e fruttiferi, in caso non si trovasse subito ad investire il denaro in altra Villa equivalente, e migliore, di che anco fece istanza il Provinciale medesimo de' Religiosi suddetti.

Ciò non ostante pretese Fr. Calvi, assetto Visitatore, e Commissario de' gl'istessi PP., di annullare il contratto benché fosse già seguito l'investimento del denaro ritratto dalla vendita in altra villa, di che fu data notizia all'Eminentissimo Paracciani, Protettore dell'Ordine, per farlo quietare, e mortificare anco colli suoi Religiosi, de' quali tutti si ebbero pessime relazioni per la lor vita rilassata.

Tentò poi il detto P. per mezzo del P. Procurator del suo Ordine, di dar memoriale alla S. Congregazione de' Vescovi, che fu prima (f. 14v) comunicato à questa del suddetto Signor Cardinal Paracciani contro il P. Trombetti; et il suddetto Provinciale per tal vendita, come ancor contro Mr. Nunzio, per haver questo dichiarato scomunicato Fr. Calvi colli suoi Frati, per non haver voluto obbedire al Decreto esecutoriale del sopraccennato Beneplacito Apostolico, e per altre cause; questa Sacra Congregazione però sotto li 8 Agosto 1718, rescrisse: Ad D. Secretarium ad mentem, mens est ut recurrant PP. S. Joannis de Deo ad S. Congregationem Episcoporum, et Regularium, nec non ad S. Congregationem Immunitatis.

Ora però asserisce il P. Radanaschi, che realmente i detti PP. ricorsero alla detta S. Congregazione de' Vescovi per far vedere la nullità della compra sudetta, et essa determinò, che si scrivesse sopra la materia à Mr. Vescovo latino di Leopoli pro informatione, che la diede à favor de' PP. Teatini.

* * *

PRAXIS INDEBITA CIRCA SACRAMENTORUM ADMINISTRATIONEM, AC VARIAS ECCLESIAE CERIMONIAS, a quibusdam Ritus Graeci Episcopis, et Presbyteris, nonnullis in Locis cum gravi Christi fidelium scandalo observari solita, ut in posterum evitetur perpetuo in lucem publicam prodit. Cum licentia Superiorum, Cracoviae, vel Varsaviae, aut Leopoli. Anno Domini 1717mo. Typis etc.¹⁷⁰

¹⁷⁰ Liber manuscriptus, conservatus in volumine 64 Congregationum Particularium. Ut videtur haec causa fuit relata in praesenti Congr. Particulari, prout videtur ex observationibus ad objecta in hoc libello. Liber hic maximi considerari potest momenti pro cognoscenda praxi vigente in Ecclesia Unita in administratione Sacramentorum etc. Auctores libelli maximam ostendunt ignorantiam Ritus Rutheni eiusque consuetudinum.

(f. 54v) In his rebus, de quibus nihil certi Divina statuit Scriptura Statuta maiorum pro lege tenenda sunt. (S. Augustinus).

Consuetudo sine veritate, vetustas erroris est. (S. Cyprianus).

Pravum usum lex et ratio vincat (S. Isidorus).

(f. 55) Approbatio. - Ex Commissione Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Loci Ordinarii.

Librum, cui titulus est: Praxis indebita, circa Sacramentorum administrationem etc. cum contineat manifestos errores, absurda et inconvenientias, ab omnibus Christi Ministris evitandas, ad cautelam ac instructionem quorundam in Graeco Ritu similia practantium, in locis nonnullis, ut publicam prodeat in lucem, digum esse censemus. Praemysliae, 6 . 8bris 1717 anno.

ABSURDA ET SUPERSTITIONES GRAECO-RUTHENORUM (f. 58)

In Sacramento Baptismi.

1mo. Infantem necdum catechizatum permittit Sacerdos Graeco-Ruthenus deportari statim in ecclesiam.

2do. Multi Sacerdotes, sicuti aliorum Sacramentorum, sic et Baptissimi formam ignorant, sed supponunt illam consistere in actionibus et caeremoniis externis.

3tio. Baptisteria in ecclesijs non habent, sed in terra infantem nudum ponunt, et quandoque nimis frigida ablunt aqua, adeo, ut etiam aliquando morbum aut mortem causent. Exinde sequitur profanatio aquae benedictae, oleo sacro commixtae. Sacerdotes ebrii aliquando in forma errant.

4to. Post tonsionem crinium infantis in Baptismo, imponunt eosdem in globum cereum, quem denique, si lignea est ecclesia, in ruinas parietum, si murata, in terram defodiunt. Quae caerimonia, aut satius superstitio, nec a Christo Domino, nec ab Apostolis est tradita. Quandoque evenit, ut ubi non adsunt forcipes, aut si adsunt, sed nimis obtusa, cultro scindantur crines infantis, ad imitationem paganorum, qui loco Baptismi crines tondebant infantis, et nomina imponebant, uti testatur Strykowski suis in Chronicis. lib. 4.

5to. Non connotant in Metricam nomina Baptizatorum, imo Metricas non habent, et Sacerdotes quandoque nec scribere sciunt. Unde multi errores et dubia de Baptismo et baptizatis, maxime tempore belli et pestis etc., nec scitur, quis, et quem genuit, imo ex tali disordinatione contrahunt secum in gradibus consanguinitatis prohibitis.

6to. (f. 58v). Baptismum Latinorum nullitati esse credunt, ideoque eos qui a Ritu Latino ad Graecum transeant, iterum rebaptizant, Sanctissimam Trinitatem profiteri iubent, et Fidem Romanam et ieiunium Sabbatinum eiurare et Chrismate ungunt. Hanc doctrinam Moscovitae in suis Agendis, et Episcopus Leopoliensis, Schismaticus, nomine Balaban, itidem in simili Stratinij impresso, fol. 49 et 50, Nalewayko, Graeco-Ruthenus Sacerdos, in opere tali Ostrogij impresso expresserunt.

7mo. Quando Graecus Sacerdos aqua abluit, seu immergit infantem, tunc trina vice dicit: Amen. In nomine Patris Amen; In Nomine Filii Amen; In Nomine Spiritus Sancti, Amen. *Christus autem tantum semel in Evangelio suo Matt. ultimo expressit Amen.* Si vero trinis vicibus sacerdos non repeteret Amen, deliciendus est de Officio. Ita statuta ipsorum.

8mo. Nominant Aviam in oratione ante Baptismum, quae Christum fasciis involvebat. Unde etiam pingunt, post partum Beatissimam Virginem dolores sustinentem.

9no. Postquam unxissent oleo aut chrismate infantem, iubent Patrinos cum infante ter circa Ambonam, super quam Diaconus pro tunc legit Evangelium, girare, quasi choreas ducere. Si vero Ambona non est, tunc in medio ecclesiae.

IN SACRAMENTO CONFIRMATIONIS ABSURDA ET INCONVENIENTIAE (f. 59).

1mo. De hoc Sacramento Confirmationis ante renovationem Unionis in partibus Russiae nihil sciverunt Graeco-Rutheni. Primus Rndus Pater Pociey, Metropolitae, in oras Russiae doctrinam et notitiam de hoc Sacramento invexit et excitavit. Ante hac circumvagi Errones ex Graecia nescitur quale nam oleum advehentes, pretio magno vendebant, quo omnes Graeco-Rutheni Sacerdotes infantes in Baptismo ungebant. Et quia caro pretio vendebatur praedictum oleum, ideo tribus quatuorve annis conservabant, commiscendo illud cum alio oleo, ne dicam adipe. Postmodum Episcopi disuniti, edocti ab Episcopis unitis, Feria Quinta, in Caena Domini, oleum Sacrum et chrisma conficere. Mansit tamen quasi haereditaria avaritia, ne dicam simonia apud Episcopos Graeco-Ruthenos, qui magno pretio vendunt Sacerdotibus confectum chrisma, quod tali modo conficiunt. In die Caenae Domini oleum cum vino, balsamo, aliisque aromatibus commiscent et super altari coquunt. Post haec indicitur Graeco-Ruthenis Sacerdotibus Synodus, seu Concilium, ut quivis emat ad proportionem multitudinis ovium suarum.

2do. In Ecclesia Catholica soli Episcopi habent potestatem confirmandi. Apud Ruthenos vero quivis Sacerdos, quando baptizat, statim confirmat.

3tio. Forma istius Sacramenti in Ritualibus Graecis non invenitur, sed quando confirmat, haec verba exprimit: Signaculum et donum Spiritus Sancti, etc. Tempore vero Constantini Magni post Baptismum, quando eundem Caesarem confirmabant, haec verba proferebant prout testantur Chronica Ruthenica et Moscovitica: Levatoque me de venerabili fonte, induto vestibus candidis, septiformis gratiae Sancti Spiritus consignationem adhibuit beati Chrismatis misericordia et unctione meam (f. 59v) frontem signavit, dicens: signet te Deus fidei suae sigillo in Nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti, Amen.

4to. Isto Chrismate non tantum quinque sensus organa, sed etiam pedes, genua, terga, humeros inungunt.

5to. Saepe Sacerdotes Graeci loco Chrismatis, oleo Cathechumenorum baptizatos inungunt.

6to. In sordidis deturpatisque vasibus oleum sacrum servatur. Ex cera efformant vas aliquod et in fumoso hypocausto suspendunt, ubi fuligine deturpatur ac denigratur et putrescit. Quandoque uxores Sacerdotum Graecorum curam Chrismatis habent, illudque dispensant.

DE SACRAMENTO PAENITENTIAE ABSURDA ET INCONVENIENTIAE.

1mo. Si quod Sacramentum, tunc poenitentiae flocci pendunt Graeco-Rutheni Sacerdotes (et forte aliqui etiam ex Episcopis), qui aut raro, aut nunquam confitentur, asserentes, se non debere confiteri, qui aliorum excipiunt confessiones.

2do. Sunt quidam Sacerdotes, et quidem plurimi, qui tantum in Synodo confitentur, et quandoque coacte, ne punirentur ab Episcopo. Synodus vero intra duos tresve annos celebratur; sunt aliqui, qui nesciunt, quod mortale aut veniale sit peccatum, et ideo idiotae maximi, ex mortali veniale, et ex veniali mortale faciunt, aliosque caeci caecos in foveam ducunt.

3tio. A peccatis Episcopo vel Sedi Apostolicae reservatis sine discrimine absolvunt. Unde evenit, quod parvipendantur peccata, cum et simplex sacerdos a gravissimis absolvat.

4to. (f. 60). Non tantum vivos, sed et mortuos a peccatis absolvunt. Dum in sepulchrum deponitur mortuus, tunc illum absolvit, etiamsi stante vita nunquam sit confessus. Et quod magis mirabile est, quod supra mortuum perfectiorem exprimunt formam absolutionis, quam supra vivum. Quia supra mortuum dicunt: absolvo et religo te, Fili mi, ut sis solutus in Caelis; supra vivum tantum pronuntiant: Deus te suscipiat.

5to. Non tantum mortuos absolvunt, sed etiam in aliquibus locis dant literas ad S. Petrum in manus mortui deponentes, cum petitione, ut ipsis ianuas caeli aperiatur. Imo, ipsi Patriarchae modo tales litteras stultis Graecis pecunia vendunt. Quod absurdum non tantum apud Schismaticos, verum etiam apud Pseudo-Unitos invenitur. Sicuti in dioecesi Luceoriensi, non procul a Pinsko oppido, quidam Graecus Sacerdos non ita pridem fecit talem inconvenientiam.

6to. Rarus aut nullus est Sacerdos, qui circumstantias numerumque peccatorum novit distinguere. Ideoque restitutio tam famae, quam fortunae apud illos non auditur.

7mo. De salute illorum dubitant, qui propter scelus aliquod a Iudice morte condemnantur, licet vere confessi et contriti existant. Talem doctrinam primarius Graecus Sacerdos Ostrogij protulit.

8vo. Quandoque Sacerdos prae loquitur confessionem peccatorum, et iubet et post se exprimere peccata talia, quae nunquam aut fecit aut audivit de illis, uti de peccatis contra naturam, maleficiis, superstitionibus. Ex qua confessione innocentes animae, Virgines vel Juvenes, addiscunt peccare, quod hactenus ignorarunt.

9no. In confessionibus requirant iuramentum Schismatici, ne a Schismate ad Ritum Latinum aut ad Unionem convertantur.

10mo. Quandoque revelant confessiones servorum Dominis, Dominabus, imo et uxoribus suis, (f. 60v) quod factum est in aliquibus locis.

11mo. Aliquando ex scientia confessionis publice denegat Communionem Sacram, dicendo: non es dignus aut digna, quod non pridem ita factum fuit in Volhynia cuidam nobili Matronae, non procul a Krzemienicis.

DE MODO AUDIENDI CONFESSIONES

1mo. Clausis ianuis templi, a Poenitente muliere tenera, et ipse non senex Sacerdos, excipit Confessionem. Reliqui Poenitentes ante fores ecclesiae exspectant.

2do. Tam Sacerdos audiendo confessionem, quam Poenitens confitendo stant, posito Evangelio super scabellum, sub iuramento obligando amplius peccata confessa non reiteraturum.

3tio. Congregant quam plurimos iuvenes, decem, quindecim etc. annorum, quorum simul ubi audierint confessiones, simul quoque una absolutione eos absolvunt. Monet tamen quemlibet, si quis sentit se aliquo gravi crimine oneratum, ut redat vel hodie vel cras, quod quam sit absurdum, facile quivis capere potest.

4to. Nimis onerosas et insupportabiles imponunt poenitentias, s. tot annis non confitendum neque communicandum, id est iniungunt ne per aliquos annos confiteantur vel communicent, non habendo respectum personae, aetatis, conditionis, imponunt ieiunia indiscreta, inclinationes (quae apud Ruthenos toto homine fiunt). Ideoque multos adducunt ad desperationem, qui malunt non confiteri, si contigerit in idem vel simile peccatum labi, quam tali poenitentia onerari.

IN SACRAMENTO EUCHARISTIAE ABSURDA ET INCONVENIENTIAE.

1mo. (f. 61). Multa nimis et insupportabilia apud Ruthenos fiunt absurda circa confectionem Eucharistiae; in aliquibus locis conficiunt panem ex siligine, hordeo, avena, fago, pyro (Tatarka).

2do. Multis in locis panes azimi; emuntur buccellae panis, quae vel nimium recentes, aridae, vel adustae sunt, ideoque dum Sacerdos cultro scindit, particulae hinc inde dissiliunt, non sine irreverentia Sacramenti, nec mirum esset, si talis disordo, et inconvenientia in simplicibus inveniretur ecclesiis, verum invenitur quoque in Cathedralibus seu Episcopalibus.

DE IGNORANTIA FORMAE EUCHARISTICAE.

1mo. Ad haec usque tempora non omnes Rutheni norunt formam consecrationis, uti patuit in Synodo Kioviensi Schismatica, anno 1640, a qua facta est ratione istius appellatio ad Patriarcham. Triplex opinio est apud Ruthenos de forma Eucharistiae: opinio 1ma dicit fieri consecrationem super mensam, quando Sacerdos hostiam nudam eximit, et orationes super illam fundit. Ideoque populus supponendo hostiam esse consecratam, in facies suas ruit adorando. Causam exinde porrigit artolatriae et spoliatriae Sacerdos, quod ad altare, accensis candelis, et thurificatione adhibita transferat Panem et Vinum simplicia. Secunda opinio vult tunc fieri consecrationem, quando verba haec proferuntur: praesta ut hic Panis fiat Corpus Sanctum Christi tui et quod in calice est fiat Sanguis Christi tui; de tali forma impresserunt Religiosi Vilnenses, Schismatici, libellum. Quem fuse Bellarminus et Petrus Arcudius refutarunt. 3tia opinio est conformis Catholicis, cum hoc discrimine, quod verba: qui pridie quam pateretur etc. et simili modo postquam, etc., sequantur, non antecedant verba consecrationis hac de causa, quod in hunc diem nulla Agendarum aut Ritualium apud Ruthenos facta est correctio.

2do. Compertum est, multos Sacerdotes loco vini in aceto vel succo ex pomis expresso (f. 61v) vel pyris consecrare. Si quandoque contigit in vino consecrare, tunc vel acetoso, vel mucido.

3tio. Venerationem nullam Sanctissimae Eucharistiae tam Sacerdotes, quam populus faciunt. Imo, nunquam visus est Sacerdos adorationem vel inclinationem facere Sanctissimae Eucharistiae, multo minus plebs rustica.

4to. Pyxides aut Calices pro conservatione Eucharistiae nullos habent, sed in vase cereo vel scrinio serviant. Alii in strofiolis papyro involutam Eucharistiam in rimas parietum sigunt.

5to. Aquam simplicem callidam affundunt Sanctissimae Eucharistiae, licet antea affundissent ante consecrationem. Per talem actionem permiscetur profana Sacris, imo bina infusione confunditur essentia vini et sapor. Ritualia vero schismatica iubent in copia affundere aquam, et sic vix non sola aqua communicant populum.

6to. Quando Sacerdos, circumcidendo hostiam praeparat eam azymo pane, superfluant multae residuae particulae relictæ ex circumcisa hostia. Has sacerdos apponit ab hostiam super patenam, non habens intentionem consecrandi. Contigit aliquando, tales particulas esse in numero triginta, vel quadraginta, quas deinde sacerdos immittit, sub nomine Sanctorum, in calicem post consecrationem, illisque particulis communicat populum, dicendo per talem immixtionem consecrari particulas illas. Nesciendo, quantum sit absurdum dicere: Quidquid Corpus aut Sanguis Christi tetigerit, eo ipso esse consecratum.

7mo. In defectu autem Eucharistiae aut praedictarum particularum, uti evenire solet in solemnitatibus, quando magnus est populorum concursus, si non sufficerint consecratae particulae, tunc Sacerdos accipit simplicem panem et vinum, imponendo in calicem, et sic deinde communionem distribuit populo.

8vo. Cochlearia solent adhibere stannea, cuprea, cornea et haec nimis lata, imo et (f. 62) lignea, quibus solent brasicam comedere homines rustici.

9no. Intingunt hostiam in vinum consecratum, propter infirmos, et postmodum vinum illud exsiccant, feria tertia Paschatis. Intinxit Sacerdos hostiam in vino feria quinta Caenae Domini, et exsiccant feria tertia Paschatis festo, quae exsiccatio partim in lamina ferrea, partim in scatellis, partim in lateribus candentibus, partim vento et aere, ubi ventus delicere vel mus rapere potest fieri solet. Ex hostia, quasi aliquod biscoctum faciunt. Et tamen infirmum iubent credere, ibi adesse verum Sanguinem Christi, non per concomitantiam, sicuti Theologi docent, sed ratione intinctionis.

10mo. In die Caenae Domini tantum consecrant hostias pro infirmis, aliis vero temporibus id non licere affirmant, quasi non semper eandem potestatem consecrandi haberet Sacerdos, quam in die Caenae Domini. In pago nomine Iwanie, non procul a Dubno, quidam Sacerdos Graecus, nomine Sadoph, communicavit infirmam nobilem Dominam, nomine Dobrzynska, qui dum vinum non haberet, immersit partem hostiae consecratae in iusculum acanthinum (vulgo barszcz), sed quia nimis arida fuit, non potuit deglutire, ideo manu ex ore exemit et in calicem reposuit praedicta Domina. Hinc infertur, quod Graeco-Ruthenus Sacerdos annua, vel quae duobus duravit annis, hostia communicet infirmos.

11. Mos est apud Graeco-Ruthenos Sacerdotes, quando communicant, tunc primariis personis tria cochlearia de Sanguine Christi, cum expressione SS. mae Trinitatis propinant. Aliis vero duo, populo et plebi unum. Quae propinatio cum summo solet fieri periculo effusionis, et acceptatione personarum.

12. (f. 62v) Infantibus et ubera sugentibus, et qui necdum ad usum rationis pervenerunt, Eucharistiam distribuunt, quod contra Canones Sacri Concilii Tridentini est.

13. Balaban, Episcopus Leopoliensis, schismaticus, in suo Rituali seu Agenda Stratinij typis expressa, fol. 620 et 621, hoc annotavit: Ne illis, qui aliquo gravi mortali peccato essent faedati, licet confessis et contritis, Sacra daretur Eucharistia. Aqua tantum benedicta (vocatur Agasma) Poenitentem, positum ad ianuam, qua Sacerdos Graecus ab altari egredi solet, communicat. Quod contra omnem est rationem.

14. Non tantum scriptis, sed etiam typis expresserunt Schismatici in suis Ritualibus, Missalibusque blasphemiam et haereticam doctrinam de divisione Hostiae in quatuor partes, quas tali figura notant.



Conficiunt itaque oblatum talibus notis signatum, et in quatuor partes dividunt. Primam partem in qua literae IC, id est Jesus, expressae sunt, immittit in Calicem; 2dam in qua XC, id est Christus, sunt expressae, dividit, et seipsum aliosque Popones, Diaconos communicat; 3tia et 4a parte in quibus NI.KA expressae sunt, nec habent suam significationem, plebem communicant.

15. Non licere, asserunt Rutheni, liturgiam S. Chrysostomi celebrare tantum die (f. 63) Sabbathi in Quadragesima; alibi Liturgia celebratur hora tertia, quarta, aliquando quinta post meridiem; dicunt propter ieiunium, quasi etiam post absolutam Liturgiam non liceret ieiunare.

16. Unam tantum Liturgiam de die celebrant, reliqui Popones pausant. In Monasteriis, ubi ad triginta habitant Religiosi, intra quatuor septimanas vix turnus tangit Sacerdotem celebrandi Liturgiam. Neque licere dicunt super unum idemque altare duas celebrare Liturgias. Imo, alibi tantum et omnino cantatam esse debere asserunt.

17. In Monasteriis aliquando centum, duecenti inhabitant Religiosi, nullis casibus conscientiae, aut aliquibus studiis, praedicationibus, meditationibus, vel saltem exercitiis spiritualibus vacant. Imo illis, qui studiis incumbunt, maledicunt idiotae.

18. Ad locum, ubi datur indulgentia seu festivitas aliqua, confluunt ad aliquot millia hominum, centeni Sacerdotes, et tamen una tantum Liturgia celebratur. Populus omnis usque ad horam tertiam post meridianam expectat Liturgiam. Maior tamen pars non audit illam contra praeceptum Ecclesiae.

19. Eucharistiam non consumunt in eodem, quo consecrarunt, Altari, aut ubi est Altare portatile, Corporale, sed deferunt ad mensam simplicem, quae apud Ruthenos solet stare a late Altaris, postmodum redeundo ad altare finiunt Liturgiam suam, deinde, si quis sermonem seu concionem proferre potest ad populum, habent panem benedictum, cerevisiam et alia comestibilia distribuit populo. His omnibus finitis, clausis ianuis, consumit Sacerdos Eucharistiam sine omni reverentia, quia sine cereis accensis. Imo, Aeditui Sacristiani, puerique insolescunt pro illo tempore, panes benedictos comedunt, terga vertunt. Ratione interstitii temporis et dilatione consumptionis et tantae morae eucharisticae species congelantur; pro tunc Sacerdos seu Popo ferventi aqua liquefacit illas vel cultro dolat, non sine periculo dispersionis Eucharistiae.

20. (f. 63v) Species Eucharisticas supra specificatas, et in mensa relictas, finitis praedictis caeremoniis, Sacerdos porrigit Sacristis, pueris sumendas et forte aliquando non ieiunis, nec praeparatis. Quanto autem absurda ex hac depositione Eucharisticarum Specierum emergunt, enormia exempla satis docuerunt et docent.

21. In sumptione Eucharistiae haec absurda fiunt. Intra palmam manus comprimit Species Eucharisticas Sacerdos, caput suum elevat, postmodum consumit. Particulae vero residuae vel ad crines capitis vel barbae decidunt, quae non colliguntur, imo palma tergitur crinibus capitis vel barbae.

22. Sicuti sopra dictum, unam partem oblatis, quae XC, id est Christus dicitur, de patina intra palmam manus consumit Sacerdos, reliquas particulas usque ad medietatem calicis in honorem Sanctorum a Mohila Episcopo excogitatorum (inter quos novi quidam Sancti Moscovitici, Valachici, et Kiovienses numerantur) imponit, et postmodum cochleari, tanquam iusculum sumit de Calice, quibus particulis aliquando fit semi satus, ob copiam illarum quas sumit.

23. Calicem spongia denigrata expurgant, et postmodum illam et sugit, quam deinde adhuc madidam suspendit supra parietem, ubi muscae, aranei, pulveres deturpant illam. Talem modum expurgandi Calicem Episcopi in suis Missalibus adnotari et typis imprimi fecerunt.

24. In vigiliis Nativitatis Christi, Epiphaniarum, Sabbato Sancto, hora secunda noctis, secundum Graecorum Rubricam, Liturgia, celebratur si festa talium Vigiliarum feria secunda, tertia, quarta, quinta vel sexta inciderint. Si vero festa in diem Sabbathi vel Dominicam venerint, tunc iubent Rubricae Ruthenae Liturgiam ante meridiem absolvi.

25. Absoluta Liturgia in praedictis festis de nocte, postmodum iubent Constitutiones (f. 64) Ruthenicae parum de pane, ficubus vel certum numerum peponum comedere. Post talem comestionem, statim iubent ad templum redire, et omnia Acta Apostolorum perlegi, campanis pulsare, pro processione et matutino. Post haec Liturgia cantatur. Et sic omne tempus sine intervallo consumitur, nec datur spatium Sacerdotibus ad quiescendum.

26. Tempore consecrationis et elevationis Eucharistiae clauduntur ianuae (vocantur caesareae), ne populus videre possit. Nec pulsantur campanae, ut plebs extra illas ianuas stans possit adorare SS. mum Sacramentum. Ante S. Basilium non fuit mos claudendi ianuas Caesareas. Ipse Sanctus pro illo instituit tempore ex hac ratione, quod quidam Diaconus nictabat oculis ad quandam mulierem. Sed particularis casus iste non potest lucrum tot meritorum tollere. Utique quando Episcopi celebrant, tunc apertae sunt praedictae ianuae. Parvae itidem campanulae non dantur apud Ruthenos, ex eo, quod in Graecia non constant, ubi ob Turcicam servitutem haec prohibentur.

27. Talis etiam est apud Ruthenos (sed tollenda) cerimonia. Infantes post Baptismum supponunt pedibus Sacerdotis, quando Patinam cum Pane, et Calicem cum Vino refert ad mensam. Quia tunc Sacerdos debet transcendere quemlibet infantem. Aliquando viri, faeminae, virgines se tali ceremoniae et pedibus Sacerdotis in terram prostrati supponunt; non sine tentatione Sacerdotis, quod plerumque praedicatur.

28. Tempore Liturgiae clamat Diaconus clara voce, ut Catechumeni exeant, cum tamen nulli adsint.

29. In Monasteriis Ruthenorum pinsitur buccella Panis ex tritico pro Paschate, supra quam imprimunt Crucem et hymnum: Christus surrexit. Sacerdos deinde benedicit illam, et per totam septimanam processionaliter osculantur illam (vocatur haec buccella (f. 64v) artusem). Post haec Diaconus supra caput buccellam per hebdomandam ad Refectorium portat et tempore istius transitus ad Refectorium campanae pulsantur. Sabbato autem adveniente dividitur et distribuitur inter Religiosos.

30. Unus idemque color apparamentorum ecclesiasticorum pro festis Sabbath, Beatissimae Virginis, Martyrum, Confessorum. Imo, una eademque oratio, Liturgia, Introitus, Offertoria, Secreta etc., licet varia Sanctorum festa occurrant. Nec extant orationes pro varietate temporum aut necessitate.

31. Quando Episcopus cum Diaconis aut aliquis Sacerdos celebrat, tunc Diaconi unus Calicem alius Panis Species supra Patinam elevat. Si vero tantum unus adfuerit Diaconus, tunc ambas species elevat.

32. Post consecrationem Calicis, non tegunt illum palla, sed apertus stat usque ad aperitionem ianuae Cesareae et interim moscae, araneae, pulveres et cineres incidere possunt, maxime ex thurificatione, quae octies fit in Missa seu Liturgia, saepius ex defectu, sola vera.

33. Nulla dantur Altaria Portatilia, ast solum quaedam carbasus benedicta, sine Reliquiis Sanctorum, sed tantum chrysmate delibata, supra quam Liturgia celebratur, quae facile usu, volvendo revolvendoque aut replicando atteritur, et chrysmata evanescent. Quaestus iste est Episcoporum, quia pro unoquoque carbaso 10 florenos dare debent Popones. Quivis enim Episcopus novus, post sui introductionem, novum carbasum (vocant antimissam) serio praecipit procurari a Poponibus, non sine labe symoniae; aliquando idem Episcopus in dicta Synodo particulari iubet revideri easdem, ubi data minima occasione rescit has antimissas, et alias novas, oblato sibi per Popones notabili pretio, benedicit, benedictaque ecclesiis Graeco-Ruthenis magno pretio vendit.

DUBIA CIRCA PRAEPARATIONEM OBLATORUM PANIS ET VINI.
OBLATA VOCANTUR GRAECO RUTHENICE PROSKOMIDIA; PANIS,
EX QUO FIT HOSTIA, VOCATUR PROSKURA

1mo. Super illam Proskomidiam, nomina multorum Sanctorum posita sunt, qui necdum tempore Sancti Chrysostomi fuerunt in mundo. Unde patet Sanctum praedictum non posuisse hos Sanctos super Proskomidiam, uti asserunt Rutheni.

2do. Seipsum non potuit posuisse praedictus Chrysostomus ut Sanctum, cum nemo in vita sit sanctus aut canonizatus.

3tio. Liturgia tempore Apostolorum instituta fuit, et quomodo in honorem illorum particulae supra specificatae oblatorum notari debuissent, cum adhuc B.ssimia Virgo Maria et Apostoli in vivis essent.

4to. In praedicta Proskomidia multae inveniuntur perplexitates et disordinationes. 1mo. Exscindit ex Oblatis hostiam lancea seu cultro lanceato (in memoriam Christi lateris lancea transverberati), in qua hostia stellam exprimit (in memoriam infantis Jesu in cunabulis iacentis, supra quem stellam stetit, dicendo: Veniens stella stetit de super, ubi infans erat. 2do. Faciunt quasi anatomiam, dividendo in partes hostiam.

5to. Ipsae dissonantiae Liturgiarum docent non esse S. Chrysostomi ceremonias. Quia Moscovitae aliter, Walachi, Rutheni aliter Liturgias absolvunt, aliter Graeci. In lib. S. Chrysostomi, tom. 7, multa non inveniuntur, quae Rutheni super addiderunt.

(f. 65v) Non invenitur, ut lancea dividatur hostia; 2do, neque ut tot in copia panes imponantur; 3tio, neque stella super hostiam exprimitur; 4to, neque vellis thuribulum involvitur; 5to, neque januae ad elevationem clauduntur; 6to, neque hostia in quatuor partes dividitur, scilicet in illas litteras: IC. XC. NI. KA; 7mo, neque Diaconus SS.mum Sacramentum elevat; 8vo, neque ad Calicem consecratum ferventem aquam affunditur. Ita scripta invenies in typis Basileae impresso libro tom. 5, anno 1534. Item Parisiis impressus liber habet hoc idem, tom. 5, anno 1588.

IN SACRAMENTO ORDINIS ABSURDA

1mo. Episcopus Ruthenus non prius consecrat, quam ipsi detur iusta portio pecuniae. Aliquando una die omnes Ordines suscipit Ordinandus, qui Confessario, Diacono, Notario, Cantoribus, cocis Episcopi debet certam cuivis dare portionem pecuniae.

2do. Contingit aliquando, quod Episcopus bigamum, et qui hactenus viduam duxit, consecravit. A talibus certam quotam pecuniae quotannis accipit. Item in aliena Dioecesi et alienum consecrat Dioecesanum. Aliquando nullibi provisum, ideoque Sacerdotes tales non habentes domicilium fixum, civitates pagosque oberrent cum scandalo. Aliquando duos vel plures ad unam ecclesiam consecrat, qui non habent iustam sui status sustentationem.

3tio. Consecrantur aliquando, qui nec bene litteras norunt. Item non inunguntur chrismate, dum consecrantur. Item sine interstitiis et extra quatuor tempora Episcopi consecrant. Imo, quandocunque venerit Ordinandus, dum modo cum marsupio, consecratur.

IN SACRAMENTO MATRIMONII ABSURDA

1mo. (f. 66) Banna ac denuntiationes anti-matrimoniales nulla dantur, saepe rap-tis virginibus aut viduis assistant. Idem in prohibito gradu consanguinitatis benedi-cuntur nuptiae.

2do. Levissima ex causa fiunt divortia, unde permittitur tam viro aliam, quam mulieri alium ducere. Saepius uxorum fiunt permutationes, non tantum inter plebem, sed etiam inter Sacerdotes. Imo pro vetula uxore commutatur iuvenis, pro qua su-peradditur vel vacca vel equi.

3tio. In Moscovia, quando fastiditur aut non placet uxor, tunc in Monasterium invita intruditur. Item Sacerdotes assistant tali connubio aliquando, ubi pro certo sciunt superstitem esse aut virum aut uxorem, et tamen aliis nectantur.

4to. Non habent formam nectendi certam. Imo aliam viris, aliam virginibus, aliam viduis adhibent. Si quis ad quartas transierit nuptias, tali magnam assignant poeni-tentiam.

5to. Nomina cognominaque coniugatorum in Metricam non connotant. Cere-moniae multae et superstitiosae circa matrimonium. Sacerdos choreas ducit saltando cum sponsa cantans: Sancti Martyres, quasi, qui proxime essent copulandi, essent Martyres. Item osculantur sacerdotem in templo, aliquando aliquibus crines tonduntur.

IN SACRAMENTO EXTREMAE UNCTIONIS ABSURDA
ET INCONVENIENTIAE.

1mo. Septem sacerdotes ad conficiendum hoc Sacramentum necesse esse docent, adducti textu Epist. S. Iacobi, Cap. 5: Si quis ex vobis infirmatur, inducat Praesby-teros, (f. 66v) nescientes modum Scripturarum, ubi aliquando numerus pluralis pro singulari ponitur.

2do. Non habent certam formam Sacramenti huius, imo putant in verbis his: Ut oleum hoc benedicatur rogamus, consistere. 2do, aliqui dicunt in verbis consi-tere, quae post primum Evangelium dicuntur: S. V. Deus mittat Spiritum Sanctum, qui hoc oleum benedicat; 3tio, in verbis: Adiutorium nostrum in nomine Domini; 4to, denique putant consistere in oratione ultima, quam Sacerdos supra infirmum dicit aperto libro supra ipsum, ac reliqui Sacerdotes post primum reiterant: Pater Sancte, medice animarum et corporum, et quae oratio iam finitis unctionibus dicitur.

3tio. Non tantum quinque sensuum corporis organa ungunt, sed etiam omnia membra, praesertim in sexu faemineo. Neque loca inuncta tergunt, ideoque defluit unctio.

4to. Hoc Sacramentum et sanis datur, uti practicatur in Encaeniis, ubi plures viri et faeminae in ecclesiis unguntur, propter lucrum, quod reportant Sacerdotes.

5to. In una eademque infirmitate reiteratur hoc Sacramentum. Imo septies de die uni infirmo datum est. Et quantum temporis usque ad nauseam infirmi insu-mitur, non est facile dictu; 1mo, septem Epistolae, 2do, Evangelia decantantur; aliae Epistolae faeminis, et Evangelia alia, aliae viris applicantur.

6to. Quando infirmus inungitur, iubet Sacerdos sibi apponi vas aliquod butyri (quia apud Ruthenos haec unctio vocatur butyracea), praesertim ubi aliquem sim-plicem hominem infirmum deprehenderit. Finitis ceraemoniis, illud butyrum inter se dividunt. (f. 67) Idem faciunt, quando alicui domum benedicunt; iubent panes, bu-tyrum, caseos in quatuor angulis domus deponi, quos, finitis precibus, sibi accipiunt, quae actio non levem superstitionem aut saltem disordinationem illegitimam portendit.

7mo. Unum idemque oleum plusquam decies benedicunt, pro tempore, quo con-
tingit ad plures ire infirmos. Item, finitis ceraemoniis supra infirmum, seipsos et
alios adstantes inungunt oleo.

ABSURDA ET INCONVENIENTIAE IN CONSTITUTIONIBUS RUTHENORUM.

1mo. Rutheni constitutiones suas tanquam quintum Evangelium aestimant. Si quis
moritur in Quadragesima, tunc non licet pro anima ipsius Sacrificium Missae offerre,
nisi in Sabbato.

2do. Per totam hebdomadam Paschatis nec Orationem Dominicam, nec Ave
Maria, nec Credo etc. (nisi in Liturgia tantum), sed tantum haec verba: Christus sur-
rexit, millies repetendo cantantur. Idem sit loco Matutini, Primae, Tertiae, Sextae, No-
nae, Vesperarum et Completorii.

3tio. Antiphonam, Alleluia, etiam in Missis de Requiem, decantant.

4to. In Hebdomada Sancta, die Caenae Domini, hora secunda noctis, omnia mi-
steria Passionis, antequam dies Parasceves veniat, absolvunt. Evangelium duodecim
vicibus cantant, et ad quamlibet vicem duodecies campanas pulsant. Per istud tempus
tam sacerdotes coram Altari, quam Diaconi, Cantores in choro, populus in templo
bibunt et inebriantur. Reliqua tacentur, quae fiunt pro tempore Passionis Christi.

5to. (f. 67v) Constitutio inhihet, ut quivis Sacerdos in Hebdomata Sancta per
tres dies, feriam secundam, tertiam, et quartam totum Novum Testamentum perle-
gat, quod vix possibile est.

6to. Evangelia et Hymni, quae concernunt festa Nativitatis, cantantur die Pa-
schatis, aut Pentecostes, et e contra. Item Vesperae die Pentecostes statim post Li-
turgiam decantantur.

7mo. Stando fundunt preces suas ad Deum, sed in hoc habent Rutheni ex con-
stitutione sua superstitiosa, non licere aliter nisi stando, et non flectendo adorare
Deum. Ideoque illudunt et irrident genuflexiones Catholicorum, quas tamen ipsi die
Pentecostes absolvunt.

8vo. Festo Paschatis osculando imagines Christi, ac Beatissimae Virginis, quivis
et quaevis tam uxoratus et maritata, quam etiam virgo osculatur Sacerdotem Graecum
dicendo: Christus surrexit, cui sacerdos respondit: Vere surrexit; quae oscula tum
citra scandalum, aut bonum exemplum fieri non possunt.

9no. Aliquoties in anno ferias sextas non ieiunant, vocantque has dies esse La-
tinorum. Imo Latinos anathematizant, quod die Sabbati ieiunent. Sancti Petri (ut
ipsi vocant) ieiunium nullis ex Statutis suis observant, sed solum vana aliqua con-
suetudine. Ideoque non habent stabilem et fixam dierum aut hebdomadarum quan-
titatem, aliquando sex, quinque, tres, duas aut per semiduas durat hebdomadas.

10. Est quaedam Constitutio, quae tempore Quadraesimae, aliisque per annum
diebus inhihet usum et comestionem piscium, nullam huius ieiunii et abstinentiae
dando rationem.

11. (f. 68). Alternis choris non cantant, sed puer tenendo librum et praecinendo
Choristis, sine discrimine, quidquid aliquando ipsi in buccam venerit, profert, quem
omnes choristae sacerdotes sequuntur canendo.

12. Religiosis Ruthenis inhiherunt ieiunium quadragesimale non ex voto, aut re-
gula, sed ex quodam scandalo cuiusdam Imperatricis, nomine Theophaniae, quae
Constantinopolim veniens, Sabbato Sancto advertit Religiosos manus suas sanguine
ex carne expresso habere maculatas, quia tunc praeparabant Patriarchae suo prandium.
Convenit itaque praedicta Imperatrix cum Patriarcha, ut Religiosi quotannis ieiuna-

rent, promittens provisionem necessariorum ad ieiunium, quod et factum est stante vita ipsius. Post mortem vero haec provisio cessavit. Item ieiunium butyraceum ante Quadragesimam. Item in festo Decollationis Sancti Joannis Baptistae ex hac ratione, quod tempore convicii praedictus Sanctus sit decollatus.

13. Celebrant decimam feriam sextam post Pascha, nihil hac die laborando. Imo pro tunc superstitiosos inducunt homines, qui rudissimo populo inculcent, festum hoc debere omnino celebrari.

14. Festa adinvicem concurrentia, ut Annuntiatio B. M. Virginis et S. Georgii, in diem Parasceves non transferunt, sed simul celebrant, nulli satisfaciendo ex his festis. Ratione sui superstitiosi statuti inducunt fabulam quandam. Inciderat festum Annuntiationis B. M. V. in ipsam diem Paschatis, sed ubi pro more solito voverunt istud festum transferre, sol noluit oriri, usque dum caeptum est praedictum Festum celebrari.

15. (f. 68v) Fructibus arborum, uti sunt pyra, poma, non licet vesci ante Transfigurationem Domini.

16. Statutum quoddam ordinat tempore sex Psalmorum in Matutino diei solitorum nec tussire, nec spuere, nec sternutare et naturam volunt corrigere seu inhibere.

17. Conciones fiunt ad populum post Liturgiam, ubi vix aliquis manet ad audiendum verbum Dei. Contigit aliquando, ut ex simplicitate Sacerdos Ruthenus hereticam postillam populo perlegat. Imo, ex innata malitia, aliquando contra Ecclesiam Catholicam sumunt argumenta haeretica deliberate.

18. In quovis pago, oppidoque extat templum, sed multo plura sine omni provisione. Aliquando duo in uno pago templa aedificantur penes se, et paroeciae ex hac quoque ratione dividuntur, licet unus idemque sit pagus. Saepe etiam et quidem saepius (uti contingit in partibus submontanis) emuntur conditiones, provisionesque ab Haeredibus, non attendendo habilitatem Sacerdotis.

19. Vix aliquod templum apud Ruthenos est consecratum, ob nimiam exactiorem et solutionem Episcopo pro labore. Imo, nulla apparamenta ecclesiastica, uti calix, casula, alba, etc., sunt consecrata, neque in hunc diem extant orationes consecrandorum apparatus.

20. Academias, Scholas, Seminariaque non habent Rutheni, ubi iuventus graecae, ruthenicae, latinaeque vacaret lectioni, et hoc sit ob defectum foundationis, quam tamen deberent Episcopi eorum providere. Reliqua absurda omittuntur, ne prolixiori animus lectorum fatigetur disordinatione.

ERRORES GRAECORUM ET RUSSORUM, QUOS PETRUS SKARGA, THEOLOGUS SOCIETATIS JESU,¹⁷¹ IN LIBRO SUO ANNO DOMINI 1577 VILNAE EXCUSO: DE UNO PASTORE UNITATE ECCLESIAE ETC.. GRAECORUM AB ILLA SECESSIONE, CAP. 2-DO PARTIS 3^{tie} ENUMERAT, EX LIB. CERTO RERUM POLONICALIUM LATINO IDIOMATE CONSCRIPTO TYPIS IMPRESSO IMO FIDELITER TRANSCRIPSI (f. 69).

Imo. De processione Spiritus Sancti perperam sentiunt aequalitati Filii cum Patre hac ratione detrahentes.

¹⁷¹ Petrus Skarga, famosus Praedicator Soc. Jesu in Regno Poloniae, qui multum adlaboravit Unioni Ruthenorum. Plurimos scripsit libros de Unione in genere nec non in defensionem Unionis s. d. Berestensis. Obiit anno 1612.

2do. Datam esse a Deo Ecclesiae Romanae eam auctoritatem, ut totius mundi Ecclesiis praesit, negant.

3tio. Nondum esse Sanctos in Caelis, necdum frui faciei aspectu Dei, propterea quod nondum resurrexerint, credunt.

4to. Nullum esse purgatorium aiunt, nihilominus tamen pro mortuis orant.

5to. Matrimonium voce divina indissolubile pronuntiatum posse per hominem solvi putant. Unus illorum aliquot uxores simul habet, Popae id est Sacerdotes atque Episcopi vota Deo nuncupata, ac idipsum Sacramentum disiungunt dissolvuntque; Potentiores autem tonsas Monachas in matrimonium sumunt.

6to. Septem tantum Concilia esse debere, si vero vel octavum vel nonum foret, id pro anathemate haberi dicunt.

7mo. Corpus Christi in pane non fermentato consecrari nefas habent.

8vo. (f. 69v) In Missa panem nondum consecratum genibus flexis adorant, cum autem consecratus fuerit nullum honorem SS.mo Christi Corpori exhibent.

9no. Et Corpus et Sanguinem Christi in ara, non solo Dei verbo, sed sacerdotis etiam precationibus fieri existimant.

10. Idem Sacramentum feria quarta tantum ante Pascha consecratum, propter aegrotos, per totum annum conservant, negantes aliis diebus idem consecrari, darique iisdem licere, cum tandiu haud possit panis species salva durare.

11. Popae id quod reliquum est Corporis Christi, a fidelibus non absumpti, peracto prandio, templum ingressi, interdum semipoti, vel nulla, vel parva cum reverentia comedunt.

12. Parvi id pendunt, si vino accedentium frequentia exhausto, tantum aqua post consecrationem affundatur, ut nullus eius sapor supersit, quod ubi fit, nec sacri, nec esse Sanguis Christi potest.

13. Nec pluri faciunt confessionem peccatorum, nam Popae peccatis contaminati, nulla alia confessione facta praeter eam, quae vulgo fit ab omnibus semel in anno, ad Liturgiam obeundam accedunt; quo pacto non id solum, quod Sacramento absque paenitentia sumpto iniuria fiat, verum etiam communicantes sibi in exitium attrahunt.

14. Confirmatio baptisimi non est illis Sacramentum, quae etsi ad solum pertinent Apostolorum successorem, Episcopum, tamen eam vulgaris Sacerdos peragit.

15: Extremam olei unctionem, errore intolerando, homini mortuo adhibent, quasi soli (f. 70) corpori, anima destituto, accomodanda sint Sacramenta.

16. Neminem uxore carentem ad sacerdotium admittunt, nec ullum Popam, cui Popadia non sit, habent, quo facto castitatem, excelsam Novi Testamenti virtutem, contemnunt, donum Dei corrumpunt, quodque idem Deus large nonnullis dare potest, id omnibus detrahunt, et a sacerdotali dignitate reiiciunt.

17. Cleri apud eos consecratio non fit sine pecunia. Dare enim Consecrandum Episcopo consecranti aliquod florenos oportet, quod tamen minime dicitur esse peccatum.

18. Negant Chryisma Episcopo sive Metropolitae praeter solum Patriarcham consecrare fas esse. At vero tam longe petatum, aut in itinere perit, aut adulteratur, vel tempore consumitur. Id autem apud Catholicos Episcopus quotannis renovat, Sacramentis quibusdam adhibendum.

19. Caeremoniis Ritibusque plus quam par est confidunt. Ad hoc in imaginibus, Sanctis invocandis, aliisque ecclesiasticis rebus multa inique comittunt. Haec sunt Skargae verba paucis comprehensa, qui cap. 3. ait: Moschos adeo abominari detestarique Ecclesiae Romanae homines, ut illos pro ethnicis habeant, et si occidant, obsequium

se Deo praestare persuasum habeant. Addit idem, Ablegatum superioribus annis ad Lituanos a Patriarcha Constantinopolitano, quemdam Sacraei Ordinis Virum, perducere eo non potuisse, ut Valerianum, Episcopum Vilmensem, salutaret, negans sibi suisque quidquam commercii in rebus fidei cum hominibus Latinae Ecclesiae, qui ipsis haeretici essent, habere licere.

Nos infrascripti, fide bona (f. 70v) et conscientia recto attestamur ac testificamur, a nobis visum, lectum ac in omnibus habilem esse in primis libellum: *Perspectiva seu Elucidatio errorum, et supsertionum in graeco-ruthenis devotionibus seu ritibus intulatum, per Venerabilem olim Cassianum Sakowic, primo Archimandritam Dubnensem Ritus Graeci, deinde per dispensationem Apostolicam Presbyterum latinum, Anno Domini 1642 editum, Cracoviae typis impressum, per Admodum R. ndum olim Jacobum Ustiensem, Sacrae Theologiae ac Utriusque Iuris Doctorem in Dioecesi Cracoviensi librorum censorem approbatum, atque cum eodem libello suprascripta absurda et inconvenientia primo loco posita per quemdam virum doctum ex idiomate polonico in latinum exemplificata, confrontata atque compilata, eademque licet summarie descripta, sensu tamen in terminis substantialibus nullatenus immutato, convenire et concordare adinvenimus. Praeterea legimus alium librum titulo rerum Polonicarum inscriptum, de anno 1584 typis impressum, cum suo originali ac ex eodem libro alia inconvenientia Graeco-Rutheni Ritus inscripta, ab Admodum Reverendo olim Petro Skarga, Societatis Jesu, summae pietatis et doctrinae viro ac Theologo, concinnata fideliter exemplificavimus. In quorum fidem nos manibus propriis subscribimus. Premysliae, in Residentiis nostris, die 2da Mensis Octobris, anno 1713.*

Paulus Wojakowski,
Archidiaconus Premysliensis, Cantor et Canonicus
Metropolitanus Leopoliensis /mpr/.

M. Casimirus Zrzodlinski, Sacrae Theologiae Doctor,
Ecclesiae Cathedralis Premysliensis Canonicus /mpr/.

Joannes Stanislaus Metlant, Iuris utriusque Doctor,
Protonotarius ... Canonicus Cathedralis Praemisliensis Praep.
Ryboticensis /mpr/

(f. 71v) Matthias Joannes Flaszynski, Sacrae Theologiae Doctor,
Protonotarius Apost., Decanus Jaroslaviensis in Kanczuga Praepositus /mpr/

Michael Matthaeus Walther, Sacrae Theologiae Professor,
Praepositus Eccl. Paroch. Sambor., Superior Congr.
Missionis, Seminarii Cathedralis Premisl. Praefectus
/manu propria/.¹⁷²⁾

¹⁷²⁾ Omnes Ritus Latini. Personae magnae auctoritatis in Eparchia Peremysliensi, sed non minus laborantes ignorantia Ritus Rutheni, nec non animum aliquomodo ostendunt infensum Ecclesiae Unitae. Haec immediate patent legenti librum hunc et dein observationes in has obiectiones, de quibus immediate infra.

OSSERVAZIONI sopra il libretto intitolato: Praxis indebita¹⁷³ circa Sacramentorum administrationem ac varias Ecclesiae Caeremonias a quibusdam Ritus Graeci Episcopis ac Presbyteris nonnullis in locis cum gravi Christi fidelium scandalo observari solita (f. 185).

Absurda et superstitiones Graecorum in Sacramento Baptismi.

Ad primum. Se l'autore parla qui dè bambini, che i sacerdoti Greci permettono che siano portati alla Chiesa per ricevere il battesimo prima di essere catechizzati, non si vede dove consista l'abuso. Se poi intende degl'adulti capaci d'Istruzione, non si è mai inteso che li battezzino prima di haverli catechizzati.

Ad 2dum. Non sussiste, havendo essi nel loro Rituale la formola del Battesimo. Se poi si trovasse qualcheduno tanto ignorante, il quale non sapesse ch'è necessario di valersi di detta formola, ciò non fa regola. Credono alcuni sacerdoti Greci che per la validità del battesimo convenga ripetere « Amen », dopo nominata ciascheduna Persona della Santissima Trinità, e in questo devon'essere (f. 185v) corretti, e istruiti.

Ad 3um et 4um. Non sussistono.

Ad 5m. Nelle Diocesi di Leopoli tutti i Parochi hanno adesso le metriche. In quella ancora di Premisia si suppone, che vi siano, ma in quella di Luceoria non si sà, perchè dopo l'Unione è stata poco, o niente coltivata. Il Vescovo di Luceoria¹⁷⁴ ha buona intenzione, ma poca dottrina, essendo stato assunto al Vescovato dallo stato secolare, anzi dalla professione militare, e non ha operari.

Ad 6um. Si pratica solamente frà Scismatici in Moscovia.

Ad 7um. A' questo punto è già stato risposto di sopra al n. 2.

Ad 8um et 9um. Non si sà che sia vero, quanto viene qui riferito.

De Confirmatione.

Ad Primum: Non si è inteso che manchino nella consecrazione degli Ogli Santi. Accade bensì che quando i Popi sono debitori al Vescovo, o alla sua Cancellaria, ricusa il medesimo Vescovo di dispensar loro gli Ogli (f. 186) Santi, finchè non habbiano sodisfatto, e così i bambini che gli stessi Popi devono allora battezzare restino privi della Cresima, che si amministra da essi immediatamente dopo il battesimo.

Ad 2um. È verissimo come si è detto quì sopra.

Ad 3um. Non ne può dare certa notizia.

Ad 4um. È vero.

Ad 5um. Non si sa che sussista.

Ad 6um. Ordinariamente conservano gli Ogli Santi nella Chiesa, ma bensì dentro vasi di vetro con pericolo di frazzione et effusione.

De Sacramento Paenitentiae.

Ad Primum: I secolari Ruteni rare volte si confessano, cioè solamente nelle maggiori solennità dell'anno. I Vescovi, e i Sacerdoti vanno alla Confessione più frequentemente. Non è vero che questi dicano di non doversi confessare perchè sentono le confessioni degl'altri. Sogliono imporre penitenze gravissime, e alle volte ancora semi pubbliche, benchè il peccato sia occulto, il che ritrae molti fedeli dalla (f. 186v) confessione.

¹⁷³ Observationes hae ostendunt virum qui Ritus Rutheni optimam habuit scientiam.

¹⁷⁴ Josephus Vyhovskyj (1716-1730). Eius Praedecessor erat Dionysius Zabokryckyj (1702-1715), qui iussu Czari Petri I fuit in Moscoviam deportatus, ubi et obiit, persecutionem ob fidem catholicam passus.

Ad 2um. Non è vero che alcuni sacerdoti si confessino solamente nel tempo del Sinodo, e per forza. Che poi vi siano frà i Popi di quelli, che non sappiano distinguere li peccati mortali dà i veniali, è assai verissimile, attesa la loro ignoranza.

Ad 3um. La maggior parte de' Popi, e forse qualcheduno dè Vescovi non sanno quali siano i casi riservati alla Santa Sede, perche la Bolla in Cena Domini non è stata pubblicata, ne si lege frà di loro come ne tan poco le altre Bolle, che contengono riserva di casi alla Santa Sede. Quanto alli casi riservati al vescovo, non si sà che frà Ruteni ve ne siano.

Ad 4um. Non sussiste per quanto può sapersi.

Ad 5um. Non se ne ha notizia.

Ad 6um. La prima parte è vera, attesa la loro molto ignoranza, e quanto alla seconda rare volte si sente in Polonia anche fra Latini che (187) sia restituita la fama, o la roba.

Ad 7um. Non si ha notizie di tal errore.

Ad 8um. Ciò accade alle volte per la molta ignoranza.

Ad 9um. È molto probabile frà i Scismatici.

Ad 10um. Si è sentito qualche caso simile.

Ad 11um. Non si è inteso, che ciò sia seguito frà gli Uniti.

De modo audiendi Confessiones.

Ad Primum: Non si sà che sia vero.

Ad 2dum: Ne pur questo si è inteso.

Ad 3um. È verò quest'uso, ma i Giovani congregati dal Paroco avanti di se, non si confessano d'haver offeso Iddio, che in termini generali, et esso non gli asolve nella forma consueta della Chiesa, ma dà loro una specie di benedizione.

Ad 4um. Già si è detto di sopra, che impongono penitenze gravissime, ma che una di esse alle volta sia di obbligare i Penitenti à non confessarsi, e non comunicarsi per lungo tempo, ciò non si è mai sentito.

(f. 187v) In Sacramento Eucaristiae absurda et inconvenientiae.

Ad Primum. Anticamente succedeva che nel consagrar l'Eucaristia si servivano di pane d'orzo, ma adesso è levato questo abuso.

Ad 2um. Non si sà ne si crede, che sussista, solendo anzi gli stessi Popi far preparare nella propria loro Casa il pane azymo che devono consagrar.

De ignorantia formae Eucharistiae.

Ad primum: La vera forma della Consagrazione si trova nel Messale corretto de'Ruteni, e di esso si servono in tutte le Diocesi della Lituania, e per quanto si è inteso, anche in quella di Premisla. Nelle altre poi si trovano de' Messali non corretti, che i Sacerdoti alle volte adoprano, e in questi può essere, che la forma della Consacrazione sia alterata.

Ad 2um. Si è inteso alle volte quest'orrendo abuso.

Ad 3um. Sogliono i Ruteni orare nelle Chiese stando in piedi, con fare molte inclinazioni di (f. 188) capo. All'elevazione però della Santissima Eucaristia, e quando il sacerdote dà la benedizione s'inginocchiano.

Ad 4um. I calici loro sono generalmente d'argento, o di stagno, e quanto alle Pissidi, che prima nella Russia solevano essere di legno, il moderno Vescovo di Leopoli ha ordinato, che nella sua Diocesi siano di stagno, e ne ha fatto distribuire buon numero à suoi Parochi. Nelle altre Diocesi della Russia non si sà, se continui l'uso antico, ovvero sia stato mutato.

Ad 5um. È verissimo che infondono alcune gocce di acqua calda nel vino già consagrato, ne si sà per qual ragione. Avanti la consagrazione osservano il rito della

Chiesa, di mescolare un poco d'acqua col vino, ma segue in questo un abuso, che merita d'esser corretto, et è che bene spesso non il sacerdote, ma il Sagristano, o qualche secolare, che serve la Messa, infonde il vino e l'acqua (f. 188v) nel calice, con pericolo ch'erri nella quantità dell'acqua, in modo che venga à superare quella del vino, il qual suol essere anche debole.

Ad 6um. Non si è sentito questo abuso. Sogliono bensì tanto i Vescovi, che i semplici Sacerdoti distribuire al popolo il pane da essi benedetto, ch'è diviso in piccole particelle, ma non intendono, ne che sia consagrato, ne di comunicare con esso gli astanti, e questo si fà per semplice divozione.

Ad 7um. Ne pure di questo abuso, si ha alcuna notizia.

Ad 8um. Ciò non è vero, servendosi anzi tutti i Sacerdoti di piccoli cocchiari di stagno per distribuire la comunicazione a i fedeli.

Ad 9um. Non si ha notizia di questo abuso, et errore.

Ad 10um. Nella Diocesi di Leopoli soleva prima consagrarsi l'Eucaristia per gl'infermi una sola volta l'anno, cioè (f. 189) nel Giovedì Santo, ma il moderno Vescovo ha ordinato, che si consagri ogni otto giorni. Nella Diocesi di Chelma, che è ben ordinata, e in quella ancora di Premisla si suppone non esservi più detto abuso; ma di quella di Luceoria non se ne può dar alcuna notizia, et è probabile che continui l'abuso antico, perchè non è stata purgata, e coltivata, come le altre dopo l'Unione.

Ad 11um. Ciò non si è mai osservato, ne inteso.

Ad 12um. Questo abuso nella Diocesi di Leopoli è stato levato dal moderno Vescovo. In quelle di Premisla, e di Chelma si suppone, che non vi sia. Ma in quella di Luceoria se ne dubita.

Ad 13um. I dettami di Balaban, Vescovo di Leopoli scismatico, non sono più seguitati, ne si ha notizia della pratica quì accennata.

Ad 14um. Nel pane preparato per la Consagrazione sono impresse le lettere, e la croce, quì notate, (f. 189v) et il Sacerdote prima di andare all'altare taglia con una lancetta in quattro luoghi la superficie del pane, ove sono le dette lettere, e di queste quattro parti, ne prende due, se deve comunicare il Diacono, e le altre col pane avanzato, le benedice, distribuendole poi al popolo, come si è detto di sopra. Quale sia il mistero di queste lettere non si sà.

Ad 15um. Non se ne ha notizia.

Ad 16um. Nella Diocesi di Leopoli si celebrava prima una sola Messa cantata per chiesa, e non mai due, specialmente sopra il medesimo altare, ma da molti anni in quà si sono cominciate à celebrare ancora delle Messe, e a celebrarne più d'una sopra il medesimo altare. L'istesso segue nelle Diocesi di Premisla e di Chelma, ma non si sà, se in quella di Luceoria. È vero per altro, che nè Monasteri un solo Monaco (f. 190) ordinariamente celebra, e che i Parochi Greci non sogliono dir la Messa che nè giorni di Domenica, di festa, et al Sabato.

Ad 17um. I Monasteri nella Russia non sono tanto numerosi di Monaci, come qui si rappresenta, ma è verissimo, che non vi è la minim'applicazione agli studi. Si predica per altro nè Monasteri, si fanno meditazioni, ed altri esercizi spirituali, e sono i Monaci frequentissimi al Coro.

Ad 18um. Tutto questo è vero, fuor che in quella parte che riguarda il numero de' sacerdoti che concorrono alla solennità, non potendo mai esser tanti.

Ad 19um. È falso.

Ad 20um. Ciò non si è inteso.

Ad 21um. Non sussiste, o almeno non si è mai sentito.

Ad 22um. Sarà forse questo uso introdotto in Moscovia, ma non è così nelle Diocesi della Russia.

Ad. 23um. Sogliono i Ruteni servirsi prima del purificatore per purgare il calice, e (f. 190v) di poi si vagliono anche della sponga qui accennata, la quale tengono attaccata alla muraglia, o in altra parte, alle volte coperta, alle volte no.

Ad 24um. Non se ne ha notizia.

Ad 25um. È verissimo che nelle feste più solenni dell'anno tanto la sera, come la notte, non meno i Sacerdoti, che il popolo stanno nella Chiesa, orando, leggendo le Epistole, e le ferie, e facendo altri esercizi di pietà.

Ad 26um. Nel tempo della Consagrazione e dell'elevazione si chiudono, come quì viene asserito, le porte, che sogliono essere nelle Chiese de Ruteni avanti l'altar maggiore, ma le medesime porte sono lavorate d'intaglio e traforate in modo, che il popolo può vedere il sacerdote. Quanto à i campanelli non si è osservato che ve ne sieno, o che se ne faccia uso nelle Chiese de' Ruteni.

Ad 27um. Ciò non si è mai ne veduto, ne sentito.

Ad 28um. Può essere che quanto si prattichi, (f. 191) ma non se ne può dare certa informazione.

Ad 29um. Si crede, che questa cerimonia venga praticata nè Monasteri de' Ruteni, ma forse senza far processione, e senza tanta solennità, come quì si riferisce.

Ad 30um. I paramenti de'quali si servono per celebrare, sono sempre gl'istesi; ma contengono tutti i colori, e per questo verissimilmente non li mutano. La Messa ancora è sempre la medesima come quì vien rappresentato.

Ad 31um. Quando il Vescovo, o qualche sacerdote celebra coll'assistenza del Diacono, allora questi dopo la consagrazione esce colle Specie Consagrate fuori dalle porte, che sono d'avanti l'altar maggiore, chiamate Cesaree, e colle medesime specie benedice il popolo, ritornandosene immediatamente all'altare.

Ad 32um. Tutto questo è verissimo, e così porta il Rito loro.

Ad 33um. Non si servono i Ruteni di pietre consagrate per celebrare (f. 191v) ma degl'Antimis, come quì vien detto, i quali però non solamente sono consacrati, ma contengono ancora in un angolo le reliquie de' Santi. Ogni Vescovo dopo avere preso possesso della sua chiesa li rinnova, e scrive in essi di sua mano il proprio nome. Per i medesimi suol esigere da ogni sacerdote 10 fiorini, cioè uno scudo Romano incirca, ma durante poi la vita del medesimo Vescovo non si rinnovano più se non in caso, che siano consumati.

Dubia circa praeparationem oblatorum panis et vini etc.

Ad primum: Si sono ben vedute sopra il pane preparato per la consagrazione le lettere, e la croce mentovate nel capo precedente al n. 14, ma non già i nomi de santi dè quali quì si parla.

Ad 2um. et 3um. La risposta data al primo punto serve ancora per questi due.

Ad 4um. La prattica de' Ruteni in questo particolare si è dichiarato nel capo precedente (f. 192) al Capo 14, ma non si sà che nel tagliare colla lancetta le quattro particelle del pane, ove sono impresse le lettere, pronunziino alcuna parola, nè quale sia il loro mistero.

Ad 5um. È molto probabile, che le Liturgie sieno diverse, perchè diversi sono i Messali, e discordi fra loro. Quello di cui si servono in tutte le Diocesi della Lituania, et anche in molte Chiese della Russia, il quale è stampato in Vilna, si suppone purgato da ogni errore, e coforme alla credenza della Chiesa. Si servono i Ruteni di tre Liturgie, una è quella di S. Basilio, l'altra di S. Gio. Crisostomo, e la terza di S. Gregorio, e tutte tre si trovano nel detto Messale, stampato in Vilna.

In Sacramento Ordinis absurda.

Ad Primum: Sogliono i Vescovi da qualunque Ordinando ricevere 60, 80, 100 e 200 fiorini, cioè 6, 8, 10 e 20 scudi Romani, secondo le di lui facoltà. Ed (f. 192v) oltre à questo danaro deve l'Ordinando dare otto, o dieci fiorini, cioè otto, o dieci giulii, alla Famiglia del Vescovo, senza parlare di quello, che è obbligato di donare à i Patroni delle Chiese, per haver la presentazione, essendo tutte di lus Patronato. I Vescovi conferiscono bene spesso in un medesimo giorno tutti gl'Ordini Minori, e Maggiori.

Ad 2um. Non si consagrano più bigami, ne sudditi d'altro Vescovo, ma bensì più Sacerdoti à titolo d'una sola Chiesa, la quale bene spesso non ha tanta dote, da che basti à mantenerne un solo.

Ad 3um. Tutti quelli che vengono ordinati Sacerdoti sanno leggere e scrivere nella propria lingua rutena, ma in tutto il resto la maggior parte sono ignorantissimi. Se nella Consagrazione loro si praticchi, o nò da Vescovi di ungerli (f. 193) col Crisma, non se ne può dare certa informazione. Gl'interstizi, e i tempi stabiliti dalla Chiesa per le ordinazioni non si osservano ordinariamente dà Ruteni, e solamente in questo sono esatti di conferire gl'Ordini in giorno di Domenica, o festivo.

In Sacramento Matrimonii absurda.

Ad Primum. Non si praticavano prima nella Diocesi di Leopoli le denunzie avanti il matrimonio, onde seguivano i disordini quì notati, ma il moderno Vescovo ha levato questo abuso.

Ad 2um. I divorzi in Polonia frà gli stessi Latini sono più frequenti, che altrove, e però non mancano di seguire anche fra Ruteni. Non di meno i Vescovi di questo Rito esaminano le cause, e non procedono alla dichiarazione della nullità, se non con fondamento. Quanto alla permuta delle moglie si è ben sentito altre volte qualche caso simile, ma adesso sono i Ruteni meglio istruiti.

(f. 193v) Ad 3um. Questa pratica dè Moscoviti è verissima.

Ad 4um. Non si è mai sentito, che nel congiungere in matrimonio una Vergine usino forma diversa da quella, che usano nel congiungere una Vedova. Se poi impongono gravi penitenze à quelli che passano alle quarte nozze, non si sà.

Ad 5um. Nella Diocesi di Leopoli anticamente non si teneva dà Parochi il libro dè Matrimonii, ma il moderno Vescovo¹⁷⁵ ha ordinato, che tutti debbano haverlo; E così credesi, che venga praticato nelle Diocesi di Premisla, e di Chelma. Dell'altra poi di Luceoria come si è detto più volte, non se ne può dare certa notizia. Le cerimonie superstiziose, i balli, et altre cose, quì espresse, non si è mai inteso, che sieno praticate nella Russia.

In Sacramento Extremae Unctionis absurda, et inconvenientia.

Ad Primum. Si suppone esser (f. 194) vera questa opinione de' Ruteni.

Ad 2m. Non si sà il rito loro in questo particolare, ne se habbiamo forma certa per amministrare il Sacramento dell'estrema Unzione.

Ad 3um. Si è inteso, che così praticchino i Ruteni, ma non si più affermare per cosa sicura.

Ad 4um. È verissimo che alle volte fuori del pericolo grave di morte, et anche alle persone sane, amministrano il Sacramento dell'estrema Unzione, come è seguito ultimamente in occasione della peste, che è stata nella Città di Leopoli, havendo

¹⁷⁶ Athanasius Szeptyckyj (1715-1746) vel fortasse agitur de eius Praedecessore Barlaam Szeptyckyj (1710-1715).

quei Parochi Ruteni data l'estrema Unzione à tutto il loro popolo, per il pericolo à cui erano esposti. Del che però il Vescovo, quando ne è stato informato ha fatto gran rumore, et ha castigati alcuni dè Parochi più colpevoli.

Ad 5um. Sogliono reiterare nella stessa infermità l'estrema Unzione, e questo procede dalla loro grande ignoranza. (f. 194v) Nell'amministrazione di tutti i Sagramenti, fuor che in quello dell'Eucarestia, recitano molte orazioni, e leggono per lungo tempo o sia le epistole canoniche, o sia gl'Evangelii così portando, per quanto credersi, il rito loro.

Ad 6um. Non si sà, che quest'abuso habbia luogo frà Ruteni, ma può esserci qualche cosa di vero, perchè i Parochi prendono volentieri regali, essendo generalmente molto poveri.

Ad 7um. Non si è mai intesa tal cosa.

Absurda, et inconventientiae in Constitutionibus Ruthenorum.

Ad Primum. Che i Ruteni stimino le Costituzioni loro, come un quinto Evangelio, non si è mai sentito. Quanto al dare sepoltura à i defunti, inumano bensì i cadaveri in qualunque giorno della settimana, e sempre al dopo pranzo, ma i suffragii delle Messe, li protraono fino al sabbato, perchè in quel solo giorno feriale i Sacerdoti come si è detto di sopra sogliono celebrare, (f. 195) e ciò praticano anche fuori della Quaresima.

Ad 2um. Non se ne ha notizia, sapendosi solamente che cantano moltissime volte per tutta l'Ottava: *Christus resurrexit*.

Ad 3um. È verissimo, e così usano anche gl'Armeni secondo il rito loro.

Ad 4um. Nel Giovedì Santo si pratica ciò che vien detto nella prima, parte di quest'articolo, ma non è vero ciò che si rappresenta nella seconda, che i Sacerdoti, che i Diaconi, i Cantori, et il popolo bevano, e si ubbriachino.

Ad 5um. Non si ha notizia di questa Costituzione.

Ad 6um. Ne pur di questo si può dire cosa certa.

Ad 7um. Sogliono bensì orare nelle loro Chiese stando in piedi, come si è detto di sopra, ma all'elevazione, e alla benedizione s'inginocchiano, e così fanno durante tutta la Messa, quando vanno alle Chiese de' Latini, come bene spesso succede.

Ad 8um. Non si è mai sentita nella (f. 195v) Russia questa scandalosa consuetudine.

Ad 9um. È vero che in alcuni Venerdi dell'anno non digiunano, ma che quei giorni li chiamino giorni de' Latini, e che anatematizino i Latini perchè digiunano il Sabbato non si è mai sentito. Il digiuno avanti S. Pietro non si sà, se sia introdotto frà i Ruteni o per statuto o per consuetudine. Varia il medesimo ogni anno quanto alla lunghezza del tempo durando alle volte due, alle volte tre, alle volte cinque settimane, ne si sà donde proceda questa variazione, la quale però ha regola certa, ed è sempre notata nel loro direttorio.

Ad 10um. Nè Monasteri della Russia si astengono i Monaci dal mangiar pesce in molti giorni della Quaresima, ma per ciò che riguarda i secolari, non vi è questo uso.

Ad 11um. Cantano i ruteni *alternis choris*, e cantano non ciò, che viene loro in bocca, ma le antifone (f. 196), i cantici, e le orazioni prescritte. Vero è, che in qualche Chiesa per mancanza forse di libri un Giovanetto porta il solo libro che hanno da un Coro all'altro, e così pratica durante tutto l'Offizio.

Ad 12um. Nel tempo della Quaresima i Religiosi Ruteui digiunano esattamente, e in alcuni giorni, come si è accennato di sopra, si astengono ancora dal pesce. Una settimana avanti la Quaresima tanto i Religiosi, quanto i secolari non mangiano

che latticini, e così porta il Rito loro. Quanto al digiuno per la festa della Decolazione di S. Gio. Battista non si ha di esso alcuna notizia.

Ad 13um. Non si è mai sentita tal cosa.

Ad 14um. Non se ne ha informazione.

Ad 15um. Nella Russia avanti la Trasfigurazione rare volte si trovano pere o pomi in stato di maturità, ma che sia proibito à Ruteni di mangiare, non si è mai sentito.

Ad 16um. È incognito questo Statuto.

(f. 196v) Ad 17um. Sogliono i Ruteni predicare dopo la Messa, ma che prendano à trattare materie contrarie alla religione cattolica poteva ciò accadere avanti l'Unione, ma ora non segue più.

Ad 18um. Le Chiese de' Ruteni sono assai frequenti, e non solo nè Borghi, ma anche nè Villaggi grandi se ne trova più d'una, e la maggior parte sono mal dotate. Tutte le Chiese poi hanno cura d'anime, et i Parochi per haver la presentazione, come si è accennato di sopra, pagano qualche somma di danaro à i Nobili che hanno il Jus Patronato.

Ad 19um. La maggior parte delle Chiese non sono consacrate, ma solamente benedette o dall' istesso Vescovo, o dal suo Vicario Generale, o dal Decano, o sia Arciprete. Che poi non si consagrino per la troppa mercede, che vorrebbe esigere il Vescovo, non può asserirsi, perchè non se ne ha informazione.

(f. 197) I Calici si suppone che siano consagrati, e i paramenti che sieno benedetti, perchè non si è mai inteso il contrario.

Ad 20um. È verissimo che non hanno i Ruteni ne Academie, ne Seminari, ma quanto alle Scuole ve ne sono alcune in Leopoli, ove giovani imparano à leggere e scrivere tanto in Ruteno, che in Latino, et anco i primi rudimenti della Grammatica, dopo la quale istruzione vanno alle Scuole de' PP. Gesuiti. Nelle altre Città parimente della Russia si trovano Scuole de' Ruteni.

Errores Graecorum, et Russorum.

Ad Primum usque ad 13um inclusive: Questi errori non sono più frà Ruteni dopo l'Unione, e benchè possano ritrovarsi molti, che internamente li conservino, tuttavia niuno ardisce di proferirli.

Ad 14um. È verissimo che la Cresima si amministra dà semplici sacerdoti, subito dopo il battesimo, come già è stato (f. 197v) detto, ma credono però i Ruteni, che sia un vero Sacramento.

Ad 15um. Sogliono i Ruteni fare qualche Unzione à i Morti, dicendo essere questo un segno, che sieno per conseguire la misericordia Divina, ma non si sà, se adoprinò Oglio Sagro, ovvero oglio comune.

Ad 16 um. Questa legge è stabilita in Moscovia, ma nella Russia¹⁷⁶ dopo fondato il Seminario Ruteno si è praticato il contrario, essendo già stati promossi al sacerdozio tre alunni, che non havevano moglie.

Ad. 17um. Ciò è verissimo, come si è detto anche di sopra, ne può sapersi come pretendano i Vescovi di scusar da peccato quest'aperta simonia.

Ad 18um. Sarà questa opinione delli Moscoviti, ma in Russia tutti i Vescovi consagrano gli Ogli Santi nel giorno stabilito dalla Chiesa.

¹⁷⁶ Auctor Observationum bene distinguit Moscoviam et Russiam inter, quae ultima tunc tum Ucrainam tum Bielarussiam comprehendebat. Cfr. hac de distinctione quae habentur in introductione ad *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. I, Romae 1953.

(f. 198) Ad 19um. Sono tenaci delle loro Cerimonie e del loro Rito, et hanno gran venerazione per i Santi, e per le Imagini, ma che eccedano in questo particolare, non si è mai sentito.

62.

Roma, 11 . VII . 1720.

De materiis tractandis in Synodo Provinciali Ruthenorum.

APF, *Congr. Part.*, vol. 64, fol. 219-220, 163-167v.

CONGR. PART. - Die 11 Iulii 1720.

(*deest inscriptio*)

COMPENDIUM BREVE

matarum in Synodo Provinciali Roxolana Leopoliensi tractandarum,¹⁷⁷ praeterea quae ad has materias, veluti rivi ad fontes deducuntur.

Imo. Haeresis enormissima, fides Phylippi appellata,¹⁷⁸ quam Magnates nonnulli foveant in Bonis suis, ob turpe lucrum; quibus sit exterminanda mediis? ne inficiat Catholicos.

2do. Calendarium Novum per Russiam, quod universi fere anhelant, a maximo ad minimum, qua via sine laesione, et periculo ulterioris contra Unitos exinde gravaminis a Czarea Maestate sit acceptandum?

3tio. Ieiuniis, quae tantummodo ligare deberent ecclesiasticas personas, praemuntur etiam Saeculares, fit proinde, ut ob Calendarium, et ieiunia vel transeant ad Ritus Graeci Unitis, vel violent cum laesione conscientiarum ieiunia, ne quidem petita ad eorundem transgressionem facultate.

4to. Reformatio ante omnia Cleri, ac per Clerum rudissimi populi, singulariter in neo conversis Dioecesis, Luceoriensi, Leopoliensi, et Premysliensi, requirit omnino Synodi Provincialis celebrationem, in qua et Seminaria plusquam necessaria institui per Dioeceses poterunt, et Archiepiscopo Metropolitano Russiae Suffraganeorum visitatio Episcopatum absque qua difficulter ordo instaurabitur unquam, demandari.

5to. Parochi Ritus Latini involent in Administrationem Sacramentorum fidelibus Ritus Graeci Unitis, et e converso, caeterum ad minimas relationes Parochi uniti punientur, Parochi vero latini non item.

6to. Parochorum Ritus Graeci Unitis gravamina innumera sunt, quae cum hic describere non possint, in Provinciali Synodo erunt exponendae, ac modus eiusmodi gravaminum abolendorum providendus manebit.

7mo. Parochi Ritus Latini, non attento Decreto SS.mi Domini Nostri, fel. rec.

¹⁷⁷ Synodus parabatur celebranda in civitate Leopoliensi, sed demum, ob pestem Leopoli grassantem, translata fuit in civitatem Zamostia. Ucraina seu Russia tunc temporis vocabatur etiam Roxolania, praesertim sub influxu motuum cosaticorum, qui independentiam terrae Ucrainae a vicinis propugnabant, praesertim vero a Polonia et Moscovia, quae tunc temporis iam cum ipso nomine historico Rusj (Russia) terram Ucrainae suo adiecit dominio magna ex parte.

¹⁷⁸ Cfr. PELESZ J., *Geschichte der Union der Ruthenischen Kirche mit Rom*, Wien 1880, vol. II.

vetantis transitum de Ritu Graeco Unito ad Ritum Latinum sollicitant, imo modoque cogunt ad transitum, fideles Ritus Graeci Uniti.

8vo. Cathedriticum seu Synodaticum, cum sua annua quantitate, una cum Collatione Beneficiorum circumscribendum erit in Synodo Provinciali, ne amplius inuritur nota indebita Simoniae Episcopis Unitis.

9no. Uniformitas in celebrandis Missis, administrandis Sacramentis, et Pontificalibus exercendis, curanda manet in Synodo Provinciali, cum longe aliter Episcopi conversi sacros conferant Ordines, prae Episcopis antiquius Unitis,¹⁷⁹ et a Ritu Graeco antiquo deflectendo, et ad Ritum Latinum non accedendo.

10mo. Limites Dioecesium statuendi erunt in Synodo Provinciali, ne scandalosae exinde inter Episcopos Roxolanos emergant contentiones. Electio quaeque Episcoporum Praemyslensis, Leopoliensis, et Luceoriensis, per saeculares, cum scandaloso strepitu, epotatione, quae a concurrentibus institui solet personas, praticari sol... omnino videtur fore abolenda, tenore Decreti Concilii Provincialis.

11mo. Modus in Synodo Provinciali adhibendus erit tollendae Simoniae, per Collat usitatae, in exhibendis literis Praesentationis, pro Beneficiis vacantibus, ad quas Praefecti Arcium, vulgo Starostovie sese ingerunt, contra iura antiquissima imo illi, qui neque Ecclesiam extruxerunt, neque eandem sive agris, sive summis dotarunt, pro sola administratione sacramentorum, in suis villis, degentibus subditis, honoraria extorquere praetendunt simoniaca.

12mo. De Bonis Ecclesiarum unitarum, veluti et de Bonis Episcoporum latino-rum pendit solet pro exercitu Regni hyberna, appellata, contributio; haec cum non sit bene digesta, ad propositionem Bonorum cum magna nonnullorum Episcoporum inuria, imo Bona dicta Perehisk in haec usque tempora manent in tariffa saeculari et utriusque ordinata dispositio facienda erit in Synodo Provinciali.

13tio. De Decimis quoque, quas usurpant Parochi Ritus Latini a Fidelibus Ritus Graeci Uniti, nulliter, indebite, ac incompetenter; tum de Pensionibus, quas sibi praetendunt deberi, vigore Decreti Synodi Provincialis Petricoviensis Perillustres Canonici ad Tribunal Regni Lublinense deputati. Instituendus manebit sermo in Synodo Provinciali Leopoliensi.

14to. Hyerarchicus status unitus vexatur ab Ill^lmis Dominis Episcopis Ritus Romani, in eo, quod velint instituere Visitationes Ecclesiarum Parochialium Ritus Graeci Uniti, quod quamvis non permittamus, nec permittere possimus, nihilominus in sua Synodo Dioecesana Ill^lmus Dominus Episcopus Chelmensis,¹⁸⁰ quasi ei eiusmodi debeatur Visitatio, cum ingenti Libertatum Ecclesiae Roxolanae Unitae praeiudicio, imprimi curavit, cui impressioni nondum est adhibita reimpressio incontrarium, ob bonum pacis, ad futuram Synodum Provincialelem.

15to Modus compescendorum Recursuum pro Privilegiis ad vacantia Beneficia exportandis, contra iura antiquissima et vota religiosa in facie Ecclesiae cum omni plenissima solemnitate emissa, adinveniendus erit efficaciter a Synodo Provinciali Roxolana.

¹⁷⁹ In s. d. Unione Berestensi an. 1596, in qua Unione Sedi Romanae obedientiam reddiderunt Eparchiae omnes Ucrainae et Bielarusjae, excepta Eparchia Peremysliensi et Leopoliensi, cui accessit postea etiam Eparchia Luceoriensis a non Unitis post annum 1632 occupata. Eparchiae hae sub finem saeculi XVII et initio saec. XVIII Unioni nomen dederunt: Peremysliensis an. 1691-2, Leopoliensis an. 1700, et Luceoriensis an. 1702. Inde praxis quaedam paululum differens vigeat in hisce ultimis Eparchiis.

¹⁸⁰ Agitur de Episcopo latino Chelmensi, qui tunc temporis erat Alexander Fredro (1718-1724).

16to. Statuendum erit, ne saecularia Beneficia convertantur in Regularia, hoc enim pacto, adeptis opimioribus Beneficiis Saecularibus per Regulares, adimitur modus providendum Parochorum, ad sua munia accommodorum.

17mo. Cavendum erit Decreto, ne sit licitum Episcopis, in Bonis, et fundis Ecclesiae tenere saeculares fundorum Possessores, cum hac methodo et ipsi fundi ab Ecclesiis avellantur.

18vo. Autoritas Concilii Provincialis, sub Presidentia Celsissimi Ill.mi, et Reverendissimi Domini Nuntii Apostolici celebrandi, curabit modos, quibus mediantibus, non expectatis Privilegio et Electione, post obitum Archiepiscopi Metropolitanus administret Bona Metropoliae Episcopus Vladimiriensis, veluti Protothronius Russiae, salvo Calculo, Successori exhibendo, relicta enim ob decessum Metropolitanus vidua Ecclesia, multa inferuntur Ecclesiae Metropolitanae damna, plurimis annis difficulter sane resarcienda.

In horum omnium meliorem fidem manum propriam subscribendo. Datum ad Cathedram Vladimiriensem, die 31 Mai anno 1720.

LEO Archiepiscopus Metropolitanus totius Russiae m. pp.

Risoluzioni (f. 220)

Ad 1m: D. Nuncius curet, ut in Synodo condemnetur haeresis enunciata.

Ad 2m: Provisum in Instructione.

Ad 3m. Curet, ne Saeculares Ritus Uniti graventur in ieiuniis ultra praeceptum.

Ad 4m: Provisum in Instructione.

Ad 5m: D. Nuncius, auditis Episcopis latinis, extra Synodum referat, cum voto.

Ad 6m: Remissive ad Synodum.

Ad 7m: Curet observantiam ordinum datorum ut in epistola praesenti.

Ad 8vum: Expeditionis iuxta modum.

Ad 9num: Provideat pro sui prudentia.

Ad Xmo: Curet providere ne oriantur scandala, et quoad limites territorii curet, in quantum poterit, amicabiliter componere.

Ad 11m: Provisum in Epistolae praesentis expeditione.

Ad 12m: Ad D. Nuncium, prout de iure, et caveat, ne in Synodo de hoc sermo habeatur.

Ad 13m: Recurrant ad D. Nuncium, qui procedat prout de iure iuxta suas facultates, et extra Synodum.

Ad 14m: D. Nuncius informet et non proponatur in Synodo. Scribatur pro informatione Episcopo Chelmensi.

Ad 15m: Ad Synodum.

Ad 16m: Ad Synodum.

Ad 17m: Ad Synodum (f. 220v).

Ad 18m: D. Nuncius caveat ne praeiudicium inferatur in administratione tempore vacationis etc, et hoc extra Synodum.

* * *

In Edibus E.mi D. Card. Spinola Nicola, die 11 Iulii 1720.

RUTENI (f. 163)

Estratto di varie lettere di Monsignor Nunzio in Polonia, concernenti le disposizioni del futuro Sinodo de Vescovi Ruteni, in data dè 17 Aprile, 29 Maggio, 5 e 12 Giugno 1720.

Avvisa Monsignor Nunzio d'aver ricevuto, colla relazione dello stato delle Diocesi Rutene presentata a questa S. Congregazione dal P. Redanaschi, anco il Libro in cui sono diffusamente descritti gl'errori, ed abusi di quella Nazione; e benchè alcuni di essi siano affatto insussistenti, ed altri siano in molte della stessa Diocesi, e specialmente in quelle della Lituania aboliti, come apparisce da vari fogli d'osservazioni diligentemente fatte dal medesimo Nunzio insieme col P. Trombetti, segnati lett. A. B., nulladimeno i disordini pur troppo gravi, che vi restano, tutti si riducono a due capi, che sono l'ignoranza nei Parochi, e la Simonia nei Vescovi.

(a margine)

Memorie, e sentimenti di Monsignor Segretario, e del Padre Redanaschi, procuratore delle Missioni Teatine.

Per rimedi opportuni a tali sconcerti propone il foglio a parte segnato D., alcuni mezzi, e supplica la S. Congregazione per l'approvazione de medesimi, che sono i sequenti.

Pmo: Far tradurre e stampare in idioma ruteno un ben corretto Catechismo, che attualmente insegnano i Teatini ai Chierici del Collegio di Leopoli, e farlo poi distribuire ai Parochi, obbligandoli, quando non possa farsi altrimenti, a comprenderlo con spesa di poco rilievo.

(a margine)

Per quest'incombenza può esser molto a proposito il P. D. F. Policarpo Filipovicz, come praticissimo delle lingue latina, italiana, e rutena; anzi si ha notizia, che n'abbia già tradotto uno assai buono dall'italiano.

Ad primum: approbatur et provisum §. 11. Instructionis.

2. Deputare per un'anno qualche numero dè Sacerdoti più dotti, coll'assegnamento di 25, o 30 scudi Romani, i quali vadano in giro, ed istruiscano i Parochi tanto in particolare, che con adunarli (f. 163v) in Congregazione, visitando insieme diligentemente le Chiese, per toglierne gl'abusi, et indecenze.

Ad 2dum: Videtur annatum cum beneplacito S. Congregationis pro uno anno, et in reliquis provisum.... Instructionis.

3. Procurare, che nell'avvenire vengano eletti per decani, o Arcipreti gl'Alunni usciti dal Collegio ben istruiti, con obbligargli ad invigilare su la condotta dè Parochi, ad istruirli, ed a visitare frequentemente le loro Chiese.

Ad 3um: Provisum dicto §. 14.

4. Indurre i Vescovi ad assumere tra gl'Esaminatori Sinodali qualche Sacerdote latino, dotto, e pio, affinchè non permetta, che si approvino per gl'Ordini, e per la Confessione, se non i soggetti veramente capaci. E quando ciò paresse ai medesimi Vescovi gravoso, potrebbe proporsi, che tutti gl'Ordinandi debbano prima fare gli Esercizii spirituali in Leopoli nel Collegio Pontificio, o in qualche Convento dè Religiosi latini, in Premisia nella Casa dè Sacerdoti della Congregazione della Missione, ed altrove in un Convento, o Monastero latino, con riportare l'attestato dè Direttori; nella qual'occasione si potrebbero anche far esaminare circa la dottrina, e negarsi loro l'attestato quando non si trovassero capaci.

(a margine)

Si crede, che non tutte le Religioni siano a proposito, onde converrà farsi mature riflessioni avanti di sceglierle, poichè non sarebbe così facile il ritrattarne poi la determinazione.

Ad 4um: Approbantur pro nunc quoad Exercitia spiritualia, quo vero ad modum et locum exercitiorum, remittentur prudentiae Domini Nuncii.

5°. Essendo generalmente nella Russia in molto maggiore stima dei Sacerdoti secolari i Monaci, ond'è, che questi vengono ordinariamente impiegati dai Vescovi per l'utilità delle Diocesi; a dall'altro canto essendo la Diocesi di Luceoria la più bisognosa di coltura fra tutte le altre, si potrebbe procurare, che quel Vescovo contribuisca qualche cosa del proprio, e mantenga nel Monasteri di S. Onofrio dell'Ordine Basiliano, che stà dirimpetto al Collegio Pontificio di Leopoli, qualche numero di Monaci, o di Chierici secolari, i quali si portino a studiare in detto Collegio con trattenersi anche a desinare, quando ciò possa (f. 164) riuscire di loro maggior comodo, pagando una mediocre pensione.

Ad 5um: Laudandum et approbandum.

Quanto poi alla Simonia de Vescovi dice, esser tre l'esazioni, che (per quanto fin'allora eragli noto) fanno i Vescovi Ruteni dal loro Clero, cioè per le Consecrationi, per l'Antimis, o sia Portatile, e per il Catedratico.

La prima, non ha dubbio, che deve onninamente abolirsi.

La 2a, dell'Antimis, che è un pannolino bianco, il quale serve a Ruteni in vece di Pietra Sacra su i loro Altari, e che da ogni Vescovo si rinnova dopo aver preso possesso della sua Chiesa; essendo cosa che porta qualche spesa ai Vescovi, stima, che potrebbe permettersi, colla limitazione però, che i Sacerdoti ne paghino il puro costo, il che facciano altresì ogni qualvolta occorrerà di rinovarsi allorchè sarà consumato.

(Approbandum quoad Antimis).

La 3a, del Catedratico, essendo dai sagri canoni approvata quando il Vescovo ha realmente bisogno, dovrà permettersi. Anzi stima, che sarà espediente ancora d'aumentarsi per i casi di necessità, per compensare a qualunque dè Vescovi più poveri gl'emolumenti, che ora ritrae dalle esazioni simoniache.

(Provisum in nom. 13 Instructionis).

Per quanto poi riguarda il passato, stima debba supplicarsi la Santità di N. S. per le facoltà di assolvere i Simoniaci, determinando, come ed in qual somma debbano restituire il denaro indebitamente percolato, ed a qual'uso debba applicarsi.

Approbandum iuxta suggestionem P. Redanaschi et D. Nuntius certior et resultat, etiam ad effectum supplicandi SS.mo pro facultate absolvendi pro praeteritis et curet ne in posterum Simoniae patrentur.

(a margine)

Quanto alla somma da pagarsi, dovrebbe questa essere corrispondente alla maa-l'acquisto, ma il ciò decidere dipende dalle circostanze della prudenza di chi giudica.

Quanto all'uso, in cui applicarsi le somme, che si dovranno restituire, si potrebbe indurre i Vescovi a far fondazioni d'Alunni nel Collegio di Leopoli per le loro Diocesi, come suggerisce il P. Redanaschi.

(f. 164v) Ciò è quanto giudica Monsignor Nunzio potersi praticare in sì grave bisogno, ne crede però non poco difficile l'esecuzione, perchè nel cuore dè Vescovi è molto radicata la Simonia, ed essendone stati più volte ammoniti dal Signor Cardinal Odescalchi, e da esso medesimo, non han fatto mai verun profitto delle loro ammonizioni.

Quanto poi al diminuire il numero dè Parochi, secondo le insinuazioni di questa S. Congregazione, dice, che se bene ciò sarebbe un'utilissimo rimedio a tanti disordini, nondimeno non sarà così facile ad eseguirsi, non col beneficio, e colle diligenze di molto tempo; tanto più che la molteplicità dè Parochi è la gran parte dell'entrate de Vescovi. Per sollevar però gli stessi Parochi dalle miserie, nelle quali si trovano, dice aver egli avute più conferenze coi Regii Ministri, acciocchè nelle

Economie, o Beni Regali, vengano più decentemente provisti del necessario per vivere, il che potrà esser d'esempio, ed eccitamento anco ai Signori Pollacchi (per altro poco propensi ai Ruteni) di far il medesimo con quelli, che nè loro beni dimorano.

(a margine)

Diminuire il numero presente dè Parochi si conosce quasi impossibile, nè si pretende, attesi i gravi sconcerti, che ne proverebbero. Non sarà però molto difficile il limitar ai Vescovi la facoltà di consecrare tanti.

Ad mentem, quae est, ut suis loco, et tempore habeatur memoria super annuntiatis in §. 14 Instructionis.

Aggiunge, aver tenuti vari Congressi sopra le suddette materie col P. Pieskovitz, Archimandrita Milecense,¹⁸¹ e Primo Ministro di Monsignor Metropolita, il quale avendo non poco esagerato contro il vizio della Simonia, si era mostrato molto soddisfatto delle disposizioni del medesimo Monsignor Nunzio dirette ad abolirle, e specialmente aver egli gradito, che di questa materia si discorrerà nelle Conferenze particolari senza metterle in publico, per maggior decoro dei Vescovi, e che solo se ne porteranno nel Sinodo i decreti per l'approvazione, onde stima Monsignor Nunzio, che questo Religioso potrà molto cooperare al buon esito delle suddette disposizioni.

(a margine):

Avverte il P. Redanaschi, che questo P. Pieskovicz è stato sempre per ordine del Metropolita il mezzano delle Simonie; onde dovrà particolare cautela, non parendo credibile una sì istantanea mutazione.

Abbrobandum in omnibus, iuxta votum P. Redanaschi.

(f. 165) Rappresenta inoltre, avergli scritto Monsignor Metropolita con lettere del 21 Maggio passato, ch'egli convocava il Sinodo per li 26 d'Agosto prossimo; ed esso avergli permessa simil convocazione sì perchè ciò appartiene a lui come Metropolitano, sì anco perchè nel Breve speditosi sin sotto li 20 Marzo 1716 non si dà altr'ordine al Nunzio, che di presiedere al Sinodo, che intendono di celebrare i Vescovi Ruteni. Attende perciò per oracoli di questa S. Congregazione per sapere, s'egli dovrà fare qualche atto per corroborare con autorità apostolica la già detta convocazione.

(a margine):

Nella Congregazione del 27 Maggio 1715 allorchè Mons. Metropolitano domandò la Convocazione d'un Sinodo Provinciale per provvedere, come scrisse, alle differenze trà quei Vescovi per i Confini delle Diocesi, e loro Precedenze, ed intorno all'uniformità del Rito, come pure per estirpare un Eresia passata da poco tempo dalla Moscovia in Lituania, emanò il seguente Decreto della S. Congregazione: « Domino Nuncio, qui auctoritate etiam S. Congregationis impertiatur licentiam Domino Metropolitae convocandi Synodum cum facultate puniendi Archiepiscopos, et Episcopos Ruthenos, qui ad Synodum sine legitima causa accedere recusarent, vel sine eius licentia ante absolutum Synodum inde discederent, suspensa tamen executione donec a S. Congregatione resolutiones, sive Decreta Synodalia confirmentur ».¹⁸² A tenore di che fu scritto a Monsignor Nunzio, a cui poi nell'anno susseguente fu inviato il Breve colla sola facoltà di presedere.

¹⁸¹ Innocentius Piechovyč, Archimandrita Milecensis (1719-1730), depositus hac dignitate a Metropolita Athanasio Szeptyckyj, obiit in monasterio Počajoviensi.

¹⁸² Cfr. Acta S. C. de Prop. Fide, vol. III, pag. 120.

Respondeatur iuxta Instructionem.

In ordine poi all'Incorporazione del Seminario di Premisla a quello di Leopoli sotto il governo de PP. Teatini dice, che il suddetto P. Archimandrita Piskovitz avea data ferma speranza che la sua Religione Basiliana nel prossimo Sinodo ne avrebbe dato il consenso; ma poichè a Monsig. Nunzio medesimo non piacque una tal dilazione, lo stesso Padre si assunse il carico di procurarlo subito, e trasmetterlo senza ritardo della Lituania al P. Trombetta.

Pare perciò il detto Nunzio, che questo consenso sarà utilissimo per togliere ogni difficoltà, merite Monsig. Metropolita Vinnicki di f. m., che fece il noto Legato per l'erezione d'un Seminario in Premisla, non lasciò a questa S. Congregazione nel suo Testamento intorno al luogo, ed à Ministri, tutta quella libertà, ch'è stata rappresentata come si vede della Copia dello stesso Testamento, che manda *segnata E.*

Incumbat omnino incorporationi de qua agitur, etiam auctoritate S. Congregationis, et iuxta mentem.

(a margine):

Pare, che questo sia punto da lasciarsi trattare nel Sinodo; primo, perchè devono i Basiliani in ogni tempo, e luogo ubbidire ai Decreti della S. Congregazione; 2º, perchè altrimenti vorranno per questo loro consenso farsi strada ad ottenere privilegi, e vantaggi dal Sinodo, e con ciò introdursi in esso la Congregazione Basiliana di Lituania, ed escludere quella di Russia, sopra la quale ha molte pretensioni; il che partorirebbe delto sconcerto.

Qui il P. Redanaschi, che ciò espose alla S. Congregazione, dice, aver il tutto inteso nella forma, ch'egli rappresentò, dal P. Filippovicz, il quale stese il Testamento del defonto Metropolita, e si esibisce a farne venire un'attestato del medesimo.

2. Che la copia del Testamento mandata da Monsignor. Nunzio può essere stata mutilata, (f. 165v) tanto più che nel luogo della medesima Copia, ove dovrebbe esser espressa la libertà data alla S. Congregazione rispetto ai Ministri dell'ideato Seminario, si vede apposta una parola non significante, e Monsignor Nunzio non dice d'aver veduto l'originale.

3 Che anco data per esatta la detta Copia, alla medesima si deduce sufficientemente quanto si è esposto, perchè dopo avere il Testatore dato alla protezione, e disposizione della S. Congregazione il Seminario, dice: « Mens unica fundataris est iuvare hoc opere Dioecesim suam per ampliacionem subiectorum, et Operariorum idoneorum ». Avendo dunque il Testatore voluto il fine, certo è, che ha voluto anco i mezzi, che a quello conducono, nè questi possono ottenersi che colla mutazione del luogo, e dè Ministri. Di luogo, perchè il frutto di 40 mila fiorini Polacchi che sarebbe di scudi 200 Romani, non bastano per il materiale, e formale d'un Seminario, per le ragioni altre volte ponderate; de ministri, perchè i Basiliani hanno in più occasioni dimostrate, che o non sanno, o non vogliono governar Seminari; il che si conferma dalla prontezza di condescendere all'incorporazione, mostrata non meno dagl'Eredi del defondo Prelato, che dal P. Archimandrita Pieskevitz,¹⁸³ dal Metropolita presente, e dalla Religione Basiliana, per quanto dicono. Che se avessero fondamento d'appoggiarsi alla fondazione, non sarebbero sì facili a confermarsi alle determinazioni della S. Congregazione sudetta.

Dalle memorie però esistenti nell'Archivio della S. Congregazione apparisce,

¹⁸³ Cfr. supra, nota 181.

che la copia del suddetto testamento concorda con quella mandata dal Metropolita medesimo nel 1713, ma non è in forma autentica.

(f. 166) In altro foglio a parte, segnato C., domanda Monsignor Nunzio la risoluzione ai tre quesiti seguenti:

1o. Se debba accordarsi ai Vescovi latini di visitare le Chiese dè Ruteni, conforme pretendono, fondandosi sopra una Costituzione della s. m. di Pio IV, emanata li 16 Febraro 1564, e sopra un'Istruzione spedita da questa S. Congregazione sopra la riforma dè Greci li 31 Agosto 1595, e stampata in Roma nel 1597, mentre all'incontro i Vescovi Ruteni allegano, che nell'unirsi alla Chiesa Romana non sono stati subordinati ai Prelati latini, nè spogliati della propria giurisdizione. — D. Nuncius caveat, ne in Synodo tractetur de huiusmodi materia, et informet.

(a margine):

Non pare fondamento sufficiente la dicontra Bolla, ed Istruzione ad essa coerente; perchè quella Costituzione parla dè Scismatici, et in paenam schismatis li soggetta à Latini. Ma presentemente avendo sì i Greci che gl'Armeni con apostolico consenso tutta la piena giurisdittione sopra del loro Popolo, e Chiese, pare, che non debba ad essi negarsi il titolo di Ordinarii, che per la suddetta ragione dello Scisma vien dato ai soli Latini nell'accennata Bolla, di cui si dà parte à un esemplare in stampa.

2. Se le proibizioni fatte ai Ruteni di passare al Rito Latino senza licenza di questa S. Congregazione si stendano anche ai Ruteni di Lituania; et quid agendum con loro, i quali da moltissimo tempo fanno questo passaggio liberamente, dicendo di passare al Rito più perfetto; la dove nella Russia i Vescovi di quel rito istano per l'esatta osservanza, e nuova publicatione del Decreto proibitivo di simil transitio. Renouventur ordines alias dati.

(a margine):

Che è delli 7 Febr. 1624.

Il decreto parla indefinitamente, e non eccettia i Ruteni di Lituania; onde restano anch'essi obbligati a domandare la dovuta licenza. Quando poi la necessità li costringe ad un facile transitio, pare, che debbano esporre a Roma i loro motivi, per domandarne la permissione.

Anzi per tal Decreto fu nel 1712 indicato a Vescovi latini, da Monsignor Nunzio, quale si astenne dalla formale pubblicazione, conforme si desiderava dalla S. Congregazione, stante, che potevasi à suo giudizio temere qualche altro disordine, e nel 1717 e 1718 essendosi havuti altri richiami per l'inosservanza di tal Decreto nè fu scritto a Monsignor Nunzio, acciò si regolasse in ciò con prudenza.

3. Essendosi portato alcuni anni sono in Leopoli Monsignor Metropolita per consacrare il moderno Vescovo Ruteno di quella Chiesa,¹⁸⁴ passò per tutta la Città, ed anco avanti la Cattedrale latina colla (f. 166v) Croce elevata, non senza pericolo, che gl'Ecclesiastici latini sollevatisi non togliessero la Croce di mano al Crocifero; e l'Arcivescovo latino fece di ciò altissime doglianze, pretendendo, che il Metropolita non possa, in pregiudizio della di lui giurisdizione, alzar la Croce fuori della propria Chiesa Rutena. Potendo pertanto accadere qualche simile contrasto, se il Sinodo si potrà celebrare in Leopoli, supplica Monsignor Nunzio la S. Congregazione a dichiarare, qual diritto possa competere a Monsignor Metropolita.

¹⁸⁴ Anno 1715, in consecratione Athanasii Szeptyckyj. Archiepiscopus Latinorum Leopoliensis tunc temporis erat Joannes Skarbek (1711-1733).

(a margine):

L'autorità di alzar la Croce in Città pare, che vada connessa colla giurisdizione, che hanno i Vescovi e nelle loro Chiese, e sopra il loro Popolo. Essendo pertanto questa eguale in Leopoli tra i Latini, tra i Ruteni, e tra gl'Armeni, non si conosce perchè a questi ultimi debba impedirsene l'esercizio. Nulladimeno l'Arcivescovo latino si trova in possesso d'alzar la Croce, il che non hanno gl'altri; di più, il risolvere ciò, senza sentire la parte, pare al P. Redanaschi, che potrebbe forse dar campo a gravissimi disordini.

Studeant componere partes amicabiliter extra Synodum, sin minus, recurrant ad S. Congregationem.

Terminato il presente Sommario è pervenuta altra lettera dello stesso Monsignor Nunzio in data dè 12 Giugno prossimo passato con fogli annessi.

Avverte in essa, che quanto all'incorporazione del Seminario di Premisla a quello di Leopoli, forse l'Ordine Basiliano domanderà, che fra gl'Alunni venga ammesso qualcuno dè suoi Religiosi; e domanda se in tal caso dovrà accordarglielo.

Arbitrio D. Nuncii.

(a margine):

Fu proposto dal medesimo Monsignor Nunzio nel 1714 di dar all'Ordine Basiliano qualche nomina d'Alunni per l'interesse, che loro potevano havere nell'erezione o incorporazione suddetta, ma dalla S. Congregazione, non fu sopra di ciò presa soluzione.

Dice in oltre, che il P. Archimandrita Milecense gli ha manifestato, che Monsignor Metropolita pensa di proporre nel Sinodo l'antica controversia fra i Metropoliti, e il Vescovo di Leopoli circa la Chiesa di Halicia. Essersi egli determinato di frastornare quanto sarà possibile questo dibattimento giudiziale, (f. 127) e di procurare, che la pendenza si termini con amichevole accordo, se pure non piacerà alla S. Congregazione di ordinarli diversamente; non lasciando di avvertire, che della decisione giuridica di tal affare non potrebbe risultare alcun buon effetto.

(a margine):

Sopra una tal pendenza si sono havuti altre volte ricorsi in S. Congregazione, dalla quale non si è fin'ora venuta alla decisione, e per 1715 fu scritto a Monsignor Nunzio, che colla sua vigilanza avesse operato, acciò per questa causa non derivasse qualche pregiudizio, e scandalo alla S. Unione.

Non spectare ad Synodum, quia pendet recursus in S. Congregatione.

Trasmette poi in fogli a parte, *segnati AA.*, la proposizione d'alcuni mezzi, che dice aver egli considerato potersi adoprare, sì per sollevare il Clero minore Ruteno, sì anche per dar eccitamento ai Vescovi di rimediare nel Sinodo a tutti gl'abusi, e questi potranno osservarsi dai medesimi fogli originali.

Inoltre manda la nota originale delle materie, che stima Monsignor Metropolita doversi proporre nel Sinodo, e prega la S. Congregazione ad esaminarle, riserbandosi a significare in appresso ciò, che potrà occorrergli in tal proposito; e questa nota è *segnata BB.*

(f. 167v) Il P. Trombetti poi con lettera de 29 Maggio rappresenta, che non sarebbe vantaggioso il vendere la Casa di questa S. Congregazione, comprata già dal Signor Cardinal Pignatelli,¹⁸⁵ nei tempi presenti tanto scarsi di denaro, mentre non

¹⁸⁵ Nuntius Varsaviensis (1700-1703).

si troverebbe offerta se non svantaggiosissima, e che col consenso di Monsignor Nunzio darà principio alla fabbrica d'un braccio del Collegio per i Ruteni.

(a margine):

Più cose pare si possano sopra di ciò avvertire al P. Trombetti.

1. Che il più oltre differire la vendita della Casa, di cui si tratta, sarà forse di maggior pregiudizio, per le continue riparazioni, che vi bisognano, come ha finora dimostrato l'esperienza, con determinazione sempre più grande del Capitale.

2. Che il Seminario dè Ruteni deve subito principiarsi, acciocchè in occasione del Sinodo i Vescovi concorrano alla spesa, il che non faranno, se non ne vedono il principio.

3. Che sia bensì vicino, ma non immediatamente unito al Collegio Armeno, essendo questo in fondo degl'Armeni; e se altrimenti si facesse, ne potrebbero un giorno succedere de contrasti.

63.

Roma, 15 . V . 1722.

De Synodo Zamostiana eiusque confirmatione apostolica, aliisque instantiis Episcoporum, nec non de Seminario Leopoliensi.

APF, *Congr. Part.*, vol. 68, fol. 2, 5-7v, 23-26v, 52-53v, 71v, 79-80.

(f. 256v) Congregatio Particularis super rebus Ruthenorum, et Armenorum — 15 Maii 1722.

Per manus Emin. morum, et Rev. morum DD. Cardinalium: Tanarii, Paulutii, Sacripantii Praefecti, et Nicolai Spinolae, qui dignetur remittere D. Secretario.

Pro Congregatione Particulari de Prop. Fide super rebus Ruthenorum — 15 Maii 1722.

Sommario per la Congregazione Particolare sopra gl'affari dè Ruteni, ed Armeni di Leopoli, die 15 Maii 1722.

I. Riferitisi nell'anno 1720 in questa S. Congregazione i gravissimi disordini, errori, ed abusi, che in molte delle Diocesi di Rito Greco Unito della Russia perniciosamente regnavano, e riconosciutosi, che in altro modo non sarebbersi potuto apprestare un valido riparo a sì notevoli sconcerti, che per mezzo della celebrazione di un Sinodo Provinciale, l'EE. VV. inerendo alla facoltà già concessuta sin dall'anno 1715 dalla s. m. di Clemente XI. a Monsignor Leone Kiska, Metropolita della Russia, di convocare un simil Sinodo, furono di sentimento, che si dovesse dalla S. Sede commettere la facoltà di presiedervi a nome della medesima a Monsignor Grimaldi, allora Nunzio Apostolico in Polonia.

Approvatasi benignamente una tal determinazione dallo stesso Pontefice, fu spedito al detto Monsignor Nunzio il necessario Breve facoltativo,¹⁸⁶ ed insieme gli furono trasmessi i necessari ricapiti per tal oggetto, con un sussidio di tremila scudi, somministrati in parte dalla pietà di S. Beatitudine stessa, 2do le direzioni datene dall'E.mo Signor Cardinal Nicolò Spinola, a tenor della quale si è pienamente, e con buon effetto regolato lo stesso Monsignor Nunzio.

¹⁸⁶ Die 20. III. 1716. Cfr, *Documenta Pontificum*, vol. II, pag. 33, nr. 650.

Dovevasi questo Sinodo, secondo l'intimazione precorsane, tenere in Leopoli, ma essendo improvvisamente stata assalita quella Città dal mal contagioso, ne fu di commun consenso de Vescovi trasportata la celebrazione nella Città di Zamosc.

Vi concorsero col Metropolita tutti i Vescovi, i Superiori della Congregazione Basiliana di Lituania, ad un numero grande di Ecclesiastici minori; ed oltre ad essi v'intervennero pure il P. D. Stefano Trombetti, Teatino, Rettore de' Collegi Pontifici di Leopoli, ed il P. D. Policarpo Filippovicz, Monaco Basiliano Ruteno, come ben pratici de' costumi della nazione rutena, e delle materie, che dovean trattarsi nel Sinodo.

(f. 236v) Vi fu ricevuto Monsignor Nunzio, che fu il primo a pervenire in quella Città, colle dimostrazioni, e trattamenti più convenevoli alla sua rappresentanza, e con varie lettere ha ben distintamente lodato il particolar ossequio mostrato da tutti i Vescovi Ruteni verso la S. Sede, e la loro prontezza per la riforma degl'abusi delle proprie Diocesi, e specialmente in ciò che concerne la simonia.

Ai 26 d'Agosto dell'anno 1720 nella Chiesa Parrocchiale della B.ma Vergine, e di S. Nicolò di detta Città, fu dato principio al Sinodo coll'intervento di tutti i Convocati, a riserva di Monsignor Vescovo di Smolesko¹⁸⁷ che vi giunse alcuni giorni dopo, e lettisi nella prima Sessione il Breve facoltativo di Monsignor Nunzio, e l'altro diretto dal menzionato Sommo Pontefice al Metropolita, e Vescovi insieme congregati,¹⁸⁸ fecero tutti i presenti un'ampia professione di fede in mani del medesimo Nunzio, come fece in altro giorno anche il detto Vescovo di Smolesko. E questa Professione da tutti sottoscritta è stata in originale trasmessa dallo stesso Monsignor Nunzio, e si legge nei fogli segnati con *lett. A.*

Ne i giorni susseguenti poi si tennero le altre Sessioni, non essendosi intermesso di farsi continui Congressi per maturarsi i Decreti, quali poi furono letti in pieno Sinodo, gl'Atti del quale per estensum si leggono segnati con *lett. B.*

Ad oggetto per tanto di risolversi, se tutto ciò potrà approvarsi coll'autorità della Sede Apostolica, e se gl'atti medesimi dovranno farsi imprimere per pubblicarsi nella Russia, colle Stampe di questa Sacra Congregazione, sarà opportuno che l'Eminenze Vostre si degnino riflettere, se sia necessario il deputarsi più Teologi, i quali debbano (f. 249) accuratamente ponderarli, e riterire sopra di essi il lor sentimento.

Riferisce però il detto Monsignor Nunzio Grimaldi nelle sue lettere *segnate C.*, che per la fretta che ebbero i Vescovi di terminare il Sinodo, attesa la grave spesa, che loro correva, non potè farsi a meno di non omettersi in esso molte cose, che sarebbero (f. 237) state assai utili; ma contuttociò il suddetto P. Filippowicz è stato di parere, che siasi sufficientemente provveduto al bisogno; restar solo di procurarsi l'esatta esecuzione de' Decreti, de quali i Prelati già detti hanno con giuramento promessa l'osservanza.

Or tutti gl'accennati Decreti, ed interi Atti di detto Sinodo essendosi trasmessi già da più mesi per manus dell'EE. VV., ad oggetto di potersi nell'odierna Congregazione risolvere, se convenga d'impetrarsene dalla S. Sede l'approvazione, e conferma apostolica, e di farli poi imprimere colle stampe di questa S. Congregazione per publicarsi nella Russia, si sono dati, secondo la mente delle medesime EE. VV. a ponderare ai quattro PP. Lettori del Collegio Urbano. Questi vi hanno fatte alcune riflessioni, quali essendosi poi rimesse al sopradetto Signor Cardinal Spinola,

¹⁸⁷ Laurentius Drucki-Sokolinskyj (1709-1727).

¹⁸⁸ Cfr. *Documenta Pontificum*, vol. II, pag. 33, nr. 650, et Breve ad Metropolitam de data 19. VII. 1720. Cfr. *IBIDEM*, pag. 39, nr. 654.

si degnerà l'E. S. di riferirne il contenuto, con aggiungere ancora il suo savio parere.

Siegua ora alcune altre particolarità attinenti alla stessa materia del Sinodo, che si raccolgono dalle citate lettere del predetto Monsignor Nunzio Grimaldi, *segnate C.*

Dice dunque, che in ordine alle simonie, quali per il passato erano nella nazione Rutena frequenti, è stata proibita sotto gravi pene qualsivoglia esazione solita praticarsi dai Vescovi nelle Consecrazioni, Ordinazioni, amministrazioni de' Sacramenti, è solo permesso loro il Catedratico. Quanto però al detto Catedratico, rappresenta, che il Metropolita, con alcuni de' Vescovi, insistevano, che si permettesse loro di esigere da ciascun Beneficio due Talleri, che sono 16 Giulii, e che al difetto de' più tenui dovessero supplir i più pingui, come si vede dal loro progetto, *segnato lett. D.* Ma persuasi poi coll'esempio de' Vescovi più discreti, fu stabilito nella forma che si dirà in appresso, e che per extensum si legge nel foglio *segnato E.*, approvato da Monsignor Nunzio coll'espressa dichiarazione: « *Approbo praesentem Constitutionem, si ea Sanctae Sedi aequa visa fuerit* ».

La Tassa dunque dal detto Catedratico è stabilita così, cioè, che in ordine ai Benefici più pingui nelle diocesi di Vladimiria, Brest, Luceoria, Smolesko, Leopoli, Premislia, Chelm, e Pinsko, si paghino due Imperiali, e in quella di Polosko non si eccede due Imperiale e mezzo.

Circa poi ai Benefici più tenui, s'ingiunge à Vescovi di non esiger dai Parochi più di quello, che comporti la lor povertà; ed affinché possa farsi il calcolo de' proventi di ciascun Beneficio, s'incarica ad ognuno de' Vescovi, che in occasione della visita ne faccia diligente ricerca per fissare sopra di essi la giusta quantità del Catedratico, che non ecceda però l'accennata somma, sotto pene della restituzione del doppio, e di scomunica da incorrersi ipso facto, senza poterne esser assoluti che dopo fatta la restituzione. In oltre che per esigere il medesimo Catedratico non debbano più andare i Decani alle Case dei Parochi, ma questi debbano o per se stessi, o per mezzo de' terza persona mandarlo ai Decani, i quali (f. 237v) sotto pene di cinquanta fiorini debbono fargliene ricevuta. Ed in fine che non possano più nè intendersi, nè chiudersi le Chiese di quei, che non pagheranno il Catedratico a tempi debiti, nè possano per la stessa causa asportarsi da esse le sagre suppellettili, ma questi tali debbano condannarsi al pagamento del doppio.

Avverte poi in questo proposito Monsignor Nunzio, che dal P. Filippowicz vien giudicata congrua, e tollerabile dà Parochi la detta somma, ogni volta ch'è i Vescovi non esiggan altro da loro, ed usino riguardo ai più poveri.

Asserisce per altro, che le Chiese nelle Diocesi di Leopoli, e Premislia che sono le più popolate, non sono in quell'esorbitante numero, che vien supposto, poichè nella prima, per un esatto calcolo fattone, sono milleduecento incirca, è poche più nella seconda. Esser ben vero però, che in ambedue è grandissimo il numero de' Parochi poveri, ma gran parte di essi non dovranno pagare più di due, o tre Giulii l'anno, quando i Vescovi non vogliano condonar loro tutto il Catedratico, come talvolta sogliono praticare.

III. Nel Titolo 8º degl'Atti sopradetti si dice, che nel fine di essi sarebbesi inserita la Tassa per le Cancellerie Vescovalì, questa però manca, perchè (siccome rappresenta lo stesso Monsignor Nunzio) avendone i Vescovi proposta una, che si osservava nella Diocesi di Vilna, quale stimò espediente di moderare, ebbero poi tanta fretta di partire, che non fu interamente stabilito tal punto. Erasi però riservato di fissarne una con Monsignor Metropolita, il quale dovea portarsi in Varsavia, ma poi

su tal particolare non ha avvisato altro; non avendo però lasciato di avvertire, che non giudicò espediente di proporre la Tassa Innocenziana, come più alta di quello, che si pratica in Polonia.

IV. Quanto poi al sopprimere alcune delle Chiese, ove sono in troppo numero, riferisce non essersi potuto fare altri Decreti, che quei contenuti nel Sinodo, sì perchè senza una esattissima perquisizione non potea indagarsi, quali fossero realmente superflue, sì anche perchè essendo (f. 238) generalmente le Parrocchie di Juspatronato Laicale, s'incontrerebbero le opposizioni de Nobili, che non vorrebbero privarsi di un tal diritto, non ha però mancato d'inculcare ai Vescovi, che non istituiscano verun Paroco, il quale non abbia il suo congruo mantenimento.

V. Per correggere il Messale, Breviario, ed altri libri ecclesiastici, dice essere stati deputati il detto Filippowicz, e il P. Giacomo Solikowski, Archimandrita Kobrinense; ed essersi preso l'assunto Monsignor Metropolita di stendere l'Istruzione per i Parochi, ed il Catechismo per il popolo, quali due opere, dopo riconosciute dai revisori, si manderebbero a questa S. Congregazione per averne la necessaria approvazione.

VI. Molti punti quali o non si è potuto o non si è stimato espediente di decidersi nel Sinodo, sono stati rimessi al giudizio, e decisione della S. Sede, e di questa S. Congregazione, e questi si leggono stesi in forma di memoria in un foglio *segnato F.*, trasmesso da Monsignor Nunzio, il quale dice, che Monsignor Metropolita erasi incaricato di somministrargli le informazioni e le ragioni necessarie sopra ciascuno dè punti, quali sarebbero state dallo stesso Monsignor Nunzio comunicate ai Vescovi latini in quella parte, che concernerebbe il loro interesse, per trasmetter poi i motivi degl'uni e gl'altri all'EE. VV., ma finora non è capitato verun documento in tali materie. Trasmisero bensì il detto Metropolita, e Vescovi Ruteni gl'istessi, ed altri quesiti in numero di 26, molto più diffusamente esposti, dè quali domandano la risoluzione, e si danno nei fogli *segnati G.* Questi però quando l'EE. VV. non giudichino di risolvere altrimenti, potrebbero rimettersi a Monsignor Nunzio presente, ad oggetto di sentire le parti, ove occorre, e di raccogliere tutte le più distinte informazioni per dilucidarsi appieno la materia, tanto più che ad alcuni di essi punti si oppongono il presente Proto Archimandrita, e Consultori della Congregazione Basiliana, come ai fogli *segnati H.*

VII. In oltre riferisce il detto Monsignor Nunzio Grimaldi, che verso il fine del Sinodo gli furono consegnate 34 domande per parte de Vescovi latini, ma avendo considerato, che i Prelati Ruteni avrebbero potuto offendersene, le comunicò in privato al solo Metropolita, il quale dopo aver conferito cogl'altri Vescovi, fece alle dette domande le risposte, che si vedono a fronte di esse, nei fogli *segnati I.* Si astenne però di parteciparle all'Agente dei detti Vescovi latini, per evitare ogni amarezza, asserendogli (f. 238v) solamente in voce, che ad una parte delle loro richieste erasi già provveduto nel Sinodo e che per l'altra parte era necessario attendersi gl'oracoli della S. Sede dopo uditi gl'Interessati; dice però, che ne avrebbe tenuto nuovamente discorso col Metropolita, dopo giunto in Varsavia, ed avrebbe comunicate destramente le sue ragioni ai Vescovi latini, perchè potessero dedurre i loro motivi avanti la Sede Apostolica; ma non si è poi avuto riscontro, se abbia ciò adempito.

VIII. Attesa poi la pestilenza, che correva in Leopoli, asserisce non aver potuto colà trasferirsi per visitare le Chiese Rutene, e la Confraternità Staupigiana di quella Città; aver bensì fatta la visita della Chiesa Rutena di Zamosc, quale avrebbe unita agl'atti del Sinodo, ma nè pur questa è capitata.

IX. Finamente per quel che concerne l'augumento del Seminario Ruteno di Leopoli, oltre all'esservi incorporato quello di Premisla, dice aver indotto il Vescovo della detta Città di Leopoli a mantenerli a sue spese quattro Alunni, quello di Luceoria tre, ed uno quello di Premisla; non aver però potuto esigere ragionevolmente lo stesso dai Prelati di Polosko, e Pinsko, atteso la lontananza delle loro Diocesi da Leopoli; nè dal Vescovo di Kelma, perchè essendogli molto più vicino il Seminario di Vladimiria, può con dispendio assai minore somministrare il viatico à suoi giovani studenti. Aver in oltre insistito, che la Congregazione Basiliana, la quale possiede molte Parrocchie, contribuisce qualche cosa per l'augumento de' Seminari, ma che nulla gli riuscì di ottenerne, avendo il Proto Archimandrita della medesima Congregazione addotti nel foglio *segnato L.* molti motivi, come di povertà, e rovina de' suoi Conventi, e di grossi debiti contratti, per i quali ha preso tempo di risolvere finchè coll'occasione della Visita avesse potuto far il calcolo dell'entrate de' Conventi medesimi. Il che pure è sortito in ordine all'obbligare (f. 239) a qualche contribuzione per simil'effetto il Clero secolare, attesoche e per la povertà de' Parochi, e per il Cattedratico, che devono pagare, riuscirebbe loro di troppo aggravio.

Non ha però lasciato lo stesso Monsignor Nunzio di sovvenire anch'esso per la sua parte il detto Seminario di Leopoli, perchè avendo voluto Monsignor Metropolita regalarlo di una Croce pettorale di crisoliti con catenella d'oro, e Monsignor Vescovo della stessa Città¹⁸⁹ di un'anello con pietre preziose, esso accettò ambedue i donativi spiegandosi con quei Prelati, che li cedeva in beneficio del detto Seminario, come fece, consegnandoli al P. Trombetti, Rettore.

X. A riflesso dell'indicato augumento del numero degl'Alunni Ruteni fu dato ordine al detto P. Trombetti sin dall'anno 1720 di fabbricare il comodo per essi in luogo vicino al Collegio Armeno, in maniera, che gl'alunni Ruteni dimorassero separatamente dagl'Armeni, ad oggetto d'impedire i disordini, che nascer potessero della naturale avversione, che hanno tra loro queste due Nazioni. Gli fu perciò imposto di procurare la vendita della Casa comprata dal Signor Cardinal Pignatelli, quale porta di continuo la spesa di molte riparazioni, e di servirsi del prezzo di essa per la nuova fabbrica.

Scrive il P. Trombetti, *lett. M.*, che non avendo trovato Compratore, che offrisce per la detta Casa più di 7 o 8 mila fiorini, (f. 239v) non ha stimato buon servizio della S. Congregazione il liberarla per tal prezzo, quando al detto Signor Cardinale è costata 35 mila fiorini, e ne vale anche più; e che perciò vi ha posto per ora un Mercante, il quale la custodisce, e paga un tanto l'anno per le necessarie riparazioni, finchè si possa trovar chi la compri al prezzo più ragionevole.

Intanto venendo per una parte sollecitato da Monsignor Vescovo di Premisla a ricevere i suoi Alunni, in virtù dell'incorporazione stabilita del Seminario di quella Città, a quella di Leopoli, di cui lo stesso P. Trombetti ha mandato copia autentica (*segnata N.*), e per l'altra parte essendo scarso di denaro, e non avendo trovato chi volesse contribuirgli alcuna cosa per fare una fabbrica di pianta, si risolse di edificare un nuovo piano lungo braccia 69, e largo 14, per i detti Alunni Ruteni, su quello già fabbricato da Monsignor Bonesana¹⁹⁰ in un braccio dello stesso Collegio Armeno, posto a mezzo giorno, come si vede dal disegno, che ne ha trasmesso,

¹⁸⁹ Athanasius Szeptycky, Episcopus Leopoliensis (1715-1746).

¹⁹⁰ Franciscus Bonesana, Theatinus, Rector Collegii Armenorum Leopoliensis (1678-1691), qui annis 1689-1690 etiam negotia Nuntiaturae Varsaviensis gerebat.

tissimo, con camere, scala, corridore, e prospetto totalmente separato, o diverso da (segnato *lett. O.*), dove dice, che i detti Alunni Ruteni hanno comodo sufficientemente quello degl'Armeni, i quali stanno nel 2° piano del braccio, esposto all'oriente, fabbricato pure dal detto Monsignor Bonesana. Oltre di che asserisce, che gl'Armeni non hanno in ciò verun pregiudizio, poichè non solo hanno tutto il comodo di prima, oltre all'emulazione per lo studio, ma ne godono anche di più, a causa della Villa comprata per i Ruteni. Si aggiunge ancora, che per questo accrescimento di fabbrica fatta nello stesso Collegio, si è risparmiata la spesa di più migliaia di scudi, quale sarebbe stata necessaria allorchè si fosse voluto gettare altrove i fondamenti di una nuova fabbrica, e si è pure evitata la moltiplicazione de Ministri.

Tutto questo augumento di Fabbrica, secondo la nota distinta, che il medesimo P. Trombetti ne ha trasmessa (segnata *lett. Q.*) è costato fior. 2588, senza essersi fatto verun debito, poichè ha impiegato in essa fior. 1600, che non senza molta industria, e fatica ha riscosso dagl'Eredi di Monsignor Winnicki, già Metropolita,¹⁹¹ dovuti al Seminario Ruteno di Premisla, ora incorporato a quello di Leopoli, e fior. 1117 ricavata dalla vendita de sopradetti regali (f. 240) donati da Monsignor Nunzio Grimaldi, secondo la stima giuridica fattane da un Artefice perito, che si dà in forma autentica (alla *lett. R.*).

Contro questa fabbrica però reclama con due lettere (*segnate S.*) la Nazione Armena, col motivo, che tutto quel sito, ov'è fabbricato il Collegio, con gl'orti, edifici e mura annessi, appartengono alla loro Chiesa Armena, detta di Santa Croce, situata dentro le mura medesime, e che il tutto fu fabbricato coi denari degl'Armeni, e solamente fu da essi ceduto per comodo degl'Alunni della stessa Nazione. Oltre di che poteva bene il P. Trombetti edificare per i Ruteni in quegli'altri fondi, che la stessa Nazione Armena circa cinque anni sono cedè per farvi il loro Seminario, o per collocarli nella vicina casa abitata una volta dai Cappuccini, e donata cogl'orti contigui da un tal Dobrawski, Nobile Pollacco, per il Collegio Ruteno, senza inferir questo pregiudizio agl'Armeni, i quali perciò fanno istanza, che si rimuovano dal detto loro Collegio i Ruteni, anco per evitare le continue risse, che possono occorrere tutto giorno tra gl'Alunni d'ambidue le Nazioni, come dicono esser già succeduto in persona d'un Alunno Ruteno, che ferì con coltello uno degl'Armeni.

Non stima irragionevoli i loro richiami in tal particolare il P. Redanaschi, Procuratore delle Missioni dè Teatini (come al foglio *segnato T.*), col principal fondamento che sin dal tempo, ch'era Prefetto del Collegio di Leopoli Monsignor Bonesana, Teatino, e Capo della Nazione Armena il Padre del moderno Arcivescovo,¹⁹² la stessa nazione diede con atto pubblico il detto Collegio con le sue pertinenze a questa S. Congregazione, ad oggetto di servirsene per gl'Alunni Armeni, con certa condizione, che mancando in qualunque modo quell'Alunnato di sua Nazione per il tutto ritornasse al suo principio. Sicchè vedendo ora alzato un piano nello stesso Collegio per i Ruteni pare che ciò sia lontano dall'istituto, e concessione.

(f. 240v) Oltre di che il piano, che si è fabbricato, non può esser capace che di otto, o al più dieci Alunni, quando il bisogno è di numero molto maggiore, e non sarebbe stato difficile d'indurre i Vescovi a contribuire per il principio d'un Collegio capace di molti Alunni, che poi col tempo, e coi sussidi di pie persone si sarebbe

¹⁹¹ Georgius Vynnykyj, Episcopus Peremysliensis et Metropolita Kioviensis, qui obiit an. 1713.

¹⁹² Joannes Tobias Augustynowicz, Archiep. Leopoliensis Armenorum (1715-1751).

potuto ampliare, il che sarà difficile in avvenire, vedendosi per ora rimediato alla meglio.

Ne regge il motivo della premura addotta dal P. Trombetti di non sapere ove collocare così sollecitamente gl'Alunni Ruteni, mentre poteva servirsi con molta opportunità o della Casa del Signor Cardinal Pignatelli, tante volte abitata e dai Padri, e dagl'Alunni, o della Casa della Villa Dublani, o finalmente di quella donata dal Nobile Pollacco soprindicato, vicinissima al Collegio Armeno, colla quale si sarebbe evitato di moltiplicare i Ministri, potendo per la gran vicinanza i detti Alunni convenire e nelle Scuole, e nel Refettorio del detto Collegio Armeno.

Anzi trattandosi di dar incamminamento ad un Collegio stabile, e che col tempo dovrà molto ampliarsi, si verrà nel Caso di doversi lasciare la Fabbrica fatta a comodo degl'Armeni, secondo la nota Regola: « qui alieno in fundo aedificat, fundo alieno aedificat »; tanto più che il P. Trombetti non ha convenuto altrimenti coi detti Armeni.

Contuttociò è di parere, che trovandosi già fatta la fabbrica, proprio rimedio sarà l'assicurare, o dar intenzione agl'Armeni, che la S. Congregazione medita di far fabbricare altrove un Collegio per i Ruteni, ma che si è preso quest'espedito solo pro interim; ed all'incontro, ordinare al P. Trombetti, che non prosegua altra fabbrica, come v'è ideando, secondo che si dirà in appresso.

XI. Lo stesso P. Trombetti rappresenta, (*cit. lett. P. et X*), aver intenzione di tirare un'altro piano sopra il braccio della fabbrica del detto Monsignor Bonesana, dalla parte d'oriente, sperando di poter trovare Benefattori che gli somministrino i materiali, senza incomodo, e spesa della S. Congregazione.

Di questo nuovo piano penserebbe valersi per collocarvi gl'Alunni Ruteni, se cresceranno di numero le fondazioni, o pure Convittori Nobili della stessa Nazione.

Viene a ciò persuaso dai seguenti motivi. Primo, perchè rendendosi coll'educazione in Collegio i detti Nobili ben affetti alla S. Sede, s'impegneranno più facilmente a promuovere, e difendere l'Unione.

2. Finalmente perchè con la quota, che pagherebbero per i loro alimenti, si potrebbe supplire alle gravi spese, che occorrono per il Collegio.

Attesi dunque gl'accennati motivi, domanda l'approvazione dell'EE. VV. per poter eseguire il suo disegno; e con tal occasione esibisce la nota di tutti gl'edifici, e riparazioni, ch'egli ha fatte (f. 241v) nel Collegio, e sue pertinenze, dall'anno 1705 sin'al presente, e si dà segnata con *lett. Z*.

In questa idea però non concorre il P. Redanaschi, per le riflessioni già di sopra riferite.

XII. Con altra lettera (*segnata Y*) espone il detto P. Trombetti, che tutti gl'Alunni Ruteni, a sola riserva di quelli della fondazione di Premisla, fanno il solito giuramento all'uso di quei del Collegio Greco di Roma, il quale impedisce loro solamente il transito al Rito e Religione latine, ma non già all'Ordine di S. Basilio.

Nella Fondazione però di Premisla il fondatore vuole, che la Gioventù, quale verrebbe ammessa in quel Seminario « speciali juramento obstricta maneat, non solum ad conservationem inviolabilem Ritus Rutheno-Graeci, sed etiam ad amplectendum statum ecclesiasticum saecularem ».

Ma perchè questa restrizione porterebbe non poco pregiudizio all'Ordine Basiliano, allorchè alcuni degl'Alunni della detta fondazione di Premisla volessero farsi Monaci, come già di presente più d'uno v'inclina, perciò anche secondo la mente di Monsignor Vescovo di Premisla supplica l'EE. VV. a degnarsi dichiarare, che tali Alunni siano liberi di farsi o Monaci, o Preti secolari, avendo egli a tal effetto

soppressuto dal fargli fare il giuramento. E il P. Redanaschi (detta *lett. Y.*) lo stima conveniente, poichè non potendo essi farsi Monaci Basiliani, resterebbero inabilitati a poter ascendere a suo tempo alla dignità vescovile, per la quale si richiede la qualità d'esser Monaco di quest'Ordine.

XIII. Monsignor Metropolita poi nel dar avviso di avere la sua Religione Basiliana acconsentito all'incorporazione del suddetto Seminario di Premisla a quello di Leopoli, in nome della stessa fa istanza, che in corrispondenza di ciò si permette al P. Trombetti di continuare nel Rettorato, sua vita (f. 242) durante. (*lett. AA.*)

Qui mi occorre di rappresentare all'EE. VV., che questo Religioso fu fatto Rettore nel 1705, ed è solito confermarsi di quattro in quattr'anni, avendo avuta l'ultima conferma sotto il 27 9mbre 1719.¹⁹³

All'incontro Monsignor Arcivescovo Armeno,¹⁹⁴ il Clero, e gl'Alunni istessi, con più lettere (*segnate BB.*) supplicano per la remozione del medesimo P. Rettore, lamentandosi particolarmente ch'egli strapazzi i detti Alunni non solo colla rigidezza, e mala condizione del vitto, e vestito, come dal ricorso giurato degl'Alunni, che si dà (*segnato CC.*), fomentando contro tutta la Nazione le persone più Nobili, e screditando lo stesso Prelato, ed altri del Clero, ne lasciano ancora di supporre, ch'egli vada insinuando ai Senatori di Polonia, che facciano istanza alla S. Sede di sopprimere la dignità Arcivescovile della loro Nazione dopo la morte del presente Arcivescovo.

Quando però l'EE. VV. non stimino espediente di rimuoverlo dal Rettorato di tutto il Collegio, il detto Arcivescovo (*lett. DD.*) supplica, che sia levato almeno dal governo degl'Armeni, trasportando i Ruteni ad una delle Case già di sopra indicate, e costituendo per i detti Armeni un'altro Rettore, che sia pure Religioso Teatino.

Anco i due Pretti Teatini della Famiglia Cottone, Palermitani, ambedue Lettori del Collegio predetto, con varie lettere (*segnate EE.*) si querelano assai vivamente d'essere maltrattati dal P. Trombetti, benchè a proprie loro spese abbiano molto migliorato il Collegio, come attestano i sopradetti Arcivescovo, Clero, e Nazione Armena alle lettere (*segnate FF.*), e confermano pure la scarsezza del vino che dà agl'Alunni, mentre dicono, che tanto spende ora che sono 27, quanto spendeva nell'anno scorso, quand'erano 16 solamente, dove (f. 242v) all'incontro per se medesimo, e per i suoi comodi particolari non bada a spesa veruna, sopra di che però si è già scritto pro informazione a Monsignor Nunzio presente.

XIV. Nella detta lettera della Nazione Armena (*segnata S.*) si fa pure istanza, che i suoi Alunni possano esser visitati dal loro Arcivescovo nel medesimo Collegio, che i Prefetti, o siano Superiori di esso non durino nella carica più di quattro anni soli, e che la metà de medesimi Alunni sia dalla Città di Leopoli.

Queste istanze però vengono giudicate incongrue (*cit. let. T.*) dal P. Redanaschi, col motivo, che non appartiene alla Nazione l'ingerirsi nelle disposizioni del Collegio, ove questa S. Congregazione tiene i propri Ministri.

XV. Il Predetto.

.

(a margine):

Ad 1m: Relata.

Ad 2m: Pro approbatione Taxae, et scribatur Nuncio Apostolico, quod invigilet pro observantia eiusdem.

¹⁹³ Stephanus Trombetti (1706-1723).

¹⁹⁴ Cfr. notam 192.

Ad 3m: Domino Nuntio Grimaldi, quod referat, an aliquid super hoc ab eo dispositum, vel deliberatum fuerit, ante eius discessum a Nunciatura Polonien. sin minus, se intelligat cum Successore, ad effectum de quo agitur; et scribatur super hoc etiam novo Nuntio Polonien., ut osservetur cum intilligentia Domini Nuntii Grimaldi.

Ad 4m: Scribatur Domino Nuntio Poloniae quod invigilet, et curet prout dispositum fecit ab eius Antecessore.

Ad 5m: Scribatur eidem Domino Nuntio districte super hoc, quod sollicitet revisionem, et S. Congregationi transmittat.

Ad 6m: Scribatur Domino Nuntio prout in voto Domini Secretarii.

Ad 7m: Scribatur Domino Nuntio Viennensi, quod informet S. Congregationem super rebus ab ipso dispositis, et incompletis, et de eisdem informat etiam D.num Nuntium Poloniae, cui scribatur per S. Congregationem ad effectum de quo agitur.

Ad 8vum: Scribatur eidem Domino Nuntio Polonien. cum transmissione instructionis, ut commode se disponat ad visitationes, de quibus agitur, vel per se, vel per alios.

Ad 9m: Relata, et solum certioretur Dominus Nuntius, ut instet super executione provisorum.

Ad 10m: Scribatur Domino Nuntio Polonien., quod ad effectum evitandi recursus ad Urbem pro dominio fundi, de quo agitur, tractet cum deputatis nationis Armenae impositionem eiusdem fundi sumptibus S. Congregationis, et referat; et insuper scribatur P. Trombetti, ei inhibendo, ne ulterius in aedificio progrediatur; item scribatur Archiepiscopo Armeno, ut super huiusmodi interesse se intelligat cum Domino Nuntio.

Ad 11m: Provisum ut supra.

Ad 12m: Cum petitio, de qua agitur, solum militat pro duobus, vel tribus Alumnis de fundatione Metropolitae Winnicki, nihil innovandum, sed, praestito consueto iuramento, recurrant pro dispensatione in casibus particularibus.

Ad 13m: Relata.

Ad 14m: Ut supra.

VOTUM E.MI TANARI.¹⁹⁵ — RUTHENI.

§. Alli 26 d'Agosto... Si esaminino le professioni di fede mandate, *lettera A*.

§. Ne giorni ... Molti, diversi Teologi devono impiegarsi nel rivedere prima separatamente, e poi in uno, o più congressi gl'atti del Sinodo, dopo di che si vedrà, se debba permettersi l'impressione loro, particolarmente nella Stamparia della Congregazione.

§. Riferisce però ... Fare esaminare ancora i punti, che si sono tralasciati, e che Monsignor Grimaldi havrebbe stimati utili.

§. In ordine poi ... Pare possa approvarsi la Tassa approvata da Monsignor Nuntio con tutte le sue condizioni. Per evitare però le liti, quando un beneficiato si credesse aggravato più del dovere, sarebbe bene deputare un Giudice, per comporre, e definire la controversia.

¹⁹⁵ Sebastianus Antonius Tanarius (Tanara), Bononiensis, Archiep. Damascenus, Nuntius Viennensis, creatus Cardinalis die 12. XXI. 1695, tit. Ostiensis a die 3. III. 1721. Obiit die 5. V. 1724. Cfr. *Hierarchia catholica*, vol. V, pag. 19, nr. 1.

(f. 257v) §. Nel titolo ... Si dia à Monsignor Archinto l'incombenza di progettare la Tassa delle Cancellarie con Monsignor Metropolita, molto può il P. Filipowicz, per poi mandarla alla Sagra Congregazione, la quale, prima d'approvarla, potrebbe sentire il parere di Monsignor Grimaldi.

§. Quanto poi ... S'insista, che i Vescovi non istituiscano Paroco veruno, il quale non habbia un congruo mantenimento.

§. Per correggere ... La correzione de' Libri ecclesiastici, e del Catechismo non si pubblici senza mandarla prima a Roma.

§. Molti punti ... Si rimettano a Monsignor Archinto i dubbii proposti nelli fogli F., e G., e dopo che sarà giunta la di lui risposta, si comunichi a Monsignor Grimaldi, prima di considerarla in Roma.

§. In oltre ... Si scriva a Monsignor Grimaldi, per sapere, se dopo al ritorno in Varsavia, ha conferito (f. 258) col Metropolita, e poi colli Vescovi latini sopra le trentaquattro domande di questi ultimi, e havuta la di lui risposta si daranno a Monsignor Archinto gl'ordini opportuni.

§. Attesa poi ... Si scriva a Monsignor Grimaldi per havere la promessa visita fatta da lui della Chiesa Ruthena di Leopoli.

§. Finalmente ... Monsignor Archinto tenga ricordata al Protoarchimandrita l'istanza, che la Congregazione Basiliana contribuisca qualche assegnamento per l'aumento delli Seminarii.

§. Monsignor Metropolita ... Senza impegnarsi alla perpetuità merita di essere confermato a Novembre 1723 nel suo Rettorato il Padre Trombetti.

Si scriva una lettera di molta lode a Monsignor Grimaldi.

Sacrae Congregationi particolari de Propaganda Fide super rebus Ruthenorum.

Die 15 Maii 1722 (f. 573).

Il Proto Archimandrita, e Consultori della Congregazione Basiliana, con lettere dirette a N. S., ed all' EE. VV. in nome della medesima lor Congregazione, stimando che alcuni Decreti del Sinodo, ed alcune delle Petizioni possano recare qualche pregiudizio ai Privilegi della stessa Congregazione, confermati da Sommi Pontefici, desiderano in essi Decreti qualche correzione, come segue.

Al Titolo 5º: De Metropolitano, avvertono, che l'elezione del Metropolita, secondo le antiche Costituzioni dell'Ordine, si fa dai Vescovi, e dal Proto Archimandrita, o sia Generale della loro Congregazione, coi Consultori; stanteche 2º le medesime Costituzioni non può il Metropolita eleggersi un Coadiutore cum iure successionis, se non che col detto Proto Archimandrita e Consultori, perchè il Metropolita, e suoi Successori, ad normam Sacrorum Canonum, sempre devon essere Religiosi Basiliiani.

Non si spiegano però i ricorrenti se desiderano, che tutto ciò s'inferisce nel detto Titolo 5º del Sinodo, nel quale titolo d'altro non si parla, che dell'amministrazione delle diocesi Rutene, in caso di morte o del Metropolita, od alcuno de Vescovi, finche dalla S. Sede non si deputi l'Amministratore. Per altro di ciò, che riguarda l'elezione del Coadiutore, si parla nelle Petizioni, e non nel Sinodo.

Al Titolo 7º: De officialibus, si dispone nel Sinodo che « quilibet Episcopus Officialem habeat saecularem, si quispiam ad hoc officium idoneus inveniatur, sin minus regularem ».

Si desidera, che si aggiunga: « Si officialis regularis sit electus, ne cogatur expensis monasterii sui officium obire ».

(f. 573v) Al titolo 10: De Parochis, et Parochiis, §. Ecclesiae, si ordina: « Ecclesiae

Parochiales, quae Regularibus etc. attributae sunt, per Regulares regantur; reliquae omnes per saeculares etc. In Civitate tamen Bytenensi censuit S. Synodus, ut cura animarum per saeculares, ut antea factum fuit, exerceatur ».

Riclamano da questo Decreto i ricorrenti col motivo, che per esso venga tolto al Monastero Bytenense un ius, che per più di cent'anni ha avuto; oltre di che dicono, non esservi alcuna necessità, che tal Parrocchia venga amministrata da Paroco secolare, che anzi, all'incontro, meglio si amministra dai Religiosi, e questi coll'amministrarla fanno ingiuria a veruno, mentre gaudent iure suo.

Al Tit. XI: De Monasteriis, et statu Monachorum, §. Cum experientia, si dispone, che i Monasteri delle Diocesi di Vladimiria, Luceoria, Clelma, Leopoli, e Premisla, i quali generalibus Capitibus non subsunt, nec suos habent ordinarios Visitatores, post annum a publicatione praesentis Decreti, et acceptas literas convocatorias Metropolitae, in Congregationem redigantur; ac deinde quolibet quadriennio Generalem, Provincialem, ac regulares Visitatores eligant etc.

A questo Decreto dicono i ricorrenti, che in virtù di un Decreto di questa S. Congregazione, confermato dalla s. m. di Urbano VIII li 5 7mbre 1643, fu disposto, che i Monaci Ruteni Uniti costituissero una sola Congregazione, e potessero eleggersi perpetuis temporibus un solo Abbate Generale, o Protoarchimandrita; e che gl'altri Monaci, e Monasteri, che verrebbero all'Unione, dovessero incorporarsi alla detta Congregazione, e vivere (f. 574) sotto il medesimo Generale. Per questa ragione dunque propongono, che i suddetti monasteri si eleggano bensì un Provinciale, ma non un Generale, e che tal Provinciale si sottoponga al Proto Archimandrita di tutta la Russia

Si lamentano in fine, come i Vescovi abbiano potuto far Decreti, ed innovazioni rispetto alla Religione Basiliana, quando ciò appartiene al loro Capitolo Generale, sotto la presidenza del Metropolita, secondo la mente del sopradetto Pontefice Urbano VIII, il quale dichiarò la detta Religione in Russia esente della giurisdizione degl'Ordinari.

Quì però è d'avvertirsi, che tanto il Proto Archimandrita quando i Consultori, che ricorrono, sono stati presenti nel Sinodo insieme con altri molti Abbati, e Superiori di Monasteri della lor Religione, quali tutti sono descritti nel foglio 3 a tergo e ne hanno giurata l'osservanza.

I PP. Massimiano Wietrzinski, e Firmiano Wolk, uno già Proto Archimandrita e l'altro Consultore della Congregazione Basiliana Rutena di Lutuania, processati, e condannati dal Metropolitano di Russia, e deposti da i loro uffizi, i quali dopo avvocata la loro causa a questa S. Congregazione per ordine dell'EE. VV. fin dal mese di Febraro dell'anno 1720 hanno Roma per carcere, rappresentano, come sin dall'8bre dell'anno scorso avevano in pronto le loro difese, e che in Febraro dell'anno corrente hanno distribuite le loro scritture.

Communicate queste al P. Procurator Generale dell'Ordine,¹⁹⁶ egli ha presentato un Memoriale pro dilatione, supponendo aver ordine dal Metropolita, e da i Capi della sua Religione di trasmettere in partibus le scritture dei ricorrenti, affinchè di là se gli possa rispondere, attesi che trattandosi di fatti, ed interessi non pienamenti al detto Procurator Generale noti, questi non potrebbe adeguatamente rispondere.

Portando ciò un ritardo notabile alla proposizione della loro causa, quale dovrà riferirsi dal Signor Fiorelli, e trovandosi essi ridotti in istato di somma mendicità,

¹⁹⁶ Benedictus Trulevyč (1713-1726).

alloggiati in una infelice stanza terrena nell'Ospizio de Pollacchi, privi d'ogni comodo, e fino di vesti, che gli ricuoprano, supplicano l'EE. VV. a degnarsi di destinare il giorno, in cui onninamente la (f. 581v) loro causa abbia a proporsi.

Imperocchè trattandosi di confermare, o infirmare le sentenze de partibus in Iudicio criminali, non vi è di bisogno di altre scritture, dovendosi stare a quelle, che sono inserite nel Processo, fatti di là trasportare, già sono ormai due anni, per ordine dell'EE. VV.

Oltre di che non può presumersi, che il P. Procurator Generale, essendo non solo Procuratore della Religione, ma Procuratore particolare del Metropolitana, e del presente Proto Archimandrita¹⁹⁷ ed altri avversari degl'Oratori, in termine di due anni non sia intieramente informato di questa causa, e non abbia presso di se quei documenti, che stima gli siano necessari.

Si aggiunge in oltre, che avendo lo stesso Procurator Generale sin dall'anno passato fatto prefiggere il termine di due mesi ai detti Oratori per dare le loro difese, viene ora da esser incongrua ogn'istanza, ch'egli possa fare per ottener dilazione.

A riflesso in fine delle miserie, che provano, della privazione d'ogni mezzo per l'ulteriore loro sussistenza e della mala qualità dell'alloggio, per la qual cagione hanno patite finora diverse malatie, anco mortali, supplicano ancora di qualche rimedio, secondo che l'EE. VV. giudicheranno espediente.

(a margine):

Dominus Secretarius curet subministrari oratoribus, per Procuratorem Generalem, ex parte Sacrae Congregationis scuta viginti pro indumentis etc.

64.

Roma, 1 . III . 1723.

Pro confirmatione Synodi Zamostianae, eiusque impressione typographica, de Alumnis Leopoliensibus, nec non de ipso Collegio Leopoliensi, et reintegratione PP. Wietrzyński et Wolk.

APF, Congr. Part., vol. 65, fol. 3-6, 29-30.

CONGR. PART. — Die 1 Martii 1723.

Congregatio Particularis super rebus Armenorum ac Ruthenorum Regni Poloniae, habita die prima Martii 1723. - Tanarius, Paulutius, Sacripantes Praefectus, Albanus Camerarius, se excusavit, et Spinola.

SOMMARIO

Per la Congregazione Particolare dè Ruteni, et Armeni di Leopoli.

1mo Marzo 1723 (f. 3).

I. Nella Congregazione Particolare, tenutasi li 15 Maggio dell'anno scorso, furono dall'EE. VV., a relazione del Signor Cardinale Spinola, interamente approvati tutti i Decreti del Sinodo Provinciale dè Ruteni, sin dall'anno 1720 celebrato in Zamoscia.

¹⁹⁷ Antonius Zavadskyj (1719-1723).

Quantunque però tal approvazione fosse data in virtù della facoltà riservatane a questa S. Congregazione dalla s. m. di Clemente XI, nel suo Breve spedito li 20 Marzo 1716, in cui delegandosi Monsignor Grimaldi, allora Nunzio in Polonia, per presiedere a tal Sinodo, fu espressa la seguente clausula: « Ita tamen, ut ea, quae in eadem Synodo decreta, statuta, et ordinata forent, in suspenso remaneant, illorumque executio, donec a Congregatione Venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium negotiis Propagandae Fidei praeposita, examinata, et approbata non fuerint, differi debeat ». Contuttociò, essendo insorto dubbio, che la facoltà di approvare i Sinodi appartenere potesse privatamente alla S. Congregazione del Concilio, uditosi sopra di ciò dal P. Redanaschi, il prudentissimo parere di ciascuna dell'EE. VV. in particolare, fu consegnato il Sinodo predetto a Monsignor Lambertini. E finalmente dopo un nuovo esame di più mesi, e dopo nuove risposte date dallo stesso P. Redanaschi a varie difficoltà saggiamente promosse dal Signor Cardinal Belluga, se n'è avuta anche da quella S. Congregazione l'approvazione totale, colla seguente clausula però: « EE.mi PP.... censuerunt, ut, quoties S.mo D. N. praedictam Synodum Provinciale confirmare placuerit per litteras apostolicas in forma Brevis, in iisdem litteris clausula adderetur, si Sanctitati (f. 3v) Suae videbitur, quod per apostolicam huiusce Synodi confirmationem nihil derogatum esse censeatur Constitutionibus Romanorum Pontificum, et Decretis Conciliorum Generalium, emanatis super Ritibus Graecorum, quae, non obstante huiusmodi confirmatione, semper in suo robore debeant permanere ». E questa Clausula in sostanza non discorda dalla mente dell'EE. VV. avuta nel dare al Sinodo la loro approvazione.

Resta ora d'implorarsi da N. S. la sua Apostolica conferma col suddetto Breve; avanti però di supplicarne S. B., si degneranno l'EE. VV. di dichiarare, se nello stesso Breve si abbia a far menzione dell'approvazione fatta del detto Sinodo da ambedue le Congregazioni, senza esprimere il motivo, per il quale l'hanno l'un'e l'altra approvato, non ostante che dal sopradetto Breve del defonto Pontefice ne fosse data a questa de Propaganda la facoltà. E la presente difficoltà nasce dal leggersi apposte nel Decreto della S. Congregazione del Concilio le seguenti parole: « EE.mi DD. Cardinales Tridentini Concilii Interpretes, quorum id munus est ad tramites Bullae S. M. Sisti V, quo decuit studio, ac diligentia considerarunt ».

1. *Supplicandus SS.mus pro Breve confirmationis Synodi, de qua agitur, et in eodem Brevi indicetur approbatio eiusdem Synodi tam ab hac S. Congregatione, quam a S. Congregatione Concilii.*

Ex audientia habita die 10 eiusdem: SS.mus annuit, et approbavit iuxta petita.

II. Non solamente dopo approvatosi dall'EE. VV. il detto Sinodo, ma ancora dopo avutasi l'approvazione della detta S. Congregazione del Concilio, fu incaricato Monsignor Nunzio in Varsavia di darne parte al Metropolita, e Vescovi Ruteni, e d'intenzionarli, che si sarebbe fatto stampare in questa Stamperia, siccome sin dal principio si mostrarono l'EE. VV. inclinate a far eseguire.

Mancano però tuttavia l'orazione, che si è (f. 4) supposto aver fatta nell'apertura del Sinodo Monsignor Grimaldi, e la Tassa per le Cancellerie Vescovalì, quale nel Titolo 8 del medesimo si dice doversi inserire nel fine. Sin dai 23 8bre 1720 lo stesso Monsignor Grimaldi avea scritto, che questa Tassa si sarebbe da lui formata insieme col Metropolita, e che l'avrebbe trasmessa. Ma perchè poi non era quà mai comparsa, glì fu scritto a Vienna nel passato Luglio, che la mandasse unitamente all'orazione sudetta, e che quando non avesse stabilita, spedisse al suo Successore in Polonia le direzioni opportune, acciò quello potesse accordarla, e trasmetterla. Ma se bene tal commissione se gl'è anche altra volta replicata, come pure altre incom-

benze, che concernano il dar lumi al Nunzio presente per dilucidare vari punti, e controversie eccitate dà Vescovi Ruteni in occasione del Sinodo, non ha mai finora data veruna risposta.

Stima però il P. Redanaschi, che ciò non debba ritardare la stampa, poichè quanto all'orazione, non è cosa essenziale, e quanto alla Tassa, questa dovendo stamparsi nel fine, vi si potrà inserire quando verrà; o trovandosi qualche ripugnanza nel Metropolitano, o ne Vescovi circa allo stabilimento di essa, in tal caso potranno l'EE. VV. prendere quella risoluzione, che giudicheranno più propria, non essendo parte essenziale del Sinodo. E tanto maggiormente crede opportuno di sollecitarsi questa impressione, poichè dice, dubitar molto, che in alcuni Vescovi Ruteni siasi intiepidito il primo fervore, e siano quasi pentiti dei Decreti, ch'essi medesimi han fatto; per la qual cosa par gli sempre più necessario, che la stampa del Sinodo si faccia in Roma, e non in Polonia, per evitarsi il pericolo, che non si vari o si muti anche nelle cose più sostanziali, e delicate.

E quì devo io suggerire, che la spesa di questa stampa, a quello che stima lo stampatore, potrà ascendere a scudi 75 in circa, quando se ne vogliano stampare cinquecento, perchè saranno ciascuno circa 25 fogli; (f. 4v) ed oltre a ciò vi vorrà pure la spesa di una Copia manoscritta.

Sicchè l'EE. VV. si compiaceranno ordinare, se dovrà ciò eseguirsi, o farsene parola nella Congregazione Generale.

Scribatur per Secretariam Status Domino Nuntio Viennensi, ut quamcitus omnino transmittat S. Congregationi de Propaganda Fide orationem ab ispo in Synodi aperitione peractam, quatenus etc. eamque S. Congregationem certiore faciat de executione litterarum ab eadem ipsi transmissarum, sub datum 18 Julii 1722.

Item scribatur Domino Nuntio Poloniae ad effectum statuendi Taxam pro Cancellariis Episcoporum Rutenorum in eadem Synodo imprimendam, ut est dispositio eiusdem Synodi in Capt. 8. nec non etiam super controversiis, et quaesitis ab iisdem Episcopis, et monachis Congregationis Basilianae, occasione Synodi propositis, ut ipsi per S. Congregationem de Propaganda scriptum fuit sub die 18 Julii 1722.

Typis huius S. Congregationis detur Synodus, et Taxa non in fine, sed prope finem impressionis apponatur, expensis S. Congregationis.

III. Nella predetta Congregazione de 15 Maggio espose il P. Trombetti Rettore de Collegii Pontifici di Leopoli, che facendo tutti quegl'Alunni Ruteni il solito Giuramento all'uso di quei del Collegio Greco di Roma, il quale impedisce loro solamente il transito al Rito, e Religioni latine, ma non già alla Religione Basiliana Rutena, i soli Alunni della fondazione di Premisla, ora incorporata al detto Collegio Ruteno di Leopoli, giurano di farsi Preti secolari, atteso che il Fondatore ha disposto, che la Gioventù, quale verrebbe ammessa ai suoi Alunnati, « obstricta maneat non solum ad conservationem inviolabilem Ritus Rutheno Graeci, sed etiam ad amplectendum statum ecclesiasticum saecularem ».

Ma perchè considerava lo stesso P. Trombetti, che tal restrizione portava non poco pregiudizio all'Ordine Basiliano, stantechè alcuni degl'Alunni inchinavano a farsi Monaci di esso, perciò, anco secondo il desiderio di Monsignor Vescovo di Premisla, fece istanza, che gl'Alunni della detta Fondazione si dichiarassero liberi di farsi Monaci Basiliani, o Preti secolari, e si facesse far loro lo stesso giuramento degl'altri. Al che aggiunge il P. Redanaschi, che se i detti Alunni non potessero farsi Basiliani, resterebbero inabilitati a poter ascendere alla dignità Vescovale, per la quale si richiede la qualità d'esser Monaco di quell'Ordine.

Nacque nulladimeno il rescritto seguente: « Cum petitio, de qua agitur, militet

(f. 5) solum pro duobus, vel tribus Alumnis de Fundatione Metropolitae Winnicki, nihil innovandum; sed, praestito consueto iuramento, recurrant pro dispensatione in casibus particularibus ».

Replicano in oggi per mezzo del P. Redanaschi le loro istanze suddette Monsignor Vescovo di Premisla,¹⁹⁸ e il P. Trombetti, col motivo, che gl'Alunni della detta Fondazione arriveranno sino a dodici, ed anche quattordici, poichè tanti potranno mantenersene, ascendendo la stessa fondazione a 40 mila fiorini pollacchi. Oltre di che la dispensa, per cui si supplica, gioverà molto non solo per aversi un giorno Vescovi che siano stati allevati in Collegio, e per conseguenza ben affetti al medesimo, ed alla Santa Unione, ma servirà altresì ad allettare agl'Alunnati anco le persone nobili, che altrimenti sdegnano di fare il semplice Paroco, giacchè, siccome si è altre volte distintamente riferito, i semplici Parochi vivono rozamente, e devono procacciarsi il vitto col lavoro delle proprie mani.

In Decretis, et recurrant in casibus particularibus, quamvis Alumnorum numerus, de quibus agitur, excedat duo decimum.

IV. A fine di sedare i richiami degl'Armeni di Leopoli, originati dall'accrescimento della fabbrica del Collegio ultimamente fatta per i Ruteni, quando il sito è degl'Armeni, ordinarono l'EE. VV., che Monsignor Nunzio in Polonia, ed il P. Trombetti trattassero la compra del detto sito, da farsi coi denari di questa S. Congregazione, alla quale dovessero riferire il prezzo, che dagl'Armeni se ne pretendeva, senza però concludere niente.

Fra tanto avendo N. S. concessuta dispensa (f. 5v) matrimoniale ad un Nobile pollacco, ebbi la sorte di ottenere dalla beneficenza di S. Santità la somma di mille ungarì da impiegarsi ad arbitrio dell'EE. VV. in beneficio del predetto Collegio.

Monsignor Nunzio, secondo il sentimento del P. Trombetti, supponendo, che l'EE. VV. vorranno, che il Collegio continui nel suo presente stato, commune ai Ruteni, e Armeni, con la separazione sempre osservata nelle loro particolari stanze, insinua, che l'impiego più utile dei detti mille ungarì sarebbe di prendere qualche misura, per aumentare in breve le abitazioni degl'Alunni Ruteni; e dare anche con ciò qualche stimolo ai Prelati della Nazione, che hanno obbligo, o pensiero di far nuove fondazioni. A tal effetto stimerebbe conveniente la compra di un Villaggio, poco distante da quello di Dublani, che è in vendita, e potrebbe aversi per il prezzo di circa 15 mila fiorini pollacchi. Da esso, perchè contiene un bosco competentemente grande, potrebbe aversi il legname necessario alla fabbrica, ed in oltre ancora buona parte di quello, che bisogna per l'annuo consumo nell'inverno, che in quelle parti è assai lungo, e risparmiarsi conseguentemente il denaro, che conviene spendervi continuamente.

Quanto poi al fondo degl'Armeni, che l'EE. VV. avrebbero intenzione di comprare, dice, che non può essere di gran prezzo, e che per tal compra si potrà avere tutto il comodo di tempo, che si vorrà.

Il P. Redanaschi, in ordine al progetto riferito, è del medesimo parere, perchè c'è, che il denaro frutterebbe, secondo il solito di Polonia, (f. 6) nei tempi buoni, il dieci per cento; e quando poi all'EE. VV. piacesse di disporne altrimenti, asserisce, che non sarebbe difficile di riaver il denaro con la vendita dello stesso Villaggio. *Ex summa mille Ungaricalium, de qua agitur, impendantur 15 m. Flor. in emptione villae prope illam Dublani; residuum vero trium millium Florenorum, una cum red-*

¹⁹⁸ Hieronymus Ustryckj (1715-1746).

ditibus villae currendae, impendantur pro emptione fundi Armenorum supra quod iactum est aedificium Collegii, ad quem effectum Dominus Nuntius una cum P. Trombetti, electis Peritis, deveniant ad extimationem et concordato fundi valore S. Congregationem certiore faciant; Quoad aedificium novarum mansionum pro Rutenis, habitis relationibus providebitur.

V. Il P. Trombetti con lettera dei 25 del passato Gennaro avvisa, che gl'Alunni d'ambedue le Nazioni vivono in quel Collegio con ogni pace, e concordia tra loro; e trasmette le Regole, che già osservano, ed in oltre un foglio di alcune obbligazioni non ancor praticate, ma da adempirsi da tutti i predetti Alunni, quando l'EE. VV. si degnino di approvarle; onde sarà espediente, che alcuno delle stesse EE. VV. si compiacca assumersi il peso di osservarle, tanto più che il P. Redanaschi desiderarebbe di suggerire alcune cose prima dell'intera approvazione.

Em.mus Nicolaus Spinola, auditis D.no Secretario et R. Radanasco, perpendere dignetur, et mutatis mutandis approbare, nomine S. Congregationis, Regulas, et folium novarum obligationum transmissum a Patre Trombetti; dummodo non inducentur onera gravia, quae confusiones, et dissidia potius parere possint, quam meliorem ordinem Collegii, et disciplinam.

In questa Congregazione fu riferita e decisa la causa, et il Processo formato da Mr. Metropolita di Russia contro i PP. Massimiano Wietrzynski, e Firmiano Wolk, Monaci Basiliani Ruteni, et il primo fu reintegrato nel suo primo officio di Protoarchimandrita, et il secondo in quello di Consultore del loro Ordine. Il decreto e le scritture sono nel fine delle scritture di predetta Congregazione Particolare.

(Revera scripturae hae constant: fol. 29-30: Decretum et sententia Iudicis Florelli; fol. 32-44: Facticum Summarii pro P. Wietrzynskij a Joanne Franc. Pelucchi confectum, et impressum an. 1721; fol. 45-88: Summarium pro eodem ab eodem, impressum an. 1721; fol. 89-93: Facticum Summarii pro P. Firm. Wolk, ab eodem J. F. Pelucchi confectum et impressum an. 1721; fol. 94-98v: Summarium pro eodem ab eodem, impressum an. 1721; fol. 100-101: Responsio facti ex an. 1723; fol. 103-113v: Responsio facti et Summarium (an. 1722), impressum an. 1723; fol. 114-124: Replicatio facti cum novo Summario, impressum 1723; fol. 125-135v: Facti et Iuris, impressum an. 1723. Documenta haec plura habent inserta, ut ex. gr. epistolas Metropolitanarum, Episcoporum etc. quas suis loco et tempore excerpti curabimus).

DECRETUM¹⁹⁹

Sac. Congregationis Particularis de Propaganda Fide super rebus Ruthenorum habitae sub die prima Martii 1723.

Eminentissimi Patres, audita relatione processus facta in causa PP. Maximiani Wietrzynski,²⁰⁰ et Firmiani Wolk per D. Florellum, Iudicem deputatum, decreverunt, praevia infirmatione sententiae latae a R. P. D. Leone Kiszka, Metropolitano totius Russiae, etiam super Censuris contra praedictos Patres, eosdem esse reintegrandos ad

¹⁹⁹ In hac Congregatione Particulari, ut patet et Decreto, tractabatur etiam causa PP. Wietrzynskij et Wolk, et quidem modo eis favorabili. Decretum hoc et sententiam hic publici facimus iuris loco Summariorum sat prolixorum, quae conservantur in vol. 65 Congreg. Part. de Prop. Fide.

²⁰⁰ Protoarchimandrita Basilianorum an. 1717-1719. Dein depositus a Metropolita Kioviensi in Capitulo Novogrodecensi an. 1719, diebus 19-23 Septembris. Cfr. M. M. WOJNAR, *De Capitulis Basilianorum*, pag. 22.

officia, et statum, in quibus erant ante inceptam inquisitionem, nec non committendum esse D. Nuncio Apostolico, ut processum conficiat super deductis, etiam in ordine ad administrationem, servatis servandis, et quatenus in procedendo indicia reitatis apparuerint, procedere possit contra antedictos ad suspensionem a muneribus, actis vero completis, eadem ad Sacram Congregationem transmittat. Datum Romae die et anno, quibus supra.

Loco ✚ Sigilli.

I. Card. SACRIPANTES, praefectus
P. A. Archiepiscopus Larissae, Secr.

(f. 29v) CHRISTI nomine invocato. Pro Tribunali sedentes,²⁰¹ et solum Deum prae oculis habentes, per hanc nostram definitivam Sententiam, quam de Iuris peritorum consilio in his scriptis ferimus in Causa, et Causis, quae primo, et in prima coram R. P. D. Leone Kiszka totius Russiae Metropolitano secundo, et in secunda, seu alia veriori coram Sacra Congregatione de Propaganda Fide, versae fuerunt, et vertuntur instantia, inter Perillustrem et Excellentissimum D. Nicolaum Jacobatium SS. D. N. Papae, ac Rev. Camerae Apostolicae Generalem Procuratorem Fiscalem et Promotorem Fiscalem Congregationis Ruthenae Sanctissimae Trinitatis Ordinis S. Basilii Magni, principales actores, et appellatos ex una, nec non Rev. m. P. Maximianum Wietrzynski, Prothoarchimandritam, et R. P. Firmianum Wolk, Consultorem, praefatae Congregationis Ruthenae Sanctissimae Trinitatis Ordinis S. Basilii Magni, reos conventos, inquisitos, processatos, et condemnatos, appellantes partibus ex altera, de et super confirmatione, vel infirmatione Sententiae Censurarum, privationis, aliarumque poenarum, respective latae per R. P. D. Leonem Kiszka, Metropolitano praefatum, contra supradictos RR. PP. Maximianum Wietrzynski, et Firmianum Wolk, pro pluribus praetensis criminibus, et delictis, et praesertim inhonesta vita, fraudibus, et usurpationibus in administratione officii in praeiudicium Conventuum, et Religionis, respective patris, aliisque latius deductis in Processu Causae coram dicta Sacra Congregatione transportat, ad quem etc. Viso eodem Processu, visis iis, quae ex eodem resultant, nec non Iuribus ex utraque Parte productis, omnibusque aliis oretenus, et in scriptis utrinque deductis, et allegatis, visisque videndis, et consideratis considerandis, inhaerendo resolutioni dictae Sacrae Congregationis, habitae sub die prima currentis mensis Martii, prout ex fide, de qua in actis, in eiusdem resolutionis executionem, et utendo facultatibus in literis nomine dictae Sacrae Congregationis per Illustrissimum eius D. Secretarium nobis directis, de quibus in actis etc. dicimus, pronunciamus, decernimus, declaramus, et definitive sententiamus, sententiam, sive sententias praedictas, etiam super Censuris Ecclesiasticis, ut supra latas, cum omnibus inde secutis, fore, et esse infirmandas, et revocandas, prout infirmamus, et revocamus, et pro infirmatis, et revocatis haberi volumus, et mandamus, dictosque RR. PP. Maximianum Wietrzynski ad dignitatem, seu officium Prothoarchimandritae, et Firmianum (f. 30) Wolk ad dignitatem, seu officium Consultatus, et ad alia quaecumque officia, quae prius habebant, nec non ad statum, in quibus erant ante inceptam Inquisitionem, reintegrandos fore, et esse, prout vigore, praesentis nostrae Sententiae eosdem, et eorum quemlibet reintegramus, et pro reintegratis haberi volumus, et mandamus, ac pro huiusmodi effectui mandatum de reintegrando, et alia quaecumque decernimus, et relaxamus, et pro decretis, et relaxatis haberi volumus, et mandamus; sine tamen praeiudicio provisionum ab eadem Sacra Congregatione demandatarum, et in futu-

²⁰¹ Sententiam hanc hic imprimimus pro exemplo.

rum exequendum super nova constructione Processus. Nec non processum desuper fabricatum in hoc rerum statu manere, ac fideiussiones de habendo Hospitium B. Basilii Magni, et Urbem respective pro carcere, per eosdem Appellantes praestitas cassamus, et abolemus, et pro cassis, et aboletis haberi volumus, et mandamus. Et ita dicimus, pronunciamus, decernimus, et declaramus, et definitive sententiamus, non solum etc. Sed et omni etc.

Ita pronunciavi Ego Dominicus Caesar Florellus
Locumtenens, et Iudex deputatus.

Romae, Typis Rev. Cam. Apostolicae 1723.

65.

Roma, 16 . III . 1723.

De Causa PP. Wietrzyński et Wolk.

APF, *Congr. Part.*, vol. 65, fol. 137.

CONGR. PART. — Die 16 Martii 1723 (fol. 136).

Ruteni. Congregazione particolare delli 16 Marzo 1723. - Dopo la Congregazione Generale tenuta li 16 detto, furono convocati Signori Cardinali deputati dalla Congr. de Ruteni, et riferito l'incluso Sommario.

I PP. Missimiano Wietrzinski, Firmiano Wolk, Protoarchimandrita, e rispettivamente Consultore della Congregazione Basiliano Rutena di Lituania, a favore de quali fu dall'EE. VV. risolta la Causa riferita sotto il primo del corrente dal Signor Fiorelli, colla loro reintegrazione ad dignitates, et officia, in statu, in quo erant ante inceptam inquisitionem de partibus, rappresentano in oggi, che fin dai primi mesi dell'anno 1720 dimorano in una miserabile stanza terrena ad uso di rimessa, datagli per ricovero, e per puro motivo di carità, dal Rettore della Chiesa de Pollacchi, mentre il P. Trulevicz, Procurator Generale della loro Religione, e Rettore della Chiesa de SS. Sergio e Bacco, ha sempre ricusato di dargli l'abitazione in quella Casa, che è destinata per solito Ospizio de Ruteni.

Parendo ora agl'Oratori irragionevole, che essendo reintegrati alle loro dignità abbiano a continuare a vivere in un luogo sì indicente, ove per l'aria infelice hanno sofferte replicate infermità, supplicano l'EE. VV. a degnarsi di ordinare, che il detto P. Trulevicz gli dia il comodo dell'abitazione nel mentovato Ospizio con gl'utensili necessarij, e un congruo assegnamento per alimentarsi; tanto più che nello stesso Ospizio vi sono e vi sono state finora più camere disoccupate, come apparisce da una fede, che esibiscono.

P. Procurat. generalis subministret oratoribus scuta centum pro eorum indigentis, et scrib. Domino Nuntio Poloniae, quod curet integrari omnino per Congregationem Basilianam Lithuaniae dictum Procuratorem Generalem, tam de huiusmodi summa, quam de praeteritis scutis viginti, praestitis de ordini S. Congregationis praefationibus, et insuper eidem R.mo Generali solvatur cum anticipatione semestre Legati S. C. Em. Cardinalis Sancti Onufrii, maturandum die ultima Iunii proxime futuri.

66.

Roma, 21 . IV . 1723.

De obitu et exequiis Rectoris Leopoliensis, de nova provisione Rectoris, et de instantiis PP. Wietrzyński et Wolk, ut eis provideatur de victu et viatico aliisque.

APF, Congr. Part., vol. 65, fol. 148-154, 249.

CONGR. PART. — Die 21 aprilis 1723 (fol. 147).

Congregatio Particularis super rebus Armenorum et Ruthenorum Regni Poloniae, habita die 21 Aprilis 1723. Tanarius, Paulutius, Sacripantes, Praefectus, S. Clementis, abfuit, Spinola

(Fol. 146): Nota: Tra le scritture di questa Congregazione Particolare vi si trovano le Regole che in esse furono approvate per gli Alunni de i Collegi de gl'Armeni, e Ruteni di Leopoli (*Regulae hae inveniuntur in foll. 196 - 212v*).

SOMMARIO

Per la Congregazione Particolare degl'Armeni, e Ruteni.

21 Aprile 1723 (f. 148).

I. Essendo passato all'altra vita nel dì 7 Marzo dell'anno corrente il P. D. Stefano Trombetti,²⁰² Prefetto, e Rettore del Collegio Pontificio dell'Armeni, e Ruteni di Leopoli, fu sepolto onorevolmente dall'Arcivescovo Armeno,²⁰³ che processionalmente pontificalmente vestito accompagnò col suo Clero, e Magistrato della sua Nazione e coll'assistenza degli Ordini Regolari il Defonto alla sua Cattedrale, ove fattegli solenni esequie, fu poi collocato nel sepolcro dell'Arcivescovi.

Molti, e ben distinti furono i contrassegni della stima, che verso il Defonto mostrarono non pur gl'Armeni, che i Ruteni, ed anco i Latini, avendo accompagnato i di lui funerali con molte lodi, con quantità di Suffragi, con la celebrazione di 400 Messe, e col suono di tutte le campane della Città, conforme avvisano Monsignor Nunzio, i Prelati di Leopoli, e più diffusamente il P. Innocenzo Maria Travasa, uno degl'ultimi Teatini, che furono spediti al servizio del sopradetto Collegio.

Relata.

II. Trovandosi solo di permanenza in esso Collegio il detto P. Travasa (giacchè i due fratelli Cottoni erano già richiamati alla Patria) e vedendo imminente la morte del P. Trombetti, stimò bene di sigillare, in presenza di più testimonii, la stanza, ove si conservavano il denaro, e le cose di maggior valuta del Collegio; e dopo seguita la morte del detto Prefetto, tornò ad aprire la stanza coll'assistenza di Notari, e trovatovi denaro ascendente a (f. 148v) quattrocento ungari incirca, n'estrasse una porzione sufficiente alle spese del funerale, ed al mantenimento degl'Alunni, chiudendo il tutto di nuovo per atto pubblico; dopo di che fece gl'Inventari di quanto si trovava nel Collegio, e nella Villa Dublani, quali ha poi mandati a Monsignor Nunzio in Varsavia.

Approbarunt gesta per Patrem Travasa.

Due ore però dopo la morte del P. Trombetti, Monsignor Skarbek,²⁰⁴ Arcivescovo

²⁰² Rector Collegii inde ab an. 1706.

²⁰³ Joannes Jacobus Augustynowicz (1715-1751).

²⁰⁴ An. 1711-1733.

latino, mandò al Collegio tre suoi Canonici, nominati Josephovicz, Piasecki, e Szeptiski, con ordine di porre i suoi sigilli a tutti gli scritti, e scrigni del defonto, come in effetto fecero dopo un'aspra altercazione col detto P. Travasa, il quale contro un tal fatto, come lesivo dell'autorità di questa S. Congregazione, dalla cui unica, ed immediata superiorità dipende il Collegio, protestò solennemente avanti Monsignor Arcivescovo Armeno.

Praevia circumscriptione omnium actorum per Archiepiscopum latinum, eiusque Canonicos, et signanter quoad appositionem sigillorum, committatur Domino Nuntio Poloniae, quod nomine S. Congregationis praedictos Archiepiscopum, et Canonicos serio moneat super huiusmodi ausu, iisque iniungat, ut in posterum a similibus omnino abstineant, et iusuper curet describi in actis Nunciaturae, et in Archivio Collegii Pontificii Leopoli decretum praedictae circumscriptionis, et certioret.

Scrive però Monsignor Nunzio, che dalla Commissione mandatagli dall'Arcivescovo latino assai chiaramente apparisce, che la di lui intenzione altra non è stata, che di prendere le sicurezze convenienti per la conservazione delle cose del Collegio, fintanto che lo stesso Nunzio desse gl'ordini opportuni. Ond'egli ha preso per espediente di spedire a Leopoli il P. Bellaviti, Preposito dè Teatini di Varsavia, munito delle facoltà opportune, per avere provisional cura del Collegio, e specialmente per levare senza strepito i detti sigilli, quali il P. Travasa per rispetto all'Arcivescovo latino non ha toccati; soggiungendo inoltre lo stesso Nunzio, ch'egli avrebbe tutta la cura di provvedere (quando ve ne fosse bisogno) che con questo esempio gl' (f. 149) Arcivescovi di Leopoli non prendano qualche autorità sopra il Collegio,

Approbarunt expeditionem Patris Bellaviti; qui teneatur rationem reddere novo Praefecto, eique omnia ad praedictum Collegium pertinentia per inventarium consignare.

Il P. Travasa però descrivendo a lungo questo fatto al P. Redanaschi, dice, che l'Arcivescovo ha preteso di esercitare un'atto di autorità ordinaria sopra il Collegio, mentre i suddetti Canonici nell'eseguire la lor commissione asserirono, ciò competere all'Ordinario in virtù del Concilio di Trento, non aver esso per Superiore il Nunzio, e cose simili.

Scrive inoltre, che portatosi egli dall'Arcivescovo a fine di persuaderlo a desistere, ed a non privarlo del modo di supplire agli occorrenti bisogni del Collegio, il Prelato, dopo molti termini ingiuriosi, gli rispose, che avea proceduto all'atto della sigillazione, perchè pregatone istantemente dal Vescovo Ruteno, mentre il defonto avea presso di se molto denaro di una fondazione Rutena, ed altro, che temeva fosse rapito. Lo che però è stato asseverantemente negato dal Vescovo Ruteno con dire, esser egli bensì stato sollecitato dall'Arcivescovo a far esso un tal'atto al quale non volle acconsentire, ma che il tutto era istigazione dè Canonici, che si erano sino avanzati a stimolare l'Arcivescovo medesimo a mandare un di loro per Rettore al Collegio.

Il P. Redanaschi poi stima degno di particolare riflessione il narrato fatto, primo, per le circostanze, da esso molto bene creduto per la cognizione, che ha del Paese, dell'Arcivescovo e del Canonico Josephovicz; 2º, perchè il porre sigilli alle case non si pratica in Polonia, se non da persone di grande autorità con gente vile; 3º, finalmente, perchè un'atto simile tollerato in Polonia, viene registrato negl'atti pubblici, come legge, e si fanno animo in avvenire di procedere a simili attentati col fondamento (f. 149v) del tollerato esempio.

III. Restando ora vacante la Prefettura, e Rettorato, viene richiesto per tal'uffizio un soggetto idoneo, che possa esercitarlo con zelo, e profitto, come il defonto.

Iuxta votum Domini Nuncii.

Il Vescovo Ruteni Szeptiski, e il Vescovo Capsen., Suffraganeo di Leopoli, raccomandano il P. D. Gaetano Cottone, uno dei due richiamati per ordine dell'EE. VV.

Monsignor Nunzio però stima bene, che il nuovo Prefetto si mandi di quà, e per consiglio ancora dè PP. Teatini di Varsavia giudica il più atto d'ogn'altro per tal carica il Padre Giuseppe Maria Redanaschi.²⁰⁵

Questo esplorato da me, si mostra tutto rassegnato alle disposizioni dell'EE. VV., onde si degneranno prendere su tal proposito le loro determinazioni.

IV. Trovandosi attualmente il detto P. Redanaschi nell'ufficio di Procuratore delle Missioni del suo Ordine, impiego da esso con distinta attività, zelo, e lode esercitato, è necessario dargli un Successore egualmente idoneo, e che proseguisca ad insistere nell'affari delle Missioni, e specialmente del detto Collegio di Leopoli, da esso P. Redanaschi ben incamminato.

Iuxta votum Domini Secretarii, et Patris Generalis.

Per lo più il P. Generale nè tempi scorsi ha nominato il soggetto per tal Procura, ma altre volte l'ha immediatamente eletto la S. Congregazione, senz'attendersi la nomina del Generale, come appunto seguì nel 1719, quando fu deputato il P. Redanaschi, quale venne proposto dai Signori Cardinali d'Adda, e Spinola.

In oggi, quando non stimino diversamente l' (f. 150v) EE. VV., potrebbe aversi in considerazione il Fratello del medesimo Redanaschi, al presente Preposito della Casa de Teatini di Mantova, il quale siccome sarebbe grato al nuovo Prefetto, così avrebbero l'un'e l'altro un maggior impegno per i vantaggi del Collegio predetto, e per il buon servizio delle Missioni, ed il P. Generale dell'Ordine con suo viglietto a me diretto propone, e nomina all'EE. VV. lo stesso soggetto per la Procura di cui si tratta.

V. Attesa la revocazione dè sudetti PP. Cottoni, i quali però con vari pretesti, che da Monsignor Nunzio si dichiarano per mendicati, ed insussistenti, ancora persistevano in Leopoli, quando morì il P. Trombetti; onde il P. Generale gli ha trasmesso ultimamente un precetto sotto pena di sospensione, ed altre censure, in caso d'inobedienza, restano nel detto Collegio due soli Religiosi, cioè il P. Travasa, e il P. Costa.

Moneatur P. Travasa per Dominum Nuncium, qui eum ad suam Provinciam remittat, etiam cum facultatibus S. Congregationis, quotiescumque novo Praefecto id expedire videbitur.

Ma perchè il primo di essi unitosi coi detti Cottoni mostra di portar poco volentieri il peso di Missionario, e di esser poco atto a conservare la pace, e la buona disciplina, siccome avvisano Monsignor Nunzio, e l'Arcivescovo latino, e come ancora avea scritto il medesimo P. Trombetti, undici giorni prima della sua morte, il P. Redanaschi stima espediente, che l'EE. VV. si degnino di farlo richiamare del qual parere è pure il Nunzio che di più suggerisce sia bene richiamarlo sotto pena di pronto castigo, acciò non differisca di ubbidire, conforme han fatto i suddetti.

E in questo caso, oltre al nuovo Prefetto, saranno necessari due altri Religiosi uno per Lettore, e l'altro per le scuole inferiori, per confessare, e per accompagnare gl'Alunni, e si prega l'EE. VV. ad approvare, che si mandino, coi soliti viatici, quali sono a ragione di scudi 50 per ciascuno.

²⁰⁵ Josephus Maria Redanaschi, Rector Collegii Leopoliensis ab an. 1723 usque ad an. 1735.

Ma perchè in oggi non vi è pronto che un solo Religioso, che è il P. Gaetano Maria Grossi, Ravennate, attual Predicatore in S. Andrea della Valle, perciò si potrebbe lasciar continuare in Leopoli il P. Travasa, e darsi commissione a Monsignor Nunzio di ammonirlo seriamente per parte della S. Congregazione, con autorità di licenziarlo ogni volta che ne sarà richiesto dal Prefetto.

Insuper approbarunt Patrem Caietanum Grossi in Missionariam cum solito subsidio scutorum quinquaginta pro viatico, quod etiam in pari summu solvatur Patri Redanaschi.

Et eidem Patri Redanaschi subministrentur alia scuta quinquaginta, titulo subsidii gratuiti, attenta eius benemerentia in exercitio officii Procuratoris Missionis.

(f. 150v) VI. Facendosi istanza dai PP. Massimiano Wietrzinski, e Firmiano Wolck, reintegrati dall'EE. VV. nella passata Congregazione del primo Marzo alle pristine loro dignità, specialmente di Proto Archimandrita, e Consultore della Congregazione Basiliano Rutena di Lituania, di essere reintegrati pure di tutte le spese, fatte in occasione della lor lite, il P. Trulevicz, Procurator Generale, supplica l'EE. VV. a degnarsi di rigettarne l'istanza per le seguenti ragioni.

1mo. Perchè nella sentenza data dal Signor Fiorelli, Giudice deputato di questa S. Congregazione, non vi è espressa la condanna alla refezione delle spese, onde si presume, che la Religione ne resti assoluta, maggiormente che la Causa non è ancora terminata, mentre si è commesso a Monsignor Nunzio di fabbricare nuovo Processo sopra i capi d' Inquisitione dedotti contro i mentovati Religiosi. Sicchè essendo per anco incerto, se i medesimi siano realmente colpevoli, o innocenti, ciò dipendendo dal nuovo Processo, che deve fabbricarsi, non pare, che debba venir condannata la Religione alla refezione delle spese.

Ut infra.

2. Perchè siccome la Religione ben informata, a suo dire, dà danni gravi inferiti alla medesima dai detti due Religiosi, ricusò sul principio della causa di somministrare le spese per il loro mantenimento nelle carceri, ma più tosto si contentò, che avessero Roma per carcere, così non può in oggi acconsentire a rifar loro le spese della lite.

Bensì considerando il Procurator Generale suddetto (f. 151) che i mentovati due Padri hanno necessità di fare qualche spesa per il viaggio, dovendo ritornare in Lituania, condescende, che li scudi cento, che questa sacra Congregazione è solita pagargli ogn'anno in soddisfazione d'alcuni censi, imposti sopra le Case della Chiesa dè SS. Sergio, e Bacco, si consegnino ai suddetti nell'atto stesso che partiranno, sotto pena di perpetua carcere o altra in caso che non partissero.

Conchiude finalmente con asserire, ch'egli non ha altro modo per supplire al detto pagamento; poichè l'Ospizio, ov'egli risiede, non è Collegio per mantenimento dè Religiosi Ruteni, ma è una semplice residenza per il solo Procurator Generale, per la cui sussistenza appena bastano le rendite, che ha, come dice essersi riconosciuto nella Visita Apostolica dello stess'Ospizio fatta nell'anno 1719.

All'incontro i PP. Wietrzinski e Wolk rappresentano che nella loro partenza dalla Lituania, per venire a difendersi in questa S. Congregazione, portavano seco tutte le loro scritture, delle quali lasciarono le meno necessarie nel Collegio dè Gesuiti in Cracovia. Giunti poi a Roma, e fatti arrestare sin dagl'8 Febbraio 1720 dal Tribunale dell'E.mo Vicario, ad istanza del Procurator Generale Trulevicz, furono susseguentemente da questa S. Congregazione fatti collocare loco carceris nel Collegio di S. Basilio, indi abilitati per Urbem, gli fu assegnato per abitazione l'Ospizio di S. Stanislao della Nazione Polacca. Le scritture, che seco avevano, furono trasportate in

questo Archivio, e in buona parte gli furono poi consegnate per fare (f. 151v) la loro difesa, e le altre lasciate in Cracovia furono fatte sequestrare a disposizione dell'EE. VV., et ad istanza del detto Procurator Generale, che asseriva, esservi molti Istromenti appartenenti alla Religione.

Aggiungono, che in questo stato di cose furono ricevuti nell'Ospizio di S. Stanislao da quel Rettore D. Sebastiano Mulinovicz; ma perchè trovandosi non ostante l'appellazione, già da essi interposta a questa S. Congregazione, sequestrati tutti i loro beni patrimoniali, ed abbaziali, non restava loro alcun mezzo per mantenersi, tanto più che il Procurator Generale ha sempre ricusato di dargli il minimo soccorso; furono perciò forzati a ricorrere al detto Rettore de Pollacchi, dal quale è stato somministrato a medesimi fin al presente il vitto, e vestito.

Oltre di che han poi dovuto soggiacere a varie spese per difendersi, ascendendo in oggi tutto il lor debito a scudi 357,80, non comprese le funzioni del difensore, secondo il seguente ristretto, cioè:

Al Rettore di S. Stanislao per vitto, e vestito di tre anni, e mesi, in supplimento delle limosine delle Messe dagl'Oratori, non sempre da essi celebrate, come al sommario de medesimi n.º 1 212, 50.

Al medesimo Rettore, per suo rimborso del pagamento da esso fatto al Copista per varie scritture Pollacche dal medesimo Rettore tradotte come Perito, eletto dal Signor Fiorelli, come al somm. n. 3. 8.

Al medesimo per tanti pagati al Not. della causa, come dal conto, che si dà in sommario n. 2º, e fede di Testimoni n. 3. 27.30.

Ad altro Copista, come al Somm. n. 4. 34.80.

Alla Stamperia camerale per stampa delle scritture, e sentenza scudi 75.20.

Che in tutto ascende a scudi 357.80.

(f. 152) E finalmente espongono, che dopo pubblicata la sentenza della loro reintegrazione, l'hanno fatta denunziare al Procurator Generale, acciò in esecuzione di essa prestasse loro la dovuta ubbidienza; tantopiù che a tenore delle Costituzioni dell'Ordine egl'è più d'ogn'altro soggetto al Proto Archimandrita, come si dirà in appresso, ma tutto in vano.

Che però fanno le seguenti cinque istanze, cioè:

Prima: Che si facciano restituir loro tanto le scritture sequestrate in Cracovia, quanto le esistenti nell'Archivio della S. Congregazione.

2a: Che si ordini al Procurator Generale di sodisfare i loro debiti, secondo il riferito ristretto.

3a: Che sin alla loro prossima partenza gli dia il comodo dell'abitazione nell'Ospizio de SS. Sergio e Bacco, ed un congruo assegnamento per alimentarsi.

4a: Che prestì loro la dovuta ubbidienza.

5a: Che somministri a medesimi la somma di 200 scudi per il loro ritorno in Lituania.

Quanto alla prima, che concerne la restituzione delle Scritture, sembra agl'Oratori, che sia cosa equa, e ragionevole, mentre si tratta di scritture appartenenti ai loro particolari interessi, e alla propria difesa, non snssistendo, ne avendo mai provato il Procurator Generale, che riguardino gl'interessi della Religione.

Quoad scripturas existentes in Collegio Societatis Jesu Cracoviae ad Dominum Nuncium cum instructione, et ad Dominum Secretarium cum Patre Generali eiusdem Societatis. Quo vero ad reliquas, quae asservantur in Archivio S. Congregationis, arbitrio, et prudentiae Domini Secretarii, quatenus non respiciant interesse Religionis.

Quanto alla 2da, che contiene la sodisfazione de loro debiti, stimano, che il Procurator Generale sia giustamente tenuto soccombervi.

Poichè se si considerano le partite dovute al Rettore dè Pollacchi queste non concernono (f. 152v) altro, che vitto, e vestito e spese necessarie per la difesa della causa degl'Oratori; e che a questi si debbano gl'alimenti dalla Religione, tanto più che non sono semplici monaci, ma Superiori maggiori, credano non possa ciò mettersi in dubbio, col fondamento della Glos. 1. in fin. cap. *Ex parte*, e della L. si instituta, ff. de in offic. Testam.

Oltre di che non pare eccessiva la somma di scudi 212. 50, spesa per i detti alimenti, e vestito, benchè oltre la detta somma siasi spesa in tal uso anche la limosina delle Messe, non sempre dagl'Oratori celebrate o per causa di malatia, o per non aver avuta in tempo la riabilitazione cum reincidentia, se si riflette, che si tratta di vitto e vestito di tre anni.

Quoad restitutionem expensarum litis habebitur ratio postquam compilatus fuerit novus processus a Domino Nuntio. Interea idem Dominus Nuncius, etiam cum facultatibus S. Congregationis, mandet relaxari, et restitui per Religionem fructus, et proventus ab ea perceptos usque ab incepta inquisitione de partibus ex bonis tam patrimonialibus, quam Abbatialibus, seu alio quovis titulo ad Oratores, ratione dignitatum, et officiorum quorumlibet pertinentibus omnesque praedictos fructus, et proventus, praevia eorum liquidatione ipse exigat, et apud se retineat, oratoribus post eorum redditum, consignandos, ex tota tamen summa per ipsum Dominum Nuncium detrahantur scuta quingenta, et quinquaginta, et ad S. Congregationem mittantur, de quibus solvantur debita ab Oratoribus in urbe facta iuxta notulam.

Ne pare possa patire difficoltà la refezione, che si domanda, delle altre spese della lite, poichè essendo questa giudicata a favore degl'Oratori, ed essendo questi Monaci, si deve loro la somministrazione delle spese, ancorche la causa non fosse finita, tanto maggiormente che non si domanda la refezione delle spese dovute in fine litis, ma la somministrazione de iure dovuta dalla Religione a suoi Monaci, acciò tanquam pauperes non rimanghino oppressi.

Quo vero ad restitutionem alimentorum, si praedicti fructus, et redditus ex bonis abbatialibus provenientes, et Oratoribus, ut supra, restituendi, sufficiant pro eorum congrua mantentione pro tempore, quo in Urbe manserunt, negative. Sin minus, Religionem teneri ad reintegrationem Oratorum pro alimentis.

Oltre di che affermano non sussistere l'asserto dal Procurator Generale, cioè, che egli non possa conseguirne la reintegrazione della propria Religione, conforme dice, non essere finora stato reintegrato dei 20 scudi, che per ordine dell' EE. VV. somministrò agl'Oratori nell'estate passata, poichè asseriscono aver egli ricevuti (f. 153) per questa medesima causa dalla sua Religione diverse somme di denaro; dando a tal effetto in Sommario al n. 7 una fede di tre testimoni, tra quali si vede sottoscritto il Segretario del Proto Archimandrita Zavadski, che è uno degl'avversari degl'Oratori, colla quale si prova aver avuto il detto Procurator Generale in più volte dal 1721 in quà scudi 129; e di più si portano ancora le note di varie partite di altri denari, pagatigli in detto tempo dai PP. Gesuiti, dal P. Redanaschi, e da altri, sin'alla somma di Scudi 266.85, da essi medesimi sottoscritte, ma in queste non si esprime, che siano destinate per la detta lite.

In ordine alla 3a Istanza, che concerne l'obbligare il Procurator Generale a prestar ubbidienza agl'Oratori, si lusingano di poterla esigere con giustizia; atteso che essendo essi in virtù della sentenza reintegrati da questa S. Congregazione alle pristine loro dignità, gl'è dovuta da ogni Monaco la conveniente ubbidienza; e più

d'ogn'altro ciò cammina rispetto al Procurator Generale, il quale in virtù delle Costituzioni dell'Ordine è particolarmente soggetto al Protoarchimandrita. Null'altro però dicono le Costituzioni secondo la particola, che se ne cita in Sommario al n. 6º, se non che le seguenti parole: « Procurator Romanus regesta proventuum, et expensarum quotannis ad R.mum transmittat ».

Procurator Generalis obedientiam praestet Oratoribus, et aliquod urbanitatis signum erga eos exerceat.

Oltre di che stimo degno della benigna considerazione dell'EE. VV., che se il Procurator Generale nega di prestar ubbidienza agl'Oratori, e di dar loro i titoli propri delle loro dignità, quì in Roma, dov'è emanata la sentenza della loro reintegrazione, può credersi, che (f. 153v) a suo esempio la stessa inobedienza incontreranno negl'altri in Lituania.

Similmente si persuadono d'aver giusto titolo di domandare, che se gli dia il comodo dell'abitazione, ed il congruo sostentamento nell'Ospizio dè SS. Sergio, e Bacco, che è la loro 4a Istanza; poichè essendo uno Proto Archimandrita, e l'altro Consulatore, ogni ragion vuole, che dalla loro Religione debbano venire alimentati.

Maggiormente che non sussiste, che il Procurator Generale non abbia comodo di abitazione, poichè coll'attestato del suo stesso Compagno, e d'alcuni Pigionanti si fa vedere, che ha più istanze vacue, come al Sommario n. 8.

Relata.

E nè meno sussiste, che il detto Procuratore appena possa mantener se medesimo colle rendite dell'Ospizio, poichè dalla particola degl'atti del Capitolo Generale celebrato in Vilna, nell'anno 1713, che si dà in Sommario detto n. 6, let. A., apparisce, che « Proventus domus SS. Sergii, et Bacchi ascendunt quovis anno ad trecenta quindecim scuta Romana ».

Non suffragando al Procurator Generale di opporre, che abbia erogata la detta somma in altre spese; poichè non avendone esso mai reso conto al Proto Archimandrita, conforme era tenuto in virtù delle citate Costituzioni, resta inverificabile in questa parte la sua eccezione.

E finalmente sperano esser esauditi ancora in ordine all'istanza di scudi 200 per il viaggio (f. 154) che devono intraprendere per tornare in Lituania; mentre se alli semplici Religiosi, che sono stati Alunni del Collegio Urbano, si suol dare la somma di scudi 85 per ciascuno, non sarà eccessiva quella di scudi 100 per uno agl'Oratori, che sono Capi della Religione.

Qui però è d'avvertirsi, che ai detti Alunni si danno scudi 70, cioè 50 per viatico, 15 per vestiario e 5 per cose di divozione.

Subministrentur scuta centum et quinquaginta pro viatico in actu discessus; videlicet, scuta 50 per S. Congregationem, et scuta centum per Provinciam de quibus tam S. Congregatio, quam idem Rm. reintegrari debeant ex supradictis fructibus ad Oratores spectantibus et per Dominum Nuncium recuperandis, atque ad S. Congregationem transmittendis una cum aliis scutis viginti ab eo Oratoribus subministratis vigore decreti sub die ... 1722.

Et ad hoc ut praedicta scuta centum subministrare valeat Oratoribus, solvatur eidem per S. Cong.nem cum anticipatione annuum Legatum cla. mem. Card. S.ti Honufrii pro hac vice tantum.

67.

Roma, 10 . V . 1723.

De Rectore Collegii Leopoliensis, et de modo solvendi debita Collegii et sustentationis Alumnorum.

APF, Congr. Part., vol. 65, fol. 259-260.

CONGR. PART. — Die 10 Maii 1723 (fol. 258).

Congregazione Particolare degli Armeni e Ruteni, 10 Maggio 1723, Signori Cardinali: Tanari, Paulucci se excusavit, Sacripante Prefetto, S. Clemente, Spinola non interfuit.

Monsignor Nunzio in Polonia, con lettera dei 14 dello scorso Aprile avvisa, esser già ritornato in Varsavia il Padre Bellaviti, Preposito dè Teatini, quale da esso era stato spedito a Leopoli, per avere provisional cura di quel Collegio dè Teatini, dopo seguita la morte del P. Trombetti.

Che lo stesso P. Bellaviti trovò, ed ha lasciato in istato assai buono il detto Collegio, così in ordine alla disciplina, e studio degl'Alunni, come in ordine ancora al temporale.

Che nè scrigni del defonto si è trovato poco denaro, a riserva di alcune somme appartenenti a Persone particolari; e che tale scarsezza di denaro può esser avvenuta, per non aver il Defonto ritirato di quà buona parte dell'annuo assegnamento, che questa S. Congregazione somministra al Collegio suddetto, trovandosi in mani del P. Redanaschi tutto il corrente semestre, e parte dell'ultimo scorso.

Subministretur pro nunc Patri Radanasco cum anticipatione semestre maturandum in proximo mense Julio, et ulterius aliqua maior summa, quae non excedat scuta tercenta cum eadem anticipatione, arbitrio Domini Secretarii.

Crede però Monsignor Nunzio, che questa somma non ancora trasmessa a Leopoli sarà sufficiente per restituirgli tutto quello, di che si è trovato debitore il Defonto a varie Persone; e intanto dice, che del denaro colà trovatosi, il P. Bellaviti ha potuto lasciare al Padre Travasa somma bastante per il mantenimento del Collegio sin'all'arrivo del nuovo Prefetto, assicurando, che quanto ha operato, dopo la morte di esso, il detto P. Travasa, tutto merita lode e approvazione.

Per altro su questo particolare conchiude, essersi osservato nè libri mastri, che le spese degl'anni scorsi sopravvanzano sempre di qualche somma l'entrate ricevute, e non (f. 259v) apparendo creditori per cose somministrate al Collegio, può credersi, che lo speso, oltre all'entrate, siasi ricavato da pie contribuzioni, dal medesimo P. Trombetti procurate; Il che però si potrà forse riconoscere da molti fogli, ch'esso ha lasciati, quali non vi è stato tempo di poterli osservare.

Oltre a ciò parla pure Monsignor Nunzio d'altri particolari, ma di questi si tratterà in altra più comoda congiuntura.

All'incontro il P. Redanaschi, Prefetto, espone, che per lettera del P. Bellaviti, diretta al P. Salaroli, si ricava:

Che al Defonto furono trovati Ungari 361, e detratta da questi la somma di Ungari 200, appartenenti a Monsignor Nunzio, a cui sono stati già riportati dal P. Bellaviti, e detratti pure Ung. 51. per varie spese, sono rimasti al P. Travasa Ung. 110 per il mantenimento del Collegio.

Che i debiti poi del medesimo Defonto si sono riconosciuti ascendere a scudi 795, e più, compresivi scudi 90 per medici, suffragari, funerale, ed altro.

Tra questi debiti vi era una partita di scudi 545,45 a favore di Monsignor Nunzio, e il P. Redanaschi ne ha già ricevuta la tratta, pagabile al Signor Ruggia, Agente dello stesso Nunzio.

Dall'altro canto il denaro, che si trova depositato al monte della Pietà in credito del P. Trombetti et a disposizione del P. Redanaschi, ascende a scudi 576.80, onde pagati che saranno li detti scudi 545.45 per Mons. Nunzio, resteranno in credito del Collegio scudi 31.35, col debito però del sopravanzo sin'ai sudetti scudi 795 incirca.

Trovasi dunque il P. Redanaschi nel principio della sua Prefettura col carico di sodisfare al detto debito, per il quale non dubita di esser (f. 260) pressato, forse anche con qualche violenza, da i creditori, subito che sarà giunto in Leopoli. Potrà bensì sodisfarli col denaro del Semestre, che da questa S. Congregazione si pagherà al prossimo Luglio, ma non gli resteranno che soli cento scudi, o poco più per mantener tutto l'anno corrente il Collegio, numeroso di 38 Persone, cioè 28 Alunni, 4 Religiosi e 6 serventi, à quali anche deve darsi il salario; oltre alle spese straordinarie di medici, medicinali, riparazioni ed altro, per il medesimo Collegio, e suoi annessi.

Supplica per tanto all'EE. VV. a degnarsi di dargli qualche opportuno provvedimento, o ordinargli, come abbia a credersi.

(a margine)

Nota: Il P. Redanaschi sarebbe contento, se la S. C. l'essentasse dal peso di pagare al Signor Ruggia li scudi 545.45, e prenderebbe a suo carico l'obbligo di pagare il di più di tutto il debito, che è di scudi 250 incirca.

Per altro dice, non aver notizia, qual'uso abbia fatto il Defonto di quelle somme, dalle quali risulta il debito sudetto, nè come lo giustifichi nè suoi libri. Mette bensì in considerazione all'EE. VV., che il P. Trombetti ha sofferte moltissime spese per beneficio del Collegio, e tutte necessarie, come l'avervi condotta l'acqua, l'aver più volte riparata la Casa, che fu comprata dal Signor Cardinal Pignatelli, e che minacciava rovina; l'aver fabbricate due stanze per il Prefetto, che non le aveva; l'aver sostenuta una lunga, e dispendiosa lite contro i PP. Benfratelli, l'aver fabbricato una Casa di tavole, un molino, et altri edifici nella Villa Dublani; l'aver comprato bestiami, ed attrezzi per la medesima; e l'aver fatto frequenti viaggi, specialmente a Varsavia, chiamatovi dal Nunzio; tutte spese, come si è detto, utili, e necessarie, senza mai averne domandato rimborso a questa S. Congregazione, senza aver mai diminuito il numero degl'Alunni, anche ne tempi più calamitosi, mantenendoli sempre ugualmente col solo sussidio degl'annui scudi 860 della detta S. Congregazione e con aver impiegato in augumento, e (f. 260v) servizio del Collegio tutti i suoi livelli, regali, e limosine libere, anco di Messe, per lo spazio di 35 anni di sua dimora nel Collegio medesimo.

Col sentimento poi del Signor Cardinal Spinola propone d'inviarsi a Leopoli una scomunica contro quello di qualunque Rito, che avendo o sapendo, che in altre mani fosse denaro, o altro, appartenente al P. Trombetti, non lo manifestasse intra certum tempus. E se per mezzo di questa, e di un'altra diligenza, il P. Redanaschi ricupererà alcuna cosa, non lascerà di palesarlo interamente a questa S. Congregazione.

Annuerunt.

68.

Roma, 6 . XII . 1723.

De proventibus Collegii Leopoliensis, de provisione eiusdem Collegii in praeterito et in praesenti. Brevis historia et rescriptum Congregationis. De protectione Unitorum contra violentias Dominorum, et de monasterio Vitebscensi.

APF, Congr. Part., vol. 65, fol. 278-283, 285-286.

CONGR. PART. — Die 1 Decembris 1723 (fol. 289v).

Congregazione Particolare degli Armeni e Ruteni di Leopoli, tenutasi il 6 dicembre 1723, coll'intervento dei Signori Cardinali: Tanari, Paulucci, Spinola. I Signori Cardinali Sacripanti Prefetto, e S. Clemente mandarono la scusa.

SOMMARIO.

Il P. D. Giuseppe Maria Redanaschi, Rettore de Collegii Pontificii di Leopoli, ha trasmesso il Catalogo delle Persone, che attualmente in essi dimorano, ed uno stato generale dell'Introito, ed esito de medesimi.

Dal Catalogo apparisce, che in detti Collegii sono quarantacinque Persone, cioè quattro Religiosi, dieci alunni Armeni, diciotto alunni Ruteni, e tredici servi.

Dallo stato economico, poi, che principia dall'anno 1710, e continua sin'al presente, si riconosce, che quasi ogn'anno l'esito ha superato di molto l'entrata; di modo che in oggi i detti Collegii si trovano in debito di fiorini Pollacchi ventinovemila, che fanno 2900 scudi Romani, per la soddisfazione de quali il moderno Rettore viene strettamente pressato dai creditori, senza che egli abbia modo di sodisfarli, e quel che è più, senz'assegnamento sufficiente di mantenere i Collegii nell'avvenire.

Per procedere con maggior distinzione in questa materia pare a proposito di dividerla in due inspezioni, la prima circa al debito, di cui si domanda l'estinzione, e la seconda circa al mantenimento de Collegii per l'avvenire.

(f. 278v) Quanto dunque al debito. L'entrata certa dei Collegii consiste nelle seguenti Partite, cioè:

Annui scudi seicento, che si pagano da questa Sac. Congregazione per il Collegio Armeno. (Assegnati con Decreto dei 16 Luglio 1665).

Altri annui scudi duecento dieci, che si pagano dalla medesima per il mantenimento di sei Alunni Ruteni. (Assegnati con Decreto dei 28 Feb. 1720).

Altri annui scudi cinquanta, che pure da essa si somministrano per mantenimento di altri due Alunni Ruteni in grado di convittori. (Assegnati con Decreto dei 19 Giugno 1717).

Dalla villa Dublani si ha di annua rendita scudi cento sessant'otto.

Per fitto di un Pomario, donato da un tal Dabrowski, scudi due.

Per frutto delli scudi quattromila della fondazione di Premisia del Metropolita Winniski, incorporato al Collegio Ruteno di Leopoli, scudi duecentottanta.

Che tutto assieme fa l'annua somma di scudi mille trecento dieci.

Benchè alcune delle suddette partite non siano state assegnate ai Collegii, se non che da pochi anni in quà, nulladimeno si riconosce dallo stato trasmesso, che quasi ogn'anno, come si è detto, l'Esito ha di molto superato l'Introito; e ciò è provenuto

perchè, come altre volte si è riferito, e come in oggi si replica per (f. 279) parte del P. Rettore moderno, il P. Trombetti defonto si è sempre lusingato di poter soddisfare a tal debito coi sussidii, che con la sua diligenza avrebbe procurato da pie persone e che avrebbe da questa Sac. Congregazione ottenuto.

Oltre di ciò si dà per uno de principali motivi di questo debito la speranza, ch'egli avea di compirlo con la dispensa da esso promossa del Signor Radeski, e che da Nostro Signore fu poi assegnata per accrescimento del Collegio Ruteno in mille Ungari, che si trovano tuttora depositati, come si dirà à suo luogo; e con questa fiducia egli accrebbe il numero degl'Alunni Ruteni.

È pure da considerarsi, secondo che viene suggerito, che il P. Trombetti ha fatte molte spese straordinarie, per le quali non gli è stato somministrato alcun particolare sussidio, cioè:

Scudi 477 spesi nella lite contro i PP. Benfratelli, per la Villa Dublani.

Scudi 569 per fabbriche di casa, stalle, molino, ed altro, nella detta Villa.

Scudi 165, per compra di bestiami da lavoro, per la stessa.

E scudi 82 per seminati, lavoratori, ed altro; quali tutti assieme fanno la somma di scudi 1293.

Similmente merita riflessione, che ancor (l. 279v) maggiore sarebbe il debito, se il P. Trombetti non avesse impiegato in beneficio dè Collegii quanto avea del proprio, come i suoi vitalizi, o livelli, le limosine delle sue Messe, i regali, che gli venivan fatti, e i sussidi procurati da pie persone; e perciò nello stato sudetto si vede più volte, che per alcune mezze annate non si è notata partita alcuna di esito o per suppellettili, o per riparationi.

Ed inoltre si suggerisce, che il detto P. Trombetti ha sofferte ancora molte altre spese necessarie, ed utili, come nell'aver condotto l'acqua al Collegio; nell'aver più volte riparata la Casa che fu comprata dal Signor Cardinal Pignatelli, e che minacciava ruina; nell'aver fabbricato due stanze per il Prefetto pro tempore, che non le avea, e nell'aver fatto molti viaggi à Varsavia, chiamatovi da Monsignor Nunzio, e così pure per occasione del Sinodo Ruteno, senz'averne mai domandato rimborso à questa S. Congregazione.

In questo stato di cose, il moderno Padre Rettore supplica l'EE. VV. à degnarsi di fargli somministrare tanto che basti per sodisfare il detto debito di scudi 2900, Poichè se bene da varie cartaccie volanti, scritte di carattere del P. Trombetti apparisce, esser'egli creditore di varie persone nella (f. 280) somma di 63 Ungari, tuttavia non essendovi una minima carta di obligazione dei presenti Debitori, non v'è alcuna apparenza di poterli esiggere.

In fatti scrive Monsignor Nunzio, che avendo fatta pubblicare in Leopoli la scomunica, trasmessagli per obligare chiunque avesse alcuna cosa appartenente al P. Trombetti, à riverarla, non se n'è provato sinora verun effetto.

E oltre à tutto ciò fa ancora istanza il suddetto P. Rettore, che se gli lascino li scudi 430, che prima della sua partenza da Roma gli furono consegnati in conto di una mezza annata dell'anno venturo 1724, di ciò, che si suole ogn'anno somministrare ai Collegii suddetti da questa S. Congregazione. Poichè ne pure gli sono bastati per sodisfare Monsignor Nunzio di quanto gli doveva il P. Trombetti, in somma di scudi 541. E tanto più ancora, che l'esito dell'anno corrente è stato maggiore del solito, per la spesa del funerale di detto P. Trombetti, per le spese somministrate al P. Preposito di Varsavia, che da Monsignor Nunzio fù mandato à Leopoli dopo la morte del sudetto; e per la Visita Apostolica dei Collegii, fatta per ordine del medesimo Monsignor (f. 280v) Nunzio da Monsignor Vescovo di Kami-

nietz,²⁰⁶ che vi ha dimorato per lo spazio di dieci giorni, con quindici Persone, e trenta Cavalli. Questa Visita però non è ancora venuta.

(Li dicontra scudi 430 furono somministrati al moderno P. Rettore con ordine de Signori Cardinali Tanari, e Sacripante Prefetto, sotto il dì 15 Maggio prossimo passato, anco in coerenza del decreto della Congregazione Particolare dei X dello stesso Mese per le relazioni date da Monsignor Nunzio, che il Defonto avea lasciati molti debiti, fin'allora non specificati.)

Per altro al presente P. Rettore nella sua partenza furono somministrati per suo viatico scudi 50 secondo il solito, che si dà ai Teatini, che si portano da Roma a Leopoli, ed altri scudi 50 à titolo gratuito di suo particolare sussidio, con Decreto dei 21 Aprile dell'anno corrente.

In ordine poi al mantenimento futuro dei medesimi Collegii, asserisce il moderno P. Rettore, essere impossibile di mantenervi, senz'altro assegnamento, il presente numero delle Persone, che vi sono; poichè ad usarsi ogni maggiore economie non si può ragguagliare il mantenimento di esse a meno di quindici baiocchi al giorno per testa.

E crede non debba parere esorbitante questo ragguaglio, se si considera, che in esso si computa non solo il vitto, e vestito, ma ancora la carta, lettere, infermeria, medico, chirurgo, barbiere, suppellettili di Casa, riparazioni, mantenimento di Chiesa, salario dei Servi (f. 281), spese straordinarie, ed altro; avvertendo ancora, che se il vitto in quelle parti è a buon prezzo, altrettanto caro è il vestito.

Nè pare, che nello stato presente, sia bene di diminuire il numero degl'Alunni Ruteni, mentre (come si è altre volte maturamente considerato, e ben conosciuto dall'EE. VV.) l'educazione di questi è l'unico mezzo, da cui può sperarsi il rimedio ai tanti, e relevantissimi sconcerti, che sono in quella Nazione, governata da un numero considerabile di Parochi ignorantissimi, fin dè Misterii più essenziali di nostra fede.

E similmente pare, che non possa diminuirsi ne pure il numero de Servi, tutti necessarii per il servizio dè Collegii, se pure non si volesse levare un Cuoco, essendo due; e gl'altri sarebbero necessarii egualmente, se il numero degl'Alunni fosse maggiore del presente, quanto se fosse minore.

(I Servi de quali si parla nel ricontra §. sono: due cuochi, un guattero, un fornaro, uno, che fa la birra, un sarto, un dispensiere, un giovanetto, che serve à tavola, un portinaro, un cocchiere, due facchini per la legna, e accendere le stufe, uno spenditore).

Ragguagliando adunque alla sudetta ragione di baiocchi 15 al giorno per testa. vi vuole ogn'anno per il mantenimento di 45 persone, come si trovano in oggi nè Collegii sudetti, scudi 2463,75. L'entrata presente è di scudi 1310, di modo che non arriva à baiocchi otto per testa. Sicchè si richiederebbero altri scudi 1153,75 ogn'anno.

(f. 281v) Se si faranno avere al P. Rettore li mille Ungari, qui depositati, che furono concessi da Nostro Signore su la dispensa sopradetta del Radeski à questa Sac. Congregazione per erogarsi nelle occorrenze de Collegii degl'Armeni, e Ruteni di Leopoli, della qual somma il medesimo P. Rettore fa istanza per impiegarla coll'intelligenza e direzione di Monsignor Nunzio, nella compra di qualche Villa; e se questi mille Ungari renderanno il sei per cento fa conceduti dalla S. M. di Clemente XI, e similmente impiegati, se ne caverà di annua rendita scudi 102. Sicchè

²⁰⁶ Stanislaus Hosius (1722-1733), dein translatus ad Sedem Posnanensem (1733).

l'assegnamento, che si richiederebbe per l'avvenire, sarebbe di scudi 1051,75; resterà però sempre in piedi il debito dei suddetti scudi 2900.

Sin dall'anno 1720 fu rinovato al Padre Trombetti l'ordine già datogli anni prima di vendere la Casa che fu comprata dal Signor Cardinal Pignatelli con la spesa di 35 mila fiorini, che sono scudi 3500; ma perchè non ne trovò offerta, che di somma assai inferiore, stimò bene di non esitarla. Fu rinovato quest'ordine al presente P. Rettore, con istruzione, che procurasse di (f. 282) ricavarne almeno il prezzo, che era costata nella prima sua compra; e non avendo finora scritto alcuna cosa su questo particolare, se gli potrebbe rinnovare la stessa commissione. Resta però alla prudenza dell'EE. VV. il deliberare se riuscendo di vendere la detta Casa, se ne dovrà erogare il prezzo in estinzione del sopradetto debito dè Collegii, o più tosto rinvestire in qualche fondo, per impiegarsene le rendite in mantenimento dè medesimi.

Per potersi dar principio alla stampa del Sinodo Ruteno, celebrato in Zamoscia nell'anno 1721,²⁰⁷ non mancava altro, se non che attendersi, che Monsignor Nunzio trasmettesse la Tassa concertatasi dai Vescovi di quella Nazione per le loro Cancellerie.

Monsignor Nunzio l'ha trasmessa con sua lettera dei 4 Agosto prossimo passato, dicendo in essa, ed in altra antecedente dei 14 Aprile, che avendola comparata con quella che si osserva dal Tribunale della Nunziatura, e dalle Cancellerie dè Vescovi latini di Polonia, l'ha trovata in molte parti eccedente, e che avendolo motivato à Monsignor Metropolita,²⁰⁸ ed al Vescovo Ruteno (f. 282v) di Polosko,²⁰⁹ gl'ha risposto, essere l'istessa delle Cancellerie ecclesiastiche di Lituania, ed essere stata accettata dai Prelati radunati in Zamoscia; onde ha ben conosciuto, che loro non sarebbe grato, che vi si facesse alcuna mutazione.

Il P. Redanaschi Rettore de Collegii di Leopoli insinua, che quantunque la detta Tassa sembri alta, nulladimeno, se i Prelati Ruteni si contenteranno di non fare esazioni indebite per le consecrazioni, come hanno promesso, la Tassa non sarà gravosa. E quando anche fosse tale, col beneficio del tempo potrà limitarsi in occasione dè Sinodi Diocesani, non essendo possibile sul bel principio di ottenere dai detti Prelati quanto per altro si dovrebbe.

Si sottopone dunque la sopradicata Tassa al giudizio dell'EE. VV., insieme con le osservazioni fattevi dal detto Monsignor Nunzio, come nè fogli *segnati AA*.

(f. 283) Nella Congregazione Generale delli 23 di Giugno 1710 fù stabilito, che col frutto delli scudi 850 provenienti da una dispensa matrimoniale concessa al nepote del Metropolita di quel tempo, si accrescesse il numero (senza limitazione) de gl'Alunni Ruteni nel Collegio Armeno di Leopoli, donec aliud Collegium pro Ruthenis erigatur.

Nel 1712 sotto li 14 di Marzo fu approvato il progetto fatto dal suddetto Metropolita, d'incorporarsi al Collegio Ruteno, esistente in Leopoli, il Seminario della stessa Nazione, che esso pensava di erigere in Premisla, obbligandosi egli di sborsare per tal effetto 11 mila fiorini, colla condizione, che col frutto di essi, come pure delli accennati scudi 850, dovessero mantenersi nel Seminario di Leopoli quanti Giovani si potranno della Diocesi di Premisla.

Sotto li 19 Luglio 1717 fu da questa S. Congregazione somministrato un straor-

²⁰⁷ Revera celebrata fuit Synodus an. 1720, mense Augusto.

²⁰⁸ Leo Kiška (1714-1728).

²⁰⁹ Florianus Hrebnyckij (1720-1762), ab anno 1748 Metropolita Kioviensis.

dinario sussidio di scudi 800 per la compra dell'altra parte (f. 283v) della Villa Du-blani in beneficio del nuovo Seminario Ruteno, e ciò senza alcuna prescrizione di numero d'Alunni da mantenersi.

(f. 283v) *Resolutiones Sacrae Congregationis Particularis super rebus Armenorum et Ruthenorum Leopoldis habitae die Lunae 6 Decembris 1723, quae approbatae fuerunt in Congregatione Generali habita die X Ianuarii 1724.*

Solvantur scuta bismille, et nongenta, in satisfactionem, et extinctionem debitorum, de quibus agitur, et quatenus accedat consensus, et approbatio Sacrae Congregationis Generalis, huiusmodi solutio fiat, ut infra, videlicet.

Trasmittantur moderno P. Rectori Collegiorum Pontificiorum Leopoldis scuta mille, et septingenta, quae deposita sunt in Sacro monte Pietatis, provenientia ex dispensatione matrimoniali Domini Radeski, Nobilis Poloni, et reliqua scuta mille, et biscenta subministrentur per Sacram Congregationem eidem P. Rectori, qui ea omnia creditoribus pro rata distribuât, cum intelligentia D. Nuncii, et ab iisdem Creditoribus recepetas, et quietantias exigat, Sac. Congregationi transmittendas, et in ipsius Archivo asservandas.

Deinde, eidem P. Rectori iniungatur primo, quod caveat ne ipse deinceps nova debita contrahat, pro certo habens, quod ea minime solvet Sacra Congregatio.

2. Ne deinceps ullum admittat Alumnum, sive Armenum sive Ruthenum, absque praevia, et expressa licentia Sacrae Congregationis.

3. Quod singulis annis transmittat statum tam formalem, quam oeconomicum Collegiorum, clare et distincte exaratum.

4. Quod post sex Menses computum transmittat omnium et singulorum sumptuum, quos necessario subire debuit pro manutentione Collegiorum et singillatim notulam provisionum, sive salariorum, quae subministrari hucusque consuevere deservitoribus eorundem Collegiorum.

5. Quod sedulo curet vendere, maiori praetio quam poterit, domum emptam ab Em. D. Cardinali Pignatello; et cum intelligentia, et approbatione D. Nuncii, pretium, quod ex huiusmodi venditione habebitur, investiat in aliquo bono stabili, ex quo habeatur fructus, saltem sexti pro quolibet centenario, et fiat lapis affigendus in Collegio Rutheno cum honorifica inscriptione, approbanda per Sacram Congregationem, in perpetuum monumentum grati animi erga zelum, et beneficentiam praedicti D. Cardinalis.

Insuper non approbatur pro nunc petita assignatio obulorum quindecim quavis die pro qualibet Persona in praedictis Collegiis existente; sed transmittantur P. Rectori scuta quingenta pro unica vice, ad hoc ut ex iis manuteneat Collegia, donec aliter provideatur. Haec autem pecuniae summa subministretur quatenus accedat consensus Sac. Congregationis Generalis.

Attenta vero praedictae summae subministratione, minime concedenda est condonatio a P. Rectore petita, scutorum quatuorcentum, et triginta. Solvatur autem etiam in posterum singulis semestribus cum anticipatione eadem pecuniae quantitas, usque ad novam dispositionem Sac. Congregationis.

(f. 286) Habeatur deinde ratio in futuris Congregationibus, an conveniens sit reformare unum coquum, unum baiulum, pro eo anni tempore, quo accendi non oportet balneas, seu, ut vulgo dicitur, le stufe, et adolescentem servitio mensae destinatum; huic etenim officio videtur, quod possit supplere ianitor, prout etiam videtur uniri posse in una, eademque persona officia dispensatoris, et expeditoris.

P. Rector cogat Alumnos Ruthenos non iuratos ad emittendum iuramentum; quod si renuerint, eos e Collegio dimittat.

Insinuetur insuper eidem, quod (quatenus id practicabile absque strepitu putet) curet subministrari annum aliquod subsidium Collegio a consanguineis, saltem opulentioribus, Alumnorum Ruthenorum, pro eorum manutentione, patefaciens iisdem consanguineis, hanc esse mentem, hoc desiderium Sc. Congregationis; ipsa etenim impar est substinendo oneri manutentionis tot Alumnorum Ruthenae Nationis, et Ritus, et certiore.

Scribatur D. Nuncio Poloniae, quod, quamcitus poterit, mittat Sac. Congregationi Acta Visitationis Apostolicae praedictorum Collegiorum, nuper expletae per D. Episcopum Camenecensem; eidemque D. Nuncio insinuetur quod imposterum, quotiescumque opus fuerit delegandi aliquem Visitatorem, id muneris committatur vel Auditori Nunciaturae pro tempore, vel alteri Personae privatae, qui Visitationem huiusmodi privatim adimpleat. Et de hac S. Congregationis mente curet describi memoriam in registis Nunciaturae.

(f. 286v) Quovero ad Synodum Zamosciensem, eius Acta Typis mandentur, iuxta decreta alias edita; Taxa autem pro Cancellariis ecclesiasticis, non in corpore Synodi, sed in eius fine imprimatur, apponatur vero in margine articuli, in quo eiusdem Taxae mentio habetur, haec notula, scilicet: Taxa registrabitur in fine.

Interea iniungatur praedicto D. Nuncio, quod celeriter Sac. Congregationi transmittat exemplaria authentica Taxae cuiuslibet Cancellariae ecclesiasticae illius Regni, et praecipue Dioecesium Leopoliensis, et Vilenensis, quibus perpensis, et collatis cum Taxa ab Episcopo Polocensi eidem D. Nuncio, de assensu D. Metropolitae Russiae, tradita et ad Sac. Congregationem transmissa, habeatur ratio, an haec approbari, vel relici debeat.

P. A. Archiepiscopus Larissae, Secretarius.

* * *

SOMMARIO (f. 319).

Il P. Procurator Generale dè Basiliani Ruteni,²¹⁰ in nome, e per parte de Prelati della sua Nazione, rappresenta, che il maggior impedimento, che incontrino i Ruteni di qualunque grado, e condizione, per unirsi alla Chiesa Romana, si è il vedere, che dopo uniti, gli vengono bene spesso tolte violentemente da molti le loro possessioni, e beni temporali, col pretesto dello Scisma.

Che però a fine di rimuovere questo impedimento, e di facilitare maggiormente l'Unione de Ruteni Scismatici, supplica che in sequela delle altre molte gratie concesse finora per questo fine alla sudetta Nazione, se gl'impetri da N. S. un Breve Apostolico,²¹¹ col quale si dichiari, che qualsivoglia de Ruteni, così Vescovi, come Chierici, e Religiosi, vengano alla Santa Unione, debbano conservarsi nei medesimi beni, che possedevano avanti di cadere nello Scisma, ed anco nel tempo della stessa loro caduta; e che se alcuno di loro ne fosse stato spogliato senza beneplacito apostolico, possa ricuperarli.

(a margine):

Supplicandum SS.mo pro Brevi declaratorio, quod per unionem intelligatur conservata omnia iura tam activa, quam passiva, ita ut per dictam unionem nihil intelligatur praeiudicatum.

²¹⁰ Benedictus Trulevyč (1713-1726).

²¹¹ Cfr. Breve de data 10. II. 1724. *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. II, pag. 45, nr. 659.

(f. 323) Essendosi riferito più mesi sono una controversia insorta tra i passati Superiori dell'Ordine Basiliano Ruteno, e il P. Agostino Lubiniecki²¹² sopra la Superiorità vitalizia, pretesa da questo nel Monastero Vitebscense, questa S. Congregazione, a cui il medesimo P. Lubiniecki avea ricorso contro il giudicato di Monsignor Metropolitano, rimise la causa al futuro Capitolo Generale.

Benchè questa risoluzione fosse conforme all'istanza fattane dal P. Lubiniecki, egli nulladimeno, avendo considerato di poi, che quantunque Monsignor Metropolitano si sarebbe astenuto dall'intervenire, conforme gli fu fatto insinuare, a quella sessione, in cui si sarebbe parlato di questa Causa, nulla di meno gli sarebbero contrari gl'altri Vocali, come desiderosi di non ammettere nel loro Ordine la vitalità degl'uffizi, interpose ricorso, o appellazione al Tribunale di Monsignor Uditore della Camera.

Essendosi da me però fatto costare a Monsignor Uditore di N. S. per mezzo del Procuratore di Propaganda in contradictorio iudicio, che la cognizione di simili cause, appartenenti all'Ordine Basiliano Ruteno, spettano a questa S. Congregazione, sotto li 10 7mbre a questa fu rimessa la Causa per l'effetto dell'esecuzione del sopradetto suo decreto, e ne fu trasmesso l'atto in partibus, con che venne fermato il ius della medesima S. Congregazione in simili materie.

(f. 327) Monsignor Nunzio in Polonia, con lettera dè 13 del prossimo passato 8bre partecipa, che non ostante il ricorso contrario dell'Ordine Basiliano Ruteno, ha reintegrato in virtù del Decreto di questa S. Congregazione, emanato il primo Marzo 1723, alle pristino loro dignità, e cariche il P. Massimiano Wietrzinski, e Firmiano Wolk, Proto Archimandrita, e rispettivamente Consultore dell'istess'Ordine.²¹³

Essersi risoluto a non più differire in questa parte l'esecuzione di tal Decreto per non ritardare l'adempimento dell'altra, che concerne la compilazione del nuovo Processo da farsi dopo la suddetta reintegrazione, avendo provveduto in maniera, che quei Religiosi, ed altri, che nel primo Processo de partibus avevano deposto contro la vita, e costumi de suddetti due Padri, non verranno da essi molestati, sicchè potranno di bel nuovo esaminarsi, e deporre con piena libertà, nella compilazione del nuovo Processo.

E perchè questa S. Congregazione sotto li 21 Aprile dell'anno corrente avea comandato, che Monsignor Nunzio facesse render conto alla suddetta Religione de frutti percetti dai beni, così patrimoniali, che abbaziali dè predetti PP. Wietrzinski, e Wolk, per tutto il tempo della loro sospensione, come questi hanno preteso; ed all'incontro la Religione con alcune confuse scritture avea preteso dimostrare, non aver percetta alcuna somma ad essi appartenente, Monsignor Nunzio avvisa aver fatte produrre giudizialmente le dette scritture, o (f. 327v) siano rendimenti di conto, e comunicarle alla Parte, per ricavarne in tal maniera la verità; aggiungendo, che se appresso chi avrà amministrato in assenza dei detti due Religiosi, si troverà avanzare qualche cosa, tutto si disporrà secondo la mente dell'EE. VV., che fu, che sin'allà somma di scudi 550 si dovessero a questa S. Congregazione rimettere, per sodisfare i debiti qui da essi lasciati, per le spese della loro causa qui fatta, e per il loro vitto, e vestito.

Approbarunt.

²¹² Cfr *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. I, secundum *Indicem nominum et rerum*, ubi plura de hac causa habentur.

²¹³ Cfr. *supra*.

69.

Roma, 27 . VI . 1724.

Visitatio Pontificiorum Collegiorum Leopoli existentium per Subaelegatum Nuntii Apostolici Varsaviensis, Episcopum Camenecensem, Stanislaum Hosium. Approbatio taxae Cancellariae Episcopalis secundum Synodum Zamostianam.

APF, *Congr. Part.*, vol. 68, fol. 2, 5-7v, 23-26v, 52-53v, 71rv, 79-80.

CONGR. PART. — Die 27 Junii 1724 (f. 2).

Congregatio Particularis super rebus Armenorum et Ruthenorum, habita die Martis 27 Junii 1724. Paulutius non interfuit, Pignattellus, Sacripantes Praefectus, S. Clementis et Spinola.

SOMMARIO I (f. 5).

Essendosi riferito nella passata Congregazione Particolare dei 6 Xmbre 1723, l'infelice stato di economia, in cui il P. Redanaschi, moderno Rettore, avea ritrovato i Collegii Pontifici di Leopoli, gravati di debiti fatti nel tempo dell'amministrazione del defonto P. Trombetti, e privi di sufficienti assegnamenti per continuare a mantenerli; l'EE. VV. presero varie determinazioni, che si anderanno in appresso, rammentando, secondo l'opportunità:

1: Dunque, quanto ai debiti, che si trovarono ascendenti a scudi 2900, fu somministrato al P. Rettore il modo di sodisfarli, con esserglisi rimessi a tal'effetto li scudi 1700, che furono concessuti dalla s.m. d'Innocentio XIII a questa S. Congregazione sopra una certa dispensa matrimoniale, per erogarsi nelle occorrenze dei detti Collegii, ed altri scudi 1200 della S. Congregazione medesima; con istruzione di riportare le quietanze dai creditori per le loro rate, coll'intelligenza di Monsignor Nunzio, e trasmetterli quà in originale per conservarsi in Archivio.

A questo punto risponde il P. Rettore con lettera del primo Marzo dell'anno corrente, che dopo giuntogli il denaro rimessogli, adempirà quanto se gl'è incaricato.

2. Quanto al futuro mantenimento, fu esposto, che non havendo il Collegio, o Collegii altro annuo assegnamento che di scudi 1310, è impossibile di potervi (f. 5v) mantenere 45 persone, come vi sono al presente, cioè 4 Religiosi, 28 alunni, tra Armeni, e Ruteni, e 13 Servi, oltre alle altre spese che occorrono per le riparazioni del Collegio medesimo, della casa di Leopoli, della villa Dublani, coltura della medesima villa, suppellettili dell'Oratorio, e di casa, libri, lettere, viaggi, medico, chirurgo, barbiere, salario dei servi, e tutt'altro puramente necessario.

Per dar poi un'idea del soprappiù, che il P. Rettore giudicava esser indispensabile per supplire al mantenimento suddetto, mandò un'estratto dè conti dell'introito, ed esito di 13 anni continui; e ragguagliando le passate spese con quelle, che occorrono al presente, ripartendole tutte col numero delle persone esistenti in Collegio, fece il calcolo, che potessero ragguagliarsi a baiocchi quindici il giorno per testa; e fece questo conto per dimostrare, che oltre ai sopradetti scudi 1310 che ha ora d'introito, vi vogliono ancora annui scudi 1153; 75.

Non approvarono per allora l'EE. VV. il detto calcolo, ma, per meglio regolare la cosa, ordinarono, che il P. Rettore dovesse trasmettere il conto di sei mesi della sua amministrazione, e che nello stesso tempo se gli somministrassero cinquecento scudi pro unica vice, affinchè con essi potesse tirar avanti il mantenimento del Collegio.

Ha dunque mandato questo conto, e ciò che ne risulta, apparisce dal foglio a parte, *segnato A*, e formato nella nostra computisteria.

3. Gli fu altresì nella stessa congiuntura ordinato di non ammettere in avvenire verun altro Alunno, senza previa licenza della S. Congregazione, e di non fare altro debito, mentre la medesima S. Congregazione non l'avrebbe pagato.

Alla prima parte risponde, che tanto eseguirà; ma quanto alla 2a, dice non esser in sua mano il non far debito, quando non venga prontamente, ed a misura del bisogno sovvenuto; maggiormente che per esiggere dagl'Alunni l'osservanza delle regole, bisogna trattarli meglio di quello, ch'è seguito per l'addietro, come se ne sono quà avuti molti richiami, e conforme si comprova dalla visita ultimamente fatta da Monsignor Vescovo di Caminietz.

4. Parve pure esorbitante il numero dè servi, e fu riservato all'ordierna Commissione il riflettere, se si potesse levare un cuoco, un facchino per quel tempo dell'anno, in cui non si accendono le stufe, e il giovane che serve a tavola, parendo, che a tal'offizio potrebbe servire il portinaio.

(I servi, che di presente si trovano nel Collegio, sono i seguenti:

Due cuochi, un guattero, un fornaro, uno, che fa la birra, un sarto, un dispensiere, un giovanetto, che serve a tavola, un portinaio, un cocchiere, uno spenditore, due facchini per la legna, e per accendere le stufe).

Già espose il P. Rettore, ch'egli stimava non potersi diminuire il detto numero, poichè quei, che vi sono, sarebbero egualmente necessari, se il numero degl'Alunni fosse maggiore del presente, quanto se fosse minore.

Ma in oggi aggiunge, che se in tempo d'inverno è necessario un facchino, compagno del primo, in tempo di estate è altrettanto necessario un ortolano.

I due cuochi, dice, che non possono rimuoversi, perchè hanno ordinariamente tre cucine, essendovi in quel Collegio tre Riti, cioè Latino, Ruteno, e Armeno, nè senza grande scandalo potrebbe (f. 6v) togliersi l'osservanza di ciascun Rito anche nel mangiare; di modo che assai spesso occorre di vedersi in refettorio butiro, pesce, e carne; onde un solo cuoco non basta.

Per lo spenditore, dice, che essendo situato il Collegio in distanza di un miglio italiano dalla città, e con strada impraticabile per sette mesi dell'anno, quando faccia il viaggio tre, o quattro volte, è persona ben'impiegata.

Il solo servo libero è il giovane, che serve a tavola, ed è l'unico, di cui possa disporre il Rettore per il suo proprio servizio, e per quello dè Padri, e per tante altre occorrenze del Collegio, non potendo rimuovere gl'altri dalle loro ordinarie occupazioni. E perchè gli fu ordinato di trasmettere a parte la nota de salari, che si danno ai suddetti servi, l'ha trasmessa, e si dà *segnata lett. C*.

5. Il numero poi degl'Alunni non può in oggi scemarsi, avendo tutti fatto il giuramento, conforme fu imposto al P. Rettore per ordine della passata Congregazione; e se ne dà la nota *segnata B*.; solo due non l'han fatto, uno per poca età, l'altro per una certa infermità in una mano, per cui si dubita, possa essere irregolare, e sono uno Armeno, e l'altro Ruteno.

6. Fu anche insinuato al detto P. Rettore, che quando lo credesse praticabile, procurasse che i congiunti, almeno più benestanti, degl'Alunni Ruteni, contribuissero qualche sussidio al Collegio per il loro mantenimento. Ma a questa insinuazione risponde, non esser cosa riuscibile, poichè i Ruteni sono tutti poverissimi, e gl'Alunni di questa Nazione sono la maggiore parte figli di Sacerdoti, che vivono labore manuum; nè altro può allettare questa (f. 7) gente di stirpe Scismatica a deporre l'avversione, che hanno al nome di Roma, che il provvedere i loro figli di vitto, e vestito intieramente.

7. Fin dal tempo del P. Trombetti fu dato al medesimo, e susseguentemente confermato, anche nell'ultima passata Congregazione al P. Rettore presente l'ordine di procurare per il maggior prezzo possibile la vendita della casa, già comprata dal Signor Cardinal Pignatelli, per investirsene il prezzo in qualche bene stabile, che rendesse almeno il sei per cento.

Risponde ora, che quantunque non manchi di attenzione per eseguire in ciò la mente della S. Congregazione, tuttavolta non è facile trovarne compratore per un prezzo conveniente; massime che la molteplicità delle case, che stanno in vendita, pregiudica di molto al nostro intento, talmente che da persone, anche facoltose, non se ne trova offerta che di cinque, o seicento scudi, quando il suddetto Signor Cardinale ne sborso per essa 3500, e Monsignor Szumlanski, Ruteno,²¹⁴ disse, che la metà era in dono. In fatti dalla minuta descrizione, che fa di esse Monsig. Vescovo di Caminietz nella sua visita, si raccoglie, che non è in molto buono stato.

8. In fine ragguaglia, che presentemente nel Collegio cammina il tutto con gran quiete, e con buona disciplina, osservandosi esattamente le regole, ch'egli ha (f. 7v) seco portate per ordine di questa S. Congregazione, e che di più ogni festa tre, o quattro Alunni predicano nelle Chiese Rutene, e Latine, con applauso, il che ridonda in gran decoro del Collegio.

9. Prega in oltre (con lettera dei 19 Gennaro passato) che se gli spedisca un'altro Religioso, e nominatamente il P. Felice Griming, Tedesco, poichè in quattro, che ora sono in Collegio, sono troppo aggravati, non avendo alcuna persona estranea per aiuto, massime nelle Scuole, che sono tre, e nelle feste, che bisogna accompagnare gl'Alunni alle loro Chiese distinte, confessarli etc.

E quì mi occorre suggerire, che a simili Religiosi, i quali si spediscono a Leopoli, si danno scudi 50 per il viaggio. Ed avendo io esplorato il P. Generale dè Teatini de costumi ed abilità del detto P. Griming, me ne ha data ottima relazione, e si è mostrato disposto a mandarlo ogniqualvolta venga dall'EE. VV. approvato.

(a margine):

Ad 1um: Iam provisum.

Ad 2um: Computum, de quo agitur, in omnibus approbarunt; et subministretur petitum subsidium pro necessaria manutentione, incipiendo a prima die administrationis moderni Rectoris, et continuandum deinceps cum diminutione pro rata, iuxta numerum personarum.

Ad 3um: Quoad admissionem Alumnorum in Decretis.

Ad 4um: Quoad praesentem numerum servorum, approbarunt et nihil innovandum decreverunt.

Ad 5um: Provisum in tertio.

Ad 6um: Relata.

Ad 7um: In Decretis; videlicet, quod curet domum vendere, de qua agitur, maiori pretio quam poterat; et praetium investiatum statim ad fructum saltem sexti pro quolibet centenarium.

Ad 8um: Laudandus.

Ad 9um: Annuerunt.

SOMMARIO II.

Ristretto della visita dè Collegi Pontifici Armeno, e Ruteno di Leopoli, fatta da Monsignor Stanislao Hosio, Vescovo di Caminietz, Suddelegato da Monsignor

²¹⁴ Josephus Szumlanskyj, tunc temporis Episcopus Leopoliensis (1677-1708).

Vincenzo Santini, Nunzio Apostolico in Polonia,²¹⁵ nel Mese di Luglio 1723 (f. 23).

Il Visitatore si protesta in Imo luogo di riferire con sincerità quanto ha personalmente osservato nella visita da se fatta, e quanto ha udito da tutti gl'Alunni, così Armeni, come Ruteni, nell'esame da esso fatto a medesimi; avvertendo, che quantunque le cose, che si diranno i PP. Teatini credano essere occulte, nulladimeno sono pubbliche in tutto Leopoli.

Imo: dunque riferisce, che le camere degl'Alunni Armeni sono di legno, situate nel 2° piano, e sopra la porta del Collegio, ove abitano separatamente ognuno da se, con una stufa per ogni due camere. I Ruteni poi abitano in stanze più grandi di muro nel 3° piano d'un'altro braccio della fabbrica, con aria, e prospetto migliore, a tre per camera, ogni due delle quali hanno la stufa. Gl'Armeni stanno con miglior pulizia de Ruteni; nulladimeno si son lamentati di contrarre spesso delle malattie per l'incomodità dell'abitazione, e per l'acerbità del freddo, che vi patiscono, perchè le stufe non si accendono, che ogni tre, o quattro giorni, in ora tarda, e per breve tempo.

Ibidem ad primum.

2. La libreria è sufficientemente provista di libri buoni, ma assai angusta di sito, di maniera che non è capace di tutti i volumi, che vi sono. Sicchè crede il Visitatore sarebbe necessario trasferirla in luogo più comodo.

Ibidem ad 2um.

(f. 23v) 3. L'Oratorio è fornito à sufficienza di suppellettili, delle quali si legge inventario a parte, e gl'Alunni vi si portano spesse volte il giorno.

Ibidem ad 3um.

4. L'edificio del Collegio viene, secondo le opportunità, conservato con le necessarie riparazioni; si dovrà però rifarvi il tetto. Ma il Visitatore è di parere, che per ridursi la fabbrica in forma debita, sarebbe conveniente edificare di muro le camere degl'Armeni, in quel sito ove il defonto P. Trombetti ha eretta la parte meridionale del Collegio, ed elevarvi ancora un 3° piano, nel quale si potrebbero collocare la libreria, e le scuole degl'Alunni, più ampie di quelle, che ora vi sono assai anguste.

Ibidem ad 4um.

5. Tutti gl'Alunni si sono concordemente e con giuramento lamentati della scarsezza, e mala qualità del vitto.

Consiste questo in tre vivande per il pranzo, e due per la cena; ma spesse volte di carne quasi cruda, o di pesci puzzolenti, cotti in acqua pura, e senza condimento; et una di queste vivande, o porzioni è sempre di erbe. La sera poi non si dà altro cibo, che gl'avanzi della mattina infusi in acqua, o in aceto, che muovono a nausea; onde per lo più si levano gl'Alunni digiuni dalla mensa.

Le porzioni non si danno a ciascuno in un piatto da se, ma per ogni dieci alunni si portano tre piatti non pieni a sufficienza, se non quando si danno o erbaggi o legumi.

La birra d'estate è acida, e d'inverno è congelata, solo al pranzo, ed alla cena, ed in molto poca quantità; onde sono (f. 24) costretti spesse volte gl'Alunni a bere dell'acqua, e ciò anche di nascosto, per non essere battuti.

La tavola è coperta di tovaglie lacere, e sporche con tondini di legno, e non lavati, e senza coltelli, e cucchiari, quali gl'Alunni son tenuti a comprarsi da se.

²¹⁵ Vincentius Santini, Nuntius Varsaviensis (1721-1728).

Dice il Visitatore, che le loro querele son giuste, massime che in occasione delle due ultime influenze della peste, trasportati gl'Alunni alla Villa Dublani, ebbero quasi a morir di fame, mentre due sole volte la settimana se gli dava una scarsa porzione di carne, e negl'altri giorni sol pane, ed acqua in pochissima quantità, di modo che erano costretti e sradicare l'erbe per i campi, e a vendere le proprie camicie per alimentarsi.

Le cause di questa stravagante parsimonia rappresenta essere, che il Prefetto, o sia Rettore, dava pochissimo denaro per il sostentamento degl'alunni, tuttochè più volte gl'istessi Ministri inferiori ne l'avvertissero.

Similmente perchè i detti Ministri per utilizzare di qualche parte di quel denaro, fanno dè patti impropri col macellaio.

Ed anco perchè i Religiosi Teatini del Collegio, nello stesso refettorio, alle volte si fanno servire di dieci vivande ben condite per il pranzo, a di sei per la cena; oltre di che anche i servitori del Collegio mangiano cibi migliori delg'Alunni.

Ibid. ad 5um.

6. In occasione poi d'infermità sono mal assistiti, nè si chiama il medico, se non in caso di estrema necessità.

Fol. 3, tergo.

7. Quanto al vestito, non si danno più le vesti inferiori ogn'anno, com'era solito, ma ogni 15, o 16 mesi per poter in tal forma (f. 24v) ogni quattro o cinque anni, avanzare un'anno. Le vesti poi superiori si danno ogni triennio, ma di panno grosso, e ordinario; benchè per altro quelle, che erano date l'ultima volta erano migliori, forse per riguardo all'imminente visita. I cappelli sono miserabili, e le berrette assai consuete; e se nell'ultimo triennio hanno avuto cappelli migliori, cio è seguito, perhè ciascuno degl'Alunni ha contribuito un fiorino del proprio. Le calze per l'inverno sono pessime. I calzoni non si danno mai di panno e si dà un sol paio di scarpe l'anno, di durissimo cuoio a segno che patiscono sommamente, e spesso ancora s'impiegano nè piedi. Non hanno poi che un solo sciugatoio l'anno, per lo più lacero, e grosso; così pure gl'Armeni una camicia, e i Ruteni qualche volta due, pessimamente lavate, conforme attesta il Visitatore, aver esso medesimo veduto.

Ibidem.

8. Circa alla domestica disciplina degl'Alunni il Visitatore loda la loro pietà, modestia, ed ubbidienza, testificata dagl'istessi Padri; ma disapprova, che questi l'esigano senza piacevolezza e con continue mortificazioni, e bravate, e non senza aspre percosse per leggerissimi difetti. Ne racconta in individuo alcuni fatti del P. Trombetti, che provano al certo un esorbitante severità quale dice aver osservata ancor maggiore nel P. Travasa, che dopo la morte del P. Trombetti assunè il governo del Collegio sin all'arrivo del moderno Rettore, e ne rappresenta le circostanze.

Si loda all'incontro del P. Costa, Lettore di Teologia, come uomo caritativo, dotto, ed esemplare, quale dice essere da tutti amato; (f. 25) e che sotto la sua direzione gl'Alunni fanno molto profitto, avendone dato buon saggio in alcune conclusioni sostenute alla presenza del Visitatore medesimo.

Ibidem.

9. Essendo che gl'Armeni vanno al Collegio dalle parti Orientali, e dai confini del Regno, il Visitatore giudica sommamente necessario, che per abilitarsi alla cura delle anime, et all'amministrazione de Sacramenti (quatunque i PP. Teatini ne sentano il contrario) si provveda il medesimo Collegio di un Maestro, che gl'istruisca nella lingua Armena più pura, e nelle cerimonie del loro Rito; giacchè non avendo altro Maestro, che uno de medesimi Alunni, il quale viene creduto il più capace,

non imparano altro, che un'idioma assai rozzo. E suggerisce, che quando questa S. Congregazione voglia aggravarsi di una nuova spesa per questo Maestro, si potrebbe supplire ad essa con la soppressione di alcuni Alunnati.

Pro nunc nihil innovandum, et scribatur Domino Nuntio, et R.mo Rectori pro informatione, et voto.

10. Quanto alle regole, e costituzioni del Collegio, dice non averne vedute altre, che quelle, che a lor arbitrio hanno fatte i Rettori pro tempore, ed ha trovato non essere osservate, massime circa la distribuzione del tempo, sì per gl'esercizi di pietà che per lo studio.

Qui si deve avvertire, che il moderno P. Rettore ha portate seco le Regole da osservarsi in avvenire, formate con l'approvazione di questa S. Congregazione prima della sua partenza per Leopoli.

Provisum.

XI. Riferisce, esservi bensì un libro, nel quale, a tenore del Breve della S. M. d'Alessandro VII, dei 20 Luglio 1640, si registrano i nomi degl'Alunni, che hanno terminato gli studi, e che sono stati licenziati, ma non si trova notato, ove ora dimorino, nè che sia stato solito darsene informazione ed avviso a questa S. Congregazione.

Fiat in posterum.

XII. Dà il conto dell'introito, ed esito dell'anno 1715 a tutto il 1723, e benchè sia del (f. 25v) divario da quello, che trasmise nell'anno scorso il moderno Rettore, proveniente dal non essersi trovati allora i registri del P. Trombetti, onde convenne farlo per altrui relazione; tuttavolta si vede, che anno per anno la spesa ha superato di molto l'entrata.

Ibid ad Xum.

13. Il numero dè Religiosi, in tempo della visita, era di due soli, ma perchè se ne aspettavano altri, dice il Visitatore, che sarebbero a sufficienza; bensì afferma che il numero dè servi è abbondante, il che riesce gravoso agl'Alunni, perchè questi sono trattati da essi con disprezzo, e dispoticamente per la connivenza loro il P. Travasa, come ha sperimentato lo stesso Visitatore, il quale fu poi ben due volte sollecitato dal detto P. Travasa a rivelargli i nomi di quegl'Alunni, che gli avevano data tal notizia, il che esso prudentemente ricusò di sodisfarlo; e dice, che per non essere d'aggravio alla S. Congregazione, nè al Collegio, ha fatta la Visita a proprie spese.

(Nota) (Avvisò in passato il P. Rettore Redanaschi, che il Visitatore si trattenne in Collegio dieci giorni con 15 persone, e 30 cavalli, a spese dello stesso Collegio).

14. Quindi rappresenta, che la causa principale dei riferiti disordini si è la lontananza del Collegio dal Tribunale della Nunziatura, di maniera che rende assai difficile il ricorso, di rado la visita dello stesso Collegio. Che però insinua per opportuno rimedio, che almeno ogni triennio si faccia visitare da qualche persona indipendente dalle due Nazioni Armena, e Rutena.

Hadebitur ratio.

15. In nome poi degl'Alunni fa due istanze, ch'egli giudica molto ragionevoli. La prima si è, che in avvenire sia lecito, e libero à medesimi, secondo le occorrenze, il ricorso per lettere a questa S. Congregazione, o alla Nunziatura di Polonia, senza che possa proibirsegli dai Padri.

Annuerunt.

E la seconda, che essendo costretti, dopo aver terminato gli studi, massime i Ruteni a vagare per la Provincia (f. 26), perchè senza sborso di denaro ai Padroni delle Chiese del proprio Rito non possono ottenere Benefizii, si procuri, che in oc-

casione di Benefizi vacanti i Vescovi preferiscano i detti Alunni agl'estranei, ed avventizi. Quanto a gl'Armeni, dice il Visitatore, aver esso provveduto presso a Monsignor Arcivescovo Armeno di Leopoli; ma quanto ai Ruteni ha lasciato a questa Sagra Congregazione, o a Monsignor Nunzio di far lo stesso presso i loro Vescovi.

Scribatur Domino Nuntio iuxta votum.

16. Sono contigui al Collegio due orti; uno dalla parte della Chiesa Armena di S. Croce, lungo 280 cubiti, e largo 72,1/2, quale il P. Trombetti comprò per cento ungari dalla Comunità, o Nazione degl'Armeni; e l'altro lungo parimenti 280 cubiti, e largo 154,1/2 con una cucina, e due stalle dirute, ceduto dai PP. Cappuccini che vi avevano anticamente la loro residenza.

Asserirono alcuni Armeni, Cittadini di Leopoli, che il P. Trombetti avea comprato il detto primo sito ad oggetto di edificarvi il Collegio per i Ruteni, separato, benchè contiguo a quello degl'Armeni; ma perchè non esibirono verun documento, che provasse tal condizione essersi apposta nel contratto, il Visitatore, per troncare le loro ulteriori querele a questa S. Congregazione, gl'indusse, dopo molti stenti, a concedere in perpetuo agl'Alunni Ruteni la coabitazione insieme con gl'Armeni, sotto titolo però di Collegio Pontificio degl'Armeni e non turbarli mai sopra il possesso del fondo, ove finora sono stati, con altre clausole meno importanti, che si leggono nel loro obbligo, che originalmente si conserva nella Nunziatura, e che in copia si è trasmesso a questa S. Congregazione.

Segue poi la descrizione della fabbrica, e struttura di tutto il Collegio, e finalmente (f. 26v) della casa posta dentro la città di Leopoli, che si crede esser quella, che fu comprata dal Signor Cardinal Pignatelli. Ma siccome non se ne descrive, che il puro materiale, così non occorre quì riferirsi.

E Monsignor Nunzio, che ha trasmessa la detta visita con sua lettera dei 19 del passato Gennaio, dice, che attenderà da questa S. Congregazione gl'ordini intorno a ciò, che si debba da esso operare, non avendo stimato bene d'innovar cosa alcuna, atteso il prudente governo, e la savia condotta del presente Rettore P. D. Giuseppe M. Redanaschi.

Ha ancora Monsignor Nunzio trasmessa la visita delle Chiese Armene fatta dallo stesso Monsignor Vescovo di Caminietz,²¹⁶ ma essendo materia assai voluminosa, se ne farà relazione all'EE.VV. in altro più comodo tempo.

In oltre ha pure mandato i Decreti fatti da Monsignor Grimaldi, suo Antecessore²¹⁷ nella visita, che fece della Chiesa Parrocchiale Rutena di Zamoscia, per provvedere opportunamente, tanto all'interior culto, e decoro della medesima, quanto alla necessaria riparazione di essa del cimitero, e dell'abitazione del Paroco.

SOMMARIO III.

(f. 52) Trovasi ormai al fine la stampa del Sinodo Ruteno di Zamoscia, ne altro manca per compirla, che fissarsi la Tassa per le Cancellarie Vescovili, quale si deve imprimere nel fine di esso Sinodo.

Quella, che i Vescovi Ruteni hanno concertata, avendola Monsignor Nunzio comparata con la Tassa della Cancelleria della Nunziatura, osservò (conforme si è altra volta riferito) in varie parti eccedente; ma avendo ciò motivato a Monsignor Metropolita, ed al Vescovo Ruteno di Polosko, questo gli rispose, essere l'istessa delle Cancellarie ecclesiastiche di Lituania, ed essere stata accettata dai Prelati radu-

²¹⁶ Stanislaus Hosius (1722-1733).

²¹⁷ Hieronymus Grimaldi, Nuntius Varsaviensis (1712-1720).

nati in Zamoscia; onde ben si avvidde Monsignor Nunzio, che loro non sarebbe grato, che vi si facesse alcuna mutazione.

Dal P. Redanaschi però fu insinuato, che quantunque la detta Tassa sembri alta, nulladimeno, se i Vescovi Ruteni si contenteranno di non far indebite esazioni per le consecrazioni, come hanno promesso, la Tassa non sarà gravosa. E quando anche fosse tale, col beneficio del tempo potrà limitarsi in occasione de' Sinodi Diocesani, non essendo possibile sul bel principio di ottener da essi quanto per altro si dovrebbe.

Le accennate riflessioni furono esposte nella passata Congregazione Particolare, nondimeno l'EE.VV. non vollero per allora determinare alcuna cosa, ma ordinarono di (f. 52v) richiedersi a Monsignor Nunzio, conforme fu fatto, le Tasse delle Cancellerie ecclesiastiche di quel Regno, e specialmente di quelle di Leopoli, e di Vilna, per collazionare con esse la Tassa suddetta, di Zamoscia, e risolversi, se questa s'abbia ad approvare, o rigettare.

Ha dunque Monsignor Nunzio trasmesse le Tasse di Vilna, Cracovia, Lublino, Posnanja, e Gnesna, da esso avute con molta difficoltà; poichè l'esazione delle medesime venendo (per quanto dice nella sua lettera de' 16 Febbraro prossimo passato) regolata dalla qualità delle persone, che domandano le spedizioni, e dall'importanza delle controversie, altra norma ordinariamente delle Cancellerie non si osserva, che quella prescrive nè casi particolari l'arbitrio del Giudice, o del Notaro.

Per questo stesso motivo asserisce, non essergli stato possibile di aver quella della Cancelleria Arcivescovile di Leopoli, nella quale tutto dipendendo dalle circostanze de' casi, e delle persone, ivi si osserva la sola antichissima Tassa impressa nelle Costituzioni Provinciali del Regno, che essendo bassissima, quando le Parti litiganti sono in stato di pagar di più, prevale l'arbitrio dell'Ufficiale, o degl'Attuari.

Quindi è, che se la Tassa di Zamoscia vorrà compararsi con quella predetta che del 1557 fu convenuta nell'accennato Sinodo Provinciale del Regno, si troverà senza dubbio (conforme dice Monsignor Nunzio in un foglio di sue osservazioni), sommamente eccessiva, perchè in quella del 1557 i dritti delle Cancellerie (f. 53) vengono tassate in *grossi*, e in quella di Zamoscia in *fiorini*.

(a margine)

Nota: Trenta grossi fanno un fiorino; e il fiorino equivale al nostro giulio.

Per altro, le partite, nelle quali Monsignor Nunzio riconosce la detta Tassa di Zamoscia più alta di quella della Nunziatura, sono otto, e per maggior chiarezza, se ne vede il confronto nel congiunto foglio *segnato AA.*, ove pure si vedono collazionate con le altre Tasse delle suddette diocesi di Cracovia, Lublino etc.

È però da notarsi, che quella di Zamoscia concorda in tutte le dette otto partite con quella di Vilna.

Osserva di più Monsignor Nunzio, che nella Cancelleria della Nunziatura si paga il fiorino all'antica ragione di trentasei grossi l'uno, la dove il fiorino della Tassa di Zamoscia si ragguaglia al valore corrente di soli trenta grossi.

In una sola parte trova quella di Zamoscia, e le altre minori per metà di quella della Nunziatura, cioè nelle sentenze definitive; ma di questo divario assegna due ragioni: la prima, perchè maggior vigore, ed efficacia hanno le sentenze de' Giudici della seconda istanza, che della prima. La 2a poi, perchè gl'Ordinari hanno rendite pingui, con le quali possono somministrare un congruo salario al Cancelliere, ed agli altri Ministri, senza gravare di molto i litiganti; la dove la Nunziatura non ha assegnamenti con che fare le spese necessarie.

(f. 53v) Il P. Redanaschi nella sua lettera, del primo di Marzo prossimo pas-

sato, avvisa che i Vescovi Ruteni non si stimano obbligati al contenuto nel Sinodo di Zamoscia, sinchè questo non sia pubblicato; onde stima, che per riaccendere il loro quasi intiepidito fervore, sarà bene che la S. Congregazione nel mandarne le stampe, li accompagni con sue lettere ai medesimi, anche per dar loro impulso con ciò ad effettuare le promesse fondazioni di Alunnati nel Collegio di Leopoli.

Risolveranno l'EE.VV. a chi si abbia a dirigere la lettera dedicatorti, che deve stamparsi nel Sinodo Ruteni, se alla s. m. di Clemente XI. o al regnante Pontefice.
(a margine)

Approbarunt in omnibus taxam Zamosciensem.

Annuerunt.

Dirigatur regnanti Summo Pontifici.

SOMMARIO IV. (fol. 71 rv).

In occasione che fu trasmesso a Monsignor Nunzio in Polonia il decreto della reintegrazione dei PP. Wietrzinski, e Wolk, Basiliani ruteni, allo stato in quo erant ante inceptam inquisitionem de partibus, gli fu commesso di far render conto alla Religione de' frutti percepiti dai loro beni, così patrimoniali, che Abbaziali, per tutto il tempo della loro sospensione, conforme essi avevano preteso; e che di quello si troverebbe presso chi avesse amministrato i detti beni, dovesse rimetterne a questa S. Cong.ne scudi cinquecentocinquanta, per soddisfare i debiti qui da essi lasciati per le spese della lor Causa, e per il loro vitto e vestito.

Con alcune confuse scritture il P. Zavadschi, passato Protoarchimandrita,²¹⁸ che aveva amministrato, pretese dimostrare, non aver percetta alcuna somma, appartenente ai detti due Religiosi; onde Mons. Nunzio fece produrre giudizialmente le dette scritture, o siano rendimento di conti, e comunicarle alla Parte, per ricavarne in tal maniera la verità.

I detti PP. però, doppo introdotta l'accennata Causa del rendimento de' conti contro il P. Zavadschi, non solo non hanno fatto alcuna istanza giudiziale, nè data alcuna eccezione al calcolo prodotto dal detto Zavadschi, ma per molto tempo non hanno neppure una volta risposto alle lettere, che sopra di ciò li sono state scritte; onde Mons. Nunzio, con lettera dei 19 gennaio dell'anno corr., ha dato avviso, che per tal motivo rimaneva indeciso l'affare; protestandosi (fol. 71v) sempre il Zavadschi, di niente aver profittato della predetta Amministrazione, e nè tampoco aver modo di fare alcuno, benchè minimo, pagamento.

Per altro sembra, che dalla detta amministrazione poco speri di ricavarne il P. Wietrzinski, mentre aggiunge Mons. Nunzio con altra lettera dei 16 Febraro, aver avuto intenzione dal medesimo Wietrzinski, che ben presto farà sborsar qui quanto occorre, in estinzione dei sovraindicati debiti suoi, e del suo Compagno.

All'incontro D. Sebastiano Mulinowicz, Rettore della Chiesa di S. Stanislao de' Polacchi, che è creditore dei detti Religiosi per la somma di scudi 247.80, spesi per essi, e somministratigli, secondo il loro bisogno, oltre all'averli provisti di abitazione nel suo Ospizio, a tenore degl'ordini di questa Sac. Cong.ne, vedendosi tanto ritardata la sua reintegrazione, supplica l'EE. VV., degnarsi di prendere qualche altro temperamento, acciò possa venir soddisfatto.

Iterum A.no Nuncio, qui cum facultatibus Cong.nis cogat Patrem Wietrzinski et R. P. Wolk ad solvendum debitum in Urbe relictum, et certioret.

²¹⁸ Protoarchimandrita Ordinis Basiliani, post depositionem P. Maximiani Wietrzynskyj (1719). Reintegrato P. Wietrzynskyj, P. Zavadskyj officio cessavit (1723). Dein, post relapsum P. Wietrzynskyj, iterum electus in Protoarchimandritam (1724-1727).

SOMMARIO V (f. 79-80).

(a margine)

Pro remissione causae ad D.num Nuncium, cum omnibus facultatibus necessariis, et opportunis.

Fin dal principio del decorso mese di Maggio fu rappresentato per parte del P. Giosafat Roginski, Monaco Ruteno dell'Ordine di S. Basilio Magno,²¹⁹ che appena giunto da Roma in Polonia il P. Maximiliano Wietrzynski, Proto Archimandrita del medesimo Ordine col Decreto di questa S. Congregazione, con cui ordinavasi la di lui restituzione alle dignità, et Offizi, che godeva prima, che si fosse dato principio all'inquisizione criminale de Partibus, fatta contro di lui, pretesse d'impossessarsi dell'Archimandria, o Abbazia Cobrinense, tutto che non l'avesse per lo passato posseduta in titolo, ma ne fosse nominato molto tempo prima per semplice Amministratore da Monsignor Metropolita di Russia, come Padrone diretto, il quale, nel tempo che lo stesso P. Wietrzynski si portò in Roma, la conferì all'Oratore con tutti i privilegi opportuni; e perchè il medesimo Protoarchimandrita incontrò impedimento à questo suo preteso possesso si avanzò a far carcerare il detto P. Giosafat, legittimo Archimandrita della detta Abbazia.

Quandunque però si fosse affermato, che Monsignor Nunzio in Polonia avesse dato gl'ordini opportuni per la scarcerazione del (f. 79v) detenuto, ciò nonostante fu in nome di questa Sacra Congregazione scritto al medesimo Prelato, che per tale liberazione ponesse in pratica tutta la sua autorità, anzi che, acciò il P. Giosafat restasse in libertà di poter produrre le sue ragioni senza timore, prendesse la provvisione di farlo passare in uno dei due Monasteri del suo Ordine, non soggetti al Proto Archimandrita, rimettendosi alla sua prudenza il prendere quei temperamenti, che avesse stimati giusti, e convenevoli per fare, che i beni, e le rendite di detta Archimandria Cobrinense non venissero dilapidati, e consunti, col sospendere il Proto Archimandrita dall'amministrazione di quelli, durante la lite, giachè si era udito, che il medesimo avesse appellato à questa Sacra Congregazione dalla sentenza data in favore del suo avversario dà Monsig. Metropolita.

Non si è fin ora avuto risposta dà Monsig. Nunzio, ma replica in oggi l'Oratore, che prima giungesse la lettera à detto Prelato, fu bensì rilasciato dalle carceri, ma decretato dall'Auditore della Nunziatura, tanto nella prima, quanto nella 2da istanza, (come dai documenti, che ha trasmessi) che il Massimiliano, sì in virtù della nomina avutane dal Re di Polonia, come del decreto di questa S. Congregazione di esser restituito, in tutti i posti, e dignità possedute (f. 80) prima di essere inquisito, dovesse rimaner in possesso dell'Abbazia controversa, sintanto, che fosse stato deciso dà detta S. Congregazione, a cui aveva rimesso l'appellazione. Onde supplica l'EE. VV. à degnarsi d'ordinare a Monsig. Nunzio, che faccia decidere da suoi Giudici deputati, se prima di essere inquisito il P. Proto Archimandrita, e se il Metropolita abbia potuto conferirla all'Oratore con assoluto dominio, deputando in questo mentre un Curatore sopra la stessa Abbazia, acciò non venga del tutto dilapidata.

²¹⁹ Alumnus olim Collegii Urbani. Ingressus 8. V. 1699, an. vitae 25, discessit vero die 14 IX. 1705. Cfr. *Registro degli Alunni di Propag. Fide*, vol. 1. pag. 209. Ut videtur, Archimandriam hanc nunquam iam obtinuit. Cfr. STEBELSKI IGN., *Ostatniae prace*, pag. 359-360.

70.

Roma, 20 . VII . 1725.

Negotium Pontificiorum Collegiorum Armeni ei Rutheni Leopoliensis. Catechismus Metropolitae Leonis Kiska. Observatio Synodi Zamosciana, et alia negotia.

APF, Congr. Part., vol. 68, fol. 88-97v, 138-140.

CONGR. PART. — Die 20 Julii 1725 (f. 88).

Congregatio Particularis super rebus Armenorum el Ruthenorum, habita die Veneris 20 Julii 1725. EE.mi et RR.mi DD.ni praesentes: Paulutius, Sacripantes Praefectus, S. Clementis, Spinola, S. Agnetis, nec non R. P. D. Florellus.

SOMMARIO I.

(f. 90). Il Padre D. Giuseppe Maria Redanaschi avendo con varie sue lettere, ricevutesi in diversi tempi, data informazione dello stato ad occorrenze de Collegi Pontifici Armeno e Ruteno di Leopoli, a quali esso presiede, se ne riferiscono in oggi soli capi particolari, che richiedono o approvazione, o providimento.

1mo. Dunque, avendo Monsignor Vescovo di Caminietz nella relazione della visita Apostolica, che fece dei detti Collegi...

(f. 90) 2. Risultava dalla stessa visita, che non si teneva Registro degl'Alunni licenziati, onde non si poteva sapere ove dimorassero, e se facessero il lor dovere, e che specialmente i Ruteni uscendo dal Collegio erano costretti andar vagando per la Provincia; onde il Visitatore insinuava, per mezzo di Monsignor Nunzio si procurasse, che in occasione di benefizi vacanti, gli Alunni venissero preferiti dai Vescovi agl'estranei.

Si scrisse: iuxta votum; ma il P. Rettore replica, ciò non sussistere, mentre tutti gl'Alunni, che hanno terminato il corso dè studi, sono ben' impiegati, conforme apparisce dal catalogo trasmessone.

Relata

3. È contiguo al Collegio un sito dalla parte della Chiesa Armena di S. Croce, lungo 280 cubiti, e largo 72,1/2, che il P. Trombetti, defonto Rettore, comprò per il prezzo di cent' ungari dalla Comunità, o Nazione degl'Armeni. In occasione della sudetta visita, alcuni di quei Nazionali Cittadini di Leopoli asserirono, che quel sito era stato comprato dal P. Trombetti ad oggetto di edificarvi il Collegio per i Ruteni, separato, benchè contiguo a quello degl'Armeni. Ma perchè non esibirono verun documento autentico, che provasse essersi apposta nel contratto una tal condizione, il Visitatore, per troncane ogni disputa, gl'indusse a concedere in perpetuo agl'Alunni Ruteni la coabitazione con gl'Armeni, sotto titolo però di Collegio Pontificio degl'Armeni, e di non turbarli mai sopra il possesso del fondo, ove erano stati fin'alora, con altre clausule meno importanti, quali si leggono nel loro obbligo, che originalmente si conserva nella Nunziatura di Polonia.

Gradì questa S. Congregazione l'operato del Visitatore, et ordinò che si conservasse un'esemplare autentico di tal cessione o concordato, nell'Archivio del Collegio.

Ma detto concordato non piace molto al P. Rettore; sì perchè si permette la coabitazione dè Ruteni con gl'Armeni, quando da dieci e più anni vi sono stati senza il minimo richiamo; sì perchè dev'essere libero a chi possiede una casa qualunque titolo, l'introdurvi (f. 91v) chi gli pare; sì in fine perchè permette il fabbri-

care, ma con la dura condizione, che il tutto ritorni alla Nazione in caso che finisca l'Alunnato Armeno; il che col tempo succederà andandosi quella Gente dileguando a poco a poco.

Stima dunque necessario, che la Nazione debba recedere dal fondo, e da qualsivoglia pretensione; altrimenti si edificherebbe su l'arena. Ma non credendo opportuno di trattarne per ora, si riserba a farlo in congiuntura di qualche loro domanda, e ne avviserà in tempo questa S. Congregazione, e Monsignor Nunzio.

Laudandus.

4. Ragguaglia di poi, che dopo molte diligenze ha venduta alla Palatina di Lublino la casa, comprata già dal Signor Cardinal Pignatelli in Leopoli a favore del Collegio Ruteno, per la somma di tremila trecento cinquanta scudi Romani, prezzo, che mai avrebbe potuto sperarsi, massime che il P. Trombetti non aveva per 20 anni continui potuto trovarne compratore ne meno per 2 mila scudi.

Dall'impiego però di questa somma, con altro denaro, si parlerà in appresso, nel riferirsi i conti della sua amministrazione.

Laudandus.

5. I debiti lasciati dal detto P. Trombetti, e contratti per il passato mantenimento de Collegi, ascendevano a scudi 2900; questa S. Congregazione provvede il moderno P. Rettore del modo di soddisfarli, assegnando per tal'effetto li mille ungari donati (f. 92) dalla s. m. d'Innocenzo XIII sopra una certa dispensa matrimoniale, per erogarli in beneficio de medesimi Collegi, che fanno scudi 1800, e per i restanti scudi 1000 li somministrò de propri.

Ora avvisa il P. Rettore, essergli riuscito, per le molte diligenze usate, di ottenere da diversi creditori o l'intera condonazione, o una notabile diminuzione de loro crediti; di modo che ha risparmiata la notabil somma di scudi 1628. È ben vero però, che converrà forse pagarne ancora qualcun'altro, che finora non ha potuto giustificare il suo credito.

Di tali pagamenti ha trasmesse le giustificazioni alla Nunziatura per ivi conservarsi a disposizione di questa S. Congregazione, a cui ha stimato bene non inviarle come se gl'era ordinato, per essere voluminose, e per lo più scritte in lingua polacca; di che ne ha pure dato avviso l'Uditore di quella Nunziatura.

Laudandus.

6. Quanto alle fondazioni di Alunnati, promesse dai Vescovi Ruteni, scrive, che nessuno aveva cominciato ad eseguirle, non senza speranza, che ciò facciano dopo distribuito e pubblicato il Sinodo; e che solo Monsignor Vescovo Ruteno di Lucceoria²²⁰ gli aveva consegnata a conto una bella Croce di diamanti per ricavarne denaro, stimata da alcuni mille ungari, da altri molto meno. L'ha però mandata a Varsavia, per ivi esitarsi coll'approvazione (f. 92v) di Monsignor Nunzio, e attualmente stà nelle mani del P. Bellaviti, Teatino.

Relata.

7. Dal conto della di lui intiera amministrazione a tutto l'anno 1724 risulta, essergli rimasta nelle mani la somma di scudi 6262,24 Romani, come più distintamente l'EE. VV. udiranno da un foglio formato sopra di esso, in questa computisteria. E della detta somma dice averne impiegati coll'assenso di Monsignor Nunzio al sette per cento scudi 4500, in persona di Monsignor Vescovo Ruteno di Leopoli ad annum, secondo l'uso comune del Paese, non potendo colà aver luogo a causa

²²⁰ Josephus Vyhovskyj (1716-1730).

delle violenze la bolla di S. Pio Quinto; e che similmente avrebbe procurato d'impiegare, pure sotto la direzione di Monsignor Nunzio, altri scudi 1500, atteso che per le altre pretensioni del Palatino di Mariamburgo, non si poteva effettuare la compra meditata di alcuni beni, che per la vicinanza sarebbero stati molto propri per i Collegi.

Laudandus.

8. Fatto l'impiego delle accennate due somme, in tutto scudi seimila, insinua il P. Rettore, ch'egli stimerebbe opportuno farne conto a parte, ed a tempo debito darne anche ragione a parte.

E perchè sotto i 28 Febr. 1720 fu decretato, che si vendesse la sopradetta casa e se n'impiegasse il prezzo in fabbrica assolutamente (f. 93) necessaria per comodo degl'Alunni Ruteni; e di poi sotto li 15 maggio 1722 fu ordinato, che delli mille ungari della sudetta dispensa se n'erogassero scudi 1500 nella compra di uno stabile; e coi rimanenti, insieme coi frutti del detto stabile, si comprasse dalla Nazione Armena il fondo, ov'è situato il Collegio; qual Decreto fu poi mutato sotto li 6 Xmbre 1723, allorchè i mille ungari furono assegnati per la soddisfazione de' debiti. In oggi, che ambedue le dette partite per la di lui industria si trovano in essere, insinua e prega, come cosa utile e vantaggiosa, che lasciandosi tutto il capitale intatto, s'impieghino i soli frutti, che ne proveranno, per fare la fabbrica da esso stimata in ogni conto necessaria, perchè in tal modo vi sarebbe a suo tempo la bisognevole abitazione, senza lesione del capitale, del quale poi potrebbe questa S. Congregazione disporre a suo piacimento.

Annuerunt.

9. Impiegati in tal forma i sopradetti scudi 6000, vengono a sopravanzare nelle mani del P. Rettore altri scudi 262,24, e questi fa istanza se gli permetta d'impiegarli in beneficio della Sagrestia, che necessita poco meno che di tutto.

Ut supra arbitrio.

10. Considerando poi il profitto, che recherebbe a quei Collegi il privilegio di poter adottare gl'Alunni in S. Teologia, come si pratica in questo Collegio Urbano, (f. 93v) quando però se ne rendessero meritevoli, supplica pertanto di tal facoltà; il che servirebbe ancora di forte stimolo agl'Alunni per maggiormente applicarsi agli studi, e per compirne l'intero corso.

Habebitur ratio post completum edificium, et suo loco, et tempore.

12. Per via della Segreteria di Stato fu ingiunto a Monsignor Nunzio di porre in opera l'efficacia de' suoi uffizi per conseguire dal Re di Polonia qualche buon aiuto ai sopradetti Collegi di Leopoli. E con sua lettera dè 15 Settembre dell'anno scorso rispose, che non avrebbe mancato di farlo, tanto più che a questo medesimo oggetto potevano assai contribuire gli uffizi del Signor Conte di Lagnasco; tuttochè non sapeva ripromettersi di buon successo; poichè quantunque l'erario, che le leggi di quella Repubblica assegnano al Re, sia considerabile, nulladimeno è assai inferiore all'ordinaria sua splendidezza. E dopo di ciò non se n'è avuto altro riscontro.

Denuo scribatur.

13. Per parte di un tale Giacomo Tramonti vien presentato un memoriale, col quale si (f. 94) espone, che avendo egli imprestato al Conte di Forgatz in Leopoli venti quattro ungari sopra di un pegno, quale fu consegnato nelle mani del P. Trombetti esso P. Trombetti ricuperò la detta e somma restituì il pegno, dandone avviso per lettera all'Oratore, a cui n'è poi rimasto debitore.

Attesta d'aver veduta simil lettera un Consigliere dell'Imperatore, con una sua fede, che si esibisce, e ne confermano il debito i due PP. Cottoni, Teatini, che di quel tempo erano al servizio dè Collegi di Leopoli.

Contuttociò si rappresenta, che il moderno P. Rettore ha difficoltà di sodisfarlo, desiderando averne l'oracolo di questa S. Congregazione. E pertanto l'Oratore supplica gli si mandi ordine di pagarlo, che se si è tardato a ripetere la detta somma, ciò è provenuto dà viaggi che il medesimo Oratore ha dovuto fare in altre parti.

Habet rationem D. Nuntius prout de iure.

14. Lo stesso P. Rettore, per parte di Monsignor Vescovo Ruteno di Luceoria supplica l'EE. VV. a degnarsi concedergli per Predicatore nella sua Catedrale Stefano Lazovecki, Ruteno, Giovane della Diocesi di Leopoli, licenziato poco fa decorosamente dal Collegio. Non specifica, se debba essere Prete secolare, o Monaco Basiliano, ma in qualunque modo sia, il P. Rettore desidera e prega che se gli conceda, per animare il Prelato, e renderlo benefattore del Collegio.

Arbitrio.

15. In ordine al Sinodo Ruteno di Zamoscia partecipa, che essendo stati convocati da Monsignor Metropolita i Vescovi della sua Nazione in Luceoria, dove alcuni di essi personalmente intervennero, vi fu fatta ai 19 dello scorso Aprile la pubblicazione del medesimo Sinodo, quale veniva con sommo desiderio universalmente aspettato. Fu in oltre stabilito di ristamparsi in colonnetta colla traduzione in lingua Pollacca, per intelligenza dè Parochi, che non intendono il latino; e la cura di far simite traduzione fu commessa al P. Archimandrita, D. Policarpo Filippowicz, Basiliano.²²¹

Relata.

16. Prevede il detto P. Rettore, anche secondo il sentimento del Palatino di Russia, che la nobiltà pollacca possa ricevere il detto Sinodo con disgusto, per tre capi, che in esso si contengono, cioè: Primo, che i figli dè Sacerdoti siano liberi e non schiavi, come sono i villani del Paese; 2º, che si obblighino i villani a santificare le feste; 3º, che non si comprino le presentazioni dà padroni.

Il detto Palatino di Russia, come Signore e per nobiltà, e per grado, e per intelligenza di molta autorità in quelle parti, ha promesso di difendere virilmente tutti i Decreti del detto Sinodo; e il P. Rettore stima, che gioverebbe di molto ad animarlo maggiormente una lettera di questa S. Congregazione, della quale supplica.

Annuerunt.

17. Tanto esso P. Rettore, quanto il detto P. Filippowicz, avvisano, che Monsignor Metropolita ha dato in luce senz'alcuna revisione e di propria autorità un Catechismo in lingua rutena, stampato nel Monastero Supraslense; il che è contro il Decreto di questa S. Congregazione, emanato li 15 Maggio 1722, col quale fu ordinato, che tal Catechismo, dopo che fosse colà riveduto, si trasmettesse a Roma per l'approvazione, giacchè si era avuto qualche sentore, che dai buoni cattolici se ne mormorava.

Il detto P. Filippowicz, che l'ha diligentemente esaminato, l'ha riconosciuto pieno di dottrine morali poco confacenti alla direzione delle coscienze; altre aliene dalla verità, ed altre scandalose; oltre a molte materie, che non appartengono al Tribunale della Penitenza, e che non conviene si sappiano dagl'uomini rozzi. In specie ne ha estratte 12 proposizioni più essenziali, che si leggono stese in un foglio *segnato M.*, dal quale ancora si vede che Monsignor Metropolita nel principio del detto Catechismo ha posto un finto Decreto del Sinodo di Zamoscia, col cui tenore pretende siasi stabilita la privativa della stampa del Catechismo al Monastero Supraslense.

²²¹ Cfr. de hac persona, suis temporibus famosa, notam 163.

Il maggior male si è, che di già ne ha spedito migliaia di esemplari per tutte le Diocesi, ricavandone da ciascuno un tallaro, cioè otto giuli romani.

Quantunque perciò sia caso impossibile (f. 95v) il sopprimerlo, massime che il detto Metropolita è fortissimo nè suoi impegni, tuttavolta il P. Rettore suggerisce, che fattosi confrontare l'accennato foglio con un esemplare del detto Catechismo, quando alcuno ne fosse quà pervenuto, questa S. Congregazione dissimulandone l'autore, giacchè il libro corre anonimo, potrebbe portarne doglianze al detto Metropolita contro l'anonimo, ordinando al di lui zelo la soppressione del Catechismo predetto, per quanto sarà possibile, e l'indagarne l'autore; ed il simile, o immediatamente, o per mezzo di Monsignor Nunzio fare con tutti i Prelati Ruteni; e frantanto esaudire le istanze, che si rifereranno in appresso, del detto P. Filippovicz, con ordinare a questo, che fatta la traduzione del Sinodo la trasmetta a Monsignor Nunzio, per farla stampare, non essendo bene fidarsi della Stamperia del Metropolita, il che si farà facilmente, trattandosi di poco volume.

Quì devo io notificare, che avendo fatte fare le opportune diligenze per vedere se i PP. Basiliani Ruteni abbiano veruno de' suddetti esemplari, si è trovato, che non glien'è stato trasmesso alcuno; bensì anch'essi hanno notizia, che vi sono inserite proposizioni erronee, o almeno mal sicure.

In oltre se n'è data notizia a Monsignor Nunzio, a cui si è insinuato, che fatto esaminare il libro, usi delle sue facoltà, e lo proibisca, se pure rilevanti ragioni non lo persuadessero del contrario.

Scribatur ad mentem, et in reliquis ad S. Officium. Mens est iuxta votum.

(f. 96) 18. Le istanze poi del P. Filippovicz sono. 1ma. Che avendo egli con molto studio composto in lingua volgare pollacca, e con metodo chiaro e facile, e perciò confacevole alla capacità di tutti, un opuscolo, in cui ha ristretto tutto il sugo della Teologia Morale, l'EE. VV. si degnino assegnargli un sussidio di trecento scudi per farlo stampare, mentre giudica non vi voglia di meno, perchè sarà un libro di 60 fogli in circa, ed esso non ha modo di poterne supplire alla spesa del suo.

Si spiega però, che accordandosegli questo sussidio, intende che debba mandarsi al P. Rettore di quei Collegi per la sicurezza del denaro medesimo, e della stampa, anche in caso, ch'egli fosse prevenuto dalla morte.

2a. Che la stampa di questo suo libro si faccia senza la dipendenza da Monsignor Metropolita, ma colla sola licenza di questa S. Congregazione, o di Monsignor Nunzio, servatis tamen reliquis de iure servandis.

3a. Che non venendogli accordato nè pubblici Congressi della Religione altro luogo, che l'ultimo in ordine degl'Archimandriti, con depressione del suo grado episcopale conferitogli per grazia speciale di questa Sac. Congregazione, perlochè gli conviene comparire à detti Congressi con molta sua mortificazione, l'EE. VV. si degnino raccomandarlo al Metropolita, acciò in tali congiunture non venga avvilita in lui la preaccennata sua dignità.

Ad mentem, et mens est quod transmittat opusculum de quo agitur, et denuo proponatur.

Ut supra.

Scribatur Nuntio.

(f. 96v) 19. Monsignor Metropolita poi con sua lettera promette non meno in proprio suo nome, che per parte ancora de' Vescovi suoi Nazionali, tutta la vigilanza per l'intera osservanza del Sinodo, e per l'adempimento delle promesse fondazioni per gl'Alunni Ruteni. Fa però istanza, che questa S. Congregazione si degni di proibire ai detti Alunni l'applicarsi alla vita regolare, nella quale non pensino ad altro

che alla salute propria, senz'attendere alla cura dell'anime; con ciò sia chè in tal caso le Diocesi Rutene non avrebbero in essi quel sollievo, di che hanno bisogno; nè pare ragionevole, che gl'Ordini regolari tolgano al Clero secolare quei soggetti che verranno alimentati nel suddetto Collegio a spese dè Vescovi.

Renovetur Decreta.

20. La stessa buona disposizione per l'esatta osservanza del Sinodo viene ampiamente dimostrata da Monsignor Vescovo di Pinsco, il quale con tal occasione passa ad esporre, come la sua Diocesi, quasi per la maggior parte è infetta dallo Scisma e che le diligenze da esso usate per estirparlo sono riuscite infruttuose, attesochè la gran potenza del Czar di Moscovia,²²² che n'era il protettore, teneva in soggezione la Repubblica di Polonia, la quale per timore di non violare le convenzioni con esso fatte, si asteneva dal secondare le premure del Vescovo Oratore. Ma poichè trovasi ora libero da un sì grande ostacolo, per la seguita morte del Czar, pensa di mettere in opera tutti i più validi mezzi per conseguire il santo suo fine.

Scribatur Nuncio.

E per maggiormente agevolare il suo intento supplica :

1mo. D'essere a tal oggetto caldamente raccomandato da questa S. Congregazione a Monsignor Nunzio; tuttochè non dubiti incontrarlo propensissimo à suoi desideri.

Annuerunt.

2. Che l'EE. VV. si degnino impetrare da N. S. la spedizione di un Breve al Re di Polonia, per eccitarlo validamente a promuovere un'opera così salutare, e proficua ancora a tutto il suo Regno.

Annuerunt.

3. Altri simili Brevi ai Grandi, tanto dell'Ordine ecclesiastico, che del secolare, per il medesimo effetto.

Relata.

21. Monsignor Vescovo di Luceoria Ruteno, avendo perduto in occasione della guerra il Breve concesso alla sua Chiesa dalla S. M. di Clemente VIII, col quale concesse al Vescovo di Luceoria pro tempore, ed a quello d'Vladimiria, in ricompensa delle loro Legazioni, il privilegio di usare il Saccosio,²²³ veste simile alle Dalmatiche, quale per speciale indulto suole usare il Metropolita, supplica, che se gliene impetri dalla Segreteria dè Brevi un duplicato, secondo la copia di quello, che conserva il Vescovo d'Vladimiria, che è il Metropolita presente.²²⁴

Scribatur Nuncio pro informatione, et voto.

22. Essendosi già da molto tempo commesso a Monsignor Nunzio in Polonia d'informare, e dire il suo parere sopra tutti quei punti di controversia, che in occasione del Sinodo di Zamoscia furono proposte tra i Vescovi Ruteni, e la Religione Basiliana, ed anche tra essi ed i Vescovi latini, e che furono rimessi alla (f. 97v) decisione di questa S. Congregazione, lo stesso Monsignor Nunzio ha soddisfatto esattamente alla sua incombenza. Ma per esser questa materia, che richiede ponderazione, si lascerà per un'altra Congregazione, e fra tanto si trasmetterà il tutto per manus dell'EE. VV., acciò si degnino considerarlo.

²²² Petrus I (1682-1725).

²²³ Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. I, pag 269-270, nr. 153-154, sub data 26. II. 1596.

²²⁴ Leo Kiška (1714-1728), Episcopus Volodimiriensis inde ab an. 1711.

SOMMARIO II.

(f. 138) In seguito del Decreto della reintegrazione de PP. Massimiano Wietrzinski, e Firmiano Wolk alle loro rispettive Cariche di Generale, e Consultore dell'Ordine Basiliano Ruteno, emanato sotto il primo di Marzo dell'anno 1723, fu fatto altro Decreto sotto li 21 d'Aprile dell'istess'anno, in virtù del quale fu commesso a Monsignor Nunzio in Polonia che dovesse fare render conto all'Ordine predetto di tutti i frutti da esso percetti de beni, cosi patrimoniali, come conventuali appartenenti ai detti due Religiosi, per tutto il tempo della loro passata sospensione dalle lor dignità; e che previa la liquidazione dei detti frutti, dovesse il medesimo Monsignor Nunzio esigerli, e conservarli presso di se per restituirli agl'istessi Generale, e Consultore reintegrati; separandone però da tutta la somma una partita di scudi cinquecentocinquanta scudi romani, da rimettersi prontamente a questa S. Congregazione, per erogarli come appresso, cioè scudi 120 da restituirsì al P. Trulevicz, Procuratore in Curia dell'Ordine Basiliano medesimo, per suo rimborso di altrettanti somministrati da esso per ordine della stessa S. Congregazione ai detti due Religiosi, parte per loro soccorso nell'estrema indigenza, in cui si erano trovati in Roma, e parte per loro viatico (f. 138v); scudi 50, da rimborsarsene a questa S. Congregazione, che li aveva somministrati per compimento dell'indicato viatico, con animo di reintegrarsene. E scudi 380, da pagarsene i debiti qui contratti dai detti due Padri, non solo per la difesa della lor causa, ma altresì per i loro alimenti. E fu riservato ai medesimi due Religiosi la libertà di ripetere dalla Religione la referenza delle spese della lite, dopo che qui si sarebbe riconosciuto il nuovo Processo, che dovea farsi dalla Nunziatura.

In adempimento di tal commissione insistè Monsignor Nunzio per il rendimento de conti, e la Religione Basiliana gl'esibì un confuso calcolo de frutti percetti dal P. Zawadski,²²⁵ il quale aveva amministrato, e che pretendeva averli raccolti non dai beni patrimoniali, quali asseriva non aver mai posseduto i detti due Religiosi, ma sol da beni conventuali; ed intanto fu pagata la somma di scudi 120 a Monsignor Nunzio, che la rimise al P. Trulevicz, Procuratore, il quale ne consegnò alla S. Congregazione li scudi 50 ad essa dovuti, restandone egli creditore per compimento del suo rimborso.

Si continuò da Monsignor Nunzio ad insistere almeno per i rimanenti scudi 430; ma il P. Zawadski ricusò sempre di pagarli, sostenendo che i frutti provenienti dai beni appartenenti alle dignità, delle quali erano stati privati i detti due Religiosi, eransi dovuti impiegare a pro de medesimi beni, o in beneficio della Religione; ed allegando la sua (f. 139) impossibilità, domandava istantemente esser liberato da tale sborso.

Intanto fu eseguito il sopraccennato Decreto della reintegrazione dei detti PP. Wietrzinski e Wolk; ed a loro istanza fu principiato il giudizio di liquidazione, e di rendimento di conto contro il P. Zawadski. Ma il P. Wietrzinski, dopo intentato un tal giudizio, si pose in silenzio, tuttochè replicatamente pressato dal Nunzio a produrre le sue eccezioni contro il conto del P. Zawadski; finalmente promise di pagar esso i suoi debiti, e desistè dal giudizio, che è rimasto finora in sospenso, perchè il Tribunale della Nunziatura non può conoscere da stesso, se il rendimento di conto prodotto sia, o non sia difettoso, e se le partite di esso siano o non siano reali.

Non avendo però il P. Wietrzinski soddisfatto alla sua promessa, anzi essendo stato nuovamente sospeso dalla dignità del Generale, o come dicono Proto Archi-

²²⁵ Protoarchimandrita an. 1719-1723, post depositionem P. Wietrzynskyj (1719).

mandritato dell'Ordine, per i delitti, che risultano dal nuovo Processo, che tutto l'Ordine Basiliano debba soccombere al pagamento de sopradetti debiti, mentre ancorchè il rendimento di conto non parisse veruna eccezione, e che le (f. 139v) rendite esatte dal P. Zavadski non fossero sufficienti; ognun sà, che di ragione i Religiosi, che litigano contro i loro Superiori, devono avere gli alimenti, e le spese della lite, perchè non sia loro impossibilitato il ricorso dai gravami, che da essi soffrono, o che possono soffrire. Ed è certo, che i debiti, de quali si tratta, sono stati contratti a titolo di soli alimenti, e spese di lite. Onde se l'Ordine Basiliano fosse liberato da questo pagamento, come domanda con sue lettere dirette a N. Signore, e a questa S. C., quei, che hanno con buona fede imprestato il denaro, resterebbero defraudati il che sembra non esser conveniente.

E' vero, che il P. Wietrzinski ha portato via dai Monasteri dell'Ordine molte cose di valore; ma considera Monsignor Nunzio, che (anche lasciando il riflesso, che havrebbe dovuto esser incombenza de Superiori di quei Monasteri d'impedire che ciò non succedesse) tuttavolta non potendosi presentemente recuperare il perduto, con tutte le diligenze, che dal medesimo Nunzio si son fatte, perchè non si sà ove il P. Wietrzinski, dopo essersi fatto Eretico Calvinista, si sia rifugiato, non pare giusto, che debbano essere a parte di questo inaspettato accidente quei, che hanno, come sopra, imprestato il denaro, che la Religione era in obbligo di somministrare.

(f. 140) Pertanto lo stesso Monsignor Nunzio, suggerendo il suo parere, stima, che essendo concorso a questa lite tutto l'Ordine Basiliano, ed ancora Monsignor Metropolitano della Russia, come Capo del Capitolo Generale, tutti gli Archimandriti, o siano Abbati, e il Metropolitano medesimo debbano venir obbligati al pagamento de sopradetti debiti, e che per facilitarlo, si potrebbe assegnare un conveniente termine, dentro il quale Monsignor Metropolita, e il P. Proto Archimandrita dovessero raccogliere, e mettere assieme la somma necessaria; mentre in altra forma sarà impossibile, che questi debiti siano sodisfatti. Se pure, come suggerisce l'Uditore della Nunziatura, non si volesse commettere ad un terzo l'amministrazione de' frutti di tutti i benefizi, che il menzionato P. Proto Archimandrita possiede, in qualità di Economo deputato dalla stessa Nunziatura.

All'incontro, Monsignor Metropolita, e i Superiori della suddetta Religione colle accennate loro lettere a N. S. ed a questa S. Congregazione domandano la liberazione dal detto pagamento, col motivo, che si tratta di debiti fatti da due Religiosi, che hanno in Roma agitato contro la propria Religione, anche producendo false attestazioni dell'onestà della lor vita, e specialmente del P. Wietrzinski, che ha spogliata la Religione medesima, et signanter il monastero Borunense, danneggiandolo nella somma di sopra 60 mila fiorini, quali danni sono derivati all'Ordine precisamente dalla di lui reintegrazione alle pristina dignità, la quale in oltre ha cagionate (f. 140v) ancora le nuove e gravi spese del secondo Processo, fatto dalla Nunziatura.

Oltre di che credono ancora non dover esser tenuti a pagare le spese della lite, se non in caso di soccombere ad essa; fondato su la disposizione della S. Congregazione, allorchè riservò ai PP. Wietrzinski e Wolk la libertà di ripeterle dalla Religione dopo che fosse qui riconosciuto il nuovo Processo. Tanto più che ora non solo risulta la di lui reità, ma non deve considerarsi più come membro della Religione, essendo passato ad Haereticos.

Aggiungendo ancora, che se i suoi creditori non sono stati pagati, devono ascrivere a loro negligenza, mentre non hanno fatte le loro parii per essere sodisfatti da esso in tutto il tempo che, dopo reintegrato alla sua dignità, ha avuto tutto il comodo di sodisfarli.

Oltre chè se si riflette allo stato, nel quale egli si trovava quando venne in Roma a promuovere la sua causa, si vedrà che non aveva necessità di far debiti, mentre era carico de denari, che aveva asportati dai Monasteri della Religione.

* * *

Ad mentem, nempe scribatur D. Nuncio, quod omnino cogat Religionem Basilianam ad solvendam summam, de qua agitur; ad quem effectum vel praefigat terminum Metropolitae, et omnibus Archimandritis Ordinis ad solvendum; vel committat alicui testi ac personae administrationem fructuum omnium beneficiorum, quae Pater Zawadski possidet uti Oeconomus a Tribunali Apostolicae Nunciaturae deputatus, prout ipse magis opportunum arbitrabitur.

71.

Roma, 10 . IV . 1726.

Negotium Pontificii Collegii Leopoliensis; transitus P. Maximiani Witrynskyj, iam Protoarchimandritae Basilianorum, in Calvinismum; publicatio libri seu instructionis pro Parochis et Catechismi pro populo ex parte Metropolitae Leonis Kiska; alienatio bonorum ecclesiasticorum, et alia negotia.

APF, Congr. Part., vol. 68, fol. 162-171.

CONGR. PART., - Die 10 Aprilis 1726 (f. 162).

Congregatio Particularis super rebus Armenorum, et Rutenorum, die Mercurii X Aprilis 1726. EE.mi et RR.mi DD.ni: Paulutius absens, Sacripantes Praefectus, S. Clementis, Spinola, S. Agnetis.

SOMMARIO.

(f. 163) I. Altre volte si è riferito all'EE. VV., come il defonto P. Trombetti avea comprato dalla Nazione Armena di Leopoli per il prezzo di cent'ungari un sito dalla parte della Chiesa Armena, a comodo del Collegio Pontificio; e che essendo insorta per parte de' principali Armeni una pretensione, cioè che la detta compra avesse annessa la condizione di fabbricarvi il Collegio per i Ruteni, contiguo bensì, ma affatto separato da quello degli Armeni, Monsignor Vescovo di Kaminietz,²²⁶ come Visitatore de' i detti Collegi uniti sub eodem tecto, delegato da Monsignor Nunzio di Polonia, ad oggetto di troncare ogni disputa o molestia, indusse nell'atto della sua visita la detta Nazione Armena a concedere in perpetuo agl'Alunni Ruteni la coabitazione con gl'Armeni, sotto titolo però di Collegio Pontificio degl'Armeni, e di non turbarli mai sopra il possesso del fondo, ove erano stati sin'allora, con altre clausule ancora, ma meno importanti, espresse tutte nell'istromento, che ne fu trasmesso alla Nunziatura.

Il P. D. Giuseppe Maria Redanaschi, moderno Rettore, non ha creduto doversi acquietare a simile concordato, sì perchè permetteva la coabitazione de' Ruteni con gl'Armeni, quanto già per dieci anni continui vi erano stati senza il minimo reclamo; sì perchè deve sempre esser libero a chi possiede una casa quocumque

²²⁶ Stanislaus Hosius (1722-1733).

titolo l'introdurvi chi gli pare; (f. 163v) e si infine, perchè permetteva il fabbricare, ma con la dura condizione, che il tutto ritornasse alla Nazione, in caso che finisse l'alunnato Armeno; il che col tempo potrà succedere, andandosi quella gente dileguando a poco a poco.

Che però avendo intraprese molte diligenze coll'aiuto di Monsignor Arcivescovo Armeno di Leopoli²²⁷ presso la detta Nazione, ne ha finalmente conseguito, che questa a titolo di gratitudine de' benefizii compartiti alla medesima dalla S. Sede, e da questa S. Congregazione, con istromento di solenne e spontanea donazione ha devoluto al Sommo Pontefice, ed alla S. Congregazione medesima ogni diritto, che ad essa potesse competere, sopra il sito e fabbrica del Collegio per gl'Armeni.

Di ciò ne dà parte con sua lettera il detto Monsignor Arcivescovo, accennando aver mandata la detta donazione autentica a Monsignor Nunzio, a ciò la trasmetta all'EE. VV., ed il simile scrive il P. Redanaschi al suo fratello, Procuratore delle Missioni dè Teatini, ma sinora non se ne ha verun cenno da Monsignor Nunzio. Insinua bensì il P. Redanaschi, che a titolo di gradimento sarebbe proprio, che la S. Congregazione mandasse un piccolo regalo di divozione allo stesso Monsignor Arcivescovo, massime in congiuntura, che deve colà tornare il suo nipote, che ha terminati gli studi nel collegio Urbano.

(a margine)

NOTA: L'istromento della di contro cessione, arrivato dopo tenuta la presente Congregazione, trovasi inserito tra le scritture originali di questa medesima Congregazione.

II. Avendo terminata nel detto Collegio Pontificio la lettura di Filosofia il P. D. Innocenzo Travasa, che per tal'effetto vi fu mandato, e desiderando tornarsene in Italia, il P. Procuratore delle Missioni supplica di dargliene l'opportuna licenza, riservandosi esso di presentare all'EE. VV. altro soggetto idoneo, per succedere nella stessa lettura.

(f. 164) III. Già nella Congregazione Particolare dei 20 Luglio 1725, ultima tenuta su le materie dè Ruteni, a relazione di Monsignor Fiorelli fu dedotto a notizia all'EE. VV. il transito, che aveva fatto ad Haereticos il P. Massimiano Wietrzinski, già Proto Archimandrita dell'Ordine Basiliano Ruteno, e furono in seguito di ciò spedite a Monsignor Nunzio in Polonia, coll'approvazione di N. S., le commissioni e facoltà opportune per fabbricarne Processo.

In oggi il P. Procurator Generale dell'Ordine dà contezza del luogo, ove il detto Religioso apostata trovasi rifugiato, con altre notizie, quali tutte si ricavano da una lettera in copia, scritta al presente Proto Archimandrita da un Monaco del Monastero Supraslense, per nome il P. Antonio Damprecht, in data de 27 Novembre dell'istesso anno 1725.

Scriva questo Religioso, esser egli stato condotto seco dal P. Wietrzinski in Elvezia, senza però aver mai scoperta la di lui rea intenzione, finchè giunto a Berna fu da quello licenziato per ritornare in Polonia, ricevendo da esso per un viaggio di quasi 300 miglia tre soli scudi nella qual congiuntura udi dirsi dallo stesso Wietrzinski che non sarebbe più ritornato in quel Regno.

Aggiunge, che per relazione di un mercante Svizzero ha saputo, che il detto apostata si era poi fatto Calvinista; che dovea sposare la figlia di un predicante con 2 mila imperiali di dote, e che avea comprata per il prezzo di 220 imperiali una casa

²²⁷ Joannes Jacobus Augustynowicz (1715-1751).

in luogo distante due miglia da Berna, nella Chiesa della qual Città avea professato il Calvinismo.

Dice in oltre, che passando per Regiomonte, vendè per 200 imperiali incirca alcuni vasi d'argento; e che similmente in Vratislavia vendè ad un'Ebreo 70 anelli d'oro e di argento, ed ivi pure lasciò ad un certo padre di (f. 164v) famiglia, per nome Cristiano Grim, Luterano, al segno dè Tre Monti, molti documenti e scritture, chiuse in due cesti, uno grande, e l'altro minore, sigillati ambedue col proprio sigillo, con avergli pagato per la custodia di quelli due monete d'oro.

Insinua pertanto, che acciò il Wietrzinski col detto Luterano non falsificano le indicate scritture, sarebbe necessario di ricuperarle sollecitamente, e che quanto alle cose preziose de pii legati lasciati alle Chiese e Monasteri dell'Ordine, e da esso apostata asportare, potrebbe facilmente trovarsi il modo di riaverle, attesoche i Magnati di Berna poco fanno conto della di lui persona.

Quindi è, che il P. Procurator Generale,²²⁸ in nome della sua Religione, fa istanza, che nel suo ritorno in Polonia gli si diano lettere di questa S. Congregazione, o al Presidente di Vratislavia, o al Vescovo, che è l'Elettore di Treveri, acciò procuri, che le dette scritture gli siano restituite, essendo quelle medesime, che furono indicate nel passato Processo, cioè istrumenti e fondazioni di alcuni Monasteri, ed altri molto importanti documenti.²²⁹

E quanto alla persona del Wietrzinski, ed alle robbe da esso rapite ai Monasteri, suggerisce, che sarebbe opportuno darsi a Monsignor Nunzio in Elvezia quelle commissioni, che l'EE. VV. stimassero espedienti.

IV. Nella stessa passata Congregazione fu condannato l'Ordine Basiliano a rifare le spese e gl'alimenti occorsi quì in Curia per il detto Wietrzinski, e per il P. Firmiano Wolk, suo compagno, in tutto il corso della passata lor causa; ma avendo il detto Procurator Generale istantemente supplicato l'Eminentissimo Prefetto a farne soprassedere le esecuzioni fino a nuovi ordini dell'EE. VV., si riferisce in oggi per tal oggetto lo stato di questo affare.

(f. 165) In seguito de Decreto della reintegrazione del predetti PP. Wietrzinski e Wolk alle loro rispettive cariche, emanato il primo di Marzo 1723, fu fatto altro Decreto sotto jì 21 Aprile dell'istesso anno, in virtù del quale fu commesso a Monsignor Nunzio, che dovesse far render conto... (Cfr. supra sub data 20. VII. 1725).

Si continuò da Monsignor Nunzio ad insistere...

In questo mentre fu eseguito il sopraccennato Decreto della reintegrazione dei PP. Wietrzinski e Wolk...

Non avendo però il P. Wietrzinski sodisfatto alla sua promessa...

È vero, che il P. Wietrzinski ha asportato dai Monasteri molte cose di valore...

Pertanto lo stesso Monsignor Nunzio stima, che essendo concorso a questa lite tutto l'Ordine, ed anche Monsignor Metropolita...

All'incontro il Metropolita, e Superiori dell'Ordine domandano la liberazione dal detto pagamento...

Oltre di chè credono ancora non dover esser tenuti a pagare le spese della lite...

Aggiungendo ancora, che se i suoi creditori non sono stati pagati...

Oltre a che, se si riflette allo stato... della Religione.

Queste furono le ragioni hinc inde esposte nella detta passata Congregazione,

²²⁸ P. Benedictus Trulevyč (1713-1726).

²²⁹ Cfr. *Litterae S. C. de Prop. Fide*, vol. III, Romae 1956.

quali considerate, emanò la seguente risoluzione: Scribatur D. Nunzio, quod omnino cogat Religionem Basilianam ad solvendam summam, de qua agitur; ad quem effectum vel praefigat terminum D. Metropolitae, et omnibus Archimandritis Ordinis ad solvendum, vel committat alicui tertiae personae administrationem fructuum omnium beneficiorum, quae P. Zawadski possidet ut Oeconomus a Tribunali Nunciaturae deputatus; prout ipse magis opportunum arbitrabitur. (f. 167) E per la revocazione di questo medesimo Decreto, per parte dell'Ordine Basiliano non si produce verun motivo o ragione di più delle già espresse, se non che nuove allegazioni della propria impossibilità, dopo il notevole spoglio patito per le asportazioni e questi danni hanno dato gran causa quei medesimi, col darsi loro fede della vita onesta, colle quali hanno facilitata in questa S. Congregazione la reintegrazione del medesimo, tuttochè fossero stati avvisati in tempo dal P. Procurator Generale di non somministrargli denaro.

V. Avvisarono il P. Giuseppe Maria Redanaschi, Rettore de Collegi Pontifici di Leopoli, ed il P. D. Policarpo Filippowicz, Archimandrita Basiliano, che Monsignor Metropolitano aveva dato in luce senz'alcuna revisione, e di propria autorità un Catechismo in lingua rutena..., (Cfr. supra, sub data 23. VII. 1725).

Il detto P. Filippowicz, che l'aveva diligentemente esaminato...²³⁰

(f. 167v) Il maggior male veniva considerato essere...

Monsignor Nunzio avvisatone da questa S. Congregazione, rispose che il libro pubblicato dal Metropolita contiene in primo luogo l'istruzione de Parochi, e in secondo il Catechismo per il Popolo; ma che contro questa 2da parte non aveva mai udita alcuna doglianza, avendo all'incontro inteso, esser tratta quasi verbalmente dal Catechismo del Bellarmino; e che infatti non da essa, ma dall'istruzione per i Parochi sono state prese le 12 proposizioni suddette dal P. Filippowicz.

Che di queste doglianze egli aveva avuto qualche notizia nell'atto della sua partenza da Varsavia per Dresda, ma ne rimise il delatore a questa S. Congregazione, sì perchè ancora non sapeva, quali decreti del Sinodo di Zamoscia sarebbero qui approvati, sì ancora perchè avendo in quel Sinodo il Metropolita preso il carico di comporre l'istruzione e il Catechismo accennato, avendolo lo stesso Monsignor Nunzio a ciò stimolato per ordine di questa medesima S. Congregazione dei 18 Luglio 1722, qualunque Decreto avesse fatto la Nunziatura sopra quel libro, l'autore non ne avrebbe trascurata la difesa, e certamente i suoi Ecclesiastici avrebbero desiderato sopra di esso i sensi dell'EE. VV., o almeno il confronto coi Decreti di Zamoscia.

Scrisse nondimeno al Metropolita ingiungendogli di far noto a tutti, nel modo, ch'egli giudicasse più proprio, che la sua mente era, che la dottrina in quel libro da lui insegnata tanto solamente dovesse stimarsi, quanto fosse trovata conforme ai Decreti del Sinodo di Zamoscia; e di render conto a questa S. Congregazione del suo operato, con mandare ad essa il suo libro, tanto più che egli a tenore degl'ordini della Nunziatura datigli in nome della medesima S. Congregazione, prima di pubblicarlo doveva aspettarne l'approvazione della S. Sede; e intanto ha trasmesso copia del Catechismo trasportato in idioma latino, affinchè possa qui riconoscersi.

In risposta Monsignor Metropolita ha procurato di (f. 168) giustificarsi con una lunga lettera (di cui si è avuta una copia) e con un quinterno di osservazioni

²³⁰ Quia textus de verbo ad verbum repetitur, hic non iam adducitur. Cfr. textum plenum supra, sub data 23. VII. 1725.

da esso fatte su la censura del libro. Monsignor Nunzio osserva, che in essa difesa non si fa menzione di tutte le proposizioni enunziate dal P. Filippovicz, ed all'incontro se n'esaminano altre affatto differenti da quelle. Nulladimeno promettendo esso Metropolita di far avere in breve a questa S. Congregazione la traduzione latina di tutto il libro, potrà qui riconoscersi non meno la verità o la falsità delle dottrine in esso insegnate, che il valore delle dette osservazioni.

Il tenore poi della sua risposta al Nunzio concerne prima il rimostrare il grave torto, che asserisce venirgli fatto nel dubitarsi della sua dottrina, dopo che egli è stato, come suppone, l'unico promotore della celebrazione del Sinodo, a cui altri non pensavano, unicamente per estirpare gl'errori, e che gli è stato un rilevante dispendio.

In 2do luogo dice aver intrapreso a comporre l'istruzione per i Parochi, e il Catechismo per il Popolo, a suppliche del Clero, e per Decreto del Sinodo Tit. 2. fol. 61., ove si dice: Statuit S. Synodus, ut praeter Catechismum ad instructionem Populi, alter edatur cura et studio ipsius Ill.mi Metropolitanus ad erudiendos Parochos lingua vernacula, atque constituto certo et moderato pretio, distribuatur; ne vi si legge alcuna condizione, che debba esser prima approvato in Roma, conforme si è disposto nel medesimo Sinodo Tit. 3. fol. 64. circa il Rituale; ibid: « Id autem Rituale Ill.mus Metropolitanus componi, et a S. Sede approbatum imprimi ac distribui aequo pretio, pro suo pastoralis studio, curabit ».

In 3o luogo, protestando la sua ubbidienza alla S. Sede, sostiene, che la dottrina di quel libro è tutta sana, e conforme ai Decreti del detto (f. 168v) Sinodo e che dopo averlo fatto tradurre in lingua latina, lo manderebbe alla S. Congregazione o per mezzo del nuovo Procurator Generale, o per mezzo di Monsignor Vescovo Ruteno, di Polosko, per sottometterlo alla dovuta censura.²³¹

Ma il nuovo Procurator Generale²³² non ha portato altro che una copia delle suddette osservazioni già mandata da Monsignor Nunzio, e finora da Monsignor Vescovo di Polosko non è stata presentata veruna cosa.

Per altro è ben vero, che il citato decreto del Sinodo non obbliga il Metropolita a sottoporre il suo libro alla censura ed approvazione di Roma, ma esso non doveva stimarsi esente da un simil ordine, che gl'era stato intimato dalla Nunziatura.

VI. Il Principe Nicolò di Radziwill, Principe del S. R. I., che si firma anche Ensifer Magni Ducatus Lithuaniae, con due sue lettere, significa all'EE. VV., che avendo in animo di fare una fondazione per i Basiliani nè suoi beni di Wienzowecz ad una Chiesa ivi per tal fine magnificamente eretta da suoi Antenati, finora amministrata da un Prete secolare uxorato, provisto competentemente, ha ricorso al Metropolita, come Ordinario del luogo, per averne il consenso. Ma quello ha ricusato di darlo, fondato sopra il Decreto del Sinodo di Zamoscia, che proibisce il conferire ai Regolari le Chiese de Secolari, protestandosi di non potervi assentire, nisi prius obtenta dispensatione della S. Sede, contuttochè il Principe Oratore promette di dare al suddetto Sacerdote secolare, in compenso dell'accennata Chiesa, un'altro egual beneficio e Chiesa secolare, che stà a tal effetto erigendo.

Supplica pertanto della detta dispensa, non solo perchè la mentovata Chiesa,

²³¹ Florianus Hrebnykyj, Archiepiscopus Polocensis (1720-1762) qui iam tunc temporis de itinere cogitabat Romano, ad proseguendam causam bonorum cum PP. Soc. Jesu Polocensibus.

²³² Zyravskyj Patritius (1726-1729).

quantunque amministrata da un Prete secolare è stata eretta dà suoi antenati coll'intenzione di edificarla per i Basiliani, ma (f. 169) ancora perchè esso conosce assai bene, che la religione vi sarà meglio coltivata dai detti Religiosi, e promossa con maggior efficacia l'Unione dè Scismatici.

VII. Espone il P. Procurator Generale dè suddetti Basiliani Ruteni, come uscendo dai Collegi Pontifici molti Religiosi di quell'Ordine coll'obbligo contrattovi di far le missioni nelle parti della Russia, Moscovia, Vallachia, e Cosacchi, poco frutto fanno in tal ministero, perchè nella loro Religione non vi è, come nelle altre, la Prefettura delle Missioni, e perciò non vi è un capo, col quale possano conferire, e prendere da esso le necessarie direzioni. Supplica pertanto di permettersi al suo Ordine, che possa avere un Prefetto delle Missioni colle facoltà necessarie ed opportune.

VIII. Rapportò mesi sono il detto Procurator Generale in nome di tutto il Clero, e specialmente dè Parochi della Russia, che alle molte e gravi oppressioni, quali patiscono dai Patroni nobili secolari, si aggiunge anche quella, che vien loro inferita dai Giudici ecclesiastici di Rito Latino, dei quali non li fanno godere del Privilegio del Canone, cioè del foro, immunità, e libertà. Faceva pertanto istanza, che siccome da questa S. Congregazione sotto i 30 Aprile 1624 era stato decretato in lor favore, con nuova conferma sotto li 14 Aprile 1645, così se gl'impetrasse dalla Santità di N. S. un Breve ad normam degl'istessi Decreti, in virtù del quale potessero e possano nè Giudici difendersi dalla detta oppressione.

Monsignor Nunzio, richiesto intorno a tal'istanza del suo parere, risponde che qualora gl'Ecclesiastici Ruteni gli hanno parlato delle gravetze, che soffrono dai Nobili latini, padroni delle (f. 169v) terre nelle quali possiedono qualche Chiesa, non ha saputo suggerir loro altro mezzo più opportuno, che quello di procedere giudizialmente contro quelli, dà quali son'oppressi, citandoli avanti gl'Ordinari, e poi di far ricorso alla Nunziatura in grado di appello, giacchè gl'uffizi passati da esso Monsig. Nunzio cò Ministri e Senatori della Repubblica, e le diligenze, che ha usate per liberarli da tali gravami, non hanno prodotto l'effetto desiderato. Che simile insinuazione è stata seguita da alcuni, ed hanno per tal via o vinte o perdute le cause, secondo le circostanze, lo che succede ancora di presente, agitandosene attualmente diverse.

Per altro dice non aver mai udito, che siano considerati dai Prelati latini come persone meramente secolari e indipendenti dalla giurisdizione ecclesiastica, e che non si faccia loro godere il privilegio del foro, e del canone; anzi che tutto il contrario apparisce dai decreti emanati dalla Nunziatura in revocazione, o conferma di quelli delle prime istanze.

Ciò ch'è vero si è, che i padroni latini delle terre ricusano di accordare al Clero Ruteno quelle esenzioni e privilegi, che i Parochi latini godono in materia di contribuzioni, ed altri pesi personali, e reali pretendendo di continuare nel possesso, in cui erano avanti l'Unione.

Volendosi pertanto dalla S. Sede dichiarare, a tenore dè due sopracitati Decreti di questa S. Congregazione, che al Clero Ruteno unito compete il privilegio del foro e del canone, ciò sarà conforme all'uso comunemente osservato. Ma due difficoltà, dice, che incontrerà l'ubbidienza di tal dichiarazione.

La prima è il contrario inveterato possesso, tal qual'è, dai Nobili padroni delle terre.

La seconda è l'uso dè Vescovi Ruteni di accrescere fuor di modo il numero de loro Parochi, o sian Popi, onde non sarà possibile il togliere in breve tempo l'abuso, nè senza mandati penali dè Giudici ecclesiastici.

(f. 170) IX. Il Metropolita e Prelati Ruteni, e gl' Archimandriti Basiliani, tutti sottoscritti in una comune lettera a N. S., ed in un'altra a questa S. Congregazione, esagerano la violenza, con cui i Nobili e Magnati secolari latini occupano i beni delle loro Chiese e Monasteri, individuandone più esempi; e l'avversione che loro professano i Prelati latini per il solo motivo della diversità del Rito; di modo che non trovano nè Tribunali de partibus quella giustizia, che lor si dovrebbe, essendo i giudici preoccupati dalla contrarietà del genio. Supplicano pertanto S. Santità, che si degni raccomandarli efficacemente al Re contro le dette usurpazioni de' loro beni; e che voglia liberar essi e tutto il Clero Ruteno dal ricorso ai Tribunali e giudizi de' predetti, assegnando loro immediatamente il foro nell'Apostolica Nunziatura.

X. Il P. Abbate Milcense del suddetto Ordine Basiliano,²³³ partito ultimamente da Roma, ha notificato con suo memoriale, che per lo più i beni Ecclesiastici de' Vescovati della Russia vengono alienati alla possessione, e diritto perpetuo de' Secolari, con grave pregiudizio delle fondazioni; e che questo male proviene dai contratti illegittimi e non canonici, coi quali i Vescovi sono stati soliti di darli in affitto ad quindecim, seu viginti annos ai propri consanguinei, senza il beneplacito Apostolico; onde poi i Successori non hanno avuta la possibilità di ricuperarli, e così li beni sono rimasti, e continuano tuttavia in potere de' Secolari, à quali è fuor di modo difficile, conforme si è accennato di sopra, di ripigliarli.

Che però in nome del Clero regolare Ruteno (f. 170v) supplica, che si ammoniscano i detti Vescovi Ruteni, che non presumano di far simili affitti per l'avvenire senza l'espresso beneplacito Apostolico, e che procurino di ricuperare quei beni, che sono stati nell'indicata maniera locati.

In particolare però insinua si faccia simile ammonizione in forma di tutta efficacia al Vescovo Ruteno di Luceoria,²³⁴ con ingiungergli, che riceva nella sua immediata possessione i beni della mensa Vescovile in qualsivoglia maniera locati ai secolari; e similmente al Vescovo di Premisla, perchè non si sa con qual contratto abbia data al suo nipote Nicola Ostraszecki una villa di considerazione, detta Valava, ordinandogli, che quantoprima la ricuperi durante la sua vita, per non lasciare al suo Successore la pena di ricuperarla con stento, mentre la famiglia Ostraszecki in quel territorio è prepotente, e per non dar occasione ai suoi congiunti di occupare dopo la sua morte in grave danno della mensa quella medesima villa, conforme egli stesso ha veduto esser successo per un simil caso coi parenti del suo immediato antecessore Winnicki, i quali tuttora si ritengono le suppellettili ecclesiastiche da essi occupate, quali egli non ha mai potuto finora ricuperare.²³⁵

XI. Per fine resta a proporsi per primo comodo la serie di 36 dubbi, quasi tutti giurisdizionali, e di disciplina, proposti dai Prelati e Clero si regolare, che secolare ruteno, e concernenti le controversie insorte in occasione del passato Sinodo di Zamoscia, non meno tra essi, che tra loro e i Vescovi e Clero latino; il tutto disposto per trasmettersi per manus dell'EE. VV., essendo tutti punti, che meritano sensato (f. 171) esame per una definitiva decisione, per la quale sono stati rimessi alla S. Sede, ed a questa Sac. Congregazione.

²³³ Innocentius Piechovyč. Cfr. supra, nota 181.

²³⁴ Josephus Vyhovskyj (1716-1730).

²³⁵ Inter hanc suppellectilem erat etiam s. d. corona Danielis, Principis Haliciensis, qui eam obtinuit an. 1253 ab Innocentio PP. IV. Haec traditio usque ad nostra perdurat tempora, secundum quam una mitrarum Episcoporum Peremysliensium confecta fuit ex hac praecise corona

RESRIPTA

Ad I. Laudandus Archiepiscopus Armenus, cui ad significandum gratum animum Sacrae Congregationis dono mittantur aliquot SS.orum Reliquiae in argentea lypsanotheca, valoris scutorum circiter triginta. Itemque commendetur P. Rector Collegiorum Leopoliensium.

Ad II. Annuerunt.

Ad III. Scribatur Nuntio Apostolico Viennae, ut apud Electorem Treviren instet, prout petitur; pariterque Nuntio Helvetiae, iuxta petita.

Ad IV. In Decretis.

Ad V. Catechismi, de quo agitur, committatur revisio alicui ex Lectoribus Collegii Urbani. Quovero ad instructionem exaratam a Metropolita Russiae pro Parochis Ruthenis, D. Nuntius transmittant ad S. Congregationem eius instructionis exemplar typis editum lingua vernacula ruthena, eiusdemque versionem latinam sedulo curet ab ipso Metropolita perfici, pariterque ad Congregationem transmitti; et insuper prudenter, serioque instet apud praefatum Metropolitam, ut ab eiusmodi instructionis exemplarium impressorum ulteriori publicatione absteineat, eique significet, quod licet per Synodum Zamosciensem ipse nullatenus prohibeatur ab ea evulganda absque praevia S. Congregationis approbatione, nihilominus cum, sicut asseritur in eadem instructione, aliquot errores irrepererint, necesse est, ut a praefata S. Congregatione examinetur.

Ad VI. D. Nuntio pro informatione, audito Metropolita.

Ad VII. D. Nuntio pro informatione.

Ad VIII. Iuxta votum D. Nuntii; videlicet: procedant contra oppressores coram Ordinariis, et in gradu appellationis coram D. Nuntio.

Ad IX. Nihil innovandum, et scribatur D. Nuntio quod commendet Oratores Regi, iuxta opportunitates, rerumque exigentias.

Ad X. D. Nuntio pro informatione et voto.

Ad XI. Mittantur per manus.

D. RUSPULUS, Secretarius.

72.

Roma, 9 . IX . 1727.

Negotium constructionis novi aedificii pro Pontificio Collegio Leopoli. Praeterea examinantur varia negotia, quae in magna parte in praecedenti Congregatione Particulari discussa fuerunt; ut de Catechismo Metropolitae Leonis Kiska, de alienatione bonorum ecclesiasticorum, de non observantia Decretorum Synodi Zamostianae ex parte Episcopi Pinscensis, et de aliis rebus.

APF, *Congr. Part.*, vol. 68, fol. 240-243, 261-272.

CONGR. PART. — Die 9 Septembris 1727 (f. 240).

Congregatio Particularis super rebus Armenorum, et Ruthenorum die Martis 9 Septembris 1727. EE.mi, et RR.mi DD Cardinales praesentes: Picus, De Via, Spinola, S. Agnetis se excusavit, Petra Praefectus, Lercarius se excusavit.

SOMMARIO.

Collegio Armeno e Ruteno di Leopoli (f. 241).

I. Il Padre D. Giuseppe Maria Redanaschi, Prefetto e Rettore del Collegio Pontificio Armeno e Ruteno di Leopoli, ha trasmesso il conto della sua amministrazione per tutto l'anno scorso 1726, quale riconosciuto e bilanciato in questa computisteria, trovasi andare a tutto dovere; e così pure ha mandata una chiara specificazione di un nuovo capitale formato da diversi avanzi fatti per opera della sua industria e diligenza a pro del detto Collegio, per erogarne le rendite, senza distrazione del capitale medesimo, in fabbrica necessaria, e replicatamente nelle passate Congregazioni decretata per applicazione dello stesso Collegio, conforme il tutto succintamente si vede da un ristretto formatone in questa già detta computisteria; e supplica, che detta sua amministrazione, finora esercitata, si approvi con una ostensibile quietanza, o saldo, da potersi registrare nell'Archivio del suddetto Collegio.

II. Già si è detto, che più volte si è decretato, doversi ampliare la fabbrica del Collegio, essendosene sin dai 28 Febbraro 1720 conosciuta la necessità; stantechè presentemente il Collegio non ha che un piccolo braccio di muro alla forma dè Cap-puccini, ed il rimanente di puro legno antico e fradicio, coperto senz'altro tetto, che di legno, ed in oltre molto angusto, senza Chiesa, e però senza sepoltura per i Religiosi, quali si trovano sepolti per mera carità chi in un luogo, e chi in un'altro.

Dovendo pertanto metter mano alla nuova fabbrica trovasi il P. Rettore perplesso, se debba intraprenderla nel sito, ove ora (f. 241v) stà il Collegio, o pure farla in altro sito diverso, di aria migliore, e di maggior comodo.

È vero, che il sito presente è libero, e proprio di questa S. Congregazione, essendo ad essa, per opera del medesimo P. Rettore, stato liberamente ceduto e donato dalla Comunità Armena di Leopoli, che n'era Padrona, come dall'istromento di donazione riferito già nella Congregazione dè X Aprile 1726; ma tuttavolta considera:

1mo. La lontananza dalla Città, per strade più della metà dell'anno impraticabili; dal che ne deriva l'incommodo di dovere per tutto quel tempo star chiusi in casa senza mai poter uscire; di dover comprare per 30 ciò che altri, comprano per 15, attesa la difficoltà di condurlo, e di dovere con molto travaglio aver medici e chirurghi, il bisogno dè quali frequentemente occorre.

2. La situazione del luogo, e la qualità del terreno, profondo e paludoso, di modo che per fabbricarvi sarà bisogno di 30 palmi incirca di fondamento, dove in altro sito ne basteranno otto, o dieci. Oltre di che la condotta dè materiali importerà almeno un terzo di più, e così la fabbrica verrebbe a costare il doppio.

3. La pessima qualità dell'aria che continuamente inferma la famiglia con grossa spesa per il Collegio.

4. Finalmente la necessità, che vi sarebbe di comprare certi siti vicini, dove a piacere di chi li possiede possono edificarsi casoni di legno coperti di paglia, come già vi sono; e questa compra dovrebbe farsi per evitare gl'incendi frequentissimi in quelle parti.

Per tutti questi riflessi adunque stimerebbe (f. 242) espediente di trovare altro sito, di migliore aria, e più vicino alla Città, e supplicando l'EE. VV. del loro benigno assenso; passa a far ancora le altre istanze seguenti, che riguardano tutte lo stesso intento, cioè:

1. Che si proseguisca tuttavia a somministrargli il sussidio di scudi 661 annui, assegnato al Collegio li 27 Giugno 1724, e confermato li 20 Luglio 1725, da durare fino a nuovo ordine, cioè sino al compimento della fabbrica; e ciò a fine

di non diminuire il capitale destinato per essa; essendo quì da notarsi, che, siccome apparisce dal ristretto dè conti, ogni anno avanza di questo sussidio qualche porzione, ora più, ora meno, la quale passa in capitale; onde invadendosi, ne viene a risultare maggior rendita, e conseguentemente maggior assegnamento per la fabbrica, quale perciò venendo a terminarsi e soddisfarsi più sollecitamente, verrà ancora ad abbreviarsi il tempo per cessazione di simile sussidio; la continuazione del quale dal P. Rettore si domanda per il riflesso, che facendosi questo cessare, sarebb'egli costretto ad alimentare e mantenere gl'Alunni e la famiglia col frutto del nuovo capitale, e per conseguenza a lasciar imperfetta la fabbrica.

2. Domanda la permissione di vendere il sito presente con le sue attinenze, quando si trovi buon compratore, e d'impiegarne il prezzo nella detta fabbrica, colla condizione però di non uscirne se non quando il nuovo edificio sarà abitabile.

3. Siccome il Principe Giacomo Subieski trovasi (f. 242v) in età avanzata senza prole mascolina, e pensa di fare le sue ultime disposizioni, con essere assai ben intenzionato per legati pii, così il P. Rettore insinua, e prega, che tanto da questa S. Congregazione, quanto ancora dalla Santità di N. S., si faccia una forte istanza alla Regina d'Inghilterra, sua figlia, e così pure al Signor Cardinal Alberoni, corrispondente col detto Principe, a ciò vogliano persuaderlo ad aver a cuore in tal contingenza il detto Collegio di Leopoli, nel quale conclude, che il tutto cammina assai bene, così nella pietà, osservanza, e studio, come nella mutua concordia e tranquillità tra gli Alunni di ambedue le Nazioni.

RESCRIPTUM (f. 243).

Ad. I. Approbarunt computa P. Praefecti, cui per epistolam peculiarem Sacrae Congregationis detur quietantia iuxta petita; et insinuetur eidem, quod in posterum, si fieri poterit, mittat computum sumptuum pro manutentione Alumnorum Ruthenorum separatim a computo expensarum pro Armenis.

(f. 243v) Ad II. Quoad petitam facultatem aedificandi novum Collegium in alio situ, et vendendi praesentem situm cum Collegio veteri, eorumque pertinentias, annuerunt. Quovero ad formam et situm novi aedifici construendi, et quoad omnia ad huiusmodi intentum pertinentia, ad Eminentissimum Nicolaum Spinola cum P. Caesare Redanaschi, Procuratore Missionum Clericorum Regularium Theatinorum, et in totum arbitrio, et prudentiae eiusdem E.mi Cardinalis.

Quo autem ad continuationem subsidii scutorum 661 quolibet anno, prout petitur, dilata; et huiusmodi petitio referatur in Congregatione oeconomica. Denique supplicetur SS.mo pro Brevi epistolari ad D. Principem Subiescki, iuxta mentem, et instructionem praefati Emin.mi Spinola.

* * *

Ristretto circa gl'affari dè Ruteni per la Congregazione Particolare de 9 Settembre 1727.

(f. 261) I. Nella Congregazione dè X Aprile dell'anno scorso 1726 fu dedotto a notizia dell' EE. VV., come Monsignor Metropolita di Russia aveva dato in luce di propria autorità, e senza veruna revisione, un libro in lingua slavonica, stampato nel Monastero Supraslense, concernente una istruzione per i Parochi Ruteni, nella quale veniva inserito un Catechismo per il Popolo nella stessa lingua, che forma il XVI Capitolo del medesimo libro.

Già preventivamente, fin sotto li 15 Maggio 1722, questa S. Congregazione, in ordine al Catechismo aveva decretato, che dopo che fosse colà riveduto, si trasmettesse a Roma per l'approvazione, prima di publicarsi, giacchè erasi avuto qualche sentore, che dai buoni Cattolici se ne mormorava.

Nulladimeno Monsignor Metropolita si stimò esente dall'esecuzione di tal ordine in virtù della disposizione del Sinodo di Zamoscia celebrato nel 1720, ed approvato da N. S. nel 1724, ove si dice al Tit. 2. pag. 61: « Statuit S. Synodus, ut praeter Catechismum, ad instructionem Populi, alter edatur cura et studio ipsius Ill.mi Metropolitanì ad erudiendos Parochos, lingua vernacula », senza veruna condizione, che debbano esser prima approvati in Roma.

Siccome però il P. Policarpo Filipowicz, dotto e zelante Archimandrita Basiliano, aveva estratte varie proposizioni dalla detta istruzione per i Parochi, poco confacenti, a suo giudizio, alla direzione delle coscienze, altre erronee, ed altre scandalose, oltre a molte materie, che non appartengono al Tribunale della (f. 261v) Penitenza, e che non conviene si sappiano dagl'uomini rozzi, così fu avvertito il Metropolita suddetto da Monsignor Nunzio, per ordine della S. Congregazione, a giustificarsi presso della medesima.

Procurò esso di farlo per mezzo di uno scritto composto in nome dello stampatore Supraslense, contenente molte osservazioni da esso Metropolita fatte su la censura del suo libro, e dolendosi con una sua lunga lettera che potesse dubitare della sua dottrina, dopo che esso era stato, a suo dire, l'unico promotore della celebrazione del Sinodo per estirpare appunto gl'errori dalla sua Nazione, sosteneva esser tutte le dottrine insegnate in detto libro, dottrine sane, e conformi al Sinodo medesimo, conforme si potrebbe riconoscere dalla distesa lettura di esso, che a tal fine faceva attualmente tradurre in lingua latina.

Tuttavia perchè nelle accennate osservazioni contenute nel mentovato scritto a sua difesa, fu veduto non farsi menzione di tutte le proposizioni indicate, e censurate dal P. Filipowicz, anzi all'incontro esaminarsene altre affatto differenti da quelle; ed in oltre perchè quantunque fosse già trascorso un tempo più che sufficiente per la versione latina, da lui promessa, non l'aveva per anco mandata, questa S. Congregazione nel dì suddetto de X Aprile 1726 decretò come segue, cioè:

1mo: Che la traduzione latina del Cap. XVI del detto libro, vale a dire del Catechismo per il Popolo, già trasmessa da Monsignor Nunzio, si desse ad esaminare ad uno de' Lettori del (f. 262) Collegio Urbano, per riferirsene poi la sua censura.

2. Che si commettesse a Monsignor Nunzio di sollecitare il Metropolita per la versione parimente latina da lui promessa di tutto il libro, e che frattanto ne mandasse un esemplare stampato nella lingua slavonica.

3. Che il medesimo Nunzio insinuasse con tutto lo studio al detto Metropolita, che si astenesse dallo spargerne gl'esemplari in maggior numero di quello, che avea già fatto, finchè ne ricevesse l'approvazione, o la correzione da questa S. Congregazione; facendogli sapere inoltre, che se bene dal Sinodo sopradetto non gl'era stata imposta la condizione di dover attendere l'approvazione di Roma, ciò non ostante non poteva egli ignorare, almeno in riguardo al Catechismo, il decreto de' 15 Maggio 1722, che l'obbligava a tal condizione.

Adempitisi da Monsignor Nunzio gl'ordini ingiuntigli ha scritto con lettere de' 12 Giugno, e 4 Agosto dell'anno passato, che Monsignor Metropolita avea intermesso di proseguire la sua traduzione colla speranza, che fosse sufficiente la difesa trasmessa. E però già passato un'altr'anno, e nulla si vede, non facendone più menzione nelle loro lettere nè il Nunzio, nè il Metropolita; e solo si ha l'esemplare sla-

vonico stampato, ricevutosi già da più mesi, e mandato dallo stesso Monsignor Nunzio, il quale per altro fin d'allora scrisse, persuadersi, che il Metropolita si sarebbe astenuto di spargerne ulteriori esemplari, secondo la mente della Sac. Congregazione.

Quanto poi al Catechismo, questo è stato riveduto (f. 262v) dal P. D. Baldasare di S. Filippo Neri, Monaco di S. Bernardo, e Lettore di controversie, il quale nel suo voto espone, che a riserva di due sole cose censurabili, tutto il resto è conforme ai principi della Fede Cattolica, e proposto con chiaro, e buon metodo.

La prima adunque è questa, che interrogandosi: *Quare nos signamus quinque, quatuor, tribus, duobus et quandoque etiam uno digito crucem formamus?* Si risponde, *omissis aliis: Signando nos digitis quatuor, exprimimus tres Personas, Patris, Filii et Spiritus Sanctis, ac quartam naturam humanam in Filio.*

Questa soluzione, o risposta non può in verun conto ammettersi, essendochè videtur adstruere in SS.ma Trinitate quaternitatem, il che era ciò, che a Cattolici obiettavano gl'Eretici Apollinaristi, inferendone: *Verbun perfectam hominis naturam non suscepisse.* Oltre di che: *sive nomine quartae naturae intelligatur Persona, sive intelligatur essentia, destrueretur vel mysterium SS.mae Triadis, in qua tres Personae in unica essentia, sive natura reperiuntur; vel mysterium Incarnationis, de quo docet fides, quod humana natura in Christo subsistit in sola subsistentia Verbi.*

La 2^a è, che interrogando l'autore: *In quo debemus spem habere ad consequendam aeternam salutem?* Risponde: *Debemus habere spem in SS.mo Sanguine Domini Nostri Jesu Christi, innocenter pro nobis effuso, in adiutorio SS.mae Deiparae, Sanctorum (f. 263) Angelorum, et omnium Sanctorum.* A ciò questa risposta cammini a dovere, vi si deve onninamente aggiungere, secondo che insegna S. Tommaso 2. 2. qu. 21. art. 2: *et in operibus bonis, quae propono facere mediante auxilio divinae gratiae.*

II. Avendo il sopradetto P. Policarpo Filipowicz composto con molto studio in lingua volgare pollacca, e con metodo chiaro e facile, e perciò confacevole alla capacità di tutti, un libro, in cui ha ristretto tutto il sugo della Teologia Morale, coerentemente ai Decreti del Sinodo di Zamoscia (steso da lui medesimo in lingua latina) e giudicando quest'opera sommamente utile per la sua Nazione, supplicò nella Congregazione de 20 Luglio 1725, che gli si accordasse, per farlo stampare, un sussidio di trecento scudi, mandandosi però nelle mani del P. Rettore de' Collegi Pontifici di Leopoli, per la sicurezza, non meno del denaro, che della stampa, anche per il caso, ch'esso autore venisse prevenuto dalla morte; e pregò ancora, che la stampa del detto libro si facesse fare senza la dipendenza dal Metropolita, ma colla sola licenza di questa S. Congregazione, o di Monsignor Nunzio, *servatis tamen reliquis de iure servandis.*

Fu però rescritto: *Transmittat opusculum, de quo agitur, et denuo proponatur; con essersi la S. Congregazione mostrata benignamente inclinata a farlo stampare o qui, o in Leopoli, qualora fosse riconosciuto per opera buona e profittevole, conforme poteva sperarsi per la nota dottrina e pietà dell'autore.*

(f. 263v) Or avendo egli trasmesso per mezzo di Monsignor Nunzio il detto suo libro manuscritto, come si è accennato, in lingua pollacca volgare, divisa in due volumi, rinnova le stesse suppliche di prima; e l'EE. VV. si degnerenno deputare la persona, a cui se ne potrà commettere la revisione.

III. Il Metropolita e Prelati Ruteni, con gl'Archimandriti Basiliani, tutti sottoscritti in due lettere comuni a N. S., ed a questa S. Congregazione, esagerando la violenza, con cui asserivano occuparsi dai Nobili e Magnati secolari latini i beni delle loro rispettive chiese e Monasteri, individuandone più esempj, e l'avversione, che sup-

ponevano aver contro di loro i Prelati latini per il solo motivo della diversità del Rito di maniera che non trovavano nei Tribunali de partibus conveniente giustizia, essendo i giudici preoccupati dalla contrarietà del genio, supplicarono, che S. Santità si degnasse di raccomandarli efficacemente al Re contro le dette usurpazioni, e che la medesima Santità Sua volesse liberar essi, e tutto il Clero Ruteno dal ricorso ai Tribunali e giudizi dè predetti, assegnando loro immediatamente il foro nell'Apostolica Nunziatura.

Il rescritto, ch'emanò su questa istanza nella già detta Congregazione de X Aprile 1726, fu: nihil innovandum, et scribatur Domino Nuntio, quod commendet Oratores Regi, iuxta opportunitates, rerumque exigentias.

Tuttavolta, temendo forse Monsignor Nunzio, che gl'Oratori potessero rinovare la medesima istanza, (f. 264) nella quale molto insistevano, ha replicato, che se tanto per le pretenzioni, che hanno Monsignor Metropolita contro il Principe Lubomirski, Monsignor Arcivescovo di Polosco contro i PP. Gesuiti, e Monsignor di Luceoria contro il Principe Sangusco, in ordine ai beni, che in tempo dello Scisma furono indebitamente trasferiti dalle loro Mense nell'altrui possessioni de Ruteni, si prescrive ad ogni sorte de persone il foro nella Nunziatura, ciò sarebbe non solamente contrario ai Sagri Canonì, i quali dispongono, che la competenza del foro debbasi sempre regolare dalla persona del reo, e della cosa ch'è in lite; ma di più non si farebbe a tutti piacere, siccome sperimentò egli stesso rispetto al mentovato Arcivescovo di Polosco, il quale nell'accennata sua causa portata dai PP. Gesuiti in Nunziatura, impugnando acremente, e declinando la giurisdizione di esso Nunzio, pretese, che si dovesse rimettere al Tribunale secolare di Vilna, in cui era stata da esso introdotta. E con ragione si potrebbe in tal caso temere di qualche fastidiosissima insuperabile opposizione di tutti gl'Ordini di quella Repubblica.

Per altro non sa egli immaginarsi donde derivi tanta ripugnanza nè Ruteni in citare i Latini avanti i loro Vescovi, conforme porta l'ordine de giudizi; poichè in caso di Decreto contrario, o di affettata tardanza nell'amministrazione della giustizia, hanno sempre libero il ricorso alla Nunziatura, nè è facile il credere, che i Prelati latini si facciano lecito di negar loro la giustizia, che meritano.²³⁶

Il voler poi costringere i Secolari a comparire (f. 264v) nel Tribunale della Nunziatura ogni qualvolta sono citati dai Ruteni per cose meramente temporali, è un assunto, a suo credere, troppo arduo, e difficoltoso ad eseguirsi in una Repubblica com'è quella di Polonia, in cui sono più Tribunali secolari, gelosi oltremodo della loro giurisdizione.

Che però a primo ad ultimum stima sia espediente di lasciare le cose nello stato in cui sono state fin al presente, tanto più, che qualora i Ruteni l'hanno pregato di interporre i suoi uffizi presso il Re, i Senatori ed altri Ministri della Repubblica, non ha mai lasciato di farlo, e talvolta ancora presso gl'istessi Tribunali secolari.

IV. Venuto in Roma il P. Abbate Milcense, Basiliano Ruteno, notificò nella detta Congregazione dè X Aprile dell'anno scorso, che per lo più i beni ecclesiastici dè Vescovati della Russia venivano alienati alla possessione, e dritto perpetuo dè Laici, con grave pregiudizio delle fondazioni; e che simil male proveniva dai contratti illegittimi, e non canonici, coi quali i Vescovi erano stati soliti di darli in affitto ad quindecim, seu viginti annos ai propri consanguinei senza il beneplacito Apostolico;

²³⁶ Hic de pura agitur theoria, quando Episcopi uniti ex praxi quotidiana alius erant opinionis.

onde poi i Successori non hanno avuta la possibilità di recuperarli e così beni sono rimasti, e continuano tuttavia in potere dè Secolari. Che però lo stesso P. Abbate in nome del Clero Regolare Ruteno fece istanza, che si ammonissero i detti Vescovi a non presumere di far simili affitti per l'avvenire senza l'espresso beneplacito (f. 265) Apostolico, e che procurassero di recuperare quei beni, che fossero stati nell'indicata maniera locati. Ed in particolare insistè, che si facesse simile ammonizione in forma di tutta efficacia al Vescovo Ruteno di Luceoria, ed all'altro di Premislia²³⁷ per varie speciali ragioni allora indicate.

Fu rescritto all'istanza: D. Nunzio pro informazione et voto, ma la mente di questa S. Congregazione fu, che se gli scrivesse, conforme fu fatto, ch'essa ben vedeva, che di poco frutto per l'intento sarebbero per riuscire le suggerite insinuazioni per semplici lettere ai suddetti Prelati particolari; onde più tosto avrebbe inclinato a fare un Decreto in forma pubblica, il quale dovesse servire di regola generale per tutti, ed obbligare egualmente tutti ad una piena osservanza di esso per l'avvenire, senza farvi menzione delle alienazioni già fatte; che però esso Monsignor Nunzio, qualora concorresse nel medesimo sentimento, ne formasse egli stesso una minuta in quei termini, e con quelle espressioni, formule, e pene, che stimebbe necessarie, mirando però sempre a formare un buono stabilimento e regola circa tal materia per il tempo futuro. Che se oltre a ciò credesse potersi fare da questa S. Congregazione qualche passo opportuno anche circa al passato, non lasciasse di insinuarlo.

Risponde Monsignor Nunzio, che le sopradette alienazioni, le quali vengono imputate ad alcuni dè Prelati Ruteni, non derivano da altro, che dalla prepotenza de Nobili seconari, i quali avuto una volta a qualsivoglia titolo, ancorchè lecito, il possesso dè beni ecclesiastici, si studiano colla forza, e con vari (f. 265v) pretesti di mantenervisi, e non pensano più a restituirli ai padroni, a quali appartengono. Ond'è, che il Vescovo Ruteno di Luceoria, a fine di liberarsi in avvenire dalle molestie, e dagl'uffizi, che continuamente riceveva dai Nobili laici, o almeno per potervisi efficacemente opporre, gli avea, tempo fa, domandata una inibizione generale di far con essi alcun contratto sopra i beni della sua Mensa.

Per altro esso Monsignor Nunzio non stima a proposito, che si facciano simili inibizioni dalla Nunziatura, ne verun Decreto speciale in tal proposito da questa S. Congregazione. Ora che ha sufficientemente provveduto al bisogno il Sinodo di Zamoscia al Tit. XIII, ove si sono stabilite le pene excommunicationis ipso facto incurrendae, et privationi officii, vel beneficii, contro quelli, che vendono, alienano, impegnano, obbligano, o lasciano possedere ai congiunti di sangue i loro beni ecclesiastici; ed insieme si dichiara esser meglio, che mai si diano in affitto.

Crede pertanto, che osservando i Prelati Ruteni, come devono, questa disposizione Sinodale, ed allegandola opportunamente, potranno con essa schermirsi dalle istanze dè Nobili secolari, e non ardiranno inoltre di fare il minimo pregiudizio ai beni delle loro Mense; al che dovrà invigilare la diligenza del Nunzio pro tempore, insistendo che il Sinodo venga esattamente osservato.

V. Informato Monsignor Nunzio, che il Vescovo Ruteno di Pinsko²³⁸ faceva poco caso di molti Decreti, (f. 266) e disposizioni del sopradetto Sinodo, commise a Monsignor Metropolita di fare una inquisizione sopra i mancamenti, che venivano ascritti a quel Prelato; ed avendo esso Metropolita eseguita la commissione, datagli da Mon-

²³⁷ Josephus Vyhovskyj et Hieronymus Ustryckyj.

²³⁸ Theophilus Godebskyj (1720-1730).

signor Nunzio, egli ne ha trasmesso il processo originale a questa S. Congregazione, insieme colla copia di una lettera scrittagli per ammonirlo, affinchè sia in avvenire più diligente ed esatto nell'osservanza delle Costituzioni Sinodali.

Ciò, che risulta dal processo, viene sommariamente indicato anche nella detta lettera al medesimo Vescovo; e si riduce ai capi seguenti, cioè: che non avea curato di pubblicare nella propria Diocesi le Costituzioni del Sinodo di Zamoscia; che avea costituito, ed esatto prezzo anche esorbitante, per la collazione degl'Ordini sagri, e per la distribuzione degl'Antimissali, e dè Sagri Olii; che non avea mai celebrato il Sinodo Diocesano, che avea eccessivamente castigato, e fatto crudelmente percuotere con verghe i sacerdoti; che avea ecceduto nelle altercazioni di parole, con poco decoro del suo grado Vescovale, anzi con esporlo al pericolo d'essere notabilmente da secolari vilipeso; che non teneva presso di se verun Sacerdote, per servirsene nell'esame degl'Ordinandi, e nelle altre necessità della Diocesi; che nell'amministrazione della giustizia non servava l'ordine dovuto; giudicando senza minimo registro di atti, ma solo in voce, e per lo più distratto nell'attual gioco delle carte, o in altre inutili occupazioni; che avea applicato alla sua Mensa i predi, e beni delle chiese e benefizi dè Sacerdoti particolari, i quali perciò venivano costretti (f. 266v) a mendicare; e che in fine avea distrutto, e convertito in altr'uso non necessario tutti i voti di oro e d'argento, ch'erano stati offerti dai Fedeli alle Sagre Immagini della sua Chiesa.

Mostra nella citata lettera Monsignor Nunzio di avere speranza, che il detto Vescovo di Pinsko, a cui è diretta, sia per emendarsi, giacchè dice aver notizia, che in alcune cose avesse cominciato ad eseguire le disposizioni del Sinodo; e gli notifica, che di tutta la riferita inquisizione o processo pienamente ragguaglia questa S. Congregazione, ond'egli attenda a farsi merito presso la medesima con una intera osservanza delle Costituzioni Sinodali suddette. Questa lettera però è scritta sino in Ottobre dell'anno scorso, ma d'allora in quà nè il Nunzio, nè il Vescovo hanno più scritto veruna cosa su tal particolare, onde non si sà, se quest'ultimo siasi poi emendato.

Nell'occasione poi di trasmettere a Monsignor Nunzio il detto processo ha supplicato, che questa S. Congregazione si degni significare ciò, che si dovrà da esso operare ulteriormente in tal'affare, e di prescrivergli la maniera che dovrà in avvenire seguitare in altri simili, che potessero accadere; perchè se non si dà qualche esempio, sarà difficile, a suo credere, che i Vescovi Ruteni s'inducano giammai all'osservanza delle accennate disposizioni Sinodali.

VI. Dalla Segreteria di Stato è stata mesi sono comunicata per notizia dell'EE. VV. un'altra lettera di Monsignor Nunzio suddetto, che concerne in sostanza la stessa materia; essa è una risposta (f. 267) del detto Prelato alla detta Segreteria di Stato, coll'informazione richiestagli sopra alcune fedi, che furono rimandate nel loro proprio originale.

Contengono queste (fatte tutte nell'anno 1776), che alcuni Chierici Ruteni si sono fatti ordinare da Vescovi scismatici, per timore delle indebite, e gravi contribuzioni, che si asseriva esigersi dai Vescovi Ruteni uniti per simili ordinazioni; e che per la stessa cagione molti Ruteni scismatici, benchè per altro ben disposti, vengono tratti nel sottomettersi all'ubbidienza della S. Sede, spaventati dal peso delle dette contribuzioni à Prelati uniti, nelle Diocesi dè quali si ritrovano.

Una ancora ve n'è nel Senato, ed Officiali del Palatinato di Mscislavia, i quali attestano, che dopo introdotti in esso Palatinato i Religiosi della Compagnia di Gesù per opera loro sono venute all'Unione tredici Parrocchie coi loro Parochi.

Dice dunque Monsignor Nunzio essergli noto non solo da quei, che hanno fatte le dette fedì, ma altresì per confessione del P. Procuratore dè Gesuiti di Lituania, esser elleno state da essi procurate per valersene nella causa, che hanno contro Monsignor Vescovo di Polosko.

Che per altro, quando le detti fedì dicano il vero, l'accennato timore sarebbe vano, se i Vescovi Ruteni uniti osservassero esattamente i Canoni del Sinodo di Zamoscia, mentre permettendosi da esso Sinodo la sola contribuzione detta Catedratico, determinata in somma assai tenue, (f. 267v) ne viene nello stesso tempo proibita ogn'altra, ch'era solita esigersi in passato a titolo di ordinazione, di distribuzione d'Ogli santi, in Antimensi, o a qualsivoglia altro titolo, che potesse immaginarsi. Ond'è, che il medesimo Monsignor Nunzio stima non potersi dar altro rimedio al disordine ch'egli dubita continuar tuttavia in qualche Diocesi, che il procurare con tutto vigore l'esatta osservanza nel Sinodo stesso come aver egli fatto con uno dei Prelati inosservanti, si è già narrato nell'articolo antecedente.

Nel qual proposito motiva, che sarà qui facile il far interrogare sopra tale accusa il sopradetto Monsignor Vescovo di Polosko, e udire ciò ch'egli risponde, massimamente sopra la voce (che dice forse non inverosimile) che colà corre, cioè, ch'egli a titolo delle spese, che dovea fare in venir a Roma per difendere la sua causa, siasi fatto dare somme considerabili dal suo Clero.

VII. Espose nella detta Congregazione dè X Aprile dell'anno passato con due sue lettere il Principe Nicolò di Radziwil, che avendo in animo di fare una fondazione per i Basiliani nè suoi beni di Wienzowiec, ad una Chiesa ivi per tal fine magnificamente eretta da suoi Antenati, finora amministrata da un Sacerdote secolare uxorato, competentemente provisto, avea ricorso al Metropolita come Ordinario del luogo, per averne il consenso; ma che quello avea ricusato di darlo, fondato sul Secreto del Sinodo di Zamoscia, che proibisce il conferire ai Regolari le Chiese dè Secolari, protestandosi di non potervi acconsentire, nisi prius obtenta dispensatione (f. 268) Sanctae Sedis, contuttocchè il Principe Oratore promettesse di dare al detto Sacerdote secolare, in compenso dell'accennata Chiesa, un'altro egual beneficio e Chiesa secolare, che stava a tal effetto erigendo.

Supplicò pertanto della detta dispensa, non solo perchè la mentovata Chiesa, quantunque amministrata da Prete secolare, è stata eretta dà suoi Antenati con l'intenzione di edificarla per i Basiliani; ma ancora perchè la religione cattolica vi sarebbe meglio coltivata dai detti Religiosi, e promossa con maggior efficacia a l'Unione dè Scismatici.

A questa istanza fu rescritto: Domino Nuntio pro informatione, audito Metropolita, il che avendo adempito, Monsignor Nunzio risponde, che la Chiesa Parrocchiale Secolare, che il suddetto Principe vorrebbe unire ai Basiliani, è amministrata da due Parochi di buoni costumi, a quali non manca di che mantenersi, essendo quella sufficientemente dotata. Desiderarsi dall'Oratore, che uno di questi due Parochi si trasferisca in una nuova Chiesa, che medita di erigere in luogo non solamente molto distante, ma ancora quasi inabilitabile, per cagione della gran copia di arena, che lo ricopre; e che il secondo sia provveduto di altro beneficio; e che poi tre Religiosi Basiliani ad essi succedano.

Credere nondimeno Monsignor Metropolita, che quantunque si voglia notabilmente accrescere la dote di questa Chiesa, qualora si faccia la desiderata Unione, osti alla medesima la disposizione dè Sacri Canonì, e del Sinodo di Zamoscia, il quale non solamente è contrario (f. 268v) a queste unioni, ma di più espressamente proibisce, che le Chiese secolari si conferiscano in titolo, o in amministrazione à Rego-

lari, e che si faccia alcuna nuova fondazione di questi, senza il numero almeno di dodici Religiosi.

Aggiungersi di più l'opposizione dè due Parochi, i quali non sono contenti di lasciare la Chiesa, che è stata loro conferita; la somma difficoltà, che avranno i tre Basiliani in osservare il proprio Istituto e la niuna necessità di questa unione, per essere i due Parochi secolari sufficienti, et idonei per l'amministrazione dè Sacramenti e per l'esercizio delle altre funzioni Parrocchiali.

È dunque di parere anche Monsignor Nunzio, o che non si debba assolutamente permettere una tal unione, o che si debba almeno differire finchè non sia vacata la Chiesa, di cui si tratta, e che nella facoltà da concedersi s'imponga al Principe Oratore il peso di edificare prima un Monastero capace di dodici Monaci, e di dotarlo sufficientemente.

È d'uopo però sapere, che dal tempo della prima istanza in quà, che fu fatta più di un'anno e mezzo fà, non si sono più ricevute lettere del detto Principe nè è più stata sollecitata la dispensa richiesta, per la quale compariva il passato Procurator Generale dè Basiliani Ruteni.

VIII. Nella detta Congregazione dè X Aprile 1726 il passato Procuratore Generale dè Basiliani Ruteni espose, come uscendo dai Collegi Pontifici molti Religiosi di quell'Ordine coll'obbligo contrattovi di far le Missioni, poco frutto fanno in tal Ministero, perchè nella loro Religione (f. 269) non v'è, come nelle altre, la Prefettura delle Missioni, e per conseguenza non v'è un Capo col quale possano conferire, e prendere da esso le necessarie direzioni; onde supplicò che si permettesse al suo Ordine di avere un Prefetto delle Missioni, colle facoltà necessarie ed opportune.

Si rescrisse Domino Nuncio pro informatione. Ma giunto appena il nuovo Procurator Generale, presentò un memoriale rivocando l'istanza del suo antecessore, con esporre che non aveva intesa la mente dei suoi Superiori, e lo stesso dice il Proto Archimandrita dell'Ordine in un suo lungo foglio trasmesso da Monsignor Nunzio, in cui distesamente produce molte ragioni per dimostrare, che il farsi un Prefetto delle Missioni dè Basiliani distinto dal Superiore Generale pro tempore, che ne ha la cura, sarebbe un'introdurre nell'Ordine un grave sconcerto molto pregiudiziale al buon governo del medesimo.

Ristringono però l'istanza, tanto il Proto Archimandrita, quanto il Procuratore Generale, a chiedere solamente che si concedano al Proto Archimandrita pro tempore le facoltà solite concedersi ai Prefetti delle Missioni.

Ma Monsignor Nunzio non giudica espediente, che queste facoltà si diano ai Proti Archimandriti, sì perchè non sono mai state loro concesse, sì ancora perchè se adesso le ottenessero, Dio sà qual'uso ne farebbero, e quale interpretazione gli darebbero; che però siccome tutti gl'altri Superiori degl'Ordini Regolari ricorrono alla Nunziatura, domandano, secondo l'esigenza dè casi, quelle facoltà, delle quali essi, o i loro Religiosi hanno bisogno; così crede, che possa fare il Proto Archimandrita pro tempore dè Basiliani, (f. 269v) presentando una nota di què Monaci, che sono impiegati nelle Missioni, senza che si concedano ad esso immediatamente; imperocchè introducendosi questo esempio, ogn'altro Superiore Regolare potrebbe poi con ragione pretendere le facoltà a dirittura, giacchè il motivo delle Missioni ha luogo non meno rispetto all'Ordine Basiliano, che rispetto a tutti gl'altri.

IX. Essendosi riferito in questa S. Congregazione il nuovo processo formato dal Tribunale della Nunziatura di Polonia contro il M. Massimiano Wietrzynski, Proto Archimandrita dè Basiliani Ruteni, e contro il P. Firmiano Wolk Consultore, fu ri-

soluta, coll'approvazione di N. S., et ordinato sotto li 23 Marzo 1726 e Monsignor Nunzio, che dovesse procedere contro il primo, servatis servandis, alla sentenza di privazione del Proto Archimandritato, e degl'altri offizi e dignità, e spedire il 2º con un'acre ammonizione, e col precetto di vivere in avvenire più onestamente e religiosamente, sotto le pene anche più gravi ad arbitrio della stessa S. Congregazione, al qual'effetto si diedero al medesimo Monrignor Nunzio le facoltà necessarie ed opportune, anche suddelegabili etc.

In esecuzione di ciò ragguaglia Monsignor Nunzio, aver pronunziata, e pubblicata la detta sentenza di privazione nelle debite forme, per lo chè i Monaci, convocato legittimamente il Capitolo Generale, hanno eletto il nuovo Proto Archimandrita in persona del P. Cornelio Lebecki, Superiore del Monastero d'Vladimiria, soggetto molto accreditato.

Perchè poi si era ricevuta informazione che il detto P. Massimiano tempo prima della sentenza (f. 270) emanata contro di lui, fosse passato a soggiornare tra gl'Eretici di Regiomonte in Prussia, rendendosi così sospetto di apostasia, perciò di special ordine di S. S., previa l'insinuazione di questa Sac. Congregazione, fu commesso al medesimo Monsignor Nunzio, sotto lo stesso dì dè 23 Marzo 1726, di procedere alla fabbrica del processo sopra il detto transito e soggiorno tra gl'Eretici, cum facultate subdelegandi, e che terminato simil processo lo trasmettesse per informarne la Santità Sua, la quale poi ordinerebbe, se doversi riconoscersi da questa, o dalla S. Congregazione del S. Offizio.

Intorno a ciò ha scritto Monsignor Nunzio, che andava formando un tal processo e che terminato lo trasmetterebbe.

Per altro l'apostasia di quel Religioso è più che certa per le notizie, che se ne sono avute di poi specialmente da Monsignor Nunzio ne gli Svizzeri, avendo pubblicamente, e solennemente professato il Calvinismo, e presa moglie in Berna.

Saputosi poi la di lui dimora in quella Città, fu scritto a Monsignor Nunzio suddetto che per mezzo dè suoi amici procurasse di fare ogni diligenza per vedere di recuperare all'Ordine Basiliano tutto quello, che si potesse, delle cose preziose, ch'esso apostata avesse seco asportate, tolti da lui ai Monasteri, giacchè i Magistrati dè Cantoni Protestanti, quantunque trattisi di apostati, non ripugnano di render giustizia a chi trovisi da essi dannificato coi furti.

Non ha mancato Monsignor Nunzio di adoperarsi con tutta premura per l'intento, ma senza frutto, perchè si è trovato, che il detto apostata (f. 270v) vive assai miseramente, nulla avendo avuto di dote dalla moglie, e per sostentarsi si è dato ad esercitare la medicina, secondo la sua debole capacità, avendo ben presto perduto quel gran concetto, con cui era stato accolto sul principio, ridotto insomma in istato quasi miserabile; ond'è da concludersi, che le ricchezze, quali fu supposto aver asportate, le abbia prima della sua apostasia dissipate.

Si sono bensì ricuperate alcune scritture, ed istrumenti che avea similmente tolti ai Monasteri, e lasciate in deposito presso un particolare Luterano in Vratislavia, se bene poi fatte queste consegnare da Monsignor Nunzio in Vienna al passato Procurator Generale si sono tutte abbruciate in un'incendio insorto in una casa, ov'egli alloggiava nel viaggio, avendo a grande stento potuto salvare la propria persona.

X. Con replicati Decreti è stato più volte condannato l'Ordine Basiliano a soddisfare i debiti, che i detti PP. Wietrzynski e Wolk avevano fatti in Roma per la loro sussistenza, e per la prima difesa della loro causa; ma venendone ritardato con molte tergiversazioni il pagamento, fu finalmente ingiunto a Monsignor Nunzio in Polonia, che dovesse in ogni miglior modo, ch'egli stimerebbe proprio ed espediente,

procurarne l'intera sodisfazione, con rimetterne a questa S. Congregazione il denaro da ripartirsi ai creditori, che ascende a scudi 430.

In effetto di ciò Monsignor Nunzio significa che nel suddetto Capitolo Generale questa somma si è ripartita nella maniera, che segue, cioè scudi 230 dovranno pagarla pro rata i Monasteri dell'Ordine, e in (f. 271) fatti a conto di essa già ha ricevuto scudi 93,50. E gl'altri 200 si è convenuto, che debba pagarli il P. Agostino Lubiniecki.

Questo Religioso, essendo Superiore del Monastero Vitebscence, pretendeva, che la sua superiorità fosse vitalizia, e l'amministrazione di esso libera, e indipendente, lo che venivagli contrastato dal Superiore Generale dell'Ordine; e questa S. Congregazione, ponderate le ragioni delle parti, rimise sotto li 7 Xmbre dell'anno 1722 la controversia al giudizio del futuro Capitolo Generale cum facultatibus eiusdem Sacrae Congregationis.

Discussa pertanto questa nel detto Capitolo Generale prossimo passato, si è convenuto fra le parti, che il P. Lubiniecki continui in quest'uffizio sua vita durante, con obbligo di render conto al Proto Archimandrita pro tempore della sua amministrazione per mezzo del suo Vicario, o sia Sottopriore, e di contribuire nella somma dei sopradetti scudi 200 al pagamento dei mentovati, debiti contratti in Roma dai PP. Wietrzynski, e Wolk, di che Monsignore si mostra interamente contento.

XI. Resta ora per ultimo la controversia insorta tra la Confraternità Stauropigiana di Leopoli, e quella Curia Vescovale, che si degnerà di riferire l'Emin.mo Spinola, Ponente.

(a margine): Le scritture originali della di contro causa si trovano nel tomo intitolato: Confraternità Stauropigiana,²³⁹ ma senza il ristretto del Ponente e senza il foglio del di lui voto perchè non sono stati consegnati in Archivio; il Decreto però si trova tra li Decreti Generali del 1727 p. 352.

RESCRIPTUM - Die 9 7mbris 1727 (f. 272)

Ad I. D. Nuntius denuo moneat Metropolitam Russiae, ut omnino abstineat a distribuendis exemplaribus libri, de quo agitur: Idemque D. Nuntius certioret quid circa eiusmodi rem actum fuerit per praefatum Metropolitam post praeteritam admonitionem. Insuper Eminentissimus Nicolaus Spinola²⁴⁰ dignetur committere versionem antedicti libri a Rutheno in Latinum idioma alicui idoneo et perito viro pro sui arbitrio et prudentia eligendo, et deinde referat.

Catechismi vero committatur revisio P. Studendolo, Vice Praefecto studiorum Collegii Urbani.

Ad II Pro revisione ad Eminentissimum Barberinum, qui deinde digneretur animi sui sensum premere in scriptis, huic Congregationi Particulari referendum. Quatenus vero huiusmodi opus utile pro Natione Ruthena existimetur poterit imprimi typis, et sumptibus Sacrae Congregationis, novo tamen eiusdem Sacrae Congregationis, suis loco et tempore, accedente consensu.

Ad III. Juxta votum D. Nuntii.

Ad IV. Attento quod D. Nuntius putat non expedire, quod per speciale Decretum ibihibeatur Episcopis Ruthenis ne locet consanguineis, aliisve laicis personis bona Ec-

²³⁹ Agitur revera de toto volumine 72 Congregationum Particularium Archivi S. C. de prop. Fide.

²⁴⁰ Nuntius olim Varsaviensis (1707-1712).

clesiarum, insinuet ipse, quid credat per S. Congregationem praestari posse; res enim huiusmodi efficaci remedio indigere videtur.

Ad V. Quod Episcopum Piscensem, D. Nuntius referat Sacrae Congregationi, num idem Episcopus post admonitionem sibi ab ipso D. Nuntio factam ad meliorem frugem redierit; sin minus instruat S. Congregationem, quid ipse putet per eam agi posse ad illum proficue coërcendum. Quatenus autem adhuc inobediens perstet, idemque Nuntius expedire existimet, ut a Tribunali Apostolicae Nunciaturae formalis conficiatur processus super eiusdem Episcopi inobservantiis contra decreta Synodi Zamosciensis, procedat cum suis facultatibus; (f. 272v) Quodsi vero eas sibi minime sufficere arbitretur, ampliores a S. Congregatione postulet. Et pariformiter contra alios quoscumque praefatae Synodi Decretis refragantes procedat, quoties id sibi expedire videbitur.

Ad VI. Ut supra.

Ad VII. Iuxta votum D. Nuntii, qui de huiusmodi resolutione certioretur, ut eam suis loco et tempore D. Principi de Radziwil notificet.

Ad VIII. Relata.

Ad IX. D. Nuntius processum prosequatur super apostasia Patris Wietrzynski, eumque ad S. Congregationem transmittat.

Ad X. Idem D. Nuntius instet pro complemento solutionis summae, de qua agitur. Quo vero ad P. Lubiniecki, relata.

Ad XI. Juxta votum Emin.mi Spinola Ponentis, ut in sequenti folio.

D. RUSPULUS, *Secretarius*.

73.

Roma, 9 . IX . 1727.

Exemptio Confraternitatis Staupigianae Leopoliensis ab iurisdictione Episcopi Leopoliensis, et immediata submissio Sedi Apostolicae, nec non vigilantia Nuntii Apostolici Poloniae super praefatam Confraternitatem.

APF, Congr. Part., vol. 72, fol. 4-5.

CONGR. PART. - Die 9 Septembris 1727 (f. 4).

Die Martis 9 Sept. 1727.

Resolutio seu Decretum S. Congregationis ad Me Ponentem iuxta mentem.

Mens est, Confraternitatem Saupigianam esse immediate et omnino subiectam S. Sedi Apostolicae, nec non iurisdictionis de Propaganda Fide iuxta formam Brevis S. Mem. Clementis XI,²⁴¹ adeoque cum nulla competierit, neque competat iurdictio in illam Episcopo Leopoliensi Rutheno, circumscripti omnibus gestis per D. Nuntium in causa, de qua est quaestio, idem Dominus Nuntius, uti Delegatus a praedicta S. Congregatione cum eiusdem facultatibus, mandet omnino restitui eidem Confraternitati Typographiam una cum Bibliotheca, de quibus agitur, qua restitutione secuta,

²⁴¹ De data 5. IV. 1709, Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. II, pag. 9, nr. 628.

deputet Visitatorem, Latinum tamen, seu Latinos ad recognoscendum omnes scripturas, seu libros in ipsa impressas, sive impressos, et quatenus in ipsis reperiantur scripturae, seu libri erroribus obnoxiae sive obnoxii contra S. Fidem Catholicam, corrigantur, sinminus amoveantur, et deleantur.

(f. 4v) Item quod in casu quorumcumque librorum, seu scripturarum in eadem Typographia imprimendorum, seu imprimendarum in quocumque idiomate, idem Dominus Nuntius, eodem iure delegato ut supra, deputet unum, vel plures Theologos latinos ad illos revidendos, factaque per illum, vel per illos approbatione in scriptis, exquiratur pro illorum impressione licentia iuxta materias, de quibus tractant, a proprio Ordinario, adhibitis tamen Consultoribus idoneis super ritibus librorum typis committendorum.

Insuper praefatus Dominus Nuntius cum praeallegata facultate teneatur saltem quolibet anno deputare aliquem sibi bene visum, Latinum tamen, ad computa Confraternitatis examinanda, et habita relatione de statu eiusdem, provideat super resultantibus, prout ipsi videbitur expedire, ad effectum referendi, et respective certiorandi in omnibus S. Congregationem.

Curet pariter sibi consignari scuta quingenta, vel aliam veriore summam depositam, ut asseritur, penes Dominum (f. 5) Archiepiscopum Leopoliensem latinum, seu proceden. a Stephano Laskowski, Administratore, seu Seniore Confraternitatis, cogendo eundem ad integram redditionem rationis coram Praefecto Collegii Leopoliensis, vel alio sibi bene viso; qua peracta, studeat reinvestiri quidquid supererit ultra indigentias Confraternitatis, vel erogari in eiusdem commodum.

Non permittat aliquem recipi in Confratrem notatum sive suspectum schismate, et quatenus in eo admittendo nulla cadat suspicio, non describatur tamen in Albo Confratrum, nisi prius emissa consueta fidei professione, iuxta praescriptum in Synodo Zamosciana, ad cuius observantiam debeat deputare aliquem Religiosum latinum sibi bene visum cum facultatibus necessariis, sicut etiam occasione electionis novorum Officialium, ut praesideat Congregationi, ne oriantur scandala, et electiones cadunt in personas probas, et idoneas ad regimen tam spirituale, quam temporale, reservata quoque sibi Electorum confirmatione.

Ad inserviendum vero ecclesiae assumantur tres Sacerdotes, et unus Diaconus, omnes Rutheni uniti, competenter instructi in eorum Ritu, quorum alter sit capax ad docendum pueros rudimenta fidei, et alter ad concionandum, (f. 5v) neque alium Concionatorem permittat assumi, nisi necessitas urgeat, ne Confraternitas ulterioribus sumptibus praegravetur.

Mandet visitari Reliquias in eadem Confraternitate asservatas, et quatenus constet, illas fuisse ab antiquo tempore solitas exponi venerationi fidelium, non interdicat, adhibita tamen diligentia eas obsignandi iuxta praxim, ut cautius, et decentius asserventur imposterum. Si quas vero repererit recenter adquisitas, et omni authentico signo destitutas, ita ut de illis possit dubitari, prorsus suspendat, et interdicat.

Ad quorum omnium effectum, seu executionem tam super praemissis, quam imposterum forsan eventuris, expédiantur consuetae literae delegationis, duraturae arbitrio Sacrae Congregationis, in Personam Nuntii Apostolici pro tempore cum omnibus facultatibus, et clausulis opportunis.

N. Cardinalis SPINOLA, *Ponens.*

74.

Roma, 15 . IX . 1727.

Morbus Metropolitae Leonis Kiska ac ob hanc rem instantia Archiepiscopi Polocensis, Floriani Hrebnyckyj, ut confirmaretur eius electio in Coadiutorem Metropolitae cum futura successione.

APF, Congr. Part., vol. 68, fol. 315-318v.

CONGR. PART. - Die 15 Septembris 1727 (f. 316v).

Congregatio Particularis super rebus Ruthenorum, habita die Lunae 15 Septembris 1727. Post Congregationem Generalem (f. 315v).

Die Lunae 15 Septembris 1727 (f. 316).

Trovasi già formato un lungo ristretto di molti dubbi concernenti varie controversie de Vescovi e Clero Ruteno e Latino, da trasmettersi per nanus dell' EE. VV., e susseguentemente da decidersi nella solita Congregazione Particolare, dopo le imminenti ferie autunnali.

Siccome però coll'ultima posta Monsignor Arcivescovo di Polosko²⁴² ha ricevuta notizia, che nel dì 19 d'Agosto prossimo passato Monsignor Leone Kiska, Metropolita della Russia, è stato colpito da un'accidente apopletrico, che avendogli istupidita tutta la parte sinistra lo ha reso inabile al governo, ed incapace di viver molto. Così parendomi, che il caso esigge un sollecito provvedimento, acciò o per l'infermità grave del detto Metropolita, o per la sua morte, non vengano ad essere indebitamente occupati i beni della Metropolia, per non esservi chi l'amministri, conforme è succeduto dopo la morte dei tre suoi antecessori, stimo espediente di anticipare la proposizione del solo primo dubbio, ch'è il seguente.

(Si vede il ristretto grosso riferito nella Congregazione Particolare dè 19 Aprile 1728 n° 1., riportato in altre Congregazioni).²⁴³

(f. 317) Premesse tutte le fin quì riferite notizie, Monsignor Arcivescovo di Polosko supplica l'EE. VV. a degnarsi di approvare l'elezione della sua persona alla Coadiutoria del Metropolita presente, anche per i seguenti motivi, cioè:

1mo: Perchè i beni della Metropolia possono patire maggior pregiudizio durante l'abituale infermità del Metropolita; quando non vi sia pronto chi possa conservarli, ed amministrarli, che nel tempo della vacanza di essa dopo ch'egli fosse morto sin'all'elezione, e possesso del successore; essendochè la vacanza non potrebbe durare che mesi, e forse la malattia del presente Prelato, mettendosi in istato cronico, potrebbe durare degl'anni.

2do: Perchè venendo a vacare la Metropolia senza la previa deputazione del Coadiutore, potrebbe l'Arcivescovo Scismatico Mohiloviense, ricchissimo, e prepotente per la numerosa parentela de Palatini,²⁴⁴ invadere i beni di essa Metropolia, ed anche l'autorità spirituale, con gravissimo pregiudizio degl'Uniti.

3o: Perchè quantunque ad esso Arcivescovo di Polosko per disposizione del

²⁴² Florianus Hrebnyckyj, Archiepiscopus Polocensis (1720-1762), dein Metropolita Kioviensis (1748-1762).

²⁴³ Cfr. infra. Agitur de adnotatione Archivistae.

²⁴⁴ Sylvester Svyatopolk Czetvertynskyj (1705-1727).

Sinodo di Zamoscia al Tit. 5. *de Metropolitano*, venga aggiudicata in caso di vacanza l'amministrazione spirituale e temporale della Metropolia, come a viciniore, ibi: Si vero Sedes ipsa Metropolitana (f. 317v) vacaverit, antequam administrator a S. Sede constituatur, vicinior Episcopus, scilicet Archiepiscopus Polocensis, eadem, tam quoad spiritualia, quam quoad temporalia regat. Ciò non ostante essendo egli assente dalla sua residenza per le note cause della sua Chiesa, facilmente potrebbero o il Vescovo di Pinsko, o quello di Leopoli, col pretesto della viciniorità, benchè assai più distanti di Polosko, pretendere con grave disordine l'amministrazione.

4o: Perchè simili occupazioni potrebbero tentarsi ed eseguirsi dai Nobili Polacchi col pretesto di proteggere i beni, quali poi non si trova più il modo di recuperare dalle loro mani, conforme è seguito di una parte di quei del Metropolita Winnicki, che ancora non si possono liberare, benchè siansi perciò fatte spese rilevanti.

(In margine): Dilata.

Se poi in oggi paresse all'EE. VV. di non risolvere direttamente il dubbio proposto, e lasciarne la decisione a tempo più opportuno, insieme con gl'altri, basterebbe prendere provvedimento circa l'amministrazione, tanto per il caso che il Metropolita Kiska continui a vivere inabile, quanto per il caso della di lui morte.

(In margine): Directamente.

(f. 318) L'elezione del Metropolita di Russia, secondo il prescritto della Bolla di Clemente VIII,²⁴⁵ appartiene alli Vescovi Ruteni iuxta morem, seu modum illis permissum, et il Re di Polonia, seguita l'elezione, supplica la S. Sede per la conferma ad petitionem dell'eletto, e degl'elettori.

Morì nel 1713 il passato Metropolita,²⁴⁶ et il Vescovo Ruteno di Leopoli ottenne clandestinamente dal Re l'amministrazione, et indi la nomina Regia, o sia supplica alla Metropolia, il che però venuto a notizia del Signor Cardinale Odescalchi, allora Nunzio in Polonia, non ebbe alcun effetto, anzi fu risposto all'Eminenza Sua per mezzo della Segreteria di Stato, che venisse (f. 318v) egli alla deputazione dell'Amministratore ad beneplacitum Sanctae Sedis, et Sacrae Congregationis, et cum clausula, quod nihil statuere possit inconsulta eadem S. Sede, et Sacra Congregatione. Et in esecuzione di ciò egli prescelse per Amministratore non solo della Metropolia, ma anche del Vescovato di Premisla, ritenuto dal Metropolita defonto, Monsignor Kiska, allora Vescovo d'Vladimiria odierno Metropolita.

75.

Roma, 19 . IV . 1728.

In Congregatione Particulari examinantur varia dubia, quae proposita fuerunt S. Congregationi de Propaganda Fide pro opportuna decisione, scilicet: de Coadiutoribus, de translatione Episcoporum, de limitibus Eparchiarum, de praecedentia Episcoporum, de Saccosio, de interstitiis in sacris Ordinibus, de Monialibus, de testamentis Episcoporum, de iurisdictione Protoarchimandritae in Archimandritis, de administratione Extremae Unctionis, etc. etc. etc.

APF., Congr. Part., vol. 74, fol. 1-46.

²⁴⁵ « Decet Romanum Pontificem », de data 23. II. 1596. Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum*, vol. I, pag. 266, nr. 152.

²⁴⁶ Georgius Vynnyckyj (1708-1713).

CONGR. PART. — Die 19 Aprilis 1728.

Congregazione Particolare sopra le materie de Ruteni cominciata li 19 Aprile 1728 e poi non proseguita, ne eseguita. (*Sic sonat titulus huius Congregationis Particularis*)

Die Lunae 19 Aprilis 1728 (f. 1).

Essendo insorte in tempo, celebrava il Sinodo Ruteno di Zamoscia varie controversie, parte tra i Vescovi, e il Clero così Secolare, che regolare di quel Rito, e parte frà tutto il Clero Ruteno, ed il Latino, furono tutte rimesse per l'opportuna decisione à questa Sacra Congregazione, secondo l'istruzione, che da essa erasi preventivamente data a Mons. Grimaldi, allora Nunzio Apostolico in Polonia, e Presidente allo stesso Sinodo.

Come però la materia era oltremodo voluminosa, ed oscura, fu di nuovo rimesso il tutto a Monsignor Santini, odierno Nunzio, con ordine, che udite le parti, e raccolti intorno a ciascuno de' punti controversi i necessari lumi, m'informasse poi distintamente la Sacra Congregazione, con aggiungere ancora il suo proprio parere.

Ha egli con molto studio, e con esatta accuratezza adempita l'incombenza commesagli, con aver disposte tutte le controversie in forma di dubbi, divisi in due classi: una cioè che concerne i dispareri vertenti trà i Vescovi, ed ambedue i Cleri Ruteni: e l'altra, che contiene quelli insorti tra i Vescovi, e tutto il Clero Ruteno, e i Vescovi, e tutto il Clero Latino, nella forma, che segue.

PRIMA CLASSE

dei dubbi proposti dai Vescovi, e da tutto il Clero secolare e regolare di Rito Ruteno unito (f. 1v).

1. An Episcopus Metropolitanus totius Russiae sibi creare possit Coadiutorem cum futura successione.

Non deve, à giudizio di Monsignor Nunzio, esser permesso a Monsignor Metropolita della Russia senza il consenso, ed approvazione della S. Sede di eleggersi in vita un Coadiutore, il quale dopo la sua morte gli succeda; giacchè la S. M. di Clemente VIII, nella Bolla dell'Unione de' Ruteni, riservando a se medesimo, ed a suoi Successori la conferma della Metropoliti, in questa riserva deve necessariamente essere compresa la deputazione del Coadiutore, che secondo la nota disposizione de' Sagri Canoni denota un autorità di gran lunga maggiore alla stessa collazione de' Benefizi. Niuno de' Vescovi Ruteni mette in dubbio questa verità; ma li Monaci Basiliani non contenti, che la S. Sede deputi al Metropolita il Coadiutore, s'inoltrano a pretender ancor essi di concorrere alla destinazione del medesimo, come capo del Capitolo Generale dell'Ordine.

Sè però si considera, che, secondo l'uso antichissimo, non può farsi elezione nè di Metropolita, nè di Coadiutore nè di qualunque altro Vescovo Ruteno, o Latino di Polonia, senza che ad essa preceda la Regia nomina del soggetto, che dev'essere eletto, e che tutti i Vescovi Ruteni sono (f. 2) professi dell'Ordine di San Basilio, l'accennata pretensione si rende di poco peso, e può passarsi sotto silenzio, come non compresa nel dubbio, di cui si tratta.

Dopo trasmessa da Monsignor Nunzio la riferita sua informazione e parere intorno al dubbio proposto, Monsig. Leone Kiska, Metropolita di Russia, ha mandato le sue istanze a questa S. Congregazione, per ottenere l'approvazione della medesima, e la conferma della S. Sede all'elezione da esso fatta dal suo Coadiutore cum futura successione alla Metropolia in persona di Monsignor Floriano Hrebnicki, Arcivescovo di Polosko, presente in Curia; esponendo essersi indotto a chiedere questo Coadiutore, ma molto più per la necessità di prevenire tutti quei danni di

devastazione, alienazioni, ed ingiuste occupazioni, che sogliono patire, e che più volte hanno patito i beni, così immobili, come mobili della Metropolia, qualora questa è venuta à vacare senza che vi fosse il Coadiutore del defonto, il quale potesse prontamente succedergli.

Il documento autentico, ossia Patente della detta elezione, da esso fatta, colla riserva della Confermazione Apostolica è stata presentata dal medesimo Arcivescovo di Polosko, insieme con un ampio consenso per parte della Religione Basiliana, data dal Proto Archimandrita, e Consultori della medesima, fin sotto li 17 Aprile 1725.

(f. 2v) Quando poi à requisiti, idoneità, e zelo del mentovato Arcivescovo, vengono questi esposti in vari fogli, e per brevità si omettono nel presente ristretto massime che sono già ampiamente noti; attestando in oltre Monsignor Nunzio in Vienna,²⁴⁷ che nella congiuntura d'aver presieduto al Sinodo Ruteno di Zamoscia, conobbe in esperienza, ed ammirò il gran zelo, con cui quel Prelato si affaticò per promuovere il bene spirituale delle Chiese Rutene, e per rendere sempre più ferma la S. Unione; ed attestando ancora il Padre Procuratore Generale de Basiliani,²⁴⁸ esser egli soggetto degnissimo della Metropolia.

Per notizia poi dell'EE. VV., non meno circa il preinserto dubbio, che circa l'istanza di Monsignor Metropolita, si sono estratti da Registri dell'Archivio di questa S. Congregazione i seguenti Decreti.

Die 7 Iulii 1624 coram Ss.mo.

Referente etc. petitionem D. Josephi Velamini, Kioviensis Metropolitae Ruthenorum Unitorum,²⁴⁹ cupientis sibi Coadiutorem cum futura Successione assumere etc. Ss.mus mandavit significari eidem Metropolitae, ut nominet Coadiutorem, quem assumere desiderat, servatis servandis tam cum Poloniae Rege, quam cum aliis, cum quibus de provisione Archiepiscopatus Kioviensis agi consuevit, quia Sanctitas Sua consensum praestabit, et alia faciet, quae ab aliis suis Praedecessoribus in dicta provisione fieri consueverunt.²⁵⁰

Die 22 Augusti 1625 (f. 3).

Referente etc. Sacra Congregatio etc. quoad Coadiutorem dandum Metropolitae Russiae, mandavit scribi Nuntio Poloniae, ut P. Raphaellem Corsach²⁵¹ in Coadiutorem dicti Metropolitae, nominandum a Rege, ad Curiam Regiam vocet, ut a Sua Maestà, et Proceribus Regni cognosci possit.

Die 14 Augusti 1643; in Congr.ne Pert.ri.

De Monachis, qui a Rege Poloniae petierunt nominationem, ad Metropoliam Russiae, et Archiepiscopatum Polocensem vivente adhuc R. P. D. Antonio Metropolita Russiae²⁵² et simul Polocensi Archiepiscopo, Congregatio in primis dixit nullas esse praedictas nominationes, easque in Curia non esse admittendas; tum ob regulam Cancellariae Apostolicae de non impetrando beneficio per obitum viventis, tum quia non fuit servata consuetudo Episcoporum Ruthenorum Unitorum, qui prius congregati eligunt personam, eamque deinde proponunt Regi pro nominatione, seu ut aiunt,

²⁴⁷ Hieronymus Grimaldi, Nuntius Varsaviensis (1712-1720), dein translatus Viennam an. 1721.

²⁴⁸ Novus iam fortasse Procurator, P. Patritius Zyravskij (1726-1729).

²⁴⁹ An. 1613-1637.

²⁵⁰ Cfr. *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. I, pag. 23, nr. 25.

²⁵¹ Dein Metropolita Kioviensis (1637-1640). Cfr. *Epistolae Metropolitae Kioviensium catholicorum*, vol. II. Romae 1956.

²⁵² Antonius Sielava (1641-1655).

privilegio ab eo obtinendo. Praeterea si nominationes praedictae sonent in Coadiutorias cum futura successione, cum provisiones huiusmodi ad solam Sedem Apostolicam spectent per Cap. Unic.: de Clerico aegrotante in 6^o, Monachi praedicti non potuerunt praedictas nominationes petere, neque (f. 3v) Episcopi potuissent congregari ad effectum eligendi personas, easque proponendi Regi, vel Sanctitati Suae, sine speciali eiusdem Sedis Apostolicae licentia.

Die prima 7bris 1643.

Referente etc. S. Congregatio censuit, si SS.mo placuerit, concedendam esse licentiam, seu facultatem R. P. D. Antonio, Metropolitae totius Russiae Rutheno unito, congregandi Synodum suorum Archiepiscoporum, Episcoporum, et Praelatorum ad effectum proponendi Sanctitati Suae pro Coadiutore cum futura Successione Kioviensi, ac Metropolitana totius Russiae, quem ipse R. P. D. Antonius cum Synodo censuerint esse ad praefatum munus idoneum, eidemque R. P. D. Antonio illum in Coadiutorem suum cum futura successione petendi.

Die 28 7bris 1643 coram SS.mo.

Referente etc. decretum editum in praecedenti Congregatione circa Coadiutorem cum futura successione Metropolitae totius Russiae Rutheni uniti, SS.mus D. N. Urbanus VIII illud probavit.

Die 6 Maii 1652.

Proponente etc. libellum supplicem Metropolitae Russiae, petentis licentiam sibi eligendi Coadiutorem cum futura successione, prout talias Sacra Congregatio ei impartiri dignata est cum beneplacito S. D. N., E.mi Patres memores, quod (f. 4) de mense 7bris anni 1643 fuit, sic annuente Summo Pontifice Urbano VIII, s. m., data facultas Oratori convocandi Synodum Provincialem, et ibi consentientibus Archiepiscopis, Episcopis, Abbatibus Ruthenis unitis, eligeretur aliquis Coadiutor, decreverunt esse idem nunc exequendum, et observandum, et non alias, aliter, aut alio modo.²⁵³

II. An Archiepiscopus Metropolitanus facultatem habeat deputandi Coadiutorem cum futura successione Episcopis ob iustas, et rationabiles causas illum desiderantibus.

III. An ipsi Archiepiscopo ius competat transferendi Episcopos de una ad aliam Ecclesiam.

Dalla menzionata Bolla Clementina prendono i Prelati Ruteni la risposta à questi due dubbi, posciachè in virtù di quella avendo il Metropolita la facoltà di confermare, e deporre in nome della Santa Sede tutti i Vescovi Ruteni, inferiscono da ciò dover essere à lui permesso ancora di assegnare loro il Coadiutore, e di trasferirli dà una ad un'altra Chiesa, qualora il bisogno lo richieda, ed allegano di più intorno à ciò alcuni esempi. Or siccome nel concedersi al Metropolita l'indulto di confermare i Vescovi Ruteni è stata considerata la tenue entrata dè Vescovati, e la (f. 4v) lunga distanza, che passando frà Roma, ed i luoghi, ove sono situati, rende molto incommodo, e dispendioso il procurare là spedizione dalla Dataria, militando altresì questi riflessi rispetto alle Coadiutorie, ed alle traslazioni dè Vescovi, Monsignor Nunzio stimerebbe, che non fosse perciò conveniente di far prendere per ora ai Coadiutori, ed ai trasferendi le lettere Apostoliche. Ma perchè secondo il già detto là deputazione del Coadiutore è un'atto di maggior autorità, e conseguenza della collazione stessa del beneficio, potrebbe perciò prescriversi al Metropolita d'infor-

²⁵³ Cfr. *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. I, pag. 250, nr. 455.

mare questa S. Congregazione circa le qualità de promovendi, prima di procedere alla deputazione de Coadiutori, o alla traslazione de Vescovi; ne con ciò si derogherebbe in modo alcuno all'accennata Bolla Clementina, non nominandosi in questa lè Coadiutorie, o traslazioni, ne privandosi il Metropolita del diritto, che ha di confermare, ed istituire i suoi Vescovi.²⁵⁴

IV. An usus Saccosii in Sacrificio Missae soli Episcopo Vladimiriensi vel aliis etiam Episcopis permissus sit; et an in aliena Dioecesi quis eo uti possit.

Il Saccosio, di cui si fa menzione in questo dubbio è un ornamento sagro fatto a guisa d'una dalmatica, o sia tunicella, che porta il Vescovo, mentre celebra, o officia pontificalmente. Viene usato senza alcuna disputa dal (f. 5) Metropolita, e dal Vescovo di Vladimiria; dal primo in virtù d'un uso antichissimo, riferito nell'Euologio Greco, e Moscovita, e nella lettera 113 del libro 7^o, che S. Gregorio scrive al Vescovo Aregio; e dal secondo, in virtù dell'indulto particolare concedutogli dalla sa. m. di Clemente VIII. Un simile indulto si allega da Monsignor Vescovo di Luceoria, ma da lui non si produce, nè è in osservanza; perchè, come si crede comunemente, questa Chiesa subito dopo l'Unione de Ruteni, succeduta in tempo del Pontificato di Clemente VIII, tornò nuovamente allo Scisma, laonde quando ancora l'allegato Indulto si producesse, potrebbe dirsi, che per non essere in uso dà tanto tempo, siasi reso di niun valore. Sono pochi anni da che gl'Arcivescovi di Polosko, e di Smolensko hanno cominciato ad usare ques'ornamento sagro, senza che ad alcuno dè Vescovi Ruteni sia noto, con qual autorità, o privilegio abbiano ciò introdotto, ed egli non avendo fatta veruna risposta ai dubbi, che da Monsignor Nunzio sono stati loro comunicati, non ha esso potuto sapere quali ragioni militino in favore de medesimi. Dice però, che qualora sarà permesso a Vescovi Ruteni l'uso de Pontificali nelle Diocesi altrui, non doverà esser vietato il Saccosio a quei che ne hanno il Privilegio, non denotando quest'ornamento maggior autorità, o giurisdizione di quella, (f. 5v) che è annessa all'esercizio de Pontificali fuori della propria Diocesi.

Informando poi ulteriormente lo stesso Monsignor Nunzio con altra più recente lettera sopra la detta pretensione del Vescovo di Luceoria, il quale nella Congregazione Particolare de 20 Luglio dell'anno 1725 aveva fatta istanza,²⁵⁵ che gli si impetrasse dalla Segreteria de Brevi un duplicato di quello, che supponeva spedito da Clemente 8^o al suo predecessore di quel tempo, ed unitamente al Vescovo di Vladimiria, e perduto in occasione delle guerre, aggiunge che se il Breve preteso in favore del Vescovo di Luceoria è stato veramente spedito, se ne troverà il riscontro nè registri della detta Segreteria, e in tal caso resta à considerarsi, se il lungo non uso nè abbia privato i Vescovi di quella Chiesa. Se poi non vi apparisce (come infatti non vi si trova registrato,²⁵⁶ secondo che mi ha asserito il Padre Trulewicz già Procurator generale de Basiliani, che ne ha fatta fare diligente ricerca) in questo caso conviene ponderare se sia espediente il concederlo. Nell'uno, e nell'altro caso però pare à Monsignor Nunzio degna di considerazione l'opposizione di Monsignor Metropolita, il quale coerentemente all'Euologio, ossia Pontificale Greco seguito da Ruteni, dice esser tal ornamento proprio della sua Dignità, che la destingue da quelle dè Vescovi, nella stessa guisa, che il Pallio gl'Arcivescovi latini; (f. 6) e ne

²⁵⁴ « Decet Romanum Pontificem » de data 23. II. 1596. Revera haec minus clara expressio in causa erat quod quaestio haec per duo fere saecula agitabatur.

²⁵⁵ Josephus Vyhovskyj (1716-1730).

²⁵⁶ Invenimus registratum in Archivo Secreto Vaticano, in *Archivio dei Brevi Apostolici* vol. 372, fol. 73-76, et alia copia in fol. 87-89.

trae in conseguenza, che tal concessione sarebbe in grave pregiudizio della sua Dignità. Dice in oltre, che l'esempio d'Vladimiria non può ben adattarsi alla Chiesa di Luceoria, perchè il Vescovo di quella avendo titolo di Prototronico, e precedendo perciò anco agl'Arcivescovi del suo Rito, qualora il Saccosio si concedesse ai Vescovi di Luceoria, ancor eglino avrebbero giusto motivo di domandarlo, per non parere di minor Dignità, di quegli, à quali sono superiori di grado. Aggiunge a ciò, che il Vescovo di Luceoria non solo non può dimostrare l'asserto indulto, ma nè meno, che i suoi antecessori abbiano mai usato il Saccosio, e che perciò là cosa sarebbero affatto nuova, ed inusitata, e per fine, che anco all'indulto dato di ciò al Vescovo di Vladimiria, vi concorse il consenso del Metropolitano, siccome apparisce dal tenore del Breve, e il merito, che il Vescovo di quella Chiesa si acquistò, facendosi uno de principali autori dell'Unione con la Chiesa Romana.²⁵⁷

V. An, et cui Archiepiscopo, et Episcopo Ruteni Ritus, supra alium Archiepiscopum, et Episcopum praecedentia in publicis functionibus debeatur.

La precedenza fra i Vescovi Ruteni, che si propone nel presente dubbio dopo il Metropolita, è senz'alcuna controversia dovuta al Vescovo di Vladimiria, chiamato (f. 6v) volgarmente Prototronio, per essere il primo Vescovo dopo il Metropolita, conforme si è già detto di sopra. Pretende il primo luogo doppo di lui il Vescovo di Luceoria à titolo di Conte del S. Romano Imperio, e di Esarca della Russia, con cui dagl'altri si distingue. Ma l'Esarcato essendo finito con la morte di Geremia, Patriarca di Constantinopoli, che lo aveva creato suo Nunzio in Russia, ne potendosi avere in alcuna Considerazione l'altro titolo di Conte, come cosa meramente secolare, ed in lui di veruna autorità, o conseguenza, stima Monsignor Nunzio, che gl'Arcivescovi di Polosko, e di Smolensko dovessero occupare i due primi posti dopo il Vescovo di Vladimiria, secondo la loro anzianità nell'ordine episcopale, e gl'altri Vescovi susseguentemente compreso fra essi ancora il Vescovo di Luceoria, giacchè la passata osservanza non può servire in modo alcuno di regola, essendo sempre stata in questione, come si desume dall'ultimo §. del Sinodo di Zamoscia, e come tutti sanno, la precedenza, di cui si tratta.

VI. An iidem Archiepiscopi, et Episcopi pro collatione beneficiorum quidquam pretendere, aut recipere licite possint.

Che per le lettere d'istituzione ai benefici ecclesiastici possa lecitamente pretendersi un moderato diritto, lo mostra la pratica di tutte le Cancellerie de Vescovadi di (f. 7) Polonia, ed ai Vescovi Ruteni ciò si permette espressamente dal Sinodo di Zamoscia, la dove si approva la tassa, in cui è notato: Institutionis, seu Investiturae literae-imperialis unus. Doverà pertanto à parere di Monsignor Nunzio procurarsi che i medesimi Vescovi siano contenti del diritto, che accorda loro questa tassa, e nello stesso tempo proibirsi, che à titolo di pura ordinazione, consecrazione, e collazione di benefizii, della quale nel presente dubbio si parla, pretendano, o ricevano cosa alcuna, perchè sarebbe Simonia.

VII. An in Sacris Ordinibus conferendis interstitia servare teneantur.

Gl'interstitii della Chiesa Latina enunciati in questo dubbio possono difficilmente mettersi in uso nelle ordinazioni del Clero Ruteno, poichè conferendosi sempre in tal Rito gl'Ordini Sagri à titolo di beneficio curato vacante, giacchè non se ne trovano di altra sorte nelle Diocesi Rutene, se si dovesse far passare tra la collazione di un'ordine all'altro il tempo prescritto dal Santo Concilio di Trento, i be-

²⁵⁷ Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. I, pag. 269, nr. 153. Agitur de Hypatio Potij, Episcopo olim Volodimiriensi (1593-1613), et dein Metropolita Kioviensi (1600-1613).

nefizi rimarrebbero troppo lungamente senza il loro Paroco, con grave pregiudizio della cura dell'anime. Il Sinodo di Zamoscia al § 7 del Tit. 3 ha disposto che si debba aspettare lo spazio di dieci giorni da un'ordine all'altro, finchè la Santa Sede non ordini diversamente. (f. 7v) E quantunque i Greci dimoranti in Italia siano tenuti ad osservare gl'intestizii de Latini, secondo che assegna il Pignatello nella consultazione 135, vol. 8, Monsignor Nunzio sarebbe di parere, che quanto ai Ruteni potrebbe bastare l'accennata Costituzione Sinodale.

VIII. An absque licentia Sedis Apostolicae testamentum concedere, et in quorum favorem possint; et an solummodo de bonis patrimonialibus ante vel post susceptum habitum regularem, vel etiam post ademptum Episcopatum acquisitis.

Nessuno può essere eletto Vescovo Ruteno, che non sia professore Basiliano, poichè quei, che compongono il Clero secolare di quel Rito, hanno quasi tutti moglie. Passando dunque un Monaco (siccome si propone nel presente dubbio) ad esser Vescovo, non dovrebbe portare al suo Vescovato cosa alcuna di ciò, che aveva in suo uso mentr'era in Religione, come acquistato al Monastero, ove ha professato nè senza la permissione della S. Sede è in sua libertà di disporre per testamento di quello, o che per propria industria, o à titolo di successione viene in suo dominio in tempo del Vescovato, per la ragione, che essendo ancora in qualità di Vescovo legato dal Voto di povertà, ne ha solamente l'amministrazione, e cede a comodo della sua Chiesa, secondo la disposizione del Can. Statutum 18, qn. 1, e prova (f. 8) il Barbosa de off. et potest. Episc. alleg. 114, n. 19, 20, e 28. Non ignorano i Prelati Ruteni questa legge, ma desiderano dalla Santa Sede la facoltà di poter testare almeno ad *pias causas*. Crede Monsignor Nunzio, che tal facoltà si potrebbe accordare à ciascuno di loro in particolare, qualora si risolvessero di domandarla a S. Santità, perche non avendola, le sostanze, che lasciano dopo morte, sono d'ordinario convertite in usi differenti da queglii, à quali sono destinate da Sagri Canonici. Ma nel Sinodo di Zamoscia è stato provveduto anche à questo inconveniente all'ult. §. del Tit. de Episcopis.

Intorno a tal materia si trovano nell'Archivio di questa Sacra Congregazione i seguenti Decreti.

Die 5 Julii 1631, coram SS.mo.

Referente etc. instantiam Metropolitae, ut testamentum Episcopi Vladimiriensis Rutheni uniti nullum declararetur, cum ex Monaco S. Basilii professore fuerit ad illam Ecclesiam promotus, Sacra Congregatio inclinavit pro nullitate ob votum paupertatis, quod Monachi Rutheni emittunt. Verum noluit, ut praedictum testamentum declaretur nullum, nisi prius audita Nuntii Poloniae sententia, ad quem iussit scribi pro informatione, et precipue ut inquirat, an ex declaratione nullitatis supradicti testamenti possint scandala vel inconvenientia aliqua exoriri, maxime (f. 8v) propter haeredes, et legatarios praefati Episcopi Vladimiriensis.

Die 26 Ianuarii 1632.

Idem Eminentissimus ex literis Nuntii Poloniae retulit, non expedire, ut Episcopis Ruthenis unitis prohibeatur activa testamenti factio, quia eorum propinqui facile desererent Unionem, et ad Schisma reverterentur.

Die 31 Martii 1632.

Referente instantiam Metropolitae Russiae, ut Decretum Sacrae Congregationis circa testamentum Episcoporum Ruthenorum Unitorum in Russia publicaretur, EE.mi PP. iusserunt, Nuntium Poloniae commoneri, ut cum Metropolita agat, si possit illud de eorundem Episcoporum consensu in Synodo proponi ac probari, quia postea Decreti Sinodalis confirmatio a SS.mo Domino Nostro peti poterit.

Apparisce in oltre dai Registri dello stesso Archivio che il Vescovo di Vitepsko Coadiutore del Metropolita di Russia fece istanza nel 1672, che si proibisse con un Breve Pontificio ai Prelati Ruteni di disporre per ultima volontà de' propri beni à favore de' loro congiunti. Scrittosi pro informazione al Nunzio in Polonia, rispose, che in quel Regno non si osservava in tal materia la disposizione de' Sagri Canonici, ma che per immemorabile consuetudine gl'Ecclesiastici, anche Prelati, solevano liberamente (f. 9) testare de' beni acquistati colle rendite ecclesiastiche, anzi che, se morivano ab intestato, succedevano i più prossimi nei beni stabili, coi mobili si pagavano i debiti del Defonto, e le spese dei funerali ed il residuo dividevasi in tre parti, assegnandosene una per la fabbrica della Chiesa, l'altra in suffragio dell'anima del Defonto, e la terza si lasciava al Successore nel beneficio.

Che il togliere quest'uso, commune anche al Clero latino, ancorchè rispetto ai Prelati Ruteni vi fosse di vantaggio il voto di povertà, come Monaci Basiliani, avrebbe prodotto cattivo effetto, senz'apportare sufficiente remedio, al pregiudizio, che supponevasi seguire a Vescovi successori dallo spoglio, che facevano i Congiunti all'antecessori nelle case, e beni dei Vescovati, poichè i Vescovi vedendosi introdotta questa riforma nel loro Rito, e non nel Latino, si sarebbero esacerbati, ed avrebbero certamente procurato di opporsi nelle Diete all'esecuzione del Breve, oltreche da ciò sarebbe anco risultata difficoltà alle conversioni de' Prelati schismatici.

A' tali motivi però, et ad altri dedotti dal Nunzio la S. Congregazione rescrisse...: nihil, et in hoc secuti sunt votum Nuntii Poloniae.

IX. An Monialibus sibi subiectis licentiam dare possint exeundi ad tempus ex Monasterio, concurrentibus justis (f. 9v) et rationabilibus causis.

Il medesimo Sinodo di Zamoscia al Tit. de Monialibus prescrive le cause per le quali il Vescovo può permettere alle Monache d'uscire ad tempus dalla Clausura. Hanno le Monache di questo Rito troppo libertà in tal genere dai propri Ordinari permettendosi loro dà questi d'andar a trovare i parenti per visitarli, per domandar loro le doti, che se gli devono, e per qualunque altro motivo, ogni qual volta lo desiderano, di portare a vendere nelle pubbliche piazze i manuali lavori propri, e di star fuori dal Monastero, quanto piace alle medesime. Onde sarà molto conforme alla regular disciplina, secondo che insinua Monsignor Nunzio, di comandar in risposta al presente dubbio, l'osservanza dell'accenato Sinodo, ed inibire ai Vescovi, che non diano alle Monache la facoltà di uscire dalla Clausura se non per cause urgentissime.

X. An, et quomodo consulendum sit controversiis inter praefatos Archiepiscopos, et Episcopos vertentibus ratione limitum, et territorii propriarum Dioecesium.

Le controversie rispetto ai limiti delle Diocesi Rutene, indicate nel proposto dubbio, vertono tra il Vescovo di Luceoria, e quello di Vladimiria, possedendo questi il Decanato Torczynense, et il Sokaliense, i quali in tempo dello Scisma appartenevano senza disputa al Vescovato di Luceoria. Ma avendoli il secondo ridotti all'Unione in (f. 10) tempo che il primo persisteva nello Scisma, sono sempre rimasti sotto la sua giurisdizione.

Il Vescovo di Chelma parimente pretende, che il Vescovato di Premisla debba restituire alla sua Diocesi molte Chiese Parochiali fondate nel Palatinato Belsense, e nel Distretto Buscense, dalle quali il Vescovo Antonino²⁵⁸ Winniski s'impadronì durante lo Scisma.

²⁵⁸ Antonius Vynnykyj, Episcopus Peremyshliensis. Obiit anno 1679.

Nel primo caso secondo che osserva Monsignor Nunzio può dirsi, che militi a favore della Chiesa di Vladimiria il testo nel Cap. 1. de prescript., ove si dispone, che il Vescovo prescriva dentro lo spazio di tre anni tutti i luoghi da lui convertiti alla Fede Cattolica. Ma perchè il medesimo testo vuole, che questa prescrizione triennale non abbia luogo contro i Vescovi Scismatici, se non dopo la loro conversione all'Unione Cattolica, perciò a fine di ben risolvere questo articolo, è prima necessario di sapere, se il Vescovo di Luceoria dentro il triennio dopo la sua Unione²⁵⁹ abbia reclamato, o agito contro il Vescovo di Vladimiria, per la recuperazione delle sue Chiese.

Nel 2º caso, avanti di decidere la controversia contro la Chiesa di Premisla, dovrebbero, a giudizio dello stesso Monsignor Nunzio, farsi le prove giuridiche intorno alla pretesa usurpazione, per sapere in qual tempo sia succeduta, e se la prescrizione quadragenaria, ovvero la centenaria possa allegarsi in favore della stessa Chiesa.

(f. 10v) Se i limiti delle Diocesi (segue a dire Monsignor Nunzio) dovessero misurarsi da quei delle Provincie, e se avesse luogo l'argomento del dominio temporale alla giurisdizione spirituale, molte altre dispute nascerebbero in questo genere tra i Vescovi Ruteni. Ma mostrando loro l'esperienza che hanno delle Diocesi latine, che un Vescovo esercita giurisdizione spirituale nell'altrui dominio secolare, e che questa giurisdizione in alcune Diocesi si estende più della temporale, è necessario che confessino non potersi da loro misurare l'estensione delle proprie Diocesi dalle Provincie sottoposte alla giurisdizione secolare.

XI. An annuum sit votis petentium sibi permitti traslationem Beati Martyris Josaphat ad diem Dominicum post vigesimum mensis Septembris.

Nel numero delle feste immobili della Chiesa Rutena si pone dal Sinodo di Zamoscia al Tit. 16, de Jeuniis et festis, quella del B. Giosafat Arcivescovo di Polosko sotto li 16 di Settembre. E perchè il più delle volte questo è feriale ed il popolo, che vive del proprio travaglio, o che è in obbligo di obbedire al suo padrone latino, a cui è soggetto come un suddito, non può distintamente celebrarlo, nè andare alla Chiesa, ove se ne fa l'Offizio; perciò si domanda dal Clero Ruteno in questo dubbio la facoltà di potersi trasferire alla prima Domenica dopo il di 20 di Settembre. E Monsignor Nunzio col riflesso, che simile traslazione risulterebbe in maggior gloria (f. 11) del predetto Beato, stima che potrebbe permettersi, a fine di coltivare la devozione di questi Ruteni²⁶⁰

XII. An, et quomodo providendum sit, ut in Collegio Graeco almae Urbis, et in Collegio Pragensi aliqua constituentur loca pro Clericis saecularibus Ruthenis edocendis.

Intorno a questo dubbio dice Monsignor Nunzio, che sarebbe certamente di sommo vantaggio alle Diocesi Rutene, se si trovasse la maniera, che nel Collegio Greco di questa Città, ed in quella di Praga fosse fondato qualche luogo de occuparsi sempre da Chierici secolari di quel Rito. Imperocchè ammaestrati nelle sagre scienze, ed assuefatti a vivere morigeratamente, sarebbero poi di esempio agl'altri, e propagarebbero nella loro Nazione la vera, e sana dottrina.

Rispetto a questo Collegio Greco si produce un Decreto di questa Sacra Congregazione emanato li 30 Aprile 1624, in virtù del quale è lecito al Metropolita di

²⁵⁹ Eparchia Luceoriensis anno 1702 obedientiam praestitit Pontifici Romano.

²⁶⁰ In libris liturgicis Officium huic Sancto invenitur sub data 16 Septembris. A temporibus tamen eius canonizationis (1867) Officium et festivitas celebratur die 12 Novembris secundum Ritus Ruthenorum et die 14 Novembris secundum Ritus Latinum.

mandare in esso Alunni di sua Nazione; ma il non aver fino ad ora assegnato a tal fine il necessario sustentamento, ciò sarà per avventura il motivo, che tal Decreto non ha mai avuto il suo effetto, e senza un tal assegnamento è affatto inutile il procurare, che i Ruteni siano ammessi nel Collegio di Praga.

Quì però suggerisce Monsignor Segretario, che avendo richiesto nel (f. 11v) 1623 il Metropolita di quel tempo, che si accrescesse il numero degl'Alunni Ruteni nel Collegio Greco, la s. m. di Gregorio XV, nella Congregazione generale delli 23 Maggio detto anno ordinò « numerum Alumnorum Ruthenorum ad alios duos augeri ».

Fece poi istanza lo stesso Metropolita²⁶¹ di poter mandare nel medesimo Collegio per Alunni anco i laici Ruteni, e questa S. Congregazione sotto li 30 Aprile 1624 rispose, licere, dummodo eos eligat, qui vita, et moribus probati possint in Russia fidei propagationi, et conservationi prodesse, nam Decretum sub Gregorio XV factum die 23 Maii anni praeteriti, ut indefinitum tam Ecclesiasticos, quam Laicos Alumnos complectitur.

Successivamente la s. m. d'Urbano 8. nella sua Bolla confermativa delle Regole, e Costituzione del Collegio Greco in data delli 23 Novembre, parimente 1624, stabili in esso quattro luoghi per i Ruteni colla seguente espressione: Admitti in Collegium poterunt ex omnibus Graeciae Provinciis, et caeteris locis, in quibus Graeci habitant: Italo graeci, quos vocant, non excedant numerum decem, Rutheni etiam quatuor, et Monachi S. Basilii Congregationis S. Nili duo, dummodo ingenio polleant, ali in Collegio poterunt, quamdiu Protectoribus expedire videbitur.

Ed in oltre riflettendo lo stesso Pontefice nella Congregazione Generale delli 21 di Maggio 1630 profectum Collegii Graeci valde exiguum esse, et plerosque Alumnos fieri infensissimos sedi Romanae hostes, admonuit D. Cardinalem Barberinum, (f. 12) ut maiorem numerum Ruthenorum Unitorum in dictum Collegium recipi curet.

Quanto poi al Collegio di Praga, benchè nella fondazione di esso non siano compresi i Ruteni, contuttociò ha altre volte questa S. Congregazione procurato, che ve se ne ammettessero due, Monaci però Basiliani.

Di più i Ruteni hanno luogo ex fundazione nei Collegii Pontifizii di Vilna in Lituania, e di Brunsberga in Prussia; e dal Catalogo degl'Alunni dell'Anno 1725 mandato dai PP. Rettori d'ambidue i dd. Collegii, si riconosce, che in quello di Vilna vi sono sei Monaci Basiliani, cioè tre Ruteni, e tre Polachi, e due secolari della Russia, nel secondo poi due Ruteni, ed altrettanti Lituani, tutti quanti Monaci di S. Basilio, i quali parimente hanno due luoghi nel Collegio Pontificio di Olmitz, ed altri due per lo più se ne ricevono in questo Collegio Urbano per mera grazia della Sacra Congregazione, con tutto che abbiano i Ruteni anche il Collegio Nazionale nella Città di Leopoli, unito coll'Armeno, sotto il Governo de PP. Teatini.

XIII. An Clero Rutheni Ritus danda sit facultas, ut omisso proprio, Latinorum calendarium sequi possint.

A sentimento di Monsignor Nunzio, il Calendario della Chiesa Latina dovrebbe essere osservato ancora dalla Rutena, poichè trovandosi i Popoli di questo Rito stabiliti e sparsi tra i Latini, e molti in qualità di sudditi dipendenti dai Nobili Polacchi, sono perciò obligati ad osservare le feste del Calendario Latino, come osserva il Nicolio in Flosc. verb. Graeci n° 7, dal che nè nasce, che venendo le feste mobili registrate nel Sinodo di Zamoscia, al Tit. 16. de Jeuniis, et festis, a cadere in

²⁶¹ Josephus Velamin Rutskyj (1613-1637).

giorno diverso da quello, in cui si celebrano da Latini, si rende perciò à Popoli di Rito Ruteno incommoda oltremodo, e difficile l'osservanza del loro Calendario, e desiderano, che sia data loro dalla S. Sede la permissione di lasciare il proprio di seguitare il Calendario de Latini.

In ordine a ciò, che nella presente informazione vien motivato da Monsignor Nunzio circa l'osservanza delle Feste del Calendario Latino, praticata da Ruteni sud-diti de nobili Polacchi, trovasi nè Registri della Sacra Congregazione il seguente Decreto, emanato nella Congregazione tenutasi coram SS.mo li 7, Febr, 1624.

Petente Archiepiscopo Kioviensi, an praxis, qua Episcopi Rutheni Uniti cum suis subditis Latinis Dominis inservientibus dispensant, ut dum in eo servitio permanent, possint Festa celebrare iuxta Calendarium Gregorianum, et si propriam culinam non habeant jeiunia Latinorum servare, esset legitima, SS.mus de consilio, et assensu S. Congregationis de Propaganda Fide respondit: Praxim praedictam, quo ad causam dispensationis esse legitimam, et ideo Archiepiscopis, et Episcopis Ruthenis Unitis hanc dispensandi (f. 13) cum suis subditis facultatem praedicta ex causa concessit,

In altra Congregazione pero de 7 Luglio dell'istess'Anno 1624 ordinò la Santità Sua: « praedictum Decretum per Metropolitam et Episcopos Ruthenos sine publicatione caute praticari ».

XIV. An, et cuius iurisdictioni subesse debeant Archimandritae, aliique Superiores, tam perpetui, quam ad tempus, Monasteriorum Ordinis divi Basilii Magni.

Gl'Archimandriti, detti altrimenti Abbati, essendo Monachi professi, e Superiori de Monasteri dell'Ordine Basiliano, dovrebbero immediatamente dipendere dal Proto Archimandrita, che è il Generale dell'Ordine stesso, o sia perchè questa dignità, benchè perpetua, non possa esimersi dal voto solenne di ubbidienza, che nell'atto di professare ad esso promettono, o sia perche alla Sess. 6. del Capitolo di Vilna ²⁶² il Metropolita Rutski a lui li sottoponesse; o sia, finalmente, perchè sono dal Proto Archimandrita promossi à tal dignità, e a sua requisizione sono tenuti d'intervenire secondo il solito al Capitolo Generale dell'Ordine.

Per tre ragioni pretende il Metropolita, che questa giurisdizione debba competere per se, e non ad altri.

La prima è fondata nel giuramento di ubbidienza, che da loro riceve, quando gli consacra in Archimandriti.

Deduce la 2a dalle deputazioni, che ha fatto molte volte nella (f. 13v) persona del Proto Archimandrita per le visite dè medesimi.

Considera per 3a, che gl'Archimandriti nel Capitolo Generale dell'Ordine sono privi di voce passiva, e non possono essere eletti in Proto Archimandrita, e cioè solamente perche dipendono da lui, e non dal Proto Archimandrita.

A queste ragioni però si risponde dal Proto Archimandrita assai edequatamente, imperocchè:

Quanto alla prima, dell'accennato giuramento, dicesi essere stato introdotto non prima dell'anno 1719; ne poter essere di alcun valore per annullare il voto di ubbidienza, che ogni Monaco a lui fa nell'atto di professare, si perchè il Metropolita non ha un somigliante potere, e si ancora perchè questo voto è inseparabile dalla qualità, e dal carattere, che ritengono, ed esercitano gl'Archimandriti di Monaci del l'Ordine Basiliano, siccome in termini più forti di un Religioso, che passando all'Ordine de Vescovi sia obbligato ad osservare i voti della sua Religione in tutto ciò,

²⁶² Anno 1636. Cfr. M. M. WOJNAR, *De Capitulis Basilianorum*, p. 10.

che è compatibile col Vescovo, e non è d'impedimento all'esecuzione del suo ufficio, il quale come bene maggiore prevale ai voti Religiosi; in quelle sole cose, che gl'uni sono con gl'altri compatibili, ferma dottamente il Barbosa de Offic. et potest: Episc. allegat. 114, n. 28.

Rispetto poi alla 2a, delle deputazioni, che si allegano in ordine alle visite degl'Archimandriti, si ammettono infatti, qualora sia stato necessario di visitare un Archimandrita, e Vescovo (f. 14) insieme; ma quanto agl'altri non Vescovi assolutamente si negano, mentre avendo il Proto Archimandrita in virtù delle Costituzioni dell'Ordine la facoltà di visitare indistintamente tutti i Monasteri, e tutti i Superiori del medesimo, a ciò fare asserisce di non aver mai avuto bisogno della deputazione del Metropolita.

In ordine poi alla 3a, si nega che l'elezione del Proto Archimandrita non possa cadere nelle persone degl'Archimandriti, perchè ciò non vien proibito da alcuna Costituzione dell'Ordine, e gl'esempj passati mostrano il contrario; fra i quali merita d'esser considerato quello del presente Metropolita, che essendo Archimandrita Supraslense nell'anno 1709 fu eletto Proto Archimandrita.²⁶³

Pare pertanto a Monsignor Nunzio, che il Metropolita dovrebbe contentarsi della giurisdizione, che esercita sopra gl'Arcivescovi, e Vescovi del suo Rito, e sopra gl'Ecclesiastici della sua Diocesi, senza ingerirsi in quella, che compete al Proto Archimandrita sopra tutti i Superiori, e gl'Archimandriti come Capo, e Generale della Congregazione Basiliana in Polonia, eretta per Decreto di questa S. Congregazione di Propaganda li 4. 8bre 1624, coram SS.mo, confermato ancora sotto li 20 Agosto 1631.

Oltre poi alle fin qui indicate ragioni per la parte del Proto Archimandrita, il Procurator Generale dell'Ordine, in maggior (f. 14v) corroborazione delle medesime, apporta la disposizione del Capitolo Generale Novogrodense sub die 20 Julii 1617 Sess. 2, ivi: Si elegga un Generale, o Proto Archimandrita, il quale visiterà tutti i Monasteri nostri, e provvederà al buon ordine, tanto nei Superiori, quanto negl'altri fratelli. E similmente l'altra disposizione del Capitolo Generale di Vilna sub die 3 Augusti 1636, Sess. 16, ivi: « Qualche apparisce alle inferiori Prelature vitalizie queste al medesimo Proto Archimandrita, e col medesimo diritto devono soggiacere, col quale soggiacciono le temporanee ».

Adduce inoltre la pratica costante nell'Ordine osservata, che il Proto Archimandrita ha visitato tutti i monasteri, e tutte le Archimandrie, correggendo non meno i Religiosi, che gl'istessi Archimandriti, ed anche privandoli delle Archimandrie in caso di averli trovati delinquenti, come tra gl'altri fece il Padre Stefano Martiszkievitz, che privò dell'Archimandria Braslaviense il P. Geroteo Cudriski, e poi ancora il Padre Stefano Szluzynski; e come singolarmente fece il moderno Metropolita, essendo Proto Archimandrita prima di essere assunto al Vescovato, che privò dell'Archimandria Dorohobusen il Padre Benedetto Godebski.²⁶⁴

Di più osserva, che i Religiosi promossi ad essere Archimandriti, giurano l'ubbidienza solenne circa la lor professione ai Proto Archimandriti; oltre di che essi Archimandriti con (f. 15) gl'altri Religiosi eleggono il loro Generale, ed eletto l'adorano per segno di ubbidienza, massimamente essi Archimandriti, i quali non hanno

²⁶³ Leo Kiška, Metropolita ab anno 1714. Primum Protoarchimandrita Ordinis Basiliani (1703-1713).

²⁶⁴ Basilius Benedictus Godebskyj, Archimandrita Dorohobuscensis (1703-1713), dein Kobrynensis (1713-1718).

distinto territorio, nè giurisdizione quasi Vescovale. Come dunque possono esimersi dall'ubbidienza, e soggezione al loro Prelato Regolare?

Questa ubbidienza degl'Archimandriti al loro Capo regolare si deduce altresì dallo statuto, intitolato « Nexus Sacrae Religionis cum Metropolitano », al cap. 5, ivi: « Capitula intimabit Proto Archimandrita, consulto Metropolitano de tempore, et loco; Ad Episcopos tamen dabuntur intimatoriae Metropolitanæ simul, et Proto Archimandritæ manibus, sigillisque munitæ ». Ed al cap. 6: « Proto Archimandrita visitabit sive per se, sive per alium omnia Monasteria incorporata nostrae Congregationi, pro qua visitatione accipiet a Metropolitano expeditionem ad DD. Episcopos titulo Archimandritarum gaudentes ». Se dunque gl'istessi Vescovi ubbidiscono alle lettere del Proto Archimandrita, colle quali gli chiama al Capitolo, e soggiaciano alla di lui visita, per qual ragione potranno esserne esenti i semplici Archimandriti non Vescovi?

La ragione però, o per dir meglio, il fine, per cui gl'Archimandriti tentano esimersi da una tal soggezione al loro Superior generale, altro non è, al dire del mentovato Padre Procuratore,²⁶⁵ che il non (f. 15v) volere, chi li ammonisca, e corregga, ed impedisca la dispersione de beni de Monasteri a favore de loro parenti, e la dissipazione delle loro rendite in cose superflue, in abiti preziosi, e di seta, di vari colori, così che dove i Monasteri ben regolati sotto la visita, e correzione del Proto Archimandrita potrebbero mantener più Religiosi in beneficio spirituale de secolari, ne alimentano pochissimi, essendovi alcuni Monasteri, nè quali non vi è che un sol Religioso oltre l'Archimandrita.

E à tutto ciò per fine si aggiunge, che qualora si esentassero gl'Archimandriti dalla subordinazione al Prelato dell'Ordine, si verrebbe ad eludere totalmente la mente della Sagra Congregazione, e della Sede Apostolica, la quale col sopracitato Decreto del 1624, confermato nel 1631, volle « Monachos in Congregatione sub Generali, seu Proto Archimandrita redigere, ut Religio praedictorum Monachorum melius gubernatur »

XV. An Proto Archimandritæ, seu Generali eiusdem Ordinis debeatur praecedentia supra Archimandritas Infulatos.

Pretendono gl'Archimandriti che sia loro dovuta la precedenza sopra il Proto Archimandrita, perchè essi sono mitrati, e vitalizii, ed egli non è mitrato, ed il suo Offizio non dura più di quattr'anni. Ma il solo titolo degl'uni, e quello dell'altro mostra, à parere di Monsignor Nunzio, chi (f. 16) fra loro debba precedere; E se al Proto Archimandrita appartiene, conforme s'è detto di sopra, di deporre insieme col Metropolita gl'Archimandriti con grave causa, come senza contrasto si ammette essere stato praticato in tempo del Metropolita Cipriano, sarà dunque vero, ch'egli esercita giurisdizione sopra gl'Archimandriti, e per conseguenza dovrà ad essi precedere; argomento di che possono essere gl'atti Capitolari citati nell'informazione data dal Proto Archimandrita a Monsignor Nunzio, e le sottoscrizioni poste in fine del Sinodo Ruteni di Zamoscia.

À questi atti Capitolari, che vengono semplicemente enunciati da Monsignor Nunzio nella sua informazione, si aggiungono dal Procurator Generale altri atti pubblici, e sono:

Primieramente il Sinodo Provinciale Kobrinen²⁶⁶ dell'anno 1626, celebrato sotto

²⁶⁵ Patritius Zyravskij (1726-1729).

²⁶⁶ Mense Septembris 1626, temporibus Metropolitanæ Josephi Velamin Rutskyj (1613-1637).

il Metropolita Rutski, in cui immediatamente doppo i Vescovi ebbe il suo luogo il Proto Archimandrita Rafaele Corsack, dopo di esso i Vicari de Vescovi assenti, e poi gl'Archimandriti.

2. Il Colloquio, osia Congresso Lublinense, che si esibisce in publica forma, tenutosi li 24 Gennaro 1680 con gli Scismatici per promuovere la Santa Unione, sotto la protezione del Re Giovanni III, e sotto la Presidenza del Metropolita Cipriano,²⁶⁷ in cui si vedono sottoscritti, alla pag. 5, prima i Vescovi, immediatamente dopo (f. 16v) essi il Proto Archimandrita, poi i Consultori, e finalmente gl'Archimandriti; il qual ordine si vede pure osservato alla pag. 18, nella quale sottoscrizione della lettera scritta al detto Re per raguagliarlo del succeduto nel menzionato Congresso.

3. Il capitolo Novogrodense del 1º Agosto 1686, tenuto sotto la Presidenza del Padre Preposito de Gesuiti di Vilna,²⁶⁸ Suddelegato di Monsignor Nunzio per la Santa Sede, in cui alla Sess. 2. si legge osservato il medesimo ordine, che si è detto di sopra, qual pure vedesi praticato nel Capitolo d'Alba Ducale, sotto il Metropolita Winnicki, in Agosto, e Settembre 1709, per l'elezione del presente Metropolita in Proto Archimandrita dell'Ord.ne, alla pag. 1.

Onde non solo per queste ragioni, che per le altre addotte nell'antecedente dubbio, pare, non possa contrastarsi la precedenza al Proto Archimandrita sopra gl'Archimandriti non Vescovi, alcuni dè quali, per farsi strada à precedere al loro Capo, hanno dimesso il loro conveniente titolo di Pater Archimandrita, ed hanno indebitamente assunto quello di Perillustris, et Rv.mus Dominus.

XVI. An, quomodo, et a quibus Proto Archimandritae, atque Archimandritarum electio facienda sit.

In virtù dell'accennato Decreto della Sacra Congregazione dell'anno 1624 l'elezione del Proto Archimandrita si fà di quattr' in quattr'Anni dal Capitolo Generale dell'Ordine (f.17) Basiliano, composto del Metropolita, come Capo di esso, dei Vescovi Ruteni, degl'Archimandriti, e degl'altri Superiori dè Monasteri. Domanda il presente Proto Archimandrita, che si proibisca ai Vescovi d'intervenirvi nell'avvenire, perchè dice esserne esclusi dalle Costituzioni dell'Ordine medesimo alla Sess. 3ª, della prima Congregazione, e perchè essendo Vescovi non devono mescolarsi nelle cose della Religione, nè arrogarsi l'autorità di eleggere il Proto Archimandrita, da cui nè direttamente, nè indirettamente dipendono. Questa domanda sembra essere appoggiata alla ragione, ma ha contro di sè l'osservanza continua, giacchè per il passato essi sono stati sempre chiamati al Capitolo Generale, e vi hanno havuto il lor voto. In quanto poi alle elezioni degl'Archimandriti, succeduta la morte di uno di essi, il Proto Archimandrita, unito ai quattro suoi Consultori, sceglie ancora un Monaco di Monastero diverso da quello al quale è mancato l'Archimandrita, giudicato atto à sostenere il posto vacante, e presentarlo al Metropolita, questi lo benedice e consagra in Archimandrita.

Questa maniera d'assegnare i Superiori ai Monasteri (dice Monsignor Nunzio) è certamente contraria ai Sagri Canonì, da quali si dispone, che ai Monaci dell'Abbadia vacante, e non ad altri debba appartenere l'elezione del proprio Abbate, e che la medesima debba sempre cadere (f. 17v) in uno di loro, e non in un Monaco

²⁶⁷ Cyprianus Zochovskij, Metropolita Kioviensis (1674-1693).

²⁶⁸ Capitulum Novogrodecense an. 1686, celebratum diebus 1-10 mensis Augusti sub praesidentia P. Thomae Uiejski, Soc. Jesu, subdelegati a Nuntio Varsaviensi, Opitio Pallavicini. Cfr. M. M. WOJNAR, *De Capitulis Basilianorum*, pag 17.

di differente Monastero. Ma perchè dai Regi Ministri si pretende, che il Re nomini i soggetti à queste Archimandrie, come in caso di vacanze sempre succede, l'elezione de Monaci può difficilmente haver luogo; onde sarebbe almeno desiderabile, che nessun Monaco senza il consenso del Proto Archimandrita, e de Consultori, si procurasse la Regia nomina, siccome qualche volta è accaduto con sommo pregiudizio, e disturbo della disciplina regolare.

XVII. An Monachi dicti Ordinis, cum propter eorum incorrigibiles mores è Religione eiiciuntur, sumptibus eiusdem Religionis ali, et sustentari debeant.

Non devono, secondo che giudica Monsignor Nunzio esser alimentati dalla Religione quei Monaci, che come incorrigibili sono da essa dimessi, perchè non servono più al Monastero, e quello che acquistano, non è più della Religione, ma loro proprio, anzi possono giustamente pretendere, che gli si restituisca tutto ciò, che in professando hanno portato alla medesima. Questa è l'opinione del Surdo de Alimenaque 35, tit. 7, ed è altresì conforme al desiderio dell'Ordine Basiliano, il quale sostiene di non dover soggiacere a questo peso, per la ragione, che l'accennata alimentazione non è mai stata in uso, e se ora volesse introdursi, si faciliterebbe ai Monaci la strada di cercare tutti i mezzi, a fine di essere come incorreggibili (f. 18) esclusi dalla Religione, per godere nel secolo con maggior libertà e sodisfazione ciò che in essa era loro somministrato.

XVIII. An Basilianorum Monasteria in Regno Poloniae, et Magno Ducatus Lithuaniae existentia, unienda, atque in unum corpus redigenda sint.

I Monasteri dell'Ordine Basiliano appartenenti alla Lituania, si trovano già da molto tempo ridotti in Congregazione, e uniti fra loro sotto la direzione del Proto Archimandrita, che come è stato detto di sopra, si elegge dal Capitolo Generale ogni quatt'anni. Quei poi, che sono fondati nel Regno di Polonia rimanendo tutt'ora separati, o divisi, e soggiacendo alla giurisdizione degl'Ordinari de' luoghi, il Sinodo di Zamoscia al titolo 11 de Monasteriis, et statu Monachorum ha disposto, che similmente si eriggano in Congregazione nel Capitolo Generale da intimarsi dal Metropolita un anno dopo la pubblicazione di detto Sinodo: Che à questo Capitolo, ed agl'altri, che si terranno in avvenire, debba esser chiamato il Proto Archimandrita di Lituania. Che si faccia l'elezione del Proto Archimandrita della nuova Provincia e de visitatori di essa; e che per fine l'eletto Proto Archimandrita dipenda dalla giurisdizione di quello a cui sarà dalla S. Sede dichiarato appartenere.

(f.18v) Quanto difficile, altrettanto inutile sarebbe (secondo il parere di Monsignor Nunzio) se la nuova Provincia Polacca si unisse alla Lituania; poichè la diversità de costumi, e di alcuni regolari Istituti, che passa frà i Monaci dell'una, e dell'altra Provincia, renderebbe oltremodo malagevole l'impresa, se mai si potrebbe convenire intorno all'elezione del Proto Archimandrita, che dovendo essere un solo, ciascheduno lo vorrebbe della propria Provincia ma dove facendosi la nuova Provincia separata dalla Lituania, ed il Proto Archimandrita indipendente, si toglierà di mezzo ogni disputa, e si seguirà in ciò l'esempio degl'altri Ordini Regolari, esistenti nel Dominio della Repubblica di Polonia, i quali per le accennate ragioni sono per lo più divisi in due Provincie fra di loro affatto indipendenti. La Provincia da erigersi contando nelle Diocesi di Leopoli, Luceoria, Vladimiria, Chelma, e Premisla più di 60 Monasteri, il di lei Proto Archimandrita avrà senza dubbio in che esercitare il suo zelo, senza che s'ingerisca nella Lituania; e similmente il Proto Archimandrita di questa potrà meglio sodisfare alle sue incombenze; non essendo caricato degl'affari della nuova Provincia.

Molti mesi dopo trasmessa da Monsignor Nunzio la riferita sua informazione,

e parere, si congregarono, com'egli scrive, convocati dal Metropolita i Vescovi di Luceoria, (f. 19) di Leopoli, di Chelma, e di Premisla, ed alcuni Archimandriti, e Superiori de Monasteri ad essi Vescovi soggetti li 26 di Maggio prossimo passato nel Monastero di Dubna²⁶⁹ coll' intervento ancora del Proto Archimandrita, e de Consultori de Basiliani di Lituania, ad oggetto di formare la nuova Congregazione, o Provincia e susseguentemente venire all'elezione del nuovo Proto Archimandrita, o sia Generale della medesima, a similitudine di ciò che si pratica nella Congregazione di Lituania, conforme si è disposto nel Sinodo di Zamoscia, e conforme si è già detto di sopra.

Ma perchè gl'accennati Vescovi in formare la nuova Congregazione di Russia, o come dicono, di Volinia, hanno preteso di smembrare dall'antica di Lituania alcuni Monasteri, per unirli a questa nuova, il presente Proto Archimandrita²⁷⁰ e suoi Consultori della stessa Congregazione di Lituania si sono vigorosamente opposti, asserendo non esservene alcun bisogno; onde la decisione della controversia è stata rimessa di comun accordo à questa Sagra Congregazione.

Le ragioni, che si apportano per parte de Vescovi sono:

1. A' tenore del S. Concilio di Trento, Cap. 8, Sess. 25, i Vescovi sono Visitatori de Monasteri egualmente che i Provinciali. Siccome dunque per erigere la nuova Congregazione, i Vescovi Ruteni dimettono questa sua obbligazione di visitare i Monasteri, così il Proto Archimandrita di Lituania, che è sottoposto al Metropolita, dove dimetter anch'esso (f. 19v) la cura di visitare quei, che si pretendono, al nuovo Provinciale, o Proto Archimandrita.

2. I Monasteri de quali qui si parla, non possono visitarsi, ne mai sono stati visitati dal Proto Archimandrita di Lituania, a cagione della notevole distanza di cento, e più miglia, massime in contingenze di guerre; dunque devono unirsi alla nuova Congregazione, e lasciarsi alla visita del nuovo Proto Archimandrita di Russia.

3. I Monasteri esistenti in Polonia, come sono il Dermanense, Dubnense, Zydzynense, sono stati sempre posseduti da Vescovi, e mai hanno ricevuto verun aiuto dai Proto Archimandriti di Lituania; ed inoltre non si trovano specificati nella convenzione fatta tra il Metropolita Cipriano e la Religione; perciò non cadono sotto la visita di esso Proto Archimandrita di Lituania.

4. Il moderno Proto Archimandrita di Lituania, trovandosi attualmente in Dubna, ha trascurato di visitare per se ipsum il Monastero Buczacense, distante sole trenta miglia, e vi ha mandato il suo Segretario. Che cosa poi farebbe se dovesse visitare i Monasteri controversi discosti dal luogo della sua ordinaria residenza 150, e 200 miglia?

5. La Congregazione di Lituania non ha mai mandato soggetti ai Monasteri, che ora si pretendono, di modo che nel Collegio di Vladimiria si vestivano secolari per lo più incapaci; (f. 20) in Chelma provvedeva il solo Vescovo; e in Zydzin da se solo lo stesso Vescovo ha eretti Monasteri mutati con Chiese. Come dunque la detta Congregazione di Lituania pretende ora di non cederli alla nuova Congregazione da erigersi?

6. Questa nuova Congregazione, o Provincia erigenda, quando non se le applichino i Monasteri controversi, rimane poverissima, e non le resta Monastero, ove

²⁶⁹ Capitulum Dubnense, an. 1727, mense Maio. Cfr. M. M. WOJNAR, *De Capitulis Basilianorum*, pag. 23.

²⁷⁰ Cornelius Lebeckyj (1727-1729).

possa destinarsi la residenza del nuovo Provinciale, o Proto Archimandrita, ne lo studio, ne il Noviziato. E se questa Sagra Congregazione vorrà accettarsi del vero, potrà farne fare una inquisizione, e si troverà, che fuori del solo monastero Poczaiovienese, capace di servire o per residenza del Provinciale, o per il Noviziato, o per lo studio, non ve ne è verun altro, che sia à proposito per tali usi; oltrediche nella Diocesi di Vladimiria, a riserva del solo Collegio Vladimirien., eretto ed arricchito da soli Vescovi, non v'è quasi altro Monastero e non sussiste, che il Monastero Milnense sia opulento, come i Religiosi Lituani pretendono.

7. Se non si cederanno alla nuova Congregazione, o Provincia i Monasteri, che sono in questione, ciò sarà un distruggerla nello stesso tempo, che si cerca di erigerla, mentre dai soli Monasteri non ancora uniti in Congregazione non si potranno avere soggetti degni, et idonei per eleggersi in Provinciali, in Superiori, in Maestri de Novizii, in Predicatori.

8. Finalmente non cedendosi i detti Monasteri, non avrebbe (f. 20v) la nuova Congregazione verun modo di poter gratificare i soggetti più benemeriti, perchè rimarrebbe priva di quasi tutte le Archimandrie vitalizie, dove all'incontro la Congregazione di Lituania, anche senza le dette controverse, ne abbonda. È vero, che la nuova Congregazione havrebbe pur cinque Archimandrie, ma è anche vero, che non possono servire all'intento, perchè l'Archimandria Unionense si dà sempre al Vescovo di Leopoli per suo mantenimento, l'Ourucense, e la Milcense sono miserabili. La Zimnense non può mantenere, che il solo Archimandrita, ed un Monaco, conservandosi col titolo di Archimandria à solo riguardo dell'antichità di quel Monastero; e la Canoviense è puro titolo senza Monastero, nè Chiesa, nè fondo di veruna sorte, onde non merita, che ne pur se ne faccia menzione.

I Monasteri dunque, che si domandano per la nuova Congregazione, sono otto, cioè il Dubnense, e il Dermanense, ambedue Archimandritali, goduti attualmente dal moderno Proto Archimandrita di Lituania; Il Dorohobusense, parimente Archimandritale, a cui il Principe Lubomyrschi ha occupate ville, e la di cui Chiesa caduta intende di ristaurare a sue spese il Metropolita, benchè non astretto da verun obbligo; Il Zydyczynense applicato in perpetuo anche per le costituzioni del Regno al Vescovo di Chelma per suo mantenimento, il qual Vescovo à proprie spese ne ha rifabbricata la Chiesa di materiali; (f. 21) Il Verchoviense, il Buczacense, ed il Chelmense e finalmente il Collegio di Vladimiria.

All'incontro per parte del Proto Archimandrita, e Consultori di Lituania si oppongono le seguenti ragioni:

1. Il Sinodo di Zamoscia al cit. tit. XI de Monasteriis, et statu Monachorum ordina, si riducano in unum corpus, seu Congregationem Monasteria omnia, quae Generalibus Capitibus non subsunt, nec suos habent ordinarios visitatores.

Ma i Monasteri, che ora si pretendono per la nuova Provincia, o Congregazione, essendo già da molto tempo incorporati alla Congregazione di Lituania, si trovano sottoposti al Generale della stessa, il quale o per se medesimo, o per i suoi Commissarii delegati suol visitarli, come può riconoscersi degl'atti delle visite fatte. Dunque non cadono sotto la disposizione del detto Sinodo.

2. I Monasteri, che devono ridursi in Congregazione sono 89 (conforme apparisce dal Catalogo trasmessone da Monsignor Nunzio) e per conseguenza il numero molto maggiore dei Monasteri della Congregazione Lituania, che compresi anche i sopradetti Monasteri incorporati alla medesima, ad ora controversi, non sono più di cinquanta; onde se venisse obbligata à cedere quei, che ora si pretendono, ne patirebbe gran danno; ne pare alla medesima di meritare un simile pregiudizio, do-

poche con tanti stenti, e fatiche gl'ha mantenuti nell'ubbidienza alla Santa Sede, tuttochè fossero d'ogni intorno circondati da Scismatici.

(f. 21v) 3. Non sussiste l'insufficienza supposta dè Monasteri da unirsi, per la sussistenza del nuovo Provinciale, del Noviziato, e delle scuole, perchè se bene tra essi ve ne sono de poverissimi, il che succede anco nella Congregazione di Lituania, vi sono ancora in ciascuna Diocesi de Monasteri benefondati, nè quali si possono mantenere il Provinciale, il Noviziato, e lo studio, ed in specie le Archimandrie Milcense, ed Unioviense.

4. Le difficoltà, che si oppongono da sopradetti Vescovi, sono un mero pretesto, per rendere ineseguita la disposizione del Sinodo di Zamoscia, giacchè ritraendo dell'utile dai Monasteri, che essi con giuramento si sono obbligati di dimettere, per unirli in un solo Corpo, provano ora della gran ripugnanza a privarsene. Ed infatti nella prima sessione, che si tenne in Dubna per l'erezione della nuova Provincia, non mossero già i Vescovi questa pretensione, della quale si è fin qui parlato, ma bensì pretesero di riservarsi per loro, e sotto il loro Governo i Monasteri migliori, e dimetter solamente i più poveri per ridursi in Congregazione; Ma oppostisi poi à simile pretensione il Proto Archimandrita, e i Consultori di Lituania con gl'altri Superiori, e Religiosi di Monasteri da unirsi, i detti Vescovi suscitarono nella 2a Sessione, che fu l'ultima, il progetto della mentovata cessione dè Monasteri già incorporati alla Congregazione Lituana; siccome distesamente riferisce in una sua lunga lettera il Padre Trulevicz, uno de Consultori, e già Procurator Generale della stessa Congregazione in Roma.

(f. 22) 5. Pare, si dimostri ancora ad evidenza, esser ciò un mero pretesto de Vescovi, del riflettere, che il Capitolo fu congregato in Dubna per eleggere il Provinciale della nuova Provincia, quale doveva formarsi di tutti i Monasteri non soggetti a un Capo Generale. Dovevano dunque i Vescovi lasciare in libertà di eleggersi questo Capo i Religiosi, che essi dimettevano dal loro governo, e lasciar a questo nuovo Capo il pensiero e la cura d'intendersi col Generale di Lituania, e colla Sagra Congregazione per le pretensioni che potesse avere, e non impedire, come han fatto, l'elezione del Superiore. Perchè dunque impedirla? e perchè ingerirsi con tanto impegno in una cosa che loro non appartiene? Chiaro è per conseguenza, altro ciò non essere, che un pretesto per eludere, e per ritardare in questa parte l'adempimento del Sinodo.

Tali sono le ragioni, che per l'una, e l'altra parte si adducono, su le quali riflettendo Monsignor Nunzio, produce il suo parere con dire, che parlando il Sinodo di Zamoscia di quei soli Monasteri, che non sono in Congregazione, e che essendo questi per la nuova il numero più che sufficiente, tra quali in oltre alcuni ricchi, e capaci della residenza del Proto Archimandrita da eleggersi, del Noviziato, e delle scuole, egli perciò crede, che la pretensione de Vescovi non sia di molto peso; onde questa Sagra Congregazione col decidere questo incidente, torrà di mezzo ciò, che nel sopradetto (f. 22v) Capitolo è stato d'impedimento all'erezione della nuova Congregazione tanto utile, e necessaria per l'esatta osservanza della disciplina monastica.

Raccogliendo per tanto tutta la materia della quale si tratta nel presente lungo articolo, due cose devono risolversi.

1. Se si abbia ad obligare la Congregazione di Lituania, à cedere alla nuova Congregazione erigenda i Monasteri pretesi.

2. A chi debba sottoporsi il Proto Archimandrita di questa nuova Congregazione.

In ordine al qual 2º punto il Sinodo dice cit. Tit. XI.: novus Proto Archimandrita illi suberit in futurum, cui S. Sedes expedire iudicaverit.

I Vescovi intorno a ciò non fanno veruna istanza, e solamente dicono, che si erano radunati coi Monaci in Dubna per supplicare la Sagra Congregazione di dichiarare à chi dovesse restar soggetta la nuova Congregazione.

Monsignor Nunzio per le ragioni allegate nella sua prima informazione, e riportate sul principio del presente articolo, giudica, che la Nuova Congregazione debba essere onninamente separata da quella di Lituania, e che il suo Proto Archimandrita da eleggersi sia indipendente.

Il Proto Archimandrita però di Lituania pretende, che la nuova Congregazione ne debba essere in tutto dipendente da lui, come Generale di tutto l'Ordine, riservandosi solamente alla detta nuova Congregazione il ius di eleggersi il Provinciale.

(f. 23) Crede, che ciò sia convenientissimo, anzi ancor necessario, per evitar le discordie, e le emulazioni scandalose, che naturalmente potranno derivare da questa diversità di Superiori tra le due Congregazioni; oltre di che sarebbe una cosa mostruosa il vedersi un'istess'Ordine con due Capi, uno indipendente dall'altro.

Di più, si provvederebbe in questa maniera alla migliore istituzione e conservazione della disciplina monastica, perchè i Monaci della nuova Congregazione, come piante novelle, verrebbero meglio istruiti, e confermati nella Cattolica Fede, e nella regolare osservanza da Monaci Lituani, che già da tanto tempo sono fondati, e stabiliti nell'una e nell'altra.

Si precluderebbe ancora l'adito ai Religiosi discoli di transitare a lor piacere da una Congregazione all'altra, per sottrarsi dalle pene, che meritano per i loro delitti.

In oltre stima, che militi per un solo Proto Archimandrita di tutto l'Ordine Basiliano Ruteno la disposizione del Decreto di questa Sagra Congregazione, emanato li 4 ottobre 1624 coram SS.mo, ibi: « S. Congregatio convenientissimum esse censuit, ut Monachi Rutheni Uniti in Congregationem redigantur; quod si fecerint, eisdem facultatem concessit eligendi sibi perpetuis futuris temporibus unum Generalem, seu Proto Archimandritam totius Russiae ». Sicchè l'eleggerne ora un'altro, non sarebbe conforme al detto Decreto, che vuole unum Generalem.

Nè fa forza a suo credere l'obbietto, che un solo Proto Archimandrita non possa capire la visita di tutti (f. 23v) i Monasteri, perchè, o potrà deputare in suo luogo un Vicario, siccome dispongono le Costituzioni dell'Ordine, o pure potrà il Provinciale della nuova Provincia visitare i Monasteri di quella.

XIX. An Monachi eiusdem Ordinis, et Parochi Rutheni Ritus Horas Canonicas, et quas sub peccato mortali recitare teneantur.

Le ore cononiche dei Ruteni sono di due sorte; le prime si chiamano grandi, e le seconde parziali, o mezzane. Le grandi dovrebbero esser cantate nel Coro dè Monaci Basiliani, ma durando lo spazio di quattr'ore incirca, le hanno abbreviate, sostituendo loro le parziali, che sono un compedio delle grandi. I Monaci quando non intervengono al Coro, ed i Parochi, mai recitano nè le une, nè le altre, dal che è nato il soprespresso dubbio, se a ciò siano obligati sotto la pena di peccato mortale.

Quanto alle grandi non sà Monsignor Nunzio con quale autorità abbia potuto l'Ordine Basiliano esimersi dal recitarle tutte intiere, perchè i Breviari, ne quali si contengono, devono essere stati composti per uso del coro.

Quanto ai Monaci, che si mettono in viaggio, non potendo portar seco i molti grossi volumi, che si richiedono per recitare le grandi, dovrebbero almeno non tralasciare le parziali, secondo l'obbigazione, che ne hanno dalla Costituzione 37 del loro Istituto, ove parlando S. Basilio delle Ore Canoniche, ordina che i Monaci debbano recitare ancora quando sono fuori del proprio Monastero, il che con più ragione deve

aver luogo, quando i Monaci sono nè Monasteri dell'Ordine, (f. 24) e non intervergono al Coro.

I Parochi finalmente, che per mantenere le loro moglie e famiglie sono necessitati ad impiegarsi in opere, e lavori poco decenti al loro carattere dovrebbero soggiacere ad un tal peso per loro meno ne giorni di festa di precetto, ne quali desistono dalla fatica.

A' fine però di non illaqueare le coscienze con una nuova obbligazione, in rispondendo a questo dubbio, i Monaci potrebbero rimettersi alla determinazione del prossimo Capitolo Generale dell'Ordine, ed i Parochi agl'Ordinari de luoghi, incaricando loro d'invigilare, che le Ore Canoniche siano da essi recitate almeno le feste, e che procedano a pene arbitrarie contro quei, che le omettono.

XX. An ex assistentia, quam Parochi Matrimoniis praestant, quidquam praetendere aut recipere licite possint.

Nel Sinodo di Zamoscia al Tit. 14 de Simonia si dispone, che i Parochi per l'amministrazione de Sacramenti non debbano sotto pena di scomunica, da incorrersi ipso facto, domandare ne direttamente ne indirettamente alcuna cosa dai loro Parochiani, ma che possano solamente ricever dai medesimi ciò che terminato il Sacramento sarà loro presentato spontaneamente per mera grazia, ed a titolo di divozione.

Monsignor Metropolita a fine di sottrarre i Parochi dall'osservanza di questa disposizione sinodale dice, che essi non sono Ministri, ma semplici testimoni qualificati (f. 27v) del Sacramento del Matrimonio, e che secondo l'uso i Parochi dell'uno e dell'altro Rito pretendono, ed esigano a titolo di una tal assistenza qualche diritto. Ma quest'uso non può essere approvato (per quanto pensa Monsignor Nunzio) con Decreto della Sacra Congregazione, mentre quantunque il consenso, e la reciproca tradizione de contraenti, secondo l'opinione più commune, sia la materia, e la forma di questo Sacramento, è sempre vero, che il Paroco per l'assistenza, che fa ad una cosa spirituale, e per una benedizione, che da ai contraenti, riceve una cosa temporale; onde sarà bene d'inculcare a questo presente dubbio l'osservanza dell'accennata disposizione Sinodale.

XXI. An Confessarii Rutheni accipere possint Confessiones Christi fidelium latinorum.

Possono i Confessori Ruteni ascoltare le Confessioni de Latini in virtù del Decreto della Sacra Congregazione del primo Giugno 1626, riferito dal Nicolio in flosc. verb. Graeci n. 16, in fine. Ma per prevenire le nuove querele de Prelati latini che soffrono ciò di mala voglia, e per togliere ogni occasione di disturbo fra l'uno, e l'altro Rito, stima Monsignor Nunzio, che questa facoltà potrebbe dichiararsi aver luogo solamente in mancanza del Confessore latino.

In Ordine a questo dubbio riferisce Monsignor Segretario, che oltre il sopracitato Decreto del 1626, trovasi anco il seguente nei Registri di questa Congregazione, emanato nella Congregazione Particolare (f. 25) delli 14 Agosto 1643: Quoad Confessiones latinorum cum Ruthenis Sacerdotibus, Congregatio jussit servari Decretum Clementis VIII, in casu scilicet necessitatis », qual Decreto fu poi confermato dalla Santa Memoria d'Urbano VIII, li 28 Settembre detto anno.

XII. An in Sacramento Extremae Unctionis quilibet Parochus infirmum ungere debeat cum prolatione formae.

Nella Chiesa Rutena il Sacramento dell'Estrema Unzione si amministra da sette o almeno da tre sacerdoti, il che essendo stato molte volte d'impedimento all'amministrazione medesima, il Sinodo di Zamoscia al § 6, Tit. 3, de Extrema Unctione, ha decretato, che non trovandosi per qualsivoglia accidente più Sacerdoti, uno solo in

caso di bisogno possa amministrarlo; e perchè ogni Sacerdote, che amministra questo Sacramento, unge l'infermo con proferire la forma, quindi è nato il dubbio, che qui si propone.

L'Arcudio nella sua opera: de Concordia Sacramentorum Ecclesiae Orientalis cum Occidentali, lib. 5 Cap. 2, disapprova quest'uso come erroneo, et ingiurioso al Sacramento, la forma del quale quante volte si proferisce, e si unge l'infermo, sostiene, che altrettante volte illecitamente si rinnovi il Sacramento.

Il Goar, per contrario, nel suo Rituale de Greci lo approva coerentemente all'autorità di S. Tomaso, che all'art. 1, dalla qu. 30 insegna, che quando più azioni sono ordinate al (f. 25v) medesimo fine, l'ultima è la formale di tutte le precedenti, e agisce in virtù di quelle, mostra, che i sette Sacerdoti non fanno che un sol Sacramento, e pretende di provare, che questa cerimonia sia stata anticamente in uso anche nella Chiesa Latina.

Dai registri però di questa Sacra Congregatione apparisce, che sotto li 10 Marzo 1641 nella Congregazione Particolare, tenutasi per la correzione del Eucologio de Greci, essendosi proposto il dubbio: « Num admittendum sit ex Euchologio, ut septem Sacerdotes infirmo per septem unctiones, septies iterata materia, et forma conferant Sacramentum extremae unctionis », la detta Congregazione:

1. Censuit, ad tollendum errorem Graecorum de necessitate plurium Sacerdotum ad hujusmodi Sacramenti administratione, in rubrica, vel in margine monendos esse Graecos, unum tantum sufficere Sacerdotem.

2. Censuit posse adhiberi plures, id est septem ad hoc Sacramentum administrandum, ita tamen ut, vel unus tantum ungat, et omnes simul, dum ille ungit, proferant formam; vel singuli successive inungant, et unus tantum proferat formam; vel singuli inungant, et singuli proferant formam, cum intentione tamen, ut unum administretur Sacramentum: illudque perficiatur solummodo cum ultimus inunxerit, et formam protulerit; vel denique ut unus tantum inungat, et proferat formam, caeteri voto orent pro infirmo; et hunc modum, et primum esse tutiores etc.

(f. 26) XXIII. An Sacerdotes Latini Ritus in Ecclesiis Ruthenorum celebrantes, loco Portatilis Antimensibus Ruthenis uti possint.

Gli'Antimensi consistono in un largo pezzo di tela assai ordinaria, in mezzo della quale è dipinto nostro Signore Gesù Cristo, posto nel Sepolcro con veste bianca, e dai lati S. Pietro e S. Paolo, i quattro Evangelisti, e la Madalena. Questi appresso i Ruteni significano la Sindone, in cui Gesù Cristo fu involto nel Sepolcro, e perciò si consagrano solennemente nel Giovedì Santo; la dove i Portatili de Latini significando la Pietra, che chiudeva lo stesso sepolcro, si pretende dai Ruteni che i primi debbano aversi in maggior venerazione de secondi, per il mistero, che gl'uni, e gl'altri rappresentano. E dice Monsignor Nunzio essere opinione commune che siccome i Sacerdoti Ruteni celebrano nelle Chiese de Latini la loro Messa sopra le Pietre consacrate, così debba esser lecito a Sacerdoti latini di lo stesso far nelle Chiese Rutene sopra gl'Antimensi, conforme da medesimi si pratica tutto giorno.

Aggiunge ancora, che i Prelati latini, quantunque non si abbia alcun Decreto Apostolico, che permette loro di celebrare sopra li detti Antimensi, nulladimeno stimano di poter ciò fare in virtù della consuetudine mai interrotta, e nel medesimo tempo si oppongono all'uso che è stato introdotto dai Ruteni di servirsi da essi nella forma di sopra descritta. Imperocchè, come gl'istessi Prelati dicono, l'istruzione della s. m. di Clemente 8, senza fare alcuna menzione degl'Antimensi, (f. 26v) ordina, che non volendo i Greci servirsi degl'Altari Portatili consagrati da Latini, siano tollerati i loro (così detti in latino) Thioni, o Throni da collocarsi sopra gl'altari di pietra, mentre

celebrano, e che abbiano i Corporali alla maniera de Latini, se pure in loro vece non si servano degl'istessi Thioni. Ma questa istruzione essendo stata composta per uso de Greci della Sicilia, e non per i Ruteni, i Riti dè quali sono tutti approvati dalle Costituzioni di Clemente 8, e Paolo V, stima Monsignor Nunzio, che gl'Antimensi, sopra de quali celebrano i Ruteni, potrebbero esser tollerati anche per l'avvenire, senza far alcun caso della detta opposizione de Prelati latini, come non compresa nel dubbio proposto sopra questa materia.

Nelle memorie però di questa S. Congregazione si trova, che nell'anno 1708 per parte del Padre Trombetti, Teatino, già Rettore de Collegii di Leopoli,²⁷¹ fu proposto il dubbio, rimesso, secondo il solito, al S. Offizio, se un Sacerdote latino, non avendo seco il Portatile possa celebrare nelle Chiese Rutene senza di quello, ma sopra la Sindone, di cui si servono i Ruteni, e da quel Sagro Tribunale fu risoluto: « servetur solitum ».

In oltre, propostosi il quesito nella stessa S. Congregazione del S. Offizio li 27 Giugno 1726, se sia lecito ai Sacerdoti latini di celebrare secondo il loro Rito, ma senza l'altare de Greci Uniti, che sono di tela consagrada dal Vescovo Greco, mentre dai medesimi Greci si celebra (f. 27) liberamente nelle Chiese et Altari di Pietra de latini, SS.mus, auditis votis Eminentissimorum, dixit non licere.

SECONDA CLASSE

de Dubbi insorti tra i Vescovi, e il Clero di Rito Ruteno e rispettivamente Latino.

1. An Matrimonia inter sponsam Rutheni, et sponsum Latini Ritus, atque e converso, coram sponsae Parocho de consuetudine celebranda, accedente partium consensu, per sponsi Parochum benedici possint.

Quantunque il Paroco della sposa sia quello, che benedice ordinariamente i matrimoni, che in Polonia si celebrano tra le persone dell'uno e dell'altro Rito, niente di meno se la sposa latina, o rutena fosse contenta, che il Matrimonio si celebrasse alla presenza del Paroco del suo sposo, sarebbe certamente valido, poichè, (siccome osserva il Sinodo di Zamoscia al § 8, Tit. 3) essendo fra i Ruteni ricevuta la disposizione del S. Conc. di Trento al Cap. 1, Sess. 24, l'assistenza del Paroco d'uno de contraenti, sia quello dello sposo, o della sposa, è necessaria in virtù di essa per far valido il matrimonio. Onde a giudizio di Monsignor Nunzio questo primo dubbio dovrebbe esser deciso affermativamente. Per notizia dell'EE. VV. in ordine a questo primo dubbio si nota, che negl'atti della Congregazione Particolare de 25 Febbraro 1655 trovasi proposta la seguente istanza per parte del Vescovo Ruteno di Chelma, in nome ancora degl'altri Vescovi Uniti, cioè che si proibisca con censure ai Sacerdoti latini d'intrudersi nella giurisdizione spirituale spettante ai Ruteni, come frequentemente fanno, dando loro la benedizione delle nozze, non solo quando un Latino, si accasa con una Rutena, ma quando anche un Ruteno di Rito Greco con una Latina, procurando in tal occasione tirar per forza i Ruteni a quel Rito, supplicando perciò si ordini, che lo sposo nel contrarre il matrimonio seguiti la Parocchia della sposa, o Rutena o Latina che sia. E la detta Congregazione risolvè che si scrivesse, come fu fatto, al Nunzio in Polonia, che essendo sembrata lecita la domanda, dasse egli gl'ordini opportuni, che i Latini non s'ingerissero coi Ruteni nelle loro funzioni, e giurisdizione, ne questi s'intromettessero nelle cose spettanti ai Latini.

²⁷¹ Stephanus Trombetti, Rector Collegii Leopoliensis (1706-1723).

2. An maritus Latinus Ritus uxoris Ruthenae, vel è converso Ruthena uxor Ritus Latini mariti sequi debeat; et an infantes coniugum diversi Ritus, Patris vel Matris Ritus observare teneantur.

(f. 27v) L'istruzione composta per ordine della s. m. di Clemente VIII, l'anno 1597, ad istanza de Vescovi latini sopra i riti de Greci, riferita dal Piasccio in Prax. Episc. part. 2, cap. 2, artic. 4, n. 1, dispone intorno al Sacramento del matrimonio che nè il marito latino seguitar debba il Rito della sposa greca, nè la sposa latina quello dello sposo greco; Che la sposa greca seguiti il Rito del marito latino, quando ciò possa farsi, altrimenti, che sia gli permesso di rimanere nel suo Rito Greco; E che i figli siano sempre educati nel Rito del padre, purchè quello della madre latina à quello non prevaglia. Ma quest'istruzione essendo stata data e pubblicata in ordine ai Greci dimoranti in Sicilia, pretendono i Prelati Ruteni, che i Popoli della loro Nazione non siano tenuti ad osservarla. Che ciascheduno de coniugi debba conservare il proprio Rito Ruteno, o Latino, e che i figli s'istruiscano in quello del padre, e le figlie in quello della madre, siccome asseriscono essere fra di loro il costume. Dice pero Monsignor Nunzio esser vero, che l'accennata istruzione non è stata fatta per i Ruteni, ma che avendo dato motivo alla stessa l'ammissione di due Riti nella medesima Città, e la comunicazione, ed il commercio, che i Popoli dell'uno hanno con quegli dell'altro, ciò verificandosi ancora de Ruteni stima egli che essi similmente possa farsi aver luogo

III. An Sacra Communionem Latini Ritus deficiente, administrari (f. 28) possit in Ritu Rutheno Christifidelibus latinis in extremis laborantibus.

Ogn'infermo, che si trova in prossimo pericolo di morte, essendo in obbligo di prendere la Santa Eucarestia, detta in tal circostanza Viatico, potrà questa (à parere di Monsignor Nunzio) in caso di mancanza del Paroco latino, esser amministrata da Sacerdoti Ruteni, sì perchè l'adempimento di tal obbligazione (che secondo l'opinione più comune de Teologi) è de iure divino, deve prevalere al precetto ecclesiastico circa l'osservanza del proprio Rito; e si ancora perchè nel caso di morte imminente proposto, cessa il pericolo dello scandalo, della irriverenza, e dell'introduzione d'un nuovo Rito; tutte cose per le quali non è permesso ai Latini di comunicarsi sotto le specie del pane fermentato de Ruteni.

IV. An et sub quibus poenis inhibendum sit Parochis utriusque Ritus, ne corpora defunctorum diversi Ritus in suis ecclesiis sepeliant.

L'inumazione de cadaveri dei defonti essendo un diritto puramente parrocchiale, il Paroco, che si prende la libertà di dar sepultura nella sua Chiesa ad un Parochiano non suo, può esser costretto alla restituzione del cadavere, e ciò che è stato a lui dato per il funerale, secondo la nota disposizione del Testo nel Cap. ex parte Canonorum, il 5º de sepulturis. Ma perchè dai Sagri Canonici si permette (f. 28v) a tutti la libera elezione della sepoltura, non vede Monsignor Nunzio, per qual ragione debba questa libertà esser ristretta alle Chiese del proprio Rito, mentre trovandosene nell'uno, e nell'altro alcune più frequentate, e venerate per le reliquie, e i Corpi de Santi miracolosi, che conservano, desiderano qualche volta i fedeli vicini di esser sepolti in quelle, quantunque siano di Rito differente, il che non stima che possa loro impedirsi, perchè non porta mutazione di Rito.

V. An permittendum, vel sub quibus poenis prohibendus sit transitus de Rutheno Ritu ad Latinum, et e converso; et an saecularibus utriusque Ritus licitum sit absque licentia Sedis Apostolicae profiteri in Religione diversi Ritus.

Dal celebre Decreto della S. M. di Papa Urbano VIII, che si vede nel Nicolio in Flosc. verb. Graec no 1, non solamente si dichiara, non esser lecito ai Ruteni di

passare al Rito Latino senza la permissione della S. Sede, ma di più si proibisce sotto pena di nullità dell'atto, e di altre arbitrarie ai Vescovi latini di riceverli, ed ai Ruteni di esaminarli dalla propria giurisdizione; qual variazione di Rito, a somiglianza de Ruteni, non dovrà esser permessa a parere di Monsignor Nunzio ne meno ai Latini, perchè le considerazioni che hanno dato motivo alla proibizione dal passaggio de Ruteni, militano tutte rispetto a quello de Latini, che però rarissime volte vien desiderato. Laonde avendosi, in ordine alla prima parte del suddetto dubbio, un decisione Apostolica, la difficoltà maggiore si restringe alla (f. 29) seconda. Imperocchè non potendosi proibire ad alcuno l'elezione dello stato Regolare, per essere la vocazione à quello di iure divino, siccome i Teologi affermano comunemente, se a Latini non fosse lecito di abbracciare lo stato Regolare di Rito differente, verrebbe loro ad impedirsi un gran bene, e di là nascerebbe l'assurdo, che il ius ecclesiastico, dal quale si vieta il passaggio ad un Rito diverso, fosse superiore al divino, come insegna S. Tomaso 2 . 2. Qu. 88, art. 4.

In ordine a questo punto è da sapersi, che il sopracitato Decreto d'Urbano VIII emanato nella Congregazione generale de 7 Febbraro 1624, e riportato dal Nicolio, è del seguente tenore, secondo che si ha dalle memorie della S. Congregazione: « Ad relationem D. Cardinalis Bandini circa transitus Ruthenorum ad Ritum Latinum, SS.mus decrevit, ut infra ». « Ad conservandam pacem, et concordiam inter Ruthenos unitos, et ob alias gravissimas causas, SS.mus in Christo Pater, et D. N. D. Urbanus Divina Providentia Papa VIII, de consilio, et assensu Ven. Fratrum suorum S. R. Ecclesiae Cardinalium Congregationis de Propaganda Fide decrevit, ne de caetero Ruthenis unitis, sive Laicis, sive Ecclesiasticis, tam saecularibus, quam regularibus, et praesertim Monachis Sancti Basilii ad Ritum Latinum quacumque de causa, etiam urgentissima sine speciali Sedis Apostolicae licentia transire liceat, et proinde omnibus Archiepiscopis, Episcopis, et Officialibus Ruthenorum Unitorum districte praecipiendo (f. 29v) mandavit, ne deinceps licentias pro huiusmodi transitu subditis suis, cuiuscumque gradus, et conditionis existant, concedere praesumant, et Archiepiscopis, Episcopi, et aliis Praelatis latinis, et eorum Officialibus, ne Ruthenos praedictos unitos ad Ritum Latinum transire volentes quovis praetextu, aut causa, etiam cum licentia Ruthenorum Praelatorum suorum recipere audeant sub poena nullitatis actus, et aliis arbitrio Sanctitatis Suae et Romanorum Pontificum Successorum suorum transgresso-ribus infligendis, non obstant, etc. »²⁷²

Ma perchè il Re di Polonia si oppose alla pubblicazione di tal Decreto, il medesimo Pontefice ordinò nella Congregazione de 7 Luglio dello stesso anno 1624, che la detta proibizione si restringesse agl' Ecclesiastici, particolarmente a Monaci Basiliani; e nell'altra Congregazione dei due maggio 1625 determinò parimente, che l'esecuzione del medesimo Decreto si differisse a tempo più opportuno, con ordine però a Monsignor Nunzio in Polonia di tenere spesso avvisati i Confessori Regolari ad astenersi di trarre i Ruteni al Rito Latino.

Capitavano quì poi frequenti querele per l'inosservanza del menzionato Decreto dei 7 Febbraro 1624, onde fu scritto nel 1712 a Monsignor Nunzio in Polonia, che lo pubblicasse, particolarmente a Vescovi latini, quando ciò non avesse potuto partorire alcun disordine, ed esso rispose che per evitare qualche sconveniente si era egli astenuto dalla formale (f. 30) pubblicazione, aver bensì notificato il Decreto a tutti i Vescovi latini, ed a Superiori delle Religioni, e che tutti havevano dato risposta conforme all'ub-

²⁷² Cfr. *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. I, pag. 16, nr. 9.

bidienza, che professano alla Santa Sede, e che perciò potevasi sperare, che in avvenire non sarebbero più passati i Ruteni al Rito Latino, ne i Latini alla Religione, o Rito Ruteno. Avendo poi Monsignor Grimaldi, successore del Signor Cardinal Odescalchi nella Nunziatura di Polonia,²⁷³ portate nuove istanze nel 1714 del Metropolita di Russia per la pubblicazione dello stesso Decreto, suggerì in tal congiuntura, che le medesime altro non concernevano, che il passaggio de Secolari da un Rito all'altro, perchè quanto a quelli, che volevano abbracciar lo stato religioso, si era introdotta da molto tempo una reciproca tolleranza, e la Sagra Congregazione rescrisse: « Prudenter se gerat Dominus Nuntius ».

E finalmente avendo supplicato nel 1718 il Vescovo Ruteno²⁷⁴ di Leopoli per l'esatta osservanza del Decreto suddetto, fu scritto a Monsignor Nunzio in Polonia, che l'ò facesse onninamente osservare, e che a tal effetto lo pubblicasse per tutto il Regno, quando da ciò non si fosse potuto temere alcun disordine; sopra di che non si ebbe alcuna altra risposta.

VI. An, et sub quibus poenis praeciendum sit Parochis utriusque Ritus, ut Christifideles anathemate percussos ab Episcopis, sive ab eorum Officialibus, propriis in ecclesiis, licet diversi Ritus, publice pro excommunicatis denuncient.

Operando la scomunica una separazione totale del soggetto, (f. 30v) contro di cui è fulminata dal Corpo mistico della Chiesa, composto non solamente dai Popoli latini, ma ancora da tutti gl'altri uniti al Capo supremo di essa, come sono quegli de Rito Ruteno, de quali si parla, ogni ragion vuole che i Parochi denunziano nelle loro Chiese tutte le scomuniche emanate eziandio contro coloro, che sono d'altro Rito, altrimenti sarebbero spesso vilipese, e sprezzate e la proibizione del passaggio ad un Rito differente sarebbe non una volta violata, se gli scomunicati di un Rito trovassero asilo, e protezione nell'altro. Pertanto non potendo immaginarsi Monsignor Nunzio, che un inconveniente di tal sorte sia già mai stato permesso, o che voglia permettersi dagl'Ordinari de luoghi, crede, che possa rimettersi al loro arbitrio il castigo de Parochi, che fossero in ciò trovati colpevoli.

VII. An Monachi, et Parochi Rutheni Ritus sive requisiti fuerint, sive non, interesse teneantur processionibus per Latinos haberi solitis in festo Corporis Christi, atque in aliis anni solemnitatibus, et an easdem Latinorum processiones in propriis ecclesiis excipere teneantur.

Tutti i Parochi, e Monachi Ruteni, e specialmente della Lituania, secondo l'uso continuo, qualora sono invitati intervengono alli processioni de Latini, e sempre a suono delle campane le ricevono nelle loro Chiese; pretendendo però di ciò fare, non per alcuna obbligazione, che ne abbiano, ma per mera loro cortesia. Sopra di che, per non dare occasione di nuove amarezze fra i Prelati de due Riti, pare a Monsignor (f. 31) Nunzio molto à proposito, e ancora non alieno dalla giustizia di ordinare l'osservanza del solito.

VIII. An, et sub quibus poenis inhibendum sit Ecclesiasticis, tam saecularibus, quam regularibus Rutheni Ritus, ut ultimis diebus Hebdomadae Sanctae a sono campanarum abstineant; et quomodo provideri debeat, ne diebus festis mercatus, aut nundinae habeantur, vel servilia opera exercentur.

Nelle Chiese de Ruteni il Venerdì Santo si cantano gl'Evangelii della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo, ed all'incominciare d'ogn'uno si fanno suonare tutte

²⁷³ Benedictus Odescalchi (1712-1713), eiusque Successor Hieronymus Grimaldi (1713-1720).

²⁷⁴ Athanasius Szeptyckij (1715-1746).

le campane. Dalla notissima Costituzione dell'Unione de Ruteni, pubblicata da Clemente VIII l'anno 1595,²⁷⁵ e poi rinnovata da Paolo V l'anno 1605,²⁷⁶ permettendosi ai medesimi l'uso delle passate loro cerimonie ecclesiastiche, e tutti i riti non contrari alla stessa Unione, o alla Cattolica Fede, sostengono, che non debba proibirsegli l'accennato suono delle campane, che hanno sempre praticato. L'inconveniente soltanto nasce, quando la Pasqua de Ruteni cade in tempo di quella de Latini, nel qual caso il Rito Latino essendo il dominante in quel Regno, si pretende che i Ruteni debbano astenersi dal suono delle campane, affine di non recar disturbo alle funzioni ecclesiastiche de Latini. È di dovere indispensabile dell'Ordinario del luogo d'invigilare, e di provvedere, che le feste siano santificate, e che nella propria Diocesi in simili giorni di festa non si facciano i pubblici mercati, ne si esercitano (f. 31v) opere servili. Tutto il male deriva dai Nobili, Padroni dei Villaggi, mentre per il solo guadagno temporale obbligano i propri sudditi al lavoro e alla fatica ancor in giorno di festa. Ma dice Monsignor Nunzio, che i Vescovi possono facilmente rimediare a quest'abuso, facendo citare i delinquenti avanti di loro, se sono della propria Diocesi, o avanti i loro giudici competenti, se sono Latini.

Quanto alla prima parte del presente quesito trovasi nell'Archivio di questa Sagra Congregazione il seguente Decreto emanato nella Congregazione particolare de 14 Agosto 1643: *Ad tertiam partem tertiae petitionis Episcopi Chelmen. Rutheni Uniti, Congregatio dixit, monendos esse Ruthenos Unitos, voce, et non scripto, ut campanas in maiori Hebdomada non sonent, antequam Ecclesia Cathedralis latina suas sonare faciat.*

Avendo poi fatto istanza lo stesso Vescovo nell'altra Congregazione Particolare, tenuta li 28 del medesimo mese, ed anno: *Ut decretum in praecedenti Congregatione editum circa sonum campanarum in Hebdomada Maiori abrogatur, ne Rutheni Uniti, eorumque ritus perturbentur, Congregatio petitioni Oratoris annuit.*

IX. *An Episcopus latinus Livoniae impedimento esse possit foundationibus novarum ecclesiarum Ruthenarum in sua Diocesi.*

Il Presente Monsignor Vescovo di Livonia²⁷⁷ confessa di buona voglia di non poter impedire ai Ruteni di fondare nella sua Diocesi delle nuove Chiese; ma perchè queste nuove (f. 32) fondazioni, o per la troppa vicinanza d'una Chiesa all'altra, o per mancanza di buoni Ecclesiastici, che ne abbiano la cura, sono talvolta affatto inutili, dice di non dover esser permesse così facilmente. E la Livonia quasi del tutto occupata dal Czar di Moscovia,²⁷⁸ e la Religione Cattolica ivi poco si conosce; onde non può essere se non di vantaggio alla di lei propagazione (secondo il parere di Monsignor Nunzio), che il Vescovo di Livonia non sia d'impedimento alle nuove

²⁷⁵ « *Magnus Dominus* », de data 23. XII. 1595; Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. I, pag. 236, nr. 132.

²⁷⁶ Haec Bulla confirmata fuit deinde a Paulo PP. V, instante Metropolita Kioviensi Josepho Velamin Rutskyj, sub data 10. XII. 1615. Cfr. *IBIDEM*, pag. 359, nr. 255. Hic et etiam in Archivio Brevium datur erronee anno 1605, quo anno Josephus Rutskyj nondum erat neque simplex sacerdos. In Brevi autem Pauli V loquitur de instantia Metropolitanae Kioviensis Josephis Rutskyj, qui fuit nominatus Metropolita anno tantummodo 1613. Anno vero 1615 commorabatur in Urbe, ubi etiam hoc Breve Pauli PP. V. implevit.

²⁷⁷ Episcopus Livoniensis seu Vendensis (Windau, Livland) tunc temporis erat Augustinus Wessel, ab an. 1724. Obiit 11. II. 1735, ut Episcopus Camenecensis (1733-1735). Cfr. *Hierarchia catholica*, vol. V, pag. 408.

²⁷⁸ Petrus I (1682-1725), temporibus belli s. d. septentrionalis.

fondazioni de Ruteni Uniti nella sua Diocesi, giacchè a lui non appartiene d'esaminarle, d'approvarle, o riprovarle, ma all'Ordinario Ruteno.

X An Archiepiscopis, et Episcopis latinis licitum sit ingredi cum Cruce erecta ecclesias Ruthenorum, vel in iisdem, absque facultate Ordinarii Rutheni Ritus, Pontificaliter celebrare.

È permesso agl'Arcivescovi dalla disposizione nel Capitolo finale della Clementina *de Privilegiis* di entrare con Croce alzata in tutte le Chiese della loro Provincia. Derivando però questo Privilegio dalla giurisdizione, che all'Arcivescovo compete, rispetto alle Chiese sue suffraganee, qual giurisdizione non potendo appartenere a Prelati latini sopra le Chiese de Ruteni, che sono soggette ai Vescovi di tal Rito (siccome si dirà in appresso), crederebbe Monsignor Nunzio, che non dovesse esser lecito ai primi di alzar la Croce, o di officiare pontificalmente nelle Chiese de secondi, affinchè (f. 32v) la giurisdizione di un Rito non si confonda con quella dell'altro, non avendo per altro notizia, che ciò sia giammai stato in uso, come negasi costantemente dai Vescovi Ruteni.

XI An iidem Archiepiscopi, et Episcopi ius habeant visitandi ecclesias Ruthenorum.

La questione nasce dalla Bolla di Papa Pio IV di s. m. pubblicata l'anno 1564 e riferita dal Piaseccio in *Prax. Episc.* part. 2, cap. 3, art. 4, n. 1 in virtù della quale si annullano tutti i Privilegi di esenzione, ch'erano stati accordati antecedentemente a Prelati, Rettori, Abbati, ed agl'Ecclesiastici secolari, e regolari di Rito Greco, e si dà ai Vescovi latini de luoghi le facoltà di visitarli, di correggerli e di esercitare sopra ogni più piena giurisdizione.

Crede Monsignor Nunzio, pretendersi con ragione dà Prelati Ruteni, che questa Bolla, come emanata per i Greci della Sicilia, non possa, ne debba aver luogo rispetto al loro Clero, il quale essendo affatto diviso, e separato dal latino, e distinto in tante Diocesi, quante sono le latine, col loro Vescovo Ruteno, che le governa, non v'è alcun bisogno dell'assistenza de Prelati latini, e quando ancora volesse dirsi necessaria alle mancanze de Vescovi Ruteni, a niente sarebbe giovevole, perchè i Latini ignorano la lingua rutena che sola si parla dalla maggior parte de Popoli di tal Rito.

XII. An titulus, qui tribuitur latinis Episcopis, Episcopis etiam Ruthenis tribuendus sit.

(f. 33) Tutti i Vescovi latini di Polonia, e della Lituania entrando nel Senato della Republica pretendono in qualità di Senatori ecclesiastici oltre il titolo d'Ill.mo, e R.mo, anco quello d'Eccellenza, e lo hanno senza contrasto da tutta la Nobiltà Pollacca. La Nunziatura considerandoli in qualità di Vescovi sottoposti alla sua giurisdizione, non dà loro titolo d'Eccellenza. I Prelati Ruteni non avendo luogo in Senato non pretendono questo titolo; ma perchè nell'ordine del Vescovato dicono di non essere inferiori a Vescovi latini, desiderano perciò, che dalla stessa Nunziatura, e di quà venga dato loro il titolo d'Ill.mo, e R.mo, che hanno i Latini asserendo esser loro dovuto in qualità di Vescovi, e di averlo dagl'altri della Polonia. Per i Ruteni si serve la Nunziatura del Perillustis, et R.me Domine Observantissime, titolo che da ancora a Vescovi Suffraganei, ed a quello di Baccovia. All'Ill.me, ac R.me che da ai Latini aggiunge ancora il Padrone Observantissime, e l'istesso pratica col Metropolita della Russia. Meritano (secondo che pare a Monsignor Nunzio) i Prelati latini d'esser distinti col titolo più notifico dei Ruteni, e perchè sono eglino Senatori e perchè il Rito Latino è il dominante in quella Republica. Se si volesse adesso variare il titolo de secondi, bisognerebbe variar altresì quello de Vescovi titolari, e Suf-

fraganei, che sono trattati egualmente. Questa sarebbe una novità, che spiacerebbe non poco a Vescovi latini, e che necessiterebbe la Nunziatura ad una mutazione del suo titolare, affine di dare anco agl'Abati Regolari, alle dignità delle Cattedrali, (f. 33v) ed ai Presidenti Ecclesiastici de Tribunali un titolo maggior di quello, che da loro presentamente, distinguerli da Vescovi Ruteni, e dai Suffraganei. Onde Mons. Nunzio stima si possa decretare l'osservanza del solito. Infatti nelle memorie della S. Congregazione si ha che due altre volte nel 1703, e 1708 per parte de Vescovi Ruteni è stata fatta la medesima istanza con gl'istessi motivi,²⁷⁹ ed anco per la ragione, che dandosi il titolo dell'Ill.mo ai Senatori, ed Officiali anche Secolari del Regno, poteva ben convenire ai Prelati Ruteni, che secondo le leggi dello stesso Regno, per esser promossi alle loro Chiese, devono esser Nobili, e che son perciò capaci dell'ordine, e grado Senatorio. Ma ambedue le volte a tal istanza fu rescritto: « Relata »; tutto che il Nunzio avesse motivato, che si sarebbe pur potuto condescendere a qualche mutazione, per conciliar loro più rispetto presso i sudditi de medesimi, trattandosi coll'Ill.me, et R.me Domine Observantissime, mentre verrebbero distinti da Senatori colla pretenzione della parola Padrone, e dei Suffraganei colla variazione del Perillustis, in Ill.me.

XIII. An Christifideles Rutheni Ritus obligentur ad solvendum decimas Parochis latinis, a quibus Sacramenta non suscipiunt.

La decima personale è dovuta secondo il testo nel Cap. ad Apostolicas de decimis, al Paroco che amministra i Sacramenti, e la reale a quello, inel di cui territorio sono i beni decimabili. Ma questa disposizione canonica non può applicarsi al dubbio presente, mentre non è questione delle decime personali, che in Polonia non sono in uso, ma soltanto delle reali, intorno alle quali per ben giudicare, se i popoli Ruteni siano in obbligo (f. 34) di pagarle ai Parochi latini, deve precedere la notizia, se la chiesa Rutena sia stata eretta prima, o dopo la latina; se il Padrone, che in alcuni luoghi riceve la decima dai suoi sudditi per darla al Paroco, sia di Rito Latino, e gli stessi sudditi di Rito Ruteno, o se sia il contrario; se in favore di una Chiesa o dell'altra militi qualche privilegio particolare; e se perfino la prescrizione centenaria, o la quadragenaria possa allegarsi in vantaggio di una delle due Chiese, tutte circostanze, che facendo variare lo stato della controversia, non può a giudizio di Monsignor Nunzio esser decisa con un rescritto generale, adattabile a tutti i casi, onde le parti dovrebbero esser rimesse al loro giudice competente, ed ancorche la Chiesa Rutena produca in suo favore una sentenza della Sagra Rota, proferita dalla b. m. di Monsignor Taja l'anno 1665, a detta istanza del Clero Ruteno della Diocesi di Kelma, dice pero lo stesso Monsignor Nunzio, non esser ad esso noti i motivi della medesima.

Qui occorre di suggerire, che il Vescovo Ruteno di Premisla²⁸⁰ fece istanza nel 1701 alla S. Congregazione, che si ordinasse si pagassero in avvenire nella sua Diocesi le decime ai Parochi Ruteni, e non ai Latini, i quali non amministravano i Sacramenti nelle Parocchie Rutene, conforme disse, che era stato altre volte risoluto per i Parochi della Diocesi di Kelma.

Il Nunzio in Polonia, a cui ne fu scritto pro informazione, rispose, che la sentenza emanata per i Parochi della predetta Diocesi, non ebbe esecuzioni per le difficoltà che vi si interposero (f. 34v), ma che le parti stimarono meglio di venir ad

²⁷⁹ Cfr. *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. II, Romae 1953.

²⁸⁰ Georgius Vynnyckyj (1700-1713), dein Metropolita Kioviensis (1708-1713).

una concordia, che seguì, e di cui mandò copia, e la S. Congregazione rescrisse all'istanza: Dominus Nuntius se interponat pro concordia, et referat; ma non si sà se poi seguisse.

Anche il passato Metropolita di Russia²⁸¹ nel 1710 propose il dubbio: « An Parochi, et Parochiani Rutheni degentes in Praemislien. Diocesi teneantur ad decimas praetensas per Parochos latinos ». Sopra di che ne fu parimente scritto al Nunzio in Polonia, il quale informò che si asseriva dai Vescovi latini, che nella Chiesa Rutena non vi è l'uso delle decime, mentre le Chiese Rutene hanno le loro fondazioni sopra i terreni, o sopra i censi, ed all'incontro le latine nella loro erezione erano state dotate dai Fondatori colle decime imposte sopra i lor sudditi, che sono gli stessi Ruteni, avendo non solo la nobiltà secolare, ma anco i Vescovi latini moltissimi Ruteni, nei beni delle loro mense; onde se si levassero ad esse le decime, come sopra, imposta da padroni sui sudditi Ruteni, rimarrebbero le Chiese latine senza assegnamento. Soggiunge però, di avere scritto su questo particolare al Vescovo di Premisla per qualche accordo, conforme era seguito nella Diocesi di Kelma, ma non averne avuto risposta; e la Sagra Congregazione risolvè: « Instruatur novus Nuntius Poloniae pro componenda controversia per concordiam, ut alias gestum fuit in Dioecesi Kelmen ». Non vi è però veruna memoria, che tal composizione fosse effettuata.

Aggiunta al primo dubbio della prima classe (f. 35).

In ordine a questo articolo, per quella sola parte però, che concerne l'elezione fatta dal presente Metropolita del suo Coadiutore in persona di Monsignor Arcivescovo di Polosko, mi occorre di aggiungere, che questa fu già notificata all'EE. VV. alla Congregazione Particolare dè 15 Settembre dell'anno scorso, in occasione, che si era ricevuta notizia d'essere stato colpito il detto Metropolita da un tocco di apoplezia, e furono giustamente esposti i motivi, per i quali dimostravasi il bisogno di provvedere sollecitamente l'infermo del Coadiutore, sì per il caso, ch'egli fosse reso inabile, e ciò ad oggetto d'impedire l'occupazione, o la dissipazione dè beni, e delle giurisdizioni della Metropolia, non meno per la parte de Vescovi più prepotenti e meno esemplari, che per quella de Nobili secolari; e lusingavasi il detto Prelato di Polosko, che tanto minor difficoltà dovesse incontrare la sua conferma ex parte Sanctae Sedis in detta Coadiutoria, quanto che dal Sinodo stesso Provinciale dell'anno 1720, al Tit. 5º: de Metropolitanis, viene ad esso aggiudicata in caso di vacanza l'amministrazione spirituale e temporale della Metropolia, come a viciniore; ibi: « Si verò Sedes ipsa Metropolitana vacaverit, antequam Administrator a S. Sede constitutur, vicinior Episcopus, scilicet Archiepiscopus Polocensis, eandem, tam quoad spiritualia, (f. 35v) quam quoad temporalia regat ».

Ma perchè, essendosi letti anche in tal congiuntura i riferiti decreti, si vide essere destituita l'elezione di quel Prelato e dal concorso de Vescovi, e dalla nomina, o sia raccomandazione Regia, niuna determinazione fu presa insinuare all'Eletto, che si aiutasse colla Corte in Polonia.

Indi a pochi giorni penetratasi la detta istanza, fu presentato memoriale in questa Segreteria a nome del Regio Ministro di Polonia, col quale si fa istanza, che procurandosi la grazia della Coadiutoria alla Metropolia de Ruteni, ovvero altra simile provvisione, non si prenda alcuna risoluzione a favore di qualsivoglia persona, se

²⁸¹ Idem Georgius Vynnyckyj.

prima non sarà inteso Nicolò Sacchetti, Procuratore a tal'effetto specialmente costituito dal detto Regio Ministro.

Sussequentemente poi essendosi trattato avanti Nostro Signore di sollecitare la terminazione della nota causa, per cui dimora tuttavia in Curia il suddetto Arcivescovo di Polosko, fu concertato colla Santità Sua che prescindendosi dal punto della Coadiutoria, si costituisse lo stesso Prelato per amministratore Apostolico della medesima, dandosegli perciò due diversi Brevi,²⁸² uno cioè da spiegarsi nel caso, che arrivando egli in Polonia trovasse già morto il Metropolita, e l'altro da servire nell'evento, che lo trovasse ancora in vita, ma inabile al governo, conforme più distintamente potrà riferire l'Eminentissimo Prefetto.

Questi Brevi però non essendosi fin dal dì d'oggi spediti, Monsignor Arcivescovo suddetto esponendo con nuovo Memoriale, aver anch'esso osservato che la sua elezione in Coadiutore patisce alcuni (f. 36) difetti, supplica, che attesa la sua deputazione in Amministratore Apostolico mediante i detti Brevi, l'EE. VV. vogliano degnarsi di riscrivere in sostanza come segue, cioè: « Sufficere, quod Archiepiscopus Polocensis, in Synodo Provinciali electus, et a SS.mo confirmatus, sive constitutus totius Metropoliae Administrator, adiuvet etiam superstitem Metropolitanum. Quoad successionem vero in Metropoliam, posse, immo debere eundem Archiepiscopum Polocensem, uti Administratorem a Sede Apostolica cum facultatibus ipsis Metropolitanis concessis, sive permissis, constitutum convocare novam electionem iuxta permissa a Clemente VIII, non obstante quacunque electione Coadjutoris, etiam cum futura successione ». E in questo caso basterebbe un solo Breve.

È vero, che in una lettera del P. Prefetto de Collegi Pontifici di Leopoli,²⁸³ scritta al P. Redanaschi, suo fratello, in data de X Marzo prossimo passato, si enuncia, che i Vescovi Ruteni hanno eletto alla Metropolia il Vescovo di Leopoli, attesa l'infirmità insuperabile del presente Metropolita, onde insinua al medesimo suo fratello, che Monsignor di Polosko potrebbe ritirarsi dalle sue pretese. Ma oltrechè di tal elezione nulla scrivono a questa S. Congregazione ne il medesimo Prefetto, ne Monsignor Nunzio, ne veruno de Vescovi, pare, che quando essa sussistesse, sarebbe difettosa, se si ha riflesso ai due Decreti già di sopra riferiti de 24 Agosto, e del primo 7bre 1643, per la ragione, che « vivente Metropolita non potuissent Episcopi congregari pro eligendo Coadiutore absque speciali licentia Sanctae Sedis ». Ibi: « si praedictae nominationes sonent in Coadiutorias cum futura successione, cum provisione huiusmodi ad solam Sedem Apostolicam spectent etc. neque Episcopi potuissent congregari ad effectum eligendi personas, easque proponendi Regi, vel Sanctitati Suae, sine speciali eiusdem Sedis Apostolicae (f. 36v) licentia ». E di nuovo: « S. Congregatio censuit, si SS.mo placuerit, concedendam esse licentiam, seu facultatem Metropolitae totius Russiae congregandi Synodum suorum Praelatorum, ad effectum proponendi Sanctitati Suae pro Coadiutore cum futura successione Kioviensi, ac Metropolita quem consuerint ».

Anche un'altra istanza vien fatta dallo stesso Arcivescovo di Polosko, diretta a togliere ogni contesa nel caso della già detta amministrazione.

Espone dunque, come nel sopracitato Tit. 5º: de Metropolitanis, del Sinodo Zamoscia si prescrive, primo: « Cum vacaverit aliqua Sedes Episcopalis, Metropolitanus,

²⁸² Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. II, pag. 59, nr. 671.

²⁸³ Josephus Redanaschi, Rector Pontificii Collegii Leopoliensis (1723-1735).

vel per seipsum, vel per Episcopum viciniorem, Ecclesiam administret, tam in spiritualibus, quam in temporalibus; 2º: Si vero Sedes ipsa Metropolitana vacaverit, antequam Administrator a S. Sede constituatur, vicinior Episcopus, scilicet Archiepiscopus Polocensis, eandem tam quoad spiritualia, quam quoad temporalia regat; 3º: Aliam autem Ecclesiam, si quam praeter Metropolitanam, prout fieri solet, obtinebat, vicinior Episcopus administrabit, ita tamen, ut Administrator, quicumque is fuerit, exactissimam rationem futuro Episcopo reddere teneatur ».

Or supposto, che l'Arcivescovo oratore sia deputato Amministratore Apostolico della Metropolia, vivente Metropolita, ed essendo il medesimo Metropolita egualmente incapace di reggere la Metropolia, che l'Arcivescovato d'Vladimiria, che insieme con quella ritiene; nè trovandosi (f. 37) in verum modo proveduto, ne proveduto a tal caso dal Sinodo, supplica, che si dichiari, per evitare ogni contesa, « Administratorem Metropoliae a S. Sede constitutum posse, ac debere administrare tam in spiritualibus, quam in temporalibus, non solum ipsam Sedem Metropolitanam, verum etiam aliam episcopalem pro tempore Metropoliae annexam ».

Ed inoltre, siccome vacando qualunque Chiesa Vescovale, dovrebbe il Metropolita assumere l'amministrazione ad praescriptum Synodi, così prega si dichiari, che succedendo simile vacanza di qualche Chiesa Vescovale in tempo che dura l'Amministratore Apostolico della Metropolia, sive vivente Metropolita, sive post illius obitum, quella Chiesa, che vacherà per qualsivoglia causa administrari debeat tam in spiritualibus, quam in temporalibus ab Administratore Metropoliae.

19 Aprilis 1728 (f. 39).

In Congregatione Particulari super rebus Ruthenorum.

Prima classe de dubbi.

Ad primum dubium: - Negative.

Quovero ad instantias Archiepiscopi Polocensis: Expediatur Breve, cuius vigore praefatus Archiepiscopus Polocensis declaretur Administrator Apostolicus Metropoliae Ruthenorum tam in spiritualibus, quam in temporalibus post obitum moderni Metropolitae. Huiusmodi autem Breve mittatur per S. Congregationem D. Nuntio Poloniae cum instructione, scilicet, quod dictum Breve praefato Archiepiscopo extradat, secuta morte dicti moderni Metropolitae. Interim vero idem Archiepiscopus discendat ab Urbe, et in Poloniam revertatur; et quatenus, dum ipse in Poloniam pervenerit, Metropolita adhuc vivat, Dominus Nuntius nomine Sacrae Congregationis accurate et pro viribus agat tam cum Episcopis Ruthenis, quam cum Rege, ut idem Archiepiscopus Polocens. in Coadiutorem dicti Metropolitae eligatur, servatis servandis ad formam Decretorum, et ad formam Bullae s. m. Clementis Octavi.

Ad 2: - Negative.

Ad 3: - Negative.

Ad 4: - Confirmetur usus Saccocii favore Metropolitae et Episcopi Vladimiriensis. Archiepiscopi vero Polocensis, et Smolenscensis, ac Episcopus Luceoriensis, iustificent coram D. Nuntio vel privilegium, vel immemorabilem consuetudinem. Dicti autem Metropolita, et Episcopus Vladimiriensis. alique postquam probaverint, ut supra, seu (f. 39v) privilegium, seu consuetudinem, uti possint Saccocio, etiam in alienis Diocesisibus Pontificalia exercentes, de consensu tamen Ordinariorum.

Ad 5m: - Praecedentiam competere: primo Metropolitae, 2º Episcopo Vladimiriensis, 3º Polocensi, 4º Smolenscensi, et deinde reliquis Episcopis iuxta anterioritatem eorum respective consecrationis, comprehenso inter eorum Episcopo Luceoriensi.

- Ad 6: - Serventur praescripta in Synodo Zamosciensi.
 Ad 7: - Serventur praescripta Synodi in Tit. 5, §. 7.
 Ad 8: - Consulen. SS.mo pro gratia, ad pias causas tantum.
 Ad 9: - Servetur Synodus Zamoscien. in Tit. de Monialibus.
 Ad X. - Ad D. Nuntium, prout de iure in casibus particularibus.
 Ad 11: - Consulen. SS.mo pro gratia, favore quarumcunque Dioecesium Ruthenorum.
 Ad 12m: - Habebitur ratio suis loco et tempore.
 Ad 13m: - Negative.
 Ad 14m: - Quoad observantiam regularem omnes subesse Proto Archimandritae.
 Ad 15m: - Dilata, et interim melius explicant quid intelligatur sub nomine Archimandritarum Infulatorum.
 Ad 16m: - Serventur solitum.
 Ad 17m: - D. Nuntius procedat prout de iure in casibus particularibus.
 Ad 18m: - Pro unione sine aliqua dismembratione Monasteriorum Congregationis Lithuaniae, et nova Congregatio sit immediate subiecta Sanctae Sedi Apostolicae (f. 40).
 Ad 19m: - Teneri in choro ad omnes horas canonicas; extra vero saltem partiales.
 Ad 20m: - Serventur omnino Synodus in Tit. 14. de Simonia.
 Ad 21m: - Ad S. Officium.
 Ad 22m: - Ut supra.
 Ad 23m: - Ut supra.

Seconda classe de dubbi.

- Ad 1m: - Ad S. Officium.
 Ad 2m: - Ut supra.
 Ad 3m: - Ut supra.
 Ad 4m: - Ut supra.

Dubia primae classis (f. 43)

- I. An Episcopus Metropolitanus totius Russiae sibi creare possit Coadiutorem cum futura successione.
 II. An Episcopus Metropolitanus facultatem habeat deputandi Coadiutorem cum futura successione Episcopis ob iustas, et rationabiles causas.
 III. An ipsi Archiepiscopo ius competat transferendi Episcopos de una, ad aliam Ecclesiam.
 IV. An usus Saccocii in sacrificio Missae soli Episcopo Uladimiriensi, vel aliis etiam Episcopis permissus sit; et an in aliena Dioecesi eo uti possit.
 V. An, et cui Archiepiscopo, et Episcopo Rutheni Ritus supra alium Archiepiscopum, et Episcopum praeferentia in publicis functionibus debeatur.
 VI. An iidem Archiepiscopi et Episcopi pro collatione beneficiorum quidquam pretendere, aut recipere licite possint.
 VII. An in Sacris Ordinibus conferendis Interstitia servare teneantur.
 VIII. An absque licentia Sedis Apostolicae testamentum concedere, et in quorum favorem possint, et an solummodo de bonis patrimonialibus ante, vel post susceptum (f. 43) habitum regularem, vel etiam post adeptum Episcopatum acquisitis.
 IX. An Monialibus sibi subiectis licentiam dare possint exeundi ad tempus ex Monasterio concurrentibus iustis, et rationabilibus causis.
 X. An, et quomodo consulendum sit controversiis inter praefatos Archiepiscopos et Episcopos vertentibus ratione limitum, et territorii propriarum Dioecesium.

XI. An annuendum sit votis petentium sibi permitti translationem Beati Martiris Josaphat ad diem Dominicum post vigesimum 7mbris.

XII. An, et quomodo providendum sit, ut in Collegio Graeco Almae Urbis, et in Collegio Pragensi aliqua constituentur loca pro Clericis saecularibus Ruthenis edocendis.

XIII. An Clero Rutheni Ritus danda sit facultas, ut omisso proprio Latinorum Calendarium sequi possint.

XIV. An, et cuius iurisdictioni subesse debent Archimandritae, alique Superiores, tam perpetui, quam ad tempus Monasteriorum Ordinis S. Basilii Magni.

XV. An Proto Archimandritae seu Generali eiusdem Ordinis debeatur praecedentia supra Archimandritas Infultos.

(f. 44) XVI. An, quomodo, et a quibus Proto Archimandritae, atque Archimandritarum electio facienda sit.

XVII. An Monachi dicti Ordinis, cum propter eorum incorrigibiles mores dimittuntur a Religione ali, et sustentari debeant.

XVIII. An Basilianorum Monasteria in Regno Poloniae, et Magno Ducatu Lituaniae existentia unienda, atque in unum Corpus redigenda sint.

XIX. An Monachi eiusdem Ordinis, et Parochi Rutheni Ritus Horas Canonicas, et quas sub peccato mortali recitare teneantur.

XX. An ex assistentia quam Parochi Matrimoniis praestant, quidquam praetendere, aut recipere licite possint.

XXI. An Confessarii Rutheni accipere possint confessiones Christifidelium Latinorum.

XXII. An in Sacramento Extremae Unctionis quilibet Parochus infirmum ungere debeat cum prolatione formae.

XXIII. An Sacerdotes Latini Ritus in ecclesiis Ruthenorum celebrantes loco Portatilis, Antimensibus Ruthenis uti possint.

Voto del P. Zaverroni.

Ad 1. Negative et servantur decreta hujus Congregationis die 7 Iulii 1624, die 22 Augusti 1625, 1. 7mbris 1643, 28. 7mbris 1643, die 6 Maii 1652.

Ad 2. Negative, inconsulta Sac. Congregatione super causa, et qualitate Coadiutoris.

Ad 3. Negative, ut ad secundum.

Ad 4. Illis tantum quibus a Sede Apostolica permissum est, et ubicumque illis Pontificalium usus permittitur.

Ad 5. Post Primatem et Episcopum Uladimiridensem Archiepiscopis primum, deinde Episcopis juxta antiquitatem promotionis respective.

Ad 6. Pro literis institutionis tantum, et juxta taxam Synodi Zamoscien.

Ad 7. Serventur interim tempus praescriptum a Synodo Zamosciensi Tit. 3. §. 7º.

Ad 8. Negative, praevia tamen dispensatione Sedis Apostolicae ab unoquoque impetranda de bonis ante Episcopatum ad beneficium Monasteriorum. De aliis post Episcopatum ad beneficium Ecclesiae, et usus suos tantum.

9. Nonnisi ex urgentissimis causis, et servetur statutum Synodi Zamoscien, tit. de Monial.

Ad X. Dilata.

Ad XI. Arbitrio Episcoporum.

Ad XII. Dilata.

Ad XIII. Arbitrio Synodi Diocesani.

Ad XIV. Generali Ordinis S. Basilii.

Ad XV. Deberi.

Ad XVI. Servetur solitum.

Ad XVII. Negative.

Ad XVIII. Dilata.

Ad XIX. Capitulum Generale Ordinis, et Synodus Provincialis respective provideant quoad Monachos et Parochos.

Ad XX. Negative, et servetur Synodus Zamoscien, Tit. XIV, de Simonia.

Ad XXI. Posse in casu necessitatis.

Ad XXII. Unum sufficere.

Ad XXIII. Non licere.

Dubia secundae classis (f. 45).

Ad I. An Matrimonia inter sponsam Rutheni, et sponsum Latini Ritus, atque e converso, coram sponsae Parocho de consuetudine celebranda, accedente partium consensu, per sponsi Parochum benedici possint.

Ad II. An Maritus latinus Ritus Uxor Ruthenae, vel e converso Ruthena Uxor Ritus latini Mariti sequi debeat; et an infantes coniugum diversi Ritus Patris vel Matris Ritus observare teneantur.

III. An Sacra Communionem Latini Ritus deficiente, administrari possit in Ritu Rutheno Christifidelibus Latinis in extremis laborantibus.

IV. An, et sub quibus poenis inhibendum sit Parochis utriusque Ritus ne corpora defunctorum diversi Ritus in suis ecclesiis sepeliant.

V. An permittendus, vel sub quibus poenis prohibendus sit transitus de Rutheno Ritu ad Latinum, et e converso. Et an secularibus utriusque Ritus licitum sit absque licentia Sedis Apostolicae profiteri in Religione diversi Ritus.

(f. 45v) VI. An et sub quibus poenis praecipendum sit Parochis utriusque Ritus ut Christifideles anathemate percussos ab Episcopis, sive ab eorum Officialibus propriis in ecclesiis, licet diversi Ritus, publice pro excommunicatis denuntient.

VII. An Monachi, et Parochi Rutheni Ritus, sive requisiti fuerint, sive non, interesse teneantur processionibus per Latinos haberi solitis in festo Corporis Christi, atque in aliis anni solemnitatibus. Et an easdem Latinorum processiones in propriis ecclesiis excipere teneantur.

VIII. An, et sub quibus poenis inhibendum sit Ecclesiasticis, tam secularibus, quam regularibus, Rutheni Ritus, ut ultimis diebus Hebdomadae Sanctae a pulsu campanarum abstineant; et quomodo provideri debeat, ne diebus festis mercatus, aut nundinae habeantur, vel servilia opera exercentur.

IX. An Episcopus Latinus Livoniae impedimento esse possit foundationibus novarum ecclesiarum Ruthenarum in sua Dioecesi.

X. An Archiepiscopis, et Episcopis latinis licitum sit ingredi cum Cruce erecta ecclesias Ruthenorum, vel in iisdem absque facultate Ordinarii Rutheni Ritus pontificaliter celebrare.

(f. 46) XI. An iidem Archiepiscopi et Episcopi ius habeant visitandi ecclesias Ruthenorum.

XII. An titulus qui latinis Episcopis tribuitur, Episcopis etiam Ruthenis tribuendus sit.

XIII. An Christifideles Rutheni Ritus obligentur ad solvendum decimas Parochis latinis a quibus Sacramenta non suscipiunt.

Ad 1^o. Affirmative, accedente alterius Parochi consensu.

Ad II. Servetur instructio Clementis VIII, aedita anno 1590.

Ad III. Posse in casu de quo agitur.

- Ad IV. Liceat hinc inde electio sepulturae.
 Ad V. Negative, excepto casu professionis religiosae.
 Ad VI. Teneri ad denuntiandum sub poenis arbitrio Ordinarii.
 Ad VII. Servetur solitum.
 Ad VIII. Servetur solitum.
 Ad IX. Non posse
 Ad X. Non licere.
 Ad XI. Negative.
 Ad XII. Servetur solitum.
 Ad XIII. Dilata.

76.

Roma, 19 . IV . 1728.

De reordinatione proventuum Collegii Leopoliensis, nec non de Causa Confraternitatis Stauropigianae Leopoliensis.

APF, Congr. Part., vol. 93, fol. 2-4.

CONGR. PART. — Die 19 Aprilis 1728 (fol. 1).

Congregatio Particularis super rebus Armenorum et Ruthenorum, habita die Lunae 19 Aprilis 1728. Eminentissimi ei Rev.mi Domini: S. Clementis - interfuit, Picas se excusavit, De Via interfuit, Spinola interfuit, Petra Praefectus interfuit.

I. Essendo già da più anni cominciato ad aumentare nei Collegii Pontifici Armeno e Ruteno di Leopoli uniti sub eodem tecto il numero degli Alunni Ruteni, e riuscendo troppo angusta l'abitazione per i medesimi, oltre all'essere l'edificio in pessimo stato, perchè fabbricato nella maggior parte di legname assai vecchio, questa Sacra Congregazione decretò più volte, che si dovesse ampliare la fabbrica.

Rinovò poi lo stesso Decreto sotto li 28 febraro 1720 non solo per le indicate ragioni, ma altresì ad oggetto di animare con ciò i Vescovi Ruteni a far fondazioni di nuovi Alunnati per i Giovani del loro Rito, attesa la necessità, in cui erano le loro Diocesi di Ecclesiastici, e Parochi ben fondati nella pietà, e nella dottrina per riformare i gravissimi errori ed abusi, nè quali quei Popoli vivevano, massime circa l'amministrazione de' Sacramenti, per la grande ignoranza de' Preti. E a tal effetto fu ingiunto al Padre Trombetti, Prefetto di quel tempo, che procurasse di vendere una casa tempo prima comprata dal Signor Cardinal Pignatelli, e n'impiegasse il prezzo in fare la decretata fabbrica.

Celebratosi poi nell'istess'anno 1720 il Sinodo Provinciale de' Ruteni, e incorporato con tal occasione al Collegio Ruteno di Leopoli il Seminario di Premisla, come anche promesse da alcuni di quei Prelati nuove fondazioni di Alunnati, e cresciuta perciò la necessità della nuova fabbrica, fu dato ordine al detto P. Trombetti nella Congregazione de' 25 Maggio 1723 di comprare dalla Comunità degl'Armeni (f. 2v) di Leopoli il fondo, in cui erano situati i detti Collegii, per potervi più liberamente fabbricare, erogando in tal compra pro intranti quantitate la somma dei mille Ungari, che la S. M. di Clemente XI avea donati a questa S. Congregazione a beneficio de' medesimi Collegii sopra una certa dispensa matrimoniale d'un Nobile Pollacco.

Morì frattanto il P. Trombetti²⁸⁴ senz'aver potuto eseguire gl'ordini ingiuntigli, e

²⁸⁴ Anno 1723.

lasciò i Collegii gravati di un debito di somma considerabile, contratto con diverse persone per supplire al mantenimento dei detti Collegii; onde questa S. Congregazione, riconoscitane minutamente lo stato, prese diversi espedienti per la soddisfazione degl'accennati debiti sotto il dì 6 Xbre dell'istess'anno 1723, e singolarmente rivotò l'impiego dei detti mille Ungari, destinandoli per pagamento de' medesimi debiti, e lasciando per altro nel loro vigore i decreti già fatti per la fabbrica.

Deputato poi per nuovo Prefetto il F. D. Giuseppe Maria Redanaschi, e rinovati ad esso tutti gl'ordini e istruzioni date al suo antecessore, specialmente circa la vendita della sopradetta Casa, e circa la nuova fabbrica, fu riconosciuto susseguentemente dalle sue prime relazioni e conti, che assolutamente non era possibile di mantenersi i Collegii colle sole rendite, che allora avevano; onde dopo molti esami e scandagli, finalmente nella Congregazione dè 27 Giugno 1724, e di nuovo nell'altra dè 20 Luglio 1725 fu assegnato per supplimento un sussidio di annui scudi 661 de continuarsi fin'a nuovo ordine, cioè a dire finchè la fabbrica si terminasse.

(f. 3) Avendo egli adunque con tale assegnamento il pieno dell'annuale mantenimento dè Collegii, tutto si diede a procurare i mezzi per fabbricare, e con le sue industrie ottenne molti rilasci dai Creditori, così che soddisfece ai debiti senza toccare neppure in menoma parte i mille Ungari; vendè la Casa per uu prezzo assai vantaggioso, quando al suo antecessore non era riuscito di trovarne ne pure la quinta parte del prezzo, per cui era stata comprata e acquistò in dono dalla Comunità degl'Armeni per Istromento pubblico, e senza riserve, il fondo ove sono situati i Collegii, dopo di che coll'intelligenza e approvazione di Monsignor Nunzio in Polonia impiegò le dette somme in un Capitale fruttifero al sette per cento, cioè in un Villaggio, detto Romanow; ma perchè questo importava scudi 9416 di moneta Romana, gli convenne, per non perdere tal'occasione, di pigliare in prestito scudi 940, con animo di estinguerli coi primi frutti, che ne avrebbe ricavati, quali alla detta ragione del 7 per 100 importano annui scudi 616, ed estinto questo debito, servirsi de' medesimi frutti per fare la fabbrica senza toccare i Capitali; il che tutto fu pienamente approvato, e gliene furono date ampie lodi.

Rappresentatosi poi nella Congregazione dè 9 Settembre dell'anno scorso molte sode ragioni, per le quali sarebbe riuscito assai meno dispendioso, e più comodo il trasportare i detti Collegii in sito di aria migliore, e più vicino alla Città, con vendere il presente sito, e le sue (f. 3v) picciole pertinenze, colla condizione però di non uscirne se non dopo terminata e resa del tutto abitabile la nuova fabbrica, l'EE. VV. approvarono interamente il progetto, e diedero incombenza al Signor Cardinale Spinola di regolarne il disegno.

Siccome però contemporaneamente sospesero la sopradetta annua assegnazione delli scudi 661 per il mantenimento dè Collegii, così in oggi il detto P. Prefetto, ed il suo nome il P. Procuratore delle Missioni Teatine pongono sotto i riflessi dell'EE. VV. le ragioni, per le quali dimostrano, che cessando la detta assegnazione, viene a restare impossibilitata la fabbrica.

In fatti questo assunto agl'Oratori sembra ben chiaro, perchè non essendovi altro assegnamento per la Fabbrica, che i frutti dal detto Villaggio in somma di scudi 616 l'anno, questi bisognerà surrogarli al detto sussidio di scudi 661 che si fa cessare; e così dovendoli consumare in mantenimento indispensabile dè Collegii, resterà tolto ogni mezzo per fabbricare.

Oltre di che non potendosi per tal cessazione di sussidio far capitale dè primi frutti del detto Villaggio per estinguere il debito di scudi 940 fatto per acquistarlo

si resterà inevitabilmente non solo senza la fabbrica, ma ancora con questo debito aperto.

Attesi dunque somiglianti motivi, gl'O'ratori supplicano l'EE. VV. a degnarsi di far continuare il detto sussidio dal dì, in cui terminò l'ultimo pagamento del medesimo; attesocchè con tal continuazione si verrà a potersi soddisfare il detto debito, si potrà fare la fabbrica sempre (f. 4) più necessaria, essendo la presente abitazione cadente, e divenuta ormai inabitabile; e finalmente nello spazio di pochi anni si avrà un comodo e stabile Collegio, con molto minor dispendio per il mantenimento de' Padri, degl'Alunni, e della famiglia, attesa la maggior vininanza alla Città, e senza veruna diminuzione de' Capitali; e terminato il nuovo edificio, potrà allora cessare detto sussidio, mentre suppliranno le rendite del Villaggio al detto mantenimento del Collegio.

II. Monsignor Nunzio in Polonia con lettera de X Marzo prossimo passato dà riscontro d'aver data esecuzione ai decreti emanati nella Congregazione de' 9 Settembre dell'anno scorso nella Causa della Confraternità Stauropigiana,²⁸⁵ tuttochè il Vescovo Ruteno di Leopoli si fosse opposto colla speranza di poter ottenere dall'EE. VV. d'essere ulteriormente sentito; ed ha trasmessa la Copia de' Decreti, che ha pubblicati per adempimento de' suddetti.

Per parte però dell'istesso Vescovo²⁸⁶ vengono supplicate l'EE. VV. a degnarsi di sentire le di lui ragioni, essendo che il suo difensore non ha potuto interamente dedurle, per non essergli state consegnate in tempo moltissime scritture, che l'Oratore avea molto prima spedite a Roma per la sua difesa, consegnate per maggior sicurezza ad una terza Persona; il che per far luogo al vero, mi costa aver tutta la sussistenza.

Rescriptum (f. 4v).

Ad I. — Annuerunt pro continuatione subsidii scutorum 661, pro labenti anno tantum; et fiat status necessariae manutentionis Collegiorum Armeni, et Rutheni, coram Eminentissimo Spinola, cum interventu P. Caesaris Redanaschi; et deinde ad D. Secretarium cum SS.mo ad imploran. aliquod subsidium favore eorundem Collegiorum ex benignitate et munificentia Sanctae Sedis Apostolicae.

Ad II. — Pro nova audientia in devolutivo tantum, non retardata interim executione decretorum sub die 9 Septembris 1727.

B. RUSPULUS, *Secretarius*.

77.

Roma, 26 . IV . 1728.

De Coadiutoria et administratione Metropoliæ Kioviensis.

APF, *Congr. Part.*, vol. 93, f. 35-37.

CONGR. PART. — Die 26 Aprilis 1728 (f. 34).

Congregatio Particularis super rebus Ruthenorum, habita die 26 Aprilis 1728, post Congregationem Generalem. Interfuerunt EE.mi, et RR.mi: De Via, Spinola, et Petra Praefectus.

²⁸⁵ Omnia documenta huius causae inveniuntur in vol. 72 Congregationum Particularium Archivi S. C. de Prop. Fide.

²⁸⁶ Athanasius Szeptycky (1715-1746).

Nella Congregazione Particolare dei 19 del corrente essendosi trattato di darsi un Coadiutore a Monsignor Leone Kiska Metropolita della Russia, giacchè erasi giudicato non potersi ammettere la Postulazione, ch'esso ne avea fatta fin sotto i 4 Gennaio 1726, in persona di Monsignor Hrebnicki Arcivescovo di Polosko perchè destituta del consenso degl'altri Vescovi Ruteni, e delle altre formalità solite praticarsi per simili elezioni, fu rivotato l'intavolamento, ch'erasi fatto, di consegnarsi al detto Arcivescovo di Polosko due Brevi di Amministratore Apostolico,²⁸⁷ uno da spiegarsi nel caso, che arrivando egli in Polonia trovasse ancora vivente il Metropolita, ma inabile al governo, e l'altro da servire in evento, che lo trovasse già morto, nel qual caso egli avrebbe dovuto amministrare la Metropolia, non solo come Amministratore destinato dal Sinodo di Zamoscia tanquam vicinior, ma altresì come specialmente deputato, e confermato dalla S. Sede.

E in vero di ciò fu risoluto, che s'insinuasse al detto Arcivescovo di tornare in Polonia, e che fratanto si spedisse a suo favore un Breve, in virtù del quale venisse egli costituito Amministratore Apostolico tam in spiritualibus, quam in temporalibus della Metropolia dopo la morte del moderno Metropolita. Che questo Breve si mandasse al Nunzio con istruzione di consegnarlo al detto Arcivescovo, secuta morte del Metropolita; ed inoltre, che arrivando egli in Polonia adhuc vivente Metropolita, Monsignor Nunzio (f. 35v) dovesse praticare ogni diligenza, etiam nomine Sacrae Congregationis, tanto presso i Vescovi Ruteni quanto presso la Corte, per fare che il detto Arcivescovo venisse eletto per Coadiutore, servatis servandis ad formam Decretorum, et ad formam Bullae Clementis Octavi.²⁸⁸

In questo stato di cose coll'ultima posta sono giunte varie lettere dirette alla Santità di N. S., ed a questa S. Congregazione, e presentate tutte in mie mani da P. Redanaschi, Procuratore delle Missioni de' Teatini, dalle quali si ha l'elezione seguita, per quanto si raccoglie, in Vladimiria nel passato Mese di Marzo, del Coadiutore al presente Metropolita in persona di Monsignor Atanasio Szepticki, Vescovo di Leopoli.²⁸⁹

Le dette lettere sono, primo, del Metropolita medesimo in data de 2 Marzo, il quale rappresenta, che attese le sue infermità, le quali gli tolgono il modo di poter condurre a fine la ricuperazione dei Beni occupati alla Chiesa Rutena, dopo avere perciò sofferto notabili dispendii, ha eletto in suo Coadiutore, previe le raccomandazioni de' principali Magnati e Senatori del Regno e coi voti concordi de' Vescovi, il suddetto Vescovo di Leopoli, il quale coll'aiuto de' predetti Magnati e Senatori potrà ricuperare più facilmente gli accennati Beni; onde supplica per la conferma Apostolica di tal'elezione.

2. Altre due lettere sono sottoscritte da quattro Vescovi, cioè dal Luceoriense, dal Chelmenese, dal Pinscense, e dal Premisliense, date pure in Vladimiria nello stesso giorno 2 di Marzo, e dicono, che avendo concluso di dar un Coadiutore al Metropolita, hanno obbligato il (f. 36) Vescovo di Leopoli di sottoporsi a quel carico, e supplicano anch'essi della conferma.

²⁸⁷ Haec Brevia non inveniuntur in *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. II.

²⁸⁸ «*Decret Romanum Pontificem*», de data 23. II. 1596.

²⁸⁹ Episcopus Leopoliensis (1715-1746), Coadiuto revera anno iam proximo successit. Cfr. Bullam provisionis de data 17. VIII. 1729. In *Documenta Pontificum Romanorum*, vol. II, pag. 60, nr. 672.

3. Due altre sono dell'Eletto, in data dè 24 Marzo, da Leopoli, e con queste dice, che lasciandosi dalla Bolla di Clemente VIII alla libertà dè Vescovi Ruteui l'eleggersi un Metropolita, egli è stato eletto dal Metropolitanano per suo Coadiutore col voto degl'altri Suffraganei.

4. Finalmente le altre due sono del Principe Wiesnowiecki, Castellano di Cracovia, che raccomanda e commenda l'Eletto.

Sul fatto però di tal'elezione, e sul tenore delle dette lettere, mi sembra che possono cadere le seguenti riflessioni.

Primo: La Bolla di Clemente VIII, incipiens, *Decet Romanum Pontificem*, parlando dell'elezione del Metropolita, dice, che debba essere eletto dà Vescovi, iuxta eorum morem, seu modum illis permissum; nulla però dispone circa l'elezione del Coadiutore. Bensì dai Decreti di questa S. Congregazione de 24 Agosto, e del Primo Settembre 1643 si desume, che Episcopi non possunt congregari pro eligendo Coadiutore absque speciali licentia Sanctae Sedis. Ivi: « Si praedictae nominationes sonent in Coadiutorias cum futura successione cum provisiones huiusmodi ad solam Sedem Apostolicam spectant, neque Episcopi potuissent congregari sine speciali eiusdem S. Sedis Apostolicae licentia ». Ed altrove: « S. Congregatio censuit, si SS.mo placuerit, concedendam esse licentiam, seu facultatem Metropolitae totius Russiae congregandi Synodum suorum Praelatorum, ad effectum (f. 36v) proponendi Sanctitati Suae pro Coadiutore cum futura successione Metropolitana quem censuerint ». Nel caso presente non ha preceduto all'elezione del Coadiutore la licenza di potersi i Vescovi per tal effetto congregare, dunque pare, che tal'elezione non possa sostenersi tanto più che non giova l'allegare la Bolla, perchè parla della sola elezione del Metropolita e per quella del Coadiutore pare stabilita la legge nei detti due Decreti, che la riservano alla S. Sede.

2. Il Metropolita non fa nelle sue lettere veruna menzione della Postulatoria da esso mandata a favore dell'Arcivescovo di Polosko sin dall'anno 1726, quale pare, che avrebbe dovuto revocare.

3. Monsignor Nunzio non ha scritto alcuna cosa circa questa elezione, onde pare, che sia stata fatta quasi clandestinamente. E pigliatosi lume dai Basiliani Ruteni, che sono in Roma,²⁹⁰ asseriscono di aver bensì lettere da Vladimiria, dalle quali risulta, che i Vescovi si erano congregati per convenire circa le ragioni, che dovevano far produrre in questa S. Congregazione in ordine ad alcuno dè Punti controversi, dè quali pende in essa (f. 37) la decisione, e per i quali hanno mandato a medesimi diverse lettere da presentare, ma nulla dicono circa la detta elezione del Coadiutore, di che suppongo non avere verun riscontro ne pure l'Arcivescovo di Polosko.

Circa poi all'insinuazione fattasi al detto Arcivescovo di ritornare sollecitamente in Polonia, ha replicato, che la sua causa non solo non è terminata, ma sta di nuovo quasi sul cominciare, attesa la remissione nuovamente fattane da N. S. col rescritto: « Iterum ad Rotam, cum omnimoda facultate ».

Rescriptum.

Electionem, de qua agitur, esse nullam; de quo certioretur Dominus Nuncius, et Episcopis non respondeatur.

B. RUSPULUS, *Secretarius*.

²⁹⁰ Procurator negotiorum Ecclesiae Unitae in Urbe, qui residebat in Hospitio SS. Sergii et Bachi, vel etiam Alumni Collegii Urbani et Graecorum de Urbe.

INDICES

INDEX NOMINUM ET RERUM

R. P. Hlib G. Kinach OSBM

Numeri referentur ad paginas huius voluminis. Numeri signati « n » spectant notas, in quibus amplius de personis agitur.

- ABBAS OSBM 74. 229. 258. v. Archimandrita.
 ABBAS Hilarion 9. 10. 11. 16.
 ABBATIA 35. 53. 58. 71. 83. v. Archimandria.
 ABSOLUTIO a cas. reserv. 98. 143.
 — a censuris 29. 30. 36. 68. - in confessio-
 ne 144. 166.
 ABSURDA apud Ruth. 142. 155.
 ABUSUS in Eccl. Ruth. 98. 99. 136. 139.
 170. 171. 172.
 ACCADEMIA schism. 27. 39 (Kiov.). 58
 (Kiov., Hošca, Mohilovia.) 152. 161.
 — Regni Pol. 63.
 ACCORSI V. Theatin. 134.
 ACTA Apostolorum 148.
 — Synodus Zamosc. 179 (revisio et impres-
 sio). 183. 203.
 ADDA, Card. 191.
 ADIACENSIA Pacta v. Hadiačensia 56.
 ADMINISTRATIO Eccl. 6. 89.
 — Sacramentorum Latinis 130. 141. 142.
 ADMINISTRATOR dioec. Chelmen. 117.
 — Premislien. 139. 140. 145.
 AGASMA 146.
 AGENDA 142. 146. v. Trebnyk.
 AGENS Metropolitae 96. v. De Camillis.
 AGNETIS S., Card. 215. 223. 230. v. Spi-
 nola Georgius.
 AGRIENSIS Ep. lat. 22. 24. 25. (Agria).
 ALBA Ducale 258 (Capitulum OSBM) v.
 Biala, Bila op.
 ALBANUS, Card. Hannibal 126. 130. 182
 (Camerarius).
 ALBA Russia (Biellarussia) 51. 61. 161n. -
 Ep. schism. 61.
 ALBERONI, Card. Julius (1717-1752) 232.
 ALBITIUS, Card. Franciscus (1654-1684)
 20. 25. 28. 39. 40. 124.
 ALCIATUS 16.
 ALEXANDER IV. Papa 22.
 ALEXANDER VII. Papa 73. 76. 83. 85.
 93. 210.
 ALEXANDRIA 23 (Patriarcha).
 ALIENATIO bonorum eccl. 12. 234. 235.
 236. 241. 242 v. Bona.
 ALLATIUS Leo, scriptor 23. 24.
 ALTARE portatile 130. 148. 265. 266.
 ALTERIUS, Card. 25. 89.
 ALTIERI, Card. 53. 123.
 ALUMNATUS Georgianorum 19.
 — Ruthenorum 53. 97. - Leopold. 213. 216.
 279.
 ALUMNI Armeni Leopold. 175. 176. 178.
 186. 198. 202. 206. 208. 209. 210. 211.
 223. 232.
 — v. Basiliani.
 — Lithuani 97.
 — Mengrellorum 19.
 — Moscoviti 97.
 — Rutheni Colleg. Leopold. 131-133. 135-140.
 166. 175-178. 184-186. 198. 200-203 205-
 211. 215. 217. 219. 223. 232. 279.
 — Colleg. Graec. Romae. 23. 136. 254.
 — Colleg. Urbani Romae 137. 195.
 AMNESTIA gen. 27.
 ANNIHILATIO privilegiorum Unitorum 27.
 ANTIMENSION, Antimis, Antimissale (Por-
 tatile altare) 137. 148. 158. 166. 237. 238.
 265. 266. 276.

- ANTIOCHIA 23 (Patriarcha).
 ANTONIUS, Card. v. Barberinus Ord. Cap.
 11. 13. 19. v. S. Onuphrii.
 APOLLINARISTI, haeretici 234.
 APOSTATA 63. 80. 81. 240.
 APPARAMENTA eccl. 152. 161 (color).
 APPELLATIO ad S. Sedem Apost. 29. 31. 33-
 36. 38. 43. 49.
 APPROBATIO Ep. 23. - Protoarchimandri-
 tae 51.
 ARAKIELOWICZ, Canonicus Zamosc. 137.
 ARCHIMANDRIA v. Basiliani.
 ARCHIMANDRITA OSBM v. Basiliani.
 ARCHINTO Hieronymus, Nunt. Polon. 180.
 ARCHIPELAGUS 22.
 ARCUDIUS, Petrus 145. 265.
 AREGIUS, Ep. 249.
 ARMENI 98. 99. 103. 104. 133. 160. 169-
 171. 176-179. 185. 189. 211. 215-217. 223.
 224. 231. 279. v. Aep., Clerus, Collegium,
 Rituale.
 ARIANI 33.
 ARTUS 148. 158.
 ASSESSOR S. Officii 7. 14-18.
 ASSISSI Ep. 6.
 ATHANASIUS S. 33.
 AUDITOR Metropolitae 127.
 AUGUSTINOWICZ Joan. Tobias, Ep. Arm.
 176n 189n. 224n.
 AUGUSTINUS S. 141.
 AULA (Corte) Moscoviae 109. v. Polonia.
 AVARITIA Ep. Ruth. 143.
 AZZOLINUS, Card. Decius (1654-1689) 20.
 21. 50. 53. 54. 66. 67. 68. 77. 82. 89. 95.
 123.
 AZYMI, celebratio 119.

 BACOVENSIS Ep. 271.
 BAKOVECKYJ, Iosephus Mokosij 7.
 BALABAN Dionysius, Metropol. Kiev. schism.
 27.
 BALABAN Gedeon, Ep. Leopold. schism. 142.
 146. 157.
 BALCEVICH Athanasius OSBM 36. 41 (Bal-
 cewicz). 43. 47.
 BALDASSARE di S. Filippo Neri, Mona-
 chus S. Bernardi, Lector Colleg. Urbani
 234.
 BANDINUS, Card. Octavius (1596-1629)
 4. 268.
 BANNA op. 150.

 BAPTISMUS Latinorum 142.
 — Sacramentum 98. 119. 137. 142. 155.
 BAPTISTERIUM 142.
 BARBERINUS, Card. 7. 9. 11. 15-18. 25.
 39. 58. 77. 82. 89. 95. 106. 115-118. 241.
 254.
 BARBERINUS, Card. Antonius 11. 13. 19.
 20. 61. 188. 195.
 BARBERINUS, Card. Carolus (1653-1704)
 110. 118. 119. 121. 122.
 BARBOSA 251. 256.
 BARTHOLOMAEUS OSBM 94. v. Mi-
 nievski.
 BASILIANAE, Monachae, Moniales unitae
 12. 36. 153. 252. 276. - Monasteria 12.
 252.
 BASILIANI (Ordo S. Basilii Magni, Con-
 gregatio Basiliensis, Monachi Ruth. uniti,
 Religio S. Basilii, Religiosi Rutheni). 3. 7.
 26. 33-37. 41. 43. 46. 47. 51. 53. 59-61. 63.
 65. 68-89. 90-97. 99. 101. 103-107. 110.
 111. 117. 119. 121-130. 134. 137. 138.
 140. 147. 154. 157. 160. 165. 167. 168.
 170. 172-175. 177. 178. 180-182. 184. 186-
 188. 192-195. 197. 202. 204. 213. 214.
 218-229. 233-236. 238-242. 246. 247. 249.
 251. 252. 254-264. 268. 269. 276-278. 281.
 283.
 — Abbatia 35. 53. 58. 71. 83. v. Archi-
 mandria. - Alumni 23. 76. 137. 170. 195.
 254. - Archimandria 36. 41-48. 54. 55.
 27. 58. 59. 61. 87. 89. 100. 101. - Archi-
 mandrita 7. 26. 59. 74. 79. 80. 81. 88.
 154. 167. 168. 170. 174. 229. 234-236.
 255-258. 260. 276. 277. v. Braslav, Berest,
 Czerien., Dorohobuzh, Dubno, Janiov, Ko-
 brin, Lavrišov, Leszczynen., Mielec, Minsk.
 Ovruč, Polock, Sluck, Suprasl, Trocen.,
 Uniov, Vilno, Zimnen., Židičín. - Bona 74.
 77-80. 88. 101. 164. - Catalogus monaste-
 riorum 261. - Capitulum gen. (Congrega-
 tio) 22. 33. 34. 35. 41. 51. 53. 64. 65. 69.
 70-75. 77. 81-86. 88-95. 99-102. 121. 123.
 124. 125. 181. 186. 195. 204. 240. 241.
 255-259. 260. 262. 263. 278. v. Alba Ducale
 (Bila), Brest, Byten, Dubno, Kobrin, Minsk,
 Novogrod, Novogrodek, Vilno, Żyrowice. -
 Congregatio (Capitulum) 29. 34. 38. 41.
 51. 64. 65. 69. 71. 74. 77. 82. 83. 93.
 94. - Constitutiones 69. 71. 72. 74-76.
 83. 84. 86. 90-92. 94. 95. 100. 101. 102.
 121-126. 128. 180. 193. 195. 256. 258.
 - Consultores 69. 71. 73. 75-77. 83. 86.

- 90-93. 124. 125. 128. 174. 180. 186. 258-260. 262. - Consultorium (Definitorium) 70. 72. 73. 75. 84. - Exemptio 181. - Fundationes 227. 228. 239. - Generalis 18. 70-76. 80-86. 90-95. 121. 124. 180. 181. 221. 241. 255. 257. 277. - Jurisdictio Metropol. et Episc. 82. 83. 87. 92. 95. 102. 124. - Legata 79. 105. - Magister Novitiorum 104. - Missionarii 228. 239. - Monasteria 19-22. 33. 35. 36. 42-44. 47. 50. 51. 56. 58. 61. 63-65. 69. 71. 74. 76-81. 86. 87. 93. 95-97. 100. 105. 107. 111. 127. 128. 147. 148. 157. 158. 160. 166. 167. 174. 181. 204. 214. 215. 218. 222-225. 229. 232. 234. 240. 241. 256. 257. 259-262. 276. 277. v. Alba Ducale (Bila, Biala), Berezveč, Bila, Borunen., Braslav, Brest, Buczacz, Byten, Casuten., Chelm, Derman, Dorohobuš, Dubno. Grodno, Kavirov, Kobrin, Laurišov, Leopold (S. Onuphrii), Lescinen., Milecen. (Milnen), Minsk, Mukačöv, Novogrod, Novogrodek, Ovruc, Počajov, Polock, Roma, Santa Croce, Sluck, Suprasl, Trocen. (Troky), Uniov, Verchovien., Vilno. Vitebsk, Vladimiria, Zimnen., Zirovice, Žydyčyn. - Novitiatus 50. 51. 53. 63. 65. 81. 100. 107n. 260. 262. - Praecedentia 257. 258. 277. - Privilegia 86. 180. - Procurator gen. 101 102. 121. 123. 124. 128. 181. 182. 188. 192. 193-195. 203. 224-228. 239. 240. 247. 256. 257. - Protoarchimandrita (Generalis) 17. 18. 37. 51. 64. 65. 69. 70-77. 84. 85. 90. 100-102. 107. 121. 123-125. 127. 174. 175. 180. 181. 186. 193. 195. 214. 222. 224. 239. 241. 255. 256-263. 276. - electio: 69. 256. 258. 259. 277. - Provincialis 181. 263. - Regulae 100. 121. - Schola 51. 65. - Secretarius 69. 76. 77. 92. - Seminarium 63-65. - Studentes 98. 105. - Superiores monasteriorum 63. 258. 260. 277. - Superiores Ordinis 64. 172. 225. 255. 258. - Vicarius 71. 73. 78. 94. - Visitatio 78. 88. 181. 256. 257. 260.
- BASILIANI Hungariae, Monachi graeci rutheni 24.
- BASILIANI in Italia, Monachi S. Basilii Congr S. Nili 130. 254.
- BASILII S. 148. 263.
- BELLARMINUS 145. 226.
- BELLAVITI (Bielaviti), Theat. 190. 196. 199. 216.
- BELLUGA, Card. 183.
- BELLUM cum Turcis 59.
- BELZ, op. 252 (Palatinatus).
- BENEDICTIO Apostolica 51. 64. 65.
- BENEFICIA eccl. 41 (pluralitas). 50. 52. 276 (collatio). 277.
- Eccl. Ruth. 55. 64. 139. 163. 164. 173. - v. Basiliani.
- BENEFRATELLI (Ordo PP. Joannis a Deo) 133. 141. 197. 199.
- BENESSA Petrus, Prael. 9.
- BENTIVOLI, Card. Guido (1621-1644) 3.
- BEREGiensis Comitatus 24. (Bregiens.).
- BERNA, op. (Helvetia) 224. 225. 240.
- BEREZVEČense monast. OBSM 78. 86. 100. (Novitiatus).
- BETHLEM Gabor, princeps 24.
- BIALA, Bila (Alba Ducale), op. 258.
- BIALOCERKIEW, fortezza 28.
- BIBLIOTHEKA 96. - Colleg. Leopold. 203. - Confrat. Strauropigianae 242.
- BIGAMIA 41. 45. 120. 149. 159.
- BILOZOR Marcianus, Michael, Ep. Pinscensis un. 28n. 33. 64. 81. 87. 88. 127.
- BOCCABELLA Alexander, praelat. 7. 9. 10. 11. 14. 15.
- BONA, Card. Joannes (1670-1674) 124.
- BONA Eccl. un. 11. 12. 26. 28. 56-59. 63. 88. 163. 164. 203. 229. 234-236. 241. 242. 282. v. Alienatio, Basiliani, Metropolia.
- Regia 27. 167.
- Schismat. 27. 39. 63.
- BONESANA Franciscus, Theatin., Nunt. Polon. 106. 107. 117. 175. 176.
- BONIFATIUS OSBM 69.
- BORROMEUS, Card. Federicus (1671-1673) 40.
- BORUNense monasterium OSBM 222.
- BRANCATIUS, Card. Franciscus (1634-1675) 16. 25. 39.
- BRASLAV, op. 256 (Archimandria OSBM). 56 (Palatinatus).
- BREST, op. 37. 72. 86. - Archimandrita 79. - Capitulum OSBM 71-73. 83. 86. 91. 93. - Dioec. 36. 48. 173. - Ep. un. 30. - monasterium OSBM 71. 79. (Archimandria).
- BREVE (Apost.) 7. 26. 29. 30. 34. 45. 54. 58. 68-73. 75. 76. 82. 83. 85. 86. 90-93. 106. 110. 115. 121. 139. 140. 167. 171. 172. 183. 203. 210. 220. 228. 242. 249. 252. 274. 275. 282.
- BREVIARIA illyrica 3.
- BREVIARIUM ruth. 174. 263.
- BRUNSBERGA 254 (Colleg. Pontif.).
- BUZACZense monasterium OSBM 260. 261.

- BULLA 23. 30. 32. 33. 34. 44. 49. 54n. 92.
 128. 130. 169. 217. 245. 246. 248 (Clemen-
 tina). 249. 254. 283.
 BUONVISO, Card. 76.
 BUSK, op. 252 (districtus Buscensis). 97
 (Praepositura).
 BYTEN, civitas 181. - Capitulum OSBM 85.
 90. - monasterium OSBM 63. 107. 181.

 CAENAE Domini Bulla 143. 146. 151. 157.
 160.
 CAERIMONIAE 153. 162.
 CAESAREAE AEp. 40.
 CAESARINUS, Card. Alexander (1632-
 1644) 16.
 CAETANUS, Card. Aloysius (1626-1642) 6.
 CALENDARIUM Gregorianum (novum, lat.)
 68. 76. 99. 162. 254. 255. 277.
 — vetus 254. 255. 277.
 CALICES 156. 161.
 CALOGERI (ruth.) 53.
 — schism. 63. v. Monachi schism.
 CALVI, Ord. Joan. a Deo, Visitator 141.
 CALVINISTAE 13. 222. 224. 225. 240.
 CAMENECensis Ep. lat. 270n. v. Kaminetz.
 CAMERA Apost. 97.
 CAMPANAE 148. 269. 270. 278. 279.
 CAMPANULAE parvae 148. 158.
 CANCELLARIA Apost. 18.
 — Episcop. 173. 250. v. Polonia, Lithuania.
 — Regia (Polon.) 62. 88. 106. 109.
 CANCELLARIUS Magnus Lithuaniae 39.
 47. 64.
 CANIOV 261. v. Kaniov.
 CAPITULA Haereticorum Polon. 8.
 — Schismatic. Polon. 8.
 CAPITULUM Cracoviense 96. 97. 104.
 — Gen. OSBM v. Basiliani
 CAPPONIUS, Card. Aloysius (1620-1659)
 4. 19.
 CAPSEN. Ep. Suffr. Leop. 191.
 CAPPUCINI (Ordo Fratr. Min. Cap.) 9-11.
 55. 176. 211. 231.
 CARAFFA, Card. Carolus (1665-1680) 21.
 28. 40.
 CARAFFA Petrus Aloysius, Secret. Congr.
 Prop. F. 127.
 CARCERATIO 69. 77.
 CARMELITANI (Ordo Carmelit. Disc.) 97.
 104. - Poloni 137.
 CASANATE, Card. Hieronymus (1672-1700)
 50. 53. 54. 66. 67. 102. 106. 110. 116.
 118. 121. 122.
 CASIMIRUS Joannes, rex Pol. 54. 56. 58.
 79. 81. 89.
 CASUS reservati 120. 156.
 CASUTENSE monasterium OSBM 100.
 CATALOGUS 53. 60 (Episc.). 261. Mona-
 steriorum OSBM).
 CATECHISMUS 137. 165. (Theatin.) 180.
 — Bellarmini 226.
 — pro populo in lingua ruth. (Metrop. Ki-
 ška) 218. 219. 226. 227. 230. 232-234.
 241.
 — Ep. Innoc. Winnicki 117. 118. 119. 120.
 CATECHUMENI 148.
 CATHEDRALES eccl. 27. 62 (Kiov.) 127
 (Vilno). 145.
 CATHEDRATICUM (Synodaticum) 162.
 163. 166. 173. 175.
 CAVALERIZZO del Regno 96. 97. 104.
 CAVALLIERI, Theat. 96-99. 103.
 CELEBRATIO v. Liturgia, Missa
 CELIBATUS 132. 133.
 CELSUS, Card. Angelus (1664-1671) 20.
 CENSURA 29. 30. 42. 46. 68.
 CERRUS Antonius(Prael. 6. 13 (Fidei pro-
 motor).
 CHALCEDONense Concilium 99. 125.
 CHARACTERES imprim. librorum S. Cyril-
 li (Cyrilliani) 3.
 — S. Hieronymi 3.
 CHELM, op. (Kelma) 23. - Decimae 51.
 65. 272. 273. - Dioec. 136. 157. 159. 173.
 181. 259. 272. 273. - Administrator Dioec.
 117. - Ep. lat. 62. 162. - Ep. un. 18. 21.
 23. 32. 34. 35. 36. 42. 48. 49. 61. 64.
 68. 71-73. 75. 76. 81. 82. 84-86. 91. 97.
 111. 115-118. 120. 175. 252. 260. 261.
 266. 270. 282. - Monast. OSBM 260. 261.
 - Schola OSBM 51. 65.
 CHIOVIA, op. 13 23. v. Kiovia.
 CHMELNYCKYJ Bohdan, dux Cosac. 63n.
 — Georgius 63n.
 CHORINTI AEp. 88. v. Martelli Franc.
 CHORUS 151. 160.
 CHRISMA, Oleum Confirmationis 143. 153.
 CHRONICA Moscovitica 143.
 — Ruthenica 143.
 CICHINIEVITZ Benidictus OSBM 47.
 CIGI Anselmus OSBM 94.
 CIPRIANOVICH Simeon OSBM 69.
 CIPRIANUS Metropolitā 257. 258. 260. v.
 Žochovskyj.
 CIPRUS, ins. 22.
 CLAUSURA 252.
 CLEMENS VIII. Papa 26. 32. 34. 37. 45.

54. 55. 82. 92. 101. 124. 125. 130. 220.
245. 246. 249. 264. 265. 266. 267. 270.
274. 275. 278. 282. 283.
- CLEMENS IX. Papa 58. 59.
- CLEMENS XI. Papa 171. 183. 200. 242. 279.
- CLEMENTIS S., Card. 189. 196. 198. 205.
215. 223. 279. v. Albanus, Card. Hannibal.
- CLERICI saec. ruth. 253. 277.
- CLERUS armenus 104. 178. - gr. rit. 23. -
lat. (polon.) 229. 244. 252. 266. - ruthenus
139. 162. 170. 175. 228. 235. 236. 245.
253. 254. 266. 272. 277. v. Parochi, Sa-
cerdotes. - schismaticus 109.
- COADIUTOR Ep. Premisl. 66. 106. 107.
109. 110. 117. 119. 120. v. Metropolita.
- COBRIN 42. 215. v. Kobrin.
- COLLEGIA Pontif. 50. 61. 65. 96. 111. 119.
- in Germania 61. 63. - in Polonia 61. 63.
v. Brunsberga, Olmitz, Praga, Roma, Vilno.
- COLLEGIA v. Gracovia, Leopoli.
- COLLEGIATA Canonic. Premisl. 109.
- COLLOQUIUM (Congressus Lublinensis)
63n. 258.
- COLONITZ, Card. Leopoldus Carolus (Kol-
lonics) (1686-1707) 105. 106.
- COLONNA, Card. Federicus (Columna)
(1674-1691) 53. 54. 66. 68. 77. 82. 89.
95. 102. 121. 123.
- COLOR apparamentorum 148. 158.
- COMMISSARII 27. 39. 56. 57. 72. 87. 89.
- COMMISSIO 41. 84. 89.
- COMMUNIO 145. 146. 147. 153. 269. 278.
- Aegrotorum 153. 157. 267. - Infantum
98. 146. 147. v. Eucharistia.
- CONCILIUM 143. 153. v. Chalcedon, Flo-
rentia, Nicea, Tridentum.
- CONCIO 152. 161.
- CONFESSARII ruth. 264. 277.
- CONFESSIO, Sacramentum 98. 120. 143.
144. 153. 156.
- CONFIRMATIO Apost. 247. - Ep. 22. 23.
32. 66. - Metrop. 27.
- CONFIRMATIO, Sacramentum 98. 137.
143. 153. 155. 161.
- CONFRATERNITAS ruth. 55. - Stauropi-
giana Leopoli. 174. 241. 242. 143. 281.
- CONGREGATIO (Capitulum) OSBM 29.
34. 38. 41. 51. 64. 65. 69. 71. 74. 77. 82.
83. 93. 94. v. Basiliani.
- CONGREGATIO S. Concilii 5. 48. 183.
185.
— Episc. et Religiosorum 141.
— Officii 7. 67. 118. 136. 219. 240. 266.
276. - Assessor 7. 14. 15. 16-18.
- Rituum 6. 13. 16. 41.
— Euchologii 16. 17.
- CONGRESSUS Lublinensis (24. I. 1680)
258. v. Colloquium.
- Ruthenorum (Unit. et Schism) 50. 51. 63.
64. 65.
- CONFESSORUM festum 148.
- CONSECRATIO Ep. 23. 24. 28. 31. 33.
50. 61. 67. 68. 139. - Sacerdotum 166.
173. 201. 212. v. Ordinatio.
- CONSISTORIUM 23.
- CONSTANTINOPOLIS 151. v. Patriarcha.
- CONSTANTINOPOLITANUM Imperium
22.
- CONSTANTINUS Magnus 143.
- CONSTANTINUS OSBM 94.
- CONSTITUTIONES OSBM v. Basiliani
— Provinciales Regni Polon. 212.
— Ruthenorum (Agenda) 151. 152. 160.
- CONSULTORUM OSBM v. Basiliani.
- CONTRIBUTIONES pro exercit. 27. 163.
(Bona Eccl.). - pro Seminario Leopoli. 175.
176. 180.
- CONTROVERSIAE 246. 252. 270.
- CONVERSIO Schism. 60. 110. 112. 113.
117. 144. 237.
- CORTE (Aula) Moscoviae 109.
- CORVIN Matthias 24.
- CONVERSIO Schism. 60. 110. 112. 113.
56-59. 63. 228.
- COSTA Jacobus, Theat. 191. 209.
- COTTONE Gaetanus, Theat. 191. - Fratres
Andreas et Gaetanus 178. 189. 191. 217.
- CRACOVIA, op. v. Kraków.
- CROATIA 23.
- CROCE S., Card., Protector Ruth. 34.
- CUDRISKI (Kudriski) Hieroteus OSBM 256.
- CYBO, Card. Alderinus (1645-1700). 50. 53.
54. 64.
- CYBO Eduardus, Secret. Congr. Prop. F. 50.
- CYPRIANUS S. 142.
- CZAR Moscoviae 220. 270.
- CZERNIHOV, op. (Czernichov) 39 (Pala-
tinus). 56. (Palatinatus).
- CZETVERTYNSKYJ Gedeon, Ep. Luceor.
chism. 50n. 51n.
- CZETVERTYNSKYJ Sylvester Svatopolk,
AEp. Mohilovien. 244n.
- DALMATIA 3 (Episcopi).
- DAMASCENUS, S. Joannes 64. 65.
- DAMIANUS OSBM 64.
- DAMPRECHT Antonius OSBM 224.
- DANIEL OSBM 94.

- DANIEL, princeps Haliciensis 229n.
 DANZICA (Gdansk), op. 103.
 DATARIUS 6. 7.
 DE ALTERIIS, Card. 50. 54. 66. 67. 68. 77.
 82. 95. 102. 106. 110. 116. 118. 121. 122.
 DE CAMILLIS Josephus, Agens Metropolitae 96. 97. 101. 102. 105. 123.
 DECANATUS v. Sokal, Torczyn.
 DECIMAE 51. 65. 163. 272. 273. 278. 279.
 v. Chelm.
 DECRETA S. Congr. Prop. F. 69. 70. 72.
 73. 83. 85. 86. 90. 92. 168.
 — Synodi Zamosc. 180. 182. 183. 218. 226.
 v. Acta.
 DEFUNCTI 151. 160. (Sepultura). 153. (oratio pro). 161. (unctio).
 DEGRADATIO Ep. 36.
 DE LUGO, Card. Joannes (1644-1660) 18.
 DE MAXIMIS, Card. Camillus (1670-1677) 28. 40.
 DENHOFF, Card. Franc. Casimirus (1686-1697) 95. 99. 102. 103. 104. 110.
 DENHOFF Georgius, Cancellarius Regni 108.
 DEPOSITIO Ep. 32.
 DEPUTATI Cosacchorum 26. - electi 59.
 DERBE, op. 23. (Aep.)
 DERMANensis Archimandria OSBM 77. 260. 261.
 DE RUBEIS Jo. 16. 20. 21.
 DE VIA, Card. Joannes Antonius (Davia) (1712-1740) 230. 279. 281.
 DIGNITATES senatoriae 27.
 DISPENSATIO 45. 68. 255. (jejunium). - matrimonialis 99. 185. 201. 202. 205. 216.
 v. Bigamia.
 DIVORTIUM 150. 159.
 DOBRAVSKI, nob. Polon. 131. 135. 176. 198.
 DOBRZYNSKA, nob. 146.
 DOMINICANI (Ordo Praedicatorum) 3. 34. 130. 137.
 DOROHOBUSensis Archimandrita OSBM 261.
 DOROŠENKO Petrus, dux Cosacchorum 28.
 DRESDA, op. 226.
 DRUCKI-SOKOLINSKYJ, Ep. Smolensc. 172n.
 DUBLANI, villa 131. 135. 141. 177. 185. 189. 197. 198. 199. 202. 209.
 DUBNO, op. 146. 262. - Archimandria OSBM 77. 260. 261. - Archimandrita 154. - Capitulum 260. 262. 263.
 DUBOVYČ Joannes OSBM 97n (Legatum).
 DUX Lithuaniae 78. - Moscovie 78. 81.
 EBREI (Hebrei) 132. 136.
 ECCLESIA Latina 32. - Romana 153. - Ruthena 272. 273. - Ucrainae (non un.) 51n. (dependentia a Patriarcha Moscoviae).
 ECCLESIAE Rut. (aedif.) 55. 56. 137. 152. 161. 271.
 ECCLESIASTICI Graeci (Rutheni) 56. v. Sacerdotes.
 EDICTUS Passaviensis 9.
 ELECTIO ad dignitates schism. 27.
 ELECTIO Coadiutoris Metropol. 180. 246. 247. 248. 273. 274. - Ep. gr. rit. 23. 50. 163. 246. - Metropolitae 180. 245. 246. 274. - Metropolitae schism. Kiov. 27. - Protoarchimandritae v. Basiliani.
 ELECTOR Trevirensis 225. 230.
 ELEEMOSINA pro Missa 99.
 ENSIFER M. Ducatus Lithuaniae 227.
 EPHESINUS Ep. lat. 51n. (Pallavicini).
 EPISCOPATUS dioec. ruth. un. 54. 55-57. 60. 158. 153. 165. 171. 180. 220. 250. 253. 276. - limites 163. 167. 252. 253. 276.
 EPISCOPI ruth. schism. 23. 24. 27. 52. 56. 60. 61. 62. 67. 97. 99. 109. 143. 253.
 EPISCOPI ruth. un. (Hierarchia Ruth.) 4. 22. 23. 24. 28. 33. 41. 49. 50. 53. 57. 60. 61. 63-65. 71. 73. 76. 81-83. 87. 88. 91. 95-97. 102. 121. 123. 125. 126. 136-139. 143. 152. 159. 163. 165-167. 169-174. 176. 180. 183-185. 201. 203. 211. 213. 216. 218. 219. 220. 228. 229. 234-238. 241. 244-246. 248-253. 255-258. 260-263. 266-268. 271-275. 279. 282. v. Nominatio, Praesentatio.
 ERRORES Ruthenorum 136. 142-162. 171.
 EUCHARISTIA, Sacramentum 98. 119. 145-148. 153. 156-158. 160. 267. v. Communio.
 EUCHOLOGIUM 16. - Graecum 249. 265. - Moscoviticum 249.
 EUGENIUS IV. Papa 99.
 EXAMEN Ordinandorum 137.
 EXAMINATORES Synodales 165.
 EXARCHA Russiae 250.
 EXCOMMUNICATIO 28. 29. 31. 33. 36. 43. 48. 173. 236. 260. 278. 279.
 EXEMPTIO a Contributionibus (schism.) 27. - a jurisdictione Metropolitae 72. 125. - OSBM 72. 125. 181.
 EXERCITIA spirit. 165 (Ordinandorum).
 EZMIAZIN 98 (Patriarcha).
 FACHINETTUS, Secretarius Congr. Rit. 13.

- FACHINETTUS, Card. Caesar (1643-1683) 20. 40.
 FACULTAS alienandi bona eccl. 12. - dispensandi, v. Bigamia. - v. Casus riserv.
 FAGNANUS, Praelat. 20. 21.
 FERDINANDUS I. Imperator 24.
 FERDINANDUS II. 24.
 FERDINANDUS III. 24.
 FESTUM 99. 147. 148. 152. 158. 161. - Festa Eccl. Ruth. 253. 254. 255. v. Caena Domini. - Confessorum 148. - Hebdomada Sancta 151. - S. Josaphat 107. 111. 119. - Martyrum 148. - S. Nicolai 31. - Parasceves Dies 151. 152. - Paschatis 68. 151. - Pentecostes 151. - Transfiguratio Domini 152. 161.
 FIDES Romana 56. 142.
 FILIPOVICZ Polycarpus OSBM 134. 138. 165. 168. 172-174. 180. 218. 219. 226. 227. 233. 234.
 FLASZYNSKI Matthias Joannes, Decanus 154.
 FLAVIANUS S. 33.
 FLORELLUS (Fiorelli) Caesar, judex 127. 181. 186. 188. 192. 193. 215. 224.
 FLORENTINUM Concilium 26. 43. 57. 78. 118.
 FORGATZ, conte di 217.
 FRANCISCANI (Ordo Fr. Min. de Observ.) 3. 78.
 FREDRO Alexander, Ep. Chelm. lat. 163n.
 FUNDATIONES pro Ruth. 58. 105. - Eccl. Ruth. 270. 278. 279. - Alumnatus 136. 166. 219. - Metrop. Wynyckij 179. 184. 185. 198. - v. Basiliani.
 GAETANUS S. 96. (Capella) 104.
 GDANSK. op. 103.
 GENERALIS OSBM v. Basiliani.
 GEORGIANI 19.
 GEORGIUS S. 152. (Festum).
 GEORGIUS OSBM 69. 86. v. Malejevskij.
 GERMANIA 39. - Collegia Pontif. 61. 63. v. Nuntius.
 GINETTUS, Card. Martius (1627-1671) 49. 11. 12.
 GLINSKI Joannes 36.
 GLINSKYJ Benedictus, Ep. Volodimiren. 28n. 34n.
 GNESNensis AEp. 55. 114n. - Dioec. 212.
 GOAR 265 (Rituale).
 GODEBSKYJ Benedictus OSBM 256.
 GODEBSKYJ Theophilus, Ep. Pinscen. 236n. 237.
 GRAECI 23. 58. 144. 149. 152. 161. 169. - in Italia 251. - in Sicilia 266. 267. 271.
 GRAECIA 22. 143. 148.
 GREGORIUS S. 249.
 GREGORIUS XV. Papa 254.
 GRIMM Christianus 225.
 GRIMALDI Hieronymus, Nunt. Varsav. 139n. 171-174. 176. 179. 180. 183. 211. 246. 247n. 259.
 GRIMING Felix, Theat. 207.
 GRODNO, op. 88. - monasterium OSBM 78.
 GRODZICKYJ Josephus OSBM 79n.
 GROSSI Gaetanus Maria, Theat. 192.
 HADIAČ, op. - Pacta 27. 53. 56-58.
 HADRIANOPOLIS, op. 27n. - AEp. 25.
 HEBRAEI v. Ebrei.
 HAERETICI 224. Polon. 7. 8. 13. - Apollinaristi 234. - Philippi 162. 167.
 HALICIENSIS Ep. un. 5. 6. v. Korsak R. - Controversia de Eccl. 170.
 HEBDOMADA S. 151. 269. 270. 278. 279. v. Campanae.
 HELVETIA 224.
 HIEREMIAS, Patriarcha Constantinop. 250.
 HIEROPOLITANUS AEp. 13.
 HOMICIDIUM 41. 43. 47.
 HOMODAEUS, Protonotarius 13.
 HONUPHRII S., Card. 19. 20. v. Barberini Antonius.
 HORAE Canonicae 263. 264. 277.
 HORAIN Joannes, Nob. ruth. 11.
 HORATIUS Justinianus 5. 11. 14. 15.
 HOSIUS Stanislaus, Ep. Kaminetz. lat. 200. 207. 223n.
 HOSPITIUM Ruth. SS. Sergii et Bacchi, Romae 188. 193. 195.
 — Polonum S. Stanislai Romae 182. 192. 193. 213.
 HOSZCZA 58 (Academia).
 HREBANYCKYJ Florianus, Ep. Polocen. 201n. 211n. 227n. 246. 282.
 HUNGARIA (Ungaria) 20-25. 105. 136. - Regina 24. (Elisabeth). - Unio Ruth. 25.
 IANUAE (Iconostasion) 148.
 IGNATIUS S., Patriarcha Constantinop. 57.
 IGNORANTIA Ruth. 136. 137. v. Errores.
 IMBENIUS Thomas 16.
 IMPERATOR 21. 22. 24. 105.
 IMPRESSIO librorum eccl. 3. 51. 53. 64. 65. 68. - Schism. 55.
 INDULGENTIA 120. 147.

- INGOLUS Franciscus, Secret. Congr. Prop. F. 16.
 INNOCENTIUS IV. 229n.
 INNOCENTIUS X. 76.
 INNOCENTIUS XI. 115.
 INNOCENTIUS XIII. 205. 216.
 INNOCENTIUS OSBM 94.
 INSTRUCTIO pro Nuntio Polon. 8. 11.
 13. 15. 25. 53. 70-76. 165-169.
 — pro parochis (L. Kiška, Metrop.) 174. 218.
 219. 226. 227. 230. 232.
 INTERNUNTIIUS Polon. 31. 32. 35-37. 43.
 INTERSTITIA 250. 251. 276.
 ISABELLA, regina Hungariae 24.
 ISAIAS OSBM 94.
 ISIDORUS S. 142.
 ITALIANI 133.
 ITALO-GRAECI 254.
 IWANIE, pagus 146.

 JACOBATIUS Nicolaus, Procurator fisc. 187.
 JACOBUS S., Ap. 150.
 JAROSLAV, -avia, op. 96. 103. 107. 109. 154
 (Decanus). - Seminarium 96. 97. 103.
 JEJUNIUM 99. 142. 147. 151. 152. 160-162.
 164. 254. 255.
 JESUITAE (Soc. Jesu) 3. 16. 27. 34. 58. 76.
 100. 107-109. 117. 120. 128. 152. 153. 154.
 192. 194. 227n. 235. 237. 238. 258.
 JOANNES S. Baptista 112 (Festum). 152.
 161.
 JOANNES Chrysostomus S. 33. 149.
 JOANNES Ep. Mukačoviën. 24.
 JOANNES S. Evang. 31.
 JOANNES III. Sobieski, rex Polon. 89.
 258.
 JOSAPHAT S. 6. 21n. 45. 107. 111. 119.
 253. 277.
 JOSEPHOVICZ, canonic. Leop. 190.
 JUBILAEUM 120.
 JUDICES eccl. rit. lat. 228.
 JURAMENTUM Alumnorum Colleg. Pontif. 177-179. 184. 202. 206. - Generalis OSBM 84. - Schism. 144.
 JURISDICTIO Metrop. et Ep. 26. 44. 256
 - in monachos 56. 72. 82. 83. 84. 87. 92.
 95. 102. 124. 125.
 JUS Patronatus 161. 174.
 JUSTINIANUS, Card. Horatius (1645-1649) 18.

 KAMINETZensis Ep. lat. 199. 200. 203.
 206. 207. 211. 215. 223.
 KAMINSKI Petrus OSBM 94.

 KAVIOViensis Archimandria OSBM 261.
 KELMA 32. 175. v. Chelm, op:
 KIOVIA (Chiovia), op. 13. 27. 50. 58. 63.
 - AEp. schism. 56. - AEp. un. 255. - Archimandria Peczarensis 27. 53. 63. - Eccl. S. Sophiae 27. - Episcopatus 34. 65. 77. - Ep. lat. 13. 57. 112. - Palatinatus 28. 58. 130. - Synodus schism. 145.
 KIŠKA Leo, Ep. Volodimir. 140.
 — Metrop. 140. 164. 171. 186. 187. 201n. 220n. 244-246. 282.
 KOBRYN (Cobrin), op. 4. 215. - Archimandria OSBM 36. 42. 43. 47. 214. 256n. - Archimandrita 174. - Capitulum 84. 257. - Synodus 4. 95.
 KOLENDA Gabriel, Metrop. Russiae 26n. 71n. 83. 85. 89. 91n. 94.
 KORiatovITS (Kheriatovich) Theodorus, princeps 24.
 KORSÁK Raphael OSBM, Protoarchimandrita 258.
 — Ep. Halicien. 5n.
 — Metrop. Russiae 14. 90n. 93. 247. (Corschach).
 KOSIV Silvester, Metrop. Kiov. Schism. 27.
 KOTONKA, villa 47.
 KOVALEROSKI 28.
 KRAKÓW, op. (Cracovia) 96. 141. 154. 193.
 - Capitulum 96. 97. 104. Collegium S. J. 192. 193. - Dioec. 212. - Ep. lat. 64. 104.
 KRZEMIENIEC, op. 144.
 KUDRISKI (Cudriski) Hierotheus OSBM 256.
 KULCZYCKYJ Porphyrius OSBM 106. 107. 110.

 LAGNASCO, conte di 217.
 LAMBERTINI, Msgr. 183.
 LANUVIUS, Praelat. 19.
 LARISSAE AEp. 187. 203.
 LASKOWSKI Stephanus 243.
 LATINI 56. 58. 156. 159. 160. 169. 170. 235.
 LAURENTIUS S. 97. 105.
 LAURISOViensis Archimandria OSBM 36. 42.
 LAZOVECKI Stephanus, sac. 218.
 LEBECKI Cornelius OSB 240.
 LEGATUM 127. v. Basiliani. - Dubvyč Joan. OSBM 97. 104. - Wynnnykyj Innoc. Metrop. 134. 138.
 LEO S. Papa 99.
 LEOPOLIS, op. 5n. 103. 134. 141. 159. 161 (schola). 162. 169. 170. 172. 174. 175.

178. 190-192. 196. 197. 200. 207. 208. 217. 223. 234. 283. - AEp. armenus 176. 178. 179. 189. 190. 211. 224. 230.
- AEp. lat. 50. 63. 65. 66. 111. 141. 190. 191. 243. - Cappucini 176. 211. 231. - Collegium Armenum 131. 140. 171. 175-178. 198. - Collegium Armenum et Ruth. 133. 135. 137. 138. 155. 166. 168. 170. 185. 186. 189-191. 196-202. 205-211. 213. 215-218. 223. 224. 230-232. 254. 279-281. - Collegium (Seminarium Ruth.) 98. 103. 131-135. 140. 171. 175. 176. 178. 185. 199. 211. 223. Domus: 131. 134. 135. 138. 170. 171. 175. 177. 197. 199. 201. 202. 205. 207. 211. 216. 217. 279. - Unio Coll. Premisl. cum Leopold. 140. 168. 170. - Dioec. lat. 203. 212. - Dioec. un. 132. 136. 155. 157. 159. 162. 163n. 173. 181. 259. - Eccl. S. Crucis, armena 176. 211. 215. - Eccl. ruth. 180. - Ep. schism. 53. 60. 63. 66. 67. 68. 109. - Ep. un. 64. 134. 137. 156. 159. 160. 169. 175. 190. 216. 242. 245. 260. 261. 269. 274. 281. - Monasterium OSBM S. Onuphrii 166. - Synodus prov. Roxolana 162. - Typographia Confraternitatis Stauropigianae 242. 243. - Visitatio Collegii Theatin 199. 203. 207-211. 215. 223. - Visitatio Dioec. 133. 134. 137.
- LERCARIUS, Card. Nicolus Maria (1726-1757) 230.
- LESINENSIS (Leszinen) Archimandrita 44. 59.
- LIBRI 142. 145. 149. 152. 154. 165. 218. 219. - contra Ruth. 141. 142-154. - ecclesiastici 3 (impressio). 51. 53. 64. 65. 68. 99. 174. 180. v. Missale, Officium Divinum, Menologion, Triphologion, Psalterium, Rituale. - schismatici 11. 119.
- LIMITES Dioec. 163.
- LIPSKI Constantinus, Ep. Leopold lat. 50n.
- LITES 37.
- LITHUANI 97. 154. 254.
- LITHUANIA 26. 46. 47. 83. 127. 130. 156. 158. 165. 167. 168. 169. 178. 192. 193. 195. 254. 259. 269. 271. v. Cancellaria, Ensifer. - Magnus Ducatus 43. 56. 57. 109. 227. 259. - Dux 78.
- LITTERAE credentiales 18.
- LITURGIA 145.-149. 153. 158. - S. Basilii 158. - S. Chrysostomi 147. 148. 158. - S. Gregorii 158. v. Missa.
- LIVONIENSIS Ep. lat. 112. 270. 278. 279.
- LODZIATA Alexander, Ep. Chelm. un. 115n.
- LUBINIECKI Augustinus OSBM 204. 241. 242.
- LUBLIN, op. 50. 51. 61. 63. 64. 163. - Colloquium - Congressus 63n. 258. - Dioec. lat. 212. - Palatina 216. - Tribunal Regni 163.
- LUBOMIRSKI, princeps 235. 261.
- LUCK, Luceoria, op. 50. 218. - Dioec. un. 136. 144. 155. 157. 159. 162. 163n. 166. 173. 181. 259. - Ep. schism. 50-52. 61. 65. - Ep. un. 155. 166. 175. 216. 218. 220. 229. 235. 236. 249. 250. 252. 253. 260. 275. 282.
- LUGO, P. Joannes de S. J. 16.
- MAGDALENA S. 265.
- MAGISTER novitiorum 104. v. Basiliani. - S. Palatii 3. 9-11. 14-18. 136.
- MALACHOVSKYJ Joannes, Ep. Premislien. un. 66. 67. 98. 106-118. 120.
- MALEJEVSKYJ Georgius OSBM 69. 74n. 86. 90n.
- MALTA, insula 23.
- MANFRONUS Antonius 20.
- MANTOVA 191.
- MARALDUS, Praelat. 4. 6.
- MARANGI, Basilianus de Velletri 130.
- MARCIANUS, Ord. Min. Inferm. 130.
- MARCUS, agens 19.
- MAREFOSCUS, Secret. Congr. Prop. F. 39.
- MARESCOTTI Galeazzo, Nunt. Polon. 26. 33. 58n. 77.
- MARESCOTTI, Card. 77.
- MARIAMBURG 217 (Palatinus)
- MARTELLI Franciscus, Nunt. Pol. 51n. 80. 88n.
- MARTINUS OSBM. 94.
- MARTYŠKEVYČ Stephanus OSBM (Martyszkievich) 51. 64 (Martyszkiewicz). 65. 69. 80. 83. 86. 94. 256.
- MARULLUS Antonius, Prael. 16. 17. 18.
- MATRIMONIUM (Sacram.) 99. 150. 153. 159. 264. 267. 278. - Ruth. clandest. 4. 5. - v. Dispensatio.
- MAXIMILIANUS II. Imperator 24.
- MEDICES, Card. Franc. Maria (1686-1709) 25.
- MEDICA, op. 110. - Capitaneatus 110. 112-115.
- MEMORIALE 58. 174. 181. 229.
- MENGRELLI 19.
- MENOLOGION 64. 65.
- MENSARIUS, Card. 19.
- MEOLI, Procurator 37.
- METLANT Joannes Stanislaus, Canonicus 154.

- METRICA Baptisatorum 142. 155.
— Matrimonio iunctorum 150. 159.
- METROPOLIA 49. 52. 60. 245. - Administrator 140. 164. 180. 245. 274. 275. 282.
- Bona 26. 63. 164. 244. 245. 274.
- METROPOLITA graec. rit. 23.
- METROPOLITA Russiae 4. 5. 7. 10-12. 14. 16. 21-24. 26-53. 59-66. 68-96. 99-102. 104. 107. 111. 117-119. 121. 123-125. 127. 128. 130. 131. 135. 138-141. 164. 167-170. 172-175. 178. 180. 181. 183. 184. 186. 201. 203. 204. 211. 214. 218-220. 223. 225-227. 229. 230. 232-236. 238. 241. 244-251. 253-261. 264. 269. 271. 273. 275. 276. 282. 283. — Agens 96. v. De Camilis - Auditor 127. - Coadiutor 18. 26. 28-35. 38. 41. 44. 45. 46. 59. 71. 180. 244. 246-248. 273. 274. - Electio 23. 180. 245. 246. 274. 283. - v. Jurisdictio.
— schismaticus (Kiov.) 27. 51n. 58.
- MICHAEL, rex Poloniae (Wisniowiecki) 58. 59.
- MICHNIEVITZ Benedictus OSBM 80.
- MICHNIEVITZ Josaphat OSBM 35n. 37.
- MILECensis (Mielec) Archimandrita OSBM 81. 167. 168. 170. 235. 236. 261 (Milnense monasterium OSBM) 262.
- MILLINI, -us, Card. Joan. (1608-1629) 4.
- MINIENSKI Bartholomaeus OSBM 78. 94.
- MINSK, op. (Minsko) 58. 74. - Capitulum (congregatio) 69. 71. 74. 93. - monasterium OSBM 58. 69. 78. 95. 127.
- MISSA 99. 130. 147. 151. 153. 157. 160. 163. 265. 266. v. Liturgia
— de requiem 151. 160.
- MISSALE illyricum 3. - ruthenum 53. 64. 65. 137. 156. 158. 174. - schism. 146.
- MISSIONARII 103. 137. 228. - Italiani 137. - OSBM 228. 239.
- MOHYLA (Mogila) Petrus, Metropolita Kiov. schism. 147.
- MOHILOVIA, op. 58. - AEp. 244. - Ep. schism. 51. 62. - Ep. un. 58.
- MONACHAE, Moniales unitae 36. 153. v. Basilianae
- MONACHI Rutheni v. Basiliani
- MONACHI schism. 51. 52. 62. 63. 76.
- MONASTERIA OSBM v. Basiliani - schism. 27.
- MONCKACH v. Mukačevo 105.
- MONIALES unitae v. Basilianae
- MONSTER 40 (pax).
- MONTE della Pietà 197. 202.
- MOROCHOVSKYJ Joachimus, Ep. Vladimiriensis un. 6n.
- MOSCOVIA 52. 53. 60. 80. 109. 143. 150. 155. 158. 161. 162n. 167. 228. - Duca 78. 81. v. Chronica, Corte, Czar, Patriarcha.
- MOSCOVITI, Moschi 55. 59. 61. 62. 65. 80. 85. 96. 97. 109. 142. 147. 149. 153. 159. 161.
- MSCISLAVIA, op. MSTISLAV 28 (Ep. un.). 58. (Ep. schism.). 27. - Palatinatus 237.
- MUKAČEVO (Munkaz, Munchaz, Monckach), op. 20. 21. 22. 24. 105. - Ep. un. 25. - Ecclesia S. Nicolai 24. - Monasterium 21. 22.
- MULINOVICZ Sebastianus, Rector Colleg. Pol. 193. 194. 213.
- NALEVAYKO, Sac. gr. ruth. 142 (edidit Trebnyk in Ostroh)
- NAPOLI, Regnum di 23.
- NERLI Franciscus, Ep., Nuntius Pol. 25.
- NERLI, Franciscus, Card. Franciscus (1673-1708) 54. 63. 66. 67-69. 77. 82. 86. 87. 95. 99. 102. 106. 118. 121. (Protector Ord. S. Basilii M.). 122. 123.
- NESTORIUS 33.
- NEXUS Sacrae Religionis cum Metropolitano » 125n. 257. 260.
- NICAENUM Concilium 23.
- NICOLAUS OSBM. 3. v. Novak.
- NICOLIO: Flos. verb. Graec. 254. 264. 267. 268.
- NOMINATIO Ep. 21. 60. 124. - regia 47. 246. 259. - Metropolitae 245. 247.
- NOVAK Nicolaus OSBM 3n.
- NOVITIATUS OSBM v. Basiliani.
- NOVOGROD (Novograd) 33. 34. 35. 36. 38. 58. - Capitulum 84. 93. 102. 124. 125n. 256. 258. - Monasterium OSBM 58. - Synodus 30.
- NOVOGRODEK (Novogrodeco) 29. 30. 33. 70. 83. 96. - Capitulum gen. OSBM 29. 33n. 34. 35. 41. 69-72. 74. 77. 82. 83. 86. 90. 91. 94. 99-102. 121. 123. 186n. - Monasterium SS. Basilianarum 12. - Palatinatus 60.
- NUNTIATURA POLONIAE (Varsavien.) 37. 71. 72. 88. 106n. 179. 210. 211. 215. 216. 221. 222. 227. 228. 235. 271. 272. - Auditor 49. 216. 222. - Cancellaria 70. - Tribunal 42. 201. 210. 221. 226. 229. 235. 239. 242.
— Viennensis 25.
- NUNTIUS Germaniae 22. 24.
— Helvetiae 225. 230. 240.

- Poloniae 5. 7. 8. 11-15. 18. 24-26. 29. 30. 32. 34. 37. 39-53. 55. 57-73. 75-77. 80-83. 85-87. 89-91. 93. 95-101. 106-119. 121. 124. 126. 130. 134. 136. 138-141. 164-169. 170-175. 178. 79. 183-197. 199-205. 211-228. 230. 233-243. 246. 247. 249-259. 261-270. 272. 273. 275. 276. 280-283. v. Instructio.
- Viennensis 179. 184. 230. 240. 247.
- OCRIDA 23 (Ep.)
- ODESCALCHI Benedictus, Nunt. Varsav. 140n. 269.
- ODESCALCHI, Card. Benedictus (1713-1741) 140. 166. 245.
- OFFICIALIS Ep. 180.
- OFFICIUM Divinum 53. 64. 65.
- OHILEVYČ Pachomius OSBM 86. 94. 96n.
- OLEUM 150 (unctio benedictio o.). 151. 161. - Cathecumenorum 98. 143. - Confirmationis 98. 143. 155. 237. 238.
- OLMITZ 254 (Colleg. Pontif.).
- ONUPHRII S., Card. v. Barberini Antonius
- OPRESSIONES cleri ruth. 228. 230. 234.
- ORATIO pro defunctis 153.
- ORDINATIO Ep. et Sacerd. a Schismatici 17. 237.
- Sacerd. ruth. 99. 137. 138. 139. 149. 159. 173. 237. 238.
- ORDINES sacri (Sacramentum) 99. 120. 149. 150. 153. 159. 237. 250. 276.
- ORDO Joannis a Deo v. Benefratelli.
- S. Pauli, primi Eremiti 123.
- ORREGIUS Augustinus 3. 5. 7.
- OSSOLINSKI Georgius 9.
- OSTRASZECKI Nicolaus 229.
- OSTROGH, op. 59. 142. 144.
- OTTHOBONUS, Card. Petrus (1652-1689) 20. 21. 28. 40. 50. 54. 66. 67. 77. 82. 89. 95. 123.
- OVRUČensis Archimandrita OSBM. 261.
- PACHOMIUS OSBM. 86. 94. v. Ohilevyč.
- PACIFICATIO Religionis graecae 8n. 11.
- PALLAVICINI Opatius, Nunt. Polon. 51n. 96n. 258n.
- Card. (1680-1688) 103. 104. 110. 121. 122. 123.
- PALLIUM 249. - Graecorum 16.
- PALLOTTUS, Card. Joan. Bapt. (1629-1668) 14. 15. 18. 19. 20. 21. 123.
- PAMPHYLIUS, Card. Joannes (1630-1644) 5-8. 11. 12. 14. 15. 17.
- PARACCIANI, Card. 141.
- PARAMENTA eccl. 148. 158.
- PARASCEVES dies 151. 152.
- PAROCHIA ruth. 54. 58. 138. 152. 163. 174. 180. 181.
- PAROCHI pol. (lat) 162. 163. 228. 272. 273. - ruth. 136. 137. 157. 161. 162. 165. 166. 167. 173. 174. 175. 180. 185. 200. 228. 263. 264. 269. 272. 273. 277. - dioec. 132. (Leopol., Premisl., Chelm., Luceor.). 136. 160. 272. (Premisl., Chelm.). 273. (Premisl.).
- PASCHA 68. 151.
- PASCIOCKI Josephus OSBM 94.
- PASSAVIENSE Edictum 9.
- PATRIARCHA 23. 144. 145. 151. 153. 163. - Alexandrinus 23. - Antiochenus 23. Constantinopolitanus 23. 27. 51n. 52. 54. 57. 58. 59. 60. 61. 154. 250. - schismaticus 99. - de Ezmiazin 98. - Moscoviae 51n. 59. 61. - in Polonia 59. - Ruthenus 60.
- PATRIARCHATUS Occidentalis 23.
- PATRINI 142.
- PATRONATUS regius 87. 88.
- PAULUS S. Ap. 265. - Eremita 123.
- PAULUS V. Papa 66. 266. 270.
- PAULUTIUS, Card. Fabritius (1698-1726) 126. 130. 171. 182. 189. 196. 198. 205. 215. 223.
- Franciscus, prael. 4-7. 9-11. 14-18.
- PAX di Monster 40.
- PECZARENSIS Archimandrita schim. 50. 64.
- PELLUCCHI Joan. Franc. 186.
- PENSIONES 163.
- PENTECOSTES 151.
- PEREHINSK 163 (bona Ep.).
- PERSPECTIVA seu elucidatio errorum a C. Sakowicz (1642) 154.
- PESTI 159. 172. 174.
- PETRA, Card. Vincentius (1724-1749) 230. 279. 281.
- PETRICOVENSIS Synodus 163.
- PETRUS S. Ap. 144. 160. (jejunium ante festum). 265.
- PETRUS I. Czar Moscoviae 155n. 220n. 270n.
- PIASECIUS: Praxis Ep. 267. 271.
- PIASECKI, Canon. Leopol. 190.
- PICUS, Card. Ludovicus (1712-1743) 230. 279.
- PIECHOVYČ Innocentius OSBM. 167n. 229n. (Pieskovitz) 168.
- PIGNATELLI, Card. Antonius (1681-1691) 79. 93.

- PIGNATELLI, Card. Franciscus (1700-1703)
 131. 135. 138. 170. 175. 177. 197. 199.
 201. 202. 205. 207. 211. 216. 251. 279.
- PINSK, op. 96. 144. - Ep. un. 26. 28-38.
 41-49. 51. 64. 65. 74. 77. 81. 82. 86. 93.
 117n. 173. 175. 220. 236. 237. 242. 245.
 282.
- PIUS IV. 169. 271.
- PIUS V. 217.
- PLOSCO, Polosco v. Polock
- POČAJOV - monasterium OSBM. 167. 261.
- POCISKI v. Potij
- POCIEJ Hippatius, Metropolita 34. 143.
- PODOLIA 28 (Palatinatus).
- POENITENTIAE Sacramentum 98. 120.
 143. 144. 153. 155. 156. 264. v. Con-
 fessio.
- POLOCK, op. 45. - dioec. 27. 49. 58. 62.
 173. 247. - AEp. un. 6. 23. 45. 85. 175.
 201. 203. 211. 227. 235. 238. 244. 249.
 273. 274. 275. 282. 283. - Archimandrita
 79. - monasterium OSBM. 78. 79. 100.
- POLONI 254.
- POLONIA (Regnum P., Republica P.) 5.
 15. 22. 23. 25. 26. 33. 39. 41. 43. 50.
 51. 54-59. 61. 63-65. 70. 109. 113. 121.
 131-133. 136. 156. 159. 162n. 174. 184.
 185. 190. 214. 220. 224. 225. 259. 271.
 273. 275. 282. - Accademia Regni 63. -
 Aula regia (Corte) 25. 108. 109. 273. 282.
 - Cancellariae Ep. lat. (taxa) 173. 201.
 250. - Cancellarius Magnus 39. 40. 51. 59.
 106. 108. 109. 111. - 114. - Collegia Pontif.
 61. 63. - Commissarii regii 26. - Comitia
 (Diaeta) electionis et coronationis 8n. 9.
 58. 59. - Constitutiones 57. 212. - Dieta
 (Comitia) gen. 13. 26. 39. 46. 55. 56. 58.
 61. 67. 88. 89. 106. 108. 119. 252. -
 Ecclesiastici 13. 39. - Episcopi lat. 25. 26.
 50. 56. 62. 64. 87. 95. 112. 154. 163.
 164. 169. 174. 180. 189. 200. 201. 207.
 220. 223. 229. 235. 246. 265-273. - In-
 ternuntius 31. 32. 35. 36. 37. 43. - In-
 terregnum 58. - Magnates 25. 162. 229.
 234. 282. - Ministri 25. 26. 50. 166. -
 Nobiles 67. 108. 112. 117. 167. 174. 228.
 229. 234. 236. 254. 255. 270. 271. 273.
 - Ordines 56. 57. - Ordo ecclesiasticus 59.
 - Ordo equestris 59. 67. - Ordo senatorius
 59. 67. - Palatinatus v. Braslaw, Czerni-
 how, Kiow, Mscislaw, Novogrodek, Podo-
 lia, Palatinus v. Černihov, Lublin, Ma-
 riamburg, Russia, Vilno. - Primates 59. -
 Proceres 13. - Rex 5. 7-9. 12-14. 18. 25-
 27. 30. 33. 40. 43. 44. 47. 50-67. 79. 81.
 84. 89. 105-120. 124-126. 214. 217. 220.
 229. 230. 235. 245. 246. 247. 258. 259.
 268. 275. v. Casimirus Jo., Joannes III.,
 Michael, Vladislaus IV. - Senatores eccl.
 39. 271. - Senatores 26. 36. 56. 58. 59.
 108. 178. 282. - Senatus 39. 56.
- PONTIFICALIA 275. 277.
- POP, sac ruth. 153. 155. 156.
- POPLAWSKI Nicolaus, Ep. Vendensis (Li-
 voniae) 112n.
- PORPHYRIUS OSBM v. Kulczynskyj 110.
- PORTA Otthomanica 28n. 63n.
- POSNANIensis dioec. 212. - Ep. lat. 112-
 114.
- POTIJ (Pocie) Hypatius, Ep. Vladimiriensis.
 34. 143.
- PRAECEDENTIA v. Basiliani - Ep. un. 28-
 30. 34. 35. 37. 41. 42. 49. 250. 275. 277.
- PRAEPOSITURA di Buscho 97.
- PRAESENTATIO Ep. 124. 125. - paroch.
 218.
- PRAGA, op. - Collegium Pontif. 253. 254.
 277.
- «PRAXIS indebita circa Sacramentorum ad-
 ministrationem», Praemyssiae 1717. 142.
 155.
- PREMISLIA, op. 50. 67. 109. 142. 154. 155.
 165. - Administrator un. 139. 140. 245. -
 Collegiata Canoniorum 109. - Collegium
 (Seminarium) 131. 134. 135. 138. 140.
 168. 170. 175. 176. 178. 201. 279. unio
 cum Coll. Leopold. 140. 168. 170. - Con-
 gregatio Missionum 165. - dioec. un. 50.
 106. 109. 115. 116. 118. 131. 134. 136.
 139. 155. 156. 157. 159. 162. 163n. 173.
 181. 201. 253. 259. 273. - Ep. lat. 50.
 63-66. 109. 111. 120. - Ep. schism. 50-52.
 61. 65. 66. 68. 98. 109. 111. - Ep. un.
 44. 50. 65. 68. 72. 73. 86. 92. 96. 103.
 175. 177. 184. 185. 229. 236. 252. 260.
 272. 282.
- PRIMAS Strigoniae 21. 22. 24. 25.
- PRIVATIO beneficiorum 28. 31. 33. 35.
 42. 46.
- PRIVILEGIA 12. 22. 24. 27. 49. 50. 163.
 v. Basiliani, - Canonic 228. - regium 27.
 52. 79. - Schismaticis 24. 27. 51. 52. 62.
 - Unitis 12. 27. 49. 54. 58. 65.
- PROCESSIO Spiritus S. 119. 152.
- PROCESSIONES 269 (fest. Corpus Domi-
 ni). 278. 279.
- PROCESSUS 41. 43. 182. 187. 188. 204.
 221. 222. 224. 239. 240.
- PROCURATOR gen. v. Basiliani, - negotio-
 rum Eccl. unitae in Urbe 35n. 96n.

PROCESSIO fidei 23. 24. 50. 51. 52. 62.
63. 67-69. 106. 111. 113. 172. 179. 243.
PROFICIUS S. J. 3.
PROSKOMIDIA 149.
PROTECTOR Russiae 69 (Card. Nerli).
PROTOARCHIMANDRITA v. Basiliani
PROTOTHRONIUS 30. 33-35. 38. 46. 250.
PROVINCIALIS OSBM v. Basiliani
PRUSSIA 240. 254.
PSALTERIUM 64.
PURGATORIUM 153.

QUADRAGESIMA 147. 151. 160.

RADESKI, Nobil, pol. 199. 200. 202.
RADZIEJOWSKI (Radziowski), Card. Michael Stephanus (1686-1705) 109. 114. 115. 117. 120.
RADZIVIL, princeps 51. 62.
— Nicolaus 227. 238. 242.
RAPHAEL Croatus, Fr. Min. de Observantia 3.
RAFFAELE OSBM 90. v. Korsak
RAGOZZI (Rakocsi), princeps 24. - Principessa 20. 21. 22. 24.
— Franciscus 24.
RANUZZI Angelus, Nunt. Polon. 39n. 42n.
REBAPTISATIO 142.
RECTOR ECCL. Polon. Romae 188. v. Hospitium.
REDANASCHI Josephus Maria, Theat. 132. 133. 136-140. 165-168. 170. 176-178. 183-186. 190. 191. 194. 196-198. 200. 201. 202. 205. 210-212. 215. 217. 218. 223. 224. 226. 231. 274. 280.
REDANASCHI Caesar, Theat. 191. 224. 232. 281. 282.
REFORMATIO Cleri 162.
REGINA Angliae 232.
REGIONOMONTE in Prussia 240.
REGNUM v. Polonia.
REGULAE OSBM v. Basiliani.
RELIGIOSI latini 165. 243. - rutheni v. Basiliani, - schism. Vilnen. 145.
RELIQUIAE 230. 243.
REMISSORIALES 13.
REPUBLICA v. Polonia.
RESERVATA peccata 143. 156.
RESTITUTIO 144. 156. 173 - Eccl. 27.
REX Hungariae 21. 22. 24.
— Poloniae v. Polonia.
RICHARDUS, Theat. 18.
RIPANUS, Ep. 3.

RITUALE Armenum 99. - Graecum 143. - Ruth. (Trebynyk) 64. 65. 145. (Agenda). 227. - Schism. 145. 146.
RITUS Graecus 21. 54. 55. 63. 142. 267. - Lat. 27. 43. 55. 76. 267. v. Transitus. - Unit. 59.
ROGINSKI Josaphat OSBM 214.
ROMA 57. 59. 81. 95. 128. 169. 184. 187. 188. 192. 195. 200. 214. 221-223. 229. 233. 238. 240. 241. 248. 281.
— Collegium S. Basilii 192. - Collegium Graecum 23. 53. 61. 63. 132. 177. 184. 253. 254. 277. - Collegium Urbanum 19. 118. 120. 135. 137. 172. 195. 217. 224. 254. v. Lector, - Conventus S. Basilii 128. - Ecclesia S. Andrea della Valle 134. 192. - Eccl. S. Laurentii extra mura 97. - Eccl. SS. Sergii et Bacchi 19. 20. 33. 35. 61. (Hospitium). 97. 105. 128. 188. 192. - Eccl. S. Stanislai 126. - Typographia Cameralis 193. - Typ. Congr. Prop. Fide 179. 183.
ROMANOW, villa 280.
ROSENEROSCHI Joannes OSBM 94.
ROSPIGLIOSIUS, Card. Julius (1657-1667) 20.
ROTA Romana 9. 51. 283.
ROXOLANI (Rutheni) 162. 163.
ROXOLANIA 162n.
RUBENS Jo., advocatus 16. 20. (De Rubens). 21.
RUGGIA, Agens Nunt. 197.
RUSPULUS Bartholomaeus, Secret. Prop. F. 230. 242.. 281. 283.
RUSSI 152. 161.
RUSSIA 23. 42. 57. 58. 103. 108. 121. 143. 156. 157. 158. 159-162. 166. 171. 172. 228. - Palatinus 218.
— Alba (Bielarussia) 51. 61. 161n.
— Nigra 136.
RUTHENI 10. 11. 13. 18. 28. 33. 54. 67. 68. 89. 95. 97. 113. 139. 143. 145. 147-152. 156. 159-161. 166. 167. 169-171. 176. 185. 189. 203. 235. 241. 251. 254. 255. 267. 268. 270. v. Chronica, Congressus, Errores, Ignorantia, Uniti.
RUTSKYJ Josephus Velamin, Metropolita Russiae 12. 73. 74. 75. 83-86. 93. 95. 107n. 247. 254n. 255. 258.
RYBOTICENSIS Praepositus 154.

SABELLIUS, Card. Julius (1616-1644) 16. 18.
SACCHETTI Nicolaus, Procurator 274.

- SACCOS (Saccosio) 42. 49. 220. 249. 275. 276.
 SACERDOTES lat. 265. 277.
 — ruth. un 64. 76. 113. 137. 139. 142-153. 155-161. 166. 206. 237. 243. 266. v. Parochi, Ordinatio.
 — schism. 113.
 SACRAMENTA 137. - Administratio 64. 65. 130. 136. 141. 142. 143. 144. 145-163. 173. 264. - Adm. Latinis 130. 141. 142. v. Baptismus, Confirmatio, Eucharistia, Poenitentia, Extrema Unctio, Ordinatio, Matrimonium.
 SACRIPANTES, Card. Josephus (1695-1727) 126. 130. 136. 171. 182. 187. 189. 196. 198. 200. 205. 215. 223.
 SADOPI, sac. 146.
 SAKOWICZ Cassianus 154.
 SALAROLI, Theat. 196.
 SALZIO (Psalterium) 64. 65.
 SAMBOR, op. 50. 154. - Ep. 50. 52. 62. 65.
 SANCTI Kiovienses 147. - Moscoviti 147. - Valachi 147.
 SANGUSZKO (Sangusco), Princeps 235.
 SANTA Croce, monasterium OSBM 77. 78.
 SANTINI Vincentius, Nunt. Polon. 208. 246.
 SAPOROSA = Zaporozha 27. 28.
 SAXONI milites 132. 135.
 SCERIMAN Basilus, Prael. 135.
 SCHISMA 54. 55. 56. 203. 220.
 SCHISMATICI (non Uniti, Disuniti) 22. 23. 146. 155. 156. 169. 258. 262.
 — Rutheni 4. 5. 6n. 7. 8. 10. 11. 14. 16. 17. 26-28. 32. 34. 35. 37. 39. 42. 47. 50. 51. 52-65. 57. 76. 79. 82. 106. 144. 237. v. Conversio, Monachi, Monasteria.
 SCHOLA Calvinistarum 13 (Kiov.). - Jesuitarum 58. 161. - PP. Scholarum Piarum 51 (Chelm). 65. - Ruthenorum 152. 161. - Schism. 55. v. Basiliani.
 SCRIPTOR Biblioth. Vaticanae 105.
 SECRETARIA Brevium 220. 249.
 SECRETARIA Status 50. 58. 60. 66. 107. 217. 237. 245.
 SELEUCIAE AEp. 54. 68. 70. 77. 82. 90. v. Cybo Ed.
 SEMINARIUM v. Collegium,
 SEMINARIUM pro Ruthenis 50. 51. 53. 80. 88. 95. 96. 99. 103-105. 107. 139. 161. 162. v. Basiliani, Jaroslaw, Leopoldis, Premislia, Vladimiria.
 SENATORES v. Polonia.
 SEPULTURA 151. 160. 267. 278. 279.
 SFORTIA, Card. Federicus (1645-1696) 19.
 SIELAWA Antonius, Metrop. Russiae 18. 23. 78n. 79. 85. 90. 93. 94. 247. 248.
 SIGISMUNDUS III. Rex Polon. 54. 55.
 SILVESTER II. Papa 22.
 SIMEON OSBM 69. v. Ciprianovicz.
 SIMONIA 98. 99. 139. 143. 161. 163. 165. 166. 167. 172. 173. 250. 276. 278.
 SIXTI S., Card. 4-9. 14. (Landivius, 1629-1637).
 SIXTUS V. Papa 183.
 SKARBK Joannes, AEp. Leopold. lat. 169. 189.
 SKARGA Petrus S. J. 152. 153. 154.
 SLIZIN (domina) 128.
 SLUCK, op. 26.
 SMOLENSCENSIS AEp. un. 28. 29. 31. 33. 34. 37. 38. 49. 72. 77. 81. 82. 86n. 127. 172. 173. 249. 275.
 SMOTRYCKIJ Meletius, AEp. 13n.
 SOBIESKI Jacobus, princeps 232 (Subieski).
 SOBIESKI Joannes, Rex Polon. 89.
 SOKAL, op. 252. (Decanatus).
 SOKOLINSKI Metrophanes OSBM. AEp. Smolensk. 80.
 SOLIKOWSKI Joachim OSBM 174.
 SONINUS 16.
 SORIA Joan. Bapt. 20.
 SPADA, Card. 8. 9. 11-14. 19.
 SPINOLA, Card. Georgius v. S. Agnetis, Card.
 SPINOLA, Card. Julius (1667-1691) 21. 25.
 SPINOLA Nicolaus, Nunt. Varsav. 131n.
 — Card. (1715-1735) 126. 130-133. 135. 136. 138. 164. 171. 182. 186. 189. 191. 196-198. 205. 215. 223. 230. 232. 241-243. 279. 280. 281.
 SPONGIA 147. 158.
 STAROSTA = Praefectus arcis 163.
 STEPHANINIUS Franciscus 19. 20.
 STEPHANUS OSBM 69. 94. v. Martyškevyč.
 STRATYN, op. 142. 146.
 STRIGONIA 21.
 STRYKOSKI 142 (Chronica).
 STUDENDOLUS 241.
 SUBSIDIUM Ep. un. 50. 61. 63. 65.
 SUFFRAGANEUS Ep. Leopold. 191.
 SUPERIORES monast. v. Basiliani.
 SUPERSTITIONES Ruth. 142-164.
 SUPRASL, op. - Archimandrita 256. - Monast. OSBM 100. 218. 224. 232. - Typographia 218.
 SURDO de Alimenaque 259.

SUSZA Jacobus, Ep. Chelmen. un. 21n.
74n. 82n. 85n. 97n.
SWIECICKI Stanislaus, Ep. Chelm. lat. 62n.
SYNODATICUM 162. v. Cathedriticum.
SYNODUS (Concilium) Ruth. 139. 143. 162.
163. 164. 167. 168-174. 278. v. Kiov, Ko-
brin, Leopold, Novograd, Petrikov, Zamość.
— communis Unitorum et Disunitorum 15.
— Ruth. Un. et. Schism. 4. 5.
SZACHNOVICZ, Can. Premisl. 96. 103.
(Szachowicz).
SZELEPCSENYI Georgius, Primas Hunga-
riae 22n.
SZEPTISKI, Can. Leopold. lat. 190.
SZEPTYCKYJ Athanasius, Ep. Leopold. un.
132. 135-138. 159n. 169n. 175n. 191. 269.
281n. 282.
— Metrop. 167n.
SZEPTYCKYJ (Szeptiski) Barlaam, Ep. Leo-
pol. un. 131. 159n.
SLUCKI 26. v. Sluck.
SZLUZINSKI Stephanus OSBM 256.
SZUMLANSKYJ Josephus, Ep. 53. 63n. 66.
63n. 66. 108. 207.

TAJA, Msgr. 272.
TANARIUS, Card. Sebastianus Antonius
(1695-1724) 126. 130. 171. 179. 182. 189.
196. 198. 200.
TARTARI 36. 109.
TAXA Cancellariae Ep. 173. 174. 178-180.
183. 184. 201. 203. 211. 212. 213. 237.
250. 277.
— Nuntiaturae 211. - Innocentiana 174.
TEMPLA Haereticorum 13.
TERLECKYJ Benedictus OSBM 85. 90. 94.
TERLECKYJ Methodius, Ep. Chelm. un.
18.
TESTAMENTUM 168 (Wynnyckyj). 251.
252. 276. 277.
TETERA Paulus, dux Cosacorum 27.
THEATINI PP. 5. 11. 14-20. 96-99. 103.
104. 106. 107. 131-134. 137. 138. 140.
141. 165. 168. 175. 176. 178. 189-
192. 196. 199. 200. 207-210. 216. 217.
224. 254. v. Redanaschi, Trombetti.
THEODORUS, Cappucinus. 9. 10. 11.
THEOLOGIA Moralis 219 (P. Filipowicz)
234.
THEOPHANES OSBM 94.
THEOPHANIA, Imperatrix 151.
THESAURUS Sapientiae a Thoma a Jesu
92.
THIONI 265.

THOMAS S. 265. 268.
THRONI 265.
TIGRINIUS, Secret. Congr. Rituum 6.
TITULUS Ep. Ruth. 271. 272. 278. 279. -
Metropolitae 50.
TONCÚS Jo., Prael. 3.
TORCZYN 252 (Decanatus).
TOROKANIE vil. 79.
TRAMONTI Jacobus 217.
TRANSEFIGURATIO Domini, festum 152.
161.
TRANSILVANIA 20. 23. 24.
TRANSITUS ad Ritum Graec. 267. - lat. 27.
55. 162. 163. 169. 177. 267. 268. 269.
278. 279.
TRAVASA Innocentius, Theat. 189-192. 196.
209. 210. 224.
TREBANYK 142 (Ostrog) 146 (Stratyn).
TRENTO, op. 42. v. Tridentum.
TREVERI 225 (Electores).
TRIBUNALE della Camera 204. - Lublin.
163. - maggiore 37. 42. -saeculare 48. 56.
229. 235. - S. Sedes 36. 37. - schism. 27.
TRIDENTINUM Concilium 4. 30. 37. 42.
43. 47. 146. 250. 260. 266.
TRIFOLOGION 64. 65.
TRISNA Clemens 51. 52. 62.
TROCensis (Troky) Archimandria 80.
TROMBETTI Stephanus, Theat. 131. 133-
136. 138-141. 165. 168. 170. 171. 172.
175-180. 184-186. 189. 191. 196. 197.
199. 201. 205. 207. 208-211. 215-217.
223. 266. 279.
TRULEVYČ Benedictus OSBM 181n. 188.
192. 203n. 221. 225n. 249. 262.
TUKALSKYJ Josephus, Metrop. Kiov. schism.
52n.
TURCHI 44. 58. 59. 63. 109. 148.
TUROVIA, Turov, op. 33. - Ep. 30. 33.
TYPOGRAPHIA v. Leopoldis, Roma, Suprasl.

UBALDINUS, Card. Robertus (1617-1635)
4. 5. 6.
UBALDUS, prael. 28. 40.
UCRAINA 28n. 57 (Ukraina). 62. 161n.
162n.
UIEYSCHI Thomas S. J. 100. 258n.
UNCTIO Extrema)Sacramentum) 99. 150.
151. 153. 159. 160. 161. 264. 265. 277.
UGHARIA (Ungheria, Ungaria) 21. 105.
136. v. Hungaria.
UNIFORMITAS in Ritu 163. 167.
UNIO Ruth. 16. 17. 26. 27. 32. 35. 37. 39.

49. 51. 52-64. 67. 68. 76. 81. 87. 95. 96.
98. 99. 107. 110-117. 120. 124. 125. 143.
161. 163n. 170. 177. 181. 203. 228. 238.
247. 249. 250. 258. - *universalis* 14. 15.
111. 112.
UNIOVIENSIS Archimandria OSBM 261. 262.
UNITI (Ruth.) 4. 5. 7. 8. 9. 11. 12. 16. 17.
19. 20. 25. 27. 35. 37. 39. 44. 50. 51. 53.
54. 55-61. 65. 68. 70. 77. 104. 136. 144.
156. 248. 254. 270. 271. - *Pseudo-Uniti*
144.
URBANUS VIII. Papa 4n. 9n. 19n. 35.
55. 66. 70. 72. 83. 85. 90. 92. 93. 95. 103.
121. 125. 181. 248. 254. 264. 267. 268.
URSINUS, Card. Virginius (Orsini) (1641-
1676) 28. 40.
USIAZ 80. 95. 96. 97. 104.
USTIENSIS Jacobus 154.
USTRYCKYJ Hieronymus, Ep. Premisl. un.
185n. 236n.

VALAVA, villa 229.
VALERIANUS Magnus, Cappuc. 9. 10. 55.
VALERIANUS, Ep. Vilmensis lat. 154.
VALERIUS a Poggio, Theat. 19. 20.
VALLACHI 147. 149 (Walachi).
VALLACHIA 228.
VARMIIENSIS Ep. lat. 114n.
VARSAVIA 7. 37. 43. 45. 46. 64. 103. 112.
117. 131. 141. 173. 174. 180. 196. 197.
199. 216. 226.
VATICANUM 3. 67.
VELLETRI, op. 130.
VENEZIA, op. 78.
VERCHOVIENSE monasterium OSBM 261.
VIATICUM (S. Communio) 267.
VICARIUS Apost. Mukačev. 105. 134.
VIDONUS, Card. Petrus (1660-1681) 20.
21. 25. 28. 39. 40. 53. 66.
VIENNA, op. 128. 183. v. Nuntiatura.
VIGILIAE 147.
VILNO, op. (Wilna) 26. 28. 36. 38. 44. 58.
97. 103. 152. 158. 258. - Archimandria
OSBM 51. 58. 64. 65. 76. 93. 127. - Ca-
pitulum OSBM 84. 85. 195. 255. 256. -
Carmelitani Disc. 97. 104. - Cathedra 127.
- Collegium Pontif. 97. 103. 254. - Dioec.
lat. 203. 212. - Eccl. 28. 29. 30. - Eccl. 28.
29. 30. - Eccl. cathedr. 36. 44. - Ep. lat.
95. 130. 154. - Monasterium schism. 51.
52. 62. 145. - Palatinus 55. - Tribunal 235.
VINCENTIUS Richardus, Theat. 11. 16.
17. 18.

VIRGO B. 142. 148 (festum). 149. 151. 152.
VISCONTI Honoratus, Nunt. Polon. 55.
VISITA Apost. 139. 215.
VISITATIO Eccl. Rit. Graec. ab Ep. lat.
163. 169. 171. 178. 179.
VISITATIO monasteriorum v. Basiliani. -
Nuntii Poloniae 179. 180. 184. - Metro-
politae 29. 30. 32. 35. 37. 38. 39. 42. 43.
46. 47. 48. 162. - Collegii Leopoliens. 199.
203. 207. 208-211. 215. 223.
VITEBSK (Vitepsko) 6n. 58. - Dioec. 27.
58. - Ep. un. 28-30. 41. 42. 45. 46. 48.
49. 252. - monasterium OSBM 204. 241.
VLADIMIRIA, op. 282. 283. - Dioec. 6. 29.
35. 37. 48. 173. 181. 253. 259. 275. -
Ep. un. 28-38. 41-43. 45-49. 72. 73. 86.
164. 220. 245. 249. 250-253. 275. 276. 277. -
monast. OSBM 240. 260. 261 (Colle-
gium). - Seminarium 175.
VLADIMIRUS S. 57.
VLADISLAUS IV., Rex Polon. 8n. 9n. 55.
VOLINIA (Volhynia, Volhynia) 44. 88. 144.
260.
VOTTA S. J. 108. 109. 117. 120.
VRATISLAVIA, op. 225 (Ep.). 240.
VYHOVSKYJ Josephus, Ep. Luceor. un.
155n. 216n. 229n. 236n.
VYNNYCKYJ (Winnicki) Antonius, Ep.
Premisl. 50. 52n. 62n. 66. 252.
— Georgius, Ep. Premisl. un. 131. 138n. 176.
179. 198. 229. 272n. - Metrop. 135. 140.
168. 245. 258. 273n.
— Innocentius, Ep. Premisl. 50n. 52n. 66.
67. 68. 98. 106. 107. 108. 109-120. 124.

WALTER Michael Matthias 154.
WASILEVYČ Theodosius, Ep. Mohilov.
schism. 62n.
WESSEL Augustinus, Ep. Livonien. 270n.
WIENZOWECZ (Wienzowiec), pag. 227.
238.
WIETRZINSKI Maximianus OSBM 126.
127-129. 181. 182. 186-188. 192-194. 204.
213. 214. 221. 222. 224. 225. 239-242.
WIGNISKI 134. v. Winnicki.
WINEUSA Eustachius OSBM 69.
WINNICKI v. Vynnyckyj.
WISNIEWIECKI (Wiesnowiecki), Castel-
lanus Cracovien. 273.
WISNIEWIECKI, Michael Korybut, Rex
Polon. 58n.
WITWICKI Stanislaus, Ep. Posnanien. 112n.
WOJAKOVSKI Paulus, Archidiac. 154.

- WOLK Firmianus OSBM 126-129. 181. 182.
186-188. 192-194. 204. 213. 221. 225. 239-
241.
- WOLLOWICZ Eustachius, Ep. Vilnen.
95.
- ZAMOSĆ, op. 137. 162n. 172. 182. 201.
211. - Eccl. B - ae M. Virginis 172. 174. -
Eccl. S. Nicolai 172. - Eccl. parochial.
211. - Synodus 179-184. 199. 201. 203.
211-213. 216. 218. 220. 226. 227. 229.
230. 233. 236. 237. 238. 242. 243. 245-
247. 250-254. 257. 259-262. 264. 266.
273. 274. 276-279. 282. v. Acta - Decreta
Syn. 180. 182. 183. 218. 226.
- ZANECZEGA, pag. 154.
- ZATWARDZIAŁOWICZ Innocentius, Ord.
Praed. 130.
- ZAWADSKI OSBM 194. 213. 221-223.
226.
- ZAVERRONI, Magr. 277.
- ZBASKI Joannes, Epp. Premisl. lat. 50n.
64n.
- ZELIBORSKI, comes 131.
- ZIDIČIN - Abbatis 117-120. 260. 261. - Ar-
chimandrita 7.
- ZIMNENSIS Archimandrita OSBM 261.
- ZOKOUSKI Cyprianus OSBM 59. 60. v.
Zochovskyj.
- ZOLKIEVSKYJ Antonius OSBM 117. 119.
- ZRZODLIŃSKI Casimirus, Canon. 154.
- ZYRAVSKYJ Patritius OSBM 227. 247n.
- ŻABOKRYCKYJ Dionysius, Ep. Luceor.
155n.
- ZOCHOVSKYJ Cyprianus OSBM, Ep. Vite-
pscen. 26n. 33. (Zochovienschi). 37. 38.
44. 55. (Zocouski). 52n.
- Metrop. 52n. 69n. 89. 257. 258. 260.
- ZYROVIČE 87. - Capitulum OSBM 64n. 74.
81. 86. 87. 91-94. - monasterium OSBM
78. 79.

INDEX GENERALIS

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Dedicatio | V |
| Praefatio | VII |
| Introductio | IX |
| Nota biographica de S. Olga | XI |

CONGREGATIONES

| | |
|--|----|
| 1. - 1627, die 1. XII | 3 |
| 2. - 1629, die 22. I | 3 |
| 3. - 1629, die 20. IV | 4 |
| 4. - 1629, die 4. VI | 4 |
| 5. - 1631, die 5. IX. | 5 |
| 6. - 1631, die 10. XII | 5 |
| 7. - 1632, die 22. I | 6 |
| 8. - 1632, die 28. VIII | 6 |
| 9. - 1632, die 9. IX | 7 |
| 10. - 1632, die 18. XII | 7 |
| 11. - 1632, die 23. XII | 8 |
| 12. - 1633, diebus 2, 4, et 5. II. | 8 |
| 13. - 1633, die 5. XII | 9 |
| 14. - 1633, die 22. XII | 9 |
| 15. - 1634, die 27. I | 10 |
| 16. - 1634, die 6. III | 10 |
| 17. - 1634, die 20. III | 10 |
| 18. - 1634, die 28. III | 11 |
| 19. - 1634, die 4. VIII | 11 |
| 20. - 1634, die 11. VIII | 12 |
| 21. - 1635, die 17. VIII | 12 |
| 22. - 1635, die 3. X | 13 |
| 23. - 1636, die 20. XII | 13 |
| 24. - 1638, die 3. VI | 14 |

| | |
|--------------------------|-----|
| 25. - 1638, die 7. VI | 14 |
| 26. - 1638, die 16. VI | 14 |
| 27. - 1638, die 25. VI | 15 |
| 28. - 1638, die 12. VII | 15 |
| 29. - 1642, die 9. VI | 16 |
| 30. - 1643, die 15. VI | 16 |
| 31. - 1643, die 7. VIII | 16 |
| 32. - 1643, die 14. VIII | 17 |
| 33. - 1643, die 28. VIII | 17 |
| 34. - 1643, die 20. XI | 18 |
| 35. - 1645, die 16. III | 18 |
| 36. - 1646, die 25. IX | 19 |
| 37. - 1647, die 30. VIII | 19 |
| 38. - 1665, die 25. II | 20 |
| 39. - 1666, die 17. XII | 20 |
| 40. - 1667, die 13. X | 21 |
| 41. - 1670, die 21. VII | 25 |
| 42. - 1671, die 7. IX | 28 |
| 43. - 1671, die 9. IV | 39 |
| 44. - 1672, die 19. IX | 40 |
| 45. - 1680, die 4. VI | 49 |
| 46. - 1680, die 23. XII | 65 |
| 47. - 1681, die 22. V | 67 |
| 48. - 1684, die 17. VII | 68 |
| 49. - 1684, die 17. VII | 77 |
| 50. - 1685, die 11. IX | 89 |
| 51. - 1687, die 18. IV | 95 |
| 52. - 1688, die 19. II | 99 |
| 53. - 1688, die 15. III | 102 |
| 54. - 1689, die 27. X | 105 |

Index generalis

307

| | |
|-----------------------------------|-----|
| 55. - 1691, die 23. I | 106 |
| 56. - 1691, die 17. IX | 110 |
| 57. - 1692, die 26. II | 116 |
| 58. - 1692, die 22. VII | 118 |
| 59. - 1693, die 12. I | 120 |
| 60. - 1693, die 12. I | 122 |
| 61. - 1720, die 28. II | 126 |
| 62. - 1720, die 11. VII | 162 |
| 63. - 1722, die 15. V. | 171 |
| 64. - 1723, die 1. III | 182 |
| 65. - 1723, die 16. III | 188 |
| 66. - 1723, die 21. IV | 189 |
| 67. - 1723, die 10. V | 196 |
| 68. - 1723, die 6. XII | 198 |
| 69. - 1724, die 27. VI | 205 |
| 70. - 1725, die 20. VII | 215 |
| 71. - 1726, die 10. IV | 223 |
| 72. - 1727, die 9. IX | 230 |
| 73. - 1727, die 9. IX | 242 |
| 74. - 1727, die 15. IX | 244 |
| 75. - 1728, die 19. IV | 245 |
| 76. - 1728, die 19. IV | 279 |
| 77. - 1728, die 26. IV | 281 |

INDICES

| | |
|----------------------------------|-----|
| Index nominum et rerum | 291 |
|----------------------------------|-----|

p. Joanikij osbm
01.12.2020, Roma

“ ANALECTA ORDINIS S. BASILII M. ”

Ex Sectione tertia « DOCUMENTA ...ex ARCHIVIS ROMANIS »

Monumenta Bio-Hagiographica

S. Josaphat - Hieromartyr. Documenta Romana Beatificationis et Canonizationis,

vol. I: 1623-1628, Romae 1952;

vol. II: 1628-1637, Romae 1955;

vol. III: 1637-1867, Romae (paratur).

Documenta Pontificum Romanorum

Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia,

vol. I: 1075-1700 (pp. 708), Romae 1953;

vol. II: 1700-1953 (pp. 680), Romae 1954.

Acta S. Congregationum

Acta S. C. de Prop. Fide Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Bielarussiae spectantia,

vol. I: 1622-1667, Romae 1953;

vol. II: 1667-1710, Romae 1954;

vol. III: 1710-1740, Romae 1954;

vol. IV: 1740-1769, Romae 1955;

vol. V: 1769-1862, Romae 1955;

Litterae S. C. de Prop. Fide Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Bielarussiae spectantes,

vol. I: 1622-1670, Romae 1954;

vol. II: 1670-1710, Romae 1955;

vol. III: 1710-1730, Romae 1956;

vol. IV: 1730-1758, Romae 1957;

Congregationes Particulares Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Bielarussiae spectantes,

vol. I: 1622-1728, Romae 1956;

vol. II: 1729-1862, Romae 1957;

Epistolae Metropolitaram et Episcoporum

Epistolae Josephi Velamin Rutskyj (1613-1637), Romae 1956.

Epistolae R. Korsak, . Sielava, G. Kolenda, (1637-1674), Romae 1956.

Epistolae Cypriani Zochovskyj, Leonis Zalenskyj, Georgii Vynnyckyj (1674-1713), Romae 1957 (sub prelo).

Litterae Nuntiorum Apostolicorum (editio imminet)

Diplomata Imperatorum, Regum, Principum (parantur)